

***rassegna
penitenziaria
e criminologica***

1-3
1986 rassegna
penitenziaria
e criminologica

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE

NICOLO' AMATO - *Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

COMITATO SCIENTIFICO

ACHILLE ARDIGO' - **AUGUSTO BALLONI** - **RENATO BREDA** - **FRANCO BRICOLA** - **MARCELLO BUONAMANO** - **LUIGI CANCRINI** - **GIACOMO CANEPA** - **GIOVANNI CONSO** - **VITTORIO** - **FROSINI** - **VITTORIO GREVI** - **ALESSANDRO MARGARA** - **GUGLIELMO NESPOLI** - **MASSIMO NOBILI** - **ADRIANO OSSICINI** - **GIULIANO VASSALLI.**

REDATTORE CAPO

LUIGI DAGA - *Direttore dell'Ufficio studi, ricerche e documentazione della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

COMITATO DI REDAZIONE

MARCELLO ALBINO - **RAFFAELE CICCOTTI** - **DOMENICO CONTELLESA**
- **SAVERIO FORTUNA** - **IGNAZIO STURNIOLO** - **GIANCARLO ZAPPA.**

Segreteria di Redazione

LETIZIA CECCARELLI - **VALTER SETINI.**

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed eserti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale i predetti scritti e contributi dovranno essere inviati.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione.

Prezzo di un fascicolo (Italia) L. 11.300.

Prezzo di un fascicolo (Esteri) L. 12.500.

Prezzo di un fascicolo doppio o arretrato prezzo doppio.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 30.500. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 33.600.

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato — per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale — a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, al medesimo Istituto.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena — Ministero di Grazia e Giustizia — Via Silvestri, 252 — Roma.

NORME E CRITERI PER I MANOSCRITTI

Premessa.

I manoscritti vanno inviati a: *Rassegna penitenziaria e criminologica* - Via Silvestri, 252 - ROMA.

Vengono presi in considerazione per la pubblicazione sui numeri normali soltanto quei contributi che non siano già stati pubblicati altrove (e non in forma di rapporto preliminare, di notizia o informazione) e che non siano contemporaneamente inviati ad altre riviste. Gli autori dovranno allegare una dichiarazione che il lavoro non è pubblicato e ne sarà pubblicato altrove. Si accettano preferibilmente manoscritti in italiano, ma sono presi in considerazione anche lavori in altre lingue.

Gli autori devono inviare, insieme al manoscritto, un riassunto (di una cartella circa).

I manoscritti devono essere inviati in 2 copie. Si raccomanda agli autori di inviare i testi in una redazione dattiloscritta chiara e ordinata. Le pagine del manoscritto dovranno essere numerate e nella prima dovranno comparire il titolo, i nomi e i cognomi degli autori, i nomi delle istituzioni presso cui lavorano e, se i diversi capitoli nel testo fossero intitolati, il sommario dei titoli dei singoli capitoli.

I manoscritti dovranno essere battuti a macchina a spazio 2, su una sola facciata e adottare una misura standard per le cartelle dattiloscritte (30 righe di 60 battute).

Ordinamento del testo.

Tutti i testi sono composti normalmente in carattere tondo.

Le parole e i brevi periodi ai quali si vuole dare un particolare rilievo vanno in corsivo (l'autore indicherà tali parole con una sottolineatura). L'uso del corsivo dovrà essere ridotto al minimo indispensabile.

In corsivo appariranno inoltre: tutti i titoli di libri, capitoli, saggi, articoli, convegni, parti di un volume ecc.; le parole o brevi espressioni in lingua diversa da quella del testo.

Sono composte in tondo e chiuse tra virgolette le testate di giornali, riviste e periodici di ogni tipo. Nel citare le testate si userà la maiuscola, oltre che per la prima lettera, anche per tutte le iniziali di sostantivi contenuti nel titolo.

Sono composti con lo stesso carattere e corpo del testo e chiusi tra virgolette le parole o i brani citati che non occupino più di pochi righe e che non siano staccati con l'a capo dal periodo che li introduce. Nel caso di parole o brevi brani che siano compresi in altra citazione, essi andranno chiusi tra doppi apici.

Sono composti con un corpo più piccolo i passi riportati e le lunghe citazioni; l'autore delimiterà sul dattiloscritto tali passi con un segno verticale continuo a margine.

È sconsigliabile l'uso di sigle o di parole abbreviate (anche in nota); nel caso lo si ritenga indispensabile, si indicherà tra parentesi, la prima volta che la sigla compare, la dizione completa.

I riferimenti bibliografici vanno inseriti nel testo. Essi devono contenere soltanto l'iniziale del nome dell'autore, il cognome, l'anno di pubblicazione e la/e pagina/e, nel modo illustrato dagli esempi:

- I) ...*Un codice di leggi è la Bibbia della libertà d'un popolo* (K. MARX, 1950, 150 ss.)... ...*Essere radicale, vuol dire prendere le cose alla radice; ma la radice per l'uomo è l'uomo stesso* (K. MARX, 1940, 404)... ...*Interessanti, nell'esplorazione di questo settore della devianza « collettiva » le analisi sul sabotaggio industriale* (L. TAYLOR, P. WALTON 1971) e alcune... ...*o di evitare gli interventi della società* (cfr. J. YOUNG, 1973)... ...*dai teorici del labelling* (vedi: H.S. BECKER, 1963; E. LEMERT, 1962; D. MATZA, 1964; E. SCHUR, 1965)...
- II) ...Oltre che alla tradizione classica del pensiero politico ci si può riferire alle più recenti riflessioni di N. Bobbio (1980, 181), di N. Luhmann (1966, 15; 1975, 15-20, di R. Dahl (1981, 200)...

Sottolineiamo che gli autori citati tra parentesi vanno scritti in maiuscolo.

Vanno usate le indicazioni *a*, *b*, *c*, quando più opere degli stessi autori hanno il medesimo anno di pubblicazione.

P.3.: (N. COGNOME, 1970*a*, 121; 1970*b*, 83).

Ordinamento delle note

La numerazione delle note va fatta progressivamente. L'autore raccoglierà le note in fogli a parte.

La citazione di scritti a stampa segue gli stessi criteri che valgono per i riferimenti bibliografici nel testo con l'eccezione che il cognome dell'autore è scritto sempre in maiuscolo.

Riferimenti bibliografici

Alla fine del testo i riferimenti bibliografici vanno elencati in ordine alfabetico per quanto riguarda i nomi degli autori ed in ordine cronologico per quanto riguarda le opere degli stessi autori (ricorrendo di nuovo all'uso delle indicazioni *a*, *b*, *c*, nel caso di più opere degli stessi

autori pubblicate nel medesimo anno). Naturalmente tutte le opere citate nel testo o nelle note dovranno essere incluse in tale lista finale di riferimenti bibliografico.

Gli ulteriori criteri da seguire sono i seguenti:

All'inizio il cognome dell'autore in maiuscolo, segue il nome scritto intero (in riferimento ai criteri seguiti nei primi numeri della rivista questo rappresenta un cambiamento innovativo), poi tra parentesi l'anno della pubblicazione, segue una virgola, il titolo dell'opera sottolineato, la casa editrice (col nome corrente – non è necessario indicare l'intera sigla: p.e. Jovene editore si annota così: Jovene; Dott. A. Giuffrè editore va annotato semplicemente: Giuffrè, ecc.), il luogo di edizione (se sono più di due, è sufficiente indicare i primi due luoghi).

Esempi:

libro, monografia ecc.

FOUCAULT MICHEL (1976), *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino.

Articolo da rivista

VASSALLI GIULIANO (1982), *Il dibattito sulla rieducazione*, in « Rassegna penitenziaria e criminologica », IV, pp. 437–479.

N.B. Il numero dell'annata della rivista va scritto in *numero romano*, il numero del fascicolo in *numerazione araba*.

Articolo da raccolta o scritto in onore di...

HASSEMER WIENFRIED (1973), *Prevenzione e commisurazione della pena*, in *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, a cura di M. Romano, F. Stella, Zanichelli, Bologna, pp. 153–68...

Volume collettaneo

DI GENNARO GIUSEPPE, BONOMO MASSIMO, BREDI RENATO, (1976), *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano.

AA.VV. (1976), *Terrorismo e stato della crisi*, Laterza, Bari.

N.B.: Gli autori di un volume collettaneo vanno citati se non superano il numero di tre, altrimenti si usa la sigla AA.VV.

Opera con curatore

GREVI VITTORIO, a cura di, (1982), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Zanichelli, Bologna.

Introduzione, prefazione od appendice

PAVARINI MASSIMO (1978), « Concentrazione » e « diffusione » del penitenziario. La tesi di Rusche e Kirchheimer e la nuova strategia del controllo sociale in Italia, appendice a, G. Rusche, O. Kirchheimer, Pena e struttura sociale, Il Mulino, Bologna, pp. 338-65.

Interventi comunicazioni, relazioni ad un Convegno

DAGA LUIGI (1987), *La punizione imperfetta, intervento al Convegno « carcere: la riforma penitenziaria in Italia »*, Mantova 10 aprile 1987.

SOMMARIO

DOTTRINA E RICERCHE

IGNAZIO STURNIOLO, <i>Atipicità dell'educatore penitenziario. Formazione e professionalità di una figura particolarissima</i>	Pag.	1
ANTONELLA PALOSCIA, <i>Problematica relativa al metodo di rilevazione statistica per la categoria dei « recidivi »</i> .	»	21
G. SURACI - R. F. URANI - N. ALAIMO - G. GRIFFA - A. PERNECHELE - F. VEGLIO, <i>Aspetti socio-sanitari e osservazioni epidemiologiche sulla positività agli anticorpi anti HTLVIII</i>	»	33
C. DE LUCIA - G. TEMPONE, <i>Due facce di una stessa medaglia avverso l'imputabilità e la pericolosità sociale dei tossicodipendenti. (Differente valutazione di quattro casi clinici)</i>	»	45
GIANCARLO ZAPPA, <i>Prime osservazioni sul processo di sorveglianza in tema di misure di sicurezza</i>	»	77

DIBATTITI

F. VILLA - F. PATERNO', <i>Indagine preliminare sull'Istituto della « semilibertà » applicato al detenuto tossicodipendente. Considerazioni e proposte</i>	»	97
RAFFAELE CASTIGLIONI, <i>Il ritorno del Mariolino ovvero dell'insostituibile funzione del manicomio criminale</i> . .	»	105
FRANCESCO CERAUDO, <i>Alcolismo e carcere</i>	»	135
BENITO BATTIGAGLIA, <i>Il volontariato nel settore penitenziario</i>	»	149

BIBLIOGRAFIA

ILSE RUNSTENI, <i>Ricerca bibliografica sul servizio sociale - Nota introduttiva</i>	Pag.	167
1) Teoria del servizio sociale	»	168
2) Formazione degli assistenti sociali	»	178
3) Interventi del servizio sociale in materiale penitenziaria e post-penitenziaria	»	204
4) Affidamento in prova al servizio sociale. Profili giuridici e operativi	»	216
4.1) Indice riviste citate	»	224
4.2) Indice autori citati	»	226

GIURISPRUDENZA

*Corte Costituzionale*a) *Decisioni*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Annullamento del provvedimento di ammissione - Non deducibilità dal calcolo della pena espia del periodo trascorso in affidamento - Illegittimità costituzionale art. 47, L. 26 luglio 1975 n. 354, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. (Cost. artt. 3.13.27; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Ammissione - Annullamento del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova - Non computabilità del periodo trascorso in affidamento nel calcolo della pena espia ai fini dell'ammissione alla semilibertà - Illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 2, legge 26 luglio n. 354, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. (Cost. artt. 3, 13.27; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50 comma 2).

Corte Cost. - Sentenza - 12, 13 giugno 1985, n. 185 - Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI » 231

- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca del provvedimento di ammissione - Non compatibilità del periodo trascorso in affidamento nel calcolo della pena espiata - Illegittimità costituzionale dell'art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. (Cost., art. 3, 13, 27; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47).
- Corte Cost. - Sentenza - (3 dicembre) 6 dicembre 1985 n. 312 - Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI - Ric. FERRARO » 240
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca del provvedimento di ammissione - Non computabilità del periodo trascorso in affidamento nel calcolo della pena espiata - Illegittimità costituzionale dell'art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. - Questione già decisa - Manifesta infondatezza. (Cost. artt. 3, 19, 27; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47).
- Ordinamento penitenziario - Esecuzione di pene concorrenti durante il periodo di affidamento in prova al servizio sociale - Preclusione alla declaratoria di estinzione della pena da parte della sezione di sorveglianza in caso di riarresto dell'affidamento per condanna sopravvenuta comportante il superamento del limite massimo di ammissibilità della misura - Pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 382 c.p.p. e 76 c.p., in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. - Questione comportante la creazione di nuove norme. Manifesta inammissibilità. (Cost. artt. 3, 13, 25, 27; c.p. art. 76; c.p.p. art. 382; legge 26 giugno 1975 n. 354, art. 47).
- Corte Cost. Ordinanza - (12) 17 dicembre 1985 n. 352 - Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI - Ric. SERAFINI » 243
- Ordinamento penitenziario - Sezione di sorveglianza - Addotta carenza di nesso organico con la Corte d'Appello - Configurazione come giudice speciale anziché come sezione specializzata - Criteri di identificazione - Ri-conducibilità al C.S.M. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, in relazione all'art. 68, legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento all'art. 102 comma 2. Cost. - Infondatezza. (Cost. art. 102 comma 2°; legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 68 e 70).
- Corte Cost. - Sentenza - (8 gennaio) 14 gennaio 1986 n. 4 - Pres. PALADIN - Rel. FERRARI - Intelligente » 246

- Ordinamento penitenziario - Adozione di provvedimenti decisori di carattere giurisdizionale - Questione già decisa manifesta inammissibilità (art. 24 Cost.; art. 69, 5° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte Cost. - Ordinanza - 20 marzo - 2 aprile 1986, n. 77 - Pres. PALADIN - Rel. CONSO Pag. 255
- Ordinamento penitenziario - Spese processuali - Istanza di remissione del debito da parte del condannato - Perentorietà dei termini (artt. 3 e 24 Cost.) - Disciplina contenuta in un atto non avente forza di legge - Questione già dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità (artt. 3, 24 Cost.; art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).
- Corte Cost. - Ordinanza - 20 marzo - 2 aprile 1986, n. 78 - Pres. PALADIN - Rel. CONSO » 256
- Carceri e sistema penitenziario - Trattamento penitenziario - In genere - Sezioni speciali - Art. 90 legge n. 354 del 1975 - Differenziazioni del trattamento dei detenuti (comportante ulteriore restrizione della loro libertà) dipendente dal giudizio del Ministro che si sovrappone a quello del Magistrato di sorveglianza - Aggravamento della condanna (e della custodia preventiva) svincolato dagli schemi giurisdizionali - Preteso contrasto con artt. 101 e 13 comma 2 Cost. - Carezza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. (Cost., artt. 13 comma 2, 101; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 90).
- Corte Cost. - Ordinanza - (1 luglio) 18 luglio 1986, n. 202 - Pres. (ff.) LA PERGOLA - Rel. CONSO - FARO - Pres. Cons. Ministri . . . » 257
- Carceri e sistema penitenziario - Trattamento penitenziario - Lavoro - Mercedi - Artt. 22 e 23 legge n. 354 del 1975 - Preteso contrasto con artt. 3 e 36 Cost.
- Inadeguatezza della retribuzione per il lavoro carcerario - Deduzione in via « principale » (anziché incidentale) - Manifesta inammissibilità della questione. (Cost. artt. 3, 36; legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 22 e 23; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23, 31, 32, 33).
- Corte Cost. - Ordinanza - 19-23 dicembre 1986, n. 291 - Pres. LA PERGOLA - Rel. CONSO - BUZZI ed altri c. Ministero di Grazia e Giustizia » 258

Corte di Cassazione

- Ordinamento penitenziario - Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere - Singole misure - Sorveglianza speciale - Concorso con le misure alternative alla detenzione ex legge n. 354 del 1975 - Esclusione - Contemporaneità tra le misure alternative e le misure di prevenzione - Revoca delle seconde - Loro eventuale ripristino alla fine del trattamento (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di Cassazione - Sez. I - 8 aprile 1986, n. 188 - Pres. CARNEVALE - Rel. LUBRANO - P.M. concl. diff. - Ric. MESSINA Pag. 261
- Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova - Limite di pena - Computo (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di Cassazione - Sez. I - 8 aprile 1986, n. 914 - Pres. MOLINARI - Rel. DE LILLO - P.M. concl. conf. - Ric. GRANDE » 262
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Criteri di computo della pena massima - Parte di pena estinta in virtù di indulto - effetto immediato conseguente alla applicabilità del beneficio (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di Cassazione - Sez. I - 8 agosto 1986, n. 2951 - Pres. PICCININNI - Rel. PAPA - P.M. concl. conf. - Ric. ESPOSITO » 262
- Affidamento in prova al servizio sociale - Rigetto dell'istanza - Riferimento al notevole lasso di tempo trascorso dal periodo di assunzione nella sostanza stupefacente - Insufficienza del criterio - Motivazione - Estremi (art. 47 legge 22 dicembre 1975, n. 685).**
- Corte di Cassazione - Sez. I - 29 luglio 1986, n. 2319 - Pres. CARNEVALE - Rel. CECIONI - P.M. concl. diff. - Ric. CAMINATI » 263
- Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento al servizio sociale - Osservazione della personalità - Necessità di strumenti tecnici specifici - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di Cassazione - Sez. I - 4 febbraio 1986, n. 3314 - Pres. MOLINARI - Rel. SISILIA - P.M. concl. conf. - Ric. BUONAIUTO » 263
- Ordinamento penitenziario - Misure alternative - Affidamento in prova al servizio sociale - Condizioni - Ordinanza di accoglimento - Motivazione - Fattispecie annullamento di ordinanza di accoglimento priva di**

- specifica motivazione e giustificata da parametro estraneo alla misura (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di Cassazione - Sez. I - 25 maggio 1986, n. 1922 - Pres. CARNEVALE - Rel. SAVOICOLOMBIS - P.M. concl. conf. - Ric. MARCHIORI Pag. 264
- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Assenza dall'Istituto protrattasi per oltre dodici ore - Revoca obbligatoria conseguente all'accertamento del reato di evasione del provvedimento di semilibertà - Possibilità di disporre anche la revoca facoltativa - Sussistenza - Ratio (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di Cassazione - Sez. I - 13 dicembre 1986, n. 3688 - Pres. GAMBINO - Rel. DE FILIPPIS - P.M. concl. conf. - Ric. GULAN . . . » 264
- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Misura di sicurezza della espulsione dallo stato del condannato - Compatibilità - Ragione (legge 26 luglio 1975, n. 354 artt. 49, 50).
- Corte di Cassazione - Sez. I (dep. 26 febbraio 1995) - Pres. DI MARCO - Rel. BUOGO - P.M. concl. conf. - Ric. ORTIZ » 265
- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Accertamento di presupposti - Rinvio alla fase successiva del collocamento al lavoro - Illegittimità (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54).
- Corte di Cassazione - Sez. I - 23 maggio 1985 - Pres. CARNEVALE - Rel. LACAVA - P.M. concl. conf. - Ric. SALA » 265
- Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Fonte del giudizio - Motivazione (c.p.p. artt. 474, 475, 524; legge 26 luglio 1975, n. 354 artt. 1, 45, 47, 48, 50, 54; D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 artt. 1, 27, 29, 53, 54).
- Corte di Cassazione - Sez. I - 18 aprile 1985 - Pres. DI MARCO - Rel. ESPOSITO - P.M. concl. conf. - Ric. LA ROSA » 266
- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Revoca - Nuova concessione - Possibilità-Fattispecie - Annullamento di diniego per omesso esame delle condizioni di legge (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di Cassazione - Sez. I - 28 marzo 1986, n. 778 - Pres. PICCININNI - Rel. DE VINCENTIS - P.M. concl. conf. - Ric. SCABURRI . . . » 268
- Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Diritto alla difesa - Necessità di osservanza - Udienza - Mancata traduzione dell'interessato - Violazione del

diritto - Sussistenza (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41).

Corte di Cassazione - Sez. I - 12 novembre 1985 - Pres. DATILO -
Rel. DE FILIPPIS - P.M. (concl. conf.) - Ric. MARTELLI . . . Pag. 269

Ordinamento penitenziario - Pluralità di sentenze per lo stesso fatto - Procedura prevista dall'art. 579 cod. proc. pen. - Applicabilità analogica per il caso di una pluralità di provvedimenti di liberazione anticipata (art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 28 novembre 1986 n. 3535 - Pres. CARNEVALE - Rel. LUBRANO - P.M. concl. conf. - Ric. RUGGIERO . . » 270

Pena - Applicazione - Carcerazione preventiva (detrazione della) - Divieto di punire due volte lo stesso fatto-reato con riferimento ai giudicati stranieri - Riferibilità della disposizione di cui all'art. 138 Cod. pen. oltre che alla pena vera e propria, anche alle ipotesi di misure alternative cui il condannato sia stato sottoposto all'estero - Computo della pena detentiva da infliggere dal giudice italiano delle misure alternative - Suddette - Condizioni (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 16 settembre 1986 n. 9449 - Pres. CARNEVALE - Rel. LUBRANO - P.M. concl. diff. - Ric. BARLETTA . . » 270

Libertà personale dell'imputato - Custodia preventiva - In genere - Impugnazioni - In genere - Richiesta di autorizzazione ad essere sottoposto a visita medica a proprie spese - Provvedimento del giudice - Impugnabilità - Esclusione (art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 8 aprile 1986 n. 1381 - Pres. MOLINARI - Rel. PAPA - P.M. concl. conf. - Ric. BERNARDI » 271

Ordinamento penitenziario - Licenze - Provvedimenti relativi - Procedimento di sorveglianza - Inapplicabilità - Ragioni (art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 18 novembre 1986, n. 2674 - Pres. VELLA - Rel. GIULIANI - P.M. concl. conf. - Ric. ZABIROSKI » 272

Ordinamento penitenziario - Licenze - Provvedimenti relativi - Non inclusione tra i provvedimenti sulla libertà personale - Ragioni (art. 52 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 18 novembre 1986, n. 2674 - Pres. VELLA - Rel. GIULIANI - P.M. concl. conf. - Ric. ZABIROSKI » 272

- Ordinamento penitenziario - Ordine di servizio del direttore della casa di circondariale - Natura amministrativa del provvedimento - Ricorso per cassazione - Inammissibilità (Cost., art. 111; c.p.p. art. 190).
- Corte di Cassazione - Sez. I - 7 marzo 1985 - Pres. CARNEVALE - Rel. PERROTTI - P.M. concl. conf. - Ric. RABITO Pag. 273
- Nullità nel processo penale - Concernenti il giudice - Partecipazione al collegio giudicante di magistrato addetto all'ufficio di sorveglianza - Nullità - Insussistenza (art. 68 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di Cassazione - Sez. V - 30 ottobre 1986, n. 12030 - Pres. MARVASI - Rel. LUMIA - P.M. concl. conf. - Ric. RONCHI » 273
- Ordinamento penitenziario - Permessi ai condannati - Osservanza delle modalità di permesso - Presupposto determinante - Per la liberazione condizionale - Esclusione (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di Cassazione - Sez. I - 27 maggio 1986, n. 1920 - Pres. CARNEVALE - Rel. DE LILLO - P.M. concl. conf. - Ric. LAUDANI » 274
- Ordinamento penitenziario - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna e inizio della esecuzione - Periodo intercorrente - Rilascio di permessi - Competenza fattispecie (art. 89 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di Cassazione - Sez. I - 18 luglio 1986, n. 1904 - Pres. CARNEVALE - Rel. PICCININNI - P.M. concl. conf. - Ric. RUFFINO » 274
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Periodi di pena scontata - Distinzione tra carcerazione preventiva ed esecuzione di pena - Esclusione (legge 26 luglio 1975 n. 354, artt. 54, 80).
- Corte di Cassazione - Sez. I - 21 dicembre 1985 - Pres. PICCININNI - Rel. POMPA - P.M. concl. conf. - Ric. SCIUTO » 275
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Pena scontata - Computo della custodia cautelare - Esclusione sul rilievo della mancata sottoposizione del detenuto ad osservazione scientifica della personalità - Erroneità - Ratio (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di Cassazione - Sez. I - 5 giugno 1986, n. 1768 - Pres. MOLINARI - Rel. POMPA - P.M. concl. conf. - Ric. BALBAROTTO » 275
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Periodi trascorsi in custodia domiciliare - Computabilità

- ai fini della liberazione condizionale (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di Cassazione - Sez. I - 8 aprile 1986, n. 1161 - Pres. CARNEVALE - Rel. CECIONI - P.M. concl. diff. - Ric. CELANI Pag. 276
- Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata - Istanza di riduzione della pena - Pena già completamente espiata - Interesse ad impugnare - Sussistenza (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di Cassazione - Sez. I - 13 maggio 1986 n. 1827 - Pres. FLETZER - Rel. SCOPPELLITI - P.M. concl. diff. - Ric. RONCHIATO » 276
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Finalità - Concessione - Condizioni ostative (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazione retrospettiva concernente l'intero arco della detenzione sofferta - Criteri di valutazione (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54; D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, art. 94).**
- Corte di Cassazione - Sez. I - 18 aprile 1985 - Pres. VESSIA - Rel. ESPOSITO - P.M. concl. diff. - Ric. DI BLASI » 277
- Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Richiesta - Istituto di prevenzione e di pena in cui si trova il richiedente - Magistrato di sorveglianza competente - Debito per spese di giustizia relative a precedente procedimento penale militare - Competenza del magistrato di sorveglianza anche per la remissione di tale debito (legge 26 luglio 1975 n. 354, artt. 56, 69, 71; D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 art. 96).**
- Corte di Cassazione - Sez. I - 21 luglio 1986 - Pres. TAMBURRINO - Rel. PICCININNI - P.M. (concl. conf.) - Confl. giur. tra Giudice mil. di sorveglianza in Roma e Magistrati di sorveglianza di Pisa e Messina in proc. Sanfedele Fortunato » 278
- Ordinamento penitenziario - Dimissione anticipata per liberazione condizionale - Remissione debito - Termine finale - Individuazione (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 56; D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 art. 96; D.P.R. 24 maggio 1977, n. 399, art. 9).**
- Corte di Cassazione - Sez. I - 3 dicembre 1985 - Pres. VESSIA - Rel. Pianura - P.M. concl. conf. - Ric. CARMAGNINI » 280

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Termini stabiliti dal regolamento - Compatibilità con la norma dell'ordinamento giudiziario - Ragione (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Corte di Cassazione - Sez. I - 11 marzo 1986 n. 646 - Pres. PICCININNI - Rel. DE LILLO - P.M. concl. conf. - Ric. VANNUCCHI	Pag. 281
 <i>Magistratura di Merito</i>	
Ordinamento penitenziario - Misure alternative - Liberazione anticipata - Condannato definitivo - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Mancanza di ordine di carcerazione - Irrilevanza ai fini del decidere da parte della Sezione (artt. 1, 54, 57 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 8 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431; artt. 576, 577 C.P.P.; artt. 28 e 34 Disp. Reg. e 38 Disp. att. C.P.P.).	
Sezione di Sorveglianza di Brescia 7 maggio 1985 - Pres. Est. ZAPPA - Cond. SAVOLDI	» 282
Ordinamento penitenziario - Misure alternative - Liberazione anticipata e detenzione domiciliare - Condannato in gravi condizioni di salute - È ammissibile (artt. 47ter, 54 legge 16 ottobre 1986 n. 663).	
Tribunale di Sorveglianza di Milano 4 dicembre 1986 - Pres. MAISTO - Est. GORBA - Cond. FANNI	» 285
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Progressi nel trattamento - Valutazione in relazione alla opportunità effettivamente offerte - Poteri della Sezione di Sorveglianza (artt. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).	
Sezione di Sorveglianza di Trieste 9 agosto 1983 - Pres. MANGONI - Cond. REVERE	» 288
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Mancanza del presupposto della espiazione della metà pena - Ordinanza della Sezione di Sorveglianza - Successiva declaratoria di inefficacia - È possibile (artt. 48, 50, 71 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, 90 C.P.P.).	
Sezione di Sorveglianza di Torino - 14 ottobre 1983 Pres. Est. FORNACE - Cond. SOTTOMANO	» 292
Ordinamento penitenziario - Trattamento del condannato in semilibertà - Retribuzione - Natura e finalità - Pretesa di amministrazione da parte della Casa - Ille-	

- gittimità (artt. 20, 21, 23, 24, 48 legge 26 luglio 1975, n. 354 - artt. 49, 51 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 - art. 5 All. E legge 1865, n. 2248).
- Pretore Lavoro Brescia 13 novembre 1985 - Est. TERZI - MESTRINER
contro Ministero di Grazia e Giustizia Pag. 301
- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Requisiti - Attività del semilibero - Non deve essere priva di significato (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354; 249 ult. comma Legge Com. e Prev. 1934).
- Tribunale di Sorveglianza di Salerno 23 settembre 1986 - Pres. ABBATE -
Est. CENTONIE - Cond. LIOI » 306
- Ordinamento penitenziario - Pena detentiva inferiore a 6 mesi - Semilibertà - Assaggio di pena - Non è necessario - Dimostrazione della volontà di reinserimento - Necessità (art. 50, 6° comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 mod. da art. 14, legge 10 ottobre 1986, n. 663).
- Tribunale di Sorveglianza di Salerno 16 dicembre 1986 - Pres. RIZZO -
Est. CENTONIE - Cond. CAPRIGLIONE » 307
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova particolare di condannato tossicodipendente - Mancata domanda di differimento all'ufficio competente all'esecuzione - Irrilevanza (artt. 47, 47 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - introdotto con legge 21 giugno 1985, n. 297).
- Sezione di Sorveglianza di Brescia - 8 ottobre 1985 - Pres. Est. ZAPPA -
Cond. TREGAMBE » 309
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al Servizio Sociale - Condannato tossicodipendente in trattamento terapeutico riabilitativo - Misura sostitutiva della semidetenzione - Intervento della Sezione di Sorveglianza su segnalazione del Magistrato di Sorveglianza - È possibile (artt. 47, 47 bis legge 26 luglio 1975, n. 354; 4 ter e 4 quinquies; legge 10 luglio 1985, n. 421; 52, 67 legge 21 novembre 1981, n. 689).
- Magistrato di Sorveglianza di Ancona 17 gennaio 1986 - Est. MONTELEONE - Cond. CHIAPPINI » 312
- Sanzioni sostitutive - Libertà controllata - Conversione nella pena detentiva - Affidamento al servizio sociale - Condannato tossico-dipendente - Divieto - Non sussiste (articoli 47 e 47 bis legge 26 luglio 1975, n. 354; 66, 67 e 72 legge 24 novembre 1981, n. 689).
- Sezione di Sorveglianza di Brescia 10 giugno 1986 - Pres. ZAPPA -
Cond. FERRARIO » 315

Misura di sicurezza detentiva dell'O.P.G. - Revoca ordinaria - Malato di mente già ricoverato in O.P. prima del 16 maggio 1978 - Rientro - È possibile - Condizioni (artt. 203, 208 C.P. - legge 27 giugno 1981, n. 331).	
Magistrato di Sorveglianza di Mantova 18 giugno 1986. Est. TREMATERRA - Int. PITRE'	Pag. 319
Ordinamento penitenziario - Revoca della dichiarazione di delinquente abituale e della misura di sicurezza detentiva (artt. 21 e 31 legge 16 ottobre 1986, n. 663 - (art. 208 cp. e art. 133 cp.) - (art. 176 cp. e art. 177 cp.).	
Magistrato di Sorveglianza di Milano 16 dicembre 1986 - Est. GORRA - Cond. RIVELLI	» 326
Sanzioni sostitutive - Libertà controllata - Inosservanza delle prescrizioni - Conversione - Natura e limiti (artt. 66, 72, 108 legge 24 novembre 1981, n. 689).	
Sezione di Sorveglianza Milano 5 febbraio 1985 - Pres. MAISTO - Est. GIACARDI - Cond. PERROTTA	» 328
Atti osceni - Sala colloqui della Casa Circondariale - Luogo aperto al pubblico - Non è tale (art. 527 C.P.).	
Pretore Brescia 4 febbraio 1985 - Platé Est. - FRANCESCUTTI Imp.	» 333
Ordinamento penitenziario - Assistenti volontari - Magistrato di Sorveglianza - Proposta vincolante per l'Amm. Penit. - Non è tale (artt. 78 legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Tribunale Amm. Regionale Milano 3 dicembre 1986 - Pres. MANGIONE - UGGE' contro Ministero di Grazia e Giustizia	» 337

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Legislazione

Nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza termini (<i>decreto legge 29 novembre 1985, n. 685, coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 1986, n. 8</i>)	» 345
Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (<i>legge 24 gennaio 1986, n. 17</i>)	» 348

Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodi e delle Vigilatrici penitenziarie (<i>legge 12 febbraio 1986, n. 27</i>)	Pag. 350
Regolamentazione della « gestione per conto dello Stato » della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL (<i>D.M. 10 ottobre 1986</i>)	» 351
Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonchè agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali (<i>legge 20 maggio 1986, n. 198</i>)	» 355
 <i>Testi aggiornati di Leggi e Decreti</i>	
Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti di assise e delle corti d'assise di appello (<i>testo del d.l. 6 febbraio 1986, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1986, n. 79</i>)	» 356
Proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia (<i>testo del d.l. 18 aprile 1986, n. 118, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 1986, n. 284</i>)	» 357
Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (<i>D.P.C.M. 3 giugno 1986</i>)	» 357
Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (<i>legge 10 ottobre 1986, n. 663</i>)	» 360
Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (<i>legge 7 novembre 1986, n. 743</i>)	» 378
Adeguamento delle indennità spettanti ai giudici popolari (<i>D.P.R. 26 settembre 1986, n. 794</i>)	» 379
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (<i>legge 12 dicembre 1986, n. 861</i>)	» 380
Concessione di amnistia e di indulto (<i>D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865</i>)	» 389
Aumento di duemila unità dell'organico del Corpo degli agenti di custodia (<i>legge 22 dicembre 1986, n. 905</i>)	» 398

Documentazione

Assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati (<i>circ. n. 3154/5604 del 2 gennaio 1986</i>)	Pag. 399
Circ. n. 3153/5603 del 7 gennaio 1986	» 400
Richiesta di informazioni agli organi di Polizia (<i>lettera circ. n. 845125/2-15 P.C.M. del 4 febbraio 1986</i>) . .	» 401
Rapporti informarivi e giudizi complessivi per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria. Chiarimenti (<i>circ. n. 3167/5617 del 28 febbraio 1986</i>)	» 402
Professionisti esperti di cui agli artt. 80 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 120 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (<i>circ. n. 3168/5618 del 5 marzo 1986</i>)	» 407
Suicidi ed atti di autolesionismo (<i>circ. n. 3173/5623 del 7 aprile 1986</i>)	» 408
Artt. 84 e 85 del regolamento di esecuzione della legge 354/75. Vendita oggetti abbandonati dai dimessi e dagli evasi (<i>circ. n. 3178/5628 del 14 maggio 1986</i>)	» 409
Adeguamento mercedi dei detenuti lavoranti (<i>lettera circ. del 16 giugno 1986</i>)	» 411
Utilizzazione del personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia invalido per causa di servizio. Art. 94 legge 1 aprile 1981, n. 121, D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 (<i>circ. n. 3180/5630 del 25 giugno 1986</i>)	» 418
Tutela della vita e della salute delle persone detenute (<i>circ. n. 3182/5632 del 21 luglio 1986</i>)	» 420
Impiego degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (<i>circ. n. 3184/3634 del 5 agosto 1986</i>)	» 424
Ammontare delle somme che possono essere spese dai detenuti e internati per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari e conviventi. Anno 1986 (<i>circ. n. 3184/3634-bis del 26 agosto 1986</i>)	» 429

Sussidi e premi di rendimento da corrispondere ai detenuti ed agli internati studenti e frequentanti corsi professionali (<i>lettera circ. n. 81294/2-40 del 9 settembre 1986</i>)	Pag.	430
Regolamenti interni degli Istituti penitenziari (<i>circ. n. 3185/3635 del 20 ottobre 1986</i>)	»	432
Autorizzazioni a risiedere in località diversa dalla sede di servizio (<i>lettera circ. n. 317579/1.1 del 10 dicembre 1986</i>)	»	432
Legge 20 maggio 1986, n. 198. Condono sanzioni disciplinari (<i>circ. n. 3190/3640 del 22 dicembre 1986</i>) . .	»	433
Circ. n. 3191/5641 del 29 dicembre 1986	»	434

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

Quadro generale	»	443
Le nuove Regole Penitenziarie Europee. - Introduzione .	»	445
Tavole di corrispondenza delle Regole Penitenziarie Europee e delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti	»	448
Raccomandazione N. R(87)3 sulle Regole Penitenziarie Europee	»	451
Versione europea riveduta delle Regole Minime Standard per il trattamento dei detenuti - Preambolo	»	453
Parte prima - Principi fondamentali	»	455
Parte seconda - Gestione del sistema penitenziario . . .	»	457
Parte terza - Personale	»	478
Parte quarta - Obiettivi del trattamento a regime . . .	»	484
Parte quinta - Regole complementari applicabili a particolari categorie di detenuti	»	497

ATIPICITÀ DELL'EDUCATORE PENITENZIARIO
FORMAZIONE E PROFESSIONALITÀ
DI UNA FIGURA PARTICOLARISSIMA

IGNAZIO STURNIOLO (*)

Dal 1970 e per oltre un decennio i servizi assistenziali in senso lato si sono accresciuti in stretta relazione alla crescita di esigenze di larghi strati della popolazione, si sono modificati anche dal punto di vista della qualità suscitando interventi di un certo livello in una varietà di dimensioni territoriali nuove.

In siffatto ambito così arricchito, sono sorte professionalità in cui i contenuti e le forme sono scarsamente definiti nel falso presupposto che la fungibilità di singole discipline non sia relativa e che la linea di demarcazione di queste ultime non esista in omaggio a discutibili principi di polivalenza.

In questo ultimo triennio si è fatto giustizia dell'assurda indeterminatezza e si è affermata l'esigenza di definire gli aspetti e i contenuti di una realtà assistenziale alla luce di una normativa e di una codificazione che, in oltre un decennio precedente, erano state poste in non cale per dare priorità ad interventi estemporanei.

L'esigenza di una maggiore preparazione, di una formazione seria con caratteristiche scientifiche, che si fa sempre più strada e stigmatizza la grande confusione, le notevoli manchevolezze, le lacune, il diletterismo che, con frequenza preoccupante, sono presenti nelle situazioni degli operatori sociali.

Questi allo stato solo in parte, in modesta parte, hanno matrici culturali proprie delle scuole professionali, quasi tutti hanno una preparazione generica approssimativa.

(*) Dirigente superiore.

Né emerge, in modo rilevante, chi ha avuto possibilità di orientamento nel settore magistrale o chi in possesso di un titolo accademico specifico come quello della laurea in pedagogia.

Questo si è imposto all'attenzione dello studioso e del critico vuoi per ragioni strettamente professionali specifiche, vuoi per un esame generale degli aspetti situazionali emersi allorquando nel 1979 furono assunti oltre 200 educatori per adulti.

Invero fin da allora l'idea di una figura di operatore pedagogico o educatore professionale, particolarmente articolata nell'interno della struttura carcere, si fece strada e s'impose con l'evidenza di un principio scientifico.

Da allora grandi passi si sono fatti e gli stessi educatori, con una consapevolezza mirabile, hanno posto il problema di una formazione intensa e variegata, con una peculiarità all'interno della struttura degli istituti penitenziari.

Ciò nella consapevolezza che la professionalità dell'educatore ha punti di contatto e basi comuni che però si peculiarizzano a seconda dell'intento.

È chiaro che allorquando l'utenza è costituita dai detenuti il processo formativo e gli interventi si peculiarizzano al massimo.

In effetti storicamente il primo educatore autentico, quello che è uscito dalla generalità e dalla genericità dei servizi assistenziali, è l'educatore delle case di rieducazione, delle carceri minorili del Ministero di Grazia e Giustizia.

Analogamente in varie situazioni si facevano largo e si configuravano come educatori anche taluni operatori dell'ENAOLI, della Provincia, di vari enti e di istituzioni religiose.

È del Ministero di Grazia e Giustizia una pressante esigenza formativa volta a formare gli operatori specie minorili. Non bisogna dimenticare però, in tale settore, le problematiche di formazione dell'ENAOLI, quelli della FIRAS ove personalmente, con interventi a livello di seminario, ho potuto constatare la serietà degli intenti, le capacità formative, le probabilità notevoli di condurre un discorso e un rapporto in chiave educativa.

L'impegno e la professionalità dell'educatore degli istituti per adulti assumono un particolare rilievo nella comparazione spontanea con le figure del volontariato.

L'approfondimento delle forme di collaborazione tra volontariato e operatori educativi professionali è da effettuare per l'accertamento della possibilità di rapporti che superino l'ambito dell'empiria per inserirsi nel quadro della razionalità e della sistematicità.

È chiaro che il passaggio del volontariato in un'area che si configura come anticamera del professionale comporta conseguenzialmente una formazione flessibile e diversa.

L'istanza di professionalità educativa richiesta dal Ministero di Grazia e Giustizia, in relazione alle esigenze della utenza e alle finalità di politica penitenziaria, è altissima e specifica anche se le complesse dinamiche e le articolazioni che si agitano e si muovono nella struttura partono da una formazione di base che è comune a tutte le altre figure di operatori sociali.

L'operatore educativo negli istituti di prevenzione e di pena, specie per gli adulti, deve possedere una professionalità che gli consenta di formulare validi progetti di organizzazione a livello educativo, di stabilire, in modo continuativo e con una ricca intenzionalità, rapporti interpersonali anche con interazione con vari istituti e servizi sul territorio.

Tali caratteristiche, spesso riscontrabili anche in altre categorie di operatori sociali, si peculiarizzano a contatto con l'utenza particolarissima quale è quella dei detenuti e si configurano nella loro unicità in stretta connessione al dianzi accennato progetto educativo, dettagliatamente finalizzato.

Ma vediamo di approfondire questo delicato aspetto della attività formativa. La formazione deve essere specifica per il penitenziarista educatore e si deve innestare su quella di base, su aspetti motivazionali e su una disponibilità anche emotivamente rilevante.

L'interazione e l'omogeneità di interventi sono conseguenziali ad una formazione del tipo testè accennato e ampiamente descritta nel corso del presente lavoro.

I programmi durante il corso di formazione debbono essere particolarmente sviluppati ed approfonditi.

Grande posto debbono avere le metodologie di approccio, le terapie del singolo e di gruppo, gli aspetti e i contenuti più significativi della dinamica penitenziaria, delle teorie sociologiche, criminologiche, psicologiche, antropologiche, di diritto

e procedura penale, di diritto amministrativo, di animazione di gruppo.

In verità qualcosa si è mosso, qualcosa si è fatto in questo quinquennio nei corsi di formazione, ma molto, moltissimo — mi sia consentito affermarlo — resta da fare.

Io personalmente che assicuro la mia intensa partecipazione durante i corsi predetti per precise disposizioni dell'Amministrazione Centrale e per una sorta di mia naturale attitudine verso queste problematiche di tipo formativo e coinvolgenti nelle complesse e articolate dinamiche penitenziarie, io personalmente, dicevo, ho potuto notare, con vero piacere, un'autentica crescita del singolo e del gruppo, partecipazione, solidarietà, dialettica professionale, responsabilità, capacità dialogante con i detenuti e con altre categorie di operatori, interventi significativi e decisi negli organi collegiali, capacità d'interventi estemporanei in casi di emergenza, capacità di rapporto professionale con tutti gli operatori, ancorchè nei confronti del direttore inserito in un equilibrato contesto gerarchico.

Ho notato crescere la percezione del pianeta carcere dei suoi condizionamenti talvolta paurosi.

È vero che una buona parte degli educatori, come risulta da un'analisi sottile degli spazi, degli itinerari, delle tecniche d'intervento, dei tipi di formazione di questo operatore, mette in particolare evidenza interessi pedagogici e sociali, motivazioni maturate in fasi esperenziali di volontariato di tipo arcaico verso i 13-14 anni, ma è altresì vero che il momento organizzatorio e professionale delle attività di volontariato non impone interventi di un certo rilievo ed è vero, altresì, che una parte di educatori non ha alcuna esperienza ed è in possesso di un titolo di studio lontano, ben lontano, quanto ai contenuti, dalle discipline socio-psico-pedagogiche.

In ambedue le situazioni non esiste una formazione professionale specifica anteriore all'assunzione presso un ente in genere e statale in specie.

I corsi di formazione organizzati dal Ministero di Grazia e Giustizia, quasi sempre, costituiscono per i vincitori di concorso un momento, il primo momento, formativo teorico e professionale.

A mio avviso non può considerarsi formazione professionale vera e propria attinente al settore penitenziario quella

svolta dalle educatrici in qualità di baby sitter, di assistente di soggetti handicappati, di vigilatrice nelle colonie, di supplente nelle scuole elementari, di assistente nelle comunità alloggio, in modo discontinuo.

L'iter formativo è il più variegato, il più frammentato, per mutamenti lavorativi talvolta continui, quasi mai articolato a carattere teorico pratico; forse sfugge ai non addetti al lavoro che ad una formazione di base va aggiunta una formazione permanente e che nel contesto di queste si deve collocare una formazione professionale a contenuto particolare e specifico con rilevanti aspetti di aggiornamento, di riconversione, con finalità di sostegno e di supervisione.

In siffatte situazioni bisogna stare attenti a non cadere nei pericoli della ghettizzazione.

La formazione generale deve creare un piano solido tale da costituire una piattaforma di lancio verso spazi professionali vari all'interno dei quali una molteplicità di indirizzi e di orientamenti, di articolazioni consentirà l'acquisizione di una significativa professionalità.

A tal proposito giova precisare che una Commissione nazionale costituita presso il Ministero dell'Interno, di cui ho fatto parte per designazione del Ministero di Grazia e Giustizia e in rappresentanza di quest'ultimo, ha puntualizzato, tra l'altro, i requisiti della formazione sotto il profilo dei contenuti generali, degli obiettivi, dei metodi e ha sottolineato il carattere teorico pratico della formazione che avviene a tre livelli interrelati:

- a) teorico culturale;
- b) tecnico metodologico;
- c) pratico.

Tale interrelazione deve portare ad una sintesi, epicentro della quale è la personalità dell'operatore pedagogico che « rappresenta un importante strumento ai fini della corretta attuazione della relazione educativa ed è pertanto tale da essere oggetto di attenzione e formazione specifica.

Elemento cruciale nella formazione dell'educatore professionale è la qualità degli insegnamenti professionali e dei tirocini che devono essere affidati ad esperti e operatori qualificati con esperienza professionale nei servizi in campo edu-

cativo, oltre che capacità di controllare il proprio coinvolgimento emotivo ».

È chiaro che tale formazione, per il suo carattere scientifico professionale, non può non situarsi nell'ambito dell'istruzione universitaria.

Le scuole di formazione a fini speciali di durata triennale post-secondaria superiore previste dall'art. 9 del D.P.R. n. 162 debbono essere incrementate e debbono avere un corpo docente qualificato con esperienze professionali specifiche e debbono ispirarsi ad un pluralismo culturale tale da non creare un isolamento dell'educatore.

Mi pare particolarmente significativa, a livello esperienziale, la formazione pedagogica, strettamente connessa ad occupazioni nel settore dei servizi, condotta dal Dipartimento delle scienze dell'educazione dell'Università di Bologna.

Se ci si guarda intorno ci si accorge che secondo la credenza comune l'istituto magistrale e, ad un livello più alto e su un piano diverso, la laurea in pedagogia, costituiscono fonte di informazione e di formazione pedagogica.

Chi parla sa, per un'esperienza approssimativa in tale settore, che da soli gli studi magistrali e quelli che portano alla laurea in pedagogia, non sono formativi se non in piccola parte e da un punto di vista teorico.

In verità però giova porre in particolare evidenza che gli studi pedagogici nei due livelli anzidetti forniscono un orientamento di tipo pedagogico generale nel contesto del quale si possono situare agevolmente professionalità specifiche.

Quindi debbono essere valorizzati i nuovi titoli universitari previsti dal D.P.R. 162/982 e coloro che li conseguono debbono essere agevolati per il conseguimento di una laurea nelle discipline affini.

A mio sommo avviso la formazione dell'educatore deve essere disciplinata — come del resto la professione — affrontando ed impostando, in modo razionale e sistematico, i seguenti problemi:

- a) incremento delle scuole di formazione;
- b) riorganizzazione degli enti e dei servizi comunque coinvolti in problemi di formazione e di professionalità;
- c) in stretta connessione al punto precedente vanno valutate le situazioni di organismi che ritengono il senso

missionario, la motivazione, la dedizione unici ed esclusivi requisiti operativi;

d) individuazione, attraverso un serio procedimento ricognitivo, di particolari e differenziate esigenze di formazione del personale;

e) individuazione, come sopra, delle esigenze di aggiornamento del personale già in servizio.

Una preparazione ricca, una formazione scientificamente valida possono costituire, oltre che una fonte cui attingere per interventi i più qualificati, una remora allo stress che nella maggior parte dei casi crea nell'educatore un senso di sfiducia, di malessere, di insoddisfazione e di complessi d'inferiorità.

Una buona igiene mentale, fondata soprattutto su una vita privata scevra da coinvolgimenti ed interferenze professionali, può portare, non senza qualche difficoltà, verso il superamento di fasi logoranti e pervasivi e un ritorno, il più possibile aggregativo e socializzante, con l'utenza attraverso il dialogo e il colloquio con una specifica tecnica d'intervento e con l'inserimento in un contesto circolare.

Da solo nessuno realizza niente, è tutto il complesso che si muove.

Il detenuto deve inserirsi in un contesto circolare del genere, gran parte in questi momenti rilevanti ha l'educatore il quale sa, per averlo sperimentato, che il silenzio è sospetto e ispira diffidenza.

Dove c'è silenzio non c'è disciplina come erroneamente si potrebbe credere, ma c'è noia, sostanziale disordine, programmazione di atti antisociali singoli e collettivi.

Nel silenzio c'è, nella migliore delle ipotesi, individualità, solipsismo, il vuoto, l'assenza del relazionale che noi sappiamo essere una delle costanti della crisi perversa del carcere.

Le conseguenze, altrettanto perverse, portano ad immobilismo direzionale che a sua volta giunge a considerare il detenuto come massa, forza bruta, chiuso monadicamente in un isolamento pauroso che prelude ad azioni delittuose.

L'esperienza e la dottrina c'insegnano che in siffatte situazioni (la storia del detenuto spesso è piena di questi dati) il soggetto si abbarbica al gruppo antisociale, alla gang per non avere il senso di non appartenere ad alcuno.

La veridicità di tale assunto deve essere chiara a tutti e di monito a chi, come l'operatore pedagogico, deve utilizzare principalmente lo strumento del colloquio e del dialogo per favorire quel « relazionale » la cui assenza riteniamo elemento costante della crisi delle carceri.

L'educatore deve quindi possedere professionalità chiara ed univoca, deve essere fornito della necessaria capacità di ascolto e delle tecniche ad essa connesse, per affrontare, oltre ai detenuti di facile governo, anche i terroristi, camorristi, mafiosi, appartenenti alla *ndrangheta*.

Nella professionalità e nelle tecniche d'intervento ci deve essere visione globale, capacità di sintesi e di verbalizzazione, di aiuto, di sostegno, di chiarificazione.

Il buon senso, il « saperci fare », « l'aver naso » non sono sufficienti, essi sono il caposaldo dell'empiria, del generico, dell'impreciso, dell'approssimativo.

Conclusivamente mi pare che il profilo dell'educatore, inteso come professionale, sia quello che il Ministero di Grazia e Giustizia ha presentato alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento Funzione Pubblica, assimilabile per quanto possibile, data la specificità dell'educatore penitenziario, a quello formulato dalla Commissione di studio per la definizione dei profili professionali e dei requisiti di formazione degli operatori sociali, istituita presso il Ministero degli Interni.

Tale profilo, alla fin fine, è quello *mutatis mutandis*, approvato dal D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219.

Sulla base di quanto è stato detto in precedenza e di quanto è stato scritto nelle sedi dianzi indicate, credo si possano precisare elementi assai significativi e chiarificatori agli effetti di una conoscenza teorica e pratica dell'educatore professionale.

Giunti a questo punto sembra estremamente interessante cogliere gli aspetti più significativi dell'educatore penitenziario calato in un complesso esperienziale relevantissimo.

A distanza di 7 anni dall'assunzione dei primi educatori degli adulti non è difficile fare un consuntivo.

Un attento esame delle varie e complesse dinamiche che si sono create nelle molteplici situazioni, certamente, porta ad una ricostruzione dei contenuti dell'attività svolta e quindi all'individuazione e all'approfondimento dei più significativi problemi che gli educatori hanno affrontato e debbono affrontare, sia dal punto di vista formativo che da quello strettamente

professionale, sia sul piano delle soddisfazioni che su quello delle frustrazioni e del logoramento.

Ad una dinamica del genere non sfugge, però, un contesto nel quale si situano, si collocano e si muovono varie categorie di operatori che si possono sintetizzare in:

- operatori socio educativi;
- operatori socio culturali;
- animatori del tempo libero;
- operatori nel settore dell'educazione permanente;
- bibliotecari e ludotecari;
- operatori nelle comunità alloggio;
- operatori nei servizi territoriali;
- operatori nei semiconvitti;
- operatori per i lungodegenti psichiatrici;
- operatori per handicappati;
- operatori presso case di riposo per anziani.

Queste categorie di operatori difficilmente, ad un esame superficiale, presentano una netta linea di demarcazione quanto ai contenuti, anzi, spesso, c'è una sovrapposizione che è confusione e intreccio situazionale davvero notevole.

In alcune di tali categorie la professionalità appare oscura, affievolita o — quanto meno — non marcata.

In tali casi di specializzazione si parla senza consapevolezza scientifica; basti riferirci a tutto il lavoro familiare e a quello assimilabile a quest'ultimo, ad esempio, quello che si svolge nelle comunità alloggio.

La professionalità non viene meno perchè il lavoro si svolge gratuitamente, ma perchè gli interventi negli ambienti familiari non sono volti a dare una risposta scientifica e specialistica in relazione ad una preparazione peculiare bensì una risposta globale a contenuto empirico, umano ed affettivo.

Ciò non autorizza alcuno a pensare che il lavoro familiare non richieda una pur minima ed arcaica preparazione.

Non si può essere educatore senza avere una motivazione ricchissima che si estrinseca in una capacità di stabilire rapporti con persone in difficoltà o emarginate per una serie di cause.

Guai all'operatore penitenziario e, in particolare, allo educatore che entra nel carcere, per svolgere un lavoro così

difficile e così complesso, così coinvolgente che richiede l'impegno particolarissimo, senza interesse, senza motivazione specifica.

Si badi quest'ultima non può essere considerata in alternativa alla professionalità.

Il lavoro dell'operatore socio educativo nelle carceri si svolge su vari binari e a diversi livelli in un rapporto continuo, difficile, implacabile per la complessità e la particolarità di un'utenza che richiede, oltre ad un controllo spiccatamente sociale, interventi che debbono ispirarsi ad una normativa ben precisa che ha rilevanza molteplice sui vari campi: penale, sociologico, criminologico, civilistico.

Non bisogna mai dimenticare che la gestione dell'utenza nel carcere impone oltre ad una visione globale una capacità di affrontare e comparare le situazioni emergenti — talvolta di notevolissima vivacità o violenza — con riferimenti a principi di professionalità particolare e, direi, superiore.

La relazione peculiare con l'utente « difficile » che impone l'adozione di tecniche le più sofisticate, la relazione con gruppi di utenti costituiscono i punti più rilevanti dell'attività dell'operatore socio-educativo e conducono, nei casi migliori o più felici, ad una riappropriazione del se da parte dell'utenza « difficile » che, al di là di ogni sottinteso o di ogni metafora, è il detenuto delinquente o criminale o, semplicemente, disadattato.

L'attività che l'operatore socio educativo svolge con l'utenza e per l'utenza comprende sia la gestione del quotidiano, sia quella specificamente relazionale, sia quella a contenuto specialistico e presuppone il possesso di elementi tecnici di un certo rilievo.

Senza questi non ci potranno essere iniziative tendenti a far superare la noia che assale i detenuti costruendo una serie di attività, di abitudini, di stimoli, di sensibilizzazioni, di invenzioni.

L'attività dell'educatore ha connotati e contenuto professionali che non escludono — tutt'altro — l'invenzione.

Sia ben chiaro che il migliore strumento dell'educatore è la sua stessa persona che con il suo porsi e con il suo atteggiarsi, con le risposte professionalmente rilevanti stabilisce un rapporto professionalmente valido, diretto con l'utenza, intenzionale, che si distende e si allarga in un continuum denso

di significato dove la « gestione del quotidiano » si rinnova innovando e alimentando di contenuti stimolanti e di sensibilizzazioni, dando forza e vivacità agli interventi, conferendo una luce nuova a tutto il « relazionale », utilizzando al massimo tutte le risorse disponibili nel contesto di una strategia e di una tattica direzionali.

Questo rapporto diretto, con l'utente non esclude quello per l'utente anzi lo suscita, lo implica, lo impone.

Infatti l'educatore, lo voglia o non lo voglia, si configura, nella maggior parte degli aspetti situazionali, come cerniera, come mediatore tra l'interno e l'esterno, impegnato in un'azione di coordinamento di base, di collegamento, di stimolo di contatti con tutti gli operatori dell'istituto.

L'educatore si esprime, deve necessariamente esprimersi, in un contesto ampio assai significativo quanto ad azione di coinvolgimento, di promozione culturale intesa nel senso più vasto, di programmazione, di evidenziazione di bisogni.

Questo tipo di operatore, come il direttore penitenziario ed altre figure che lavorano nel carcere, si pone nella sua indiscutibile atipicità mai definita a sufficienza in dettagli che s'insinuano nel profilo e nel livello professionali (1).

Eppure la consistenza degli interventi e dell'azione educativa di questi operatori è talmente evidente da non sfuggire neppure ad un esame superficiale specie quando l'azione peculiare e variegata si sfaccetta e si diversifica nei canali interni della struttura senza disperdersi anzi sedimentandosi, ridefinendosi come figura professionale di una certa rilevanza capace di raggiungere gli obiettivi prefissisi di risocializzazione che sono notevolmente prioritari rispetto a quelli meramente custodiali.

Gli obiettivi in questione costituiscono una delle variabili che distingue l'operatore penitenziario, ad esempio, dallo operatore scolastico che spesso si muove in relazione ad una certa sensibilità e spontaneità.

Costituisce pure netta variabile un'intenzionalità educativa.

Ma, a prescindere dalle variabili dianzi accennate, di cui parleremo più avanti, giova porre in particolare evidenza che

(1) IGNAZIO STURNIOLO *Ruolo, compiti, profilo del Direttore penitenziario*, in « Rassegna Penitenziaria e Criminologica », fascicoli 2-3, Maggio-Dicembre 1983

nel contesto di una professionalità di base si collocano tecniche e metodologie pedagogiche specifiche che possono essere acquisite soltanto da chi opera all'interno delle strutture penitenziarie, che sa comparare tali tecniche, che sa confrontarsi con altre esperienze e con altre professioni senza alcun intento competitivo ma con la esigenza di raggiungere una sintesi che, nel caso di specie, non altro vuol dire se non finalità risocializzanti.

L'impatto con il carcere, la conoscenza diretta con il detenuto, attraverso un rapporto umano, la conoscenza dei servizi nei dettagli relativi al settore amministrativo, a quello contabile, oltre a quelli — s'intende — relativi al settore tecnico-operativo, dà la visione della dimensione carcere.

La coscienza professionale dell'educatore penitenziario si forma, si inizia a formare, allorquando vengono vissuti e poi testimoniati i valori umani, allorquando il soggetto detenuto viene visto, collocato in una realtà del passato e del presente ma proiettato nell'avvenire, nel territorio, nella società.

Ciò può fare l'educatore acquisendo senso di stimolazione e di sensibilizzazione, percorrendo percorsi e spazi lasciati liberi nella marcia in avanti degli altri operatori della stessa o di altra professionalità.

Questo contatto, questo rapporto, questo relazionale aprono un discorso professionale nel contesto di una circolarità operativa che è insieme presupposto e terreno fecondo degli interventi non istintivi ma professionali.

In tal modo l'educatore può acquisire una professionalità, a livello tecnico-scientifico, flessibile, non rigida, capace di portare in modo dinamico verso forme sempre più variegate di mediazione tra il detenuto e l'istituzione e il detenuto-società.

I contenuti della professionalità dell'educatore s'inseriscono in una circolarità operativa ed informativa in cui sono presenti (debbono esserlo) tutte le professionalità. Allora si potrà vedere che il custodire e il rieducare non sono termini inconciliabili anzi si configurano nella loro complementarietà e si atteggiano come momenti tra i più importanti in un contesto circolare dove il discorso del detenuto e sul detenuto è pedagogicamente importante e significativo in relazione alle molteplici istanze che provengono dal « carcerario » e dalla società.

Quando si parla di professionalità non si può prescindere da una circolarità di competenze e di tecniche, di metodologie, di approcci umani, di valori, di notizie, di informazioni che trapassano l'uno nell'altro in un perpetuo giro senza mai arrestarsi.

Si potrebbe pensare in modo del tutto arbitrario che i contenuti professionali privilegiati nell'attività dell'educatore non lascino spazio alcuno per rapporti umani e strettamente personalistici, ma così non è perchè gli stereotipi con i quali talvolta l'educatore entra in contatto pongono in evidenza le risorse umane.

La comprensione dei problemi dell'utenza richiede un'apertura, oltrechè psicologica e mentale, affettiva rilevante.

L'educatore ancorchè professionale — anzi proprio perchè professionale — pone nella sua azione risocializzante contenuti umani ed affettivi.

Una strategia ed una tattica educative il più possibilmente professionali situano, nelle loro dinamiche le più articolate, approcci umani e realzionalità affettive, interscambio continuo e contatto umano.

È chiaro che nei casi migliori professionalità coincide con una rilevante responsabilità e con atti decisionali che talvolta mal si concilia con una rigida gerarchia e con strutture burocratiche di tipo piramidale.

Il problema è serio e relevantissimo perchè non sempre ci possono essere operatori che progettano e operatori che eseguono.

È importante perciò una razionale e seria divisione del lavoro tra i vari operatori secondo la propria specifica professionalità, secondo il proprio ruolo nel rispetto della circolarità delle funzioni e delle informazioni, per costituire tra i detenuti, intorno ai detenuti e con i medesimi, il relazionale cioè una trama di rapporti ricca e significativa.

La divisione del lavoro tra i vari operatori, effettuata secondo le modalità testè accennate, porta all'affermazione di una omogeneità quanto a contenuti professionali in senso lato.

Ciò non toglie però — anzi lo implica — che ogni operatore lavori e fornisca un apporto in modo individuale secondo le proprie attitudini e doti personali e con una singola capacità di approccio in relazione alle proprie doti e agli spazi

lavorativi nei quali ciascuno sa collocarsi con una propria professionalità specifica.

Senza competitività. Nessun operatore può o deve porsi in situazioni dominanti ma deve inserirsi nella problematica degli altri operatori senza limitare la professionalità di questi ultimi.

I dati forniti dagli operatori debbono essere utilizzati reciprocamente per arrivare ad una sintesi autentica che non soffra di angustie e limitazioni.

L'educatore, in quanto rappresentante di valori della società, intesa nel suo pluralismo culturale, deve essere ampiamente e profondamente inserito nella situazione carceraria vista nella sua precipua relazionalità e non chiusa o, peggio, autarchicamente separata da dinamiche di natura sociale, pedagogica, psicologica, umana del mondo esterno.

Da questo punto di vista — e non soltanto da questo — l'educatore è figura di coinvolgimento, di stimolo, di sensibilizzazione per contribuire a proiettare il detenuto verso dimensioni sociali autentiche da una realtà istituzionale percepita e interpretata nei suoi aspetti in prevalenza condizionanti.

Tanto più l'educatore può fare ciò, quanto più la sua partecipazione motivazionale ed operativa nella struttura è stata ricca e ampiamente programmata.

Conclusivamente e sulla base di quanto precede l'educatore penitenziario è un operatore particolarissimo che fornito di una formazione professionale a carattere tecnico-pratico specifico nonchè teorico, fondata su conoscenze pedagogiche, psicologiche, criminologiche, antropologiche e sociologiche, svolge il proprio lavoro in un contesto peculiare *atipico* a contatto diretto con una utenza assai particolare, complessa e difficile, con continuità ed intenzionalità molto marcate e caratterizzanti più che mai sia gli interventi che l'azione dell'educatore stesso.

Il lavoro è finalizzato al perseguimento di una partecipazione sociale e di una crescita in tal senso del detenuto con un rapporto interpersonale il più possibilmente dialogante, agendo con tecniche d'intervento specifiche sulle spesso contorte dinamiche di gruppo, con l'organizzazione capillare, programmata e sistematica dei servizi penitenziari a livello educativo.

In un rapporto davvero difficile con un'utenza altrettanto difficile e spesso chiusa a qualsiasi forma di relazionalità, che ha manifestato, talvolta ampiamente, le proprie difficoltà, in un ambito così atipico, dove di prevenzione primaria si parla soltanto per burla e di prevenzione specifica su un piano quasi esclusivamente teorico, l'attività relazionale con i detenuti comporta:

- a) formulazione di programmi penitenziari;
- b) attuazione di interventi (nelle case circondariati) e di azione (nelle case di reclusione) sia a livello di gruppo sia a livello individuale;
- c) vivere esistenzialmente gli aspetti della vita quotidiana;
- d) un'analisi dei bisogni;
- e) sensibilizzazione e stimolo verso forme di vita sociale accettabili e responsabili;
- f) attività, veramente autentiche, per creare spazi di tempo libero in cui potrà affermarsi l'esigenza di una creatività socialmente valida;
- g) collaborazione fattiva sia nella fase istruttoria sia in quella operativa per la migliore riuscita degli istituti della semilibertà, della libertà assistita, dell'affidamento in prova al servizio sociale, del lavoro all'esterno;
- h) osservazione e registrazione dei dati comportamentali sia concernente il singolo sia il gruppo;
- i) elaborazione di proposte per il miglioramento dei servizi;
- l) partecipazione ad organismi collegiali soprattutto alle équipes diagnostiche e di trattamento.

Tutto ciò impone nell'educatore il possesso di capacità intuitive, di comprendere, di cogliere, di coordinare, di verbalizzare, di sintesi, di ascolto, di essere aiuto e sostegno.

In ultima analisi mi pare che l'educatore debba essere, in concreto, autorità costituita, carismatica, sociale, educativa insieme.

Certo condensare tutte queste capacità e doti in un soggetto è difficile e quasi impossibile, ma una figura ideale di edu-

catore non può essere delineata in modo diverso come non può essere delineata in modo diverso da quella che effettivamente è la figura del Direttore penitenziario che è unico e irripetibile.

RIASSUNTO

L'autore esamina nell'articolo la complessa e magmatica situazione nella quale varie figure educative si collocano, l'istanza dell'interscambio tra dette figure, la indefinita linea di demarcazione tra i contenuti delle singole professionalità.

Nell'area assistenziale, intesa in senso lato, le figure educative si sono moltiplicate e gli effettivi contenuti di esse sfuggono, prevale una notevole difficoltà, in un contesto del genere, di individuare e di indicare i veri educatori.

Egli ritiene che, a fronte di una miriade tanto vasta di figure educative e similari, sia necessaria la riconduzione di tali figure a quella di un educatore che riassume in se i canoni classici dell'educatore professionale il quale, secondo l'autore, è un operatore che interviene nei confronti dei soggetti con *intenzionalità* caratterizzandosi, in siffatto modo, per la scientificità e le metodologie d'intervento e distinguendosi quindi da altri operatori che, nella relazionalità intersoggettiva, spesso non hanno consapevolezza educativa.

Secondo l'autore l'educatore delle carceri deve possedere una professionalità che gli consenta di formulare validi progetti di organizzazione a livello risocializzante.

È vero che certe caratteristiche dell'educatore dianzi accennato sono spesso riscontrabili in altre categorie di operatori sociali ma è altresì vero che dette caratteristiche si peculiarizzano a contatto con l'utenza particolarissima dei detenuti e con frequenza si configurano nella loro necessità.

Da tali aspetti professionali specifici l'autore parte per affermare la assoluta necessità di una peculiare formazione che consenta in concreto di cogliere determinate problematiche in un contesto personalistico talvolta nebuloso.

Allora l'autore affonda lo sguardo nella formazione di base in relazione a quella permanente e a quella stricto sensu professionale.

L'autore si muove in un contesto formativo, professionale e scientifico e si discosta sensibilmente dai sostenitori del « buon senso » dell'« aver naso » del « sapere fare » perchè ritiene che questi costituiscano il capisaldo della empiria, del generico e dell'impreciso.

Il ritorno da questi aspetti situazionali a quelli riguardanti l'educatore penitenziario è breve e facile.

Il lavoro di questa speciale figura si svolge su vari binari e a diversi livelli in un rapporto continuo, difficile, implacabile per la complessità di un'utenza che richiede, oltre ad un controllo specialmente sociale, interventi che debbono ispirarsi ad una normativa ben precisa che ha rilevanza molteplice sui vari campi, sociale, sociologico, criminologico e civilistico.

L'autore richiama l'attenzione sulla gestione dell'utenza nel carcere la quale impone, oltre ad una visione globale, una capacità di affrontare e comparare le situazioni emergenti, con riferimenti a principi di professionalità perticolare, principi che impongono l'adozione di tecniche le più sofisticate perchè il detenuto pervenga ad ad una riappropriazione del sè.

A questo punto l'autore, non certamente in modo contraddittorio, precisa che il migliore strumento dell'educatore è la sua stessa persona che, con il suo porsi e con il suo atteggiarsi stabilisce un autentico rapporto con l'utenza, rapporto interpersonale che si distende e si allarga in un continuum denso di significato dove la « gestione del quotidiano » si rinnova innovando e alimentando di contenuti stimolanti e di sensibilizzazioni, dando forza e vivacità agli interventi, conferendo una luce nuova a tutto il « relazionale », utilizzando al massimo tutte le risorse disponibili nel contesto di una strategia e di una tattica direzionali.

RESUME

L'auteur examine la situation complexe dans laquelle opèrent divers opérateurs sociaux, l'échange entre ces derniers, la frontière entre les contenus de chaque profession.

Dans le domaine de l'assistance — au sens large — les figures professionnelles se sont multipliées. Ainsi, il est extrêmement difficile de déterminer les « vrais » éducateurs.

L'auteur pense que, face à cette multitude d'opérateurs, il est nécessaire de comparer ces figures à celle d'un éducateur « type » présentant les caractéristiques de l'éducateur professionnel; selon l'auteur, celui-ci peut être défini comme un opérateur dont l'oeuvre est intentionnelle et dont les méthodologies d'intervention ont un caractère scientifique. Il se distingue donc des autres opérateurs qui, bien souvent, n'ont aucune conscience éducative.

Selon l'auteur, l'éducateur des prisons doit avoir une formation professionnelle lui permettant d'élaborer des programmes valables au niveau de la resocialisation.

Il est vrai que les caractéristiques précitées se retrouvent souvent dans d'autres catégories d'opérateurs sociaux; mais il est tout aussi vrai que de telles caractéristiques se particularisent au contact avec les détenus et sont souvent indispensables.

L'auteur part de ces aspects professionnels spécifiques pour affirmer la nécessité absolue d'une formation spéciale permettant d'aborder des problèmes déterminés, dans un contexte personnaliste parfois nébuleux.

L'auteur procède alors à la confrontation de la formation de base, de la formation permanente et de la formation professionnelle au sens strict du terme.

L'auteur se situe dans un contexte formatif, professionnel et scientifique et se détache nettement des partisans du « bon sens », du « flair » et du « savoir-faire », car il considère qu'ils constituent les points fondamentaux de l'expérience, du vague et de l'imprécis.

Le retour de ces aspects relatifs à la situation à ceux concernant l'éducateur pénitentiaire est aisé.

Le travail de ce dernier se situe à différents niveaux, dans un rapport continu, difficile, implacable vu la complexité du « client ». Celui-ci nécessite, outre un contrôle social spécial, des interventions devant être basées sur une réglementation précise touchant à plusieurs domaines: social, sociologique, criminologique et civiliste.

L'auteur attire l'attention sur la gestion de l'usager dans la prison. Celle-ci nécessite, outre une vision globale, une capacité d'affronter et de comparer les situations d'urgence, en référence à des principes de professionnalité particulière, principes qui supposent l'adoption de techniques sophistiquées pour que le détenu parvienne à une réappropriation du soi.

L'auteur précise — non pas dans un esprit contradictoire — que le meilleur instrument de l'éducateur est lui-même, dans la mesure où il établit un rapport authentique avec l'usager, rapport interpersonnel qui s'étend en un continuum plein de signification où la « gestion du quotidien » se renove en innovant et en alimentant de contenus stimulants et de sensibilisations, en donnant force et vivacité aux interventions, en octroyant une lumière nouvelle au « relationnel », en utilisant au maximum toutes les ressources disponibles dans le contexte d'une stratégie et d'une tactique directionnelles.

SUMMARY

In the article the Author considers the complex and magmatic situation of various figures in education, the requirement of interchanging these figures and the indefinite demarcation line between the contents of the individual professional qualifications.

In the area of assistance, understood in a broad sense, figures in education have multiplied and their actual contents are difficult to pinpoint, while there is considerable difficulty in such a context of singling out and indicating the real educators.

He considers that, in the face of a myriad of educational and similar figures, it is necessary to trace such figures back to that of an educator who summarises the

classic rules of the professional educator who, in the Author's opinion, is a worker intervening in respect of subjects *intentionally*, thus being characterised by the scientific nature and methodologies of intervention and accordingly differing from other workers who often have no educational awareness in their relations with other subjects.

To the author's mind, the prison educator should possess professional qualifications which enable him to draw up valid plans of organisation at the level of resocialisation.

It is true that certain of the abovementioned characteristics of the educator may often be found in other categories of social workers, but it is equally true that these characteristics become rather special in the case of the particular user category of prisoners, often adapting to their needs.

The Author bases himself on these specific professional aspects to affirm the absolute need for a particular training which makes it possible to concretely grasp given problems in what is sometimes a somewhat nebulous personalistic context.

Then the Author reviews basic as compared to ongoing training and professional training proper.

The Author moves in the training, professional and scientific context, differing considerably from the maintainers of "common sense", of "intuition" and of "knowing how to do things" since he considers that these are a mainspring of the empirical, the general and the imprecise.

A return from these situational aspects and those concerning the prison educator is short and easy.

The work of this special figure takes places in various directions and at different levels in a continuous, difficult and implacable relationship on account of the complex nature of users calling not only for a specially social control, but also for interventions which should be based on precise norms of multiple importance in the various fields, whether social, sociological, criminological or civilian.

The Author draws attention to the management of users in prison which implies not only a global view of things, but also the capacity of facing up to and comparing emerging situations, with reference to principles of particular professional qualification, principles which require the adoption of the most sophisticated techniques in order for the prisoner to regain control of himself.

At this juncture the Author clearly states that the educator's best instrument is his own person which, by his actions and attitudes, establishes an authentic relationship with users, an interpersonal relationship which may be extended and enlarged in a continuous meaningful movement renewing "management of daily things" by innovating and feeding with stimulating contents and by sensitisation, providing strength and impulsion to interventions and throwing a new light on everything "relational", making the utmost use of all available resources in the context of a directional strategy and tactics.

RESUMEN

En este artículo el autor analiza la complicada y enrevesada situación en que se encuentran distintas figuras de educación, la instancia del intercambio entre dichas figuras, la indefinida línea divisoria entre los contenidos de cada una de las profesiones.

En lo que hace a la asistencia, en sentido lato, las figuras de la educación se han multiplicado y los contenidos efectivos de las mismas se desvanecen y, en un marco del género, prevalece una enorme dificultad para detectar e indicar quiénes son los verdaderos educadores.

Ante la vastidad inconmensurable de figuras de educación, el autor considera que es preciso relacionar estas figuras con la de un educador que sintetice en sí mismo los cánones clásicos del educador profesional que, según el autor, es un agente que obra con los sujetos con *intencionalidad*. Esto hace que se caracterice porque obra científica y metódicamente, distinguiéndose así de otros agentes que, en su relación intersubjetiva a menudo no tienen conciencia educativa.

Para el autor, el educador de las cárceles ha de contar con una profesionalidad que le permita plantear proyectos de organización que sean válidos para la readaptación social.

Es verdad que ciertas características del educador antes mencionado a menudo se dan en otras categorías de agentes sociales pero también es verdad que dichas características adquieren peculiaridad en contacto con usuarios tan particulares como son los detenidos, y frecuentemente se configuran de acuerdo con sus necesidades.

El autor parte de tales aspectos profesionales específicos para afirmar que es absolutamente necesaria una formación peculiar que concretamente permita captar determinados problemas en un marco muy personal y a veces, vago.

Y así el autor detiene su mirada en la formación básica respecto a la permanente y a la formación estrictamente profesional.

El autor se mueve en un marco formativo, profesional y científico y pone clara distancia con los que sostienen el « buen sentido », el hecho de « tener olfato », del « saber qué hacer » pues considera que estos encabezan lo empírico, genérico e impreciso.

Y es corto y fácil el paso para ir de estos aspectos situacionales a aquéllos que conciernen a los educadores penitenciarios.

La tarea de esta especial figura se desenvuelve sobre distintos carriles y niveles de una relación continua, difícil e implacable porque se dirige a un usuario muy complejo que, además de un control social particular, requiere acciones que deben responder a normas muy precisas de muy variada importancia en los distintos campos de acción: social, sociológico, criminal y civil.

El autor recalca que la administración de los usuarios de la cárcel impone, no sólo una visión global sino también una capacidad de afrontar y comparar las situaciones nuevas, respaldándose en principios de profesionalidad particular, principios que presuponen la adopción de las técnicas más sofisticadas para que el detenido logre reapropiarse de sí.

A estas alturas, y de ninguna manera en modo contradictorio, el autor deja sentado que el mejor instrumento de un educador es su persona misma que, con su manera de ser y sus actitudes, establece una relación auténtica con el usuario, una relación interpersonal que se extiende y amplía con una continuidad plena de significado en la que la « administración de la cotidianidad » se renueva innovando y alimentando con contenidos estimulantes y de sensibilización, cargando de energía y vitalidad las acciones, dándole una nueva luz a todo el « mundo de las relaciones », explotando lo más posible los recursos con que se cuenta en el marco de una estrategia y una táctica dirigidas.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor untersucht in diesem Artikel die komplexe und unübersichtliche Situation, in der sich verschiedene erzieherische Berufe befinden, die Forderung nach einem Austausch zwischen diesen Berufen sowie die unbestimmte Grenzlinie zwischen den Inhalten der einzelnen Berufsprofile.

Im assistentiellen Bereich, hier im umfassenden Sinn verstanden, haben sich die erzieherischen Berufe vervielfacht, wobei die effektiven Inhalte nicht greifbar sind. Es gibt beträchtliche Schwierigkeiten, in einem solchen Kontext die wirklichen Erzieher auszumachen und aufzuzeigen.

Er ist der Meinung, daß es angesichts einer solchen Vielzahl von erzieherischen und verwandten Berufen notwendig ist, diese Berufe auf die eines Erziehers zurückzuführen, der in sich den klassischen Kanon des Berufserziehers zusammenfaßt, bei dem es sich nach Meinung des Autors um eine Person handelt, die mit *Intentionalität* auf die Adressaten einwirkt. Dabei zeichnet er sich durch Wissenschaftlichkeit und Eingriffsmethoden aus, die ihn von anderen Praktikern unterscheiden, die in der intersubjektiven Relationalität oft kein erzieherisches Bewußtsein besitzen.

Dem Autor zufolge muß der Erzieher im Strafvollzug berufliche Fähigkeiten aufweisen, die es ihm erlauben, wirksame organisatorische Projekte auf Resozialisierungsebene zu formulieren.

Es es richtig, daß einige der obengenannten Merkmale des Erziehers häufig in anderen Sozialarbeiter-Kategorien anzutreffen sind, doch ist es auch richtig, daß diese Merkmale beim Kontakt mit der speziellen Zielgruppe der Strafgefangenen eigene Formen annehmen und sich häufig aufgrund ihrer Notwendigkeiten gestalten.

Ausgehend von diesen spezifischen beruflichen Aspekten macht der Autor die absolute Notwendigkeit einer besonderen Ausbildung geltend, die es konkret erlaubt, bestimmte Problematiken in einem zuweilen verworrenen personalistischen Kontext aufzugreifen.

Hierauf geht der Autor näher auf die Grundausbildung in Beziehung auf die Weiterbildung und die eigentliche berufliche Ausbildung ein.

Der Autor bewegt sich in einem Ausbildungs-, beruflichen und wissenschaftlichen Kontext und nimmt deutlich Abstand von den Verfechtern des «gesunden Menschenverstandes», der «Intuition», des «Eine-Hand-dafür-Habens», denn er meint, daß diese Kriterien die Eckpfeiler des Empirismus, des Allgemeinen und Ungenauen sind.

Die Rückkehr von diesen Aspekten zu denen des Erziehers im Strafvollzug stellt sich kurz und einfach dar.

Die Arbeit dieses speziellen Berufes vollzieht sich auf verschiedenen Gleisen und Ebenen in einer fortwährenden, schwierigen und unerbittlichen Beziehung zu Adressaten, die außer einer besonderen gesellschaftlichen Kontrolle Eingriffe erfordern, die sich an eine genaue Richtschnur zu halten haben, die eine vielfältige Relevanz auf sozialem, soziologischem kriminologischem und zivilrechtlichem Gebiet hat.

Der Autor lenkt die Aufmerksamkeit auf die Leitung der Adressaten im Strafvollzug, die außer einer allgemeinen Einsicht die Fähigkeit verlangt, die auftretenden Situationen anzugehen und miteinander zu vergleichen. Hier sollte auf besondere berufliche Grundsätze Bezug genommen werden, die Übernahme ausgeklügeltster Techniken erfordern, damit der Strafgefangene zu einer Wiederaneignung seines Selbst gelangt.

An diesem Punkt erklärt der Autor — und gewiß nicht auf widersprüchliche Weise —, daß das beste Werkzeug eines Erziehers seine eigene Person ist. Mit seiner Art sich einzubringen und sich zu gebärden stellt er ein authentisches Verhältnis zu den Adressaten her, ein interpersonales Verhältnis, das sich in einem Kontinuum voller Bedeutung fortbewegt und sich ausweitet. Er gibt der «alltäglichen Lebensführung» ständig neue stimulierende und Interesse weckende Inhalte und dadurch den Eingriffen neue Kraft und Lebendigkeit und setzt so alles dem «Relationalen» Angehörige in ein neues Licht. Alle Ressourcen werden von ihm im Zusammenhang einer richtungweisenden Strategie und Taktik aufs Beste zum Einsatz gebracht.

PROBLEMATICA RELATIVA AL METODO DI
RILEVAZIONE STATISTICA
PER LA CATEGORIA DEI « RECIDIVI ».

ANTONELLA PALOSCIA

Lo studio dell'andamento statistico del recidivismo in Italia comporta una necessaria premessa sulla connessione fra stato della dottrina e metodo di rilevazione utilizzato dall'I.S.T.A.T.

La complessità delle argomentazioni che presenta tale oggetto di studio è già ben nota. Esiste, infatti, ancora oggi una sorta di confusione sul termine stesso di « recidiva » la quale si ripercuote sull'analisi della corrispondente categoria oggetto della rilevazione.

Penalisti e criminologi si sono occupati molto del recidivismo in quanto tale fenomeno evidenzia in modo tangibile il fallimento delle misure giuridiche e penitenziarie di prevenzione della criminalità, sia come effetto deterrente della pena rispetto al fenomeno criminoso che come pratica di trattamento rieducativo.

Prima di specificare i termini della problematica relativa al metodo di rilevazione I.S.T.A.T. per la categoria che qui interessa, è necessario, quindi, ribadire, nella eterogeneità delle definizioni riscontrabili in dottrina, il concetto di « recidiva » così come è inteso dal codice e quindi come oggetto di analisi giuridico-penale, dal corrispondente concetto criminologico e penitenziario.

La recidività, infatti, acquista una dimensione qualitativa e quantitativa diversa a seconda del punto di osservazione prescelto. Sotto il profilo normativo è recidivo chi ricade nel reato dopo una precedente condanna irrevocabile; a questa ricaduta il nostro sistema penale ricollega una valutazione di maggiore gravità del reato o anche di maggiore capacità a delinquere del soggetto (« presunzione » che, però, è stata notevolmente attenuata dal nuovo regime di facoltatività

introdotto dalla legge 11 aprile 1974, n. 220). Il recidivo che interessa la criminologia è, invece, colui il quale ricade nel reato, ma non necessariamente ha subito una precedente condanna o è entrato in qualche modo in rapporto col sistema penale.

Il termine « recidiva » o, meglio, « recidività » o « recidivismo » (per distinguerlo dall'istituto giuridico previsto dall'art. 99 c.p.) dal punto di vista criminologico può prescindere, quindi, sia dall'elemento *condanna* che dalla effettiva *esecuzione* della pena (recidiva penitenziaria). Oltre a ricomprendere nel suo campo d'osservazione il delinquente abituale e professionale che nella costruzione giuridica configurano istituti disciplinati autonomamente, considera allo stesso tempo le condotte antinormative, pericolose o anche c.d. devianti le quali non necessariamente riflettono una precisa figura di reato.

Il campo criminologico di conseguenza risulta assai più ampio. Grossa parte delle ricerche empiriche condotte sul recidivismo è rivolta dall'indagine eziologica e agli studi predittivi del comportamento criminale. Poco si sa, invece, sull'aspetto quantiativo.

Nelle indagini criminologiche, inoltre, al posto di « recidivo » si ritrovano sempre più spesso termini quali « abituale », « persistente », « cronico », si indica la tendenza a considerare il recidivo non più come un soggetto tipologicamente a se stante rispetto alle altre categorie di soggetti qualificati giuridicamente (abituale, professionali), permettendo così di evitare la rigida schematizzazione del recidivismo nell'ambito di nette categorie giuridiche (1); col regime dalla facoltatività introdotto nel '74 la realtà anche il campo della indagine giudiziaria relativa alle motivazioni della persistenza del reato risulta notevolmente esteso.

Una prima constatazione è che, pur rimanendo tra i due fenomeni (recidivismo sotto il profilo giuridico e sotto il profilo socio-criminologico) una differenza notevole, la nuova facoltatività attenua tale differenza consentendo allo stesso apparato giudiziario una valutazione più legata alle diverse realtà individuali.

1) F. FERRACUTI, *L'aspetto psicologico del recidivismo*; in « La Scuola Positiva », 1969, I, 27.

Se prima della riforma, infatti, di fronte a una precedente condanna dell'imputato l'aumento di pena si imponeva automaticamente sulla base di una presunta maggiore capacità criminale o pericolosità, oggi la scelta discrezionale sull'applicazione o meno dell'art. 99 c.p. può misurarsi con altri criteri e, in definitiva, con le particolari esigenze di politica criminale individuate dai sistemi del controllo sociale nel loro complesso.

Una conseguenza pratica di tale nuova impostazione, è che la ricaduta nel reato, nell'attuale sistema del codice è presa in considerazione quale fatto storico ineliminabile, ma la sua rilevanza giuridica ai fini dell'applicazione dell'art. 99 c.p., con tutti gli effetti che ne conseguono, viene limitata in concreto a casi particolari. Un esempio di alcuni dei criteri offerti dalla giurisprudenza per motivare l'esclusione della recidiva è l'occasionalità della ricaduta, la condotta tenuta dal reo o anche la diversità di indole delle varie manifestazioni criminose (2).

Tralasciando le considerazioni criminologiche che possono giustificare o meno tali soluzioni, si vuole evidenziare qui come lo spazio valutativo apertosi in questo istituto si ripercuote sul piano dommatico accentuando spesso la confusione esistente: evidenziando, ad esempio nel caso dei reati della stessa indole, una vecchia ed erronea tendenza ad identificare l'istituto della recidiva con la ipotesi particolare della recidiva specifica.

Anche sulla base di queste considerazioni l'interpretazione dei dati porta ad una serie di perplessità relative proprio alla natura di alcune categorie statistiche; nella rilevazione I.S.T.A.T. sono presenti le seguenti « voci » così classificate:

1) *condannati* (condannati per delitto con provvedimento irrevocabile);

2) *condannati con precedenti penali* i quali comprendono i *recidivi* suddivisi a loro volta per *tipo di recidiva* (generica, specifica, generica più specifica).

Le perplessità sono dovute alla assenza, da parte delle fonti di rilevazione, di una qualunque definizione della categoria dei « recidivi » e quindi di una specificazione degli elementi che distinguono tale sottogruppo dalla categoria che

2) CASS. sez. VI, 5-4-75, imp. Me e; CASS. sez. V, 24-5-78, imp. Iotti.

lo comprende: quella, cioè, dei « condannati con precedenti penali ». Per quanto riguarda poi quest'ultima voce, non emergono dalla stessa fonte I.S.T.A.T. indicazioni precise: nella scheda di rilevazione è riportata semplicemente una casella dove si invita a marcare lo spazio corrispondente nel caso il condannato abbia precedenti penali (il che va inteso come precedenti condanne irrevocabili). Inoltre, la presenza nella scheda di rilevazione di un'altra voce: « dichiarazione di abitudine, ecc... » crea ulteriore imbarazzo in quanto non è specificato se si tratti di una sottocategoria dei « recidivi » e di una voce che corrisponde ad una autonoma dimensione quantitativa (3).

Data la diversa consistenza numerica delle categorie indicate, l'esigenza di una definizione precisa da parte degli organi di rilevazione non è trascurabile in quanto l'acquisizione dei dati da riferire poi alle diverse categorie di soggetti ha una notevole influenza sulla interpretazione e quindi sulla visione dell'andamento statistico generale del fenomeno « ricaduta nel reato » (4).

Le difficoltà nell'interpretazione dei dati derivano probabilmente dalla confusione, presente anche nella rilevazione I.S.T.A.T., che rispetto ad es. ai reati segue i criteri di classificazione del codice, fra categorie giuridiche e criminologiche e categorie statistiche, come ad es. « condannati con precedenti penali », « recidiva », « recidivi » « dichiarazione di abitudine, ecc... », e le loro interconnessioni; confusione che va ricercata nel vecchio ed irrisolto dibattito dottrinale sulla *natura giuridica* della recidiva come istituto previsto dall'art. 99 c.p. e notevolmente modificato dalla riforma del '74.

Su tale argomento si sono sviluppate, infatti, numerose teorie fra loro contrastanti (5).

3) Cfr. *Metodi e norme* dell'Istituto Centrale di Statistica, serie B n. 19, marzo 1980.

4) Per un'indagine sulla dimensione quantitativa del recidivismo in Italia, pur all'interno dei limiti qui esposti, cfr. A. PALOSCIA « Considerazioni su alcuni aspetti del recidivismo con particolare attenzione all'andamento statistico negli anni dal 1972 al 1982 ». Tesi di specializzazione, Università di Roma, a.a. 1983-84.

5) Cfr. a titolo indicativo R. DELL'ANDRO, *La recidiva nella teoria della norma penale*, Palermo 1950; F. GIANNINI, *Controversie in tema di recidiva*, Milano 1963; G.D. PISAPIA, *Riflessioni in tema di recidiva*, in « Riv. ital. » 1961, pag. 973; A. ROMANELLI, *Aspetti giuridici e aspetti criminologici della recidiva*, in « Giust. pen. » 1968, I, 225; S. BENINI, *Fondamento e natura della recidiva*, in « Giust. Pen. » 1978, pag. 475.

Rispondere alla domanda su cosa sia, quale funzione abbia e come si inserisca, infine, questo istituto nel sistema del nostro codice penale implica, infatti, una serie di considerazioni di ordine sia criminologico che dommatico. Senza entrare troppo nel merito di tale aspetto del problema quello che si vuole evidenziare qui è che la eterogeneità di vedute sulla natura della recidiva è da mettere in relazione con la poco chiara disciplina giuridica dell'istituto stesso. Nel fatto, cioè, che se da una parte la « recidiva » è collocata nella parte del codice relativa *al reo*, dall'altra esiste tutta una serie di norme (ad es. l'art. 69 c.p. sul concorso di circostanze aggravanti e attenuanti; l'art. 70 c.p. sulle circostanze oggettive e soggettive; l'art. 32 c.p. sulle regole per la determinazione della competenza: l'art. 46 c.p.p. sulla concessione di un termine per la difesa) in cui la recidiva viene, invece, considerata esplicitamente come una *circostanza aggravante del reato*.

La problematica inerente la recidiva resta in realtà tutt'altro che esaurita spostandosi attualmente sulla portata della facoltatività e quindi del potere discrezionale concesso al giudice nella sua applicazione (6). Non è risolto, infatti, il problema se il giudice possa escludere solo l'aumento di pena o anche la recidiva stessa come « attributo » del soggetto che di per sé lo qualifica comportando tutta una serie di effetti negativi non solo processuali, bensì ricollegabili a quello che Goffmaan definisce « cerimoniale di degradazione di status » (7). Parte della giurisprudenza è orientata, infatti, ad una limitazione della facoltatività al solo aumento di pena, lasciando impregiudicata la possibilità di stigmatizzare il condannato come « recidivo ».

È interessante notare a questo punto come nella pratica giudiziaria i precedenti penali vengano comunque in considerazione ai fini del quantum di pena da comminare in concreto. La presenza di precedenti condanne a carico dell'imputato incide, infatti, sulla valutazione della sua capacità a delinquere (che è desumibile, per l'art. 133 c.p. Comma II, n. 2, anche dai precedenti penali e giudiziari) e quindi sulla misura

6) Per la esclusione della recidiva cfr.: CASS. sez. I, 15-4-76, imp. Tosto; CASS sez. I, 17-3-83, imp. Lo CASCIO. Per la esclusione del solo aumento di pena cfr.: CASS. sez. 3, 121-179, imp. VINCIGUERRA; CASS. sez. 2, 30-11-83, imp. QUERZOLA.

7) E. GOFFMANN, *Asylums*, Einaudi, Torino 1968. Cfr. anche R. BERGALLI, *La recajada en el delicto; modes de reaccionar contra a ella*, Sertese, Barcellona 1980.

della pena già *all'interno* del limite massimo previsto per il reato. L'autonoma previsione di un istituto quale quello della recidiva, comportando una ulteriore valutazione dei precedenti penali, appare, quindi, tanto superflua quanto inutilmente affittiva.

L'interpretazione restrittiva del regime di facoltatività, l'esclusione cioè della sola aggravante senza una conseguente esclusione della recidiva stessa rivela, in definitiva, una volontà di accanimento verso il soggetto già condannato che, se non si esprime più con una automatica maggiore penalizzazione, si concretizza in un processo di stigmatizzazione forse più lesivo rispetto alla posizione giuridico-sociale del condannato e quindi della sua possibile reintegrazione sociale, e in uno svuotamento della portata innovativa della riforma nella parte in cui elimina la presunzione di una maggiore capacità criminale del recidivo.

Tralasciando ulteriori considerazioni in merito alla validità attuale di un istituto così ambiguo, va notato come la possibilità di diverse interpretazioni giurisprudenziali e, quindi, di scelte relative al suo regime di applicazione influisca sulla esatta interpretazione dei dati relativi alla categoria dei « recidivi » e sulla sua stessa definizione.

Se mentre nel nostro codice il termine « circostanza » è usato per indicare istituti tra loro diversi, come ad es. le cause di giustificazione e le cause di esclusione dell'imputabilità, il punto resta questo: alla luce della riforma del '74 non è ancora risolto se la recidiva sia un attributo del soggetto (qualificazione giuridica soggettiva) o una circostanza che incide sull'entità del reato aggravandolo ulteriormente.

L'inclusione, operata dalla riforma, della recidiva nel giudizio di equivalenza fra circostanze sembra risolversi a favore della recidiva come circostanza aggravante; il regime della facoltatività, d'altro canto, fa propendere la dottrina per una sua considerazione quale status del soggetto. Non è difficile, inoltre, notare una frattura fra la disciplina della recidiva e quella prevista per l'abitudine e professionalità nel reato che comporta, oltre l'aumento di pena per la recidiva, anche l'applicazione delle misure di sicurezza.

Tale equivocità del sistema che, più probabilmente, è l'effetto del compromesso esistente in tutto il nostro codice fra le due direttrici del pensiero giuridico (la Scuola classica

e la Scuola positiva), della coesistenza, quindi, di diverse soluzioni giuridiche al fenomeno della ricaduta nel reato, fa sì che quello di « recidiva » resti tuttora un termine generico e soprattutto ambiguo che porta spesso, della stessa pratica giudiziaria, a notevoli difficoltà interpretative.

Nella analisi della dimensione quantiativa del fenomeno « ricaduta nel reato » sotto il profilo giuridico va, quindi, tenuto presente un elemento nuovo: a partire dal 1974 con l'accertamento giudiziario di un reato, la presenza di precedenti condanne irrevocabili a carico dell'imputato può comportare per alcuni soggetti l'applicazione dell'art. 99 — Recidiva — con o senza un aggravamento di pena, mentre per altri no.

Date le diverse soluzioni giurisprudenziali possibili dovute, come si è visto, alla diversa interpretazione della facoltà di esclusione concessa al giudice, e in assenza di una qualunque definizione minima da parte dell'I.S.T.A.T., si può tentare l'ipotesi che elemento *distintivo* della categoria statistica dei « recidivi » rispetto a quella dei « condannati con precedenti penali » il quale ne giustifica una classificazione come sottocategoria, sia la *avvenuta contestazione e applicazione dell'art. 99* (con o senza aumento di pena) visualizzabile in concreto con l'*annotazione dell'art. 99 c.p. sul certificato penale*. Elemento che *accomuna* le due categorie di soggetti (« recidivi » e « condannati con precedenti penali ») è, invece, quello della semplice *presenza di precedenti condanne irrevocabili*.

L'attenzione a questo punto va posta sul fatto che l'I.S.T.A.T. ha utilizzato l'elemento della precedente condanna irrevocabile per descrivere la categoria dei condannati con prec. penali anche negli anni precedenti la riforma del '74. Se, nel silenzio delle fonti statistiche, la caratterizzazione qui tentata non crea particolari perplessità nell'interpretazione dei dati a partire dal 1974 in poi, seri problemi sorgono invece rispetto all'analisi degli anni precedenti la riforma, quando, cioè, dato l'automatismo dell'applicazione dell'art. 99 di fronte a una precedente condanna, le due categorie in esame si può supporre che giuridicamente coincidessero almeno in gran parte. Statisticamente, invece, ci si trova di fronte ad una inspiegabile differenziazione. Ci sarebbe da chiedersi, cioè, quei soggetti indicati dall'I.S.T.A.T. sotto la voce « condannati

con precedenti penali » chi fossero prima del '74 e in che cosa si differenziassero dalla sottocategoria dei « recidivi ».

Questo problema diventa rilevante per l'interpretazione del fenomeno in quanto lo scarto nella dimensione quantitativa delle due categorie è notevole anche negli anni precedenti il 1974 e difficilmente rapportabile al solo elemento della contestazione di recidiva.

Posto che la dimensione statistica del fenomeno « ricaduta nel reato » è più correttamente visualizzabile attraverso la categoria dei « condannati con prec. penali », se l'elemento di differenziazione tra i « recidivi » e questi ultimi sta nel fatto della contestazione, il cui regime non è stato modificato dalla riforma, la relativa stabilità dei recidivi riscontrata in tutto il periodo dal 1972 al 1982 e la tendenza all'incremento dei recidivi specifici (8) può significare non tanto la verifica di una sempre maggiore professionalizzazione nel reato, quanto una tendenza da parte della magistratura ad aggravare, contestando e applicando la recidiva, la posizione giuridica soprattutto dei soggetti che ricadono più volte nello stesso tipo di reato.

In definitiva, in assenza di qualunque chiarificazione da parte dell'I.S.T.A.T. in merito alle caratteristiche da attribuire alla voce « recidivi » prima e dopo la riforma del 1974, sono possibili diverse interpretazioni. Resta, comunque, insoluto il problema della forte incidenza della categoria dei « condannati con prec. penali » che negli anni precedenti la riforma, quando, cioè, l'applicazione della recidiva era la regola e la sua facoltatività l'eccezione.

Conclusioni.

In definitiva, volendo affrontare l'analisi di un tema come quello del recidivismo della sua dimensione quantitativa è necessario, data la complessità e la eterogeneità degli approcci verificabili in questo campo, partire dalla sua definizione, ovvero, individuare in partenza gli elementi che caratterizzano lo stesso campo giuridico d'osservazione. In pratica, chiarire se si vuole analizzare l'ambito di applicazione del-

8) A. PALOSCIA, *cit.*

l'istituto giuridico descritto dal codice, oppure il fenomeno della « ricaduta nel reato » riscontrabile anche in altre ipotesi rilevanti giuridicamente (ad es. dichiarazione di abitualità, professionalità, condannati con precedenti penali).

La confusione rilevabile nell'acquisizione dei dati statistici, se probabilmente è un riflesso di quella esistente in dottrina, deriva essenzialmente dalla scarsa chiarezza degli elementi differenziali dei due approci, giuridico e socio-criminologico, e ciò per due ordini di motivi:

1) il recidivismo, se pure è stato oggetto di innumerevoli ricerche empiriche e analisi dottrinali, non è stato sufficientemente preso in considerazione sotto l'aspetto quantitativo;

2) l'evoluzione dell'istituto con la riforma del '74, eliminando l'automatismo nell'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., ha creato ulteriore imbarazzo sia nella descrizione che nella interpretazione dei dati.

A partire dal 1974 ci si trova, infatti, di fronte ad una categoria statistica definita « recidivi » che rappresenta non tanto la ricaduta nel reato dopo una precedente condanna irrevocabile, fenomeno questo che è rappresentato in realtà dalla categoria statistica dei « condannati con precedenti penali », quanto una fetta *selezionata* di soggetti ai quali, di fronte a tale ricaduta, il giudice ha deciso di applicare in concreto la recidiva.

Siamo di fronte ad una nuova categoria di soggetti i quali, così definiti, possono costituire un diverso oggetto di studio rivelatore non tanto del fenomeno della ricaduta in generale quanto, analizzato ad esempio in relazione alle classi di reato o di età, dell'atteggiamento e delle scelte di « penalizzazione » operate dalla magistratura; dell'utilizzazione, cioè, di quelle aperture operate dal diritto nei confronti dei soggetti che, al di là di qualunque pretesa affittiva o rieducativa, una volta etichettati quali « recidivi » continuano ad essere oggetto dell'azione penale.

Dalla necessità di superare le incertezze e la confusione rilevate in questo campo sorge l'esigenza di riaffermare e la necessaria integrazione della ricerca l'utilità dello studio criminologico e giuridico allo studio statistico e viceversa, otti-

mizzando il rapporto attraverso l'istituzione, nell'ambito dell'I.S.T.A.T., di una commissione mista finalizzata alla rivisitazione di tutta la materia che tenga conto, quindi, anche degli ultimi mutamenti introdotti dalla riforma del 1974.

RIASSUNTO

L'Autrice, dopo una premessa sulle diverse accezioni del termine « recidiva » (giuridiche e criminologiche), rileva come l'ambiguità dell'istituto previsto dall'art. 99 c.p. si ripercuota sui criteri della rilevazione statistica ufficiale. La categoria dei « recidivi », infatti, inclusa dall'ISTAT in quella dei « condannati con precedenti penali » è di difficile interpretazione in quanto manca una sua definizione da parte dell'ISTAT stesso.

Ovvero, considerando l'elemento comune delle precedenti condanne irrevocabili, non si spiega la differenza quantitativa fra le due categorie statistiche.

Di fronte a tale lacuna che impedisce una analisi chiara della dimensione quantitativa e qualitativa del fenomeno « ricaduta nel reato » nella sua accezione giuridica l'Autrice tenta una possibile interpretazione della categoria dei « recidivi » ISTAT in Italia come soggetti a cui è stato applicato in concreto l'art. 99 c.p. il quale attribuisce uno status particolare pur a prescindere dall'aumento di pena.

Evidenzia, infine, la necessità di colmare tale vuoto con la proposta di una commissione mista che rivisiti la materia anche alla luce della riforma del 1974.

RESUME

L'auteur, après une introduction portant sur les diverses acceptions du terme « récidive » (juridiques et criminologiques) fait remarquer que l'ambiguïté de l'institution prévue par l'art. 99 cp. se répercute sur les critères de relevés statistiques officiels. En effet, la catégorie des « récidivistes », incluse par l'ISTAT dans celle des « condamnés ayant des précédents pénaux », est difficilement interprétable dans la mesure où l'ISTAT n'a pas proposé sa propre définition.

En outre, si l'on prend en considération l'élément commun des précédentes condamnations irrévocables, on ne s'explique pas la différence quantitative entre les deux catégories statistiques.

Face à une telle lacune, qui empêche de réaliser une analyse claire de la dimension quantitative et qualitative du phénomène « rechute dans le délit » dans son acception juridique, l'auteur tente d'interpréter la catégorie des « récidivistes » ISTAT en Italie comme catégorie à laquelle a été appliqué l'art. 99 cp, lequel reconnaît un statut particulier, abstraction faite de l'augmentation de peine.

Enfin, l'auteur met en évidence la nécessité de combler cette lacune par la création d'une commission mixte ayant pour tâche de revoir la matière, à la lumière de la réforme de 1974.

SUMMARY

The Author, after considering the various meanings of the term "relapse" (from the legal and criminological points of view), points out that the ambiguity of the institution foreseen by Art. 99 of the Penal Code affects the criteria of the official noting of statistics. In fact the category of "relapses" included by ISTAT in that of "convicts with criminal precedents" is difficult to interpret since no definition of the term has been given by ISTAT itself.

In other words, considering the common element of earlier irrevocable sentences, there is no way of explaining the quantitative difference between these two categories of statistics.

In the face of such a gap preventing a clear analysis of the quantitative and qualitative dimension of the phenomenon of "criminal relapse" in its legal meaning, the Author attempts a possible interpretation of the category of ISTAT "relapses" in Italy as something to which Art. 99 of the Penal Code has been concretely applied, thus ascribing a particular status quite apart from any increase in the punishment.

Finally she points out the need to bridge this gap with the proposal to set up a Joint Commission to reconsider all the pertinent material, among other things in the light of the 1974 reform.

RESUMEN

Luego de una introducción acerca de las diferentes acepciones del término « reincidencia » (jurídicas y criminales), la Autora recalca que la ambigüedad de la institución prevista en el Art. 99 del C.P. repercute en los criterios con que se establece la estadística oficial. Efectivamente, la categoría de los « reincidentes », que el ISTAT incluye entre los « condenados con precedentes penales », no es fácilmente ubicable ya que falta una definición del ISTAT mismo al respecto.

O sea que, si se considera el elemento común de las anteriores condenas irrevocables, no se explica la diferencia cuantitativa entre las dos categorías estadísticas.

Ante una laguna del género, que impide analizar claramente el alcance cuantitativo y cualitativo del fenómeno « recaída en el delito » en su acepción jurídica, la Autora da una interpretación posible de la categoría de los « reincidentes » ISTAT en Italia, como sujetos a quienes se ha aplicado concretamente el Art. 99 del C.P., que atribuye una situación particular independientemente del aumento de pena.

Finalmente hace patente la necesidad de colmar este vacío con la propuesta de una comisión mixta que analice otra vez la cuestión hasta con un enfoque que responda a la reforma de 1974.

ZUSAMMENFASSUNG

Nachdem die Autorin vorweg über die verschiedenen (juristischen und kriminologischen) Bedeutungen des Begriffes « Rückfall » gehandelt hat, stellt sie fest, wie die Ambiguität der durch den Art. 99 des italienischen Strafgesetzbuches vorgesehenen Einrichtung sich auf die Kriterien der offiziellen statistischen Erhebung auswirkt. In der Tat ist die Kategorie der « Rückfälligen », die von der ISTAT (dem italienischen Institut für Statistik) in die der « vorbestraften Verurteilten » eingeordnet wird, schwierig zu interpretieren, zumal es seitens des ISTAT selbst an einer Definition hierfür fehlt.

Oder anders gesagt betrachtet man das gemeinsame Element der unwiderruflichen Vorstrafen, erklärt sich daraus nicht der quantitative Unterschied zwischen den beiden statistischen Kategorien.

Angesichts einer solchen Lücke, die eine klare Analyse der quantitativen und qualitativen Dimension des « Rückfall »-Phänomens in seiner juristischen Bedeutung verhindert, versucht die Autorin eine mögliche Interpretation der Kategorie der ISTAT- « Rückfälligen » in Italien im Sinne von Subjekten, bei denen der Art. 99 des Strafgesetzbuches konkret angewandt wird, was ihnen einen besonderen Status verleiht, auch wenn ihnen eine Straferhöhung zugemessen wird.

Schließlich unterstreicht sie die Notwendigkeit, diese Lücke zu füllen, und schlägt eine gemischte Kommission vor, die den Gegenstand u.a. im Lichte der Reform von 1974 revidiert.

ASPETTI SOCIO-SANITARI E OSSERVAZIONI
EPIDEMIOLOGICHE SULLA POSITIVITÀ AGLI
ANTICORPI ANTI HTLVIII

Dr. GIUSEPPE SURACI (*).

Dr. REMO FULVIO URANI (**).

Dr. NICOLA ALAIMO, Dr. GIANPIETRO GRIFFA,
Dr.ssa ANTONELLA PERNECHELE, Dr. FRANCO VEGLIO (***).

ASPETTI SOCIO-SANITARI.

Lo spettro della cosiddetta peste del Duemila si affacciò alle carceri « Le Nuove » di Torino nel mese di giugno 1985, allorchè due detenuti, ricoverati presso ospedali esterni, per accertamenti e cure, vennero dimessi con diagnosi di « Pre-AIDS ».

La notizia, appresa con fondata preoccupazione dai sanitari dell'istituto e dagli stessi operatori penitenziari, a cui non poteva sfuggire che il carcere, come comunità chiusa con elevata concentrazione di individui ad alto rischio (si pensi ai tossicodipendenti), era un amplificatore potenziale dell'AIDS, si diffuse, con estrema rapidità, fra la popolazione detenuta, suscitando sconcerto prima e subito dopo vero allarme.

Altri casi di positività nella ricerca di anticorpi anti HTLVIII, in seguito accertati fino a tutto il mese di luglio, destarono un sempre maggior panico nei reclusi, già disorientati da una informazione di certa stampa, distorta e gonfiata, capace di produrre atteggiamenti sbagliati (di paura) e non costruttivi comportamenti alternativi.

(*) Primo Dirigente Casa Circondariale Torino.

(**) Dirigente Sanitario Casa Circondariale Torino.

(***) Medici Incaricati Provvisori Casa Circondariale Torino.

Per quanto quel periodo fosse caratterizzato da una drammatica incertezza circa i modi in cui la malattia poteva diffondersi, i sanitari dell'istituto, confortati da analoghi pareri di Presidi Sanitari esterni, ritennero utile e proposero il ricovero dei primi sette detenuti presso il Centro Clinico dell'istituto, per evitare possibili rischi di contagio.

La strategia adottata, apparsa inizialmente congrua, non tardò invece ad evidenziare limiti sostanziali connessi alla insufficiente capacità ricettiva del Centro Clinico, un reparto sanitario presso cui non potevano trovare più posto i numerosi altri soggetti che, sottoposti agli accertamenti, vennero riscontrati, in un numero sempre maggiore, sierologicamente positivi all'anticorpo anti HTLVIII.

A rendere più complicata la già difficile situazione, contribuirono non poco le ulteriori analisi effettuate su soggetti, sierologicamente positivi, che presentarono, nella valutazione ematologica, una alterazione degli indici delle sottopopolazioni linfocitarie.

La difficoltà di ricoverare presso il Centro Clinico ulteriori malati e disposizioni Ministeriali nel frattempo intervenute, che sconsigliavano l'isolamento e comunque l'ospedalizzazione degli individui sieropositivi, indussero la direzione a disporre il rinvio ai rispettivi bracci di tutti i pazienti. L'impatto con la popolazione detenuta fu inquietante e dirompente, acui le appena sopite reazioni tendenti a marchiare e ghettizzare chiunque presentasse anticorpi diretti al virus.

Proprio sulla spinta di una irrazionale e comunque sproporzionata reazione a tale soluzione, nell'interesse degli stessi detenuti infetti, non accettati presso le sezioni e respinti dalle celle, fu necessario sgombrare un intero piano di un braccio dell'istituto e organizzarlo per il ricovero di portatori di infezione da LAV/HTLV, che sottoposti ad ulteriori esami presentavano alterazioni nel rapporto T4/T8.

Anche la nuova risoluzione, apparsa inizialmente idonea, non tardò molto a dispiegare aspetti negativi, dimostrandosi inefficace, perversa e, oltre tutto, riduttiva perchè riservata solo ai casi ritenuti più gravi.

Il reparto, infatti, venne ben presto concepito da tutti come vero e proprio ghetto, luogo di marginalità estrema, deputato (era ormai diventata comune pretesa dei detenuti

non infetti) al ricovero e all'isolamento di tutti i soggetti sieropositivi.

In un clima di vera caccia alle streghe, gli stessi detenuti si attivarono ad assumere informazioni sui risultati delle analisi, per rivendicare, nei casi di positività, l'isolamento nel braccio dei meno fortunati. L'A.I.D.S. diventò in breve la malattia del sospetto, innescò diffidenze verso alcune tipologie di reclusi e principalmente verso tutti i tossicodipendenti, gli omosessuali, non risparmiando infine la gente di colore. (Notizie stampa infatti annunciavano che il morbo traeva origine in Africa).

Coloro che intanto erano stati isolati cominciarono a manifestare segni di profondo disagio, di frustrazione acuta, di ansia indicibile. Richieste di consigli, di notizie circa gli effetti della malattia, sulla possibilità di aver già contagiato i familiari e specialmente i loro bambini divennero in breve angoscianti.

I fondamenti della convivenza in istituto furono stravolti: l'egoismo prevalse sul buon senso e contaminò anche il personale di Custodia. La psicosi collettiva, irradiatasi sull'intera struttura, non poteva e non risparmiò infatti gli Agenti.

Raggiunse vertici incontrollabili allor quando fu necessario soccorrere due detenuti sanguinanti per accidentale ferita uno e per un episodio di autolesionismo l'altro.

La richiesta di misure precauzionali divenne sempre più irrazionale e dalla pretesa di bende a protezione della bocca, di guanti ritenuti necessari per le perquisizioni, si estese sempre più fino a raggiungere vere forme di resistenza, fortunatamente subito rientrate, a svolgere servizio all'interno di quel reparto.

Ben altra strategia, ormai era del tutto evidente, si imponeva, a cominciare dalla chiusura della sezione per tentare di sdrammatizzare la pernicioso situazione.

Di concerto con il personale sanitario, vennero innanzi tutto sospesi gli isolamenti dei portatori d'infezione; una vasta opera di informazioni fu effettuata nei confronti di tutta la popolazione; si intensificarono le misure di prevenzione. La situazione cominciò a decongestionarsi, i timori irrazionali a stemperarsi, si allentò lo stato di disagio e di ansia, i rapporti interpersonali divennero sempre meno difficili: un nuovo clima di serenità e fiducia albeggiò all'approssimarsi dell'inverno!

ASPETTI EPIDEMIOLOGICI.

L'A.I.D.S. (Acquired Immunodeficiency syndrome) è una malattia infettiva segnalata per la prima volta nel 1981 in gruppi di tossicodipendenti ed omosessuali bianchi di New York (1).

L'agente eziologico è un retrovirus denominato HTLV III o LAV (Human T Lymphotropic virus type III o Lymphadenopathy - associated virus) (2).

Tale patologia è caratterizzata da una progressiva depressione della immunità cellulo-mediata, associata ad energia cutanea, riduzione del numero dei T-linfociti, ed inversione del rapporto T helper (detti OKT 4) e T suppressor (OKT 8). È possibile distinguere tre quadri clinici:

- soggetti portatori asintomatici;
- soggetti con sindromi correlate all'AIDS;
- soggetti con AIDS in fase conclamata.

Gli studi effettuati in merito hanno evidenziato varie categorie a rischio: omosessuali, tossicodipendenti per via endovenosa, emofiliaci, politrasfusi.

In questo lavoro gli Autori riportano i risultati di un'indagine epidemiologica, svolta in ambiente carcerario, dove si concentrano numerosi soggetti a rischio, accresciuto dalla forzata coabitazione promiscua.

MATERIALI E METODI.

Pazienti.

Nel periodo 1° luglio 1985-30 ottobre 1985 sono stati sottoposti ad esame sierologico, per la ricerca dell'ac anti HTLVIII, 1924 detenuti (1184 M, 110 F), presentatisi spontaneamente in ambulatorio della Casa Circondariale. La caratterizzazione immunovirologica dei soggetti positivi è stata completata mediante la compilazione di una scheda clinica con particolare riferimento a:

1) informazioni di carattere generale, (dati anagrafici, nazionalità, periodo di detenzione continuativa, provenienza da altri Carceri, viaggi all'Estero);

2) Notizie anamnestiche, (pregresse epatite virali e malattie veneree, uso di droghe per via endovenosa, abitudini sessuali, trasfusioni di sangue e/o plasma, cure odontoiatriche);

3) Dati clinici, (segni: dimagrimento, linfadenopatia generalizzata, presenza di febbre, di candidosi del cavo orofaringeo, rash cutanei; sintomi quali: prurito generalizzato, sudorazione notturna, diarrea);

4) es. di laboratorio, (emocromo, formula leucocitaria, enzimi epatici, quadro proteico elettroforetico, V.D.R.L., conta dei linfociti, ac antic CMV, monotest, toxo-test, markers epatite virale, dosaggio immunoglobuline, dosaggio delle sottopopolazioni linfocitarie).

La valutazione clinica è stata effettuata dagli Autori del presente studio.

Gli esami ematochimici sono stati eseguiti presso il Laboratorio della Casa Cricondariale di Torino, presso il Laboratorio d'Igiene e Profilassi di Torino e presso i Laboratori dell'Ospedale Amedeo di Savoia di Torino con i metodi di determinazione attualmente in uso.

Analisi statistica.

Sono stati valutati i seguenti parametri:

a) La percentuale di positività all'ac anti HTLVIII nei soggetti esaminati;

b) la percentuale di positività all'ac anti HTLVIII nei « pazienti » a rischio;

c) la percentuale di positività di altri esami di Laboratorio, correlati epidemiologicamente all'AIDS, in soggetti positivi all'ac anti HTLVIII.

RISULTATI.

La tabella 1 mette in evidenza la prevalenza del fenomeno (positività) nei soggetti detenuti che, su richiesta personale, si sono presentati nel locale Ambulatorio per effettuare l'indagine immunovirologica. La popolazione oggetto di screen-

ing è stata suddivisa per maschi, per femmine e per soggetti detenuti con durata di carcerazione continuativa superiore ai tre anni.

Gli indici percentuali relativi ai detenuti di nazionalità estera, prevalentemente medio-orientale, non sono risultati significativi, per cui non vengono riportati in tabella 1.

Nella tabella 2, che fa riferimento alla popolazione cosiddetta « a rischio » si nota l'incidenza di positività nei tossicodipendenti per via endovenosa, maschi e femmine (rispettivamente 38,80 % e 36,40 %) e in un ridotto gruppo di transessuali (25 %).

La rappresentatività della popolazione tossicodipendente è di circa il 30 % dei soggetti esaminati.

La tabella 3 pone in evidenza gli indici percentuali sul totale dei positivi di alcune categorie di detenuti (positivi all'ac anti HTLVIII con particolare riferimento ai seguenti problemi:

a) soggetti tossicodipendenti già affetti da L.A.S. (2,29 %);

b) soggetti non appartenenti alla popolazione cosiddetta « a rischio » (2,19 %);

c) soggetti con durata di carcerazione continuativa superiore ai tre anni, ex tossicodipendenti (3,10 %) e non ex tossicodipendenti dichiarati (1,04 %).

La tabella 4 rappresenta la correlazione epidemiologica in termini di indici percentuali fra la positività all'ac anti HTLVIII ed altri esami di Laboratorio.

Si rileva la particolare incidenza dell'ac anti CMV in soggetti maschi positivi.

Da segnalare, infine, non riportato in tabella, che nei soggetti maschi il rapporto OT T4/OK T8 è inferiore ai valori normali nello 87 % dei casi.

DISCUSSIONE.

La preoccupazione sanitaria relativa al rapido diffondersi dell'A.I.D.S., nonché il clamore suscitato dagli organi di stampa (« PESTE del DUEMILA »), ha indotto gli Autori

ad esaminare il problema in ambiente penitenziario, zona considerata ad alto rischio. (4)

Le caratteristiche di una comunità chiusa di tipo carcerario sono, infatti, uniche: concentrazioni di soggetti a rischio, coabitazione degli stessi con soggetti sani, uso di servizi igienici in comune, ecc.

È stato pertanto tentato un approccio epidemiologico, volto sia ad accertare la prevalenza del fenomeno sia a programmare i controlli medici dei detenuti risultati positivi.

I detenuti, dietro loro richieste, venivano sottoposti ad indagine sierologica ed i soggetti positivi usufruivano di visita medica accurata e di periodici controlli bimestrali.

Dai risultati in possesso degli Autori risulta evidente un'alta percentuale di positività (circa 37 %) nella popolazione tossicodipendente, come del resto segnalato in letteratura (4).

I tossicodipendenti portatori di sindromi correlate all'AIDS, in particolare L.A.S., rappresentano circa il 2 % dei soggetti positivi alla ricerca dell'ac anti HTLVIII. È presente anche una percentuale di detenuti cosiddetti non « a rischio specifico (circa il 2 %), i quali, tuttavia, ad un'accurata indagine anamnestica, hanno ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti per via venosa, (uso di siringhe verosimilmente infette).

Gli autori concordano, quindi, nel negare che la permanenza in comunità chiusa di tipo carcerario, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie personali, sia fattore favorente per l'acquisizione della positività all'ac anti HTLVIII.

L'indagine sierologica è auspicabile solo nei soggetti « a rischio specifico » ed in quelli che dichiarano fattori di rischio concretamente apprezzabili, sia per la valutazione della percentuale di positività, sia per la programmazione di controlli nel tempo.

I soggetti risultati positivi devono poi essere informati circa la loro contagiosità e l'importanza di visite mediche periodiche, che colgano sul nascere l'evoluzione della malattia.

Particolare importanza epidemiologica, che merita ulteriore approfondimento, riveste la correlazione fra positività all'Ac anti HTLVIII e Ac anti CMV (circa 57 % di positività all'Ac anti CMV, documentata anche in letteratura). (5)

TAB. 1. - Indici numerici e percentuali di positività nella popolazione oggetto di indagine.

	Maschi	Femmine	Maschi con durata di carcerazione continuativa > 3 anni)
Totali	1.184	110	96
Positivi	137	12	4
Percentuali	11,60 %	10,90 %	4,20 %

TAB. 2. - Indici numerici e percentuali di positività nella popolazione a rischio oggetto dello studio.

	TOSSICODIPENDENTI		Transessuali
	Maschi	Femmine	
Totale	342	33	8
Positivi	134	12	2
Percentuali	38,80 %	36,40 %	25 %

TAB. 3. - Indici percentuali in alcune categorie di soggetti maschi positivi alla ricerca dell'Ac HTLVIII, con riferimento a particolari problemi esposti nei risultati e nella discussione.

Soggetti tossicodipendenti con Las	Soggetti non considerati a rischio	Soggetti con durata di carcerazione continuativa > 3 anni
2,29 %	2,19 %	1,04 % non tox
(a)	(b)	3,10 % tox (c)

TAB. 4. - *Indici percentuali di positività di alcuni esami di laboratorio, in soggetti positivi alla ricerca dell'Ac HTLV III (4 femmine e 57 uomini), in correlazione epidemiologica con l'A.I.D.S.*

	Markers epatite	AC CMV	Monotest	Toxotest	VORL
Maschi.....	+ 15 %	+ 57 %	+ 10 %	+ 26 %	+ 3 %
Totale	- 85 %	- 43 %	- 89 %	- 73 %	- 97 %
Femmine	+ 0 %	+ 75 %	+ 0 %	+ 0 %	+ 25 %
Totale	-100 %	- 25 %	-100 %	-100 %	- 75 %

RIASSUNTO

Dopo aver preliminarmente esaminato alcuni aspetti socio-sanitari emersi in ambiente carcerario al primo affacciarsi del « problema AIDS », all'allarme che nè derivò presso la popolazione detenuta, alle stesse preoccupazioni dei responsabili operanti in un ambiente ritenuto ad alto rischio, in questo studio viene presentata un'indagine epidemiologica sulla incidenza degli anticorpi anti HTLVIII in soggetti detenuti « a rischio » per l'A.I.D.S. ed in soggetti detenuti normali, cosiddetti « non-a rischio ». Sono stati analizzati 1924 sieri di soggetti detenuti da meno di tre anni e 96 sieri di soggetti detenuti da più di tre anni. Nei pazienti risultati positivi all'Ac anti HTLVIII abbiamo voluto condurre un'indagine immunovirologica, valutando alcuni parametri in correlazione epidemiologica con l'A.I.D.S.

La percentuale di positività variava dall'11,6 % nei soggetti detenuti da più di tre anni al 4 % nei soggetti detenuti da meno di tre anni. La percentuale di positività dei soggetti a rischio variava dal 38,8 % nei tossicodipendenti al 25 % negli omosessuali. Dal punto di vista immunovirologico i risultati più salienti sono stati il riscontro di una positività per gli anticorpi anti CMV. I nostri risultati permettono di escludere che la permanenza in una comunità chiusa di tipo carcerario sia fattore favorente per l'acquisizione della positività all'Ac anti HTLVIII.

SUMMARY

Having previously examined certain social and sanitation sides related to the prison life after the appearance of the AIDS, adding to that alarm which spread among the population of prisoners and the real concern of the people on charge and working in a high risk ambient, the Authors present an epidemiological survey on the positivity for anti-HTLVIII antibodies in prisoners at risk for AIDS and in normal prisoners. 1924 samples from subjects incarcerated less than 3 years, 96 samples from subjects in carcerated more than 3 years have been examined. Immunological and virologic studies have been carried, evaluating some parameters with epidemiological correlation for AIDS.

The percentages of positivity for prisoners less than 3 years ranged from 11,6 % to 4 % in prisoners more than 3 years. Moreover 38,8 % of drug addicts, and 25 % of homosexuals. The patients presented a peculiar pattern of antibodies to CMV.

These results strongly suggest that prisoners living in a closed environment are not substantially at risk for developing the positivity for anti HTLVIII antibodies.

RESUME

Après avoir examiné au préalable certains aspects socio-sanitaires surgis en milieu carcéral par suite de l'apparition du SIDA, de la panique provoquée parmi la population pénale, des préoccupations des responsables opérant dans ce milieu dit « à haut risque », l'étude présente une enquête épidémiologique sur l'incidence des anticorps anti-HTLVIII sur des sujets détenus « à risque » et sur des détenus normaux. Les analyses ont porté sur 1924 détenus depuis moins de trois ans et sur 96 détenus depuis plus de trois ans. Parmi les patients positifs à l'Ac anti-HTLVIII, nous avons réalisé une enquête immuno-virologique, en évaluant certains paramètres en corrélation épidémiologique avec le SIDA.

Le pourcentage de positivité va de 11,6 % chez les sujets détenus depuis plus de trois ans à 4 % chez les sujets détenus depuis moins de trois ans. Le pourcentage de positivité des sujets à risque va de 38,8 % chez les toxicomanes à 25 % chez les homosexuels. Du point de vue immuno-virologique, les résultats les plus importants consistent en l'individualisation d'une positivité pour les anticorps anti-CMV. Nos résultats permettent d'exclure que la permanence en milieu fermé soit un facteur favorisant l'acquisition de la positivité à l'Ac anti-HTLVIII.

RESUMEN

Al principio se toman en consideración algunos aspectos socio-sanitarios surgidos en las cárceles cuando recién se estaba asomando el « problema S.I.D.A. », la alarma que provocó entre la población detenida, las mismas preocupaciones de los responsables que actuaban en un ambiente que se consideraba de gran riesgo. Luego este estudio se encarga de una investigación epidemiológica sobre la incidencia de los anticuerpos anti HTLVIII en sujetos detenidos « bajo riesgo » de S.I.D.A., y en sujetos detenidos normales, llamados « libres de riesgo ». Se analizaron 1924 sueros de sujetos que estaban detenidos desde hacía menos de tres años y 96 sueros de sujetos detenidos desde hacía más de tres años. Entre los pacientes que resultaron positivos al Ac anti HTLVIII hemos llevado a cabo una investigación acerca de la inmunidad al virus, evaluando algunos parámetros correlacionados epidemiológicamente con el S.I.D.A.

El porcentaje de positivos variaba entre 11,6 % en los sujetos que hacía más de tres años que estaban detenidos y 4 % en los sujetos que llevaban menos de tres años detenidos. El porcentaje de positivos entre los sujetos bajo riesgo, variaba entre 38,8 % para los drogadictos y 25 % para los homosexuales. Desde el punto de vista inmunitario el resultado más destacado fue encontrar una tendencia positiva para los anticuerpos anti CMV. Nuestros resultados permiten excluir el hecho de que permanecer en una comunidad cerrada de tipo carcelario sea un factor que favorezca la adquisición de reacción positiva al Ac anti HTLVIII.

ZUSAMMENFASSUNG

Nach einer Vorabuntersuchung einiger sozio-sanitärer Aspekte, die im Strafvollzug nach dem ersten Erscheinen des « Aids-Problems » auftauchten, gemeinsam mit dem Alarm, der hieraus für die Strafgefangenen erstand, sowie den Besorgnissen der Vollzugsbeamten, die in einem als risikobeladen angesehenen Bereich arbeiten, wird in dieser Studie eine epidemiologische Untersuchung vorgelegt über das Auftreten von HTLV-III-Antikörpern bei einsitzenden « Aids-Risiko »-Personen und bei normalen Häftlingen, die keiner sogenannten Risikogruppe angehören. Insgesamt sind 1924 Blutseren von seit weniger als drei Jahren einsitzenden Häftlingen und 96 Blutseren von länger als drei Jahre Einsitzenden untersucht worden. Bei den Patienten, bei denen HTLV-III-Antikörper nachgewiesen wurden, ist eine immunvirologische Untersuchung unter Auswertung einiger in epidemiologischer Verbindung mit Aids stehender Parameter vorgenommen worden.

Der Anteil der Aids-positiven Häftlinge ergab 11,6 % bei länger als drei Jahren Einsitzenden und 4 % bei seit weniger als drei Jahren Einsitzenden. Der Anteil der Aids-positiven Risiko-personen lag bei 38,8 % im Falle von Drogenabhängigen und bei 25 % unter den Homosexuellen. Immunvirologisch ergaben sich die bedeutendsten Resultate aus dem Vergleich mit der Positivität für CMV-Antikörper. Unseren Ergebnissen zufolge kann ausgeschlossen werden, daß der Aufenthalt in einer geschlossenen Umwelt wie im Fall der Strafgefangenen einen begünstigenden Faktor für den Erwerb von HTLV-III-Antikörpern darstellt.

BIBLIOGRAFIA

- 1) F. AIUTI, G. TURBESSI, P. ROSSI, M.C. SIRIANNI, C.M. LANZALONE, A. CAFARO, R. BONOMO, R. D'AMELIO, *Sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) e linfadenopatia Generalizzata persistente. L'infezione da Virus HTLV III in Italia*, Federazione Medica, I, 36-46, 1985.
- 2) G. REZZA, G. IPPOLITO, F. DI RAIMONDO, L. NICOLOTTI, P. VERANI, G.B. ROSSI, *Epidemiologia ed ipotesi eziologiche dell'A.I.D.S., Medico e paziente*, 2, 167-197, 1985.
- 3) B. SCARPATI, G. SCANO, M.C. SIRIANNI, M. CARBONARI, E. MARMELLA, R. D'AMELIO, L. CONTU, M. SANI, C. PAPETTI, P. ROSSI, R. BONOMO, M. POPOVIC, *Anticorpi anti HTLV III in soggetti a rischio per A.I.D.S. e in controlli normali in alcune città italiane. Raffronto tra immunofluorescenza e Western blot*, Clot & Hematologic Maleguencres, II, 2-3, 78-82, 1985.
- 4) G.P. WORMSER, L.B. KRUP, J.P. HANRAHAN, G. GAVIS, T.J. SPIRA, S. CUNNINGHAM RUNDLES, « *Acquired immunodeficiency syndrome in male prisoners* ». *Annals of Internal Medicine*, 303, 98-279, 1983.
- 5) M.C. SIRIANNI, P. ROSSI, G. RAGONE, A. PARIÀ, G. TURBESSI, C.M. LANZALONE, F. AIUTI, « *Caratterizzazione immunoverologica di pazienti con sindrome linfadenopatica* ». *Clot & Hermatologic Maleguencres*, II, 2-3, 67-71, 1985.
- 6) S. GIAMPAOLI, A. SPAGNOLO, « *Alcuni concetti e termini elementari in epidemiologia* ». *Aggiornamento del Medico*, IX, 3, 200, 207, 1986.
- 7) E. BUIATTI, M. GEDDES, G. MACIOCCO, « *Manuale di sanità pubblica* ». Nis (La Nuova Italia Scientifica), 1981.

DUE FACCE DI UNA STESSA MEDAGLIA OVVERO L'IMPUTABILITÀ E LA PERICOLOSITÀ SOCIALE DEI TOSSICODIPENDENTI

(differente valutazione di 4 casi clinici)

CAMILLO DE LUCIA (*)

GIUSEPPE TEMPONE (**)

INTRODUZIONE.

Gli autori intendono fornire degli ulteriori elementi di riflessione sulla « capacità di intendere e di volere » di un soggetto tossicomane che delinque, contribuendo, attraverso la descrizione di 4 casi clinici, a definire un comportamento ed un approccio che non può assolutamente estraniarsi dalla conoscenza e dall'approfondimento del singolo caso in esame.

Non si deve ritenere di dover escludere aprioristicamente la imputabilità del tossicodipendente, in quanto non esiste una univocità di giudizio nè una costante prassi, soprattutto per l'ampio vuoto legislativo ancora persistente nella legge 685 che, non risolvendo il problema, invece lo aggrava.

Quali operatori nel campo psichiatrico-forense, gli autori hanno rilevato un impressionante aumento delle perizie che, valutando la capacità di intendere e di volere al momento del fatto criminoso dei soggetti che al momento dell'arresto avevano dichiarato una loro (vera o supposta) tossicodipendenza, dovevano accertare la imputabilità o meno di questi per la dilagante tendenza al conformismo, operante anche in tema di autodifesa, la quale, sfruttando un paravento dichiaratamente ideologico, tentava di sfumare le responsabilità di singolarità minacciata confondendola con una pluralità di co-

(*) Neuropsichiatra consulente presso l'O.P.G. « F. Saporito » di Aversa.

(**) Neuropsichiatra direttore dell'O.P.G. « F. Saporito » di Aversa.

modo, che diviene protettiva. Così il delinquente, qualificato « tossicodipendente », consapevole dell'incertezza legislativa e dell'atteggiamento comprensivo e protettivo di una parte della società, sfrutta a pieno questo meccanismo difensivo.

Il Codice penale, unico riferimento per valutare le azioni commesse in fase di intossicazione, risulta del tutto carente riguardo al tema droga, soprattutto in relazione al suo aspetto criminogeno.

L'imputabilità dei soggetti che compiano un reato in preda ad un'intossicazione da sostanze stupefacenti è questione contemplata nell'art. 93 cod. pen., che richiama i precedenti articoli 91 (ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore) e 92 (ubriachezza volontaria colposa e preordinata). Analoga fusione tra intossicazione alcolica e da sostanze stupefacenti viene fatta negli articoli 94 (ubriachezza abituale) e 95 (cronica intossicazione).

Il problema della droga continua ad essere considerato simile a quello dell'alcoolismo, non soddisfacendo nè il singolo individuo, nè la società, vittima delle colpe dei singoli, e rappresentando una grave confusione ed errore diagnostico per la sostanziale differenza esistente sul piano clinico, sintomatologico, anatomopatologico, sociale e psicologico fra intossicazione da alcool e intossicazione da sostanza stupefacente.

Per escludere o diminuire la imputabilità del reo, il codice valuta come valida la sola intossicazione cronica.

A questo proposito, numerose sentenze di Cassazione hanno precisato che per « cronica intossicazione » (da alcool) si intende solo quella che induce una alterazione psichica permanente, non « irreversibile » o prolungata nel tempo, ma, contrariamente a quanto avviene per l'alcoolismo, dove la cronicità si basa sia sul quadro clinico che su quello anatomopatologico, per le intossicazioni da sostanze stupefacenti bisogna ricordare che nessuna di esse induce un danno anatomico di tale gravità da indurre una « permanente e irreversibile anomalia psichica e perciò le tossicodipendenze non potranno (o non potrebbero) mai rientrare del dispositivo dell'art. 95 cod. pen. (infatti solo nel caso del protratto uso di eroina e morfina viene descritta una degenerazione grassa dei neuroni, associata a varie lesioni di tipo degenerativo quali sclerosi, tigrolisi, ecc. o lesioni regressive delle pareti vascolari con conseguente spopolamento cellulare).

Nella formazione della personalità abnorme, per cointeressamento di varianti endogene (oscillazioni distimiche) o per effetto di richiami esogeni (situazioni, eventi, stress, ecc.) si verificano reazioni individuali aventi tutte le caratteristiche cliniche di malattia.

L'uso della droga e le conseguenti tolleranza-dipendenza-astinenza, responsabili delle anomalie comportamentali antisociali, rappresentano l'elemento esogene attivatore del quadro morboso.

Perchè il quadro possa rientrare nell'ambito di una malattia cronica recidivante, quale è la tossicomania per es. da oppiacei, deve considerarsi persistente nel soggetto una particolare personalità, definita da alcuni autori personalità pre-tossicomantica. Tali individui, nonostante l'acquisita consapevolezza che l'assunzione delle droghe comporti una vita di sofferenze e di pericoli per sè e per gli altri, ricorrono anche in assenza di uno stato di astinenza quotidiana o pluriquotidiana ad una loro assunzione, permanendo nella prospettiva di un soddisfacimento dei bisogni intimi e profondi che non possono essere, pertanto, ricondotti solo all'effetto chimico ma che sono piuttosto influenzati dalle caratteristiche della personalità.

La droga è, pertanto, una tra le strade scelte dai soggetti che si trovano a vivere il proprio disagio sociale in modo esclusivo nella propria solitudine.

DALLE RELAZIONI DI PERIZIA PSICHIATRICA REDATTE DAL DOTT. GIUSEPPE TEMPONE SULLO STATO DI MALATTIA DI A.B., C.S., L.L.

a) IL FATTO.

I tre giovani in data 18 giugno 1984, utilizzando una motocicletta Jamaha, si erano resi responsabili di due rapine in danno di due gestori di distributori di benzina della zona di Capua.

I Carabinieri, dopo aver predisposto dei posti di controllo, riuscivano in poco tempo a bloccarli e, previa identificazione,

essi venivano arrestati ed associati alla C.C. di S. Maria C.V. a disposizione della locale Procura della Repubblica.

Gli arrestati successivamente dichiaravano di aver commesso i reati per procurarsi il denaro occorrente per comprare eroina, essendo tutti, da vari anni, tossicodipendenti.

Pertanto, su istanza dei loro difensori, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. disponeva di sottoporli a perizia psichiatrica affidando l'incarico al dott. Giuseppe Tempone, chiedendo al perito di accertare se per i suddetti imputati, al momento dei fatti, sussistesse uno stato di intossicazione cronica da sostanze stupefacenti, se tale stato di malattia fosse presente allo stato attuale, se fossero integre le capacità di intendere e di volere, se si trattasse di persone socialmente pericolose.

b) A.G. DI ANNI 22.

Anamnesi. - Padre vivente e sano. Madre vivente e sana, ha tre sorelle ed un fratello in buona salute. Nato a termine, ebbe allattamento materno; ha frequentato la III media. Ha regolarmente militato in fanteria. Esplica il lavoro di pavimentista.

Circa due anni fa un episodio ansioso con qualche spunto anancastico.

Ha cominciato a far uso di droga da circa due anni e mezzo (prima haschisch e quindi cocaina ed eroina).

Faceva mezzo gr. di eroina al giorno, ma quando non aveva soldi ne faceva anche un 1/4 (quarto) di grammo. Prendeva anche diazepine e Roipnol. Durante la somministrazione lavorava e si sentiva bene. In ogni caso la mancanza della droga gli procurava dolori alle gambe, ecc. Nei primi giorni dopo l'arresto, avrebbe avuto dolori e abulia marcata.

Rapidamente la sintomatologia è scomparsa. Nell'estate del 1983, sembra abbia avuto un episodio itterico (epatite virale?).

Non ha paura della prigione, perchè gli anni passano, ma ha paura di uscire psicologicamente tarato e di ricominciare a bucarsi, anche se egli è ben deciso a smettere.

È stato arrestato a Bologna per spaccio, ed il processo è a piede libero. Vorrebbe andare in una comunità. Non si

sente psichicamente ammalato, ma teme il contatto con gli altri detenuti, per cui desidera vivere in comunità come alternativa al carcere, anche se allo stato è disintossicato.

In primo momento non sentiva il bisogno della terapia e rifiutava la terapia stessa. Ora si sta curando regolarmente.

Esame obiettivo. – Soggetto in buone condizioni generali senza alcun segno di patologie in atto a carico di organi ed apparati.

Esame neurologico. – Negativo.

Esame psichico. – Soggetto ben orientato in senso auto ed allo psichico, disponibile all'approccio interpersonale, consapevole della propria posizione giuridica e dello scopo delle attuali indagini. Le senso-percezioni si svolgono normalmente, senza disturbi a tipo illusionale od allucinatorio. I processi mnemonici sono esenti da disturbi: rievoca con sufficiente esattezza i fatti e le esperienze della propria esistenza e fissa bene gli engrammi più recenti, ben inquadrandoli in rapporti tempo-spaziali esatti.

Il patrimonio intellettuale è sufficiente, tenuto conto del suo grado culturale e dell'ambiente di estrazione.

L'ideazione è fluida, ricca, con nessi associativi normali; il contenuto non ha lasciato apprezzare elementi deliranti, fobico-ossessivi e prevalenti.

Con molta tranquillità ha raccontato al perito i suoi trascorsi, le sue esperienze esistenziali, le esperienze di tossicodipendente e le motivazioni (sempre le solite) che lo hanno spinto ad associarsi agli altri per commettere i reati.

Lievemente depresso il tono dell'umore, comprensibilmente del resto con l'attuale stato di detenzione, per impuntazioni gravi.

La risonanza intima è integra, la sentimentalità superiore conservata.

I processi volitivi si svolgono ordinatamente, finalizzati, rispondenti a motivazioni logiche. Mancano i segni di alterazioni da rapportarsi a psicopatologia.

Nulla a carico delle pulsioni istintive.

L'A. è stato sottoposto alle seguenti indagini:

E.E.G.: Tracciato normale;

E.C.G.: Bradicardia sinusale con posizione elettrica semiorizzontali. Non si evidenziano anomalie del recupero di significato patologico;

Esame urine, azotemia, glicemia, transaminasi, protidemia, fosfatasi alcalina, ecc.: normali.

È stato sottoposto ai seguenti test:

- 1) matrici Progressive 38 di Raven;
- 2) test della Fig. Umana;
- 3) Bender Visual Gestalt test;
- 4) test di Rorschach;
- 5) Minnesota Multiphasic Personality Inventory.

Il comportamento del soggetto durante la seduta d'esame è stato caratterizzato da atteggiamenti improntati per lo più ad espressioni vistose di tristezza e malinconia. La sua partecipazione è stata nell'insieme sufficientemente collaborativa, dimostrando di possedere normali capacità relazionali.

Al Test del M.P. 38 di Raven riporta un risultato pari a 43 risposte esatte, centile 50, che lo colloca al gruppo III (« soggetti di intelligenza media ») secondo la classificazione dello stesso autore. Al test della FIG. Umana fornisce una rappresentazione grafica nel complesso fredda, schematica, dal tracciato sottile e spezzettato, elementi tipici questi ultimi che denotano uno stato di labilità affettiva. Al test di Bender si evince una prestazione nell'insieme adeguata in cui non emergono elementi che denotino disturbi per quanto riguarda le funzioni senso-percettivo-motorie. Al test di Roschach sono emersi i seguenti rilievi calcolati in percentuali: R. 9; R. Tav. Col. 2 T.39; F %100; F+71; A %100; Ban % 57 G %71; D %28. Il protocollo è caratterizzato da poche risposte e da alcuni rifiuti. Il livello intellettuale si rivela sufficientemente nei limiti della norma. Le capacità di adattamento e di contatto appaiono lievemente scadute nella loro immediatezza. Il tipo risonanza intima E.T. risulta essere coartato (IM/OC).

Il test M.M.P.I. presenta un profilo clinico caratterizzato da un punteggio in cui tutte le scale cliniche restano nei limiti della media fatta eccezione per la scala D (depressione), il cui punteggio risulta essere leggermente superiore alla media (Punt. T=72).

Conclusioni diagnostiche medico-legali. — L'A. dopo le indagini clinico-psichiatriche e paracliniche a cui è stato sottoposto, non presenta, nè presentava all'epoca dei commessi reati, elementi da mettere in relazione a turbe stabili o passeggera della sua sfera psichica, nè a segni fisici e neurologici da cronica intossicazione da alcool.

Il quadro psichiatrico, quale è emerso dalle indagini condotte, ha evidenziato una personalità labile, con segni di neurosi, ma essenzialmente indenne, come già detto, da disturbi psichici cronici.

Anche da escludersi, così come è ben emerso dalle indagini, disturbi passeggeri da astinenza da stupefacenti, nè c'è da soffermarsi su crisi da astinenza accusate dal soggetto, salvo che non si vogliano prendere per crisi di astinenza vaghi e mal riferiti dolori, anzi dolorabilità diffusa.

Il soggetto è memore, cosciente, con volitività indirizzata secondo logiche motivazioni, cosciente dei reati commessi, e, a suo dire, ben deciso a smettere di drogarsi.

Nulla quindi di patologico, ma tratti caratteriali che non hanno alcuna influenza medico-legale, dovendosi ritenere integra la capacità di intendere e di volere, al momento dei fatti, dell'A.

c) C.S. DI ANNI 26.

Anamnesi. — Genitori viventi. Padre diabetico. Ha tre sorelle sposate ed in buona salute. Nato a termine, allattamento materno, sviluppo regolare.

Ha frequentato la 3^a media, ha militato come infermiere in aeronautica. Saltuariamente lavorava con il cognato in una impresa edile.

Appendicectomizzato, negli ultimi tempi disturbi fisici cardiaci (tachicardia, già riscontrata durante il servizio militare, prima di essere venuto a contatto con la droga). Nel 77-78 haschisch, poi eroina e cocaina.

In primo momento, la droga lo faceva sentire bene, poi ne aveva bisogno per le crisi di astinenza, tanto che era iscritto al Centro ove aveva il Metadone. Durante le crisi di astinenza, avvertiva cefalea e crisi ansiose con il bisogno impellente della droga.

Ancora oggi, ansia ed insonnia (qualche dolore ancora al torace).

Quattro anni fa arrestato per spaccio e detenzione di stupefacenti a Bologna. Il processo, a piede libero, è ancora pendente.

Esame obbiettivo. - Soggetto in buone condizioni generali, senza alcun segno di patologie in atto a carico di organi ed apparati.

Esame neurologico. - Negativo.

Esame psichico. - Il soggetto si è presentato sempre in ordine, con stato di coscienza lucida, ben orientato temporospatialmente e sulla propria persona, con perfetta coscienza dei reati commessi e ben consapevole dello scopo delle attuali indagini.

L'attenzione, sia spontanea che conativa, è apparsa sufficiente, buoni i processi di memorizzazione, con rievocazione fedele di avvenimenti e fatti, con buona fissazione degli engrammi recenti.

Patrimonio intellettuale ben sviluppato, adeguato il patrimonio culturale. Il soggetto ha raccontato, con una ideazione fluida, senza intoppi, senza elementi dissociativi, la propria vicenda esistenziale.

Nulla è emerso poi di patologico, all'analisi dei contenuti ideativi.

L'umore è lievemente depresso, tuttavia da porsi in relazione ai vissuti attuali del soggetto, il quale, ovviamente, vive penosamente lo stato di detenzione.

Non ha cercato di attentare le proprie responsabilità, ha raccontato, del resto come gli altri, il suo iter di tossicodipendente, il modo come è venuta l'idea e l'attuazione dei fatti criminosi.

L'affettività è in ordine, i processi volitivi sono apparsi del tutto normali, senza arresti immotivati dal lato motorio, nè crisi di eccitamento.

Altrettanto in ordine sono risultate le principali pulsioni istintive.

È stato sottoposto alle seguenti indagini di laboratorio:

- 1) E.E.G. - Tracciato nei limiti della norma.

2) Esame urine, azotemia, glicemia, protidemia, jodemia, potassiemia, V.E.S., ricerca del trepinema pallido per la sifilide, colesterolemia, trigliceridemia (nei limiti della norma).

3) E.C.G. Tracciato normale.

Sono stati poi somministrati al soggetto vari test (si riportano i risultati dei protocolli):

- 1) Matrici Progressive 38 di Raven;
- 2) Test della Fig. Umana;
- 3) Bender Visual Gestalt test;
- 4) Test di Rorschach;
- 5) Minnesota Multiphasic Personality Inventory.

Il comportamento del soggetto durante la seduta d'esame è stato improntato ad una buona disponibilità collaborativa. Ha mostrato inoltre di recepire adeguatamente e prontamente tutte le varie prove somministrategli, anche se a volte è apparso dominato da una evidente agitazione ansiosa.

Alle M.P. 38 di Raven riporta un risultato pari a 52 risposte esatte, centile 50, che lo colloca al gruppo III (soggetti d'intelligenza media, secondo la classificazione dello stesso Raven). Al test della Fig. Umana si nota un disegno nell'insieme armonico e ben proporzionato. Sono inoltre emerse simbologie che denotano la presenza di notevoli problematariche psico-sessuali. Al Bender test si nota una prestazione nell'insieme sufficientemente appropriata, in cui non emergono elementi che denotino possibili disfunzioni senso-percettivo-motorie.

Al test di Rorschach sono emersi i seguenti rilievi calcolati in percentuale: R.14; R.Tav. Col.4; T.45; F %100; F+71; A %98; Ban %40; G.80; D %30.

Dalla lettera del protocollo si evidenzia un'intelligenza normale prettamente di tipo pratico. Il pensiero è sufficientemente preciso e controllato, ma privo di originalità e di capacità creative. Il tipo di risonanza intima (E.T.) risulta essere coartato.

Il profilo clinico del M.M.P.I. risulta caratterizzato da un punteggio in cui tutte le scale cliniche rimangono nei limiti della media, fatta eccezione per la scal SI (Interessi sociali), il cui punteggio risulta essere lievemente maggiore della media (Punt. T=75).

Conclusioni diagnostiche e psichiatrico-forensi. Anche per C.S. così come per L.L. ed A.G. le indagini da noi condotte non hanno assolutamente evidenziato disturbi psichici che possano assurgere a dignità di malattie psichiatriche.

Anche dal lato fisico ed anche, più specificamente, neurologico nulla è merso dagli esami clinici e paraclinici praticati.

Soltanto ai test e più precisamente della figura dell'albero, sono emerse simbologie che denotano la presenza di notevoli problematiche psicosessuali.

Del resto, nei colloqui clinici, il soggetto ha fatto cenno a tali problematiche (impotenza relativa, alcuni episodi passeggeri di insufficienza).

Tuttavia anche tali problematiche fanno parte della sua personalità che, per quanto emerso dai colloqui clinici e dai test, è da considerarsi normale.

Anche alcuni disturbi poi, a carico della personalità, non vanno inquadrati per malattie di mente, nosograficamente ben definite, ma in alterazioni caratterologiche che nessuna influenza hanno allo stato, ed hanno avuto, sulla capacità di intendere e di volere e quindi sulla sua imputabilità, la quale è, e rimane, piena.

Pertanto, la sua attività criminosa, antisociale, non affonda le sue radici nella psicopatologia, così come l'assunzione della droga non è una conseguenza di alterazioni patologiche della mente, ma un atto volontario.

Anche per C. non si trovano tracce di crisi di astinenza.

d) L.L. DI ANNI 20.

Anamnesi. - Genitori viventi ed in apparente buona salute. Ha quattro germani viventi e sani (tre maschi ed una femmina). Sembra che la madre abbia partorito un nato vivo, ma non vitale e due gemelli morti per cause imprecisate.

Nato a termine da parto eutocico, ebbe allattamento materno, ha frequentato la scuola sino al 1° professionale. Non ha militato perchè escluso per ragioni amministrative, tuttavia risultò abile alla visita di leva. Ha lavorato come mugnaio nell'azienda paterna. Non ricorda i comuni esantemi ed altre malattie degne di nota.

A 19 anni il primo rapporto sessuale. Da oltre due anni frequenta amici tossico-dipendenti, ha cominciato a fumare haschisch e quindi un pò alla volta è passato alla droga pesante (eroina, cocaina particolarmente). Da quando è in carcere non assumerebbe più sostanze stupefacenti (dal 24 giugno 1984). Non ha mai presentato crisi di astinenza, mentre ha solo praticato cure disintossicanti (Laevosan per fleboclisi, senza sostituto). A suo dire gli è stata somministrata diazopedina perchè insonne.

Riferisce di alcuni dolori ossei e muscolari insorti dopo oltre 20 giorni dall'ultima assunzione di droga.

Dichiara e conferma di non voler assumere più droga.

Trauma cranico a sei anni.

Esame obbiettivo. – Soggetto in buone condizioni generali, senza alcun segno di patologie in atto a carico di organi ed apparati.

Esame neurologico. – Negativo.

Esame psichico. – Il soggetto si è presentato ai colloqui ordinato nell'abbigliamento, ben disponibile al rapporto interpersonale, consapevole dello scopo delle indagini.

Ben orientato nel tempo e nello spazio, le percezioni sono apparse pronte, non inficiate da disturbi psicosensoriali. Memoria di fissazione e di rievocazione in ordine, processi attentivi validi. L'ideazione è fluida, senza interruzioni, senza elementi della serie dissociativa. Ha spiegato con sufficiente chiarezza tutto l'iter storico della sua vicenda di tossico-dipendente, dall'assunzione dei primi stupefacenti, a scopo imitativo, alla dipendenza vera e propria, sino ai primi impatti con la Giustizia.

Ha tentato, a suo dire, di smettere ma un po' per debolezza, un po' per le cattive compagnie, senza mai riuscirci.

Da qui la necessità di sempre maggiore denaro, procurato con tutti i mezzi (prima in famiglia, quindi con mezzi poco leciti, sino ai reati di cui è processo). In effetti, è la solita storia dei tossicodipendenti.

Di buon livello intellettuale, con buoni poteri di astrazione e sintesi, non sono emerse a carico dei contenuti idee abnormi (deliranti, fobico-ossessive, o più semplicemente prevalenti).

L'umore, allo stato, è tonico, senza oscillazioni patologiche, con affettività vibrante. Il temperamento è piuttosto mite, portato alla passività ed a seguire.

Ben inserito nell'ambiente, la psicomotricità è in ordine, i processi volitivi sono in ordine e le scelte sono motivate logicamente.

Nulla a carico delle principali pulsioni istintive.

È stato sottoposto ai seguenti esami:

- 1) E.E.G.: - Tracciato normale.
- 2) Esame urine, azotemia, glicemia, potassemia, sodiemia, emocrocitometria, potidemia, trigliceridemia, colesterolemia, prove per il *treponema pallidum*, transaminasi: sono risultati nei limiti della norma.
- 3) E.C.G.: - tracciato normale.

Esami testologici:

- 1) Matrici Progressive 38 di Raven;
- 2) Test della Fig. Umana;
- 3) Bender Visual Gestalt Test;
- 4) Test di Rorschach;
- 5) Minnesota Multiphasic Personality Inventory.

Il comportamento del soggetto è stato caratterizzato da atteggiamenti di eccessiva tristezza, sfiducia e da una certa fragilità emotiva. Al test M.P. 38 di Raven riporta un risultato pari a 40 risposte esatte centile 50, che lo colloca nel gruppo III (soggetti d'intelligenza media, secondo la classificazione dello stesso autore). Al test della figura umana si riscontra un disegno nell'insieme molto scarno sia per contenuto che per forma, i cui elementi evidenziano una fragilità di tipo emotivo-affettivo. Al Bender test si evidenzia una prestazione nel complesso abbastanza appropriata e regolare in cui non emergono elementi rilevanti che denotino possibili disfunzioni senso-percettivo motorie. Al test di Rorschach sono emersi i seguenti rilievi calcolati in percentuale: R.7; Tav. Col. 2; T.30; F %50; F+30; A %25; BAN %88; G %32; D %18. Alla lettura del protocollo si evidenziano molti rifiuti e pochissime risposte, in cui le poco F+ (forme) e la notevole presenza di Ban (risposte banali), assieme a numerosi G (Ri-

sposte globali) e nessun Orig (Originale), denotano nella persona in esame vissuti di profonda tristezza e passività. Il protocollo del M.M.P.I. mette in evidenza un profilo clinico in cui i punteggi delle scale cliniche restano nei limiti della media, fatta eccezione per la scala Pt (Psicoastenia), il cui punteggio si eleva lievemente al di sopra della media (Punt. T=73).

Conclusioni diagnostiche e psichiatrico-forensi. Da quanto precede, ci troviamo di fronte ad un soggetto che ha assunto droga, per qualche anno, ma che agli esami attuali, psichiatrici integrati dai test, e di laboratorio, nulla presenta di patologico, sia dal lato generale, sia neurologico che psichiatrico.

Gli stessi test hanno evidenziato una personalità passiva, con una accentuata emotività, ma il tutto rimane appunto nell'ambito della emotività.

Il soggetto, quindi, non presenta alcuna alterazione a carico della sua unità fisiopsichica, da doversi riportare alla cronica intossicazione da alcool.

È una personalità sfumatamente astenica, senza elementi psicopatologici tali da giustificare una qualche influenza sulla capacità di intendere e di volere.

Pertanto sia A.G. che C.S. e L.L. non presentano, e non presentavano all'epoca dei fatti, alterazioni psicopatologiche e fisiche, da cronica intossicazione da sostanze stupefacenti; le loro capacità di intendere e di volere all'epoca dei commessi reati sono da ritenersi integre; i tre non sono persone socialmente pericolose in senso psichiatrico.

f) NOTE A COMMENTO.

Passando, ora, ad esaminare — secondo una linea collegata di analisi — i tre casi finora descritti, sembra innanzitutto indispensabile correlarne impostazione e conclusioni con quanto la Suprema Corte con sentenza n. 74, 13 (Sez. 1° luglio 1982 — ud. 28 aprile 1982, n. 89. Pres. DI MARCO Ric. PAGANI) ha stabilito: « Non basta poi che un soggetto sia dedito alla droga per concludere senz'altro che versi in uno stato di intossicazione cronica con conseguente alterazione psichica permanente. Invero lo stato di tossicodipendenza può

assumere rilevanza ai fini dell'imputabilità soltanto se su di esso si innesti e si sovrapponga uno stato patologico alterante anche la capacità di intendere e di volere. Nel caso in esame, poi, non si potrà invocare nemmeno la crisi di astinenza (ammesso che abbia importanza ai fini medico-legali), poiché il soggetto non ha presentato né prima né dopo l'arresto crisi di siffatta natura. Tali conclusioni riecheggiano l'ispirazione di una parte non trascurabile della letteratura mondiale esercitata negli ultimi anni sul problema delle tossico-dipendenze e sui corrispondenti riflessi medico-legali.

Purtroppo quello della droga più che un argomento medico è diventato un argomento politico, con tutte le contraddizioni che corrispondono agli interessi delle ideologie politiche dominanti piuttosto che agli interessi del drogato.

Vi fu la legge 180 a riaprire la discussione sulla medicalizzazione o meno delle malattie psichiatriche; di contro vi sono leggi e tendenze volte ad affermare che la terapia del tossicodipendente debba essere esclusivamente farmacologica.

In Italia, cioè, si è attivato un meccanismo di legittimazione della tossicodipendenza che è servito solo ad aumentare il numero dei morti e il numero dei tossicodipendenti.

Si può dire che questo fatto, cioè quello della legittimazione della droga, sia l'unico sopravvissuto, e solo in Italia, alla pseudorivoluzione del '68.

La diffusione della droga produce un danno sociale perché i soggetti che ne fanno uso in genere sono legati ad un atteggiamento controculturale che nel '68 ebbe la sua attuazione con la predicazione che la droga da sola avrebbe potuto determinare nuovi valori spirituali e scientifici, contrapposti a quelli della cultura cosiddetta borghese. Solo perciò si può considerare l'uso della droga come una malattia sociale, cioè per i suoi effetti e non per le sue cause, che non sono tutte sociali ma si riportano insieme ad una responsabilità individuale.

Infatti non tutti i giovani colpiti da fattori di disagio affrontano la propria sofferenza rifugiandosi nella droga né può considerarsi un fatto ineluttabile che essi si lascino contagiare dall'inganno sul piano morale.

Non è impossibile imputare alla società colpe non sue, in quanto la maggior parte dei soggetti, benché fortemente coinvolti nella crisi dei valori di tipo sociale-generale (crisi

della famiglia, crisi ideologica, crisi della società urbana di massa, crisi del rapporto tra le generazioni, crisi della fiducia nel domani, nel progresso, crisi della speranza sia marxista che cristiana, crisi della speranza della fine del capitalismo e in quella della pace socialista) nonché nella crisi dei valori di tipo sociale-specifico (disoccupazione, spopolamento delle campagne, passaggio dalla cultura contadina a quella industriale, il venir meno del ruolo tradizionale del padre, del ruolo della scuola...) (Lucarelli) non sono diventati drogati. Cioè, mentre la situazione sociale con carenza di ideali è uguale per tutti, non tutti diventano fatalmente tossico-dipendenti e quelli che non lo diventano sono la maggioranza.

Nessuno può rispondere alla domanda « chi è il tossicomane? » per il semplice motivo che questi non esiste; esistono invece tanti individui drogati non per effetto della legge più o meno repressiva che ha valore per quanto percepita e conosciuta, sia per effetto dei contrasti sociali e tantomeno della povertà e del bisogno (questi addirittura non permettono l'acquisto della droga), e neanche della droga stessa, della quale si può fare a meno, come dimostrano i casi da noi studiati, senza danno e quando lo si vuole.

La droga non ha poteri, è il soggetto la fonte del bisogno; si torna così all'individuo, alla persona umana come fonte del bene e del male, responsabile della sua vita, che decide di assumere la droga.

Il fatto sociale perciò è un effetto, non è la causa dell'assunzione della droga.

Secondo Blum la predisposizione genetica può essere desunta dalla formula $DSB = GIOD + E$ (in cui $DSB =$ dipendenza dalla droga, $Giod =$ deficienza genetica da oppiati endogeni, $E =$ ambiente).

Ma vi è anche l'altro tipo di tossicodipendente desunto dalla formula $DSB = N Giod + (N Giod =$ non deficienza di oppiati endogeni).

In ogni caso l'esperienza italiana è tale da confermare che la liberalizzazione della droga fa aumentare il suo uso; nel '78 vi era un consumo medio di 6 Kg/anno di morfina; nei primi 6 mesi dell'80 si è passati a 85 Kg (Aniasi), tranne che per il fatto che la diffusione della droga è dovuta alla facilità di ottenerla, per cui più si facilita la distribuzione, più si dof-

fonde l'uso della droga, in quanto il soggetto predisposto per insufficienza di oppiati endogeni ne viene più facilmente a contatto.

« Sul problema Aniasi-Metadone hanno parlato esperti poco esperti » - Corriere Medico 23-24 settembre 1980.

Nel tentativo di stabilire la personalità del tossicodipendente Nowlis ha proposto un modello psico-sociale che presuppone non dipendere la tossicodipendenza dalle caratteristiche farmacologiche della sostanza, ma dal valore che l'individuo annette a queste cose.

Gli studi fatti sul tipo di personalità del tossicodipendente, secondo i criteri nosografici classici, hanno dato risultati discordanti. Secondo Peseu sarebbero per l'88 % dei sociopatici, mentre secondo Hill, Haertzen e Daris il 54 % e secondo Olson il 50 % e secondo Sheppard solo il 29 %; profili psicotici si sarebbero trovati nel 16 % secondo Obson, nel 35 % secondo Sheppard; profili normali nel 6 % secondo altri autori ancora. Ma non è possibile uno studio della personalità tossicofila: essa non esiste, non vi è cioè un comune denominatore che possa caratterizzarla.

In conclusione, almeno sotto il profilo psichiatrico-forense, il tossicomane deve essere considerato come un soggetto il quale liberamente ha scelto di assumere la sostanza ancorchè predisposto secondo la formula di Blum e che pertanto viene giudicato responsabile del suo comportamento in quanto uomo libero al quale niente impedirebbe scelte diverse.

È utile a questo punto parlare della crisi di astinenza, la quale nella maggiore parte dei casi, cioè nei soggetti contrassegnati dalla formula $DSB = N \text{ Giod} + E$, non esiste come dimostrano anche i casi studiati per queste perizie, oltre quelli studiati precedentemente.

Negli altri casi è stata fortemente enfatizzata anche ai fini politici. Infatti in paesi più avanzati di noi nello studio del fenomeno, si parla di pseudo-eroinismo (Primm, Bath) per la mancanza di una sintomatologia fisica in consumatori cronici di eroina disusati con metodi non farmacologici o addirittura mediante antagonisti come il naloxone.

Questa sostanza dovrebbe determinare gravi sindromi di astinenza, in quanto agisce occupando gli stessi siti recettoriali della morfina, di cui è antagonista.

Comunque la sintomatologia delle sindromi di astinenza non è mai tale da determinare la morte. La crisi di astinenza, quando si verifica, riconosce precisi meccanismi patogenetici.

Gli oppiati somministrati occupano i siti recettoriali delle encefaline e per un meccanismo di pud-back negativo la produzione di encefaline viene ridotta.

Quando si sospende la somministrazione della droga i recettori restano del tutto liberi e quindi si manifestano fenomeni di privazione che negli animali da esperimento durano pochi minuti, nell'uomo al massimo due a tre giorni, in quanto i neuroni produttori vengono subito fortemente eccitati da stimoli provenienti dai recettori liberi e riprendono la produzione di encefaline.

Secondo alcuni autori (Mannaioni) la dipendenza psichica agli oppioidi può infatti essere semplicemente intesa come un riflesso condizionato, e ciò specialmente quando il drogato si unisce ad un gruppo subculturale che lo condiziona.

Gruppi di reati e droga.

Da un punto di vista penale si connotano diversamente i reati che sono stati commessi da persone sotto l'influenza della droga in stato di intossicazione acuta o cronica, o da persone che hanno solo l'intenzione di provvedere alla loro necessità di procurarsi la droga.

Nella prima ipotesi si parla di criminalità diretta, nella seconda di criminalità indiretta.

Comunque, la droga agirebbe slatentizzando le cariche aggressive e riducendo la critica. L'attività criminogena è massima con le sostanze psicostimolanti, è minima invece con le altre sostanze, tranne che non si siano determinate delle vere e proprie psicosi acute.

Secondo Johnston e coll. « sembra che sia la delinquenza a condurre all'uso di droga e non viceversa... noi pensiamo anche che la correlazione tra la delinquenza e l'abuso di droga derivi non soltanto da fattori ambientali ma dalle differenze individuali della personalità ». Né sarebbe possibile empiricamente stabilire una relazione causale tra droga e criminalità (Clayton).

La criminalità, infatti, dipende dalle caratteristiche stesse della personalità che precedono l'assunzione di droga; infatti moltissimi drogati non hanno mai commesso reati.

Il problema è che il comportamento criminale dei tossicodipendenti contribuisce a confermare l'aspetto generale della criminalità nel paese in cui il tossicodipendente vive.

Clayton inoltre ha stabilito, confermando il generale consenso che esiste nella maggior parte della letteratura sulla questione dell'ordine temporale, che il comportamento criminale sembra precedere l'uso dei narcotici e la tossicodipendenza.

Bruno e Ferracuti, a conclusione del lavoro sulla « Droga, criminalità e sistemi socio-biologici », hanno affermato: « L'associazione tra droga e criminalità è piuttosto stretta in ogni paese; essa sembra dipendere principalmente dalle caratteristiche stesse del comportamento tossicodipendente, dalle reazioni dell'ambiente a tale comportamento e dalla tendenza generale della criminalità nel paese e quindi più da fatti oggettivi di natura sociale che da fatti soggettivi di natura personale e biologica ». Aggiungono che tuttavia è difficile caratterizzare esattamente gli elementi che distinguono la popolazione dei tossicodipendenti da quella giovanile in generale.

Bisogna ora stabilire la differenza che vi è tra l'assunzione abituale di droga e la tossicodipendenza. L'OMS nel 1964 definì la dipendenza « uno stato psichico e talvolta anche fisico risultante dalla interazione tra un organismo vivente ed una sostanza, che si caratterizza per modificazioni comportamentali e altre reazioni che inducono sempre la necessità (compulsione) ad assumere la sostanza per ottenere gli effetti psichici ed evitare la sindrome di astinenza ». Pertanto, per potersi parlare di tossicodipendenza, vi è bisogno che la soppressione della somministrazione della droga dia una sindrome di astinenza.

Se questa non si determina sia sul piano fisico o sul piano psichico non si può parlare di tossicodipendenza.

Ogni sostanza, così anche la droga, può essere tossica sia a carico di un organo, come ad es. a carico del fegato, sia può esercitare una tossicità psicologica per l'azione che esercita sulle strutture che regolano l'attività psichica, ma che siano rilevabili da alterazioni dei processi percettivi, affettivi e comportamentali. Si capisce che, quanto più sia intenso l'effetto

psichico, tanto più sarà evidente la tossicità sociale per le alterazioni comportamentali del soggetto. Per gli effetti comunque della droga assunta per lungo tempo, acquistano particolare importanza fattori genetico-costituzionali (Andreoli); mancando cioè una predisposizione costituzionale, l'uso della droga non determina alterazioni psichiatriche stabili.

Pertanto si può essere consumatori abituali di droga senza essere tossicodipendenti; infatti la sostanza stimola nel fegato la sintesi di enzimi che la distruggono, per cui, anche aumentando la quantità ingerita, ai siti recettoriali arriva sempre la stessa quantità di droga. Come pure si può ottenere un'assuefazione cellulare, per cui anche le alte dosi che raggiungono le cellule nervose non hanno più efficacia.

La criminalità, in soggetti definiti tossicodipendenti, dipende, come abbiamo visto, più da fatti di natura sociale che individuale; nella maggior parte dei casi, pertanto, ciò esclude una patologia psichiatrica, che è invece sempre individuale.

Pertanto, mentre l'uso della droga è una decisione del singolo soggetto che si droga, la criminalità del drogato, pur essendo attuata per decisione del soggetto, è fortemente influenzata dai fattori sociali già descritti dal Clayton.

La Cassazione ormai è d'accordo che la droga debba determinare infermità mentale per poter essere dirimente della imputabilità.

Pertanto, finchè non è possibile diagnosticare una malattia mentale in un soggetto che si droga, non è possibile mettere in discussione la sua capacità di intendere e di volere.

Così, in concreto nei casi esaminati, le rapine sono state il frutto di attività delinquenziali e non conseguenza di turbe della mente.

DALLA RELAZIONE DI PERIZIA PSICHIATRICA REDATTA DAL DOTT. DE LUCIA SULL'IMPUTATO DEL DELITTO DI OMICIDIO VOLONTARIO M.D.

a) IL FATTO.

I Carabinieri della Stazione di Varzo in data 22 giugno 1984 alle ore 10,20 circa venivano informati telefonicamente

dell'avvenuta morte del sig. B.B. rinvenuto cadavere dai propri familiari nella sua abitazione. Recatisi sul posto, accertavano che lo stesso era disteso sul letto con uno squarcio alla gola.

Dopo le prime sommarie indagini, giungeva la telefonata del sig. E.M., il quale chiedeva di essere raggiunto presso la propria abitazione per comunicazioni urgenti sul delitto.

Dichiarava, così, che a commettere il delitto era stato il figlio D. Costui a sua volta riferiva di essere giunto nei pressi dell'abitazione del prozio B, e di aver deciso di penetrare in casa attraverso una tapparella parzialmente alzata, presumendo che l'abitazione fosse vuota di persone. Dopo aver rotto il vetro della finestra del soggiorno, penetrava all'interno dirigendosi direttamente nella camera da letto, ove iniziava a frugare silenziosamente nei cassetti. Il prozio, svegliatosi improvvisamente, riconosceva D. e cercava di bloccarlo. Nel tentativo di fuggire, ne scaturiva una colluttazione tra i due (intanto si erano armati di due coltelli, poi sequestrati), con le inaspettate tragiche conseguenze.

D.M. è conosciuto nella zona come tossicodipendente che per tali motivi ha contratto anche precedenti penali per reati contro il patrimonio, associandosi anche a giovani con i suoi stessi problemi. Per tale motivo veniva chiesto al perito di accertare le condizioni di sussistenza della malattia, della non imputabilità del soggetto e della eventuale pericolosità sociale.

b) ESAME DEL SOGGETTO.

Anamnesi familiare. - Padre di anni 50, falegname. Madre di anni 43, casalinga. Il periziando è il primo di cinque figli (di cui 3 maschi e 2 femmine, tutti in a.b.s.). Negati precedenti neuropsichiatrici e/o malattie dismetaboliche nel genitilizio.

Anamnesi fisiologica. - Nato da gravidanza a termine, normocondotta, da parto eutocico e senza sofferenze perinatali. Ha avuto allattamento materno. Primi atti fisiologici normali. Sviluppo psicomotorio e sessuale regolari.

Ha conseguito il diploma di Istituto alberghiero. Riformato ex art. 28 E.I. in data 2 febbraio 1983.

Celibe, di professione precedentemente cuoco in alberghi, il soggetto ultimamente aiutava il padre in falegnameria.

Presenta abitudini di vita regolari. Alvo e diuresi regolari. Presenta appetito regolare, fumava circa 40 sigarette al giorno. Assumeva liquori in modo irregolare e giornalmente circa 10 tazzine di caffè. Ha avuto regolari rapporti eterosessuali, nega malattie veneree.

Anamnesi patologica. – Ricorda di aver sofferto dei comuni esantemi dell'infanzia. All'età di 14 anni ha iniziato a fumare i primi « spinelli » con gli amici, « ma non avrei mai pensato di passare al buco, dalle storie che sentivo in giro solo il nome eroina mi metteva paura ». Durante l'ultimo anno di scuola, d'estate, andò a lavorare a Courmajeur come aiutante cuoco, così come aveva fatto nei precedenti anni a Pescasseroli ed a San Domenico.

Lì conobbe una ragazza di quattro anni più grande di lui (allora aveva 18 anni). Andavano d'accordo, il loro rapporto « era bellissimo ». « Solo che lei si faceva e così ho provato anch'io, solo che cercavo di farla smettere. Il giorno del mio compleanno mi regalò un orecchino, che non me lo toglierò mai. Finita la stagione lavorativa, a novembre siamo andati in Sardegna, avevo degli amici giù lì, erano cinque mesi che eravamo insieme. Io, invece di riuscire a farla smettere, mi ero conciato ancora più di lei, comunque il nostro rapporto era bello, mi sembrava di essere il ragazzo più felice del mondo. Poi una sera, ci eravamo appena fatti dell'LSD in vena, lei aveva la testa sulle mie gionocchia, mi ha chiesto: Dario dammi un bacio, ora devo andare, ma ci rivedremo presto. È morta. Da quella sera della vita non me ne importava più niente, non avevo nessuno interesse di vivere ma non avevo nemmeno il coraggio di uccidermi, sono un vigliacco, mi dicevo sempre. Me ne tornai a casa, con i miei era come gli altri cioè niente, non mi sfogavo con nessuno, continuavo a farmi ed a prendere gli acidi, mi mettevo su una panchina da solo, ma perchè era come se ella esistesse ancora. Sono andato avanti così fino a militare, poi litigavo sempre con i miei specialmente con mio padre, ma loro non se ne erano ancora accorti che ero drogato, gli rubavo tutto l'oro che avevano in casa..., rubavo stereo e cose di questo genere. Stavo bene solo quando avevo la roba e gli acidi, mi venivano in mente i ricordi ed i

progetti che avevamo deciso di fare io e la mia ragazza. Poi il militare, a Macerata. Lì ho conosciuto un ragazzo che mi ha fatto provare lo Zitoxil (Ziprerolo), pastiglie per la tosse, ne buttavo giù dieci alla volta e stavo bene per cinque o sei ore, mi sentivo contento, senza pensieri e mi vedevo S. (la mia ragazza) davanti a me, ne prendevo una trentina tutti i giorni, costavano 4 o 5 mila lire la scatola e le davano senza ricetta. Poi ho cominciato a collassare, ma non me ne importava niente: o le Zitoxil o la morte.

Non mi trovavo bene con nessuno, stavo sempre solo, cercavo di evitare gli altri che mi sembravano tutta gente assurda, tutto il mondo assurdo, perchè tanto male? Poi mi hanno dato giorni di convalescenza... ».

In data 21 dicembre 1982 gli fu concessa una licenza di convalescenza perchè era « ridotta la vigilanza e si evidenziavano turbe dell'elettrogenesi cerebrale ».

Sottoposto a visita di rassegna in data 2 febbraio 1983 presso l'Ospedale Militare Principale di Milano, l'aviere M.D. veniva riconosciuto affetto da « documentata sociopatia e tossicomania (in uso di sostanze stupefacenti) » e giudicato non idoneo al servizio militare a mente dall'art. 28 E.I. e pertanto nella stessa data veniva collocato in congedo per « riforma ».

In occasione della visita di rassegna e la conseguente proposta di riforma dal servizio militare (2 febbraio 1983) l'esame psichico del M. così veniva descritto:

« Soggetto poco curato nella persona e nell'abbigliamento. L'ideazione manifesta un difficoltoso adattamento alle norme del vivere civile ed alla disciplina anche nei confronti di se stesso. Affettivamente si evidenzia una personalità mal strutturata con scarso controllo delle pulsioni istintuali. Il tono dell'umore è depresso, l'emotività ipercompensata. Si nota l'emergenza di valenze ansiose collegabili al prolungato uso di sostanze stupefacenti. Il comportamento è tendenzialmente asociale, le capacità di critica e giudizio sono scarse ».

Dagli atti risulta che in data 5 maggio 1983 fu sottoposto a visita della Commissione Medica Provinciale di Novara e risultò non idoneo alla guida di autoveicoli perchè affetto da note irritative di modesta sofferenza parieto-temporale. La suddetta visita fu determinata dalla segnalazione del 21 marzo 1983 dell'Ufficio Comando Centro dell'Areonatucia Militare di

Poggio Renotico che in data 30 luglio 1982 lo aveva giudicato permanentemente inabile al servizio militare e riformato a mente dell'art. 28 dell'elenco infermità.

In caso di mancanza di fondi sostituiva l'eroina con hashisc, morfina, Roipnol. LSD oltre che Zitoxil ed alcool. Fu quasi costretto a raccontare ogni cosa ai genitori, ma non riuscì a venirne fuori. Conobbe, poi, una ragazza, P., alla quale piano piano si è affezionato e, spinto da lei, cominciò a frequentare un Centro per la prevenzione e cura delle tossicodipendenze di Domodossola assumendo metadone « 40 cc al giorno, solo che non mi faceva niente, solo male al fegato e mi ha cariato tutti i denti... ».

Col padre, figura autoritaria, non riusciva ad intendersi; alla madre, spesso, confidava le sue pene. E, poi, la tragedia. Sottoposto a perizia psichiatrica, a fine 1984 fu ritenuto incapace di intendere e volere con un risultato eegrafico di: « tracciato lievemente disritmico, con occasionali anomalie irritative aspecifiche diffuse » (13 dicembre 1984 - Ospedale civile di Verbania). Dalla cartella clinica risulta che in carcere ha sofferto di uno stato epatotossico con comparsa di vomito prandiale. In seguito, sottoposto a terapia disintossicante, la suddetta sintomatologia è quasi del tutto regredita.

Allo stato non si rilevano segni di astinenza. Nega altre malattie degne di nota.

Esame obiettivo. - Soggetto normotipo in buone condizioni generali. Presenta un tatuaggio al braccio dx, cicatrici da autolesionismo all'avambraccio sinistro. Adentulia parziale con carie diffuse. Non si rilevano segni di patologie in atto a carico di organi ed apparati.

Esame neurologico. - Negativo.

Esame psichico. - Soggetto curato nella persona e nell'abbigliamento, accede volentieri al colloquio col sanitario mostandosi calmo, tranquillo negli atteggiamenti e nel comportamento, disponibile anche se distaccato nel rapporto interpersonale. Il contatto con l'esaminatore avviene senza rigide difese, privo di meccanismi di dissimulazione o di simulazione, mostrandosi l'imputato pienamente immediato nelle risposte anche se fortemente introverso ed ansioso. Sono invece par-

ticolarmente in evidenza i meccanismi di difesa più primitivi: l'introiezione e la proiezione.

Discretamente orientato nel tempo e nello spazio, presenta una mimica ed una gestualità irrigidite, poco adeguate all'ambiente ed alle circostanze. Consapevole della propria posizione giuridica, rievoca in modo oggettivo e critico le circostanze e le motivazioni del reato commesso; la descrizione viene comunque fatta con profonda indifferenza emotiva e completo distacco affettivo, come se dalla vicenda egli fosse escluso per l'irrevocabilità dell'accaduto: « Sono pentito e mi dispiace molto per quanto è successo; ma l'essermi pentito non serve più ». « Non è più possibile fare rinascere mio zio purtroppo ». Si esprime discretamente in italiano, accompagnando il discorso con gesti ed atteggiamenti adeguati al contenuto del discorso, e comunque conformi al grado di acculturazione ed alla condizione sociale. L'ideazione appare attualmente in sintonia con la realtà, presentando, comunque, rigidità e schematismi di chi ha recuperato, terapeuticamente, un equilibrio precedentemente turbato da esperienze illusionali ed alterazione delle funzioni sensorie, che precedentemente emergevano quando l'imputato era in preda all'uso di sostanze stupefacenti. Il corso del pensiero è quasi fluido e non più frammentato dall'uso di contenuti slegati e sconnessi tra loro. Il periziando, che è stato sottoposto ad un'intensa attività farmacologica disintossicante, riconosce oggi persone e cose, assegnando ad essi il giusto appellativo e significato logico.

La critica ed il giudizio, così come i poteri ideo-associativi, risultano ridotti e livellati verso il basso, anche se strutturalmente integri. Risponde sempre a tono alle domande rivoltegli, mostrando una sfumata coerenza: non siste uno sdoppiamento dell'identità IO nè in senso tempo-spaziale nè nell'identificare i propri limiti e capacità di diversificazione dagli altri, ma invece un'alterazione strutturale dell'IO, che risulta fragile vulnerabile, inadeguato. Le sue relazioni oggettuali sono instabili, condenziandosi un disturbo della capacità di identificazione. Si nota una marcata fissazione orale con una sfusione degli istinti, tanto che si ha l'impressione che la loro energia aggressiva non sia sufficientemente neutralizzata. La condotta tossicomane diviene un perversimento che soddisfa pienamente il proprio bisogno (ricerca del piacere,

liberazione da una sofferenza) con l'assunzione abituale e incondizionatamente pretesa di uno o più prodotti: regressione ad un piacere parziale. Sufficienti sono la memoria di fissazione e quella di rievocazione. Ricorda la sua esperienza tossicomantica con grossa rassegnazione per l'incapacità manifestata a venirne fuori, così come riferisce con distacco e senza coinvolgimento emozionale delle crisi di perdita di coscienza, fenomeni che si presentavano dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti. L'attenzione spontanea e quella conativa sono conservate. Il tono dell'umore e sostanzialmente virato verso la « depressione ». I legami affettivi verso i suoi cari permangono, anche se sono anch'essi vissuti con distacco e disinteresse. Non esistono per lui valori significativi: l'amicizia è ridotta al rango di compagnia insignificante. La sua diffidenza profonda e generalizzata coinvolge anche coloro che hanno tentato di lanciargli un'ancora di salvezza nel percorso inesorabile della disperazione. La notevole apatia ed indifferenza verso le situazioni non riescono a ridestare in lui una qualsiasi risposta emotiva neanche verso l'attuale esperienza carceraria e perfino verso il pericolo che incombe su di lui di un lungo periodo di detenzione.

La netta frattura esistente tra le strutture istintuali (pulsioni) e la capacità di guidare e controllare le azioni nel progettare il proprio futuro (volontà) è certamente la causa principale del bisogno di evasione concretizzatosi nella dipendenza dalle sostanze stupefacenti, che, come in un vicolo cieco, riverberava la sua debolezza e l'incapacità di scegliere.

La personalità, già descritta in epoca non sospetta dall'Ospedale Militare di Milano, risulta profondamente disturbata già nella sua strutturazione di base.

Maggiormente è stata poi alterata dall'azione continua e progressiva, svolta dalle sostanze stupefacenti di cui l'imputato è stato consumatore abituale.

In essa traspare una profonda alterazione del rapporto con la realtà, turbato da una auto ed etero-aggressione non controllata.

La personalità gracile del M. potrebbe perciò essere inquadrata, come fa il prof. Carlo Semerari nella allegata relazione psicodiagnostica, come quella di un soggetto borderline posto tra una psicopatia grave ed una schizofrenia « frenata. Sempre in occasione della suddetta visita si affermava

che: « l'ideazione manifesta un difficoltoso adattamento alle forme del vivere civile ed alla disciplina anche nei confronti di se stesso. Affettivamente si evidenzia una personalità mal strutturata con scarso controllo delle pulsioni istintuali. Il tono dell'umore è depresso, l'emotività ipercompensata. Si nota l'emergenza di valenze ansiose collegabili al prolungato uso di sostanze stupefacenti. Il comportamento è tendenzialmente asociale, le capacità di critica e di giudizio sono scarse ».

Il periziando viene perciò ad assumere il ruolo di un soggetto schizoide: autistico, timido, introverso ed isolato, che continua a vivere costretto nelle proprie relazioni oggettuali ed emotivamente distaccato, quasi volendo raggiungere la psicosi e tanto da riscrivere in occasione di episodi emotivamente traumatici che dimostrano, se ve ne fosse ancora bisogno l'esistenza di un IO fragile, scompensato. In questo tipo di personalità si ha l'impressione che alberghi un nucleo psicotico latente tale da far manifestare, in situazioni estremamente stressanti, una psicosi transitoria (Abraham, Michoels, ecc.). Durante l'osservazione la compressione del globo carotideo non ha dato luogo a manifestazioni di tipo convulsivo.

c) CONSIDERAZIONI GENERALI.

Dall'esame degli atti, dal colloquio con l'imputato e dagli elementi forniti dal dottor Dario Mazza, perito di parte, emergono chiaramente dati che configurano un quadro di tossicomania in soggetto che da tempo faceva uso abituale di più sostanze tossicomano gene come in una specie di « cocktail » tra stupefacenti e non stupefacenti. Dai nuovi documenti presentati dal collega Mazza risulta, infatti, con precisione il percorso compiuto dall'imputato sulla strada della droga. Come si può leggere nella dichiarazione del dott. Valenti, il giovane imputato era affetto da « una tossicofilia mista, caratterizzata dall'uso non continuativo di eroina e vari psicofarmaci », aveva manifestato « a più riprese il desiderio di disintossicarsi » e in occasione di crisi di astinenza si era rivolto a lui per « lenire i sintomi » conseguenti.

Lo stesso aveva effettuato un tentativo di dissintossicazione con metadone dal 2 marzo 1984 (relazione del dott. Visca del Centro Medico sociale prevenzione tossicodipen-

denze dell'U.S.L. n. 56 di Domodossola) « affermando di aver bisogno di un distacco fisico dell'eroina, sia perchè negli ultimi tempi aveva perso il controllo gestionale della sostanza sia perchè aveva trovato un posto di lavoro (cuoco) presso un albergo del lago Maggiore e presto avrebbe dovuto iniziare una nuova attività ».

Il lavoro psicoterapico, iniziato dal collega del Centro, non trova un tempo sufficiente per sostenere il ragazzo (dopo 15 giorni parte per il lago Maggiore), per cui egli, non reggendo la nuova situazione, dopo poco lo abbandona.

La personalità dell'imputato viene in tale relazione definita « depressa con una tendenza all'introversione. Non sufficientemente identificato col padre..., veniva facilmente condizionato e suggestionato. Ricercava nell'uso di sostanze psicotrope momenti euforici che lo aiutassero a superare momenti depressivi e di scarsa autostima. La sua condizione di tossicodipendente provocava in lui tendenze all'autoemarginazione, del resto attivata dal processo di esclusione che si era verificato nei suoi confronti in un piccolo paese.

La stessa ragazza alla quale era legato affettuosamente era all'epoca soggetta all'uso di psicofarmaci ».

Da ciò deriva il facile inquadramento nosografico dello imputato nella definizione di tossicomina proposta dall'O. M.S.: « la tossicomania è uno stato di intossicazione periodica o cronica nociva all'individuo ed alla società, dovuta al consumo ripetuto di una droga (naturale o sintetica). Le sue caratteristiche sono:

a) un invincibile desiderio o bisogno — obligation — di continuare a far uso della droga ed a procurarsela con tutti i mezzi;

b) una tendenza ad aumentare la dose;

c) una dipendenza di ordine psichico-psicologico e talora fisico nei riguardi degli effetti della droga ».

Per l'imputato, quindi, la droga non ha generato di per sè la tossicomania, ma ha avuto semplicemente il ruolo di suo rivelatore.

È indubbio che dal racconto dell'imputato si comprenda come egli si sia avvicinato all'uso della droga per semplice « curiosità »: « ...lei si faceva e così ho provato anch'io, solo

che cercavo di farla smettere... » ma, pur sicuro di poter smettere appena lo avesse voluto, condizionato da un'apparente causa scatenante, come la morte della ragazza nelle sue mani, è caduto suo malgrado nel vizio attraverso una modalità di ingresso certamente poco prevedibile, ma, comunque, divenuta inesorabilmente rilevatrice di una tossicomania potenziale (Durand).

Lentamente il ragazzo ha raggiunto uno stadio di tossicomania conclamata (già accertata agli atti e comunque meglio definita nelle relazioni fornitemi dal perito ed allegate alla presente) superando la fase iniziale in cui sono presenti gli elementi facoltativi: dipendenza di ordine fisico, tendenza ad aumentare le dosi, ecc., e pervenendo all'elemento essenziale della tossicomania conclamata e cioè al « bisogno imperativo di consumare alcune sostanze tossiche » (Remy), fino a condizionarne fortemente il comportamento e la personalità, raggiungendo così la « depravazione ».

Inizialmente il soggetto si è trovato in una fase di compenso stabilendo un particolare equilibrio tra sè e la droga: soddisfaceva determinate esigenze o bisogni più o meno coscienti senza assumere comportamenti chiaramente disturbati, svolgendo così con normalità e profitto le proprie attività quasi in pieno benessere soggettivo.

In seguito la fase di scompenso si è instaurata rapidamente: aumentava le dosi, rappresentava un impellente desiderio di farne costantemente uso, diventando pienamente consapevole della sua schiavitù nei confronti dello stupefacente. In questa fase ha manifestato condotte dissociali: piccoli furti prima in case e poi anche fuori, viveva completamente condizionato dal desiderio di far uso di droga e, nel timore di rimanerne privo, era spinto a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di procurarsela: « ...gli rubavo tutto l'oro che avevano in casa, ... rubavo stereo e cose di questo genere. Stavo bene solo quando avevo la roba e gli acidi, mi venivano in mente i ricordi ed i progetti che avevamo deciso di fare io e la mia ragazza... ».

Questo caso è anche da inquadrare tra i più gravi in quanto si è instaurata anche la « fase della depravazione » (Schrappe), intesa come alterazione distruttiva della personalità con la completa « disgregazione della struttura storico-biografica della sua personalità » (Zutt): quadro e comportamento monotono, egocentrismo, tendenza alle bugie, disin-

teresse completo sia per la sua sorte che per quella dei suoi cari, perdita di qualsiasi legame affettivo, progressiva amoralità, disinteresse per qualsiasi forma di pensiero e di attività (continua perdita di posti, disinteresse generalizzato per l'attività lavorativa) ed infine l'incorrere in numerosi procedimenti giudiziari per i reati commessi allo scopo di procurarsi l'uso degli stupefacenti. In questa fase non è possibile distinguere quanto sia dovuto agli effetti tossici delle sostanze e quanto all'insorgenza psicologica maniaca; resta però il fatto che, nonostante avesse per un periodo breve sospeso l'assunzione di stupefacenti, l'imputato non ha modificato sostanzialmente le caratteristiche della « depravazione », anzi.

Il ragazzo ha, quindi, una personalità « maniaca », che « cerca con vari mezzi o tipi di comportamento la soddisfazione di desideri più infantili orali, che rappresentano anche bramosie sessuali o ricerche di sicurezza » (Fenichel, Rosenfeld), personalità certamente portatrice di un particolare « sentimento di vuoto » (Leere-Erlebnis) con un'assoluta impossibilità a stabilire una unione duale (mancanza di consapevolezza dei rapporti tra Io e gli altri) e la conseguente tendenza a riempire il « vuoto esistenziale » (Orelli) con atteggiamenti e comportamenti maniaci in genere (tossicomania ed alcoolomania) forse con la speranza di superare con tale uso le inibizioni, diversamente invalicabili, riverberanti, anzi, attraverso il radicale tossicomano della droga stessa nella predisposizione endogena che viene così potenziata e superata ma indipendentemente dalle caratteristiche delle sostanze stesse. Da tutto ciò si desume come i dati anamnestici, clinici, comportamentali o sorgenti dalle stesse modalità del fatto, rivelino un chiaro quadro morboso di tossicomania e consentano di esprimere un giudizio tecnico sull'imputato, al momento dei fatti, di incapacità di intendere, perchè egli non si rendeva conto del valore sociale dell'atto, e di volere, in quanto lo stesso non riusciva più a determinarsi in modo autonomo, resistendo così agli impulsi.

Ne deriva che, in presenza del suddetto stato patologico, i processi di intelligenza e di volontà dell'imputato sono, in concreto, alterati in modo vistoso dal suo vissuto tossicomano in presenza di una personalità gracile, border-line, a cavallo tra una psicopatia grave ed una schizofrenia « frenata ».

Non esistendo uno sdoppiamento dell'Io nè in senso tempo-spaziale nè nell'identificare i propri limiti e capacità di diversificazione dagli altri, si è notata, invece, un'alterazione strutturale dell'Io, che risultato fragile, vulnerabile, inadeguato, con instabilità nelle relazioni oggettuali (relazioni allegate, atti del processo, perizia del prof. Borgna, colloquio con l'imputato).

L'aver preso coscienza dell'azione compiuta non ha significato per lui superare l'apatia e l'indifferenza in cui è caduto dopo il percorso della droga, ma, anzi, la diffidenza profonda e generalizzata lo ha portato a rifiutare categoricamente ogni possibile aiuto fornitogli (rifiuta l'intervento in carcere del responsabile del Centro per le tossicodipendenze di Domodossola).

Ecco perchè la capacità critica e di valutazione nei confronti delle azioni già compiute non significa avere una perfetta consapevolezza della propria condotta e delle conseguenze legate all'atto che si sta per compiere. Bisogna, altresì, escludere tassativamente ogni possibile dubbio sulla influenza « della spaventosa quantità di sostanze assunte dall'imputato la sera del delitto », essendo emerso chiaramente che non si è trattato di un episodio isolato, in quanto l'assunzione di più sostanze ad azione tossicogenetica era abituale e costante e pertanto una sola assunzione non poteva incidere in modo esclusivo sulle capacità di controllo di un soggetto il quale abitualmente non riesce a contenere le proprie pulsioni aggressive e distruttive; una struttura di personalità scompensata risulta già indebolita o, peggio, annullata dall'uso continuo delle suddette sostanze.

Pertanto l'imputabilità viene ritenuta escludibile non per la ingestione volontaria ed assurda di un cocktail di tante sostanze stupefacenti nella giornata del delitto, ma dalle ben più serie cause patologiche precedentemente descritte.

Poichè, poi, l'imputato è stato costretto ad un divezzamento assoluto, non deciso coscientemente, non può essere esclusa la possibilità di una ricaduta alla fine del periodo detentivo o di misura di sicurezza, in quanto il desiderio della droga può ripresentarsi bruscamente e con immutata intensità.

Pertanto, dovendosi valutare che lo stato di tossicomania in un soggetto border-line, che già in un'occasione (quella per cui è processo) non ha frenato l'uso incontrollato delle proprie

pulsioni, possa rappresentarsi dopo un non voluto divezzamento assoluto così come le condizioni psichiche del soggetto, che erano tali da farlo ritenere al momento dei fatti pericoloso socialmente, possano rivivere in lui così alterate da presupporre l'esistenza di una nuova pericolosità sociale, si ritiene che attualmente l'imputato sia ancora pericoloso e che almeno per ora non sia sufficiente il semplice allontanamento dell'ambiente e dalla droga per garantirne il recupero sociale.

Concordando con quanto asserito dal collega Mazza, perito di parte, concludo col definire l'imputato affetto da tossicomania in soggetto border-line con personalità gracile, psicopatia grave e/o schizofrenia « frenata » il quale in occasione di un episodio emotivamente traumatico (l'essere stato scoperto dal pro-zio, con gli avvenimenti seguenti) ha completamente scompensato il suo già fragile IO realizzando una psicosi transitoria e compiendo in tale occasione un atto di cui non era in grado di percepire il valore sociale e non riuscendo a programmare un minimo di risposta sensata allo strapotere degli impulsi prevalenti.

Pertanto M.D. si deve ritenere affetto da intossicazione cronica da sostanze stupefacenti, incapace di intendere e di volere all'epoca dei fatti contestatigli e persona socialmente pericolosa.

Ecco come e per quali vie è possibile che due tecnici arrivino ad affrontare in modo differente e certamente contrapposto uno stesso problema: l'imputabilità dei tossicodipendenti.

RIASSUNTO

Gli autori attraverso i quattro casi clinici qui presi in considerazione, intendono portare luce, per la riflessione ed il trattamento sul problema della imputabilità del tossicodipendente e delle misure da adottare nei suoi confronti.

L'approccio deve anzitutto tener conto dei meccanismi difensivi che l'ordinamento può consentire all'imputato di mettere in opera e delle molteplici possibili forme di ambiguità esistenti nell'atteggiamento assunto al riguardo dalla società.

RESUME

Les auteurs, à travers les quatre cas cliniques pris en considération, entendent apporter leur contribution (sous l'angle de la réflexion et du traitement) au problème de l'imputabilité du toxicomane et des mesures auxquelles il est soumis.

Il faut avant tout tenir compte des mécanismes défensifs que le système peut permettre à l'imputé de mettre en oeuvre ainsi que des multiples formes d'ambiguïté existant dans l'attitude prise vis-à-vis de la société.

SUMMARY

After considering the four clinical cases presented, the Authors do their best to shed light for reflection and treatment on the problem of the possibility of charging drug addicts and measures to be adopted for such subjects.

This approach should first and foremost bear in mind the defense mechanisms which the Law may allow the person charged to have recourse to, as well as the multiple possible forms of ambiguity existing in the attitude assumed with regard to society.

RESUMEN

A través de los cuatro casos clínicos que toman en consideración, los Autores pretenden aclarar el problema de la imputabilidad del drogadicto, su enfoque y tratamiento, así como las medidas que hay que adoptar en relación con todo ello.

El planteo ante todo tiene que tener en cuenta los mecanismos defensivos que el ordenamiento puede permitir que el imputado interponga así como la multiplicidad de formas ambiguas que existen en el comportamiento que la sociedad adopta al respecto.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren beabsichtigen über die hier untersuchten vier klinischen Fälle das Problem der Zurechnungsfähigkeit des Drogenabhängigen und die auf ihn anzuwendenden Maßnahmen zu beleuchten, um damit zur Reflexion und zur weiteren Behandlung des Themas anzuregen.

Eine Annäherung an das Thema muß vor allem die Verteidigungsmechanismen berücksichtigen, die die Rechtsordnung dem Angeklagten aufzustellen erlauben kann, sowie die vielfältigen möglichen Formen der Ambiguität, die im Verhalten gegenüber der Gesellschaft auftreten.

PRIME OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI SORVEGLIANZA IN TEMA DI MISURE DI SICUREZZA

GIANCARLO ZAPPA (*)

Il « processo di sorveglianza » (lo svolgimento dell'udienza è regolata dall'art. 71 *bis*) si applica, a seguito della legge 663 del 10 ottobre 1986, anche in tema di « misure di sicurezza ».

Ciò risulta in modo esplicito dall'art. 71, 1° comma della Legge Penitenziaria (ultima parte) e dal V comma, secondo cui le disposizioni del capo I° tit. V, del Libro IV del C.P.P. sono applicabili « in quanto non diversamente stabilito —alla presente legge ».

La legge fa salvi espressamente, e sono quindi tuttora applicabili:

1) L'art. 641 C.P.P. « limitatamente ai casi di cui all'art. 212 dello stesso codice » (art. 71, 5° comma).

Si tratta delle misure di sicurezza personali applicate dai giudici di merito, in primo o secondo grado, con sentenza non impugnabile per mancanza di capi della sentenza stessa che consentono il gravame ai sensi degli artt. 190 e segg. C.P.P.

In tal caso il ricorso per revisione in Cassazione rimane fermo e la Cassazione decide anche nel merito, oltre che in diritto.

Una soluzione diversa non sarebbe stata possibile, salvo prevedere l'impugnazione avanti il Tribunale di Sorveglianza, organo specializzato che però non è sovraordinato a quelli della giurisdizione ordinaria. Secondo il sistema, il Tribunale di Sorveglianza è sovraordinato al solo Magistrato di Sorve-

(*)

glianza e la Cassazione al Tribunale stesso, senza possibilità, quindi, che un organo specializzato ancorchè collegiale, possa essere costituito giudice « ad quem » rispetto ad un organo della giurisdizione ordinaria.

2) Le disposizioni dell'art. 640, 3° comma del C.P.P. (art. 71 *ter*) secondo cui l'impugnazione dei decreti del Magistrato di Sorveglianza può essere proposta anche a mezzo di procuratore speciale; la dichiarazione è depositata nella Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza (giudice *ad quem*) competente per territorio sia nel caso di appello che di ricorso o può essere consegnata alla Direzione dell'istituto in cui l'interessato è ristretto quale detenuto od internato.

Tale norma deroga al principio generale (art. 198, 1° comma C.P.P.) secondo cui la dichiarazione è ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento.

3) Si applica altresì l'ultimo comma dell'art. 631 C.P.P. (art. 71 *ter*), secondo cui il ricorso per cassazione ovvero il provvedimento, non sospende l'esecuzione dello stesso: « tuttavia il giudice che ha emesso l'ordinanza può con decreto sospendere l'esecuzione ».

4) Si applica altresì nel processo di sorveglianza, per le comunicazioni e gli avvisi, l'art. 645 C.P.P. (vedi art. 71 *quater*), secondo cui gli atti suddetti sono eseguiti tramite la Autorità preposta allo stabilimento in cui l'interessato è detenuto od internato ovvero per mezzo di ufficiale o agente di pubblica sicurezza.

L'avvenuta consegna è provata mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita.

In caso di mancato reperimento, sono obbligatorie apposite ricerche (Corte Cost. 28 novembre 1972, n. 168), dopo di che può essere emesso decreto di irreperibilità e la comunicazione si esegue ai sensi dell'art. 170 C.P.P.

5) Rimane fermo il disposto dell'art. 634, 1° comma C.P.P. secondo cui se il P.M. ritiene di dover promuovere l'applicazione di una misura « ne fa richiesta scritta al Magistrato di Sorveglianza ».

6) Rimane altresì fermo, in forza del richiamo contenuto nell'art. 71 4° comma C.P., l'art. 635, 2° comma C.P.P. nei casi in cui è ignoto il luogo di detenzione, di residenza o domicilio.

7) Il riesame della pericolosità è ora disciplinato non più dall'art. 647 C.P.P. ma dagli artt. 69, 4° comma e 71 L.P.

Conseguentemente, non sono più in vigore le seguenti norme.

a) Secondo l'art. 633 C.P.P. (in forza dell'art. 69 L.P. così come sostituito dall'art. 21 della L. 633/86), le sentenze disponenti una misura di sicurezza dovevano essere in copia comunicate dal P.M. o dal Pretore, « alla autorità di P.S. » unitamente all'ordine di consegna del condannato o del prosciolto, autorità che all'occorrenza provvedeva all'internamento del soggetto da sottoporre a misura di sicurezza. L'art. 266 del Reg. Gen. Ordin. Penit. 18 giugno 1931, n. 787 non è più in vigore nè è stato sostituito a seguito dell'art. 87, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354 e D.P.R. 26 aprile 1976, n. 431.

L'art. 266 citato disponeva che il P.M. od il Pretore competente per l'esecuzione, nel richiedere l'Autorità di P.S., informava il Ministero di Grazia e Giustizia perchè provvedesse alla assegnazione dei sottoposti alle misure. Il Ministero comunicava alla Autorità di P.S. in quale stabilimento la persona sottoposta a misura doveva essere internata e la P.S. procedeva all'internamento, mentre il detenuto era trattenuto nello stabilimento a disposizione dell'autorità di P.S.

È fuor di dubbio che tale normativa, oltre che formalmente soppressa, appare alla luce dell'attuale situazione del tutto illegittima e da sostituire con una serie di norme regolamentari precise, in linea con il dettato legislativo attuale.

A seguito della soppressione integrale dell'art. 204 C.P.P. (attuata con l'art. 31, 1° comma della legge 633) e del 2° comma dell'art. 31 suddetto « tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa ».

È pertanto caduta « in toto » la presunzione di « pericolosità sociale » che deve ora sempre essere accertata dal Magistrato di Sorveglianza, secondo il criterio di « probabilità » di cui all'art. 203 C.P., escluso ogni criterio di « possibilità ». Già la relazione Rocco, (I, 252) affermava che la realizzazione dei medesimi fatti esce dalla sfera dell'opinabile e si tramuta in una previsione non meramente astratta ma in una fondata

ragione di allarme, in un timore attendibile e ragionevole di nuove manifestazioni criminose.

Proseguiva la relazione dicendo che occorre aver riguardo all'indole del fatto commesso ed a tutti quegli altri numerosi elementi che servono a stabilire la gravità del reato e di cui il giudice deve tener conto nella applicazione concreta della pena ai sensi dell'art. 133 C.P.

Inoltre, non può essere dimenticato quanto ha scritto la Corte Costituzionale nelle sentenze n. 139/1982 e 249/1983 in cui rifacendosi all'attuale sistema giuridico penale, caratterizzato dal così detto « doppio binario » ed al concetto di pericolosità sociale (sancito dall'art. 203 C.P. quale « probabilità di recidiva »), ha pur affermato che il criterio presuntivo adottato dal legislatore nel lontano 1931 è tuttora ragionevole, poichè poggia sull'accertamento di una infermità psichica che, come si è manifestata nella commissione del reato, secondo dati di comune esperienza, può dare luogo alla reiterazione di condotte criminose.

La Corte ha ribadito quanto detto nella sentenza n. 106 del 1972, secondo cui la presunzione obbligatoria di pericolosità sociale non viola il principio dell'art. 3 della Costituzione ma « rimane affidata a valutazione di politica legislativa ».

Ma il legislatore ordinario ha ora affrontato la questione e l'ha risolta abolendo ogni presunzione.

La Corte ha anche affermato che l'originario sistema del codice Rocco è ora fortemente attenuato a seguito della soppressione dell'art. 207, 3° comma C.P. (Sent. n. 110 del 1974 e art. 89 della legge 26 luglio 1975, n. 354) che consente la revoca anticipata della misura di sicurezza, da parte del Tribunale di Sorveglianza, organo giurisdizionale.

La Corte ha già dichiarato illegittimi gli artt. 222, 1° comma, 204 cpv., 205 cpv. n. 2, 204, 2° comma, 219, 1° e 2° comma del C.P. nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale o in Casa di Cura e Custodia dell'imputato rispettivamente prosciolto, o condannato per delitto non colposo a pena diminuita per cagione di infermità psichica, al previo accertamento da parte del giudice della persistenza pericolosità sociale derivante dall'infermità medesima, al tempo della applicazione della misura di sicurezza.

L'Ospedale e la Casa di Cura, in una inscindibile dimensione di sicurezza e di terapia, non sono più una destinazione

obbligatoria per i malati di mente salvo che, al momento della decisione, presentino uno stato persistente di malattia psichica e siano socialmente pericolosi.

Il potere di apprezzamento del giudice, a seguito della sentenza suddetta, nel caso concreto non era altro che quello di non internare quei soggetti eventi diritto ad ottenere la revoca anticipata della misura di sicurezza.

Non sembra appagante e risolutivo l'ulteriore intervento correttivo costituito dalla sentenza n. 233 del 30 luglio 1984 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 384, 1° comma n. 2 del C.P. nella parte in cui, nel caso di proscioglimento per infermità psichica, preclude al giudice di tenere conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione nel caso di condanna consentito dall'art. 69 C.P. tra queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'Ospeale Psichiatrico Giudiziario e della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222 C.P..

La Corte nella sentenza n. 140 del 27 luglio 1982, in tema di abitudine del reato di cui all'art. 102 del C.P., ha affermato che, ai sensi dell'art. 25 ultimo comma Cost., è demandato alla competenza esclusiva del legislatore ordinario la determinazione degli elementi costitutivi della fattispecie che condizionano l'applicazione della misura di sicurezza, lasciando quindi alla sua discrezionalità se e quali spazi lasciare alla valutazione del giudice in relazione al singolo caso. Con la conseguenza che non può disconoscersi che la combinazione di elementi richiesti per la dichiarazione di abitudine presunta conferisca razionale fondamento alla qualificata presunzione di pericolosità sociale ed alla generalizzata significazione che quegli elementi assumono al fine della prevenzione criminale.

La Corte, richiamando le sentenze n. 19 del 1974, 139 e 168 del 1982, ha ribadito la sussistenza di un fondamento razionale della « qualificata presunzione di pericolosità criminale » laddove il giudizio prognostico sia fondato sulla reiterazione di gravi reati, sul significativo rapporto temporale fra gli stessi, tutti della stessa indole.

Ha però rimesso ogni decisione al legislatore, dichiarato libero di adottare la regolamentazione giuridica ritenuta più

appropriata il che è stato attuato con l'art. 31 della legge 663 citata.

La Corte, con ordinanza n. 17 del 1° febbraio 1983, ha ribadito l'infondatezza della questione di incostituzionalità degli artt. 204 cpv., 215 cpv. 222 C.P. nella parte in cui « stabiliscono una presunzione assoluta di pericolosità sociale degli imputati prosciolti per infermità psichica » anche se si tratta di reati commessi da soggetti il cui stato di malattia era già noto e causato da omissione di cure, custodia e vigilanza, richiamando la propria decisione n. 139 del 1982, senza aggiungere altre motivazioni.

Tutto ciò ha sensibilizzato il legislatore che ha posto mano all'opera di radicale revisione del sistema.

Ma la Corte Costituzionale è già andata più in là, distinguendo tra i due momenti, quello della « applicazione » e quello della « esecuzione » della misura, spesso non coincidenti.

Tale discorso appare oggi importante e deve essere approfondito.

b) L'art. 635, 1° comma C.P.P. (in forza del nuovo testo dell'art. 71 L.P.), secondo cui competente era il Magistrato di Sorveglianza del luogo in cui si trova la persona da sottoporre o sottoposta a misura di sicurezza.

Attualmente occorre stabilire in quale istituto si trovi il soggetto al momento della richiesta, proposta o inizio d'ufficio del procedimento oppure — se l'interessato non è detenuto — il luogo in cui lo stesso ha la residenza o il domicilio (art. 71, 3° comma Legge Penit.).

c) L'art. 636 C.P.P., circa l'intervento dell'interessato, da ottenere ora secondo la procedura ordinaria del processo di sorveglianza ai sensi dell'art. 71, 1° e 2° comma L.P.

d) L'art. 637 C.P.P. relativo alle investigazioni del Magistrato di Sorveglianza che vanno ora condotte nel rispetto del diritto di difesa, secondo le regole ordinarie di cui al punto c), (come del resto aveva già affermato la Corte Costituzionale con la sent. 29 maggio 1968, n. 53).

e) L'art. 640, 4° comma C.P.P. e l'art. 8 del D.L.L. 14 settembre 1944, n. 288 in tema di ricorso avverso i decreti del Magistrato di Sorveglianza e, quindi, anche l'art. 15 del R.D. 8 agosto 1955, n. 666 contenente norme di attuazione

della legge di parziale riforma del C.P.P. 18 giugno 1955, n. 517.

f) L'art. 641 C.P.P. in tema di « ricorso per revisione », avanti la Corte di Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello, essendo ora previsto il ricorso per Cassazione avverso tutte le decisioni del Tribunale di Sorveglianza (art. 71 *ter* L.P.).

g) L'art. 639, ultimo comma C.P.P., dispone che il P.M. « promuove » l'esecuzione dei decreti emessi dal Magistrato di Sorveglianza.

Occorre chiedersi se tale norma sia tuttora in vigore.

In tema si deve precisare che il legislatore, unificato il rito, ha previsto la sola presenza del P.M. alle udienze del Magistrato di Sorveglianza, mentre l'Ufficio di Sorveglianza è privo di organo requirente fuori dell'udienza, salvi i casi espressamente previsti.

Lo stesso Ufficio di Sorveglianza deve quindi curare l'esecuzione diretta dei propri provvedimenti anche in materia di misure di sicurezza, così come in quella delle misure alternative. Nessuna norma stabilisce attualmente a chi spetti la promozione dell'esecuzione dei provvedimenti conclusivi del procedimento di Sorveglianza (salvo l'art. 54, 2° comma in tema di liberazione anticipata). D'altra parte l'art. 73 dell'Ord. Giud. dispone che il PM fa eseguire i giudicati « nei casi stabiliti dalla legge » e — inoltre — caratteristica pregnante della Sorveglianza è la non necessità dell'intervento del PM per l'inizio del procedimento relativo, ben potendo procedersi « ex officio ».

Il processo di sorveglianza vale senza dubbio per le decisioni sia del Magistrato che del Tribunale di Sorveglianza emesse in primo grado dal primo, in primo o secondo grado del secondo.

Avverso le decisioni di primo grado (vedi art. 71 *ter*), è ammesso sempre il ricorso per Cassazione, per violazione di legge, salvo che non sia espressamente previsto l'appello.

Di conseguenza, avverso le decisioni del Tribunale di Sorveglianza in primo grado è ammesso sempre e soltanto il ricorso per Cassazione.

Avverso quelle del Magistrato il rimedio è il seguente:

- 1) riesame della pericolosità ai sensi art. 208 C.P.;

2) applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca anche anticipata delle misure di sicurezza personali, detentive e non;

3) revoca della dichiarazione di cui agli artt. 102, 103, 104, 105, 108 C.P.

In tali casi (art. 70, 3° comma) è ammesso alle parti, private e pubbliche, appello avverso il decreto motivato del Magistrato di Sorveglianza, al Tribunale di Sorveglianza, in sostituzione del gravame ammesso dall'art. 640 C.P.P. avanti la Corte d'Appello, ora abrogato.

I provvedimenti di remissione del debito (art. 56 L.P.) e di ricovero del condannato in O.P.G. (art. 148 C.P.) sono ricorribili soltanto in Cassazione.

I provvedimenti in tema di permessi, ordinari e premiali (artt. 30 e 30 *ter*) sono reclamabili avanti il Tribunale di Sorveglianza (artt. 68, 7° comma e 30 *bis* e 30 *ter*, 7° comma).

Le ordinanze emesse sui reclami dei detenuti sono impugnabili in Cassazione, sia dalle parti che dalla Amministrazione Penitenziaria (art. 69, 6° comma).

I provvedimenti con cui si concedono o meno licenze ai semiliberi ed agli internati, si modificano le prescrizioni degli affidati (art. 69, 7° comma), non sono impugnabili, ma soltanto revocabili o modificabili dallo stesso Magistrato che li ha emessi.

L'art. 71 *ter* fissa il termine generale e perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della dichiarazione di ricorso e dei motivi, ancorchè non contestuali.

Si pone, a questo punto, il problema se sia ancora in vigore l'art. 643, 1° comma C.P.P. che fissava il termine diverso di 3 giorni per il ricorso avanti la Corte d'Appello in tema di misure di sicurezza, e se, sempre in tema di misure di sicurezza, il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza sia esecutivo non ostante l'appello proposto al Tribunale di Sorveglianza.

Alla prima domanda, la risposta non può che essere negativa, essendo ormai l'articolo suddetto abrogato.

Alla seconda domanda, la risposta è affermativa, ma è necessaria una precisazione.

Una volta abrogate tutte le norme, ormai incompatibili, del C.P.P. in tema di « procedimento di sicurezza », rimane

da stabilire quale sia la procedura da applicare all'istituto dell'appello, proposto avanti il Tribunale di Sorveglianza in tema di misure di sicurezza, avverso le decisioni del Magistrato di Sorveglianza.

Tale procedura non può che essere o quella del C.P.P. (ormai abrogata) o quella della Legge Penitenziaria (procedimento di sorveglianza). Un sistema misto non sembra possibile né razionale.

Senonchè nella legge 663 non è espressamente regolato l'appello ma soltanto il ricorso per Cassazione dall'art. 71 *ter*.

Non sembra che ciò possa avere un rilievo determinante. L'art. 71, 1° comma, ultima parte afferma chiaramente che per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza nonchè di quelli del Magistrato di Sorveglianza « si applica il procedimento di cui ai commi ed agli articoli seguenti ».

Tra tali articoli, che pure non prevedono espressamente l'appello, v'è però l'art. 71 *ter* che regola il ricorso per cassazione e, pertanto, sembra evidente che il Legislatore abbia voluto con tale norma regolare avanti al Tribunale di Sorveglianza anche l'appello avverso i provvedimenti del Magistrato.

Altra soluzione non appare possibile, salvo far rivivere le norme del C.P.P., ormai derogate con la conseguenza che il Tribunale di Sorveglianza finirebbe per operare in forza di una duplice normativa, a seconda che si verta in tema di misure di sicurezza o di permessi. L'art. 30 *bis*, 2° e 3° comma dispone peraltro che il « reclamo » è ammesso solo se proposto entro 24 ore dalla comunicazione, derogando in tal modo alla norma generale che concede 10 giorni per proporre il gravame. Certamente può il Tribunale, pur dovendo decidere entro il termine (ordinatorio) di soli 10 giorni, decidere secondo la procedura ordinaria di cui agli artt. 71 e segg. Da ciò consegue che anche in materia di permessi la decisione del Tribunale è ora ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art. 71 *ter*.

Risulta anche dai lavori parlamentari che il Legislatore ha inteso unificare le due procedure, preferendo quella di sorveglianza, più moderna, razionale e garantista, anche in tema di misure di sicurezza.

In particolare, quindi, il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in materia di misure di sicurezza, è appellabile al Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni, sia dalla parte

che dal Procuratore della Repubblica, ma è esecutivo non ostante l'appello (salvo che venga sospesa dallo stesso giudice l'esecuzione ai sensi dell'art. 631 C.P.P.).

L'art. 631 C.P.P. pur riferendosi al ricorso è, infatti, ora applicabile anche all'appello, perchè richiamato dall'art. 71 *ter*, a sua volta reso di portata generale dall'art. 71, 1° comma.

Ne consegue che l'art. 646 C.P.P., secondo cui in caso di « revoca » delle misure di sicurezza, il ricorso del P.M. ha effetto sospensivo, risulta definitivamente abrogato perchè la norma di cui all'art. 631, 3° comma C.P.P. (pur dettata esclusivamente in tema di incidenti di esecuzione e di impugnabilità delle relative ordinanze) è ora di portata generale, estesa a tutto il procedimento di sorveglianza sia in fase di appello che di ricorso.

Altra norma da ritenersi non più in vigore è quella dell'art. 639, ultimo comma, C.P.P., secondo cui è il P.M. a « promuovere » l'esecuzione dei decreti della Magistratura di Sorveglianza in tema di misure di sicurezza.

Tale attività, che non deve essere confusa con quella di « iniziativa » del P.M. (art. 634, 1° comma C.P.P.) e che rimane, è ora di competenza dello stesso Ufficio di Sorveglianza che esegue i propri provvedimenti, avendo il Legislatore optato per la rinuncia ad un ufficio del P.M. sia presso il Magistrato Sorveglianza che il Tribunale di Sorveglianza, salvo che per l'udienza ai termini dell'art. 71 *bis* L.P..

Tanto più che, con il venir meno di ogni presunzione di pericolosità (l'art. 204 è « in toto » abrogato) è stabilito ora in via generale che nessuna misura può più essere applicata se non previo accertamento giudiziario della attualità della pericolosità sociale (art. 31 legge 663/86).

Sotto tale profilo nessun potere in materia di esecuzione di misure spetta al P.M., se non previa deliberazione del caso da parte del Magistrato di Sorveglianza. Rimane invece ed anzi deve intendersi aumentato, il potere di richiesta nei confronti del Magistrato stesso da parte degli uffici che curano l'esecuzione delle sentenze di condanna e di proscioglimento.

A tale riguardo occorre anche rilevare che gli artt. 33 e 34 del R.D. 28 maggio 1931, n. 603 (disposizioni regolamentari per l'esecuzione del C.P.P.), non recavano norme in tema di esecuzione delle misure di sicurezza, ma soltanto in tema di esecuzione di pene detentive e pecuniarie.

La sola norma prevista era quella contenuta negli artt. 576, 577 e 633, che disponevano un collegamento diretto tra l'ufficio che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento, il P.M. (o il Pretore) che doveva curarne l'esecuzione mediante trasmissione all'autorità di P.S. della copia e dell'« ordine di consegna ».

Ma le norme suddette non sono più in vigore (artt. 87 e 89 della legge 354/1975) nè sono state introdotte nel D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 recante il regolamento di esecuzione.

Rimane fermo che tutte le impugnative del P.M. in tema di misure di sicurezza e di misure alternative, debbono essere, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 30 giorni, notificate all'interessato, a cura del cancelliere che ha ricevuto la dichiarazione.

Il tutto ai sensi dell'art. 199 *bis* C.P.P. che, pur non essendo stato esplicitamente richiamato dalla Legge Penitenziaria, è da ritenersi norma cogente e di portata generale, tesa come è alla tutela rigorosa del diritto di difesa in qualsiasi procedimento, indipendentemente dalla natura, dallo stato e dal grado.

A questo punto, sul piano delle competenze e della procedura, si impone un approfondimento dei concetti di « applicazione » e di « esecuzione » delle misure di sicurezza, onde stabilire regole uniformi e precise, uscendo dalla attuale situazione di incertezza.

È da premettere che non sorgono particolari problemi, riguardo a quanto sopra, per i casi di modificazione, trasformazione, revoca (anche anticipata) delle misure di sicurezza. È soltanto da osservare che l'esame dell'art. 69 attuale della L.P., al 4° comma, comparato con quanto disponeva l'art. 635, 1° comma. C.P.P. consente di rilevare che:

1) resta ferma la competenza del giudice di merito ad applicare nel giudizio le misure di sicurezza, anche se ciò non è espressamente previsto dall'art. 69, 4° comma, citato;

2) l'art. 69, 4° comma non può che riferirsi alla applicazione delle misure suddette fuori dal giudizio;

3) l'art. 69 stesso, a differenza di quanto stabilisce l'art. 635, 1° comma C.P.P., parla ora anche di « esecuzione »

delle misure di sicurezza, attribuendo in tal modo in via esplicita al Magistrato di Sorveglianza la competenza al riguardo, nel sistema di Rocco attribuita invece al P.M. che ora, pertanto, mantiene la « iniziativa » ma perde « l'esecuzione » del provvedimento.

Dell'esame comparato suddetto, sembra emergere nettamente che il Magistrato di Sorveglianza, debba ora procedere alla esecuzione di tutte le misure di sicurezza personali, non solo di quelle da egli stesso applicate fuori dal giudizio ma anche di quelle applicate nel giudizio (sia nelle sentenze di condanna che in quelle di proscioglimento).

A questo punto, però, sorgono altri problemi, se ci si riferisce all'art. 31, 2° comma della legge 663, secondo cui tutte le misure di sicurezza personali sono « ordinate » previo accertamento che colui che ha commesso il fatto « è persona socialmente pericolosa ».

Tale norma ripete letteralmente il testo del 1° comma dell'art. 204 C.P., ora abrogato, salvo l'aggettivo « tutte » premesso alle misure quasi a voler sottolineare l'inderogabilità del nuovo principio, implicante la caduta di ogni ipotesi di presunzione di pericolosità.

La norma stessa, evidentemente, si rivolge a tutti i Magistrati, quelli ordinari e quelli di sorveglianza, a secondo della competenza, nel giudizio e fuori del giudizio.

Se — peraltro — si deve ritenere che anche le misure ordinate nel giudizio devono essere « eseguite » dal Magistrato di Sorveglianza, si pone il quesito se questo ultimo abbia il potere, in certi casi, di non eseguire la misura, qualora la pericolosità sia ritenuta cessata.

La risposta non può che essere positiva, ma bisogna evitare un conflitto tra il magistrato ordinario e quello di sorveglianza.

Ritengo si debba fare ricorso al criterio già fatto proprio dalla Corte Costituzionale nella sentenza già citata sopra, criterio valido certamente non solo per l'O.P.G. ma per tutte le misure: qualora non vi sia stata soluzione di continuo tra il fatto-reato commesso e la sentenza, nel senso che l'imputato non ha mai recuperato la propria libertà, uscendo in tal modo dal diretto controllo del giudice, allora il Magistrato di Sorveglianza non può che limitarsi ad eseguire la misura applicata

dal giudice ordinario sulla base di un giudizio di persistente ed attuale pericolosità sociale.

Anche se, innegabilmente, subito dopo il Magistrato di Sorveglianza può iniziare anche d'ufficio un procedimento tendente alla revoca anticipata della misura. Ma tutto ciò è fisiologico e rientra nel sistema.

Se invece la soluzione di continuo nel senso suddetto vi è stata, allora il giudice ordinario dovrà limitarsi ad ordinare la misura, rimettendo ogni decisione circa l'esecuzione della stessa al Magistrato di Sorveglianza che dovrà sempre accertare l'attualità della pericolosità.

Ciò vale, si intende, sia per le sentenze di condanna che per quelle di proscioglimento.

Il giudice ordinario, in altri termini, dovrà in tal caso limitarsi ad accertare e dichiarare se sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge per applicare la misura, salvo uno, il più importante, e precisamente la pericolosità sociale, la cui sussistenza (se la decisione non è un unicum cronologico con il fatto-reato), spetta al Magistrato di Sorveglianza e soltanto a questo.

Altro problema da risolvere è il seguente: può il Magistrato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 69, 4° comma, revocare la dichiarazione di delinquenza qualificata (di cui agli artt. 102, 103, 104, 105, 108 del C.P.) anche con giudizio « ad hoc », autonomo, e pertanto non « in occasione » dei provvedimenti di revoca o trasformazione delle misure di sicurezza?

Dal punto di vista letterale, la risposta negativa appare certa: non avrebbe avuto alcun senso l'inciso « in occasione dei provvedimenti anzi detti » se il Legislatore avesse voluto dare piena libertà al Magistrato.

Ma da altri punti di vista, la risposta negativa non sembra più molto sicura.

Senza dubbio, con l'art. 69, 4° comma, si è voluto, in armonia con le direttive della Corte Costituzionale e nell'ambito del nuovo, generale principio di cui all'ex art. 204 C.P. (art. 31 della legge 663), non già riformare il codice penale, ma soltanto incidere su alcune, abnormi conseguenze per quei soggetti che attualmente non sono più socialmente pericolosi ma che sono stati dichiarati « delinquenti qualificati » e come

tali devono essere inviati — salvo revoca anticipata della misura — alla Casa di Lavoro o a quella Agricola.

A ben riflettere, però, essendo ormai pacifico che tutte le misure sono revocabili dal Magistrato di Sorveglianza in via anticipata anche se non sono ancora state eseguite, ivi comprese le misure suddette anche se irrogate ai « delinquenti qualificati » suddetti, è chiaro che il Legislatore, pur non avendo voluto sopprimere in questo momento gli articoli del Codice penale in tema di delinquenza abituale (presunta o ritenuta), professionale e per tendenza, ha di fatto inteso modificare l'art. 109, ultimo comma, del C.P. secondo cui la dichiarazione di abitualità e di professionalità non era revocabile in nessun caso e si estingueva di diritto soltanto con la riabilitazione (art. 178 C.P.), sfuggendo in tal modo persino agli effetti positivi della liberazione condizionale (art. 176).

Tale dichiarazione attualmente, può invece essere anche oggetto di « revoca », istituto ignoto al Codice Rocco.

In tal modo si è voluto attuare un adeguamento della specifica disciplina a quella tipica delle misure di sicurezza, che — secondo il Codice suddetto nella versione originale — erano revocabili soltanto dal Ministro e mai comunque prima della scadenza del termine minimo fissato.

Tutto ciò è pienamente da condividere perchè in linea con le esigenze e gli orientamenti della attuale scienza penalistica e criminologica, ma allora — una lettura rigorosa dell'art. 69, 4° comma attuale, porterebbe a conseguenze aberranti, inaccettabili sul piano costituzionale, per lesione evidente dell'art. 3 Cost.

Infatti, tutti coloro che abbiano già espiato la misura di sicurezza detentiva, non più in tal modo passibile di revoca, trasformazione, modificazione, ecc., pur non essendo più attualmente socialmente pericolosi, non potrebbero scrollarsi di dosso l'infamante etichetta di « delinquente », abituale o professionale che, come risulta dal sistema attuale in vigore ancora oggi, comporta di per sè negative e funeste conseguenze. Si pensi, cioè, alla recidiva, alla speciale aggravante ed al conseguente aumento di pena (artt. 99 e 61 n. 3 C.P.), alla autonoma applicazione di altra analoga misura in caso di successiva commissione di altro reato (art. 216, 2° comma C.P.), la non applicabilità dell'amnistia e dell'indulto (salvo espressa-contraria disposizione della legge delegante (artt. 151, ult.

comma e 174 ult. comma C.P.); la non concedibilità della sospensione condizionale della pena (art. 164 2° comma, n. 1 del C.P.); l'esclusione dalla estinzione della pene per decorso del tempo (art. 172, 7° comma, C.P.); l'aumento a 10 anni del termine prima del quale non è concedibile la riabilitazione (art. 179, 3° comma C.P.).

Non vi sono dubbi, inoltre, che a volte la misura di sicurezza detentiva viene posta in esecuzione a grande distanza di tempo: in tali casi il problema viene più facilmente risolto, potendo essere attuata la coincidenza tra l'esame della pericolosità al fine della misura da eseguire e la pregiudiziale revoca della dichiarazione di abitudine o professionalità.

Ma la questione si fa spinosa per coloro che, spesso senza loro responsabilità, hanno avuto la sfortuna di spiare totalmente e subito la misura e che — di conseguenza — resterebbero per sempre esclusi dalla possibilità di far revocare la declaratoria (salva l'improbabile, indaginosa e lunga riabilitazione).

Non resta, pertanto, che sostenere in modo convinto la necessità di una razionale interpretazione e di una estesa applicazione della nuova normativa in materia, consentendo al Magistrato di Sorveglianza di revocare la dichiarazione anche nei confronti di coloro che la misura di sicurezza hanno già definitivamente spiata. Diversamente, sarà ineluttabile l'intervento della Corte Costituzionale che — salvo improbabile e certamente non auspicabili mutamenti radicali di indirizzo — non potrà che pervenire alle stesse conseguenze.

RIASSUNTO

L'autore procede all'elencazione ed analisi dei problemi che sono stati sollevati dalla Legge 663/86 (in particolare dal nuovo testo dell'art. 71, 1° e 5° comma dell'Ordinamento Penitenziario) che — in tema di misure di sicurezza personali e del relativo procedimento per l'applicazione, l'esecuzione e la revoca — richiama il procedimento di sorveglianza, mentre le disposizioni del Codice di Procedura Penale (libro IV, titolo V, capo I) rimangono applicabili « solo in quanto non diversamente stabilito » dall'Ordinamento Penitenziario citato.

Pertanto sono da considerare tuttora in vigore gli artt. 641; 640, III° comma; 631 ult. comma; 645; 634 I° comma; 635, II° comma del Codice di Procedura Penale, mentre non sono più in vigore gli artt. 635 I° comma; 636; 637; 640 IV° comma; 641 sempre del Codice di Procedura Penale.

L'autore analizza poi quali sono i rimedi processuali a disposizione delle parti nei confronti dei singoli provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza, distinguendo tra quelli non impugnabili, quelli reclamabili, quelli appellabili al Tribunale di Sorveglianza e quelli ricorribili per Cassazione.

Per quanto specificamente riguarda i provvedimenti in tema di misure di sicurezza, l'Autore approfondisce le questioni relative:

a) alla titolarità del potere di « promuovere » l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari emessi dalla magistratura, ordinaria e di sorveglianza a seconda delle rispettive competenze e della fase processuale;

b) alla procedura applicabile alla fase di appello (dal Magistrato al Tribunale di Sorveglianza), sottolineando che attualmente la situazione è estremamente confusa ed equivoca, il ch  rende indispensabile un ulteriore intervento del Legislatore sia pure in occasione del varo del prossimo Codice di Procedura Penale;

c) all'effetto sospensivo o meno dell'appello proposto, dalla parte o dal P.M., avverso i provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza;

d) alla necessit , ormai evidente, di ricondurre ad unit  tutto il procedimento « di sorveglianza », estendendone le norme a tutti gli affari rientranti nella competenza della Magistratura di Sorveglianza, rifuggendo dalla tentazione di ritornare al procedimento « di sicurezza » cos  come delineato dal Codice Rocco, ormai obsoleto e superato;

e) all'approfondimento e differenziazione degli istituti della « applicazione » e della « esecuzione » delle misure di sicurezza, rimanendo di competenza degli uffici del P.M. soltanto il secondo e fermo restando, si intende, il potere di « iniziativa » del P.M. stesso nei confronti del Giudice competente;

f) alla discussa possibilit  di scindere, da parte del Magistrato, il potere di revoca delle misure di sicurezza da quello di revoca della declaratoria di delinquenza qualificata. Al riguardo l'Autore ritiene che una letterale interpretazione dell'art. 69, IV comma della legge penitenziaria attuale, porterebbe ineluttabilmente ad una censura da parte della Corte Costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.

RESUME

L'auteur proc de   l' num ration et   l'analyse des probl mes soulev s par la loi 663/86 (en particulier par le nouveau texte de l'art. 71, al. 1 et 5 du R glement p nitentiaire). Celle-ci — en mati re de mesures de s ret  personnelles et des proc dures d'application, d'ex cution et de r vocation — se r f re   la proc dure de surveillance, tandis que les dispositions du Code de proc dure p nale (Livre IV, Titre V, Chapitre I) restent applicables « seulement dans la mesure o  il n'en est pas diversement d cid  » par le R glement p nitentiaire pr cit .

Par cons quent, sont actuellement en vigueur les art. 641 al. 3, 631 dernier al., 645, 634 al. 1, 635 al. 2 du c.p.p., alors que ne sont plus en vigueur les art. 635 al. 1, 636, 637, 640 al. 4, 641 du c.p.p.

L'auteur analyse ensuite les instruments proc duraux   disposition des parties face aux mesures prises par le JAP. Il distingue les d cisions non attaquables, celles pouvant l'objet d'une r clamation, celles pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal d'application des peines et celles pouvant faire l'objet d'un recours en cassation.

En ce qui concerne plus particuli rement les d cisions en mati re de mesures de s ret , l'auteur approfondit les questions relatives:

— au titulariat du pouvoir de « promouvoir » l'ex cution des dispositions judiciaires  mises par la magistrature ordinaire et par le JAP selon les comp tences respectives et la phase processuelle;

—   la proc dure applicable durant la phase de l'appel (du magistrat au tribunal d'application des peines), en soulignant que,   l'heure actuelle, la situation est extr mement confuse, ce qui rend indispensable une intervention ult rieure du l gislateur,   l'occasion par exemple de la promulgation du nouveau Code de proc dure p nale;

—   l'effet suspensif ou non de l'appel, par la partie ou par le minist re public, contre les d cisions  mises par le JAP;

—   la n cessit , d sormais  vidente, d'unifier la proc dure « d'application des peines », par l'extension des r gles   toutes les affaires relevant de la comp tence du JAP, en renon ant   la tentation de revenir   la proc dure « de s ret  » du Code Rocco, d sormais d pass e;

— à l'approfondissement et à la différenciation de l' « application » et de l' « exécution » des mesures de sûreté, seule cette dernière relevant de la compétence du ministère public, le pouvoir d' « initiative » dump lui même à l'égard du juge compétent restant inchangé;

— à la possibilité de scinder, de la part du magistrat, le pouvoir de révocation des mesures de sûreté et celui de la révocation de l'acte déclaratoire de délinquance qualifiée. A ce propos, l'auteur pense qu'une interprétation littérale de l'art. 69, al. 4 de la loi pénitentiaire actuelle, provoquerait inéluctablement une censure de la part de la Cour constitutionnelle pour violation de l'art. 3 de la Constitution.

SUMMARY

The Author proceeds to list and analyse the problems raised by Law 663/86 (and above all by the new text of Art. 71, paras. 1 and 5 of the Prison regulations) which — as regards personal safety measures and the relative procedure for their application, implementation and revocation — refers to the surveillance procedure, while the provisions of the Code of Criminal Procedure (Book IV, Section V, Part I) continue to be applicable “ only insofar as not otherwise spelled out ” by the above-mentioned prison regulations.

So that Arts. 641; 640, para. III; 631 last paragraph; 645; 634 para. I; 635, para. II of the Code of Criminal Procedure should be considered as still applying; whereas Arts. 635 para. I; 636; 637; 640 para. IV and 641 of the Code of Criminal Procedure once more no longer apply.

The Author goes on to analyse the trial possibilities available to the different parties regarding individual provisions of the Surveillance Magistrate, distinguishing between those which cannot be impugned, those against which claims can be advanced and those liable to appeal by the Surveillance Court or which may be referred to the Court of Cassation.

As far as provisions referring specifically to the question of safety measures are concerned, the Author further develops the questions regarding:

a) possession of the power of “ promoting ” the carrying out of the judicial provisions issued by the ordinary and surveillance magistrates according to their respective competences and the phase of the trial;

b) the procedure applicable to the appeal phase (by the Magistrate to the Surveillance Court), emphasising that at the present time the situation is extremely confused and misleading, whence the indispensable need for further intervention by the Legislator perhaps even on the occasion of the launching of the forthcoming Code of Criminal Procedure;

c) the effect of suspension or otherwise of the appeal proposed on behalf of or by the Public Prosecutor, against the provisions laid down by the Surveillance Magistrate;

d) the need, by now clear, to reduce to a single format the whole procedure « of surveillance », extending the relative norms to all business coming under the competence of the Surveillance Magistrates, and rejecting the temptation to return to the « security ” procedure outlined in the Rocco Code which by now is obsolete and outmoded;

e) the further development and differentiation of institutions responsible for the “ application ” and the “ carrying out ” of security measures, with the offices of the Public Prosecutor continuing to be responsible for the latter only and, of course, with the power of “ initiative ” of the Public Prosecutor in respect of the competent Judge continuing to hold good;

f) the discussed possibility of the Magistrate's separating the power of revocation of the safety measures from the power of revocation of the declaratory judgment of qualified delinquency. In this connection the Author considers that a literal interpretation of Art. 69, para. 4 of the current prison laws would inevitably lead to censure by the Constitutional Court on the grounds of violation of Art. 3 of the Constitution.

RESUMEN

El autor se encarga de enumerar y analizar los problemas que provocó la Ley 663/86 (particularmente el nuevo texto del Art. 71, 1º y 5º párrafo del Ordenamiento Penitenciario) que — en cuestión de medidas de seguridad personal y del procedimiento correspondiente para su aplicación, ejecución y revocación — recuerda al procedimiento de vigilancia, mientras que las disposiciones del Código de Procedimiento Penal (Libro IV, título V, párrafo I) siguen siendo aplicables « siempre que no haya sido establecido lo contrario » por el Ordenamiento Penitenciario citado.

Por lo tanto hay que considerar que siguen estando en vigor los Artículos 641; 640; III párrafo, 631 último párrafo; 645; 634 Iº párrafo; 635 II párrafo del Código de Procedimiento Penal, mientras que no están más en vigor los Artículos: 635 Iº párrafo; 636; 637; 640 IV párrafo; 641 siempre del Código de Procedimiento Penal.

Luego el autor analiza cuáles son los remedios procesuales a disposición de las partes respecto a cada una de las medidas del Magistrado de Vigilancia, distinguiendo entre los que no se pueden impugnar, los que se pueden protestar, los que se pueden apelar ante el Tribunal de Vigilancia y aquéllos en que se puede presentar recurso ante el Tribunal Supremo.

En lo que se refiere específicamente a las medidas referentes a la seguridad, el Autor ahonda las cuestiones relativas a:

a) la titularidad del poder de « promover » la ejecución de las providencias judiciales dictadas por la magistratura, ordinaria y de vigilancia, de acuerdo con sus respectivas competencias y las etapas del proceso.

b) el procedimiento que se puede aplicar a la etapa de la apelación (del Magistrado al Tribunal de Vigilancia), recalcando que actualmente la situación es equívoca y muy poco clara por lo que se vuelve indispensable otra intervención del Legislador aunque sea en ocasión de la promulgación del próximo Código de Procedimiento Penal;

c) el efecto suspensivo o no de la apelación presentada, por la parte o el Acusador Público, contraria a las provisiones dictadas por el Magistrado de Vigilancia;

d) la necesidad ya evidente, de recuperar la unidad de todo el procedimiento de « vigilancia », extendiendo sus normas a todos los asuntos que queden bajo la competencia de la Magistratura de Vigilancia, y rechazando la tentación de volver al procedimiento « de seguridad » tal como lo traza el Código Rocco, que se ha quedado atrás en el tiempo;

e) el ahondamiento y la diferenciación de las instituciones de la « aplicación » y la « ejecución » de las medidas de seguridad, quedando de competencia de los oficios del Acusador Público solamente el segundo y, se entiende, quedando salvo el poder de « iniciativa » del Acusador Público mismo respecto al Juez competente.

f) la discutida posibilidad de que el Magistrado separe el poder de revocación de las medidas de seguridad, del poder de revocación del auto declaratorio de delincuencia calificada. El autor considera al respecto que una interpretación literal del Art. 69, IV párrafo de la Ley penitenciaria actual, llevaría de manera ineluctable a que la Corte Constitucional la censurara por violación del Art. 3 de la Constitución.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor beginnt mit der Aufzählung und Analyse der vom Gesetz 663/86 (und im besonderen von der Neufassung des Art. 71, Absätze 1 und 5 der italienischen Strafvollzugsordnung) verursachten Probleme, das sich in Sachen Maßregeln der persönlichen Sicherheitsverwahrung und des diesbezüglichen Anwendungs-, Vollstreckungs- und Aufhebungsverfahrens auf das überwachungs- verfahren beruft, während die Verfügungen der Strafprozeßordnung (IV. Buch, V. Kapitel, Abschnitt I) nur dann anwendbar bleiben, insofern die genannte Strafvollzugsordnung « nichts anderes festlegt ».

Deshalb sind weiter als rechtskräftig zu erachten die Art. 641; 640, Absatz 3; 631, letzter Absatz; 634, Absatz 1; 635, Absatz 2 der Strafprozeßordnung, während

die Art. 635, Absatz 1; 636; 640, Absatz 4; 641 derselben Strafprozeßordnung nicht mehr rechtskräftig sind.

Der Autor analysiert daraufhin die den Parteien gegenüber den einzelnen Maßregeln des Überwachungsrichters zur Verfügung stehenden Prozeßmittel, wobei er zwischen den nicht anfechtbaren, beanstandbaren Maßregeln unterscheidet sowie solchen, für die beim Überwachungsgericht Berufung eingelegt werden kann, und solchen, die vor das Kassationsgericht gebracht werden können.

Was spezifisch die Maßregeln im Hinblick auf die Sicherheitsverwahrung betrifft, geht er näher auf Fragen ein wie:

a) die Inhaberschaft der Befugnis, die Vollstreckung der vom Gericht erlassenen gerichtlichen Maßregel « einzuleiten », sowohl hinsichtlich der ordentlichen als auch Überwachungsmaßregeln, je nach den Kompetenzen und der Prozeßphase;

b) das anwendbare Verfahren in der Berufungsphase (vom Gericht zum Überwachungsgericht), wobei er hervorhebt, daß die Situation gegenwärtig extrem konfus und mißverständlich ist, was eine weitere Intervention des Gesetzgebers unerlässlich erscheinen läßt, und sei es bei Gelegenheit der Verabschiedung der nächsten Strafprozeßordnung;

c) die aufhebende oder nichtaufhebende Wirkung der von der Partei oder vom Staatsanwalt eingelegten Berufung, gegen die vom Überwachungsgericht erlassenen Maßregeln;

d) die mittlerweile offenkundige Notwendigkeit, das gesamte « Überwachungs »-Verfahren einheitlich zu gestalten und die Vorschriften auf alle Angelegenheiten auszuweiten, die in die Kompetenz des Überwachungsgerichts fallen, sowie eine Rückkehr zum « Sicherheitsverwahrungs »-Verfahrens des mittlerweile veralteten und überholten Kodex Rocco zu vermeiden;

e) die Vertiefung und Differenzierung der Binrichtungen zur « Anwendung » und « Vollstreckung » der Maßregeln zur Sicherheitsverwahrung, wobei nur letztere in der Kompetenz der Staatsanwaltschaft verbleibt und natürlich unter Beibehaltung der « Initiativ »-Befugnis des Staatsanwaltes gegenüber dem zuständigen Richter;

f) die umstrittene Möglichkeit, seitens des Gerichtes das Recht der Aufhebung von Maßregeln zur Sicherheitsverwahrung von dem der Aufhebung der Erklärung der schweren Kriminalität zu scheiden. Hierzu ist der Autor der Meinung, daß eine wortliche Interpretation des Art. 69, Absatz 4 des geltenden Strafvollzugsgesetzes unweigerlich zu einer Zensur seitens des Verfassungsgerichtshofes führen würde aufgrund Verletzung des Art. 3 der italienischen Verfassung.

INDAGINE PRELIMINARE SULL'ISTITUTO DELLA
« SEMILIBERTÀ » APPLICATO AL DETENUTO
TOSSICODIPENDENTE

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

F. VILLA (*)

F. PATERNÒ (**)

Il presente lavoro, condotto in una Casa Circondariale ligure sulla osservazione, protratta un biennio (1983/1985), di tossicodipendenti da oppiacei beneficiati della misura alternativa di « semilibertà », ci permette di formulare alcune considerazioni sulla validità di tale Istituto così come viene attualmente applicato al tossicomane, nonchè di avanzare alcune proposte costruttive, miranti ad un migliore utilizzo dello stesso.

Al fine di una più adeguata comprensione dell'argomento riteniamo opportuno premettere alcuni elementi di carattere legislativo.

La Legge 354/75 ha introdotto nel Sistema Penale e Penitenziario le « misure alternative alla detenzione » che consistono: *a*) nell'affidamento al Servizio Sociale (art. 47); *b*) nella semilibertà (art. 48). Sono causa di esclusione dalle misure alternative i reati di: rapina, estorsione, sequestro di persona (art. 47 comma 2°).

Possono usufruire dei predetti benefici i « condannati » (la cui pena è divenuta definitiva passando in giudicato) e gli « internati » (coloro che devono espiare una misura di sicurezza detentiva quale, ad esempio, la casa di lavoro).

Nel merito del nostro studio l'art. 48 precisa che « il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato

(*) Psichiatra SSM USL 2 Danremo.

(**) Educatore Penitenziario.

ed all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale ».

Al di fuori dell'ipotesi di ammissione facoltativa (eventuale ammissione immediata al beneficio) per condannati a pena detentiva non superiore a sei mesi, il regime di semilibertà può essere disposto soltanto dopo l'espiazione di almeno metà pena, in relazione ai « progressi » compiuti dal condannato o internato nel corso del trattamento penitenziario. La formulazione di un giudizio prognostico positivo per un graduale reinserimento del soggetto è in stretta relazione con la presenza di una regolare condotta e di concreti miglioramenti a livello psico-socio-relazionale desunti dalla osservazione da parte di una équipe operante all'interno dell'Istituto Penitenziario (composta da un educatore, uno psicologo ed una assistente sociale coordinati dal direttore dell'Istituto).

Per quanto attiene all'andamento della misura alternativa gli operatori dei Centri di Servizio Sociale - Adulti degli Istituti Penitenziari, provvedono ad effettuare periodici controlli sui luoghi di lavoro e, più specificatamente, l'educatore penitenziario a convocare il semilibero per colloqui a cadenza settimanale. Ciò ai fini di verificare il corretto svolgimento della misura alternativa in questione, in conformità ed in aderenza con quanto precedentemente stabilito con un programma di trattamento.

In una Casa Circondariale ligure maschile caratterizzata da un flusso di detenuti pari a 1119 ingressi nell'arco temporale da noi osservato (ottobre 83-ottobre 1985) sono stati adottati 71 provvedimenti di « semilibertà » di cui 15 (21,2 %) per tossicodipendenti da oppiacei e 56 (78,8 %) per soggetti non tossicodipendenti.

La concessione della semilibertà ai tossicodipendenti si ebbe in 10 casi (66,66 %) per aver scontato oltre la metà pena, e in 5 casi (33,33 %) per condanne detentive inferiori a 6 mesi.

I parametri di indagine utilizzati comprendono: le generalità anagrafiche (luogo e data di nascita, residenza/domicilio, stato civile); lo stato occupazionale; la scolarità; il rilievo, ove possibile, delle dinamiche familiari; la presenza o meno di precedenti penali; le tipologia del reato attuale; l'aderenza o meno al piano di trattamento; l'esito finale della semilibertà.

Per quanto attiene al *luogo di nascita* 10 soggetti (66,66 %) sono nati in Liguria, 5 (33,33 %) in altre regioni (di cui 2 settentrionali e 2 meridionali);

l'età oscilla dai 22 ai 42 anni con un'età media, al momento di ammissione al beneficio, di anni 27,2;

la regione di *residenza/domicilio* è nel 100 % dei casi la Liguria; 14 (93,33 %) risiedono nella stessa provincia in cui è ubicato l'Istituto di pena considerato;

l'indagine familiare permette di evidenziare, nella maggioranza dei casi, dinamiche decisamente perturbate e precarie condizioni socio-economiche; 5 soggetti (33,33 %) risultano orfani (4 da parte di padre ed 1 da parte di madre); tra i restanti 10 (66,66 %), con genitori entrambi viventi, 2 hanno genitori separati;

la scolarità è elementare in 4 soggetti (26,66 %) e media inferiore per altri 10 tossicodipendenti (66,66 %); uno solo (6,66 %) ha conseguito la licenza media superiore;

il settore occupazionale denuncia inequivocabilmente la scarsa integrazione sociale del tossicomane: 12 soggetti (80 %) hanno lavorato solo saltuariamente ed occasionalmente; 2 soltanto (13,33 %) risultano occupati stabilmente nel periodo antecedente la carcerazione; 1 (6,66 %) è studente;

circa *lo stato civile* 9 soggetti (60 %) sono celibi; 3 (20 %) coniugati e 3 (20 %) separati/divorziati;

la quasi totalità dei tossicodipendenti (14 = 93,33 %) mostra *precedenti penali*, in genere per furto o piccolo spaccio; uno solo (6,66 %) risulta incensurato;

la tipologia del reato attuale, motivo della incarcerazione, non risulta particolarmente diversificata, riscontrandosi nella maggioranza dei casi contravvenzioni agli articoli 71 e 72 Legge 685/75 (detenzione e spaccio stupefacenti) e artt. 624, 625 e 648 C.P. (furto e ricettazione);

l'aderenza al programma di trattamento, verificata dallo Educatore Penitenziario tramite colloqui settimanali e da Operatori del Centro Servizio Sociale - Adulti mediante periodici controlli sui luoghi di lavoro, si è dimostrata buona in 5 casi (33,33 %), potendosi per tali soggetti formulare un giudizio prognostico positivo sulla possibilità, per lo meno a

breve-medio termine, di un valido reinserimento sociale. Per 4 tossicodipendenti (26,66 %) possiamo esprimere un giudizio di sufficienza: pur non essendo incorsi in provvedimenti di revoca, non è stato però possibile rilevare una netta modifica nello « stile esistenziale », il che ingenera seri dubbi, anche a breve scadenza, sulle effettive possibilità di riabilitazione.

La revoca della semilibertà, e quindi un esito finale assolutamente negativo, si è avuto in 6 tossicodipendenti (40 %): per 5 il motivo risiede in gravi inadempienze rispetto al programma di trattamento (es.: assenza od intermittenza lavorativa, arresto per nuovi reati); per uno la revoca si è posta come conseguenza di un sopraggiunto nuovo ordine di carcerazione.

La discrepanza circa l'esito finale del beneficio concesso tra tossicodipendenti e non tossicodipendenti risulta decisa: il 40 % dei tossicomani (6 su 15) vede revocata la semilibertà contro solamente il 5,3 % (3 su 56) dei non tossicodipendenti.

Nel considerare i motivi di tale differenza non difficilmente comprensibili, riteniamo a proposito utile una breve analisi volta a puntualizzare le cause di revoca, seguita da una serie di proposte miranti a rendere più incisiva l'applicazione, nei tossicomani, della misura alternativa considerata.

Nella valutazione del « fallimento riabilitativo » non ci si può esimere dallo stigmatizzare tratti personologici che si pongono quali elementi di forte pregiudizio alla riuscita di un trattamento spesso, per altro, non sufficientemente preparato in precedenza e correttamente elaborato. Il tossicomane, rispetto al detenuto « non dipendente », mostra di possedere peculiarità o, in caso di caratteristiche comuni, facilità alla esasperazione, alla acutizzazione delle stesse. Si pensi ad esempio alla deficitaria introiezione del concetto di norma, alla estrema difficoltà a tollerare regole e restrizioni, alla « epidermica » tendenza alla trasgressione complicata dalla totale incapacità al differimento, alla minima attesa, alla rinuncia del corollario tossicomano dello « hic et nunc ». Il tutto in contesto psicologico contraddistinto da una fenomenica depressiva (riduzione dell'autostima, sentimenti di incapacità e insufficienza) e relazionale (problematicità del

rapporto interpersonale per strumentalizzazione e manipolazione dell'Altro « reificazione » e « rapacità » nel rapporto, incapacità di « scambio » e di « dono ») quasi costantemente rinforzate dall'esperienza carceraria.

Il momento riabilitativo non si crea magicamente solo per aver ottenuto di trascorrere la giornata fuori dall'Istituto di Pena e la difficoltà della reimmissione nel « sociale » non deriva unicamente dalle sopra considerate dinamiche psicologiche. Già la concessione della semilibertà è, ab initio, subordinata alla individuazione da parte del richiedente del posto di lavoro; riteniamo superfluo ogni commento sul potere contrattuale di una persona ad alto grado di desocializzazione qual'è il tossicodipendente. Il processo di inserimento lavorativo comunque, frequentemente privo di una preventiva analisi delle realtà e possibilità individuali, dimentico della lentezza dei fenomeni di integrazione ed adattamento del giovane, finisce per divenire, una volta di più, un impari, frustrante terreno di confronto in cui ulteriormente si affossa l'autostima del tossicomane, rinforzando la confittualità di base e facilitando il rassicurante reflusso nel canale tossicomano. La riassunzione dei vecchi modelli, dello stile esistenziale progressivo, se da un lato ripropone angosce per un certo tempo forse (in carcere) sopite, dall'altro rappresenta il ritorno in un mondo che « ha rappresentato qualcosa di più di una semplice esperienza: la (pseudo) risoluzione, il (pseudo) equilibrio, il ruolo ».

Le proposte che, sinteticamente, sulla scorta di quanto fin qui rilevato, riteniamo opportuno avanzare, concernono due fasi, strettamente interdipendenti: il momento di intervento all'interno dell'Istituto Penitenziario ed, in seguito, il collegamento con l'« esterno » al Carcere.

Il successo del programma riabilitativo ci pare in diretta relazione con la possibilità, per il tossicodipendente, di una introiezione culturale, già durante il periodo di carcerazione, di elementi atti a prepararlo a gestire i problemi di interazione con gli altri, a superare la forte tendenza trasgressiva, la solitudine del « diverso senza gruppo », la frustrazione che, almeno all'inizio, è inevitabilmente in agguato, foriera di « spinte » verso la regressione tossicomano.

La riportata discrepanza circa l'esito finale della misura alternativa tra tossicomani e non tossicomani, indica che già

a livello di Direzione dell'Istituto di Pena si rendono necessari interventi orientati verso programmi differenziati di trattamento. I parametri di giudizio devono « specificizzarsi », la osservazione deve essere condotta in maggiore profondità (indispensabile quindi attivare o mantenere una decisa collaborazione con i S.S.M.), la « volontà » del tossicodipendente di riabilitarsi va confrontata con la reale « idoneità » dello stesso alla riabilitazione attraverso la responsabilizzazione, l'impegno, lo sviluppo della comunicazione con gli altri detenuti ed il personale penitenziario. Utile a questo proposito l'assegnazione di compiti e lavori a vario livello (collaborazione nell'organizzazione di attività ricreative e culturali, aiuto bibliotecario ecc.), la cui valutazione diviene anche essa propedeutica alla formulazione del parere positivo per la semi-libertà.

Una volta ottenuta l'ammissione al beneficio occorre elaborare un programma di trattamento « ad hoc », nella attenta considerazione della realtà individuale e sociale del soggetto; i limiti temporali da trascorrere all'esterno del carcere vanno obiettivamente commisurati con la tipologia della attività lavorativa (orari personalizzati), con la possibilità di coltivare gli affetti famigliari (laddove una famiglia esiste!), con un opportuno utilizzo del tempo libero.

In caso di difficoltà ad articolare un siffatto programma, dovrebbe essere vagliata l'opportunità di una riduzione dell'orario di permanenza all'esterno a favore di una valida attività alternativa da organizzare all'interno dell'Istituto; il che presuppone, per lo meno, la presenza di una sezione o struttura per semiliberi ben attrezzata (e non di un semplice « dormitorio » causa, di contro, di una non rara disparità di trattamento, sfavorevole ai semiliberi, rispetto agli altri detenuti).

La seconda fase comprende lo sviluppo di un efficace collegamento con la Comunità Locale esterna al carcere, spesso purtroppo estranea ai problemi della giustizia penale e della devianza e comunque solitamente posta nell'ottica di una « salvaguardia sociale » relativa più all'impiego di criteri di ordine, sicurezza e disciplina che non in funzione di opere educatrici e risocializzanti. Ma il potere deterrente della pena pare assai poco efficace in chi, come il tossicodipendente, ha del concetto di « regola » una ben scarsa rappresentazione

interna; ne consegue che l'attenzione selettiva o l'affidamento esclusivo della società a modelli giuridici finisce per deresponsabilizzare la Comunità al problema, rendendo sempre più aleatorio il contesto della Legge 354/75 (« Risocializzazione del detenuto e suo reinserimento »).

Onde realizzare la succitata connessione con l'Ente Locale non si può prescindere da uno stretto rapporto di collaborazione tra i Centri di Servizio Sociale Penitenziari e gli Operatori interni all'Istituto di pena da un lato, ed i Servizi Territoriali dall'altro, nella ricerca di comuni linee di intervento e di costruttivi confronti. È altresì importante stabilire contatti con il mondo del lavoro al fine di reperire « spazi » nei quali inserire i soggetti con un preciso programma che copra gran parte della giornata trascorsa al di fuori dello Istituto Penitenziario. Circa la reperibilità di tali spazi pare opportuno proporre la creazione di cooperative di lavoro eventualmente patrocinate dall'Ente Locale; si otterrebbe così il pieno coinvolgimento dell'Ente nel processo di recupero. Restano naturalmente indispensabili la regolare verifica della idoneità al beneficio ed il rispetto, da parte del soggetto, del programma di trattamento; la sorveglianza di tali condizioni passa, di necessità, attraverso la responsabilizzazione degli Operatori anzidetti.

In conclusione possiamo asserire che, allo stato attuale, il risultato dell'indagine da noi condotta sulla validità del beneficio applicato ai tossicodipendenti è chiaramente orientato in senso negativo.

Riteniamo pertanto che il disposto dell'art. 48 della Legge 354/75, alla luce del crescente numero di tossicomani che finiscono in carcere, andrebbe rivisto ed adeguato a questo nuovo tipo di devianza; ciò anche mediante l'adozione di una maggiore elasticità di valutazione al momento dell'ammissione al beneficio e di una più decisa rigidità nella verifica e controllo durante lo svolgimento della misura alternativa. Risulterebbe altresì opportuna la formazine di « Sezioni di semilibertà », staccate dall'Istituto Penitenziario, strutturalmente idonee nel permettere al semilibero tossicodipendente una attività risocializzante all'interno di esse, qualora, per particolari motivi inerenti o meno al programma di trattamento, si trovi nella necessità di soggiornarvi.

RIASSUNTO

Gli autori intendono, sulla base di una indagine condotta all'interno di una Casa Circondariale, proporre alcuni elementi di valutazione critica circa l'applicazione dell'Istituto della « Semilibertà » al tossicodipendente.

Il riscontro di un'alta percentuale di fallimento, quale esito finale della misura alternativa, nel tossicomane rispetto al detenuto « non dipendente », offre lo spunto per avanzare alcune proposte volte ad un miglior utilizzo della Legge 354/75 nel campo considerato.

RESUME

Sur la base d'une enquête réalisée à l'intérieur d'une maison de réclusion, les auteurs entendent proposer certains éléments d'évaluation critique en matière d'application de la « semi-liberté » aux toxicomanes.

Le fort pourcentage d'échec de cette mesure chez les toxicomanes permet d'avancer certaines propositions tendant à une meilleure utilisation de la loi 354/75 en la matière.

SUMMARY

On the basis of a survey carried out inside a District Establishment, the Authors submit a number of elements of critical evaluation regarding the application of the system of "Semi-freedom" to drug addicts.

The finding of a high percentage of failures, as the final result of this alternative measure, in drug addicts compared to "non dependent" prisoners, give them grounds to make certain proposals aimed at a better utilisation of Law 354/75 in the field in question.

RESUMEN

En base a una investigación realizada dentro de un Correccional del Distrito, los autores proponen algunos elementos de evaluación crítica de la aplicación de la Institución de « semilibertad » a los drogadicto.

El hecho de que, como resultado final de esta medida opcional, se dé un alto porcentaje de fracasos entre los drogadicto con respecto al detenido « no drogadicto », brinda la posibilidad de esbozar algunas propuestas que apuntan a utilizar mejor la Ley 354/75 en el campo en cuestión.

ZUSAMMENFASSUNG

Mithilfe einer Untersuchung, die in einer Bezirksstrafanstalt durchgeführt wurde, beabsichtigen die Autoren einige Elemente vorzulegen, die eine kritische Bewertung des auf Drogenabhängige angewandten « offenen Strafvollzugs » gestatten.

Das Auftreten einer im Vergleich zum « nicht abhängigen » Strafgefangenen hohen Versagensquote bei Drogensüchtigen als Endresultat dieser alternativen Maßnahme bietet den Ausgangspunkt, um einige Vorschläge zu unterbreiten, die auf eine bessere Ausnutzung des Gesetzes 354/75 auf dem in Frage kommenden Gebiet abzielt.

IL RITORNO DEL MARIOLINO OVVERO DELL'INSOSTITUIBILE FUNZIONE DEL MANICOMIO CRIMINALE

di RAFFAELE CASTIGLIONI (*)

SOMMARIO: Preambolo. — La storia del Mario. — Osservazioni oriminologiche e medico-legali: il periodo dei ricoveri lunghi; il primo periodo dei ricoveri brevi, dal 1977 al 1980; il secondo periodo dei ricoveri brevi: dal 1980 al Manicomio criminale. — Conclusioni.

PREAMBOLO.

Quando il Mario, dalla Valtellina, tornò al suo Manicomio, non lo trovò più com'era prima, e fece il diavolo a quattro. I medici, gl'infermieri, i portieri, gl'inservienti, i giardinieri, gl'impiegati, i cuochi, tutto il personale, insomma, lo considerarono un flagello da debellare. Si chiamò la «Mondialpol» a proteggere, di notte, il Manicomio. Gli agenti di polizia del vicino Commissariato, impegnati con la delinquenza del quartiere, uno dei più malfamati della città, dove sorgeva il Manicomio, lo chiamavano il Mariolino. Alla fine vinsero tutti, il Manicomio e, a modo suo, anche il Mario, che finì in Manicomio Criminale e trovò, sia pur malamente, un po' di quella protezione che, in fin dei conti, cercava.

Questo è il nocciolo della storia, vera e documentata, che voglio raccontare. L'ho seguita in un manicomio divenuto oggi « U.O.P. ex O.P. » (1), dacché alcuni vecchi reparti sono

(*) Psichiatra, medico legale, U.S.S.L. 75/8, via Ippocrate 45, Milano. Componente privato della Sezione di Corte d'Appello per i minorenni di Milano.

(1) « U.O.P. ex O.P. » è una delle tante sigle che circolano oggi e, tradotta in parole, non sempre tanto più chiare delle sigle, significa « unità operativa ex-ospedale psichiatrico ». In sostanza, la Regione Lombardia, legiferando in tema di superamento dei manicomi, ha stabilito che i vecchi reparti residui dei vecchi manicomi siano trasformati in comunità terapeutiche. Il complesso di queste comunità costituisce appunto una unità operativa ex-ospedale psichiatrico, ossia, più oscuramente, una « U.O.P. ex O.P. ».

stati trasformati in comunità terapeutiche» e altri, rimasti finora reparti, stan per cambiare, pur essi, nome.

È nozione comune che dopo la chiusura, totale o parziale, degli ospedali psichiatrici sono aumentati i ricoveri nei manicomi giudiziari. Le due situazioni — chiusura dei manicomi civili e aumento dei ricoveri in quelli giudiziari — stanno fra loro in rapporto di causa-effetto. Ciò non significa necessariamente che si debba ritornare all'antico. È solo un dato di fatto.

Convieni qui avvertire che proprio in tal senso ho affermato che la funzione del manicomio criminale è « insostituibile ». Nel senso, cioè, non di una difesa a oltranza di un'istituzione discussa e discutibile, bensì di una inconfutabile constatazione del dato di realtà che l'antico, cacciato dalla porta, rientra dalla finestra.

Può darsi che qualcuno dei delitti più truci compiuti da malati di mente in questi ultimi anni, così ben descritto da quotidiani e rotocalchi per dimostrare il fallimento della legge 180, dipende dal fatto che qualche folle, prima ristretto in manicomio e ora libero a casa sua, abbia potuto più facilmente sfogare le sue pulsioni distruttive.

Dalla pratica peritale si ricava tuttavia l'impressione che la maggior parte degli sfortunati finiti in manicomio giudiziario non siano tanto colpevoli di gravi delitti, quanto piuttosto di comportamenti anomali che rivestono sì carattere di reato — e che quindi, giustamente, qualora sia accertata la pericolosità sociale, comportano l'applicazione della misura di sicurezza — ma la cui rilevanza sociale (2) è assai minore di quella di delitti più gravi (3).

Sarebbe interessante un accurato studio statistico per dimostrare la fondatezza dell'impressione, che però, a mio parere, è assai prossima al vero.

(2) È nota, nel diritto penale, la disputa fra antigiridicità formale e antigiridicità materiale del reato. La prima consiste nella contrarietà del fatto alla norma. La seconda consiste invece nella contrarietà con gl'interessi ritenuti meritevoli di tutela in una determinata società. Se, nella scala attuale dei valori della società, non si verifica l'antigiridicità materiale, vien meno l'illiceità del fatto. Ciò significa però stabilire un'anomala fonte di abrogazione, o una causa di giustificazione non codificata. Cfr. P. Nuvolone - Il sistema del diritto penale, C.E.D.A.M., Padova, 1982.

(3) R. CASTIGLIONE, *Malattia mentale e pericolosità*. Osservazioni sull'evoluzione del concetto di pericolosità. Prima parte: rassegna della legislazione in tema di malattia mentale, con particolare riguardo al problema della pericolosità; Riv. Sper. Fren., CVIII, IV, 1984.

Un altro tratto comune degli infermi che finiscono oggi con maggior frequenza in ospedale psichiatrico giudiziario è quello di essere per lo più psicotici, soprattutto schizofrenici cronici in fase di scompenso. Tali erano, ad esempio, tutti i protagonisti di una interessante serie di casi recentemente pubblicata (4). In questi casi è facile, pur con qualche generalizzazione, scoprire la sequenza: malattia mentale → pericolosità in senso lato (5) → reato → giudizio di pericolosità sociale in senso proprio (6) → ricovero in manicomio giudiziario.

La storia di Mario C., un po' simile — finisce anche lui in manicomio giudiziario — e un po' diversa — non è un vero e proprio malato di mente — offre spunto per alcune considerazioni criminologiche e medico-legali.

Conviene dunque cominciare a scorrere il « libretto » (7) e la « posizione » (8) di Mario C., autentica miniera di dati per ricostruirne fedelmente la storia.

I. — LA STORIA DEL MARIO.

Mario C. ha una madre e due fratelli. Ha avuto anche un padre, che però è morto in un incidente, quanto lui era ancor bambinetto. Spesso compare uno zio, fratello della madre.

Dei familiari si precisa:

« Lombardi, vivono in casa civile, decorosamente » (nota nel libretto, all'ingresso, nell'agosto 1964).

(4) U. FORNARI, *Il trattamento del malato di mente e la legge 180/78*: aspetti psichiatrico-forensi e medico-legali Riv. It. Med. Leg., VI, 2, 1984.

(5) Ossia nel senso di « pericolosità a sé e agli altri », che nella legge del 1904 (cfr. nota 40) era presupposto per il ricovero. Qualità oggi abrogata dalla legge 180, ma che, in realtà, può sussistere, anche se non è più requisito per il ricovero in ambiente psichiatrico.

(6) Ossia nel senso di concreta probabilità di commettere altri reati.

(7) Il « libretto » è il termine con cui in manicomio — almeno in quello del Mario — si designava la cartella clinica, proprio per il suo aspetto di fascicolo rilegato a mo' di piccolo libro, sia pur in formato cartella, con la copertina, bianca per gli uomini e rosa per le donne, le prime pagine introduttive per la fotografia, l'anamnesi, l'esame psichico, e le successive pagine in bianco per le note cliniche.

(8) La « posizione » era il fascicolo personale nel quale, oltre al « libretto », erano contenuti altri documenti. La legge del 1904, all'art. 63, prescriveva che si dovesse tenere « (...) un fascicolo personale per ciascun ricoverato, nel quale debbono essere conservati i documenti relativi all'ammissione, i provvedimenti e le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria, di quella amministrativa e della famiglia, la diagnosi e il riassunto mensile delle condizioni dell'alienato, gli atti relativi al licenziamento di esso per guarigione od in esperimento o per altra causa ».

Eppure il Mario è, in buona sostanza, figlio di nessuno. Perché nessuno lo vuole. Così finisce in Manicomio, nel reparto di Neuropsichiatria Infantile, perché ci arriva a sei anni, appena compiuti da pochi giorni, il 24 aprile 1964.

Si annota:

« Il bambino è solo. Proviene dalla guardia psichiatrica con ordinanza di ricovero e con diagnosi di anomalie del comportamento in cerebropatico » (libretto, all'ingresso).

Alla voce « anamnesi psicopatologica » si scrive:

« Uno zio afferma che il bambino nel I anno di vita, mentre era a balia, ammalò di meningite, per cui fu ricoverato al Brefotrofio. Da circa otto mesi il ragazzo è irrequieto e indisciplinato: lascia la casa per scendere nelle strade a gironzolare; entra nelle osterie a chiedere da mangiare o l'elemosina, dicendo che in casa soffre la fame (lo zio invece che ha tutto il necessario ed anche di più) » (libretto, all'ingresso).

Si esegue un tracciato elettroencefalografico (5 maggio 1964), da cui risultano:

« (...) anomalie elettriche di significato comiziale localizzate sulle regioni temporali di sinistra ».

Si pratica il test di Terman-Merril, che dà un Q.I. di 0,66 e si perfeziona la diagnosi:

« Oligofrenia di lieve grado e anomalie comportamentali da meningo-encefalite infantile ».

Tutto qui. Con questo il Mario si fa otto anni e mezzo filati al Manicomio, fino al 27 settembre 1972. Magari « filati » non proprio, almeno dal punto di vista amministrativo, poiché, dal 1964 al 1972, si registrano tre ricoveri. « Ben » tre, e non « solo » tre, data la loro lunghezza e, per contro, data la ridicola esiguità dei periodi di intervallo (9).

Comunque sia, appena entrato, il Mario mostra subito il suo biglietto da visita. Infatti:

« (...) È un bambino autosufficiente nel nutrirsi, ma va aiutato nel vestirsi, è disordinato, irrequieto ed a tratti diventa turbolento. Si accosta volentieri agli altri compagni e partecipa ai giochi, ma non accetta le limitazioni imposte dalla presenza degli altri, per cui finisce ben presto per litigare e durante il litigio diventa aggressivo e percuote i compagni (...) » (libretto, 9 maggio 1964).

(9) Sono registrati i seguenti ricoveri: il primo dal 24 aprile 1964 all'11 agosto 1966; il secondo, dopo un intervallo di 17 giorni, dal 28 agosto 1966 al 30 luglio 1967; il terzo, dopo un intervallo di 18 giorni, dal 17 agosto 1967 al 27 settembre 1972. I due brevi intervalli sono periodi di vacanza, uno con la nonna, l'altro con lo zio. Tra il 1972 e il 1973 trascorre un periodo in un ospizio di Cesano Boscone. Seguono altri due ricoveri: uno dal 20 novembre 1973 al 23 settembre 1974, l'altro dal 1° ottobre 1974 all'11 maggio 1977.

Nel corso degli anni si annota talvolta che il comportamento del Mario è magari un po' migliorato. Il più delle volte si annota invece che è clamoroso, dispettoso, attaccabrighe, rivendicativo, teatrale, e chi più ne ha più ne metta.

Ogni tanto ne combina qualcuna più grossa. Un bel giorno, ad esempio

« (...) sbucando improvvisamente dall'aiuola dello zoo sulla strada che porta alla piscina (...) è andato ad urtare contro un camion che si dirigeva verso la piscina ad andatura moderata (...), riportando contusioni (...) » (libretto, 9 giugno 1964).

Un'altra volta

« (...) giocando, si feriva al V dito della mano ds » (libretto, 9 maggio 1965).

E ancora

« A Molteno (dove si trova in vacanza) ha rotto tre vetri ed ha tenuto contegno un po' disturbante » (libretto, 8 gennaio 1970).

Talché, viste queste marachelle,

« (...) si aggiusta la terapia » (ibid.).

Tempo dopo

« Ha riportato contusione all'indice ds » (libretto, 14 ottobre 1970).

Un'altra volta ancora

« (...) gridando e urlando ha rotto un vetro della cucina delle bambine » (libretto, 8 dicembre 1971).

Non parliamo poi della carriera scolastica! Nell'anno scolastico 1964/65 frequenta la « Classe preparatoria B ». Alla fine dell'anno si osserva che

« (...) ha proceduto nell'apprendimento visuo-manuale e nella soluzione di problemi pratici semplici » (libretto, 15 giugno 1965).

Così il Mario viene « ammesso al gruppo superiore » e, nel 1965/66, può frequentare la « Pre-prima ». Alla fine si annota

« (...) Rendimento globale sufficiente. Poco maturo, si applica poco; disgrafico. Distraibile, disturba anche i compagni. Progressi scolastici discreti » (libretto, 18 giugno 1966).

Passa dunque alla « Classe preparatoria ' ad alto livello ' ». E qui cominciano i guai. Il rendimento cala. Il contegno si fa sempre più disturbato. Per tagliar corto, nell'anno scolastico 1969/70, viene ammesso alla « Classe 1^a elementare finale ». Infine, tirate le somme, si conclude che

« (...) dato il rendimento nullo (...) non dovrebbe più continuare la frequenza scolastica » (libretto, giugno 1970).

Nel giugno 1972 si annota

« Contegno in complesso buono. Il p. presenta rari episodi di aggressività e clamorosità, ma solo in occasione di frustrazioni ambientali. Dipendente dall'adulto ha bisogno di appoggio e di aiuto » (libretto, 10 giugno 1972).

Osservazione appropriata, di cui non si tiene, né si terrà, mai conto. Intanto ci si chiede che cosa ci sta a fare ancora il Mario in Manicomio e ci si ingegna a sbolognarlo in qualche Istituto, che, in sostanza, non è però dal Manicomio tanto diverso.

Così il Mario, il 27 settembre 1972, viene trasferito all'Istituto « Sacra Famiglia » di Cesano Boscone. Ma, il 20 novembre dell'anno dopo, riciccolo in Manicomio. In effetti, forse, l'Istituto un po' diverso dal Manicomio lo è. Lo è, appunto, in quanto è meno tollerante delle sue condotte turbolente, che nel frattempo sono riorfiorite.

Ma niente paura. Si riassestano le terapie, si fanno esami, si ripetono tracciati elettroencefalografici e infine il Mario migliora di nuovo. Però non si sa dove metterlo. Si osserva infatti:

« In complesso più tranquillo o meno disturbatore; di difficile sistemazione » (libretto, 12 luglio 1974).

Però ci si prova e, di buona lena, si prendono contatti con vari istituti. Si ritenta con Cesano Boscone (22 gennaio 1974), si scrive a « La Nostra Famiglia » di Ponte Lambro e alla « Casa di Gino » di Lora (20 marzo 1974), si interpella il « Laboratorio A.N.F. F.A.S. » di Milano (17 luglio 1974) (10.). Qualcuno risponde, come suol dirsi, picche. Qualcuno non risponde neppure.

Finalmente

« Come d'accordo con la Direzione, si trasferisce all'Ospedale Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio » (libretto, 23 settembre 1974).

Il tentativo non funziona per nulla e, pochi giorni dopo, laconicamente si annota:

« Rientra da Cernusco » (libretto, 1° ottobre 1974).

Non si sa più dove sbattere la testa e ci si arrende. Questo ricovero — amministrativamente il quinto — dura infatti per circa tre anni, fino all'11 maggio 1977.

Si riprova, dopo anni, a saggiare la sensibilità dei familiari. Apriti cielo!

« Viene lo zio, fratello della madre, a protestare perché il p. non sta bene ed è pericoloso mentre il dottor E. (11) continua a invitare la

(10) Lettere del medico di reparto e dell'assistente sociale, conservate nella posizione.

(11) Il dottor E. era notissimo nel Manicomio. Per il suo progressismo secondo alcuni, per la sua irresponsabilità ideologica secondo altri. Fatto sta che era un fautore dell'apertura del Manicomio e delle dimissioni dei degenti.

madre perché lo porti a casa con considerando le condizioni di malattia del p. e che la madre non può assolutamente sorvegliarlo data la pericolosità del soggetto » (libretto, 6 aprile 1975).

Col tempo la situazione sembra ammorbidirsi, al punto che:

« I famigliari sembrano disposti a collaborare, anche se con molte resistenze, al programma di risocializzazione del paziente » (libretto, 10 aprile 1976).

Quale sia questo programma non si sa. In ogni caso il Mario:

« Durante i giorni di Pasqua è andato a casa: tutto abbastanza bene » (libretto, 20 aprile 1976).

L'illusione dura poco, perché:

« Si presenta lo zio materno. Riconferma le difficoltà familiari al rientro in famiglia » (libretto, 16 maggio 1976).

Anche il Mario è contrariatissimo ed è:

« (...) spesso dedito a plateali esibizioni di risentimento e di protesta motivata dalla delusione di non essere stato accompagnato in villeggiatura dalla madre » (libretto, 5 giugno 1976).

Il Mario vuole a tutti i costi andarsene e gli si crede, o si finge di credergli. Vediamo dunque che cosa si fa per assecondarlo:

« In considerazione della scomparsa degli elementi di pericolosità si propone la cancellazione del decreto di internamento definitivo in manicomio e la prosecuzione della degenza presso il nostro Istituto a norma dell'art. 4 » (libretto, 5 ottobre 1976) (12);

« Nel tentativo di assecondare i suoi desideri di uscire dall'ospedale si propone agl'infermieri del turno pomeridiano di accompagnarlo (fuori) » (libretto, 21 dicembre 1976);

« In corso le pratiche per i documenti (carta d'identità) che faciliteranno le istanze di emancipazione sempre più insistentemente espresse dal p. » (libretto, 27 dicembre 1976).

Come se la carta d'identità in tasca rendesse più semplice l'affrancamento dalla dipendenza dal Manicomio a chi l'identità — in senso psicologico — non l'ha mai acquisita. Ma andiamo avanti:

« L'infermiere T. disposto ad accompagnarlo (fuori) per assecondare il più possibile i suoi desideri di ambientarsi fuori dall'O.P. » (libretto, 14 febbraio 1977);

(12) Ci si riferisce all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431 - Provvidenze per l'assistenza psichiatrica. L'art. 4 dispone che « l'ammissione in ospedale psichiatrico può avvenire volontariamente, su richiesta del malato, per accertamento diagnostico e cura, su autorizzazione del medico di guardia ».

« Procede gradualmente l'ambientazione del paziente fuori dall'O.P.; ottenuta carta d'identità. Sempre più frequenti i permessi anche con altri pt. disposti ad accompagnarlo in città, cinema e stadio » (libretto, 8 aprile 1977).

Ma fuori il Mario nessuno lo vuole, neppure l'Esercito, che chiede venga presentata.

« (...) domanda di riforma senza visita (del C.), correndandola di un certificato di ricovero dell'ospedale psichiatrico (...) » (13).

Sono anni, quelli immediatamente avanti la legge 180, di dimissioni e di collocazione di vecchi degenti in appartamentiini o case alloggio. Così almeno accade in provincia di Milano, dove si stanno attuando esperienze precorritrici l'imminente « riforma » dell'assistenza psichiatrica. Spesso si favorisce la collaborazione fra matti, perché si aiutino vicendevolmente a risolvere i problemi comuni. Così:

« Il paziente R. si è preso a cuore la situazione del paziente M.C. » (libretto, 3 maggio 1977);

« Pare che il R. gli abbia trovato un alloggio assieme a lui ed anche un lavoro, tipo lavapiatti, saltuario ma immediato » (libretto, 10 maggio 1977).

Per fortuna i cosiddetti « operatori » mostrano un po' di buon senso e sono perplessi. Ma non possono — e potrebbero? — farci nulla:

« Al momento della dimissione del R., il paziente si è allontanato con lui dal reparto portandosi via tutti gli effetti personali, come aveva deciso » (libretto, 6 maggio 1977).

Infine:

« Poiché il paziente non è rientrato (...), lo si considera dimesso ai fini amministrativi, ai sensi dell'art. 4 » (14).

Si conclude così la breve serie dei ricoveri lunghi. Cinque in tutto. I primi tre fino al 1972, più altri due dopo l'intermezzo di Cesano Boscone. Si copre così un arco di circa tredici anni. E adesso comincia la lunga serie dei ricoveri brevi. Ricoveri che poi non si chiameranno più ricoveri, ma ammissioni in « regime socio-sanitario », con un nuovo termine coniato per giustificare quei rientri in Manicomio, anche quando il Manicomio dovrebbe essere già chiuso secondo le nuove disposizioni legislative, e invece è aperto e accoglie quei casi che fuori non si sa dove mettere.

(13) Richiesta dell'Ufficio leva di Monza al Comune di L., 15 marzo 1977, posizione.

(14) Cfr. nota 12.

Comunque sia, la nuova lunga serie consta di quindici soggiorni nel giro di cinque anni, per un totale di quattrocentoundici giorni. A parte però quattro degenze piuttosto consistenti (15), tutti gli altri sono soggiorni invero brevi, che vanno dai tre ai ventidue giorni.

Non voglio dilungarmi troppo su ciascuna degenza. In sintesi si può dire che le rarefazioni dei ricoveri dipende non tanto dalla nuova moda di dimettere tutti dal Manicomio, quanto piuttosto dal fatto che il Mario, dipendente e incapace di autonomia, riesce a trovare anche fuori qualche sostituto del Manicomio. Infatti le degenze più lunghe di questo periodo coincidono perfettamente con periodi di difficoltà per il Mario. Difficoltà appunto nei rapporti con quei sostituti di cui si diceva, abbastanza utili sì, per barcamenarsi fuori dal Manicomio in via di trasformazione e per illudersi di potercela fare nel mondo, ma pur sempre dei pallidi surrogati.

Uno di questi surrogati è il « Centro della Fraternità » di Cinisello, dove il Mario viene inviato nell'agosto 1977 e dove, bene o male, rimane fino al giugno 1980. Una puntatina al vecchio Manicomio una volta ogni tanto ci vuole. Anche perché a volte al « Centro della Fraternità » si stufano delle intemperanze del Mario e un po' di respiro per tutti non guasta. Si contano così otto rientri, volontari ovviamente, con diagnosi generiche tipo « stato ansioso » o altro. Finché un brutto giorno — fratelli va bene, ma fino a un certo punto — a Cinisello non ne vogliono più sapere e lo piantano in asso.

In questi frangenti il vecchio Manicomio vien sempre buono. Anche, se, in realtà, il Mario non sa più che cosa fare:..

« (...) vorrebbe essere dimesso, ma rifiuta di andare a vivere in una comunità (...) » (libretto, 26 giugno 1980).

Ma nemmeno gli « operatori » gli sono di grande aiuto, poiché neppure loro sanno che cosa fare. Perciò:

« (...) si prenderanno contatti con l'assistente sociale di zona 14 » (libretto, 26 giugno 1980), nel tentativo di scaricare il caso sul Centro psico sociale di zona.

(15) Una di 63 giorni nel 1977; una di 64 nel 1979; una di 41 nel 1980; una di 93 fra il 1981 e il 1982.

Intanto non mancano i tentativi più strampalati. Un giorno al Manicomio

« Si presenta il signo C. (...), che il paziente ha conosciuto in Bovisasca (un sobborgo di Milano). Si è stabilito fra di loro un buon rapporto che è stato utilizzato per consentirgli di lavorare nel suo laboratorio di elettromeccanica » (libretto, 8 luglio 1980).

Poco dopo:

« Ha trovato un posto di lavoro presso un ex-degente che gli procura vitto e alloggio (in un cascinale di Pioltello). Chiede la dimissione » (libretto, 30 luglio 1980).

Alla fine di marzo del 1981 il Mario sparisce. Ogni tanto ricompare per salutare tutti. Si sa che è a Sondrio, ma non si sa bene dove abbia trovato un nuovo appiglio, né, tanto meno, che cosa faccia. In maggio l'U.S.L.-Valtellina Centro chiede, senza altre spiegazioni, copia della cartella clinica (16).

Anche questa nuova esperienza dura poco. All'inizio dell'autunno il Mario torna. E viene il bello.

Alla fine di settembre il direttore constata « (...) che il sig. C.M. ex-dimesso entra arbitrariamente in Istituto ove commette atti inconsulti. Si prega vivamente di non farlo entrare e se opponesse resistenza si prega di avvisare il Medico di guardia » (17).

Poco dopo, con brillante esempio di coerenza, il direttore avverte:

« Dopo aver esaminato la situazione clinico-sociale del sig. C.M. (...) si è giunti alla conclusione che è opportuno accoglierlo nel nostro Istituto in regime socio-sanitario ogni volta che lo richiede (...). Nel momento della richiesta se le condizioni psichiche del paziente fossero particolarmente difficili il Medico di guardia ha facoltà, se lo ritiene opportuno, di ricorrere anche al T.S.O. (...) » (18).

Bel modo di impartire istruzioni! Comunque sia, poiché la confusione e la contraddittorietà non fanno bene a chi come il Mario, è già da sé medesimo confuso, si cominciano a raccogliere i primi frutti della diligente semina degli « operatori » del Manicomio, ormai aperto e non più contentivo. Eccoli:

« Malgrado i numerosi colloqui coi medici di reparto il p. non prende terapie ed è sempre più elastico. Esce e va dall'ospedale, al rientro grida frasi scombinare » (libretto, 3 novembre 1981).

(16) Richiesta del 20 maggio 1981, in posizione.

(17) Comunicazione del direttore ai portieri, 30 settembre 1981, in posizione.

(18) Comunicazione del direttore al medico di guardia, 22 ottobre 1981, in posizione.

Ciò non ostante il 12 novembre 1981 il Mario viene riaccolto un'altra volta nel Manicomio, dove resterà fino in febbraio. Il 13 novembre si stila un bel programma (19), dove si spiega:

« (...) L'ospitalità ha caratteristiche particolari, che di seguito verranno descritte, non per concessioni di privilegi, ma nel tentativo di dare un ordine terapeutico ad una persona che nel corso di questi ultimi anni ha di fatto dimostrato di avere un unico interesse logistico e di riferimento nel (nostro) ospedale pur con le contraddizioni derivanti dal suo comportamento. Gli viene concessa la possibilità di dormire, lavarsi e mangiare al mattino e alla sera in 6^a divisione negli stessi orari degli altri ospiti. Per il pasto del mezzogiorno può utilizzare la mensa quando lo vorrà per dimostrargli la disponibilità degli operatori (...). Il C. ha la possibilità di entrare e uscire dall'ospedale senza permesso (...) ».

Bellissimo programma individualizzato, che però non dà rigogliosi frutti, se dieci giorni dopo si fa appello a tutte le autorità possibili e immaginabili, precisando che il Mario

« (...) rifiuta un ricovero in reparto e chiede una sistemazione individuale che ovviamente è irrealizzabile. L'ospedale viene utilizzato dal ragazzo come base per poi uscire nel quartiere dove spesso litiga con le bande di ragazzi che, d'altra parte, a quanto pare, lo strumentalizzano per furti e ricettazione, o per girare attorno alla scuola (...). Poiché, comunque l'ospedale non può offrirgli una soluzione abitativa adeguata alle sue richieste, chiediamo che anche gli organi amministrativi della zona collaborino alla ricerca di una sistemazione più autonoma per il ragazzo, che sia all'esterno dell'ospedale (...) in quanto è probabile che una sistemazione più definitiva lo aiuti, con la supervisione degli operatori socio-sanitari, a meglio strutturare la sua personalità (...) » (20).

Il Manicomio, nel suo assetto attuale, si dimostra talmente inadatto da indurre il direttore, alla vigilia di Natale, a rimangiarsi quanto aveva in precedenza detto. Talché:

« (...) in deroga alla circolare del 13 novembre 1981 (cfr. sopra) 1) Il paziente segue le norme stabilite come per tutti gli altri ospiti; 2) I permessi vengono rilasciati dal Medico curante; 3) Eventuali ritardi al rientro nell'ospedale verranno discussi col Medico curante, fermo restando che il paziente dovrà essere accettato in ogni momento » (21).

(19) Comunicazione del direttore ai medici, ai paramedici, ai portieri e, per conoscenza, anche al preside dell'attiguo istituto tenico, dove il Mario ha già fatto qualche incursione, arrecando molestia, in posizione.

(20) Lettere dell'assistente sociale di reparto al presidente del Consiglio di zona, al coordinatore della Commissione sanità della zona, all'assessore ai Servizi sociali della Provincia, al Direttore sanitario e al Segretario generale, 24 novembre 1981, in posizione.

(21) Comunicazione del direttore ai medici, ai paramedici e ai portieri, 24 dicembre 1981, in posizione.

Ma il giorno di Natale la dottoressa L., fresca di incarico, poiché ha preso a cuore il caso del Mario, riempie due intere pagine del « libretto », formulando un'epicrisi e un nuovo programma, con qualche osservazione abbastanza pertinente:

« (...) La sua aggressività è da intendersi una richiesta ben precisa di intervento nei suoi confronti (...). Il suo comportamento aggressivo è solo una grossa paura degli altri: sapendosi debole il paziente reagisce ovviamente attaccando prima di essere attaccato (...). Gli abbiamo comunque fattivamente dimostrato che ci interessiamo realmente di lui e che teniamo soprattutto a che il paziente stia bene e il paziente lo ha capito (...) » (libretto, 25 dicembre 1981).

Si direbbe che invece il Mario non abbia capito nulla, come del resto ci si poteva aspettare. Si riprova con i parenti. Si interpella l'Ente morale « Assistenza Fraterna ». Si tenta con una Comunità di Cesate. Non si viene a capo di nulla. Le intemperanze del Mario si moltiplicano. Alcune sono sciocchezze che, di per sé, potrebbero anche far ridere. Un giorno esce dal Manicomio in regolare permesso — una volta tanto! — infocando una bicicletta e va a sbattere contro un'auto fracassando il parabrezza (22). Il Manicomio paga i danni. Un'altra volta, durante un'escursione abusiva a Monza in compagnia di un ex-ospite, noto per essere un mezzo delinquente, viene morso da un cane randagio (23) e i medici del Manicomio lo devono sottoporre alla fastidiosa sequela dell'immunizzazione antirabbica.

Altre volte i suoi comportamenti sono di marca più schiettamente delinquenziale. Si scrive al Commissariato di zona, precisando:

« (...) Il C. è stato visto più volte dal personale in possesso di coltelli ed armi improprie: il giorno 27 dicembre 1981 gli è stato requisito un coltello; il 29 gennaio u.s. gli è stata sequestrata una catena (...) » (24).

Il direttore prende allora nuovi provvedimenti:

« Il sig. C.M. non può usufruire di nessun servizio dell'Ospedale (...) perché non è ospite. Se lo richiedesse volontariamente, con l'applicazione di tutte le regole socio-terapeutiche che si applicano a tutti gli ospiti in regime socio-sanitario (...) lo si può accogliere (...). Se non chiedesse il ricovero lo si deve allontanare ricorrendo anche all'autorità di P.S. così come lo si fa per gravi disturbatori (...) » (25).

(22) Comunicazioni della Direzione all'Assicurazione « La Fondiaria » e all'Amministrazione Provinciale, 28 ottobre e 5 novembre 1981, in posizione.

(23) Note apposte nella posizione in data 18, 19 e 20 gennaio 1982. Nota in cartella del 25 gennaio 1982.

(24) Comunicazione del Direttore al Commissariato di P.S., 1/ febbraio 1982, in posizione.

(25) Comunicazione del direttore al medico di guardia, ai portieri e al personale dei reparti, 26 aprile 1982, in posizione.

In poche parole: il Mario non può fruire del Manicomio, però se vuole entrare lo si accolga e se non vuole entrare lo si cacci via. E il Mario, che a modo suo è furbo, vuole sì entrare, ma senza farsi accogliere in regola. Si telefona spesso al « 113 ». La Polizia arriva — quando arriva — e sgrida bonariamente il Mario, chiamandolo affettuosamente Mariolino, poiché per loro è — non gli si può dar torto — uno zucchero in confronto ai delinquenti veri che s'aggirano nel quartiere.

Ma al Manicomio e dintorni sono ormai tutti stufi. Fioccano altre denunce al Commissariato di zona e ai Carabinieri (26). Si ricorre anche a un istituto di vigilanza privata per sorvegliare il Manicomio nelle ore notturne.

Il preside della vicina scuola scrive al Sindaco di Milano, poiché il Mario:

« (...) interrompe le lezioni ed impone la sua presenza con strepitii, grida e, purtroppo, con rottura di suppellettili, lanci di pietre ad allievi e verbosità minacciose e turpiloquio specialmente nei riguardi delle studentesse di prima superiore (...). Francamente non so più a quale santo rivolgermi (...) » (27).

La lettera non viene gettata in qualche cestino e il Comune di Milano — Ripartizione Igiene e Sanità — Ufficio T.S.O. si rivolge al Servizio territoriale di zona, all'Amministrazione Provinciale, alla Regione Lombardia (28) e da ultimo — proprio così — alla Direzione del Manicomio (29), per chiedere delucidazioni su quel M.C.

Il Servizio di zona spiega che il Mario figura sì residente al Manicomio, pur non standovi in permanenza, come del resto molti altri ex-degenti. Ma:

« Non è pensabile che il nostro Centro prenda in carico i suddetti individui per il solo fatto di essere sito nella stessa zona del decentramento dell'O.P. (...) » (30).

La Direzione spiega che il Mario:

« (...) È divenuto progressivamente impulsivo, commette violenze verso le cose e minaccia le persone quando si sente contrariato. Sulla sua persona attualmente piovono denunce trasmesse alle autorità di P.S. o ai Carabinieri. È sordo a qualsiasi richiamo o tentativo di dare un po' di ordine alla sua vita. Data l'attuale legislazione non è possibile accoglierlo coattivamente nel nostro Istituto, né d'altra parte ha dei

(26) Denunce rispettivamente in data 9 novembre e 28 dicembre 1982, in posizione.

(27) Lettera del preside al Sindaco di Milano, 25 ottobre 1982, in posizione.

(28) Lettera della Ripartizione Igiene e Sanità del Comune di Milano, 23 novembre 1982, in posizione.

(29) Lettere della Ripartizione Igiene e Sanità del Comune di Milano alla Direzione, in data 17 dicembre 1982 e 7 gennaio 1983, in posizione.

(30) Risposta del Centro psico-sociale di zona alla Ripartizione Igiene e Sanità, 15 dicembre 1982, in posizione.

riferimenti sul territorio che poi non accetterebbe. Più volte inviato all'Ospedale di Niguarda o al « Sacco » con proposta di T.S.O. è stato rifiutato o tenuto per qualche ora » (31).

La nostra storia è finalmente all'epilogo. La situazione sembrerebbe senza via d'uscita, ma qualcuno capisce che il problema si riduce a come contenere l'esuberanza del Mario, scatenata proprio dalla confusione e dai comportamenti contraddittori degli « operatori » del Manicomio in primo luogo e poi di tutti coloro che, sia pur ad altri livelli, dovrebbero provvedere a situazioni di tal sorta. Secondo il dottor C. la via d'uscita è il Manicomio giudiziario, unico luogo dove si offre ancora una garanzia di contenimento e di isolamento sociale e, qualche volta, anche di terapia, almeno farmacologica. Qui però non c'è un problema di terapia, ma piuttosto, come si diceva, di contenimento. Tuttavia in Manicomio giudiziario non si può spedire la gente a piacimento, solo perché disturba. Occorre un motivo.

Il motivo non tarda. Un giorno il Mario si imbatte in un infermiere della divisione del dottor C. Lo insulta, incolpandolo di averlo in giustamente accusato di furto e lo minaccia, dicendogli che gli taglierà tosto la faccia. Non è né un comportamento tanto diverso da quelli divenuti ormai usuali, né è un gran reato. Ma è quanto basta. E il dottor C. approfitta dell'occasione. Invita l'infermiere a sporgere querela per minaccia e, dal canto suo, stila cinque paginette (32), che porta personalmente alla Procura della Repubblica. Per non perdere tempo, nelle settimane seguenti, si prendono contatti diretti con il sostituto procuratore cui viene affidato il procedimento.

Nel frattempo però bisogna pur gestire il Mario. Così il direttore comunica che:

« (...) (qualora il C. si presentasse) i portieri ed il Medico di guardia devono invitarlo a presentarsi durante le ore d'ufficio in Direzione. Il personale di reparto non deve occuparsi di estranei che entrano abusivamente in Istituto ed in particolare del sunnominato C. per non creare equivoci sulle modalità di intervento che la Direzione si è assunta di stabilire per il futuro » (33).

Poiché la Direzione non stabilisce un bel niente, il dottor C. si arroga il diritto di farlo. Prima di tutto costituisce una sorta di « triumvirato » in collaborazione con la dottoressa F. e l'assistente sociale G., unico organo, per così dire, deputato a occuparsi del caso, con il preciso intento di spedire il Mario al Manicomio giudiziario. Poi, annullando tutte le precedenti disposizioni, redige un nuovo comunicato indirizzato a tutto il personale del Manicomio, convocando anzi di persona i capi dei vari servizi — non solo sanitari, ma anche d'altro genere, quali

(31) Risposta della Direzione alla Ripartizione Igiene e Sanità, 5 gennaio 1983, in posizione.

(32) Esposto del dott. C. alla Procura della Repubblica, in posizione.

(33) Comunicazione del direttore ai portieri, al medico di guardia e a tutto il personale, 25 febbraio 1983, in posizione.

cucine, officine, guardaroba, ecc. — per spiegare loro direttamente le nuove disposizioni.

In sostanza, anche se il Mario gironzola sempre nei dintorni e continua le sue incursioni nel Manicomio:

« (...) non significa che è impossibile impedirgli di accedere ai reparti e di fruire dei servizi elargiti dall'Ospedale (mensa, posti letto, doccia, ecc.) (...). Anzi (...) a tutto il personale è tassativamente vietato acconsentire a qualsiasi richiesta del C., che, qualora dovesse presentarsi nei reparti, dovrà essere allontanato con fermezza e invitato a ripresentarsi alla mattina solo presso il dott. C. o la d.ssa F. o l'ass. soc. sig.ra G. (...). A questi operatori (e solo a loro) è temporaneamente affidato il compito di occuparsi dei bisogni materiali del C. al quale sono assicurati i pasti e il letto in ambienti fuori dall'ospedale. Ciò appunto in relazione al programma di un successivo allontanamento che, come si è detto, è però ancora incerto (per motivi peraltro da noi indipendenti) (...) » (34).

La regolamentazione funziona. Chissà perché, ma funziona. Il provvedimento giudiziario però non arriva. I tempi sono lunghi, si sa, ma intanto si rischia che la situazione si riscaldi di nuovo. Per essere più sicuri che il procedimento non si areni, prendendo spunto da un altro fatterello, si rincara la dose e si fa un altro esposto alla Procura della Repubblica (35).

Anche il Mario comincia a stancarsi dell'attesa e chiede quando finalmente finirà in galera. Si osserva che

« (...) questo ritardo mette a disagio per primo l'interessato che sembra desiderare un provvedimento drastico, limitativo della sua attuale e dissennata libertà di azione (...) » (36).

Come accelerare i tempi? Ebbene, ci pensa il Mario stesso. Un giorno, stufo di aspettare, preferendo evidentemente all'incertezza la certezza della detenzione, informatosi del nome del giudice istruttore al quale il sostituto procuratore ha passato il suo fascicolo, va in tribunale, sale nell'ufficio del giudice e gli fa una delle sue scenate. Finisce subito a « San Vittore » e, dopo quattro giorni, a Reggio Emilia.

Non che si dimentichi del Manicomio. Anzi, scrive cartoline e lettere, dicendo che vorrebbe esservi ricoverato di nuovo, rinnovando le promesse da marinaio e inviando a tutti « Cordiali saluti da chi non può dimenticarvi mai » (37).

(34) Comunicazione a tutto il personale del Manicomio, firmata dal dott. C. dalla d.ssa F., dall'ass. soc. G. e approvata dal direttore, 2 marzo 1983, in posizione.

(35) Esposto del dott. C. alla Procura della Repubblica, 12 aprile 1983, in posizione.

(36) Relazione dell'assistente sociale all'Amministrazione Provinciale, 17 marzo 1983, in posizione.

(37) Lettera del Mario all'assistente sociale G., 22 luglio 1983, in posizione.

Nemmeno quelli del Manicomio si dimenticano di lui e vanno a trovarlo. L'assistente sociale scrive:

« (...) L'impressione che abbiamo avuto non è stata negativa anche perché eravamo del parere che un tipo di vita con regole rigide e restrizioni della libertà, in questo momento, poteva andare bene per Mario. Ovviamente ci sono molte considerazioni di carattere negativo sull'intera struttura, ma, ripeto, non ho trovato male Mario: è più tranquillo, più sedato non ostante non prenda farmaci, ha intenzione di comportarsi bene anche per accelerare eventualmente la sua dimissione e da parte del personale c'è un atteggiamento abbastanza benevolo (sembra più violento all'apparenza, dicono) (...) » (38).

D'altro canto, se andare a trovarlo non costa nulla, è meglio mettere fin d'ora le mani avanti, poiché oggi, visto l'affollamento, dai Manicomi giudiziari si tende a dimettere alla svelta, proprio come dai Servizi di diagnosi e cura degli ospedali. Così si risponde ai sanitari di Reggio Emilia che già han provato a sondare le disponibilità del Manicomio:

« (...) non abbiamo ora nessuna intenzione di tornare ad occuparcene. (...) Non si tratta certo di una nostra prevenzione per i soggetti reduci dall'O.P.G. (...) Si tratta invece di una totale prevenzione (...) nei confronti di soggetti caratteriali, quali appunto il C. assolutamente inadatti a vivere in strutture come quelle da noi recentemente costituite » (39).

Passano due anni e il Mario esce in permesso. Va al Manicomio. Rimprovera tutti, dal Direttore ai portieri, d'averlo abbandonato e li ammonisce che Dio li punirà. Qualcuno mormora che la cura del Manicomio criminale non è granchè servita. Si teme che possa tornare presto, più cattivo di prima.

Il Mario rientra a Reggio Emilia e, poco dopo, si viene a sapere che, una volta dimesso, è stato spedito in una comunità di Roma. Tutti respirano.

Così finisce la storia del Mario. Vediamo dunque di trarne qualche utile osservazione.

Questi periodi combaciano a puntino con due differenti modi di essere del Manicomio.

Non solo grazie a un fisiologico processo di evoluzione, per cui ci si può aspettare che il Manicomio degli anni Ottanta

(38) Lettera dell'assistente sociale G. a una certa signora M., 28 luglio 1983, in posizione.

(39) Risposta alla Direzione dell'Ospedale psichiatrico di Reggio Emilia, 10 novembre 1983, in posizione.

non sia più il medesimo negli anni Sessanta, ma soprattutto grazie al movimento di riforma culminato nella legge 180. Infatti, in barba alla naturale evoluzione, il Manicomio del 1964 era assai più simile a quello, poniamo, del 1934 o, addirittura, del 1904. Non tanto come metodi terapeutici, ben inteso, ma dal punto di vista amministrativo sì.

Si può poi fissare un'altra suddivisione nel periodo dei ricoveri brevi. Uno dal 1977 al 1981. L'altro degli ultimi del 1981, quando il Mario ritornò da Sondrio, alla fine della storia. Periodi che, ancora, corrispondono un po' a due diversi assetti del Manicomio. Ma soprattutto dipendono dalla condizione del Mario, che tra il 1977 e il 1980, sebbene fuori dal Manicomio, riesce in qualche modo ad aggrapparsi a un'altra sorta di istituzione vicariante. Poi rimane solo.

Orbene, svolgiamo le nostre considerazioni rapportandole, per comodità, ai tre periodi.

2.1. - IL PERIODO DEI RICOVERI LUNGI.

Quando il Mario arriva per la prima volta al Manicomio, vige incontrastata da un sessantennio giusto giusto la legge del 1904 (40).

All'art. 1 sancisce che devono

« (...) essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé e agli altri e riescano di pubblico scandalo e non sono e non possono essere convenientemente custodite e curate fuorché in manicomio ».

Ebbene, chi è il Mario? Un matto, o un deficiente, oppure un delinquente, o soltanto un povero diavolo? Una diagnosi c'è: « Oligofrenia di lieve grado e anomalie comportamentali da meningo-encefalite infantile ». Ma è ovvio che una diagnosi deve pur esserci, poiché, se uno deve andare a farsi custodire e curare, suo malgrado, in un manicomio, deve per forza essere affetto da qualche alienazione mentale. Bisogna vedere se

(40) Legge 14 febbraio 1904, n. 36 - Disposizioni sui manicomi e sugli alienati.

viene prima l'alienazione mentale, l'oligofrenia, che giustifica la diagnosi, o se si appiccica l'etichetta diagnostica per giustificare il ricovero. Le anomalie comportamentali del Mario fanno il resto. Ossia vanno benone come spia di pericolosità a sé e agli altri.

Così gl'ingredienti per il ricovero ai sensi della legge del 1904 ci son tutti, e il Mario, ancor bambino, si ritrova in Manicomio. Per capirci qualcosa occorre tuttavia cogliere ciò che sta dietro la diagnosi. È vero che la meningoencefalite può aver dato una mano alla sorte avversa, ma è pur vero che i germi del futuro disagio psicologico, ossia del disadattamento del Mario riesiedono primariamente in un palese rifiuto da parte della famiglia. Quando si ammala di encefalite il Mario è a balia e, guarda caso, quando viene ricoverato, è appena nata la sorella minore. Perché sia la pecora nera della famiglia non si sa. Per le anomalie comportamentali, si dirà ingenuamente.

No, probabilmente c'è ben altro. Infatti la maggior parte dei bambini handicappati o turbolenti non va in Manicomio. Tuttavia del rifiuto della famiglia, che pure sarà spesso segnalato negli anni a venire, non si parla neppure, quando il Mario entra in Manicomio. Anzi si osserva il bambinetto discosto, si annotano le marachelle, si cerca di correggerlo assistendo e riassessando la terapia.

Il Mario, quand'era a casa, scappava per le strade dicendo che i genitori gli facevano patire la fame. Non era vero, ma nessuno s'è mai chiesto se questa apparente menzogna non fosse in realtà una metafora, per indicare una fame non di cibo, ma di affetto. Di quell'affetto in senso psicologico, di cui tutti i bambini — senza alcuna retorica — hanno bisogno per lo sviluppo di un Sé integro e ben funzionante.

Di affetto la famiglia non gliene dà. Avrà certo le sue ragioni. Magari sbagliate, ma pur sempre ragioni. E di affetto gliene dà ancor meno il Manicomio, sia quello all'antica, sia quello riveduto e corretto dai riformisti. Il Manicomio all'antica si allea con la famiglia e ne favorisce il disegno espulsivo, bollando ufficialmente e definitivamente il Mario e risucchiandolo nel vortice della perenne istituzionalizzazione. La legge del 1904, fatta con tutt'altri intenti, nella sua interpretazione più aberrante, si presta assai bene al gioco. In questo senso è comprensibile che abbia suscitato critiche e

istanze di cambiamento. Peccato che le critiche si trasformino poi troppo spesso in radicalismi utopistici e illusori.

Comunque sia, non possono non tornare in mente, a questo punto, alcune critiche fondamentali, che hanno segnato indelebilmente gli ultimi decenni.

Ricordiamo innanzitutto il concetto di « devianza », usato negli Stati Uniti fin dagli anni Trenta e arrivato in Italia, col solito ritardo, negli anni Sessanta, a mettere in discussione l'apparato giuridico e medico di marca positivistica e neopositivistica fino ad allora assolutamente imperante. La « devianza » è il « genere » nel quale si collocano varie « specie » con la comune caratteristica di costituire dei « problemi sociali », quali la criminalità, la pazzia, il disadattamento. Fenomeni di competenza di varie discipline, cioè della criminologia, della psichiatria, della sociologia e, quando sconfinano nel reato, del diritto penale.

La nozione di devianza, poi usata a dismisura, si è fatta vaga ed evanescente, ma certamente ha contribuito, di là dagli eccessi, a una valida critica della tradizione legata al « modello medico ».

Interessante è l'uso di questo concetto da parte dei « labelling theorists » (41), fondatori della teoria del « labelling approach », secondo la quale il comportamento deviante si fonda sulla reazione sociale. In sostanza « I gruppi sociali creano la devianza fissando le regole la cui infrazione costituisce la devianza e applicando queste regole agl'individui; costoro sono chiamati « marginali » in quanto non si conformano a queste regole. (...) Il deviante è colui al quale viene applicata questa etichetta; il comportamento deviante è quello che viene chiamato in tal modo » (42).

Torniamo al Mario con questa chiave interpretativa. Il gruppo familiare lo rifiuta. Lui reagisce combinandone di tutti i colori. Viene così « etichettato », dalla famiglia prima e poi dal Manicomio, che con quella collude. Il gioco è fatto. Il Mario rimane intrappolato nell'ingranaggio che ne fa un deviante perpetuo.

(41) BECKER H.S. (a cura di), *The Other Side; The Free Press*, New York, 1964. TAYLOR Y., WALTON P., YOUNG J., *Criminologia sotto accusa. Devianza o ineguaglianza sociale?*; Guaraldi, Firenze, 1975 (ed. orig., 1973). LEMERT E.M., *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*; Giuffrè, Milano, 1981 (ed. orig., 1967).

(42) BECKER H.S., op. cit., p. 9.

Poiché i devianti devono essere isolati, la società crea apposta un armamentario custodialistico punitivo, che si concreta nelle « istituzioni totali » (43), ossia ospizi, manicomi, carceri. Per il Mario si apre il Manicomio. E spesso, quando il Manicomio si apre, si apre sul serio, cioè per sempre. Non è la regola, come vorrebbero far credere gl'ideologi, ma sovente è così (44). E così è per il Mario. Ecco la ragione della lunghezza dei primi cinque ricoveri. Pochi, ma lunghi, anzi da considerare, fuori dalla visuale amministrativa, come un unico lunghissimo ricovero di oltre tredici anni.

2.2. - IL PRIMO PERIODO DEI RICOVERI BREVI: DAL 1977 AL 1980.

I movimenti di critica al manicomio e alle istituzioni, inizialmente costruttivi, si trasformano col tempo in volgarizzazioni panreformistiche e panrisocializzanti. Se i manicomi ingoiano tutti i malati — e non è vero, perché molti escono e non rientrano — basta aprire le porte e liberare i prigionieri. Il ragionamento è semplicistico.

Agli antichi ideologi che considerano il matto sempre pericoloso o scandaloso — ma la legge del 1904 non dice questo — si sostituiscono dunque nuovi estremisti, di segno opposto, ma di pari povertà dottrinale e scientifica. Identici, come personaggi, a quegli antichi colleghi che — accadeva proprio nel Manicomio del Mario, ma erano eccessi sporadici — raccoglievano barili di urina di cavallo ritenendo di potervi trovare un principio attivo contro la schizofrenia, oppure bonificavano tutti i « foci » dentari dei ricoverati, non perché questa fosse una condotta valida dal punto di vista igienico, bensì perché credevano nell'eziologia infettiva delle psicosi.

(43) Cfr. i lavori nell'ambito della psicosociologia statunitense: MAXWELL JONES, *The Therapeutic Community*; Basic Books, New York, 1953; E. GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*; Einaudi, Torino, 1968. Secondo Goffman (*cit.*, p. 9) « Un'istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che — tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo — si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato ».

(44) Secondo Goffman (*cit.*, p. 156), nella realtà statunitense, il fenomeno della recidiva si verifica in un terzo dei casi.

Così, sull'onda del successivo entusiasmo rivoluzionario teso a distruggere a ogni costo le Bastiglie manicomiali, si cerca di buttar fuori anche il Mario.

All'apparenza, questa offerta di una concreta possibilità di riscatto e di affrancamento da chi è da lustri oppresso, sembra un'operazione degna di lode. E forse potrebbe anche esserlo, se fosse attuata non indiscriminatamente, ma nei confronti di chi potrebbe veramente fruirne. Che possa fruirne il Mario è impensabile. Eppure si tenta lo stesso.

Viene spontaneo domandarsi se qualcuno s'è mai chiesto di che cosa realmente abbia bisogno il Mario. È un soggetto in tutto dipendente dall'istituzione e dall'adulto in genere. Basta dunque aprirgli le porte del mondo per renderlo indipendente? Si badi bene che il problema della dipendenza e dell'indipendenza non è caratteristico solo dei matti e dei devianti. È un problema universale che ci tocca tutti nella fase di strutturazione del Sé e, sovente, ci accompagna per tutta la vita, poiché assai di rado trova completa risoluzione.

Non per nulla in psicoanalisi si parla di passaggio dalla Dipendenza infantile alla Dipendenza matura. Proprio così: « Dipendenza matura » e non « indipendenza » che, anche per i soggetti più equilibrati, sarebbe un'utopia. Eppure anche la « Dipendenza matura » — ossia il legame con altre persone, ma con la piena autonomia data dalla consapevolezza della differenza fra Sé e Oggetto — si osserva raramente nella pratica clinica. Non in quella con i matti, ma in quella con i nevrotici o con quei soggetti che, pur psicologicamente disturbati, possono, grosso modo, considerarsi pressoché « normali ». Proprio perché la « normalità », intesa come stato di perfetta strutturazione del Sé e di totale raggiungimento della Dipendenza matura, non esiste. Esiste invece una vasta gamma di condizioni di disturbo (45), di origine psichica, magari velate, che costituisce la maggioranza delle persone. Una sorta di « maggioranza deviante ». Deviante dalla « normalità » ideale, irraggiungibile.

A questa « normalità » ideale si può però tentare di avvicinarsi attraverso l'unica via, a mio parere, possibile: quella del trattamento analitico o psicoterapico. Quando, ben inteso,

(45) Come non ricordare l'arcinota nozione che la maggior parte dei pazienti che consulta l'internista, in realtà ha più disturbi psicologici che internistici?

ne ricorrano i presupposti. Via lunga, che richiede sforzo, pazienza e tenacia da ambo le parti, sia del paziente, sia del terapeuta. Fuori da questa via non è pensabile alcun reale mutamento interiore. Un condizionamento superficiale magari sì, un cambiamento profondo no.

Per il Mario, ormai irreparabilmente danneggiato dal rifiuto della famiglia o dal lunghissimo internamento, non so che cosa si potesse fare in concreto nel 1977, almeno per salvare l'ancor salvabile, ammesso che ci fosse. Forse non lo sapevano nemmeno gli « operatori » di allora. Ma qualcosa, anzi molto, fanno. Come accade spesso in questa smania di fare, non è chiaro però se il continuo affaccendarsi, pur di fare, serve più agli operatori o al paziente.

Comunque sia, si riprova a interpellare la famiglia del Mario, pur sapendo benissimo che sarà inutile. Lo si fa accompagnare fuori, per le vie del rione, come se imparare le strade — pur certamente utile — serva ad acquisire autonomia interiore. Gli si procura la carta d'identità, come se l'identità uno dovesse tenercela in tasca e non dentro di sé. Gli si fanno conoscere altri matti in via di dimissione, come se due matti non fossero più matti e fossero, invece, messi insieme, in grado di cavarsela come un « normale ». Così come due ciechi son sempre due ciechi e, anche messi insieme, continuano a non veder nulla.

Ci si avvale anche degli strumenti legislativi a disposizione. Dopo sessant'anni di stagnante immobilismo, nel 1968 (46) si introduce l'istituto del ricovero volontario in ospedale psichiatrico, inesistente nella normativa allora vigente, cioè del 1904 (47) e del 1909 (48). Si fa cancellare il decreto di internamento definitivo emesso a suo tempo dal tribunale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento del 1909, e si trasforma il ricovero da coatto a volontario, ai sensi dell'art. 4 della legge del 1968.

Così il Mario, apprese le strade, fornito di carta di identità, non più degente a forza, ma libero cittadino, continua a stare al Manicomio. E gli « operatori » continuano imperterriti a battere la strada della cosiddetta risocializzazione, sollecitando

(46) Cfr. nota (12).

(47) Cfr. nota (40).

(48) R.D. 16 agosto 1909, n. 615 - Regolamento per la esecuzione della Legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati.

le sue comprensibili velleità — da loro rinfocolate — di pronto e facile riscatto. Lo illudono di poter trovare un lavoro. Le soluzioni via via prospettate sono per il Mario una sorta di Oggetto grandioso, continuamente bramato e non mai raggiungibile, perciò sempre sul punto di trasformarsi in Oggetto cattivo, foriero di frustrazioni. Si sa bene — e lo si scrive in cartella — che il Mario reagisce — ovvia caratteristica di siffatti soggetti — con violenta emotività alle frustrazioni. Ma sembra quasi si faccia apposta a fargli sbattere la testa contro ripetute delusioni.

Il Manicomio, luogo di custodia sì, ma anche di cura, fa di tutto per colludere con la follia. Nell'assetto antico, si allea con la famiglia. Famiglia che non conosciamo, ma nella quale possiamo legittimamente supporre che ci fosse qualcosa che non andava, come di solito accade nei casi di così drastico rifiuto. Nell'assetto nuovo, quello voluto dai riformisti a oltranza, si allea con l'immaturità del Mario. Tutti insieme fanno una gabbia di matti.

Finalmente il Mario trova, come si diceva, un surrogato di Manicomio, una Comunità nel retroterra milanese, e può uscire, ma sempre mantenendo i contatti con il suo vecchio caro luogo. E ogni tanto deve tornarvi dentro. Per poco, ma deve. Ecco perché i ricoveri si fanno numerosi e brevi.

Poi, nel suo afinalistico girovagare, se ne va in Valtellina. Il tempo passa e il Manicomio muta ancora.

2.3. — IL SECONDO PERIODO DEI RICOVERI BREVI: DAL 1980 AL MANICOMIO CRIMINALE.

Quando il Mario torna, nel Manicomio, come in una sorta di gioco dei bussolotti, si stan rimestando e ridistribuendo i degenti rimasti dopo le massicce dimissioni volute dalla legge 180. Alcuni rimangono nei vecchi reparti, altri vengono piazzati in reparti che han cambiato nome e si chiamano comunità. La trasformazione del Manicomio riesce solo in parte, e in parte fallisce, come sulle accadere per le cose improvvisate.

I fautori del vecchio manicomio tacciono, travolti dai nuovi ideologi, ai quali, per altro, non avendo neppur loro molto da dire, non si sono mai opposti con soverchio vigore. I nuovi ideologi, raffreddati i primi bollori, sono in fase di

stanca. Si diffonde la confusione, perché si ritiene che le vecchie leggi siano ormai del tutto abrogate e, d'altro canto, non si sa bene che cosa dica la nuova normativa assai carente per quanto riguarda la chiusura e il superamento dei manicomi, i doveri e le responsabilità del personale, i diritti dei malati. Sembra che gli « operatori », al pari dei matti, abbiano perso la loro identità.

Il Manicomio diviene una piccola società pressoché totalmente anomica, cioè priva di leggi, dove va bene tutto e il contrario di tutto. È ovvio che quando le norme sono vaghe o svuotate di significato è più facile l'insorgenza della devianza (49).

Prima fonte di anomia è proprio la Direzione. I suoi comunicati sono un florilegio di contraddizioni e di mancanza di coerenza. L'ideale per permettere al Mario di pescare, sia pur senza volerlo, nel torbido. E il Mario, che turbolento è sempre stato sì, ma nei limiti di sciocchezze e birichinate, tali da suscitare magari qualche benevola risata, assume ora comportamenti più francamente antisociali e delinquenti.

Perché questo? Occorre notare un nuovo macroscopico fenomeno. Il Mario è sempre stato rifiutato da tutti, ma fuori dal Manicomio. Anche quando s'è tentato di dimmetterlo, non lo si è fatto di colpo, e per di più credendo — e facendogli credere — con ingenua buona fede, che si voleva il suo bene. Gli si infondeva dunque la sensazione che il Manicomio gli fosse amico. Ma libertà e indipendenza in mano di chi non ne sa far uso, e anzi ne ha paura, sono un affare rischioso. Il vecchio Manicomio rimaneva in ogni caso disponibile per tamponare le crisi d'angoscia suscitate dal mondo esterno.

Ora neppure il Manicomio si mostra disponibile. Sulle prime forse lo è. Poi si ritira. Poi non sa più che cosa fare. Certo non è più in grado di porsi per il Mario come Oggetto protettivo e rassicurante in caso di bisogno. Il Manicomio è stato di sicuro uno dei principali artefici della rovina del Mario, ma in origine, molti lustri addietro. Poi, sostituitosi ormai alla madre e alla famiglia, pur nella sua negatività di « istituzione totale », dev'essersi posto agli occhi del Mario

(49) E. DURKHEIM, *Les Règles de la méthode sociologique*; Puf, Paris, 1956 (1^a ed., 1895). MERTON R.K., *Teoria e struttura sociale*; il Mulino, Bologna, 1959 (ed. orig., 1949).

come qualcosa di buono. Ora non solo assume un atteggiamento di rifiuto, ma addirittura partecipa della stessa fragilità e della stessa mancanza di identità del Mario. E il Mario questo lo percepisce, ne diviene consapevole, e prova una nuova bruciante delusione. Un altro Oggetto buono, anzi, forse, per lui in passato di tutti il più buono, diviene ora cattivo. Tanto più cattivo, quanto più era buono. Di qui l'origine di pulsioni aggressive sempre più intense, per attirare l'attenzione da una parte, e per punire l'Oggetto traditore dell'altra.

Il Manicomio, che prima, all'antica o modernizzato che fosse, aveva una sua precisa identità, è ora una scialba figura, incoerente, indifesa e impaurita. Si instaura un circolo vizioso. Il Mario, tradito e deluso, colpisce. Il Manicomio si ritrae. Il Mario, vieppiù deluso e aggressivo, si incattivisce. E così via.

Ma è questione di punti di vista. Se per il Manicomio il Mario è divenuto un temibile disturbatore, quasi un brigante, per gli agenti di Polizia è il Mariolino, birbone, ma non cattivo. È proprio vero, almeno in questo caso, che la devianza è una questione di etichetta. Dipende da chi la appone.

Comunque sia, come si diceva, le azioni del Mario, per fortuna, assumono sempre più spesso un carattere di reato. « Per fortuna », poiché questo offre un valido appiglio per allontanare il Mario, cacciandolo in Manicomio criminale. Con questo non intendo fare né dell'ironia, né del cinismo.

È ovvio che entrambi, il Manicomio e il Mario, sono, ognuno a suo modo, agnosciami. E l'angoscia fa star male. Occorre dunque una soluzione per lenire il male d'entrambi. La soluzione non può essere che l'interruzione di questo rapporto, ormai francamente patologico, fra il Mario e il Manicomio. Per raggiungere lo scopo ci son solo due modi: o cambia ancora il Manicomio o se ne va il Mario. Ma il Manicomio è già fin troppe volte mutato negli ultimi tempi e non sa più neppure chi è. Figuriamoci dunque se può cambiare in meglio. Dunque si allontani il Mario. Ma come? Guardiamoci in giro. Qual'è oggi l'unica istituzione — senza considerare i suoi indiscutibili aspetti negativi — in grado di contenere un « deviante-psichicamente disturbato-reo »? L'ospedale psichiatrico giudiziario.

Non certo il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che trattiene i malati solo pochi e inutili giorni. E poi, nel caso del Mario, a rigore, non ricorrono neppure gli estremi per il

T.S.O. ai sensi delle leggi 180 e 833. Non certo il Centro psico-sociale di zona, che del Mario neppure vuol sentir parlare.

Ecco perché qualcuno, nel Manicomio, non con intento punitivo, ma con il convincimento che sia l'unica soluzione possibile, si adopera per convogliare il Mario nell'unico luogo oggi sul mercato in grado di assicurare alla società un'adeguata tranquillità e al Mario un po' di quella protezione, da se stesso e dal mondo, che prima gli forniva il suo Manicomio. Protezione che il Mario stesso, in fondo, ha sempre chiesto e della cui privazione ha sempre sofferto.

Si potrebbe osservare che il Mario, da sempre oppresso, fallito ogni anelito di libertà, continua a esserlo, condannato a perenne istituzionalizzazione, prima nel Manicomio civile, ora nel Manicomio criminale. È vero. Ma non si può non prendere atto che la condanna è stata irrimediabilmente pronunciata all'inizio della storia e che, ormai inemendabilmente immaturo e dipendente, non può che appoggiarsi a qualche struttura in grado di sostenerlo e — perché no? — di contenerlo quanto eccede. Eccessi che, in genere, suscitano sempre ansia e timore anche in chi li commette. In questo senso si può dire che il Manicomio giudiziario potrebbe avere per il Mario anche un qualche valore terapeutico. Non è granché. Ma è tutto quello che c'è, viste le belle prove che han dato le altre strutture.

Ecco perché nel titolo si parla di « incostituibile funzione del Manicomio criminale » e in apertura si diceva che, in fin dei conti, hanno vinto tutti. Il Manicomio, perché ha ritrovato un po' di pace, e il Mario, perché ha ritrovato un po' di quel Manicomio che un tempo, male o bene, gli serviva per la sua salute psichica. Per questo con la mente è sempre là, al suo Manicomio, e manda a tutti « Cordiali saluti da chi non può dimenticarvi mai ».

3. CONCLUSIONI.

Gl'insegnamenti che si traggono dalla storia del Mario conducono a queste sintetiche considerazioni:

3.1. — Oggi molti più matti, rispetto al passato, finiscono in manicomio giudiziario. Il fenomeno dipende dal semplice

fatto che oggi molti più matti, lasciati in libertà, ma privi di assistenza, si abbandonano a comportamenti con carattere di reato.

3.2. — Il Mario non è, propriamente, un matto. Gli si può appiccicare l'etichetta medica di « oligofrenico cerebropatico ». Ma non tanto. In realtà il Mario è un rifiutato, un emarginato, un « deviante-psichicamente disturbato-reo ». Anche lui finisce in manicomio giudiziario. Quindi non vi finiscono solo i matti veri e propri, gli « psicotici », ma anche altri, più genericamente devianti, i quali prima, pure loro, se ne andavano al manicomio civile.

3.3. — Si può dire che la società non rinuncia dunque a relegare nelle « istituzioni totali » coloro che, in qualche modo, ne turbano l'ordine. Se non ci sono più i manicomi civili, si rispolverino i manicomi criminali, non più trito residuo paleo-positivistico, ma attualissimo mezzo di isolamento sociale.

3.4. — Personificare la società, parlare cioè di Società come di un'entità compatta, unita in fronte unico contro il debole deviante, può essere a volte un facile schematismo. La società è sì un gruppo che obbedisce a dinamiche di gruppo, ma è pur sempre costituita da individui diversi. Il Mario non uccide nessuno, né fa male a nessuno, è vero. Ma in continuazione insulta e minaccia infermieri, medici, portieri; talvolta percuote altri degenti; arreca danni alle cose; compie furti pur non avendone bisogno. Non deve dunque suscitare meraviglia che gl'individui colpiti da questi comportamenti esigano riparazione. C'è, in tutti gl'individui e in tutta la società, una particolare ripugnanza per le azioni che rivestono carattere di reati contro la persona e contro il patrimonio. E in tutti i sistemi penali questi reati vengono colpiti. Ci possono essere differenze notevoli fra vari sistemi penali, nello spazio e, soprattutto, nel tempo; ma tutti, in qualche modo, puniscono questi tipi di reato. È un dato di fatto. Dunque non sempre si tratta di gratuite repressione contro un generico deviante.

3.5. — Nell'intento del legislatore — ed è stato più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, anche nelle recenti e note sentenze — il manicomio giudiziario deve avere una duplice funzione, di isolamento sociale, a garanzia della società ap-

punto, e di terapia, a garanzia dell'infermo. Sulla prima funzione non si discute. Parlare invece di ruolo terapeutico del manicomio giudiziario potrebbe far ridere. Occorre però intenderci sul termine « terapia ». Certo non si può neppure lontanamente parlare di terapia come di trattamento teso ad apportare mutamenti profondi e a condurre l'infermo sulla via della « Dipendenza matura ». Sarebbe puro velleitarismo, perché i cronici non sono certo suscettibili di tale trattamento. Si può in qualche caso parlare di utilità terapeutica, sul piano farmacologico, e quindi sintomatico, per smorzare appunto sintomi riacutizzati in chi, magari da anni, non assume alcun farmaco. E non è vero che la terapia farmacologica sia sempre, come qualcuno vorrebbe far credere, una « camicia di forza chimica ». Può esserlo, come sempre, quando si eccede.

3.6. — Nel caso del Mario la terapia, in senso assai lato, può consistere nel restituirgli una struttura simile a quella che gli ha sempre offerto in passato un po' di sicurezza e di protezione. Si tratta — è vero — di « istituzioni totali », ma si deve anche prendere atto che il Mario, fuori dall'istituzione, si muove con gran difficoltà e sofferenza. Né appare realistico un programma di « risocializzazione » a oltranza.

3.7. — Chiusi — o quasi — i manicomi civili, rifioriscono così i manicomi giudiziari. Fatta la legge, trovato l'inganno. La società trova sempre il modo di difendersi dai devianti o, meglio, da certi loro comortamenti. Le critiche di sociologi e antipsichiatri, sovente grandi e geniali autori, filtrate purtroppo da scialbi volgarizzatori, hanno condotto in Italia alla legge 180. Legge innovatrice ma, per certi versi carente. Ci si è illusi, come spesso accade in questi ultimi anni, di mutare radicalmente il settore dell'assistenza psichiatrica — così come s'è fatto per altri settori — convogliando le istanze del movimento innovativo in un testo di legge, fallito poi come molti altri. E già si parla di correzioni della legge — e non del modo di attuarla — perpetuando l'illusione che le « riforme » si facciano sulla carta, da un giorno all'altro, e non mettendo in pratica con pazienza — magari anche con il supporto di nuove norme — gl'insegnamenti dei grandi autori, che vanno meditati e criticamente applicati, senza adesioni tanto entusiastiche quanto superficiali.

RIASSUNTO

Si racconta la storia di Mario C. e se ne analizza la « carriera » di soggetto « istituzionalizzato » a vita: dal Manicomio civile al Manicomio criminale.

SUMMARY

We tell the story of Mario C. and analyse his life in asylums: from lunatic to criminal asylum.

RESUME

L'auteur raconte l'histoire de Mario C. et analyse la « carrière » du sujet placé en établissement à vie: de l'hôpital psychiatrique à l'hôpital psychiatrique judiciaire.

RESUMEN

Se narra la historia de Mario C. y se examina su « carrera » como sujeto « institucionalizado » para siempre: del Manicomio civil al Manicomio criminal.

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird die Geschichte von Mario C. erzählt und seine « Karriere » als lebenslang in Anstalten eingewiesene Person analysiert: von der Irrenanstalt zur Strafvollzugsanstalt.

ALCOLISMO E CARCERE

FRANCESCO CERAUDO (*)

PREFAZIONE.

Non è la mancanza di libertà, la privazione, la miseria a stremare i detenuti, quando i cancelli di un carcere si chiudono dietro le loro spalle e i loro errori, ma la solitudine.

L'evento della carcerazione deve essere naturalmente considerato come un evento abnorme e come tale capace di produrre particolari stati emotivi.

Rimane facilmente intuibile lo stato psicologico in cui l'individuo si trova per effetto di ciò che è accaduto intorno a lui.

Il detenuto infrenato tra sbarre e cancelli, è costretto a fare e a non fare determinate cose, educato secondo schemi di massa che non tengono conto della sua particolare personalità.

Varcata la soglia del carcere, il detenuto si accorge di essere penetrato in un mondo nuovo, in un ambiente totalmente estraneo, nel quale la sua volontà ed il suo arbitrio sono praticamente chiusi a chiave, così, come chiuso a chiave è il suo corpo.

Il detenuto vive la sua vita artificiale.

Si fa giorno, si fa notte nella triste monotonia di atti uguali in una ripetizione avvilita, nel quale egli è costretto a vedere l'inesorabilità di un sistema indiscriminato di massa, valido per tutte le circostanze e per tutti i ristretti.

L'ambiente carcerario può produrre in definitiva sui detenuti una intossicazione individuale e collettiva, un avvelenamento morale cronico, contro il quale ogni rimedio si è dimostrato finora scarsamente efficace.

(*) *Dirigente Sanitario - Casa circondariale di Pisa.*

Ogni detenuto reagisce e resiste in maniera diversa dall'altro alla pressione dell'ambiente materiale e psichico esistente nel carcere e ciò per la congenità diversità biologica esistente da uomo a uomo.

Una persona improvvisamente soggetta a detenzione si trova certamente in uno stato particolare, in una tensione che definiamo come ansia e che sul piano pratico determina una sindrome reattiva.

Questa può manifestarsi con un atteggiamento depressivo o con un atteggiamento tendente all'eccitazione.

Altro aspetto che si riscontra abbastanza frequentemente nel detenuto è quello di giustificare il reato commesso e ciò non per semplice meccanismo difensivo, bensì per un'inconscia esigenza di motivare l'azione compiuta.

La realtà quotidiana del carcere è piena di desolazione e impoverisce ulteriormente l'uomo: si tratta di una esperienza sconcertante, di un brano di vita vissuto che sovente abbruttisce e spesso diventa criminogenetico.

Dopo anni di detenzione si completa il processo di depersonalizzazione che si registra togliendo al detenuto ogni attributo della personalità.

Il detenuto non ha alcun diritto nei confronti di nessuno; viene isolato completamente dalla famiglia, viene sradicato dal suo contesto sociale.

Il detenuto è assoggettato agli effetti coercitivi della sua carcerazione, egli è costretto in uno spazio limitato e subordinato ad una condizione lungi dall'essere caratterizzata dalla pienezza di vita.

Egli si sente respinto dalla società e vive la vita di un uomo braccato e perseguitato.

In tali condizioni egli vive il periodo della sua pena. Da questo stato contingente drammatico emerge una situazione che purtroppo predispone all'alcool, alcool inteso come estremo tentativo di evadere da una realtà sconcertante e rifugiarsi in mondi diversi, aleatori.

I detenuti temono la realtà carceraria così come temono l'insonnia in quanto come giustamente rilevava Antonio Gramsci anche il sonno — il grande amico degli infelici e prima tra di essi i detenuti — in questo caso nega il suo oblio, i suoi sogni di libertà.

INTRODUZIONE.

La verifica di una alta incidenza dell'alcolismo riscontrata nella popolazione detenuta costituisce l'oggetto di questo lavoro.

Il medico penitenziario sempre più spesso si trova ad affrontare questo grave problema medico e sociale insieme; infatti fra i detenuti l'alcolismo risulta incidere con una frequenza notevolmente maggiore rispetto al resto della popolazione (causa od effetto?).

Vengono altresì schematizzati gli esami di indagine laboratoristica più utili per diagnosticarlo e vengono riferiti i risultati ottenuti con l'approccio terapeutico di fosfatidilcolina polinsatura per un ciclo di sei mesi.

EZIOPATOGENESI DELL'ALCOLISMO.

Sino ad oggi sono state elaborate numerose teorie eziopatogenetiche tutte volte ad individuare le cause specifiche alla base dell'alcolismo.

Circa la struttura e l'origine dello stimolo all'uso di alcool non può dubitarsi che su un soggetto potenzialmente alcolista influiscono fattori psicologici e sociali: emotività, immaturità, ansietà, frustrazione, condizioni economiche e familiari, problemi ambientali e di lavoro.

Questa predisposizione può essere modificata e controllata con una adeguata prevenzione all'uso di alcolici: solo così può impedirsi che quest'uso divenga un'abitudine, un sistema di vita.

L'importanza fondamentale in termini di prevenzione sarà correlata al modo in cui modelli culturali della nostra società giustificheranno il consumo di alcool e gli interventi di educazione sanitaria intesi a modificarli. Come nel caso delle altre malattie nell'alcolismo è presente un insieme di concause.

Il modello più appropriato sembra essere costituito da una situazione nella quale fattori genetici multipli hanno un aspetto significativo a vari livelli biologici e psicologici, pur

potendo essere influenzati da fattori occupazionali, sociali e familiari.

Tutte queste considerazioni che trovano una valenza per la vita libera, risultano tumultuosamente amplificate per l'ambiente carcerario, che quindi va considerato senza ombra di dubbio un luogo ad alto rischio per il realizzarsi dei quadri dell'alcolismo.

Mentre per la vita libera, secondo alcuni studiosi, l'uso dell'alcool rappresenta il sintomo di una particolare organizzazione nevrotica e non si possono trascurare gli aspetti socio-culturali ad esso collegati, nel carcere l'alcool rappresenta un modo come evadere da una realtà opprimente e rifugiarsi in un mondo aleatorio, in un mondo che trova nei sogni una gratificazione.

CONSIDERAZIONI GENERALI.

L'abuso dell'alcool provoca fenomeni di dipendenza (impossibilità di farne a meno) e di tolleranza con tendenza ad aumentare le dosi.

Sebbene tollerato dalla opinione pubblica, l'alcolismo risulta inserito nei nostri costumi, è un flagello sociale largamente diffuso e non meno temibile delle tossicodipendenze.

Sebbene la lotta contro l'alcolismo sia organizzato ed abbia dato luogo ad un'abbondante letteratura, i suoi risultati sono purtroppo limitati.

Il fegato costituisce un importante organo-bersaglio dell'azione diretta ed indiretta dell'alcool.

L'assunzione di quantità anche non elevate di bevande alcoliche, ma per lunghi periodi di tempo, porta quasi costantemente ad una sofferenza epatica, che sarà diversa da caso a caso, anche a seconda della sensibilità individuale. Infatti notevole importanza sembra riscuotere il grado di reattività individuale, su base genetica, nel determinismo e mantenimento del danno epatico.

Tale quadro di sofferenza si può manifestare sul piano clinico con modesti disturbi dispeptici, inappetenza, irregolarità dell'alvo, dimagrimento, astenia, subittero.

All'esame obiettivo, oltre alla colorazione giallastra delle sclere, si osservano telangectasie al volto talora accompagnate

da formazioni analoghe, aracneiformi anche agli arti e al tronco, talora eritema palmare, ipotroma muscolare, e un particolare arrossamento della lingua.

Il fegato appare sempre debordante, di due o più dita dall'arcata costale, a superficie liscia, di consistenza aumentata, non dolorabile. L'esposizione cronica all'alcool rende il fegato più suscettibile a danni da parte dei virus epatotropi o delle tossine ambientali.

Si distinguono un'intossicazione alcolica acuta e un'intossicazione alcolica cronica.

Nella prima vanno inclusi gli stati di ebbrezza patologica, in cui si assiste all'insorgenza di un'agitazione psicomotoria di notevole grado (caratteristica dei detenuti è talora comportarsi da astemi per alcuni giorni, mettendo però da parte la razione giornaliera di vino per poter poi dare fondo alle riserve in una sola volta) che può giungere ad esplosioni di violenza impulsiva molto gravi, con allucinazioni e confusione mentale.

L'intossicazione acuta alcolica si può manifestare con livelli di gravità diversi e ciò è dovuto alla dose ingerita e alla rapidità con cui aumenta l'alcolemia. Talora nelle strutture penitenziarie ci troviamo di fronte a quadri misti, dove il detenuto ha assunto anche psicofarmaci, la cui associazione con l'alcool porta notoriamente a stati clinici più gravi.

Man mano che l'impregazione alcolica aumenta il quadro assume l'aspetto dell'intossicazione alcolica cronica.

Ai disturbi fisici (stomaco: gastrite, ulcera; fegato: degenerazione grassa, cirrosi ipertrofica e poi atrofica come ascite) e ai segni neurologici di polineurite si aggiungono le alterazioni del carattere: iperemotività, irritabilità, collera, depressione, gelosia, aumento delle tendenze egoistiche, scadimento del senso morale e di responsabilità, perdita di inibizione e di capacità critica.

In genere i disurbi delle funzioni intellettive giungono più tardi (diminuzione dell'attenzione, deficit mnesico).

La dipendenza dall'alcool affonda le sue radici in conflitti interiori spesso profondi e il detenuto tende a mascherare tale dipendenza per l'angoscia della trasgressione. Pertanto, spesso, rimane difficile e problematica l'identificazione di detenuti alcolisti, in quanto questi sono maestri nel mimetizzare certe loro abitudini e pertanto subentra la necessità di poter disporre di esami semplici di laboratorio con cui identificarli.

I tests più utilizzati sono quelli standard di funzionalità epatica (transaminasi γ gt-fosfatasi alcalina) e il volume globulare medio.

Praticamente la combinazione di questi quattro esami di laboratorio è in grado di identificare fino al 90 % dei detenuti alcolisti, ma l'elevazione della γ gt e l'aumento del volume corpuscolare medio si sono rilevati quelli dotati di maggiore specificità e sensibilità.

I forti bevitori (più di 80-100 grammi di alcool al giorno) tendono ad avere un volume globulare maggiore, elevazione della γ gt, variazioni modeste della fosfatasi alcalina e delle transaminasi.

Secondo gli studiosi dell'Ireb, l'istituto francese di ricerche sui bevitori è possibile depistare tra i bevitori quelli che eccedono pericolosamente e che rischiano, a breve o a lunga scadenza un quadro alterativo epatico.

Esiste infatti un marker il cui comportamento può contribuire a discriminare chi va oltre il segno da chi, al contrario rimane ai limiti di una abitudine che non degenera in abuso.

Questo test-spia rivelatore è la γ gt.

Rimane d'obbligo precisare che talora l'aumento della γ gt avviene per altre cause non correlabili con l'abuso di bevande alcoliche:

- epatopatie tossiche;
- assorbimento protratto di farmaci epatolesivi;
- metastasi epatiche;
- porfiria cutanea tarda.

Se si osserva una γ gt alta o semplicemente « mossa » in un bevitore e si riesce a farlo smettere per almeno qualche mese, il dosaggio dell'enzima ha tendenza a rientrare nei limiti della norma.

Se il valore dell'enzima è rientrato, ma tende poi a risalire, si deve dedurre che il bevitore sia tornato a bere a rischio.

La γ gt è un enzima prevalentemente legato alla membrana: in presenza di un abuso alcolico si osservano valori da 2 a 10 volte maggiori.

È dimostrata una stretta, significativa correlazione tra consumo giornaliero di alcool e livelli sierici dell'enzima.

L'aumento del volume globulare medio (MCV) senza anemia è una comune e significativa anomalia riscontrabile negli alcolisti cronici.

Tale particolare condizione di macrocitosi sembra derivare una diretta azione dell'alcool sullo sviluppo degli eritrociti (interferenza del metabolismo dell'acido folico?) e anzi il volume cellulare medio aumenta proporzionalmente al consumo di alcool.

In uno studio condotto nel 1974 da Wu e coll. hanno riscontrato macrocitosi generalmente senza anemia nell'80 % dei soggetti che assumevano una quantità giornaliera di etanolo superiore ad 80 grammi.

Le alterazioni prodotte dall'alcool nel midollo emopoietico (riduzione della cellularità, megaloblastosi) regrediscono con la sospensione dell'alcool stesso.

Da queste premesse appare chiaro il significato del presente studio, che intende analizzare insieme agli aspetti biochimici dell'intossicazione alcolica, anche e soprattutto le eventuali possibilità terapeutiche — sperimentate in tale particolare sede, un farmaco a base di fosftidicolina polinsatura (EPL) e complesso vitaminico B — nel trattamento delle lesioni epatiche da alcool.

A tal proposito, si può ricordare come l'anatomia patologica del danno epatico da alcool comprenda la steatosi epatica, la sclerosi venosa centrale, l'epatite alcolica e la cirrosi. Sono questi aspetti macroscopici del danno alcolico che, in effetti, si estrinseca più propriamente sia a livello delle biomembrane epatocitarie (plasmalemma, mitocondri, apparato di Golgi ecc.) che a livello più strettamente metabolico (esaltata mobilitazione del grasso periferico, aumento della lipogenesi epatica, diminuita ossidazione dei lipidi, ridotta sintesi delle lipoproteine); tutto ciò complessivamente si rende responsabile di serie alterazioni di tutta la cosiddetta « enzimologia di membrana ».

È proprio in tale ambito che dovrebbe inserirsi la fosftidicolina polinsatura (EPL), un fosfolipide contenente acidi grassi polinsaturi, con prevalenza di acido linoleico, strutturalmente analoga ai fosfolipidi endogeni prodotti dal fegato; tali composti sono alla base dell'integrità strutturale e funzionale delle cellule epatiche. Infatti come elementi costitutivi

delle biomembrane epatocellulari, essi ne mangengono la necessaria fluidità.

Come precedentemente affermato, in ogni epatopatia — e quindi in quelle alcoliche — si ha un danno di membrana a cui di conseguenza è associato un deficit fosfolipidico.

La fosfatidilcolina polinsatura (EPL) svolge una diretta attività sulle biomembrane epato-cellulari nelle quali viene incorporata in toto reintegrando così il deficit fosfolipidico; essa quindi migliora, in modo fisiologico la struttura e la funzionalità epatica eleva il potenziale energetico e detossicante del fegato, aumenta la coleresi, favorisce la normalizzazione del metabolismo dei grassi ed esplica una specifica attività antisteatosi.

In base a queste limitate considerazioni epidemiologiche, cliniche e terapeutiche si è voluto impostare una propria sperimentazione clinica, al fine di valutare le possibilità terapeutiche del composto succitato, utilizzando un gruppo di soggetti, alcolisti ed epatopatici, detenuti presso il Reparto Giudiziario della Casa Circondariale di Pisa.

CONTRIBUTO CASISTICO.

Sono stati presi in esame 31 detenuti con età variabile da un minimo di 22 anni ad un massimo di 46 anni con una media intorno ai 34 anni.

Preventivamente da questo gruppo sono stati esclusi tutti quei soggetti alcolisti in cui dai dati anamnestici o dai dati di laboratorio si potesse dedurre o semplicemente sospettare una sovrapposizione di epatopatia diversa da quella a genesi alcolica.

Ogni singolo soggetto del campione considerato è stato quindi sottoposto ad una accurata indagine anamnestica; inoltre si sono prelevati campioni di sangue all'inizio e alla fine del periodo di sperimentazione considerato.

Sono stati analizzati i seguenti parametri ematochimici: glutammico-ossalacetico-transaminasi (GOT; v.n. = 5.30 U/I); glutaimico-piruvico-transaminasi (SGPT; v.n. = 5-35 U/I); fosfatasi alcalina (ALP; v.n. = 20-90 U/l); gamma-glutamyl-transferasi (YGT; v.n. = 5-50 U/I); volume corpu-

scolare medio (MVC; v.n. = 86-96 fl). Tutti gli intervalli di riferimento considerati sono espressi in unità SI.

La terapia sperimentata consisteva nella somministrazione, giornaliera e per un periodo di 6 mesi, di un farmaco a base di fosfatidilcolina polinsatura — 300 mg — e complesso vitaminico B. La posologia era di 2 capsule 3 volte al giorno durante i pasti, per un totale giornaliero quindi di 1200 mg di EPL.

Il primo dato chiaramente evidenziatosi riguarda l'incidenza dell'alcolismo nelle carceri, che dai nostri risultati, sembra interessare il 15 % della intera popolazione detenuta.

Riguardo al livello culturale è stato riscontrato che l'alcolismo in carcere si accompagna quasi sempre a scarso patrimonio culturale e ad iniziale, modesta efficienza intellettuale (quasi la metà dei soggetti esaminati in questo lavoro non ha superato le scuole elementari).

In riferimento agli alcolici nel carcere occupano un posto preminente il vino e la birra.

Il 35 % dei detenuti del gruppo d'indagine nella vita libera risultava disoccupato.

Il 50 % dei detenuti presenti in questo lavoro si trova nello stato di detenzione per il reato di furto.

RISULTATI.

La sola astinenza alcolica e la dieta non si sono dimostrati sufficienti a guarire un danno epatico già instaurato.

Passando ora a considerare i dati più prettamente clinici, possiamo affermare che prima del trattamento terapeutico, gli unici valori ematochimici significativamente alterati erano rappresentati da YGT e MCV; anche le transaminasi e le fosfatasi alcaline, in effetti, si presentavano « mosse » in una rilevante percentuale di soggetti, senza per questo però raggiungere la significatività statistica e soprattutto patologica. Più in particolare, comunque riportiamo le variazioni — massime e minime — mediamente riscontrate nel campione considerato:

SGOT: 13-70 U/l - M = 38 U/l;

SGPT: 11-79 U/l - M = 46 U/l;

Gruppo d'indagine

	Età	Scolarità	Professione	Reato	Alcolici
1) A.D.	34	5ª elementare	Muratore	Sequestro di persona	Vino e birra
2) P.M.	26	5ª elementare	Fresatore	Furto	Vino
3) E.P.	41	2ª media	Commerciante	Furto	Vino
4) L.F.	31	3ª media	Disoccupato	Spaccio di stupefacenti	Vino
5) L.P.	24	2ª media	Disoccupato	Rapina	Vino e birra
6) G.S.	29	2ª media	Disoccupato	Furto	Vino e birra
7) F.A.	29	4ª elementare	Contadino	Furto	Vino super alcolici
8) T.B.	34	1ª media	Cuoco	Furto	Vino
9) P.L.P.	46	5ª elementare	Muratore	Furto	Vino
10) G.N.	27	3ª media.....	Cameriere	Furto	Vino
11) S.M.	29	2ª media.....	Disoccupato	Spaccio di stupefacenti	Vino
12) M.C.	34	2ª media	Disoccupato	Furto	Vino
13) G.F.	26	5ª elementare	Disoccupato	Furto	Vino
14) R.G.	25	5ª elementare	Imbianchino	Furto	Vino
15) G.T.	35	3ª media	Rappresentante	Rapina	Vino

Segue: Gruppo d'indagine

Età	Scolarità	Professione	Reato	Alcolici
16) G.B.	2 ^a media	Operaio	Furto	Vino
17) F.A.	5 ^a elementare	Disoccupato	Spaccio di stupefacenti	Vino
18) F.F.	3 ^a media	Ex-carabiniere	Tentato omicidio	Vino
19) M.S.	3 ^a media	Disoccupato	Spaccio stupefacenti	Vino superalcolici
20) F.R.	5 ^a elementare	Disoccupato	Rapina	Vino
21) I.S.	analfabeta	Scopino	Ricettazione	Vino
22) M.L.	5 ^a elementare	Disoccupato	Spaccio stupefacenti	Vino e superalcolici
23) A.M.	5 ^a elementare	Idraulico	Rapina	Vino e birra
24) L.L.	5 ^a elementare	Manovale	Furto	Vino
25) G.C.	3 ^a media	Disoccupato	Spaccio stupefacenti	Vino e superalcolici
26) V.C.	1 ^a media	Meccanico	Truffa	Vino
27) C.L.	5 ^a elementare	Disoccupato	Furto	Vino
28) P.F.	2 ^a Rag.	Operaio	Rapina	Vino e superalcolici
29) F.F.	2 ^a avv.	Muratore	Tentato omicidio	Vino
30) A.M.	2 ^a media	Disoccupato	Furto	Vino
31) A.M.	2 ^a media	Barbiere	Rapina	Vino

ALP: 23-206 U/l - M = 123 U/l;

YGT: 92-2437 U/l - M = U/l;

MCV: 96-125 fl - M = 117 fl.

Al termine del periodo di sperimentazione, quindi, dopo 6 mesi di terapia — dietetica e farmacologica —, si sono riscontrate le seguenti modificazioni nei parametri precedentemente considerati (valori medi del campione globalmente valutato):

SGOT: 13-43 U/l - M = 28 U/l;

SGPT: 11-48 U/l - M = 36 U/l;

ALP: 23-118 U/l = 83 U/l;

YGT: 41:2831 U/l - M = 524 U/l;

MCV: 85-120 U/l - M = 100 fl.

È bene subito sottolineare come la percentuale di miglioramenti e/o remissioni si aggiri intorno al 62 %.

Tali valori probabilmente rappresentano il risultato di una scarsa aderenza alle prescrizioni dietetiche e farmacologiche di alcuni soggetti del campione considerato.

Comunque, il trattamento con il particolare farmaco adottato ha evidenziato chiaramente una serie di effetti positivi (che indubbiamente potenziano i benefici della sola dieta), effetti da ricercare nell'azione sinergica di alte dosi di fosfatidilcolina polinsatura con le vitamine del gruppo B, responsabili, insieme, oltre che di una azione lipotropa ed eumetabolica, anche di un'efficace funzione trofica sulla membrana epatocitaria.

Con questo schema terapeutico è stato conseguito un miglioramento significativo ed importante dei sintomi clinici soggettivi ed oggettivi, anche se per alcuni detenuti è stato rilevato che il divieto di bere non è stato osservato in modo preciso e rigoroso, secondo l'impostazione rigida programmata all'inizio del presente studio.

RIASSUNTO

Lo scopo di questa ricerca è stato quello di analizzare i particolari aspetti che l'alcolismo può assumere nelle strutture carcerarie.

Il Medico penitenziario sempre più spesso si trova ad affrontare questo grave problema medico e sociale insieme.

L'alcolismo fra i detenuti presenta una incidenza senza dubbio superiore al resto della popolazione.

Dopo una disamina delle problematiche sociali, ambientali e psicologiche, è stato intrapreso anche uno studio — servendosi di un campione formato da 31 reclusi — sulle potenzialità terapeutiche di un composto a base di fosfatidicolina polinsaturata e complesso vitaminico B nel trattamento di quelle epatopatie che così spesso complicano l'intossicazione cronica da alcool.

Vengono altresì analizzati gli esami di indagine laboratoristica più utili per diagnosticarlo.

RESUME

Le but de cette recherche est d'analyser le problème de l'alcoolisme dans le cadre de la prison.

Le médecin pénitentiaire se trouve toujours davantage confronté à ce grave problème médical et social.

L'alcoolisme parmi les détenus est un phénomène bien plus répandu que parmi le reste de la population.

Après un examen attentif des problèmes sociaux, du milieu et psychologiques, on a entrepris une étude — sur la base d'un échantillon de 31 détenus — sur les potentialités thérapeutiques d'un composé à base de phosphatidocoline polysaturation et de vitamine B dans le traitement des hépatopathies qui compliquent souvent l'intoxication chronique.

Par ailleurs, l'enquête aborde le problème des examens de laboratoire les plus utiles aux fins du diagnostic.

SUMMARY

The aim of this research was to analyse the particular aspects which alcoholism may assume in prison structures.

More and more often the prison doctor finds himself face to face with this serious medical and social problem.

Undoubtedly the incidence of alcoholism among prisoners is higher than in the rest of the population.

After examination of the social, environmental and psychological problems, a study was also undertaken — on the basis of a sample consisting of 31 prisoners — on the therapeutical potentials of a compound based on polyunsaturated phosphatidylcholine and Vitamin B for the treatment of those liver complaints which so often complicate chronic intoxication from alcohol.

Thereafter useful examinations for laboratory purposes are analysed, for the purpose of diagnosing it.

RESUMEN

Este estudio ha tenido la intención de analizar los aspectos particulares que el alcoholismo puede tomar en las estructuras carcelarias.

El Médico penitenciario se encuentra cada vez más a menudo ante este grave problema médico y social a la vez.

El alcoholismo presenta entre los detenidos una importancia que sin lugar a dudas es superior a su repercusión en el resto de la población.

Luego de sopesar cuidadosamente los problemas sociales, del medio ambiente y psicológicos, se encaró un estudio sobre una muestra de 31 presos, acerca de los alcances terapéuticos de un compuesto a base de fosfatidilcolina polisaturada y del complejo vitamínico « B » en el tratamiento de esas hepatopatías que tan a menudo complican la intoxicación crónica debida al alcohol.

Además se analizan los exámenes de investigación de laboratorio que se consideran más útiles para diagnosticarlo.

ZUSAMMENFASSUNG

Zweck dieser Untersuchung war es, die besonderen Aspekte zu untersuchen, die der Alkoholismus in den Gefängnisstrukturen annehmen kann.

Der Gefängnisarzt sieht sich immer häufiger diesem ernstesten medizinischen und sozialen Problem gegenübergestellt.

Der Alkoholismus ist unter Strafgefangenen ohne Zweifel weit häufiger anzutreffen als bei der übrigen Bevölkerung.

Nach einer Überprüfung der sozialen, milieubezogenen und psychologischen Problematiken wurde außerdem bei einer Gruppe von 31 Haftlingen eine Studie über die therapeutischen Möglichkeiten einer Mischung auf der Grundlage mehrfach ungesättigten Phosphatdicholins und eines Vitamin-B-Komplexes zur Behandlung jener Lebererkrankungen durchgeführt, die so häufig die chronische Alkoholvergiftung komplizieren.

Weiterhin werden die zur Diagnose des Alkoholismus zweckmäßigsten Laboruntersuchungen analysiert.

IL VOLONTARIATO NEL SETTORE PENITENZIARIO

BENITO BATTIGAGLIA

INTRODUZIONE.

In più circostanze ho avuto la possibilità di approfondire le problematiche inerenti al Volontariato nel settore penitenziario.

Numerose, certamente, sono state le persone che hanno disquisito sulla natura e i compiti del Volontariato, indicando direttive e consigliando. Autorità amministrative, religiose o politiche non hanno tralasciato occasione senza porre in prime piano la sua importanza.

Personalmente, in occasione del primo Convegno ANAVI svoltosi in Roma nel 1981 tenni la relazione di base sul « Fondamento giuridico, natura e spazio del volontariato » pubblicata nel volume « Famiglia prevenzione reinserimento » — Atti del convegno nazionale SEAC — 1981.

Purtroppo, di tutto ciò che in tanti anni si è detto, poco si è realizzato: numerosi e sempre maggiori sono, infatti, gli ostacoli che si incontrano per la realizzazione di un efficace volontariato penitenziario.

Tale constatazione e la convinzione che « repetita iuvant » nonché animato dalla fede del « bussate e vi sarà aperto » mi spingono, ulteriormente, allo studio di alcuni aspetti particolari relativi alla assistenza volontaria nel settore penitenziario.

Le considerazioni che saranno esposte siano, dunque, di riflessione e di meditazione profonda; un invito ad un serio esame di coscienza da tutto quello che si è detto e fatto in questi anni; un invito particolare alla gioventù affinché « si apra verso il fratello » ricordando il meraviglioso invito evangelico: « Quello che avete fatto a uno dei vostri fratelli lo avete

fatto a me! », cercando di distruggere quelle pseudo-teorie di quei filosofi fautori della morte di Dio.

È doveroso, infine, chiedersi se sia stato fatto tutto ciò che era possibile fare per dare attuazione alla volontà del Legislatore chiaramente e decisamente espressa nella Costituzione repubblicana ed in particolare nel Nuovo Ordinamento Penitenziario - Legge n. 354 del 26 luglio 1975 ove, certamente, il Volontariato ha la sua stessa ragione d'essere e la sua necessità.

LA RAGIONE D'ESSERE DEL VOLONTARIATO E LA SUA NECESSITÀ.

La « Ratio » del Volontariato va innanzitutto ricercata nella stessa evoluzione del diritto penale, della concezione della pena. Questa, come è noto, salvo isolate e utopistiche concezioni filosofiche, fino al XII secolo poggiava su una concezione « teocratica » della pena, secondo cui essa era necessaria per placare la collera degli dei; col XIII secolo e fino al XVII secolo, la pena viene concepita invece, come mezzo per tutelare l'ordine sociale; da tale concezione, cosiddetta politica, si passa nel XVII secolo alla concezione giuridica della pena, secondo cui essa e il diritto penale sono considerati « espressione della volontà generale ».

Non è difficile constatare che denominatore comune delle teorie accennate è la funzione retributiva-vendicativa e intimidatrice della pena, con esclusione assoluta di qualsiasi elemento che accenni alla funzione rieducativa di essa.

Con la rivoluzione francese, alla fine del XVIII secolo, vengono alla luce i primi elementi di rifiuto dell'esclusivo carattere repressivo e intimidatorio del diritto penale. Bisognerà però attendere l'inizio del nostro secolo per incominciare a scorgere la realizzazione di tali elementi; permane, infatti, fino alla fine del XVIII secolo la dottrina giuridica — rafforzata dal pensiero filosofico del tempo — secondo cui il diritto penale è « difesa sociale » e la pena il « mezzo per ristabilire l'ordine ».

Il problema umano e sociale nel diritto penale, come detto, affiora solo agli inizi del nostro secolo. La persona che ha violato la norma incomincia ad essere considerata non più

« oggetto » del diritto penale, ma « soggetto » di diritti e doveri; essa anche se ha delinquito rimane pur sempre una « persona »!

In tale quadro affiorano le prime idee di « recupero sociale » del detenuto, di « trattamento ». Dal carattere assoluto del diritto penale si passa così ad una politica criminale concepita in chiave umanistica, che, pur non rinnegando i vecchi concetti di « difesa sociale » ed il carattere « intimidatorio » della legge, introduce nelle legislazioni l'aspetto « rieducativo » della pena!

Tutti gli Stati, consapevoli che i problemi della delinquenza non si esauriscono soltanto privando il cittadino della sua libertà, compongono notevoli sforzi allo scopo di adeguarsi alle nuove prospettive maturate con lo sviluppo sociale.

In tale panorama il « trattamento del detenuto » e la sua « risocializzazione » diventano i cardini fondamentali del sistema penitenziario, i cui momenti salienti sono certamente, l'individualizzazione della pena e l'individualizzazione del trattamento del reo.

In sede internazionale, il 1° Congresso delle Nazioni Unite del 1955, stigmatizza le « Regole minime tipo per il trattamento dei detenuti » con le quali viene solennemente proclamato che « lo scopo e giustificazioni di una condanna ad una pena detentiva o ad una misura simile che implica la privazione della libertà, sono alla fin fine, di proteggere la società dal delitto ».

« Questo scopo si può raggiungere soltanto se si usa il periodo della detenzione per assicurare, per quanto possibile, che il carcerato sarà, al momento del rientro in società, non solamente preparato, ma reso idoneo a condurre una vita nei limiti della legalità ed a provvedere al suo sostentamento ». Ed infine viene codificato che « per raggiungere questo scopo l'istituzione deve usare tutti i metodi medici, educativi, morali, spirituali in una prospettiva di trattamento individualizzato del detenuto ».

Più da vicino, per quanto riguarda la nostra legislazione, l'evoluzione storica delle nuove idee, trova concretezza primieramente nella stessa Costituzione repubblicana che all'art. 27 recita testualmente: « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

E in aderenza alla Costituzione, il Legislatore della normativa penitenziaria, all'art. 1 c. 1 della legge 354/75, intitolato appunto « Trattamento e Rieducazione », precisa che: « il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona ». Ed ancora, al c. IV dello stesso art. 1 è stabilito che « nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tende anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi ».

Non è esagerato affermare, che il nostro ordinamento penitenziario si è orgogliosamente allineato alle legislazioni più evolute.

Premessa questa breve sintesi dell'evoluzione del diritto penale e della politica criminale in genere, ecco profilarsi i contenuti fondamentali della « Ration d'essere del volontariato e della sua necessità ». Ed infatti, stabilito che cardini del nuovo sistema penale sono l'individualizzazione della pena e l'individualizzazione del trattamento del reo, occorre anche che il legislatore indicasse gli operatori ai quali affidare la loro realizzazione. E, sapientemente, il legislatore coinvolge nella problematica penitenziaria tutta la comunità esterna. Del resto, principi così ardui ed elevati, quali la rieducazione ed il reinserimento del soggetto nella società libera, non possono trovare piena attuazione se non con la partecipazione di tutti i cittadini, ai quali già la Costituzione, all'art. 4, assegna il « dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società ».

Il nuovo ordinamento penitenziario italiano ha recepito tale esigenza e certamente costituiscono elemento caratterizzante la riforma penitenziaria tutte quelle norme dalle quali è facile constatare la volontà del legislatore di vedere inserita nella realtà sociale la comunità carceraria. Tutta la società, dunque, tutti i cittadini hanno il diritto-dovere di impegnarsi nell'opera di reinserimento sociale del detenuto, della sua rieducazione.

È in quest'opera di rieducazione che il nuovo ordinamento penitenziario si rivolge, con particolare rilievo, al Volontariato penitenziario, la cui opera viene elevata a strumento tecnico rieducativo.

Ecco il perché del volontariato – Ecco la sua necessità.

Un rapido excursus degli articoli più significativi della legge n. 354/75 non potranno che confermare l'importanza della portata giuridica, della peculiare natura e del ruolo che il Legislatore assegna al Volontariato.

Fondamentale è l'art. 78 — il cui titolo è dedicato esclusivamente agli A.V. — che merita di essere letto integralmente: « L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quello di tutto il personale addetto al trattamento. L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie ».

La norma è chiara: il legislatore ha sancito tra Volontariato e Comunità Carceraria un rapporto, intimo, alla cui base sta il reinserimento sociale del detenuto, la cui rieducazione viene svolta attraverso l'opera del trattamento, del quale il Volontariato è uno strumento tecnico indispensabile.

« La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati » — stabilisce infatti, il legislatore nell'art. 17 — « deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche e private all'azione rieducativa ».

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari, con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera ».

La ragion d'essere del Volontariato e la sua necessità non poteva essere meglio espressa dal punto di vista istituzionale e giuridico!

Non è superfluo ricordare, a sostegno della tesi, che il legislatore ha reputato necessario, anzi obbligatorio, l'intervento della comunità esterna, del Volontariato in particolare, con l'iter legislativo dell'art. 45; ed infatti, mentre al Senato l'articolo in argomento aveva soltanto previsto « la possibilità » di utilizzare la collaborazione dei privati nel campo dell'assistenza, alla Camera il testo veniva corretto e veniva stabilita la « obbligatorietà » della collaborazione « degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale ».

Altri momenti della normativa penitenziaria, in cui il legislatore chiede l'intervento della comunità esterna, del Volontariato, sono certamente l'art. 5 c. 1 in cui è detto che il Trattamento è svolto altresì « agevolando opportuni contatti con il mondo esterno »; l'art. 27 in cui si dispone che le attività culturali, ricreative e sportive vanno organizzate « anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale »; l'art. 46, che al c. II recita testualmente che « il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale »; l'art. 74 che al c. 1 dispone che « sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale » devono far parte dei Consigli di aiuto sociale; ed infine l'art. 75 il quale dispone al c. 1 n. 4 che i corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati vengano « organizzati anche con il concorso di enti e di privati ».

Non è errato ritenere, come è già stato osservato da qualcuno, che il legislatore, nel prestare tanta rilevanza alla partecipazione di tutta la comunità esterna, particolarmente del Volontariato, all'opera di rieducazione del detenuto, sia stato mosso anche da una necessità psicologica: l'intervento assistenziale deve essere integrato da uno squisito calore umano in modo tale che il detenuto possa percepire che continua a far parte della comunità sociale, nella quale al più presto potrà ritornare completamente riabilitato. È qui la portata, la necessità del Volontariato che, prestando un'opera tecnica, qualificata, ma libera e gratuita, è il solo capace e idoneo a dare quel calore umano, necessario a far rinascere la speranza nel soggetto momentaneamente privato della sua libertà.

Il legislatore ha meravigliosamente percepito questa realtà, l'esigenza che tutti gli interventi assistenziali, pur se prestati con i mezzi tecnici più evoluti e moderni, a nulla servirebbero senza l'apporto di tutta la comunità esterna, di un volontariato penitenziario; altrimenti gli interventi assistenziali verrebbero percepiti dagli interessati esclusivamente come « mero dovere » dello stato.

Giova bene ricordare in proposito quanto affermava il Carnelutti: « quando si vedono case di reclusione penitenziarie modernissime, come quelle che ho avuto la fortuna di visitare in Svizzera, in Argentina, in Brasile ove l'ordine, l'igiene, la nettezza presentano un vero splendore, l'occhio dell'esperto visitatore rimane abbagliato, così che egli si domanda che cosa ancora si possa desiderare ma chi ha speso la vita nella meditazione del tremendo problema avverte, malgrado tante belle cose, un vuoto desolante: ciò che manca accanto al recluso è il fratello, donde sgorga per lui, come da una purissima fonte, l'acqua buona finalmente a saziare la sua sete. Perciò l'abbraccio di Francesco d'Assisi ai lebbrosi vale più di mille trattati di morale »! (1)

È questa necessità psicologica — percepita dal legislatore — di colmare il « vuoto desolante », a cui accennava il Carnelutti, che è affidata al Volontariato; impegno che, come è giusto ritenere, non solo differenzia il Volontariato da tutte le altre categorie di operatori penitenziari, ma lo pone al di sopra di essi.

Quanto finora detto circa la ragion d'essere e la necessità del Volontariato trova particolarmente conferma nell'atteggiamento dimostrato nei confronti del Volontariato dall'amministrazione penitenziaria.

Ed infatti, ancor prima che sul piano legislativo se ne occupasse il Legislatore, l'amministrazione penitenziaria con la circolare n. 426/2914 del 27 novembre 1954 dal titolo « Assistenti carcerari », dava pieno riconoscimento ed importanza al Volontariato, di cui sentiva l'intrinseca necessità. Senza tema di smentita si può affermare che la circolare citata segna il primo riconoscimento ufficiale da parte delle autorità del Volontariato penitenziario.

(1) Cfr. « Atti del Convegno nazionale SEAC » — Ed. SEAC 1979.

Ed infatti, come è noto, il campo dell'assistenza carceraria era affidato ai Consigli di patronato nel cui statuto, come del resto in tutto il vecchio regolamento carcerario, non si faceva affatto menzione degli assistenti volontari. Solo occasionalmente si parlava di « benefattori nel campo dell'assistenza ».

Con la stessa circolare veniva istituita la tessera di « assistente carcerario ». È doveroso però dire che la sua figura rappresentava soltanto un « organo ausiliario » del Consiglio di Patronato; soltanto con la legge n. 354/75 il Volontariato assume a « categoria », che in collaborazione a tutte le altre di operatori penitenziari, ha un suo preciso ruolo e specifiche attribuzioni.

Non si può poi non ricordare quanto scrisse S.E. il Dott. G. Altavista, di felice memoria, quando, nella veste di Direttore Generale degli II.PP., presentò la prima edizione del volume « Ordinamento penitenziario e Regolamento di esecuzione »: « tra gli elementi di particolare rilievo » — affermava — « è da annoverare l'importanza che viene ad assumere il « volontariato » quale elemento qualificante della partecipazione dei privati alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati, in un quadro di inserimento della comunità carceraria nella realtà sociale e in aderenza all'indirizzo, peraltro riaffermato in sede internazionale e oggetto di un'importantissima risoluzione del Congresso delle N.U., svoltosi a Kyoto nell'agosto del 1970 ». (1)

Importanza e riconoscimento riaffermati recentemente dal nuovo Direttore Generale degli II.PP., S.E. il Dott. Nicolò Amato, nel saluto rivolto il 20 luglio scorso a tutto il personale degli II.PP.; rivolgendosi, infatti, agli assistenti volontari e a tutte le libere iniziative, S.E. il Direttore Generale, ha infatti dichiarato di riconoscere « senza alcuna riserva la loro funzione », di rispettare « il loro impegno » di apprezzare « la loro collaborazione », di desiderare rapporti « frequenti e normali » con essi. (2)

Le riflessioni fin qui esposte sulla ragion d'essere e sulla necessità del Volontariato esigono ora alcune considerazioni

(1) *Ordinamento penitenziario e Regolamento di esecuzione*, — pag. 9 — Tip. Mantellate — Roma 1980.

(2) *Ristrutturazione della Direzione Generale*, — pag. 10 — Tip. Mantellate — Roma 1983.

circa la natura dell'assistenza penitenziaria e sul modo di estrinsecarsi attraverso una seria organizzazione, che consenta al Volontariato di adempiere fedelmente ai compiti assegnatigli dal Legislatore.

ASSISTENZA PENITENZIARIA E ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO.

Se l'evoluzione della politica criminale, come detto innanzi, è giunta a considerare la comunità carceraria come inserita nella realtà sociale, non più separata o esclusa da essa, fino a legiferare il diritto-dovere di tutta la comunità ad interessarsi del problema carcere, del detenuto e dell'intera problematica del suo reinserimento sociale, senza dubbio bisogna aggiungere, inoltre, che anche l'intero panorama dell'assistenza penitenziaria pubblica, privata e volontaria, la sua natura, il suo modo di estrinsecarsi, ha subito una analoga evoluzione.

È un dato acquisito, infatti, che carattere preminente e fondamentale dell'assistenza debba essere la sua funzione psicopedagogica e risocializzante; non si tratta più di mera attività a scopo assistenziale, o peggio, per sola beneficenza!

In sintesi: quanto deve essere dato « per giustizia » non può assolutamente continuare ad essere elargito a titolo di beneficenza o carità! Particolarmente, per quel che riguarda il Volontariato, esso non deve essere considerato come un modo per sopperire alle carenze dell'apparato pubblico, ma deve essere percepito da tutti come momento indispensabile dell'assistenza che, a fianco dei servizi sociali penitenziari pubblici, opera ed interviene liberamente e gratuitamente impegnandosi nella prevenzione e nel recupero sociale di soggetti bisognosi.

Il progressivo assorbimento da parte degli organi pubblici di tutto il campo assistenziale, anche di quei compiti una volta lasciati esclusivamente ad istituzioni private, è una conferma di quanto si è affermato. Testimonianza concreta è il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, emanato, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge del 22 luglio 1975 n. 382, con cui gli Enti locali, attraverso tutte le componenti sociali pubbliche e private, impegnando tutti i cittadini, assumono la gestione dell'assistenza anche nel campo del disadattamento sociale e delinquenziale.

Le disposizioni, di cui al citato decreto, non possono essere ignorate dal Volontriato, la cui opera, come già precisato, si colloca accanto a quella dei pubblici poteri, non per sanare deficienze, ma per offrire valido e necessario contributo tecnico-professionale.

Non è superfluo pertanto accennare agli articoli più innovativi e precisamente agli articoli 22-23 e 35, con i quali viene demandata ai comuni la funzione amministrativa inerente all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza.

In particolare giova richiamare integralmente l'art. 23, in cui è scritto che sono comprese nelle funzioni amministrative le attività relative:

a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

b) all'assistenza post-penitenziaria;

c) agli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ».

Giustamente, la Commissione per i rapporti con le Regioni, istituita con D.M. del 9 settembre 1978, al fine di realizzare l'attuazione del contenuto dell'articolo testé letto, nel concludere il lavoro svolto in tre anni di attività, ha sintetizzato l'impegno che da esso scaturisce in due tipi di intervento:

1) di prevenzione generale e specifica:

2) di recupero e di reinserimento sociale dei singoli.

Viene sottolineata, altresì, dalla stessa Commissione l'importanza che viene ad assumere — in armonia con N.O.P. — il richiamo, nel decreto in argomento, della partecipazione all'opera di assistenza di tutte le risorse offerte e presenti nella comunità sociale per la realizzazione degli interventi necessari alla prevenzione ed al recupero sociale dei singoli.

Partecipazione che si attua — al pari di quanto stabilito nel N.O.P. impegnandosi nelle diverse forme di attività culturali, scolastiche, professionali, lavorative, ricreative e sociali

d'ogni genere; nello sforzo di assicurare a tutti un ambiente familiare idoneo; che garantisca lo sviluppo della personalità del soggetto ed, infine, che coordini gli « opportuni collegamenti » con le competenti autorità giudiziarie e penitenziarie, al fine di predisporre tutti quegli interventi indispensabili al reinserimento sociale.

Vi sarebbe tanto da dire sulla portata giuridica del decreto a cui si è brevemente accennato; sarebbe necessario approfondire tutta la problematica che da esso scaturisce e che investe l'intero campo dell'assistenza in tutti i settori in cui si articola una società, ma quanto detto appare sufficiente a dare sostegno alle considerazioni fin qui svolte in merito allo sviluppo ed al nuovo modo di estrinsecarsi dell'assistenza. Brevemente: mai come oggi cade appropriato il « dare a Cesare quel che è di Cesare »; mai come oggi è sentita la necessità di ben distinguere tra « carità » e « giustizia »; tra « pietismo » e « dovere ». Impegnarsi nell'assistenza penitenziaria è, in conclusione, per il Volontariato un'opera ardua che impegna tutta la persona nella sua interezza; non deve essere espressione di « pietismo » o « carità », anche se questa deve essere spiritualmente presente, pur se nascosta, ma deve essere manifestazione di una professionalità, la cui natura è del tutto peculiare.

Infatti si tratta di un servizio, che, come già detto in più occasioni, è *libero, spontaneo, gratuito, necessario, complementare, e creativo* e la cui azione è elevata dal Legislatore a strumento tecnico-basilare per il trattamento del recluso. Però il traguardo raggiunto ideologicamente dal concetto di Assistenza, il suo nuovo modo d'esternarsi nei singoli settori, fa sorgere l'esigenza che tutti coloro che sono impegnati in essa si organizzino per far sì che siano sempre più all'altezza dei compiti specifici che il Legislatore ha loro assegnato.

Anche il Volontariato deve dunque darsi una seria organizzazione, degna del ruolo che è chiamato a svolgere, in aderenza sia allo sviluppo sociale maturatosi nel corso storico, sia ai voleri del Legislatore.

Tale esigenza è già stata avvertita e realizzata nei paesi europei più evoluti e dove, a fianco del servizio sociale statale, opera ampiamente un efficace ordinato Volontariato, la cui organizzazione, spesso, appare invidiabile agli occhi dell'apparato pubblico.

A riguardo non è superfluo accennare ad alcuni dati, di per sé, molto significativi.

In Austria, il Verein fur Bewhrungshilfe und soziale jugendarbet, alla fine del 1980 contava sull'opera di 495 Volontari, che si occupavano di 1142 detenuti; nella sola Stiria, ancora, al Verein Rettet das Kind, nello stesso anno operavano 84 volontari per 420 clienti.

Nei nostri istituti, su una popolazione di circa 42.000 detenuti, operano circa 1.500 Volontari; di questi, la maggior parte opera individualmente, senza alcuna appartenenza ad Enti che agiscono nel settore ed è, quindi, priva di quella professionalità indispensabile ad imprimere ai propri interventi quel carattere tecnico necessario all'opera di trattamento del detenuto.

È pur vero che l'art. 78 del N.O.P. prevede la possibilità che l'amministrazione penitenziaria possa autorizzare « persone idonee all'assistenza » e all'educazione a frequentare gli istituti »; ed è vero altresì che l'art. 17 recita testualmente che « sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del Direttore, tutti coloro che... dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera »; ma, si ha motivo di ritenere che sbagliano coloro i quali interpretano tale normativa nel senso che il legislatore abbia inteso riferirsi « a qualsiasi persona » indistintamente, senza tener conto, quindi, se essa sia in possesso dei requisiti fondamentali all'esercizio della sua azione psico-rieducativa e se appartenga o meno ad enti od associazioni che operano nel settore del Volontariato penitenziario.

Il Legislatore, dunque, ha inteso codificare un diritto-dovere di tutti i cittadini a partecipare all'opera di recupero e reinserimento sociale del detenuto, ma è evidente che l'esercizio di tale diritto deve essere subordinato all'accertamento dei requisiti innanzi accennati.

Ciò si può dedurre dalla stessa normativa; infatti, il Legislatore all'art. 78 parla di « *persone idonee* »; quindi la stessa terminologia lascia supporre che coloro i quali sono competenti al rilascio della autorizzazione a frequentare gli Istituti penitenziari debbano prima procedere all'accertamento del requisito di idoneità.

E non è errato affermare che il Legislatore sembra voglia dare molta importanza al fatto che le persone interessate all'opera di recupero e prevenzione sociale siano scelte tra quelle appartenenti ad enti od associazioni che operano nel settore dell'assistenza: ciò lo si può dedurre dalla stessa normativa più volte innanzi accennata.

Non è superfluo aggiungere che la stessa amministrazione penitenziaria, nell'espletamento dei suoi poteri in materia, pare si muova su tale linea. Giova ricordare, in proposito, la già menzionata circolare n. 426/2914 del '54, in cui è scritto testualmente che le persone da segnalare per l'assistenza ai detenuti devono essere « scelte preferibilmente tra i componenti di associazioni o Enti che svolgono attività a favore dei carcerati ». E, più di recente, nella circolare n. 2524/4977 del 13 maggio 1978 è scritto che « l'idoneità deve scaturire dalle concrete capacità dimostrate nell'assistenza e nell'educazione »; termini che presuppongono, appare evidente, esperienza nel campo dell'assistenza organizzata.

Dunque, se nel vasto campo dell'assistenza vi è largo spazio anche per un Volontariato penitenziario, occorre specializzarsi, organizzarsi.

Un volontariato ha senso solo se riesce a distinguersi dalle tipiche figure assistenziali di beneficenza pubbliche e private; il Volontariato penitenziario avrà il suo momento storico solo quando non si vedranno più « volontari » senza un « Volontariato ». Siano di esempio quelle nazioni, in cui la serietà e capacità di un robusto « Volontariato » si è imposta al potere pubblico ricevendo da esso non solo riconoscimento ed importanza, ma ricevendo sempre maggiori possibilità di interventi nel campo della devianza e del recupero sociale. Per fare solo un esempio, giova ricordare la norma, che di recente è stata inserita nella legislazione penale tedesca, secondo la quale nei casi di sospensione della condanna, un minore, in casi particolari può essere affidato all'opera e sorveglianza di un volontario. (1)

Tutti coloro dunque, che amano chiamarsi volontari, si diano un Volontariato; si diano una struttura che contribuisca « alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni

(1) Probation in-en Europe - public. da « The European assembly for probation and after-care » pag. 135.

umane » (2) estrinsecando i proprio interventi » in una prospettiva di integrazione e di collaborazione » (3) con gli Enti locali. Si è già avuto modo di indicare in altra circostanza alcuni suggerimenti sul modo di organizzare un Volontariato e sullo spazio nel quale esso può operare; (4) consigli e direttive sono stati dati in numerosi altri scritti; ricordo in particolare la relazione di G. Fermanelli letta al convegno SEAC del 1975 (5); pertanto esula da questa esposizione ritornare su quanto è stato già detto e scritto; preme insistere in questa sede solo sulla effettiva ed urgente necessità di costruire, meglio, di realizzare un Volontariato; le risorse vi sono già ora: è tempo di meterle insieme La Charitas, il SEAC, l'ANAVI ed associazioni analoghe, senza dubbio sono realtà ed espressioni concrete di quanto affermato, ma occorre potenziarle, occorre reclutare nuovo personale, soprattutto tra i giovani, occorre dare ad essi una seria ed organica preparazione professionale.

L'operatore Volontario ha una sua ragione d'operare solo se i suoi interventi sono coordinati dalla professionalità che, a sua volta, presuppone un Volontariato organizzato.

Non si diventa « volontari », dunque, solo per acquietare scrupoli di coscienza o per occupare il tempo o fare esperienza!

Non ha senso che gruppi di persone, singolarmente, operando ognuno per conto proprio o, peggio, in concorrenza o antagonismo vengano ammessi a frequentare un istituto penitenziario!

In tal modo si finisce nel concretizzare il proprio intervento in semplici atti caritativi che, certamente, sminuiscono notevolmente la stessa dignità dell'azione, che, invece, se svolta in conformità a quei connotati definiti dallo stesso Legislatore, acquista il senso di strumento tecnico-psicopedagogico, mezzo fondamentale nell'opera di trattamento del detenuto, nell'opera di prevenzione o recupero sociale. Opera, la cui realizzazione può essere veramente valida solo se appoggiata da un organico VOLONTARIATO; diversamente essa

(2) Cfr. Art. 4 D.P.R. 431/76 Regolamenti di esecuzione al N.O.P.

(3) Ibidem.

(4) « Famiglia-prevenzione-reinserimento: atti Convegno Nazionale S.E.A.C. 1981 Benito Battigaglia pag. 22.

(5) G. Fermanelli in « Spazio giuridico dell'assistenza privata » in atti del Convegno nazionale 1975 - Operatori volontari nel settore carcerario.

è destinata a rimanere ancora un fatto marginale nel campo dell'assistenza, limitando i propri interventi alla carità « spicciola » dell'offrire le sigarette, del ritirare la valigia alla stazione, ecc.

Occorre, quindi, non lasciar cadere nel vuoto il profondo riconoscimento che il N.O.P. ha dato al VOLONTARIATO: la qualifica di volontario non va attribuita a chi opera per proprio conto, ma a colui che sceglie liberamente di inserirsi nel VOLONTARIATO; volontari dunque nella scelta, ma non nella concretizzazione dei propri interventi, che invece necessitano, per la loro realizzazione di una entità organizzata, che operi, in collaborazione con gli altri operatori e particolarmente con gli Enti locali ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 di cui si è fatto cenno innanzi.

L'evoluzione stessa della società e della politica criminale e sociale esige, come già precisato, che l'assistenza, da personale e spontanea, diventi impersonale ed organizzata!

È volontario quindi chi è inserito nel Volontariato! Quanto ciò sia veritiero scaturisce dalla stessa esigenza di evitare sovrapposizioni di interventi tra i diversi operatori penitenziari e i diversi organismi sociali che collaborano nell'assistenza penitenziaria pubblica, privata, volontaria e non.

Questa la base, il fondamento sul quale lavorare ed al quale affidare la positività degli interventi dell'azione del Volontariato, il cui sforzo deve soprattutto tendere:

– a modificare l'atteggiamento della pubblica opinione nei confronti del detenuto;

– ad apprestare il necessario sostegno morale al soggetto privato della sua libertà, aiutandolo a prendere coscienza delle diverse situazioni che gli impediscono un valido reinserimento sociale;

– al superamento di atteggiamenti negativi nell'ambito della famiglia, favorendo altresì i rapporti con essa;

– a promuovere quei sostegni educativi necessari per una sana evoluzione della personalità;

– a promuovere, infine, tutti quegli interventi dei pubblici poteri, indispensabili alla prevenzione del crimine ed a sollecitare tutta la comunità affinché prenda coscienza dell'opera di prevenzione, il cui compito è affidato anche a tutti i cittadini.

Se è vero infatti, che in una società — qual'è quella attuale — i valori di giustizia sono enormemente propugnati, è altrettanto vero che la loro realizzazione è impegno di tutti i cittadini, dai quali si esige collaborazione e responsabilizzazione.

Si è parlato genericamente delle linee programmatiche attraverso le quali un Volontariato organizzato può operare; ma lo spazio in cui esso può concretamente agire è vastissimo; giova ricordare, in proposito, la relazione svolta al 1° Convegno ANAVI « Fondamento giuridico, Natura e Spazio del Volontariato » (1).

È, comunque, fondamentale ribadire l'opportunità di sensibilizzare le scuole, tutte le organizzazioni giovanili, le comunità parrocchiali per il reclutamento dei giovani volontari; di costituire gruppi-focolai di volontari presso ogni parrocchia, affinché operino per il recupero e la prevenzione sociale!

Concludendo, giova ricordare quanto scrisse un imperatore cinese duemila anni prima dell'era cristiana: « scopo della pena deve essere quello di non trovarsi mai nella necessità di essere applicata! » Utopia, forse, ma a tutti il dovere di sforzarsi, ciascuno secondo le proprie possibilità ed attitudini, affinché l'azione criminosa sia prevenuta prima della sua nascita!

Purtroppo è doloroso constatare che ancora oggi la « realtà carcere » è viva, anche se notevoli sono stati gli sforzi di tutti gli Stati più evoluti per rendere la prigione non più fine a se stessa, ma momento di riflessione e di rieducazione!

Questo l'impegno di tutti, questo l'impegno del Volontariato: **LIBERO, GRATUITO, DIGNITOSO e RESPONSABILE!**

RIASSUNTO

L'autore collega la « ragion d'essere del Volontariato e della sua necessità » all'evoluzione del diritto penale e della stessa concezione della pena, secondo cui l'uomo privato della sua libertà deve essere considerato non più « oggetto », ma « soggetto », portatore di diritti e doveri, da considerare a tutti gli effetti « persona » da inserire nel contesto sociale. Fra gli operatori chiamati ad attuare tale finalità il Legislatore non poteva, pertanto, non coinvolgere il Volontariato, più volte espressa-

(1) B. BATTIGAGLIA, *Fondamento giuridico, Natura e Spazio del Volontariato* in « Famiglia-Prevenzione-Reinserimento » - Atti convegno nazionale SEAC-1981.

mente richiamato nell'Ordinamento Penitenziario legge n. 354/75 e nel relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 431/78.

Numerose sono le disposizioni di legge che l'autore cita, sostenendo, tra l'altro, che il Legislatore coinvolgendo il Volontariato sia stato mosso anche da una necessità psicologica: il Volontariato, infatti, prestando un'opera tecnica, qualificata, ma libera e gratuita, può senz'altro dare al detenuto quel calore umano indispensabile a far rinascere in lui la speranza di un futuro migliore.

L'autore conclude che il Volontariato, per la realizzazione dei suoi fini, non può prescindere da una seria organizzazione che intervenga fattivamente nell'opera di una prevenzione generale e specifica ed in quella di recupero e di reinserimento sociale dei singoli, suggerendo anche alcuni compiti specifici ai quali il Volontariato deve rivolgere la propria attenzione.

RESUME

L'auteur relie la « raison d'être du bénévolat et de sa nécessité » à l'évolution du droit pénal et de la conception même de la peine: ainsi, l'homme privé de sa liberté doit être considéré non plus comme un « objet » mais comme un « sujet », porteur de droits et d'obligations, et comme une « personne » à tous les effets, devant être réinsérée dans la société. Par conséquent, parmi les opérateurs appelés à réaliser le traitement, le législateur ne pouvait pas ne pas prendre en considération le bénévolat. Le règlement pénitentiaire — loi n. 354/75 et règlement d'exécution D.P.R. 431/75 — y fait plusieurs fois allusion.

Nombreuses sont les dispositions de loi citées par l'auteur. Celui-ci soutient, entre autres, que le législateur, dans sa prise en considération du bénévolat, a été poussé par une nécessité psychologique. En effet, le bénévole — en exerçant une activité technique et qualifiée, mais libre et gratuite — peut sans aucun doute apporter au détenu la chaleur humaine indispensable pour faire renaître en lui l'espoir d'un avenir meilleur.

L'auteur conclut que, pour être efficace, le bénévolat doit être basé sur une organisation sérieuse intervenant efficacement dans l'oeuvre de prévention générale et spéciale et dans celle de récupération et de réinsertion sociale des sujets. Il suggère en outre certaines tâches spécifiques auxquelles doit se consacrer le bénévolat.

SUMMARY

The Author links up the "reason for the existence of voluntary work and the need for it" to the evolution of criminal law and the very concept of punishment, according to which a man deprived of his freedom should be considered as no longer an "object" but a "subject", having certain rights and duties, to be considered to all effects and purposes as a "person" to be included in the social context. Accordingly, among the various workers required to achieve this end, the Legislator had necessarily to have recourse to volunteers, often explicitly mentioned in Law no. 354/75 of the Prison Regulations and relative rules of application in Decree of the President of the Republic no. 431/75.

The Author quotes many legal provisions maintaining, among other things, that, in drawing on voluntary work, the Legislator was also prompted by a psychological need: in fact voluntary work, offering as it does highly qualified technical work freely and without charge, should be capable of providing prisoners with that human warmth which is indispensable to make them hope in a better future.

The Author concludes that voluntary work, if it is to achieve its ends, must necessarily be based on a serious organisation which plays an effective part in the work of general and specific prevention and of the recuperation and reinclusion of individuals in society, furthermore suggesting a number of specific tasks on which voluntary work should concentrate.

RESUMEN

El autor relaciona el « porqué del Voluntariado y la necesidad de que exista » con la evolución del Derecho Penal y el concepto mismo de pena, según el cual un hombre privado de su libertad ya no se puede considerar « objeto » sino « sujeto », que conlleva derechos y deberes, y que habrá de considerarse « persona » a los efectos que fuere, que tiene que integrarse en el seno de la sociedad. Por lo tanto el Legislador no podía pasar por alto al Voluntariado entre los agentes encargados de aplicar ese objetivo, ese Voluntariado que más de una vez resulta en el Ordenamiento Penitenciario de la Ley N° 354/75 y en el correspondiente reglamento de ejecución D.P.R. N° 431/75.

En las numerosas disposiciones de Ley que el autor cita, entre otras cosas sostiene que el Legislador cuando abarcaba al Voluntariado respondía hasta a una necesidad psicológica: tan es así, que el Voluntariado cuando colabora de manera técnica y especializada, aunque libre y gratuitamente, sin lugar a dudas puede brindar al detenido ese calor humano indispensable para que renazca en él la esperanza de un futuro mejor.

El autor termina diciendo que, para lograr sus fines, el Voluntariado no puede prescindir de una organización seria que obre eficazmente para lograr una prevención general y específica así como la recuperación y reabsorción social de los individuos, para lo que indica algunas tareas específicas de las que se tendrá que hacer cargo el Voluntariado.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor verbindet die « Existenzberechtigung des Volontariats und seiner Notwendigkeit » mit der Entwicklung des Strafrechts sowie der Konzeption der Strafe, derzufolge der seiner Freiheit beraubte Mensch nicht mehr als « Objekt » anzusehen ist, sondern als « Subjekt », als Träger von Rechten und Pflichten, der in jeder Hinsicht als « Person » zu betrachten und in den sozialen Kontext einzugliedern ist. Bei den Personen, die zur Erreichung dieses Ziels beizutragen haben, durfte der Gesetzgeber deshalb das Volontariat nicht vernachlässigen das mehrmals ausdrücklich in der Strafvollzugsordnung, dem Gesetz Nr. 354/75, und in der diesbezüglichen Durchführungsverordnung, dem Erlaß des Präsidenten der Republik Nr. 431/75, genannt wird.

Der Autor zitiert zahlreiche Gesetzesbestimmungen und ist u.a. der Meinung, daß der Gesetzgeber, indem er das Volontariat miteinbezogen hat, auch von einer psychologischen Notwendigkeit hierzu bewegt worden ist: denn das Volontariat, indem es eine technische, qualifizierte und gleichzeitig freie und unentgeltliche Leistung erbringt, kann ohne weiteres dem Haftling jene menschliche Wärme geben, die unerlässlich ist, um in ihm die die Hoffnung auf eine bessere Zukunft wieder aufleben zu lassen.

Der Autor schließt damit, daß das Volontariat zur Erreichung seiner Ziele nicht von einer ernsthaften Organisation absehen kann, die faktisch in die allgemeine und spezifische Vorbeugearbeit eingreift sowie in diejenige der Rückgewinnung und der sozialen Wiedereingliederung der Einzelnen, wobei auch einige spezifische Aufgaben vorgeschlagen werden, auf die das Volontariat sein Augenmerk richten sollte.

RICERCA BIBLIOGRAFICA SUL SERVIZIO SOCIALE

Dott.ssa ILSE RUNSTENI (*)

NOTA INTRODUTTIVA.

La quadripartizione, con cui si è inteso ordinare e disporre per successione cronologica il materiale raccolto, trova motivo nella necessità di procedere da una visuale ampia dei temi afferenti al Servizio Sociale, per poi giungere alla focalizzazione degli aspetti più importanti del Servizio stesso nel contesto penitenziario.

Alle due parti introduttive (« *Teoria del Servizio Sociale* » e « *Formazione degli Assistenti Sociali* ») che comprendono le pubblicazioni concernenti l'organizzazione — sia teorica che operativa — del Servizio, e permettono un primo orientamento di massima, seguono quindi i settori dedicati, rispettivamente, agli « *Interventi di Servizio Sociale in materia penitenziaria e post-penitenziaria* » ed all'« *Affidamento in prova al Servizio Sociale. Profili giuridici ed operativi* ».

La parte dedicata all'Affidamento in prova riguarda soprattutto l'esame delle strutture normative che presiedono alla regolamentazione ed al funzionamento della misura. In essa si compendiano profili giuridici che interessano la definizione degli spazi e dei significati del trattamento in libertà, con il richiamo ad analoghi istituti tratti dal diritto comparato.

Si è preferito accentuare questi aspetti, in quanto essi consentono una visuale allargata del contesto istituzionale all'interno del quale le diverse tematiche della risocializzazione, della tutela dei diritti dei condannati e del ruolo del Servizio Sociale assumono forma concreta.

Contestualmente, diviene piuttosto agevole collegarvi le esigenze di un aggiornamento professionale per diverse categorie di operatori penitenziari, già inseriti nell'Amministrazione o in procinto di assumere tali funzioni.

Va poi segnalato che le singole voci bibliografiche recano un numero progressivo e che le monografie ivi citate, i trattati, ecc., sono contraddistinti della sigla « SM » (studio monografico) per distinguerli dagli articoli o dai lavori non aventi uguale struttura sistematica.

(*) Ricercatore in servizio presso l'Ufficio studi, ricerche e documentazione della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena.

In appendice è stato redatto un elenco alfabetico degli autori citati, ognuno dei quali è accompagnato dal numero corrispondente alla progressione dei lavori. Sempre in appendice, è compreso l'elenco delle riviste e dei periodici consultati.

La presente bibliografia costituisce soltanto uno studio preliminare per altri e più ampi lavori in tal senso.

ILSE RUNSTENI

BIBLIOGRAFIA

SOMMARIO: 1) Teoria del servizio sociale. 2) Formazione degli assistenti sociali. 3) Interventi del servizio sociale in materia penitenziaria e post-penitenziaria. 4) Affidamento in prova al servizio sociale. Profili giuridici e operativi. 5.1) Indice riviste citate. 5.2) Indice autori citati.

1 - TEORIA DEL SERVIZIO SOCIALE

1. - ATTI del Convegno per studi di assistenza sociale, Tremezzo (Como), 16 sett. - 6 ott. 1964, ed. Marzorati, Milano, 1947.
2. - TARUGI P., *Il servizio sociale nei suoi aspetti teorici e pratici. Evoluzione storica del concetto e dei metodi del servizio sociale. Le applicazioni pratiche del servizio sociale*, in «Atti del Convegno per studi di assistenza sociale», Tremezzo (Como), 16 sett. - 6 ott. 1946, ed. Marzorati, Milano, 1947.
3. - S.M. MARZI A., *Breve antologia della assistenza sociale*, ed. Universitaria, Firenze, 1949.
4. - TARUGI P., *Luci ed ombre del servizio sociale*, in «Solidarietà Umana», a. III, n. 20, 1949.
5. - COMITATO ITALIANO DI SERVIZIO SOCIALE (CISS), *Stato attuale del servizio sociale in Italia e i suoi orientamenti futuri*, in «Assistenza d'Oggi», n. 3, 1950.
6. - BENEDETTI A., *Alcuni concetti fondamentali intorno allo studio del servizio sociale*, in «Rivista Internazionale di Scienze Sociali», maggio-giugno 1953.
7. - GROSSMANN M., *Metodi per l'assistenza sociale al caso individuale*, ENPI, Roma, 1953.
8. - GROSSMANN M., *Introduzione alla teoria e alla pratica del servizio sociale*, ENPI, Roma, 1953.
9. - CARUSO A.P., *Etica professionale del lavoratore sociale*, (Lezioni tenute nell'anno accademico 1953-54), SNDLS, Roma, 1954.
10. - S.M. DELMATI V., *Spirito e forme del servizio sociale*, ed. Cenacolo, Roma, 1955.

11. - GENNARO, RUOCCO, VACCA, *Deve il servizio sociale «piegarsi» alle finalità dell'ente in cui opera?*, in « Esperienza di rieducazione », a. II, n. 8, 1955.
12. - S.M. HAMILTON G., *Teoria e pratica del servizio sociale*, Società Editrice Universitaria, Firenze, 1955.
13. - SELENATI F., *Il servizio sociale*, in « Edilizia Popolare », a. V, n. 3, 1955.
14. - GROSSMANN M., *Il ruolo del servizio sociale in un sistema di sicurezza sociale*, in « I problemi del Servizio Sociale », a. XI, n. 4, 1956.
15. - AAI *Principi di servizio sociale*, in « Quaderno n. 10 » Roma, 1957.
16. - AAI *Principi di servizio sociale*, in « Quaderno n. 2 », Roma, 1957.
17. - AAI *Principi di servizio sociale*, in « Quaderno n. 3 », Roma, 1957.
18. - HOEY J., *Il servizio sociale: sue basi, tecniche, relazioni con altre professioni*, in « Quaderno n. 3 », AAI, 1957.
19. - MARRAGI G., *Alcuni problemi del servizio sociale in Italia*, in « Assistenza sociale », a. XI, maggio-giugno, 1957.
20. - BREDA R., *Educazione e case-work*, in « Esperienze di Rieducazione » a. V, n. 3, 1958.
21. - S.M. MENASCE J., *Il servizio sociale*, in « Al Servizio del cittadino. Guida di Previdenza e Assistenza », Ed. Cinque Lune, Roma, 1958.
22. - GROSSMANN M., *Note su alcuni termini di servizio sociale*, in « Bollettino CISS », n. 4, 1958.
23. - S.M. MARZI A.-FALORNI M.L., *Il servizio sociale*, Società Editrice Universitaria, Firenze, 1958.
24. - DE LITALIA L., *Il servizio sociale e l'importanza delle funzioni degli assistenti sociali*, in « I Problemi della Sicurezza Sociale », a. XIV, n. 4, 1959.
25. - S.M. HAMILTON G., *Teoria e pratica del servizio sociale*, Pref. di L. Montini, Ed. Universitaria, Firenze 1959, (Ed. agg.).
26. - SALIZZONI A., *Il servizio sociale in Italia (Relazione svolta dall'On.le Salizzoni al VI congresso (ANAS))*, in « Notiziario per gli Assistenti sociali », a. III, n. 1, 1959.
27. - AAI *Principi di servizio sociale e problemi generali*, in « Quaderno n. 4 », Roma, 1960.
28. - AAI *Principi di servizio sociale e problemi generali*, in « Quaderno n. 5 », Roma, 1960.
29. - AAI *Principi di servizio sociale e problemi generali*, in « Quaderno n. 6 », Roma, 1960.

30. – S.M. AGRESTI G., *Morale professionale del servizio sociale*, ed. Onarmo, Roma, 1960.
31. – S.M. COLAGIOVANNI E., *Il servizio sociale. Principi teorici*, ed. Malipiero, Bologna, 1960.
32. – S.M. DE FRANCESCO E., *Sondaggio di opinioni sulla informazione e conoscenza del servizio sociale a Messina*, tesi di diploma Scuola Italiana di Servizio Sociale, ACLI-ENSISS, Messina, 1960.
33. – S.M. DE MENASCE G., *Il servizio sociale*, (V Capitolo del volume al servizio del cittadino) ed. Cinque Lune, Roma, 1960.
34. – FIORENTINO F., *Aspetti e problemi del servizio sociale, oggi, in Italia*, in « Questitalia », a. III, n. 32-33, 1960.
35. – *La situazione attuale del servizio sociale nei paesi della CEE*, in « Bollettino CISS », n. 1-2, 1960.
36. – SANTUCCI M.F., *La situazione del servizio sociale in Italia*, in « Bollettino CISS », n. 1-2, 1960.
37. – TORRI V., *Il servizio sociale nelle strutture*, in « Assistenza di Oggi », a. XI, 1960.
38. – VALENTE C., *È in crisi il servizio sociale*, in « Orientamenti sociali », a. XVI, n. 6, 1960.
39. – *ATTI della X Conferenza internazionale di servizio sociale sul tema: Il servizio sociale in un mondo in trasformazione. Sue funzioni e sue responsabilità, Roma 8-14 gennaio 1961*, in « Bollettino CISS », n. 1-2, 1961.
40. – BUSNELLI FIORENTINO E., *Alcune riflessioni sulla crisi del servizio sociale*, in « Ragazzi d'Oggi », a. XII, n. 2, 1961.
41. – CATELANI R., TREVISAN C., *Città in trasformazione servizio sociale EGSSLL*. Roma, 1961.
42. – CAZZANIGA E., *Il problema dell'etica professionale per assistenti sociali in Italia*, in « Servizio Sociale », n. 1, 1961.
43. – CHILANTI P., *Osservazioni in merito alla crisi del servizio sociale. La Previdenza Sociale nell'Agricoltura*, a. XII, n. 4-5, 1961.
44. – DE MENASCE J., *Relazione al 1° Ciclo: Morale, Religione, Filosofia, II° Seminario di servizio sociale*, Fregene, 1961.
45. – DE MENASCE G., *Crisi del servizio sociale*, in « Ragazzi d'Oggi », a. XII, n. 1, 1961.
46. – FLOREA A., *L'Istituto per gli Studi di servizio sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. I, n. 1, 1961.
47. – MARAFIOTTI RENZI E., *Servizio sociale e medicina sociale*, in « Quaderni di Criminologia Clinica. Centro Studi Penitenziari, anno III, n. 3 », 1961.
48. – MARONGIU G., *Considerazioni sul problema dei rapporti tra servizio sociale e amministrazione*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. I, n. 1, 1961.

49. - MARRI G., *Presente e avvenire del servizio sociale*, (La X Conferenza internazionale di Roma), in « Rassegna Sindacale », Gennaio, 1961.
50. - MARTINELLI J., *Il ruolo del ricercatore sociale nella società italiana*, in « La Previdenza Sociale nell'Agricoltura », a. XII, 1961.
51. - OREFICE A.M., *Problemi di interesse rieducativo e sociale relativi ad esperienze di servizio medico psico-pedagogico*, in « Quaderni di Criminologia clinica », 457-494, 1961.
52. - PETRILLI G., *Il mondo in trasformazione. Ciò che esso si aspetta dal servizio sociale*, in « Atti della X Conferenza internazionale di servizio sociale sul tema: *Il servizio sociale in un mondo in trasformazione. Sue funzioni e sue responsabilità*, Roma 8-14 gennaio 1961, in « Bollettino CISS », n. 1-2, 1961.
53. - BIANCO S., *Il servizio sociale in Italia ed il suo contributo per il rafforzamento dello stato democratico*, in « Rassegna di Servizio Sociale », a. I, n. 3, 1962.
54. - CORSINI M., *Prospettive del servizio sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. II, n. 2, 1962.
55. - DI MARCO E., *Per un moderno servizio sociale*, in « Difesa Sociale », vol. IV, 1962.
56. - FLICK G., *Persona, realtà sociale e servizio sociale*, in « Ragazzi d'Oggi », a. XIII, n. 2, 1962.
57. - MARONGIU G., *Il servizio sociale nel quadro del pubblico intervento*, in « Servizio Sociale », n. 10, 1962.
58. - ROSINI G., *Il servizio sociale*, in « Quaderni di Scienze Sociali », a. I, n. 1-2, 1962.
59. - TENTORI T., *Antropologia culturale e servizio sociale*, in « Rivista di Servizio Sociale », a. II, 1962.
60. - TENTORI T., *Guida bibliografica per il servizio sociale alle ricerche sociali italiane*, AA, 1962.
61. - TORRI V., *La crisi del servizio sociale*, in « Assistenza d'Oggi », a. XIII, n. 1, 1962.
62. - S.M. VALERIANO G., *Il servizio sociale attraverso il pensiero filosofico, i precetti cristiani e l'opera di alcuni grandi pedagogisti*, « Tesi di diploma, Scuola Nazionale Dirigenti Lavoro Sociale », Roma, 1962.
63. - CARCANI A., *L'assistente sociale e la società moderna*, in « L'Assistenza Sociale nell'Industria Italiana », a. IV, n. 3, 1963.
64. - S.M. FASOLO E., *Il servizio sociale nel contesto italiano*, Introduzione al volume di Walter Friedlander « Principi e metodi del servizio sociale », ed. Il Mulino, Bologna, 1963.
65. - S.M. FRIEDLANDER W., *Principi e metodi del servizio sociale*, ed. Il Mulino, Bologna, 1963.

66. – LIPPERA G., *La situazione del servizio sociale in Italia*, in « Servizio Sociale », n. 10–11, 1963.
67. – NERI G., *Dove va il servizio sociale in Italia*, in « Servizio Sociale », n. 8–9, 1963.
68. – POGGI A., *Problemi di definizione del servizio sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 2–4, 1963.
69. – ROSSETTI B., *L'opera dell'assistente sociale può dirsi terapia?*, in « Esperienze di Rieducazione », a. X, n. 5 », 1963.
70. – *ATTI del IV Convegno nazionale di studi su Azione sociale e servizio sociale nell'attuale processo di sviluppo del paese, Roma 27–29 aprile 1964*, in « Bollettino CISS », n. 2–3 », 1964.
71. – *ATTI del Convegno di studi su Il servizio sociale nell'ambito della programmazione assistenziale*, Roma, 26 marzo 1963, ed. ANAS, 1964.
72. – BONELLI S., *Servizio sociale e servizio sociale professionale*, in « ENAOLI », n. 5–6, 1964.
73. – CARAZZOLO MIGLIORE D., *Considerazioni metodologiche sul lavoro di zona*, in « Esperienze di Rieducazione », a. XI, n. 4, 1964.
74. – COPPOLA P., *La programmazione dei servizi rieducativi*, in « Esperienze di rieducazione », 25–42, 1964.
75. – DE ZOTTI L., *Globalità di diagnosi e d'intervento: ruolo dei valori essenziali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », a. III, n. 1, 1964.
76. – FERRAROTTI F., *L'amministrazione dei programmi: problemi di mentalità e di metodi*, in « Atti del IV Convegno nazionale di studi su Azione sociale e servizio sociale nell'attuale processo di sviluppo del paese, Roma 27–29 aprile 1964 », in « Bollettino CISS », n. 2–3, 1964.
77. – MARONGIU G., D'ALBA B., *Gli aspetti giuridico-amministrativi della collaborazione tra servizio sociale ed ente nella programmazione assistenziale*, in « Atti del Convegno di studio su Il Servizio sociale nell'ambito della programmazione assistenziale », Roma 26 marzo 1963, ed. ANAS, Roma, 1964.
78. – MILANA L., *Intorno ai rapporti tra servizio sociale e psicologia*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 1, 1964.
79. – PETRILLI G., *Problematica attuale del servizio sociale*, Relazione conclusiva del IV Convegno nazionale di studi su « Azione sociale e servizio sociale nell'attuale processo di sviluppo del paese », in « Bollettino CISS », n. 2–3, 1964.
80. – AJELLO L., *Gli assistenti sociali e lo sviluppo sociale del Paese*, in « Rassegna di Servizio Sociale », a. IV, n. 2, 1965.
81. – CORSINI M., *Problemi aperti nel servizio sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. V, n. 1, 1965.

82. – S.M. DELMATI V., *Spirito e forme del Servizio Sociale*, ed. Cenacolo, Roma, 1965.
83. – S.M. FERRAROTTI F., *Servizio sociale ed enti pubblici nella società italiana in trasformazione*, ed. Armando Armando, Roma, 1965.
84. – MARTINELLI F., *Gli assistenti sociali nella realtà italiana*, ISTISS, Roma, 1965.
85. – VENTURINI M., *Cos'è il servizio sociale. Appunti per una storia del servizio sociale italiano*, in « Vie Assistenziali », a. IX, n. 10, 1965.
86. – VILLAVECCHIA D., *Alcune considerazioni sul segreto professionale*, in « Esperienze di Rieducazione », a. XII, n. 2, 1965.
87. – FLOREA A., *L'assistente sociale: analisi di una professione*, ISTISS, Roma, 1966.
88. – GIORDANO M., *Sicurezza sociale e assistenza sociale nella programmazione*, in « Previdenza sociale », n. 2, 1966.
89. – HILL E.B., *Rassegna della ricerca di servizio sociale in Italia dal 1945 al 1965*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 3, 1966.
90. – VIVANI S., *Il servizio sociale nella sicurezza sociale*, in « ENPAS », n. 1, 1966.
91. – ATTI del V Congresso Nazionale CISS, n. 2, 1967.
92. – CISS, *Il ruolo degli operatori sociali*, in « Bollettino CISS », Atti del V Congresso Nazionale CISS, n. 2, 1967.
93. – FLOREA A., COCCHI M., CORSINI M., *Campi di applicazione e funzioni del servizio sociale: sue prospettive*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 1, 1967.
94. – LAY G., *L'èquipe come luogo di raccordo tra il ruolo professionale e la funzione sociale dell'operatore sociale*, in « Psicoterapia e Scienze Umane », n. 7, 1968.
95. – S.M. AA.VV., *La programmazione sociale*, Ed. A.A.I., Roma, 1969.
96. – APPETECCHIA E., *Politica sociale e servizio sociale*, in « Quaderni Formez », n. 1, Roma, 1969.
97. – FERRAROTTI F., *Il ruolo del servizio sociale nella società italiana contemporanea*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 3, 1966.
98. – AJELLO L., *Alcune riflessioni sul servizio sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 3, 1970.
99. – AJELLO L., *Gli assistenti sociali si muovono*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3-3, 1970.
100. – CORSINI M., *Indicazioni per la programmazione dei servizi sociali*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 3, 1970.
101. – S.M. DE BRAY L., *Servizio sociale e delinquenza*, Giuffrè, Milano, 1970.

102. – *Documento politico degli studenti in servizio sociale di Bologna*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 2, 1970.
103. – *Documento sul ruolo del servizio sociale italiano, sulle sue prospettive e sulla lotta per l'inserimento universitario*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 2, 1970.
104. – FARRACE A., *Il problema degli operatori sociali in Italia*, in « Assistenza d'Oggi », n. 3, 1970.
105. – *L'assemblea degli assistenti sociali a Rimini*, in « Rivista di Servizio Sociale », n. 2, 1970.
106. – DE CILIIIS E.G., *La politica, i servizi sociali, il servizio sociale professionale e i loro operatori*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1971.
107. – DELLA PERGOLA G., *La dimensione politica come problema professionale per l'assistente sociale*, in « La Critica Sociologica », n. 20, 1971-72.
108. – RIZZO G., *Per una nuova concezione dell'intervento sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1971.
109. – SIGNORELLI-D'AYALA A., *Contenuti culturali dei servizi sociali e strutture di potere in una politica dei servizi sociali*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 1, 1971.
110. – ZITO A., *Qualche considerazione sulla politica sociale nella pianificazione e sulla programmazione dei servizi sociali a livello locale*, in « Politica sociale e pianificazione », Convegno ISTISSS, Roma, 1971.
111. – S.M. AA.VV., *Analisi critica degli obiettivi e degli strumenti operativi del servizio sociale*, Fondazione ZANCAN, Padova, 1972.
112. – AJELLO L., *Il servizio sociale in rapporto ai bisogni attuali della nostra società e alle trasformazioni in atto nelle strutture sociali*, in « Quaderni di Servizio Sociale », n. 5, Fondazione Zancan, Padova, 1972.
113. – FASOLO E., *Analisi storica delle funzioni attribuite finora al servizio sociale e degli scopi che si è posto*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1972.
114. – ORLANDO P., *Precisazioni teoriche sul problema della tecnica come base etico-politica per rivalutare le tecniche di servizio sociale*, in « Documentazioni di Servizio Sociale », n. 5, Fondazione Zancan, Padova, 1972.
115. – PONTICELLI DAL PRA M., *Il servizio sociale in rapporto alle tendenze socio-culturali presenti nella società odierna*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3, 1972.
116. – PONTICELLI DAL PRA M., *Riflessioni sul servizio sociale come agente di cambiamento*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1972.

117. - RUSSO S., *Studio d'Ambiente: esperienze per una politica di intervento sociale*, « Esperienze di Rieducazione », n. 4, 1972.
118. - TREVISAN C., *Linee evolutive della politica dei servizi* in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 11, 1972.
119. - ATTI del *Convegno di studi, Associazione Scuole Italiane di servizio sociale*, aprile 1973, Roma, 1973.
120. - AA.VV., *Le prospettive del servizio sociale professionale nel quadro della politica dei servizi sociali oggi in Italia*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 1, 1973.
121. - AJELLO L., *Verso una nuova figura di operatore sociale?*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1973.
122. - CUTRUFU N., *Una politica dei servizi sociali nella Regione Lazio*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1973.
123. - DELCOURT J., *Il futuro del servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1973.
124. - FLOREA A., *La situazione del servizio sociale oggi*, in « Atti del Convegno di studi, Associazione Scuole Italiane di servizio sociale », aprile 1973, Roma, 1973.
125. - LINGER S., *L'operatore sociale, mediatore impossibile*, in « Prospettive locali e Sanitarie », n. 24, 1973.
126. - MALESANI P., *Le regioni e la politica sociale*, in « Promozione Sociale », n. 7-8, 1973.
127. - MOLINAROLI F., *Ruolo del servizio sociale*, in « Promozione Sociale », n. 6, 1973.
128. - MONARI SANDRI, *Un ruolo specifico per l'assistente sociale?*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3, 1973.
129. - PALMONARI A., *L'impegno dell'operatore sociale ha un domani?*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 16, 1973.
130. - S.M. PUSIC E., *Aspetti innovativi nell'amministrazione dei servizi sociali*, Fondazione ZANCAN, Padova, 1973.
131. - TOSTI A., *Per una nuova politica del servizio sociale in Italia*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 1, 1973.
132. - AJELLO L., *Obiettivi e strumenti operativi del servizio sociale*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 3, 1974.
133. - BEN-OR J., *Prospettive della pianificazione per la politica sociale a livello nazionale e regionale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1974.
134. - CAVALLONE A.M., *Rapporto italiano di sintesi, con particolare riguardo ai servizi sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1974.
135. - DE CILLIS G.E., *Competenze dello Stato e intervento delle forze libere nel settore dei servizi sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 1, 1974.

136. – DELLA PERGOLA G., *Problemi teorici a proposito dell'Assistenza Sociale*, in « La Critica sociologica », n. 28, inverno 1973-74.
136. – MAGGIAN R., *Per una definizione dei servizi sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1974.
138. – MEOLINO G., *Proposte e prospettive per la riforma dell'assistenza pubblica e dei servizi sociali*, in « L'Assistenza », n. 1, 1974.
139. – PERIGO G., *Verso un sistema rinnovato di assistenza sociale*, in « Aggiornamenti Sociali », n. 5, 1974.
140. – PONTICELLI DAL PRA M., *Riflessioni sulla metodologia del servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1974.
141. – WARREN R.L., *Lavoro sociale e cambiamento sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 1, 1974.
142. – AA.VV., *Il servizio sociale professionale nel mutamento dei servizi per emarginati ai servizi sociali per tutti*, in « Quaderni di Servizio Sociale », n. 13, Fondazione Zancan, Padova, 1975.
143. – AA.VV., *Regioni e servizi sociali*, numero monografico di Rassegna di Servizio Sociale, n. 3-4, 1975.
144. – ASSNAS.: *Convegno di studio su: gli operatori sociali nell'attuale situazione italiana e nella prospettiva dell'unità locale dei servizi. Documento di discussione della segreteria nazionale ASSNAS*, Pesaro, 10-11-12 aprile 1975.
145. – CARLI L., *Una verifica sul servizio sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 2, 1975.
146. – *Documento delle scuole di servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1975.
147. – *Linee socio-politiche essenziali entro le quali si collocano i servizi sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1975.
148. – SPANU GARIAZZO G., *Origini ed evoluzione del servizio sociale in Italia*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1976.
149. – S.M. AA.VV., *Servizi sociali: realtà e riforma*, Il Mulino, Bologna, 1977.
150. – AA.VV., *Sviluppo economico e servizi sociali IRESS*, Bologna, 1977.
151. – AJELLO L., *Materiale per una storia dell'assistenza 1975-77*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3, 1977.
152. – AJELLO L., *Politica sociale e realtà italiana*, in « Promozione Sociale », n. 4, 1977.
153. – S.M. BASSANINI M.G., *Servizi sociali: realtà e riforma*, Bologna, Il Mulino, 1977.
154. – COEN A., *La politica sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1977.

155. - S.M. FARRACE A., *Programmazione sociale e amministrazione sociale*, in « La Rosa M., Minardi E., Montanari A., I Servizi sociali tra programmazione e partecipazione », Angeli, Milano, 1977.
156. - GHIO G., *Alcune proposte per una programmazione organica dei servizi sociali sul territorio*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1977.
157. - S.M. LA ROSA M., MINARDI E., MONTANARI A., *I servizi sociali tra programmazione e partecipazione*, F. Angeli, Milano, 1977.
158. - TREVISAN C., *I servizi sociali nella realtà territoriale: problematiche connesse ai processi di programmazione e partecipazione*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1977.
159. - S.M. ZANI B., *Sviluppo economico e servizi sociali*, Cooperativa libraria universitaria, Bologna, 1977.
160. - BOSCO T., *Dimissione territoriale e partecipazione nel nuovo disegno dei servizi sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3, 1978.
161. - S.M. FERRARI E., *I servizi sociali*, Giuffrè, Milano, 1973.
162. - S.M. L'ABATE A., *La politica dei servizi tra razionalizzazione e rinnovamento*, Marsilio, Firenze, 1978.
163. - PARACONE C., NICOLETTI G., MAURINO S., *Servizi sociali, autonomie locali e volontariato. Un'ipotesi di lavoro*, in « Quaderni della Fondazione Agnelli », n. 20, 1978.
164. - S.M. TREVISAN C., *Per una politica dei servizi sociali*, il Mulino, 1978.
165. - S.M. AA.VV., *Cultura e servizi sociali nella programmazione sul territorio*, Carussi Editore, Roma, 1979.
166. - *Gli assistenti sociali nella realtà italiana odierna*, in « Rassegna di servizio sociale », n. 3, 1979.
167. - LA ROSA-RURLA P., *I servizi sociali tra esigenza di razionalizzazione e potenzialità innovative: un approccio sociologico*, in « Studi di Sociologia », gennaio-marzo 1979.
168. - PONTICELLI DAL PRA M., *Assistente sociale: identità di una professione*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 3, 1979.
169. - RECOGNINI G., *I servizi sociali*, in « Studi Organizzativi », n. 1, 2, 1979.
170. - *Ruolo degli operatori e rapporti interprofessionali con particolare riferimento all'assistente sociale*, Tavola rotonda, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 3, 1979.
171. - S.M. AA.VV., *Sull'organizzazione dei servizi sociali*, in « Vita e Pensiero », Milano, 1980.
172. - BARBACCIA G., *Pubblico, privato e servizi sociali - Dai soggetti erogatori di servizi alla comunità di servizio*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1980.

173. – DE CILLIS E.G., *Servizi sociali e assistenza*, in « Rassegna di servizio sociale », n. 4, 1980.
174. – S.M. LA ROSA M.–MINARDI E., *Partecipazione ed efficienza nella organizzazione e gestione dei servizi sociali*, Angeli, Milano, 1980.
175. – PASSERA A.L., *La programmazione dello sviluppo, la politica dei servizi sociali e gli operatori sociali*, in « Rassegna di servizio sociale », n. 4, 1980.
176. – S.M. EMANUELE M.L., *Rapporto e colloquio nel servizio sociale individuale*, Ed. Ila Palma, Palermo, 1982.
177. – S.M. BIANCHI E.–DAL PRA PONTICELLI M.–DE SANDRE I.–GIUIS E., *Servizio sociale, sociologia, psicologia, ripresa critica di un dibattito teorico*, a cura della Fondazione « Emanuela Zancan », Padova, 1983.
178. – S.M. MILANA G., PITTALUNGA M., *Realtà psichica e realtà sociale. Una proposta psicoanalitica per i servizi sociali*, Arnaldo Editore, Roma, 1983.

2 – FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

179. – ATTI del *Convegno di Studi di assistenza sociale*, Tremezzo (CO), 16 settembre–6 ottobre 1946, C. Marzorati, Milano, 1947.
180. – CALOGERO G., *Compiti e preparazione dell'assistente sociale*, in « Rivista internazionale della protezione sociale », v. II, n. 1–2, 1947.
181. – CALOGERO M., *Necessità di una cultura storico umanistica per la formazione dell'assistente sociale in Italia*, in « Atti del Convegno per studi di assistenza sociale », Tremezzo, 16 settembre–6 ottobre 1946, ed. Marzorati, Milano, 1947.
182. – DE VITA A., *L'insegnamento dell'economia politica agli allievi assistenti sociali*, in « I problemi del servizio sociale », a. II, n. 13–14, 1947.
183. – DE VITA A., *L'insegnamento della statistica agli allievi assistenti sociali*, in « I Problemi del Servizio Sociale », a. II, n. 13–14, 1947.
184. – GROSSMANN M., *Lineamenti della professione di assistente sociale*, in « I problemi dell'Assistenza sociale », a. II, n. 12, 1947.
185. – GROSSMANN M., *Sviluppo del servizio sociale professionale in Italia*, in « I Problemi del Servizio Sociale », a. II, n. 15–18, 1947.
186. – MUSATTI L.C., *Corso di psicologia per la scuola per assistenti sociali*, in « I problemi del Servizio Sociale », a. II, n. 13–14, 1947.
187. – PERROTTI N., *La scuola per assistenti sociali*, in « Atti del Convegno per studi di assistenza sociale », Tremezzo (CO), 16 settembre–6 ottobre 1946, ed. Marzorati, Milano, 1947.

188. – VALLIN O., *Problemi della formazione tecnica dell'assistente sociale e dell'organizzazione delle scuole di servizio sociale*, in « Atti del Convegno di Studi di assistenza sociale », Tremezzo (CO), 16 settembre–6 ottobre 1946, Marzorati, Milano, 1947.
189. – BAUER R., *La preparazione degli assistenti sociali*, in « Rivista degli Infortuni e Malattie Professionali », n. 1, 1949.
190. – CALOGERO M., *Le scuole italiane, la preparazione degli allievi e il collocamento dei diplomati*, in « Assistenza d'Oggi », a. I, n. 5, 1950.
191. – COMITATO ITALIANO DI SERVIZIO SOCIALE, *Stato attuale del servizio sociale in Italia e i suoi orientamenti futuri*, in « Assistenza di Oggi », a. I, n. 3, 1950.
192. – COSTA A., *L'ordinamento delle scuole di servizio sociale*, in « Quaderni di Informazione per Assistenti Sociali », n. 2, 1950.
193. – FLESCH G., *La preparazione scientifica dell'assistente sociale e i suoi requisiti personali*, in « Ricreazione », a. III, n. 1–2–3, 1951.
194. – GROSSMANN M., *La figura professionale dell'assistente sociale*, in « Ricreazione », a. III, n. 1–2–3, 1951.
195. – PONZO M., *Il reclutamento dei nuovi allievi nelle nostre scuole di assistenza sociale*, in « Ricreazione », a. III, n. 1–2–3, 1951.
196. – TARUGI P., *La formazione professionale delle assistenti sociali*, in « Solidarietà Umana », a. V, n. 8, 1951.
197. – VALENTE C., *Le scienze sociali e il servizio sociale*, in « Orientamenti Sociali », a. VII, n. 2, 1951.
198. – GIAMBRUNO A., *Tecnica del servizio sociale. Lo studio del caso*, in « Ragazzi d'Oggi », a. III, n. 10, 1952.
199. – ATTI del I Seminario internazionale di orientamento professionale, Montecatini, aprile, 1953.
200. – FALORNI M.L., *Un esempio di selezione orientatrice: la selezione degli allievi nelle scuole di servizio sociale*, in « Atti del I Seminario internazionale di orientamento professionale », Montecatini, aprile, 1953.
201. – STARNA M., *La psicologia nel case-Work: utilità e pericoli*, in « Ragazzi d'Oggi », a. IV, n. 12, 1953.
202. – CARUSO A.P., *Etica professionale del lavoratore sociale*, (Lezioni tenute nell'anno accademico 1953–1954) (ediz. SNDLS, Roma, 1954).
203. – CAVALLONE A.M., *Opinioni sul case-Work. Formazione e qualificazione del case-Worker*, in « Assistenza d'Oggi », a. V, n. 2, 1954.
204. – DELMATI V., *Considerazioni sul case Work*, in « Ragazzi d'oggi », a. V, n. 2, 1954.
205. – FERRAROTTI F., *Il servizio sociale e la sociologia*, in « Quaderni di Sociologia », n. 12 1954.

206. – FERRO I., *Opinioni sul case-Work. La supervisione*, in « Assistenza d'Oggi » a. V, n. 2, 1954.
207. – TRAVERSA C., *Opinioni sul case-Work. Formazione e qualificazione del case-Worker*, in « Assistenza d'Oggi », a. V, n. 2, 1954.
208. – VALENTE C., *Verso il riconoscimento delle scuole di servizio sociale*, in « Orientamenti Sociali », a. X, n. 12, 1954.
209. – VALLIN O., *Opinioni sul case-Work. Formazione e qualificazione del case-Worker*, in « Assistenza d'Oggi », a. V, n. 2, 1954.
210. – BREDA R., *Interdipendenza di momenti rieducativi*, in « Esperienze di rieducazione », 5-10, 1955.
211. – DELMATI V., *Tecnica del servizio sociale. Concetti sul case-Work*, in « Incontriamoci » a. I, n. 6-7-8-10, 1955.
212. – COCCHI M., *Il case-Work in servizi sociali aventi carattere autoritario*, in « Esperienze di Rieducazione », 13-26, 1956.
213. – MOLINAROLI F., *Problemi tecnico-organizzativi del segretariato. Chi svolge i primi colloqui*, in « Ragazzi d'Oggi », a. VII, n. 11, 1956.
214. – MOLINAROLI F., *Problemi tecnico-organizzativi del segretariato. Finalità caratteristiche del segretariato*, in « Ragazzi d'Oggi », a. VII, n. 12, 1956.
215. – MOLINAROLI F., *Problemi tecnico-organizzativi del « segretariato ». Il primo incontro con l'assistito*, in « Ragazzi d'Oggi », a. VII, n. 9-10, 1956.
216. – PRUNER A., *Problemi nelle scuole superiori di assistenza sociale*, in « Incontriamoci », a. II, n. 3, 1956.
217. – STASI R., *Verso una migliore disciplina dell'addestramento degli allievi assistenti sociali*, in « Quaderni di Informazione per Assistenti Sociali », n. 4, 1956.
218. – ATTI *del Convegno per studi di assistenza sociale*, Tremezzo, Como 16 settembre-6 ottobre 1946, Carlo Marzorati, Milano, 1957.
219. – ATTI *delle giornate di studio sull'insegnamento del case-Work*, Ostia, 14-16 ottobre 1957, ed. AAI, 1957.
220. – CAO PINNA M., *I° Seminario Nazionale di Servizio Sociale*, in « Assistenza d'Oggi », a. VIII, n. 1, 1957.
221. – CAPRI D., *La supervisione al lavoro di gruppo*, in « Notiziario per gli Assistenti Sociali », a. I, n. 4-5, 1957.
222. – CAPRI D., *Corsi per supervisori al lavoro di gruppo*, in *Notiziario per gli Assistenti Sociali*, a. I, n. 2, 1957.
223. – CASTAGNOLI L., *Il servizio sociale e la formazione dell'assistente sociale*, in « La Mercanzia », a. XII, n. 4, 1957.
224. – CAVALLONE A.M., *Contenuto e progressione della prima fase di insegnamento del case-Work*, in « Atti delle giornate di studio sul-

- insegnamento del case-Work*, in « Atti delle giornate di studio sull'insegnamento del case-work », Ostia, 14-16 ottobre 1957, ed. AAI, 1957.
225. - FALORNI M.L., *L'assistenza sociale*, ediz. Paravia, Milano, 1957.
226. - MOLINAROLI F., *Questioni tecnico organizzative del segretariato* *La segnalazione del caso è l'invito a collaborare*, in « Ragazzi d'Oggi a. VIII, n. 4, 1957.
227. - MORIN E., *Posizione del supervisore nei suoi rapporti con i colleghi*, in « Problemi attuali del Servizio Sociale », ed. AAI, Firenze, 1957.
228. - NERI G., *Insegnamento di un Seminario nazionale di servizio sociale*, in « Notiziario per gli Assistenti Sociali », a. I, n. 6-7, 1957.
229. - NERVO G., *La missione dell'assistente sociale e della collaboratrice sociale*, in « Incontriamoci », a. III, n. 1-2, 1957.
230. - PERROTTI N., *Le scuole per assistenti sociali*, in « Atti del Convegno per studi di assistenza sociale », Tremezzo Como, 16 settembre-6 ottobre 1946, Carlo Marzorati, Milano, 1957.
231. - ROTIGLIANO G., *Considerazioni sulla supervisione*, in « Quaderno n. 1 », AAI, 1957.
232. - *Tecniche del servizio sociale individuale*, in « Quaderno n. 1 », AAI, Roma, 1957.
233. - *Tecniche del servizio sociale individuale*, in « Quaderno n. 2 », AAI, Roma, 1957.
234. - *Tecniche del servizio sociale individuale*, in « Quaderno n. 3 », AAI, Roma, 1957.
235. - VACCA E., *Significato normativo del metodo di insegnamento e sue applicazioni con particolare riguardo all'uso del caso*, in « Atti delle giornate di studio sull'insegnamento del case-work », Ostia, 14-16 ottobre 1957, ed. AAI, 1957.
236. - VACCA E., *Alcune dinamiche dell'insegnamento nella supervisione*, in « Problemi attuali del Servizio Sociale », ed. AAI, Firenze, 1957.
237. - VACCA E., *Il lavoro di supervisione e la valutazione finale*, in « Esperienze di Rieducazione », a. IV, n. 2, 1957.
238. - VACCA E., *La supervisione: dal periodo di orientamento dell'allievo alla diagnosi educativa*, in « Esperienze di Rieducazione », a. IV, n. 1, 1957.
239. - S.M. ASSESSORATO ASSISTENZA DEL COMUNE DI BERGAMO, *Il servizio sociale nell'ente pubblico*, Stamperie Conti, Bergamo, 1958.
240. - BOSCO G., *Problemi e tecniche del servizio sociale*, in « Il servizio sociale nell'ente pubblico », a cura dell'assessorato assistenza del Comune di Bergamo, 1958.

241. – CAO PINNA M., *La preparazione professionale degli assistenti sociali in Italia*, in « Assistenza d'Oggi », a. IX, n. 1, 1958.
242. – CAO PINNA M., *Una nuova iniziativa dell'ONU per l'insegnamento del servizio sociale*, in « Assistenza d'Oggi », a. IX, m. 5, 1958.
243. – COCCHI M., *Coscienza amministrativa dell'assistente sociale*, in « Esperienze di rieducazione », a. V, n. 5 6, 1958.
244. – DELMATI V., *Appunti sul case-Work*, in « Incontriamoci », a. IV, n. 2, 1958.
245. – DE MENASCE G., *Quattro anni di collaborazione della Scuola Italiana di Servizio Sociale con il Servizio Contributi Agricoltori Unificati « La previdenza sociale nell'Agricoltura »*, a. IX, n. 6, 1958.
246. – FIORENTINO F., *Resoconto dei lavori svolti durante le giornate di studio tra i responsabili di tirocini negli enti e i membri delle équipes delle scuole di servizio sociale aderenti al comitato romano*, in « Notiziario per gli Assistenti Sociali », a. II, n. 4, 1958.
247. – MONTINI L., *La politica sociale, contenuto e formazione dei quadri*, in « Assistenza d'Oggi », a. IX, n. 3-4, 1958.
248. – SANTUCCI F., *Le scuole per assistenti sociali e la loro disciplina giuridica*, in « Rivista Italiana di Previdenza Sociale », n. 6, 1958.
249. – AA.VV., *L'insegnamento delle scienze sociali nelle scuole di servizio sociale*, in « Notiziario per gli Assistenti Sociali », a. III, n. 9-10, 1959.
250. – BARBANO F., *Scienza e letteratura sociologica per il servizio sociale*, in « Assistenza d'Oggi », a. X, n. 3, 1959.
251. – BOSCO B.C., *Ruolo e compiti della supervisione*, in « Incontriamoci », a. V, n. 8, 1959.
252. – BOSCO T., *La supervisione*, in « Incontriamoci », n. 9, 1959.
253. – COLAGIOVANNI E., *Un problema della ricerca psico-sociale: la validità del colloquio. Il colloquio nel servizio sociale*, in « Quaderni di Sociologia e di Servizio Sociale », n. 3, 1959.
254. – *Corsi per assistenti sociali in servizio*, in « Notiziario ENAOLI », a. I, n.4 . 1959.
255. – *Esperienze di servizio sociale negli Enti Locali (Atti Convegno di Bergamo 1959)*, Ediz. Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma, 1959.
256. – FALORNI M.L., *Elementi e metodi di selezione preventiva degli allievi nelle scuole di servizio sociale*, in « Incontriamoci », a. V, n. 2, 1959.
257. – FARRACE A., *Il servizio sociale in Italia e la formazione degli assistenti sociali*, in « Civitas », a. X, n. 7-8, 1959.

258. – *La disciplina giuridica delle scuole per assistenti sociali*, in « Assistenza d'Oggi », n. X, n. 1, 1959.
259. – LERMA M., *La formazione professionale dell'assistente sociale*, in « Notiziario per gli Assistenti Sociali », a. III, n. 4, 1959.
260. – PALMIERI V.M., *In vista del riconoscimento giuridico del titolo professionale e delle scuole di servizio sociale*, in « Difesa Sociale », a. XXXVIII, vol. II, 1959.
261. – RENZI G.B. *Concetti e sistemi di classificazione nel lavoro di case-Work*, in « Rivista di Psicanalisi », 1. V, n. 1, 1959.
262. – TORRI V., *La disciplina giuridica delle Scuole per Assistenti Sociali*, in « Assistenza d'Oggi », a. X, n. 1, 1959.
262. – TORRI V., *La disciplina giuridica delle Scuole per Assistenti Sociali*, in « Assistenza d'Oggi », a. X, n. 1, 1959.
263. – S.M. VALLINI G., *Evoluzione delle Scuole di Servizio Sociale in Italia, con particolare riferimento alla Scuola di Servizio Sociale di Roma, vista attraverso la Segreteria*, tesi di diploma, Scuola Italiana di Servizio Sociale, Roma, 1959.
264. – ZANCAN E., *Ruolo del monitorato nelle scuole di servizio sociale*, in « Incontriamoci », a. V, n. 2, 1959.
265. – ZANCAN E., *Ruolo del monitorato nelle scuole di servizio sociale*, in « Incontriamoci », a. V, n. 4, 1959.
266. – ZANCAN E., *Ruolo e compiti della supervisione*, in « Incontriamoci », a. V, n. 9, 1959.
267. – ZANCAN E., *Aspetti della supervisione del servizio sociale*, in « Incontriamoci », a. V, n. 8, 1959.
268. – AGRESTI G., *Morale professionale del servizio sociale (Appunti)* ediz. ONARMO, Roma, 1960.
269. – AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITA ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI, *Programma di assistenza tecnica per le Scuole di Servizio Sociale*, Roma, ottobre, 1960.
270. – ARDIGO A., EVANGELISTI G., *La preparazione dei ricercatori sociali*, in « Il Mulino », a. IX, n. 6, 1960.
271. – *Atti del I Convegno lombardo di servizio sociale*, in « Orientamenti e prospettive del servizio sociale », Milano, 9 settembre 1960, ed. ANEA, Milano, 1960.
272. – *ATTIVITÀ SVOLTA DAL 1947 AL 1960*, in « Assistenza d'Oggi », a. XI, n. 6, 1960.
273. – BACCHINI M., *Registrazioni di supervisione*, in « Incontriamoci », a. VI, n. 3, 1960.
274. – BELTRAME G., *L'assistenza tecnica alle scuole di servizio sociale*, in « Assistenza d'Oggi », a. XI, n. 6, 1960.
275. – CAO PINNA M., *Cooperazione tecnica internazionale e servizio sociale*, in « Assistenza d'Oggi », a. XI, n. 2, 1960.

276. – CORSINI M., *Appunti sulla ricerca di servizio sociale*, in « Notiziario per gli Assistenti Sociali », n. 2, aprile, 1960.
277. – FASOLO E., *La formazione professionale degli assistenti sociali* in « Assistenza d'Oggi », a. XI, n. 6, 1960.
278. – FLOREA A., *Note sulla ricerca di servizio sociale*, in « Quaderni di Sociologia », n. 37, 1960.
279. – FLOREA A., *I rapporti professionali degli assistenti sociali*, in « Assistenza d'Oggi », a. XI, n. 6, 1960.
280. – *Formazione professionale degli assistenti sociali*, AAI, Roma, 1960.
281. – MARTINO SANTUCCI F., *La situazione del Servizio Sociale in Italia. Evoluzione storica*, in « Bollettino del Comitato Italiano di Servizio Sociale », gennaio–giugno, 1960.
282. – MOSS L., *Il compito della sociologia nella preparazione degli assistenti sociali*, in « Assistenza d'Oggi », a. XI, n. 2, 1960.
283. – *Ordinamento delle Scuole di Servizio Sociale. Lavori della Commissione Ministeriale*, in « Bollettino del Comitato Italiano di Servizio Sociale », gennaio–giugno 1960.
284. – *Tecniche del servizio sociale individuale*, in « Quaderno n. 4 », AAI, Roma, 1960.
285. – *Tecniche del servizio sociale di gruppo e di comunità*, in « Quaderno n. 4 », AAI, Roma, 1960.
286. – *Tecniche del servizio sociale di gruppo e di comunità*, in « Quaderno n. 5 », AAI, Roma, 1960.
287. – *Tecniche del servizio sociale di gruppo e di comunità*, in « Quaderno n. 6 », AAI, Roma, 1960.
288. – TORRI V., FASOLO E., *Profilo professionale e formazione dell'assistente sociale*, in « Atti del I Convegno Lombardo di servizio sociale su Orientamenti e prospettive del servizio sociale », Milano 9 luglio 1960, ed. ANEA, Milano, 1960.
289. – AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI INTERNAZIONALI, *Il Seminario Nazionale di Servizio Sociale*, Fregene, ottobre 1961.
290. – AA.VV., *Metodologia professionale (servizio sociale individuale e di gruppo)*, ed. AAI, Roma, 1961.
291. – *ATTI del X Congresso internazionale delle scuole di servizio sociale*, Roma 5–7 gennaio 1961, AAI, Roma, 1961.
292. – *ATTI del Convegno promosso dalla Unione industriale di Napoli sul servizio sociale di fabbrica, 26 gennaio 1961*, in « Quaderni di documentazione de L'Assistenza Sociale nell'Industria Italiana », n. 5.
293. – S.M. BIESTEK F., *I cinque metodi del servizio sociale*, ediz. Malipiero, Bologna, 1961.

294. – BOLOCAN PARISI L., *La registrazione narrativa :un prezioso strumento di lavoro nel servizio sociale*, in « Servizio Sociale », n. 2-3, 1961.
295. – S.M. CARCANI A., *I primi dieci anni di vita della Scuola UNSAS di Roma attraverso le tesi di diploma dei suoi allievi*, tesi di diploma, Scuola INSAS, Roma, 1961.
296. – CAROTTI A., *L'insegnamento dell'auxologia e della fisiopatologia dell'età evolutiva nella scuola superiore di servizio sociale*, in « Cooperazione Sociale », a. I, n. 2, 1961.
297. – FASOLO E., *Il X Congresso internazionale delle scuole di servizio sociale*, in « Assistenza d'Oggi », a. XII, n. 1, 1961.
298. – FERRAROTTI F., *Ricerca sociologica e lavoro sociale*, in « Rivista di Servizio Sociale », a. I, n. 1, 1961.
299. – FLOREA A., *L'Istituto per gli Studi di Servizio Sociale*, in « Rivista di Servizio Sociale », n. I, a. 1, 1961.
300. – GAZZANIGA L., *Competenze, scopi, tecniche del case-Work*, in « Servizio Sociale », n. 4-6, 1961.
301. – GIAMBRUNO A., *Rapporto tra il piano di studi e la formazione di assistenti sociali per posizioni direttive nell'amministrazione assistenziale*, in « Atti del X Congresso internazionale delle scuole di servizio sociale », Roma, 5-7 gennaio 1961, AAI, Roma, 1961.
302. – *L'insegnamento della diagnosi familiare nelle scuole di servizio sociale*, in « Il Servizio Sociale Familiare, Diagnosi dei problemi », ed. Malipiero, Bologna, 1961.
303. – S.M. LISI M.A., *Deontologia dell'Assistente Sociale e parallelo con quella dell'educatore*, tesi di diploma, Scuola Nazionale Dirigenti Lavoro Sociale, Roma, 1961.
304. – MARSELLI G.A., *Gli Assistenti sociali in Italia, Nord e Sud*, a. VIII, n. 13, 1961.
305. – MESSORI TORRICELLI R., MEZZETTI L., *L'insegnamento delle scienze sociali in Italia. Le scienze sociali nelle scuole di servizio sociale ENSISS*, in « Bollettino delle Ricerche Sociali », a. I, n. 1, 1961.
306. – NERI P., *L'insegnamento delle scienze sociali in Italia. La psicologia sociale nelle scuole di servizio sociale*, in « Bollettino delle Ricerche Sociali », a. I, n. 2, 1961.
307. – SENA E., *La formazione professionale degli assistenti sociali*, in « Atti del Convegno promosso dalla Unione industriale di Napoli sul servizio sociale di fabbrica, 26 gennaio 1961 », in « Quaderni di documentazione de l'Assistenza Sociale nell'Industria Italiana », n. 5.
308. – TARUGI P., *A che punto è l'ordinamento giuridico delle scuole di assistenza sociale e della professione*, in « Servizio Sociale », n. 1, 1961.

309. – AJELLO L., *Sulla collaborazione tra scuole e enti*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. II, n. 3, 1962.
310. – ATTI del II Seminario nazionale di servizio sociale sui programmi di insegnamento delle scuole di servizio sociale, Fregene, ottobre 1961, ed. AAI, 1962.
311. – ATTI del V Convegno della Lega d'igiene e profilassi mentale, Milano, ottobre 1961, in « Igiene Mentale », a. IV, n. 3-4, 1962.
312. – *Attuali condizioni di vita professionale degli assistenti sociali in Italia*, in « Assistenza d'Oggi », a. III, n. 5, 1962.
313. – BARBARO S.U., *La psicologia nelle scuole di servizio sociale*, in « Esperienze Sociali », a. III, n. 2, 1962.
314. – BUSNELLI FIORENTINO E., *Ruolo del servizio sociale di gruppo nella formazione dell'assistente sociale e sua integrazione con altre discipline*, in « Atti del II Seminario nazionale di servizio sociale su i programmi di insegnamento delle scuole di servizio sociale », Fregene, Ottobre 1961, ed. AAI, 1962.
315. – BUSNELLI FIORENTINO E., *L'ordinamento giuridico delle scuole di servizio sociale*, in « Quaderni di Azione Sociale », a. XIII, n. 2, 1962.
316. – CAO PINNA M., *La collaborazione tra enti e scuole di servizio sociale*, in « Assistenza d'Oggi », a. XIII, n. 2, 1962.
317. – COCCHI M., *L'uso della consulenza nel servizio sociale*, in « Esperienze di Rieducazione », a. IX, n. 10, 1962.
318. – COLAGIOVANNI E., *Diagnosi psicologica e sociale in servizio sociale. Atteggiamento psicologico e sociologico*, in « Rassegna di Servizio Sociale », a. I, n. 2, 1962.
319. – CORSINI M., *Prospettive del servizio sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. II, n. 2, 1962.
320. – COSTANZO G., *Relativismo culturale e impegno sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. II, n. 4, 1962.
321. – CURRADO R., *Note al II Seminario Nazionale di Servizio Sociale*, in « Rivista di Servizio Sociale », a. II, n. 3, 1962.
322. – DE CILLIS G.E., *Un ordinamento giuridico per le scuole di servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », a. I, n. 1, 1962.
323. – DE MENASCE G., *Morale, religione, filosofia*, in « Atti del II Seminario Nazionale di servizio sociale su I programmi di insegnamento delle scuole di servizio sociale », Fregene, ottobre 1961, ed. AAI, 1962.
324. – EMANUELE M.L. *L'insegnamento del case-Work come processo globale*, in « Rassegna servizio sociale », a. I, n. 4, 1962.
325. – FALORNI M.L., *Struttura fisico psichica dell'uomo*, in « Atti del II Seminario nazionale di servizio sociale su I programmi di insegnamento delle scuole di servizio sociale », Fregene, ottobre 1961, ed. AAI, 1962.

326. - FLOREA A., *Rapporti tra teorici e operatori nella ricerca sociale*, in « Assistenza d'Oggi », a. XII, n. 2, 1962.
327. - LERMA M., RUSCONI S., *Funzione dell'assistente sociale nello studio dell'ambiente e nella conoscenza e utilizzazione delle risorse sociali*, in « Atti del V Congresso della Lega d'igiene e profilassi mentale », Milano, Ottobre 1961, in *Igiene Mentale*, a. IV, n. 3-4, 1962.
328. - LERMA M., *Il riconoscimento giuridico delle scuole nell'azione dell'ANAS*, in « Servizio Sociale », n. 10, 1962.
329. - MOCHI ORZI A., *Sull'ordinamento delle scuole di servizio sociale*, in « Rassegna Parlamentare », n. 11-12, 1962.
330. - SANTORO G., *La collaborazione tra enti e scuole di servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », a. I, n. 2, 1962.
331. - SGROI E., *La fenomenologia sociale*, in « Atti del II Seminario nazionale di servizio sociale su I programmi di insegnamento delle scuole di servizio sociale », Fregene, ottobre 1961, ed. AAI, 1961.
332. - TENTORI T., *Antropologia culturale e servizio sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. II, n. 3, 1962.
333. - TOMASSINI G., *Il problema amministrativo nella direzione del servizio sociale*, in « La Rivista di servizio sociale », a. II, n. 1, 1962.
334. - TOMASSINI G., *La supervisione nel servizio sociale italiano*, in « La Rivista di servizio sociale », a. II, n. 3, 1962.
335. - ZUCCONI A., *Una Scuola per Assistenti Sociali il C.E.P.A.S.*, in « Notiziario Olivetti », n. 74, marzo 1962.
336. - AAI, *Problemi e tendenze nella formazione professionale degli assistenti sociali*, in « Assistenza d'Oggi », n. XIV, n. 2, 1963.
337. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI, *Origini ed evoluzione del Servizio Sociale in Italia*, ciclostile s.d., Roma, 1963.
338. - ATTI del *Convegno di studi sul servizio sociale di fabbrica*, Assisi 4-6 novembre 1963, ed. Confindustria, Roma, 1963.
339. - BALDINO G., CHIARINI L., *Per uno studio organico delle tesi di servizio sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. III, n. 2, 1963.
340. - BOSCO T., *A proposito della formazione del personale dirigente addetto ai servizi sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », a. II, n. 4, 1963.
341. - BOSCO T., *Riflessioni sulla formazione e contenuto del corso di organizzazione e amministrazione dei servizi sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », a. II, n. 2-3, 1963.
342. - CAPO E., *Problemi metodologici e pratici dell'insegnamento*, in « Ricerca Sociale e Servizio Sociale », ed. AAI, Roma, 1963.

343. - CIOLFI OSSICINI T., *La scelta di una linea di azione per il riconoscimento della professione*, in « Bollettino di informazione AN-SAS », 5 giugno 1963.
344. - EMANUELE M.L., *Servizio sociale e sociologia*, in « Rassegna di Servizio Sociale », a. II, n. 2-3, 1963.
345. - FLOREA A., *L'assistente sociale e la ricerca*, in « Ricerca Sociale e Servizio Sociale », ed. AAI, Roma, 1963.
346. - S.M. FRIEDLANDER A.W., *Principi e metodi del servizio sociale*, Soc. ed. il Mulino, Bologna, 1963.
347. - S.M. MARINATTO L., *L'Assistente Sociale*, edit. Vallecchi, Firenze, 1963.
348. - S.M. MAROCCO C., *Diciassette anni di vita nella Scuola Nazionale per Dirigenti del Lavoro Sociale, 1946-1963*, tesi di diploma, Scuola Nazionale Dirigenti Lavoro Sociale, Roma, 1963.
349. - MAROTTA M., *Cultura, sottocultura e personalità di status come concetti strumentali nel lavoro sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. III, n. 2, 1963.
350. - NERI G., *Tirocinio di comunità*, in « Servizio Sociale », n. 10-11, 1963.
351. - POGGI A., *Problemi di definizione del Servizio Sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. III, n. 2, 1963.
352. - POGGI A., *Problemi di definizione del Servizio Sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. III, n. 4, 1963.
353. - SENA E., *La preparazione degli assistenti sociali*, in « Atti del Convegno di studi sul servizio sociale di fabbrica », Assisi 4-6 novembre 1963, ed. Confindustria, Roma, 1963.
354. - TENTORI T., *Finalità dell'insegnamento della ricerca sociale e suo contenuto*, in « Ricerca Sociale e Servizio Sociale », ed. AAI, Roma, 1963.
355. - TOMASSINI G., *Le scuole di servizio sociale nell'ordinamento universitario*, in « La Rivista di servizio sociale », a. III, n. 4, 1963.
356. - TREVISAN C., *Ricerca e servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », a. II, n. 1, 1963.
357. - TREVISAN C., *La documentazione della realtà ambientale da parte dell'assistente sociale*, in « La Rassegna di Servizio Sociale », a. II, n. 2-3, 1963.
358. - WILSON G., RYLAND G., *Il servizio sociale di gruppo*, ediz. AAI, Roma, 1963.
359. - ZAVALLONI R., *Problemi psicologici nel Servizio Sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », a. II, n. 4, 1963.
360. - *Atti del Seminario su Il ruolo dell'assistente sociale nel processo di formulazione e di sviluppo della politica dell'ente*, Roma 27-29 maggio 1964, ed. ISTISS, Roma, 1964.

361. – ATTI 4° *Convegno Nazionale di Studi 27-29 aprile 1964 « Azione sociale e servizio sociale nell'attuale processo di sviluppo del Paese »*, in « Bollettino CISS », n. 2-3, 1964.
362. – *Azione sociale e servizio sociale nell'attuale processo di sviluppo del Paese* (Atti 4° *Convegno Nazionale di Studi 27-29 novembre 1964*), in « Bollettino CISS », n. 2-3, 1964.
363. – BANDINELLI M., *Elementi costitutivi ed efficacia determinante dell'inchiesta domiciliare*, in « INADEL », a. XV, n. 9, 1964.
364. – BOLOCAN PARISI L., *Principi e tecniche di Servizio Sociale di Gruppo*, ediz. UNSAS, Roma, 1964.
365. – BOSCO T., *La supervisione degli assistenti sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1964.
366. – BOYER G., *I piani di tirocinio*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. IV, n. 3, 1964.
367. – CARAZZOLO MIGLIORE D., *Lo studio dell'ambiente nell'inchiesta sociale*, in « Esperienze di Rieducazione », a. XI, n. 9, 1964.
368. – CARNEVALI G., *L'insegnamento dell'igiene nelle scuole di servizio sociale*, in « Cooperazione Sociale », a. III, n. 7-8, 1964.
369. – COSTANZO G., *Antropologia culturale e servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », a. III, n. 3, 1964.
370. – DE DENARO E., *La documentazione del lavoro dei casi*, in « Esperienze di Rieducazione », a. XI, n. 11, 1964.
371. – FASOLO E., *La situazione delle scuole di servizio sociale*, in *La Rivista di Servizio Sociale*, a. IV, n. 2, 1964.
372. – FERRAROTTI F., *Il servizio sociale e l'Università*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. IV, n. 2, 1964.
373. – FINOCCHIARO B., *Per una disciplina giuridica della professione di assistente sociale*, Montecitorio, a. XVIII, n. 3-4, 1964.
374. – FLOREA A., *La ricerca sociale come strumento di partecipazione dell'assistente sociale alla politica dell'ente*, in « Atti del Seminario sul ruolo dell'assistente sociale nel processo di formulazione e di sviluppo della politica dell'ente », Roma 27-29 maggio 1964, ed. ISTISSS, Roma, 1964.
375. – GOTELLI A., *La riforma scolastica e l'avvenire delle scuole di servizio sociale*, in « Maternità e Infanzia », n. 2-3, 1964.
376. – HUTMANN G., *La collaborazione dello specialista con l'assistente sociale*, in « Esperienze di Rieducazione », a. XI, n. 6, 1964.
377. – *Il ruolo dell'assistente sociale nel processo di formulazione e sviluppo della politica dell'ente*, Collana di studi e ricerche, Istituto per gli Studi di Servizio Sociale editore, Roma, 1964.
378. – LOVERSO G., *Qualche riflessione sulla preparazione professionale di base degli assistenti sociali*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. IV, n. 1, 1964.

379. – MIGLIORI G.B., *Le scuole di servizio sociale*, in « Vita Serena », a. II, n. 4, 1964.
380. – PADOIN F., *La specializzazione dell'assistente sociale nell'attività giudiziaria*, in « Rassegna di Studi Penitenziari », 1964.
381. – PEPA L., *Note sui requisiti ideologici dell'azione sociale professionale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. IV, n. 1, 1964.
382. – S.M. RESSMANN A., *Studio delle motivazioni alla scelta della professione di Assistente Sociale e delle influenze della medesima sulla vita personale*, tesi di diploma, Scuola Italiana di Servizio Sociale, Roma, 1964.
383. – SGROI E., *Socialità dell'operatore*, in « Realtà Educativa », a. I, n. 2, 1964.
384. – TOMASSINI G., *La formazione del personale direttivo per i servizi sociali*, (Note sul Seminario di Amersfoort), in « La Rivista di Servizio Sociale », a. IV, n. 2, 1964.
385. – AA.VV., *Tavola rotonda sui programmi didattici*, in « Servizio Sociale di Comunità », ed. AAI, Roma, 1965.
386. – CIARLATANI DI PAOLO R., *Requisiti dell'assistente sociale*, in « Cooperazione Sociale », a. IV, n. 1-2, 1965.
387. – COCCHI M., *Tecniche e contenuti nella attività di servizio sociale*, in « Esp. di Rieducazione », 1965.
388. – CORSINI M., *Presentazione al volume di Robert Blum « Concetti sociologici del lavoro sociale »*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. V, n. 3, 1965.
389. – CORSINI M., *Scuole universitarie per gli assistenti sociali*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. V, n. 2, 1965.
390. – CURCI A.V., *Mezzi preventivi e curativi per migliorare il funzionamento e le relazioni di una scuola di servizio sociale*, a. IV, n. 3, 1965.
391. – FERRAROTTI F., *Servizio Sociale e Enti pubblici nella società italiana in trasformazione*, Armando Armando editore, Roma, 1965.
392. – GAZZANIGA L., GREGORIS P., *Significato ed utilizzazione della psichiatria e della pedagogia nel lavoro dell'assistente sociale*, in « Minerva Medico Psicologico », n. 2, 1965.
393. – GIOGGI F., *Assistenza penitenziaria e post-penitenziaria*, in « Rassegna di Studi Penitenziari », 1965.
394. – HILL ELLEN B., *Concetti sociologici del Lavoro sociale*, *Introduzione al volume di Robert Blum*, ed. ISTISSE, Roma, 1965.
395. – AA.VV., *La formazione del personale dirigente addetto ai servizi sociali*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 1, 1965.
396. – AA.VV., *L'inserimento nella facoltà di scienze sociali dei corsi di diploma di assistente sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 1, 1966.

397. - DE CILLIS E., *Verso un rinnovamento dei contenuti e degli insegnamenti nelle scuole di servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio sociale », n. 4, 1966.
398. - FALORNI M.L., *Servizio sociale e realtà psico-sociologica*, in « Rassegna di servizio sociale », 1966.
399. - RADAELLI U., *I momenti essenziali del trattamento rieducativo*, in « Esperienze di Rieducazione », 1966.
400. - DE CILLIS E., *I problemi e le carenze della Scuole Italiana di Servizio Sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1967.
401. - DE MENASCE G., *Conoscenza ed esperienza nella formazione professionale dell'assistente sociale*, in « Bollettino CISS », n. 4, 1967.
402. - AA.VV., *Aspetti della formazione professionale al servizio sociale nel quadro della riforma dell'istruzione universitaria*, in « Quaderno n. 4 », ed. ISTISS, Roma, 1968.
403. - CALIGARA R., *Scuole e Enti nella formazione degli assistenti sociali*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 1, 1968.
404. - DE FILIPPIS A.M., *Contributo all'organizzazione di un servizio per la razionale utilizzazione delle risorse assistenziali operanti*, in « La Rivista di servizio sociale », anno VII, n. 3, 1968.
405. - FASOLO E., *La situazione delle scuole di servizio sociale: proposte per una riforma*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2-3, 1968.
406. - FASOLO E., *Problematica circa l'apporto delle scienze psicologiche e sociali al servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2-3, 1968.
407. - FLOREA A., *Dalle funzioni alla formazione professionale nel servizio sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 1, 1968.
408. - HILL E.B., *Sviluppo della professione dell'Assistente Sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 3, 1968.
409. - MILANI L.C., *Il tirocinio e la supervisione nell'addestramento degli operatori sociali*, in « Assistenza d'Oggi », n. 3, 1968.
410. - TOMASSINI G., *Il tirocinio professionale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 1, 1968.
411. - AA.VV., *La formazione dell'assistente sociale*, « in Quaderni Formez », n. 1, 1969.
412. - AA.VV., *A proposito dei programmi di formazione al servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 1. 1969.
413. - CALOGERO A., *La formazione dell'assistente sociale*, in « Quaderni Formez », n. 1, 1969.
414. - CARBONARO A., *L'assistente sociale come professione*, in « Quaderni Formez », n. 1, Roma, 1969.
415. - CAVALLONE A.M., *Criteri per la formazione degli assistenti sociali*, in « Quaderni Formez », n. 1, Roma 1969.

416. - *L'Operatore sociale e il mutamento sociale*, in « Quaderni Formez », n. 3, Roma, La nuova grafica, 1969.
417. - NAPOLITANI D., *L'integrazione dell'assistente sociale in un gruppo di lavoro*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 1, 1969.
418. - ANAS, *Funzioni e compiti degli assistenti sociali e la relativa formazione a livello universitario*, (XI congresso nazionale, Rimini 19-22 marzo 1970), in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 2, 1970.
419. - CENTRO FORMAZIONE E STUDI, *La formazione degli operatori sociali*, in « Notiziario bibliografico », n. 26, Formez, Roma, 1970.
420. - GHEZZI M., *Negazione o ridefinizione del ruolo professionale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 2, 1970.
421. - SCUOLA DI SERVIZIO SOCIALE « C. VITTORELLI », PALERMO, *La immagine dell'assistente sociale nelle opinioni degli utenti di due enti pubblici* (contributo alla conoscenza della professione), Palermo, 1970.
422. - *Sulla formazione degli assistenti sociali*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 2, 1970.
423. - PANIZZI G., *Iniziative nel settore dei servizi sociali e delle attività formative*, in « Esperienze amministrative », n. 4-5, 1970.
424. - CEPAS-CNR, *La formazione degli operatori sociali*, ed. AAI, Roma, 1971.
425. - CIOLFI T., FERRETTI M., *La formazione degli operatori sociali*, Roma, AAI, 1971.
426. - COLOMBO U.M., *La riforma dell'assistenza sociale nel quadro dell'ordinamento regionale*, in « Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali », n. 3, 1971.
427. - NOVACOVICH M., *Per una definizione di operatore sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 1, 1971.
428. - ORLANDO P., *I nodi della formazione professionale: istituzione, politica, dialettica*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 2, 1971.
429. - SANTOLONI M., *Che cos'è il lavoro sociale*, in « La Rivista di servizio sociale », n. 3, 1971.
430. - AA.VV., *Problemi dell'addestramento pratico in una scuola di servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3, 1972.
431. - AJELLO L., *Ruolo e formazione degli assistenti sociali*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 22, 1972.
432. - AJELLO L., *Sulla formazione degli assistenti sociali, opinioni costruttive e polemiche inutili*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1972.
433. - CAVALLONE A.M., *La formazione superiore per il servizio sociale*, in « Promozione Sociale », n. 9, 1972.
434. - CAVALLONE A.M., *La preparazione degli operatori sociali*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 15-16, 1972.

435. – CENSIS, *L'assistenza sociale in Italia: problemi di formazione, ricerca e documentazione per operatori dei servizi sociali*, Roma, 1972.
436. – CISS, *Riforma dei servizi sociali e formazione degli operatori sociali*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 2, 1972.
437. – CORSINI M., *L'evoluzione dell'intervento sociale e la formazione degli operatori sociali*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 10, 1972.
438. – DI GENNARO G., *La formazione professionale del personale incaricato del trattamento dei delinquenti nel quadro delle iniziative delle organizzazioni delle N.U.*, in « Rassegna di Studi Penitenziari », n. 1, 1972.
439. – *Documento della scuola di servizio sociale di Genova*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1972.
440. – *Documenti sulla riforma di servizi sociali e sulla formazione degli operatori sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3, 1972.
441. – *Documenti del seminario su Orientamento alla supervisione di allievi di servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3, 1972.
442. – *Formazione degli operatori sociali e disoccupazione intellettuale*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 19, 1972.
443. – S.M. FONDAZIONE E. ZANCAN, *Il servizio sociale individuale nel curriculum professionale dell'assistente sociale: nuovi orientamenti in rapporto al cambiamento sociale (dalle lezioni del prof. Werner W. Boehm, seminario di Malosco, maggio 1971)*, Padova, Fondazione Zancan, 1972.
444. – ISPE, *I progetti obiettivo per la formazione del personale dei servizi*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 11, 1972.
445. – ISTISS, *Riflessi delle riforme nel campo dell'intervento sociale sulla formazione degli operatori sociali*, in « La Rivista di servizio sociale », n. 2, 1972.
446. – LA PORTA R., *L'operatore sociale e la trasformazione della didattica nell'Università*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 3, 1972.
447. – RACCOLTA CECCARELLI A.M., FISSORE TASSINARI A., BUSCA A., *Problemi dell'addestramento pratico in una scuola di servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3, 1972.
448. – MARCON P., *Regioni, Università e formazione degli educatori e di altri operatori sociali*, in « Prospettive Sociali », n. 13, 1972.
449. – ORLANDO P., *Precisazioni teoriche sul problema della tecnica come base etico-politica per rivalutare le tecniche di servizio sociale*, in « Documentazioni di Servizio Sociale », n. 5, Fondazione Zancan, Padova, 1972.
450. – PONTICELLI DAL PRA M., *Il lavoro di gruppo nelle attività professionali e nella formazione degli assistenti sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3, 1972.

451. - *Proposte per un programma di lavoro della scuola di servizio sociale E.I.S.S. di Roma*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1972.
452. - ROSOLEN M., *Laurea e formazione degli operatori sociali*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 2, 1972.
453. - SANTANERA F., *Preparazione, aggiornamento e riconversione degli operatori sociali*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 18, 1972.
454. - SANTANERA F., *Preparazione, aggiornamento e riconversione degli operatori sociali*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 9, 1972.
455. - SCUOLA ENSISS DELLA REGIONE LOMBARDIA, *Un'esperienza di formazione professionale degli assistenti sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3, 1972.
456. - TOSTI A., *Una scuola unificata per operatori sociali*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 12, 1972.
457. - AJELLO L., *Formazione degli operatori sociali*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 11, 1973.
458. - AJELLO L., *Verso una nuova figura di operatore sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3, 1973.
459. - AA.VV., *Prospettive del servizio sociale professionale nel quadro della politica dei servizi sociali oggi in Italia*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 1, 1973.
460. - BRUNETTI G., *Orientamenti in materia di assistenza socioterapeutica ai detenuti*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1973.
461. - CARLI L., *La scelta professionale dell'assistente sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 1, 1973.
462. - CAVALLONE A.M., *La formazione degli operatori sociali in periodi di cambiamento sociale nel contesto dello sviluppo*, in « Promozione Sociale », n. 5, 1973.
463. - *Collettivo operatori sociali di Bologna: « Formazione e organizzazione degli operatori sociali »*, in « Inchiesta », n. 12, 1. III, 1973.
464. - I.C.S.W., *La formazione degli operatori sociali nel quadro dello sviluppo*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 1, 1973.
465. - PONTICELLI DAL PRA M., *Il lavoro di gruppo nelle attività professionali e nella formazione degli assistenti sociali oggi*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 1, 1973.
466. - *Rapporto di sintesi del seminario europeo dell' I.C.S.W. su « La formazione degli operatori sociali e di azione sociale nei periodi di cambiamento sociale nel quadro dello sviluppo »*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1973.

467. - SANTANERA F., *Appunti sulla formazione e riqualificazione degli operatori sociali*, in « Prospettive Assistenziali », n. 21, 1973.
468. - SANTANERA F., *Ruolo e formazione degli operatori*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 4, 1973.
469. - SCUOLA EISS DI ROMA, *Un'esperienza di formazione professionale degli assistenti sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1973.
470. - *Un'esperienza di formazione professionale dell'assistente sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1973.
471. - AJELLO L., *Ancora sulla formazione degli operatori sociali*, in « Solidarietà Umana », n. 13-14, 1974.
472. - AJELLO L., *Le regioni e la formazione degli assistenti sociali*, in « Solidarietà Umana », n. 13-14, 1974.
473. - AJELLO L., *Verso una figura unificata di operatore sociale*, in « Prospettive sociali e sanitarie », n. 10, 1974.
474. - AA.VV., *Una scuola regionale per operatori sociali: l'ipotesi lombarda*, in « Prospettive sociali e sanitarie », n. 4, 1974.
475. - AA.VV., *La formazione degli operatori sociali. Il contributo dei sindacati di Milano e provincia*, in « Prospettive sociali e sanitarie », n. 6, 1974.
476. - AA.VV., *L'operatore sociale, dalla professione alla società*, in « Il Mulino », n. 231, 1974.
477. - BRICHETTI R., *Carenza di obiettivi e realismo per la formazione degli assistenti sociali*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 2, 1974.
478. - COLLETTIVO OPERATORI SOCIALI DI BOLOGNA, *La formazione degli operatori sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1974.
479. - COMITATO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI, *La formazione degli operatori sociali*, in « Maternità e infanzia », n. 5, 1974.
480. - CONSORZIO DI PUBBLICA LETTURA DI BOLOGNA, *Corso per la formazione e assunzione di operatori sociali e culturali*, Pubblica lettura, n. 2, 1974.
481. - CORSINI M., *Gli operatori sociali della riforma*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 3, 1974.
482. - ENAIP, *Proposta formativa per la preparazione professionale, la riqualificazione e l'aggiornamento di operatori sociali*, Firenze, ottobre 1974.
483. - GRUSSU S., *Alcune schede per la definizione del ruolo professionale e della formazione dell'operatore sociale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 1, 1974.

484. – INVERNIZZI E., *Formazione e ruolo dell'assistente sociale*, in « La Critica Sociologica », n. 31, autunno 1974.
485. – LA ROSA M., *Prime considerazioni su un'esperienza di formazione professionale in una scuola per operatori sociali*, in « Città e Società », n. 5-6, 1974.
486. – REGIONE LOMBARDIA, *Una scuola regionale per la formazione degli operatori sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 1, 1974.
487. – REGIONE LOMBARDIA-ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, *Commissione di lavoro tecnico-consultiva inter-assessoriale per lo studio e la determinazione degli aspetti formativi di una scuola regionale per la formazione degli operatori sociali*, Milano, 1974.
488. – SAVI E., *La formazione degli operatori sociali. I sindacati aprono un discorso alternativo*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 6, 1974.
489. – SINDACATI CONFEDERALI DI MILANO, *La formazione degli operatori sociali*, in « Prospettive sociali e sanitarie », n. 6, 1974.
490. – URPP, *Indagine sui centri di formazione per operatori sociali nel Piemonte*, Torino, ottobre 1974.
491. – AAI, *Verso una normativa nel settore della formazione degli operatori sociali*, Roma, Tecnografica, 1975.
492. – ASS. NAZ. ASSIST. SOC. DELLA GIUSTIZIA-ASS. NAZ. CONSUL. DELLA GIUSTIZIA ET ALII, *Sul funzionamento dei gruppi distrettuali degli operatori minorili*, in « La Rivista del Servizio Sociale », n. 2, 1975.
493. – AA.VV., *Formazione degli operatori sociali alla dimensione relazionale del loro lavoro*, « Prospettive sociali e sanitarie », n. 19, 1975.
494. – AA.VV., *Seminario sulle funzioni e la formazione degli operatori sociali*, in « Prospettive sociali e sanitarie », n. 21, 1975.
495. – AA.VV., *Politica dei servizi socio-sanitari e formazione degli operatori*, in « Prospettive sociali e sanitarie », n. 21, 1975.
496. – S.M. AA.VV., *Il servizio sociale professionale nel mutamento dai servizi per emarginati ai servizi sociali per tutti*, Padova, Fondazione Zancan, 1975.
497. – BOCCOTTI L., BUZZI G., *Analisi del ruolo degli assistenti sociali in ospedale psichiatrico provinciale*, in « La Rivista di Servizio Sociale », a. XV, n. 1, 1975.
498. – CARLI L., *Una verifica sul servizio sociale*, in « La Rivista di servizio sociale », a. XV, n. 2, giugno 1975.
499. – CAVALLONE A.M., *La formazione degli operatori sociali*, in « Promozione sociale », n. 11, 1975.
500. – COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO DELL'EMILIA ROMAGNA, *Funzioni e compiti degli assistenti sociali nelle amministrazioni comunali, provinciali, ECA e altri enti locali territoriali*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 1, 1975.

501. - CORSINI M., *L'operatore sociale « unico »*. *Appunti per uno studio sulle professioni sociali in un sistema di servizi sociali rinnovato*, in « La Rivista di servizio sociale », a. XV, n. 2, giugno 1975.
502. - D'ALBA B., *Regioni e servizi socio-sanitari*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3-4, 1975.
503. - DE CILLIS E., *L'attività legislativa delle Regioni in materia di servizi sociali e la riforma dell'assistenza in Italia*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3-4, 1975.
504. - DOCUMENTI, *Attività di formazione di operatori sociali in Abruzzo*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1975.
505. - DOCUMENTI, *Struttura e funzionamento della scuola superiore di servizio sociale di Lubiana*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1975.
506. - DOCUMENTI, *La posizione di alcune scuole di servizio sociale sul disegno di legge Falcucci*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1975.
507. - EISS, *Documenti relativi al progetto di qualificazione e specializzazione di operatori sociali*, in « Rassegna di servizio sociale », n. 1, 1975.
508. - EISS, *Attuale impostazione didattico-formativa della scuola superiore di servizio sociale dell' EISS*, in « Promozione sociale », n. 3-4, 1975.
509. - GRUSSU S., *La trasformazione della professionalità degli operatori sociali*, in « Formazione e qualifica », n. 26, gennaio-aprile 1975.
510. - MONTINI L., *Servizi sociali e formazione degli operatori sociali*, in « Promozione sociale », n. 12, 1975.
511. - PALMONARI A., *L'organizzazione dei servizi e la formazione del personale*, in « AAI, Lo sviluppo dei servizi socio-sanitari di base: problematiche emergenti », Bologna, 1975.
512. - PASSANTE E., *Il contributo dell'operatore sociale per la realizzazione dei servizi sociali a livello locale*, in « Esperienze di Rieducazione », n. 2, 1975.
513. - PATERNO CASTELLO F., *La prima legislatura regionale nel settore dei servizi sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3-4, 1975.
514. - S.M. AAI-IRES, *Gli operatori sociali e sanitari in Emilia-Romagna*, Bologna, Graficop, 1976.
515. - AJELLO L., *Ancora sulla formazione degli operatori sociali*, in « Promozione sociale », n. 2, 1976.
516. - ATTI del Seminario residenziale di Siena, Tirrenia, Firenze-1975, Firenze-1976.

517. - AA.VV., *Aggiornamenti sulla formazione degli operatori sociali e sanitari*, n. 6, 1976.
518. - AA.VV., *Gestione sociale della formazione degli operatori sociali e sanitari*, n. 6, 1976.
519. - AA.VV., *Proposta interregionale sulla formazione professionale del personale dei servizi socio-sanitari*, in « Prospettive sociali e sanitarie », n. 19, 1976.
520. - AA.VV., *La formazione dell'« operatore sociale »*, Inchiesta, a. VI, n. 24, ottobre-dicembre 1976.
521. - AA.VV., *Libro bianco sull'operato della Regione Piemonte in materia di sanità, assistenza e formazione di base, aggiornamento e riqualificazione degli operatori*, in « Prospettive assistenziali », n. 36 bis, 1976.
522. - DI CARLO A., *Cultura e formazione degli operatori sociali*, in « Scuola e Città », n. 3, marzo 1976.
523. - *Documento approvato dall'équipe didattica e dal corpo docente della scuola di servizio sociale EISS*, in Rassegna di Servizio Sociale », n. 3, 1976.
524. - EISS, *Documentazione relativa al programma EISS-Ese per la formazione degli operatori sociali*, in « Rassegna di servizio sociale », n. 1, 1976.
525. - EISS, *Ente italiano di servizio sociale, agenzia tecnico-professionale per i servizi sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3, 1976.
526. - GIAMBRUNO A., *Riflessioni sui corsi per operatori sociali svolti dall'EISS con il F.S.E. e il Ministero del Lavoro*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1976.
527. - GOZIO G., *Il problema della formazione degli operatori pubblici*, in « Esperienze amministrative », n. XVIII, n. 9-10, giugno-agosto 1976.
528. - IRESS, *Gli operatori sociali e sanitari non laureati in Emilia Romagna. I parte: indagine conoscitiva. Strutture formative - Realtà occupazionale - Profili professionali*, Dipartimento « Sicurezza Sociale e Ambiente » della Regione Emilia Romagna, Bologna 1976,.
529. - LA ROSA M., SARCHIELLI G., *Aggiornamenti sulla formazione degli operatori sociali*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 6, 1976.
530. - MARCHI M.R., *Programmazione - Formazione - Aggiornamento degli operatori nei servizi socio-sanitari*, in « Regione Toscana ». Atti del Seminario residenziale di Siena, Tirrenia, Firenze-1976.
531. - MINGUZZI L., MISITI R., RISSO F., *La formazione*, Fogli di informazione, n. 27-28, 1976.

532. - NEPI MODONA G., *Formazione sociale carceraria e democrazia partecipativa*, in « *Politica del diritto* », n. 2, 1976.
533. - PAOLICCHI P., *Apprendimento di gruppo e formazione degli operatori sociali*, Regione Toscana. Atti del Seminario residenziale di Siena, Tirrenia, Firenze-1976.
534. - PASSANTE E., VACCARI F., *Un'esperienza di lavoro degli operatori sociali sul territorio*, in « *Esperienze di Rieducazione* », n. 4, 1976.
535. - PONTICELLI DAL PRA M., *La formazione degli assistenti sociali*, in « *Prospettive Sociali e Sanitarie* », n. 6, 1976.
536. - *Proposta interregionale sulla Formazione Professionale del personale dei servizi socio-sanitari*, in « *Prospettive Sociali e Sanitarie* », n. 19, 1976.
537. - ZANCAN L., *Un'esperienza di formazione professionale: la sezione in Germania della Scuola di servizio sociale EISS di Roma*, in « *Rassegna di Servizio Sociale* », n. 4, 1976.
538. - S.M. AA.VV., *Scuola come servizio sociale. Tempo pieno e formazione degli insegnanti*, Torino, Stampatori, 1977.
539. - S.M. AA.VV., *Formazione degli assistenti sociali: realtà e tendenze*, Analisi di un gruppo di scuole di servizio sociale, Padova, Fondazione Zancan, 1977.
540. - AA.VV., *Formazione degli assistenti sociali e cambiamento istituzionale. Il caso Cepas*, Centro sociale, a. XXIV, n. 136-138, luglio-dicembre 1977.
541. - S.M. AJELLO L., GANGI A., PONTICELLI M., SGORBATI T., *Formazione degli assistenti sociali: realtà e tendenze*, Zancan, Padova, 1977.
542. - ANTONANGELI M., SASSO C., *Un centro di servizio sociale di quartiere e la formazione degli assistenti sociali*, Centro sociale, n. 136-138, 1977.
543. - BASSANI M.C., *La formazione professionale nel settore socio-sanitario*, in « *Formazione e Qualifica* », n. 2, 1977.
544. - BIONDI R., *Analisi e valutazioni sul corso di direzioni tecniche dei servizi sociali*, in « *Rassegna di servizio Sociale* », n. 1, 1977.
545. - CENSIS, *Assistente sociale: possibilità occupazionali e problemi di formazione*, in « *Quindicinale di note e commenti* », n. 273-274, luglio 1977.
546. - S.M. CROSS P.C., *Intervista e comunicazione nel servizio sociale*, Astrolabio, Roma, 1977.
547. - EISS, *Il servizio sociale di zona. La riforma dell'assistenza, il ruolo delle Regioni e degli Enti locali, la partecipazione dei cittadini*, dicembre 1977.

548. – GIAMBRUNO A., *Il dirigente tecnico dei servizi sociali: il suo perchè, il suo ruolo, la sua preparazione*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1977.
549. – IRESS-AAI, *Gli operatori sociali e sanitari non laureati in Emilia-Romagna. II Parte: dall'indagine conoscitiva alle nuove prospettive formative*, Bologna, 1977.
550. – S.M. LA ROSA M., *Riforma socio-sanitaria e formazione degli operatori*, I servizi sociali tra programmazione e partecipazione, Angeli, Milano, 1977.
551. – MARTINI A., *La formazione degli operatori sociali: il modello organizzativo sperimentato nell'EISS*, in « La Ricerca sociale », 77/a, n. 17, giugno 1977.
552. – MASCIA V., *La funzione dell'Assistente Sociale nell'équipe medico-psicopedagogica*, in « Cooperazione Sociale », n. 21-22, 1977.
553. – OCCULTO R., *I problemi della formazione professionale negli istituti penali minorili*, in « Esperienze di Rieducazione », n. 1, 1977.
554. – *Progetto di legge per il riconoscimento delle scuole di servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1977.
555. – *Uno schema di progetto di legge regionale per il riconoscimento delle scuole di servizio sociale in Sicilia*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 1, 1977.
556. – *Uno strumento di lavoro. Ruolo dell'operatore sociale. Psicologo, assistente sociale, operatore sociale, volontario*, in « Animazione sociale », n. 21, 1977.
557. – AA.VV., *La formazione degli operatori sociali per una adeguata risposta alle esigenze del territorio*, in « Formazione del personale », Enaoli, n. 9, 1978.
558. – AA.VV., *La preparazione degli operatori socio-sanitari per gli enti sanitari territoriali*, in « Prospettive sociali e sanitarie », n. 18, 1978.
559. – AA.VV., *Servizi sociali e emarginazione*, « Salute e territorio », n. 3, novembre-dicembre 1978.
560. – *Atti del Territorio del Centro Regionale Informazione e Documentazione sul Farmaco*, Milano, 1978.
561. – BOEGLIN M., *Il servizio sociale: occupazione, mestiere, professione*, Assemblea generale della Scuola di Servizio Sociale in Provenza, 28 aprile 1978.
562. – BOSCO T., *Dimensione territoriale e partecipazione nel nuovo disegno dei servizi sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 3, 1978.
563. – CIPOLLA C., *Marginalità e devianza. Ipotesi e prospettive nella formazione dell'operatore sociale*, Ed. Patron, Bologna, 1978.

564. – S.M. COLOMBO U., *Normativa concernente i settori del Servizio Sociale*, Ed. Nocchioli, Firenze, 1978.
565. – DE SANDRE I., *Programmazione e gestione dei servizi sociali territoriali e riflessi sulla professionalità*, in « *Economia, Istruzione e Formazione Professionale* », n. 4, 1978.
566. – DOCUMENTI, *La formazione degli assistenti sociali oggi: realtà e prospettive*, a cura del C.I.S.S. e dell'E.I.S.S., in « *Rassegna di Servizio Sociale* », n. 1, gennaio-marzo 1978.
567. – *Gli operatori sociali e sanitari non laureati: normativa statale e regionale e sistema formativo. Aspetti introduttivi generali*, in « *Autonomie locali e servizi sociali, serie prima* », n. 2, marzo 1978.
568. – MANGANONI P., *Sperimentazione, ricerca nei programmi regionali di formazione degli operatori sociali e sanitari*, in « *Formazione di operatori socio-sanitari: idee, esperienze, ricerche* », Atti del Seminario del Centro Regionale Informazione e Documentazione sul farmaco, Milano, 1978.
569. – REGIONE UMBRIA, *Norme per la formazione continua degli operatori socio-sanitari*, in « *Prospettive sociali e sanitarie* », n. 19, 1978.
570. – SCORTEGAGNA F., *La formazione degli operatori sociali sanitari*, in « *Conferenza sulla formazione degli operatori sociali e sanitari* », Padova, 1978.
571. – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SERVIZIO SOCIALE – PADOVA, *Conferenza sulla formazione degli operatori sociali e sanitari*, Padova, 1978.
572. – S.M. STURNIOLO I., *Per un rapporto umano e personalistico col detenuto*, Laurus, Firenze, 1978.
573. – AA.VV., *Il tirocinio nella formazione degli assistenti sociali: una esperienza da valorizzare*, in *Rassegna di Servizio Sociale* », n. 1, 1979.
574. – BENVENUTI P., CRISTIANA D., VERDUCCI D., *Il tirocinio nella formazione degli assistenti sociali: un'esperienza da valorizzare*, in « *Rassegna di Servizio Sociale* », n. 1, 1979.
575. – BERTELLI B., *Nota in margine a una conferenza sulla formazione degli operatori sociali e sanitari*, 1. I, n. a, 1979.
575. – *Centro Regionale Veneto di Studio e Formazione per l'intervento Sociale – Padova*, « *Progettazione di formazione per operatori socio-sanitari nel Veneto* », 1979.
577. – COLOZZI I., *Orientamenti di valore nella scelta della professione di assistente sociale*, in « *La Ricerca sociale* », a. VIII, n.s., n. 21, 1979.
578. – S.M. DANI L., *Formazione professionale degli operatori socio-sanitari*, *Proposte operative e orientamenti bibliografici*, Padova, ed. Uripa, 1979.

579. – *Documento integrazionale sulla formazione degli operatori per i servizi sociali*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 3, 1979.
580. – BOEGLIN M., *Il servizio sociale: occupazione, mestiere, professione?*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1979.
581. – PONTICELLI DAL PRA M., *La formazione degli assistenti sociali*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 6, 1979.
582. – *Profilo professionale dell'assistente sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1979.
583. – REI D., *Gli operatori socio-sanitari fra istituzioni e territorio*, in « La Ricerca sociale », n. VIII, nuova serie, n. 20, 1979.
584. – ROSSI G., *Ruolo dell'assistente sociale e sistema dei servizi sociali*, in « Studi di Sociologia », n. 3, luglio-settembre 1979.
585. – SCORTEGACNA R., *La formazione degli operatori sociali e sanitari*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1979.
586. – SCUOLA DI SERVIZIO SOCIALE DI VENEZIA, SCUOLA DI SERVIZIO SOCIALE DI VERONA, *Ruoli e funzioni degli operatori sociali nelle strutture dei servizi dell'ente locale*, « Ipotesi per una politica di formazione », 1979.
587. – ZANI B., POMBENI L., *Diventare assistente sociale*, in « La Rivista Sociale », n. 21, 1979.
588. – S.M. AA.VV., *Sull'organizzazione dei Servizi Sociali*, a cura di Rossi G., Ed. Vita e Pensiero, Milano, 1980.
589. – *Atti del Seminario delle Scuole di Servizio Sociale in Italia*, Ed. Alciono - Trento, 1980.
590. – COMUNE DI MILANO, *Formazione professionale degli operatori sociali*, in « Prospettive Sociali e Sanitarie », n. 11, 1980.
591. – DE CILLIS E.G., *Collegare i servizi sociali nuovi alla formazione degli operatori sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 1980.
592. – *La Regione Siciliana e le scuole superiori di servizio sociale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 2, 1980.
593. – S.M. LA ROSA M., *Servizi socio-sanitari, organizzazione del lavoro e formazione degli operatori*, in « La Rosa M. - Minardi E., Partecipazione ed efficienza nella organizzazione e gestione dei servizi sociali », Angeli, Milano, 1980.
594. – *Le Scuole Superiori per la formazione di Assistenti Sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 1, 1980.
595. – S.M. MINARDI E., *Servizi socio-sanitari e formazione permanente degli operatori: indicazione per un modello di intervento*, in « La Rosa M. - Minardi E., Partecipazione ed efficienza nella organizzazione e gestione dei servizi sociali », Angeli, Milano, 1980.
596. – *Nuovi contenuti dell'intervento sociale di base nel quadro delle riforme: quali operatori?*, in « La Rivista di Servizio Sociale », n. 1, 1980, n. 2, 1980.

597. – PASSERA A.L., *La programmazione dello sviluppo, la politica dei servizi sociali e gli operatori sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, 1980.
598. – PONTICELLI DAL PRA M., *Ipotesi e prospettive per la formazione degli operatori sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 1, 1980.
599. – *Commissione nazionale di studio per la definizione dei profili professionali e dei requisiti di formazione degli operatori sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », n. 4, ottobre-dicembre 1982.
600. – *Disadattamento sociale e delinquenza: ruolo degli Enti Locali, delle Regioni e del Minisero di Grazia e Giustizia nella prevenzione e nel recupero. Rispettivi interventi e reciproca integrazione*, in « Autonomie locali e Servizi Sociali », Ed. I. Mulino, n. 2, 1982.
601. – *La formazione degli assistenti sociali nei Paesi della Comunità Europea*, in « Autonomie locali e Servizi Sociali », ed. Il Mulino, n. 3, 1982.
602. – *Una rilevazione nazionale sulle scuole di servizio sociale*, in « Autonomie locali e Servizi Sociali », ed. Il Mulino, n. 3, 1982.
603. – BIELLONI M., *Coordinate di una professione: l'assistente sociale, fra bisogni dei cittadini e risposta istituzionale*, in « Rassegna di Servizio Sociale », EISS, ottobre-dicembre, 1983.
604. – CAVALLONE A.M., *La formazione degli assistenti sociali nei Paesi della Comunità Europea*, in « La formazione dell'Assistente Sociale », Ministero dell'Interno, Roma, 1983.
605. – *Commissione di studio per la definizione dei profili professionali e dei requisiti di formulazione degli operatori sociali. Orientamenti e proposte a conclusione della fase iniziale dei lavori*, (giugno-ottobre 1982), in « Autonomie locali e Servizi Sociali », Ed. Il Mulino, n. 1, 1983.
606. – *Nuova definizione della professione del servizio sociale adottata dalla fondazione internazionale degli assistenti sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », EISS, gennaio-marzo, 1983.
607. – PONTICELLI DAL PRA M., *Competenze e funzioni dell'assistente sociale con riferimento alla più recente normativa sui servizi sociali*, in « La formazione dell'assistente sociale », Ministero dell'Interno, Roma, 1983.
608. – *Riconoscimento giuridico del titolo di assistente sociale e definizioni delle sedi di formazione*, Tavola Rotonda in « Rassegna di Servizio Sociale », EISS, aprile-giugno 1983.
609. – RIZZO G., *Ricerca e servizi sociali*, in « Rassegna di Servizio Sociale », EISS, aprile-giugno 1983.
610. – SANTUCCI M.T., SOLDANI A., *Note informative sulle scuole universitarie di servizio sociale*, in « La formazione dell'Assistente sociale », Ministero dell'Interno, Roma, 1983.

611. – SIRIGATTI S., GATTESCHI D., *Esigenze specifiche della formazione professionale dell'assistente sociale nell'Università*, in « La formazione dell'assistente sociale », Ministero dell'Interno, Roma, 1983.
612. – TREVISAN C., *Dal segretariato sociale al sistema informativo*, in « Rassegna di Servizio Sociale EISS », gennaio-marzo 1983.
613. – VISALBERGHI A., *Formazione universitaria degli assistenti sociali*, in « La formazione dell'assistente sociale », Ministero dell'Interno, Roma, 1983.
614. – S.M. *Autonomie locali e Servizi Sociali*, n. 2, agosto 1984, Ed. Il Mulino, Bologna, 1984.
615. – S.M. AA.VV., *L'operatore pedagogico. Problemi e prospettive*, Bologna, Cappelli, 1984.
616. – S.M. AA.VV., *Le scuole di servizio sociale in Italia. Aspetti e momenti della loro storia*, Padova, Fondazione E. Zanican, 1984.
617. – S.M. MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI, *Azione sociale e valutazione; analisi e proposta di un modello operativo*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1984.
618. – S.M. MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI, *Coordinamento ed integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1984.
619. – S.M. MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI, *Gli operatori sociali: urgenza di una normativa*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1984.
620. – S.M. MINISTERO DELL'INTERNO, *L'assistente sociale nel nuovo assetto dei servizi: problemi e prospettive*, (indagine conoscitiva condotta dall'IRESS), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1984.
621. – S.M. MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI, *I servizi di assistenza domiciliare*, in « Poligrafico e Zecca dello Stato », Roma, 1984.

3 – INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE IN MATERIA PENITENZIARIA E POST-PENITENZIARIA.

622. – AA.VV., *Il primo centro distrettuale di studio e servizio sociale per i minorenni*, in « Quaderni di informazione per assistenti sociali », n. 1, 1950.
623. – COLUCCI G., *Il trattamento del minorenne in libertà*, in « Ciclo di studi comparati sulla delinquenza minorile », Roma, 3-9 dicembre 1950, ed. Ministero di Grazia e Giustizia, AAI, ONU, 1950.

624. - MEDUGNO D., DONDINA M., *Sul segreto professionale dell'assistente sociale giudiziario*, in « Quaderni di Informazione per assistenti sociali », n. 3, 1950.
625. - ROSSETTI M.R., *Un servizio sociale presso il tribunale minorile di Genova*, in « Lavoro e Medicina », a. IV, n. 2' 1950.
626. - VALLIN O., *La formazione dell'assistente sociale destinato alla assistenza dei minorenni in libertà assistita*, in « Ciclo di studi comparati sulla delinquenza minorile », Roma, 3-9 dicembre 1950, ed. Ministero di Grazia e Giustizia, AAI, ONU, 1950.
627. - ROSSETTI M.R., *Funzione dell'assistente sociale negli istituti di osservazione per i minorenni*, in « Lavoro e medicina », a. VI, n. 1, 1952.
628. - MARICONDA BRAUNS E., *Attività di realizzazioni dei centri distrettuali di servizio sociale per minorenni del Ministero di Grazia e Giustizia*, in « Quaderni di informazione per assistenti sociali »,
628. - MARICONDA BRAUNS E., *Attività e realizzazioni dei centri distrettuali di servizio sociale per minorenni del Ministero di Grazia e Giustizia*, in « Quaderni di informazione per assistenti sociali », n. 16-17, 1952-53.
629. - ERRA C., *La prevenzione della delinquenza minorile nell'opera dell'assistente sociale*, in « Rassegna dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia », a. XXII, n. 6, 1953.
630. - LATTANZI G., *L'opera dell'assistente sociale in centri distrettuali di servizio sociale per i minorenni*, in « Quaderni di informazione per assistenti sociali », n. 22, 1953.
631. - MAJNO E., *Cura e prevenzione della cosiddetta delinquenza giovanile*, in « Quaderni di informazione per assistenti sociali », n. 22, 1953.
632. - BREDA R., *Assistenti sociali e ragazzi della giustizia*, in « Esperienze di Rieducazione », a. I, n. 3, 1954.
633. - E.D., *Servizio sociale e istituti*, in « Esperienze di rieducazione », a. I, n. 1, 1954.
634. - RUOCCO E., *Gli uffici di servizio sociale del Ministero di grazia e giustizia*, in « Rassegna di studi penitenziari », a. IV, fasc. 5, 1954.
635. - AA.VV., *Realizzazioni e prospettive dell'attività di rieducazione dei minorenni nell'amministrazione penitenziaria*, ed. Ministero di grazia e giustizia, 1955.
636. - BASTIANELLI V., *Trattamento in libertà assistita*, in « Esperienze di rieducazione », a. II, n. 5, 1955.
637. - BREDA R., *Le attività del servizio sociale minorile*, in « Ragazzi d'Oggi », a. VI, n. 6, 1955.
638. - DI GENNARO G., *Finalità giuridica dell'inchiesta del servizio sociale minorenni*, in « Esperienze di rieducazione », a. II, n. 7, 1955.

639. - RADAELLI U., *Gli operatori della rieducazione*, in « Esperienze di rieducazione », 5, 1955.
640. - RUOCO E., *Suggerimenti per l'inchiesta familiare*, in « Esperienze di rieducazione », a. II, n. 1, 1955.
641. - CALI L., COCCHI M., *Il servizio sociale in istituto*, in « Esperienze di rieducazione », a. III, n. 1, 1956.
642. - COCCHI M., *Coordinamento tra servizio sociale e istituto di osservazione*, in « Esperienze di rieducazione », a. III, n. 6, 1956.
643. - COPPOLA C., *La seconda fase di sviluppo degli uffici di servizio sociale*, in « Esperienze di rieducazione », a. III, n. 10, 1956.
644. - DE ROMANIS J., *L'assistente sociale scolastica negli istituti di prevenzione e di pena*, in « Rassegna di studi penitenziari », a. VI, fasc. 2, 1956.
645. - MAZZOCCHI SCARZELLA E., *L'ente ausiliario del tribunale per i minorenni di Milano*, in « Infanzia anormale », fasc. 19, 1956.
646. - MARICONDA BRAUNS E., *Gli assistenti sociali e i casi di competenza civile del tribunale dei minorenni*, in « Assistenza d'Oggi », a. VII, n. 3, 1956.
647. - RUOCO E., *Gli uffici distrettuali di servizio sociale del Ministero di grazia e giustizia*, in « Infanzia anormale », n. 17, 1956.
648. - VACCA E., *Un anno di supervisione nell'ufficio di servizio sociale di Roma*, in « Esperienze di rieducazione », a. III, n. 2, 1956.
649. - COCCHI M., *L'affidamento al servizio sociale è una misura rieducativa*, in « Esperienze di rieducazione », a. IV, n. 10, 1957.
650. - COCCHI M., *Aspetti organizzativi del servizio sociale presso, le case di rieducazione*, in « Esperienze di rieducazione », a. IV, n. 8 1957.
651. - CORTELESSA D., *Il lavoro di gruppo come integrazione del trattamento in libertà assistita*, in « Esperienze di rieducazione », a. IV, n. 4, 1957.
652. - DE ROMANIS J., *L'assistenza sociale scolastica svolta nelle carceri femminili di Roma nel primo anno di attività*, in « Rassegna di studi penitenziari », a. VII, fasc. I, 1957.
653. - MARICONDA BRAUNS E., *L'assistenza ai minori disadattati e in pericolo morale*, in « La difesa del ragazzo », a. XXVI, n. 4, 1957.
654. - QUAGLIONE L., *La sorveglianza del tribunale per i minorenni sulla attuazione delle misure rieducative*, in « Esperienze di rieducazione », a. IV, n. 6, 1957.
655. - RADAELLI U., *Odierni orientamenti nella prevenzione e nel trattamento della delinquenza minorile*, in « Rassegna di studi penitenziari », a. VII, fasc. 6, 1957.
656. - RADAELLI U., *Strutture e rapporti del servizio sociale per minorenni*, in « Esperienze di rieducazione », a. IV, n. 10, 1957.

657. - RUOCCO E., *Le prescrizioni previste dall'articolo 25 della legge 888: i focolari di semilibertà*, in « Esperienze di rieducazione », a. IV, n. 6, 1957.
658. - VACCA E., *L'inchiesta sociale e il suo valore diagnostico*, in « Esperienze di rieducazione », a. IV, n. 9, 1957.
659. - BAVIERA I., *L'affidamento di minori al servizio sociale*, in « La difesa del ragazzo », a. XXVII, n. 5, 1958.
660. - BREDA R., *Rapporti dell'educatore e dell'assistente sociale con il minore e la sua famiglia*, in « Esperienze di rieducazione », a. V, n. 7-12, 1958.
661. - FAUSTINI G., *Il servizio sociale giudiziario e la polizia femminile*, in « Ragazzi d'Oggi », a. IX, n. 9-10, 1958.
662. - MOLINAROLI F., *Esigenze di preparazione professionale degli assistenti sociali per gli enti di assistenza minorile*, in « Ragazzi di Oggi », a. IX, n. 12, 1958.
663. - RADAELLI U., *Tribunale per i minorenni e centri di rieducazione*, Primo corso di perfezionamento per uditori giudiziari (10 maggio-27 giugno 1957), Milano, Giuffrè, 1958.
664. - COCCHI M., *Strutture e limiti del servizio sociale per i minorenni*, in « Assistenza d'oggi », a. X, n. 4-5, 1959.
665. - COPPOLA C., *Problemi di organizzazione e di sviluppo del servizio sociale giudiziario*, in « Esperienze di rieducazione », a. VI, n. 7-8, 1959.
666. - DE ROMANIS J., *Relazione sull'assistenza sociale nel carcere giudiziario femminile delle Mantellate di Roma*, in « Rassegna di studi penitenziari », a. IX, fasc. 6, 1959.
667. - FONTANESI M., *La figura dell'assistente sociale nell'istituto di osservazione di Roma-Rebibbia*, in « Rassegna di studi penitenziari » a. IX, fasc. IV, 1959.
668. - MOGLIA T., *Esperienze di servizio sociale nella casa penale di Roma-Rebibbia*, in « Rassegna di studi penitenziari », a. IX, fasc. 5, 1959.
669. - RADAELLI U., *I differenti livelli del trattamento rieducativo*, in « Esperienze di rieducazione », a. VI, n. 1-2-3, 1969.
670. - RADAELLI U., *I differenti livelli del trattamento rieducativo*, in « Esperienze di rieducazione », 1959.
671. - ATTI del I Convegno Lombardo di servizio sociale sul tema: *Orientamenti e prospettive del servizio sociale*, ed. ANEA, Milano, 1960.
672. - BREDA R., *I valori morali nel rapporto rieducativo*, in « Esperienze di rieducazione », 7-16, 1960.
673. - BREDA R., COCCHI M., *Il ruolo dell'assistente sociale nell'équipe*, in « Esperienze di rieducazione », n. 3-4, 1960.

674. - LOMBARDO M., *Il ruolo del servizio sociale nel settore protettivo*, in « Atti del I Convegno lombardo di servizio sociale sul tema: Orientamenti e prospettive del servizio sociale », Milano, 9 luglio 1960, ed. ANEA, Milano, 1960.
675. - REALE N., *Trattamento anteriore alla dimissione, assistenza post-penitenziaria ed assistenza alle persone a carico dei detenuti*, Relazione al II Congresso Mondiale per la prevenzione dei delitti, Londra, 1960.
676. - BREDA R., *Nuovi orientamenti legislativi in materia penitenziaria e di rieducazione minorile*, in « Assistenza d'oggi », a. XII, n. 3, 1961.
677. - BREDA R., *L'esperienze positive del servizio sociale nel settore della rieducazione minorile*, in « Ragazzi d'Oggi », a. XII, n. 3-4, 1961.
678. - BREDA R., *Aggiornamento degli assistenti sociali negli stages del 1960*, in « Esperienze di rieducazione », a. VIII, n. 5, 1961.
679. - COCCHI M., *Programma ed autocontrollo nel trattamento di minori della giustizia*, in « Esperienze di rieducazione », a. VIII, n. 7, 1961.
680. - COPPOLA C., *Aspetti economici dell'organizzazione del servizio sociale giudiziario*, in « Esperienze di rieducazione » a. VIII, n. 1-2, 1961.
681. - CURTI G., *Relazione programmatica sul lavoro dello psichiatra e dell'équipe medico psico pedagogica sotto l'aspetto del loro rendimento unitario nei centri di rieducazione minorile*, in « Igiene mentale », a. V, n. 2, 1961.
682. - MANCA P., *Assistenza penitenziaria e post-penitenziaria*, in « Giustizia Sociale », a. II, n. 1, 1961.
683. - MARTINELLI U., *Contributi di studio ed esperienze. Per un più valido contributo dell'assistente sociale allo studio della personalità dei minori in istituti di osservazione*, in « Esperienze di rieducazione », a. VIII, n. 5, 1961.
684. - MEDUSA G., *Il ruolo dell'assistente sociale negli istituti penitenziari per adulti*, in « Rassegna di studi penitenziari », a. XI, fasc. 5, 1961.
685. - MOGLIA T., *Esperienze di servizio sociale penitenziario per adulti*, in « Rassegna di studi penitenziari », a. XI, fasc. 1, 1961.
686. - RADAELLI U., *Correnti attuali nella rieducazione dei minorenni socialmente disadattati e nella prevenzione della delinquenza minorile*, in « Esperienze di rieducazione » 1961, (fasc. 8).
687. - RADAELLI U., *Per un più valido contributo dell'assistente sociale allo studio della personalità dei minori in istituti di osservazione*, in « Esperienze di rieducazione », 1961.

688. - TARTAGLIONE G., *L'istituto di riadattamento sociale. Esame critico ad orientamenti innovativi*, Rassegna di studi penitenziari, 1961, (fasc. 11).
689. - VARISCO L., *Risultati di una ricerca su 50 casi di minori affidati al servizio sociale per minorenni*, in « Esperienze di rieducazione », a. VIII, n. 11, 1961.
690. - COCCHI M., *La registrazione dell'attività svolta nei casi di affidamento al servizio sociale*, in « Esperienze di rieducazione », a. IX, n. 6, 1962.
691. - CORTELLESA D., *Un esperimento in corso presso la casa di rieducazione 'A. Gabelli'*, in « Esperienze di rieducazione », a. IX, n. 11-12, 1962.
692. - DE VINCENTIIS E., *L'inserimento dell'assistente sociale in un carcere giudiziario femminile*, in « Rassegna di studi penitenziari », 480-486, 1962.
693. - LORENZI F., *Rapporto tra detenuto e famiglia*, in « Ragazzi di Oggi », a. XIII, n. 2, 1962.
694. - PADOIN F., *Il magistrato e l'assistente sociale*, in « Rassegna di studi penitenziari », a. XII, numero speciale, 1962.
695. - PADOIN F., *Il magistrato e l'assistente sociale nel momento precedente al giudizio*, VI Congresso Internazionale dei giudici minorili organizzato dal Centro naz. di prev. e dif. sociale. Napoli 26-29 settembre 1962, in « Rassegna di studi penitenziari », numero speciale, 1962.
696. - RADAELLI U., *Il ruolo del magistrato minorile e la rilevanza giudiziale delle moderne tecniche di diagnosi e di trattamento*, VI Congresso internazionale dei giudici minorili organizzato dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. Napoli, 26-29 settembre 1962, in « Rassegna di studi penitenziari », numero speciale, 1962.
697. - RIZZO PAOLETTI F., *L'inserimento dell'assistente sociale in un carcere giudiziario femminile*, in « Rassegna di studi penitenziari », a. XII, fasc. 4-5, 1962.
698. - TRASATTI S., *Il servizio sociale penitenziario*, in « Rassegna di servizio sociale », a. I, n. 4, 1962.
699. - AA.VV., *L'assistenza post-carceraria*, in « Rinascita umana », a. I, n. 4, 1963.
700. - CARAZZOLO MIGLIORE D., *Risultati di una indagine nell'attività di supervisione nel servizio sociale minorenni*, in « Esperienze di rieducazione », a. X, n. 11, 1963.
701. - COPPOLA C., MARTINOLLI A., *L'inserimento del servizio sociale nell'ambiente in cui opera*, in « Esperienze di rieducazione », a. X, n. 7-8, 1963.
702. - RADAELLI U., *Una buona diagnosi per un buon trattamento*, in « Esperienze di rieducazione », 1963.

703. - RUOCCO E., *L'utilizzazione dei volontari nella misura dell'affidamento al servizio sociale*, in « Esperienze di rieducazione », a. X, n. 10, 1963.
704. - VILLAVECCHIA D., *Esperienze particolari di interventi nel settore civile*, in « Esperienze di rieducazione », a. X, n. 12, 1963.
705. - ATTI della conferenza sul servizio sociale, di assistenza alle famiglie dei detenuti e ai liberati dal carcere, Alessandria, giugno 1964, in « Rinascita umana », a. II, n. 3, 1964.
706. - ATTI della Conferenza sul servizio sociale di assistenza alle famiglie dei detenuti e ai liberati dal carcere, Alessandria, giugno 1964, in « Rinascita umana », a. II, n. 3, 1964.
707. - CARAZZOLO D., *Lo studio dell'ambiente nell'inchiesta sociale*, in « Esperienze di rieducazione », (fasc. 9), 1964.
708. - CARAZZOLO MIGLIORE D., RUOCCO E., *Otto anni di attività del servizio sociale*, in « Esperienze di rieducazione », a. XI, n. 10, 1964.
709. - COCCHI M., *Il servizio sociale minorile*, in « Realtà educativa », a. I, n. 6, 1964.
710. - DE DENARO E., *Problemi e prospettive della supervisione*, in « Esperienze di rieducazione », a. XI, n. 6, 1964.
711. - GIOBBI A., *Presupposti di un servizio sociale carcerario e post-carcerario*, in « Atti della conferenza sul servizio sociale, di assistenza alle famiglie dei detenuti e ai liberati dal carcere », Alessandria, giugno 1964, in « Rinascita umana », a. II, n. 3, 1964.
712. - MANNA O., *Ancora sui rapporti tra magistrato e uffici di servizio sociale*, in « Esperienze di rieducazione », a. XI, n. 1, 1964.
713. - PADOIN F., *La specializzazione dell'assistente sociale nelle attività giudiziarie*, in « Rassegna studi penitenziari », a. XIV, fasc. 3, 1964.
714. - PANIZZI G., *Il ruolo del servizio sociale nelle indagini sulla personalità dei detenuti liberandi per l'accertamento del grado di pericolosità sociale*, in « La rivista di servizio sociale », a. IV, n. 1, 1964.
715. - PONTI G., *Evoluzione dei servizi sociali nell'ambito degli ordinamenti penitenziari*, in « Atti della Conferenza sul servizio sociale di assistenza alle famiglie dei detenuti e ai liberati dal carcere », Alessandria, giugno 1964, in « Rinascita umana », a. II, n. 3, 1964.
716. - PONTI G., *I servizi sociali nell'ambito degli ordinamenti penitenziari*, in « Rassegna di studi penitenziari », a. XIV, fasc. 6, 1964.
717. - ROSSI G., *L'assistente sociale come pubblico ufficiale*, in « Esperienze di rieducazione », a. XI, n. 3, 1964.
718. - ZUCCALA G., *Della rieducazione del condannato nell'ordinamento positivo italiano*, in « Rivista italiana di diritto e procedura penale », 1964.

719. - AIELLO I., *Significato e apporto della professione di assistente sociale nell'attuale fase di sviluppo democratico del paese e funzione dell'ANAS per lo sviluppo della professione*, in « La Rivista di servizio sociale », n. 2, 1965.
720. - BUSNELLI F., *Il servizio sociale di gruppo negli istituti (I e II)*, in « Maternità e infanzia », 1965.
721. - COCCHI M., *Il livello d'intervento negli affidamenti di servizio sociale*, in « Esperienze di rieducazione », (fasc. 2), 1965.
722. - COPPOLA C., *Prevenzione della delinquenza minorile e antropologia culturale*, in « La rivista del servizio sociale », a. V, n. 2, 1965.
723. - EMANUELE M.L., *L'assistente sociale nel tribunale per i minorenni*, in « Realtà educativa », a. II, n. 11, 1965.
724. - RUOCCO E., *Per una valutazione dell'attività degli uffici di servizio sociale*, in « Esperienze di rieducazione », 4, 1965.
725. - RUOCCO E., *Il servizio sociale nel 1964: aumento di attività e nuove iniziative*, in « Esperienze di rieducazione », 9, 1965.
726. - ALHAIQUE, VACCARI F., *Il trattamento rieducativo in intervento: la collaborazione del servizio sociale*, in « Esperienze di rieducazione » 1966.
727. - BANDINI F., *Aspetti medico-criminologici della collaborazione tra polizia e servizio sociale. Rilievi su un delinquente minorenne recidivo*, in « Il Convegno nazionale di antropologia criminale », Ed. Istituto di Medicina Legale, Trieste, 1966.
728. - CALDERADO B., *Il trattamento dei delinquenti adulti nel XV Corso internazionale di criminologia*, in « Rassegna Arma dei Carabinieri », II, 4, 1966.
729. - AA.VV., *Il ruolo degli operatori sociali*, in « Bollettino CISS », n. 2, 1967.
730. - CIOFFI F., *Assistenza post-carceraria*, in « Rassegna Studi Penitenziari », IV-V, 1967.
731. - COCCHI M., *Origini e sviluppo del servizio sociale per i minorenni*, in « La rivista di servizio sociale », n. 3, 1967.
732. - BREDI R., *Integrazione operativa tra educatori, assistenti sociali e specialisti nelle équipes medico-psicopedagogiche*, in « Maternità e infanzia », 1, 4, 1968.
733. - AGNOSTAKIS S., *La possibilità di rieducazione dei criminali*, in « Rassegna Studi Penitenziari », VI, 1969.
734. - BARONE V., *Il trattamento penitenziario*, in « Rassegna Studi Penitenziari », I, 1969.
735. - ORTOLEVA G., *Nuovi aspetti teorici e pratici del trattamento del detenuto*, in « Rassegna Studi Penitenziari », novembre-dicembre, 1970.

736. – CIVIDALI I., *I servizi sociali ausiliari e la magistratura minorile*, in « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », n. IV, 1971.
737. – CIVIDALI I., *Strutture di base e giustizia minorile*, in « Prospettive sociali e sanitarie », n. 8, 1971.
738. – STURNIOLA I., *Elementi umani nel rapporto delle figure penitenziarie con il detenuto*, in « Rassegna di Studi Penitenziari », n. 4, 1971.
739. – *ATTI del Convegno Nazionale SEAC sul tema « L'assistenza è un dovere, l'assistenza è un diritto »*, Firenze 24-26 settembre 1971. Tipografia Campo Marzio, Roma, 1972.
740. – PASTENA V., *Nuovi orientamenti nel trattamento del delinquente: il Probation system*, in « Rassegna studi penitenziari », 4-5, 1972.
741. – *ATTI del Convegno Nazionale SEAC sul tema « L'assistenza ai dimessi »*, Roma 26-29 settembre, Tipografia Campo Marzio, Roma, 1973.
742. – BRUNETTI G., *Orientamenti in materia di assistenza socio-terapica ai detenuti*, in « Rassegna di servizio sociale », n. 4, 1973.
743. – DI GIROLAMO F., *Principi e tecniche del trattamento penitenziario*, in « Itinerari », n. 3, 1973.
744. – DE MAIO B., BRUNETTI G., *Nuovi orientamenti dell'assistenza ai detenuti e ai liberati*, in « Rassegna di studi penitenziari », V, 1974.
745. – DE MAIO B., BRUNETTI G., *Problemi e prospettive dell'assistenza sociale ai detenuti ed ai dimessi dal carcere*, in « Rassegna di studi penitenziari », maggio-giugno 1974.
745. – GREVI V., *Esecuzione penitenziaria e rieducazione del condannato nelle regole minime per il trattamento dei detenuti*, in « Rivista italiana diritto e procedura penale », 1974.
747. – S.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Opinioni sul probation, indagini sugli orientamenti degli operatori penitenziari*, « Quaderno n. 7 dell'Ufficio studi e ricerche della Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e di pena », Ministero di Grazia e Giustizia, Roma, 1974.
748. – S.M. PAGLIARI TACCANI P., *Disadattamento. Giustizia minorile e sicurezza sociale*, Sapere, Milano, 1974.
749. – COPPOLA C., *Il servizio sociale nel nuovo ordinamento penitenziario*, in « La rivista di servizio sociale », n. 3, 1975.
750. – DE MAIO B., *L'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria*, in « Rassegna studi penitenziari », 1975.
751. – MANETTI MARTELLI L., *Riforma penitenziaria e servizi socio-sanitari*, in « La rivista di servizio sociale », n. 3, 1975.
752. – LADIRI G., *I servizi sociali a tutela dei minori: le competenze e il ruolo delle Regioni*, in « Esperienze di rieducazione », n. 2, 1975.

753. – STURNIOLO I., *Il ruolo che ricoprono le varie figure di una équipe operante*, in « Rassegna di studi penitenziari », n. 1, 1975.
754. – COPPOLA C., *Il servizio sociale nel nuovo ordinamento penitenziario*, in « Carcere o società », Venezia, Marsilio, 1976.
755. – COPPOLA C., *Rapporto tra sistema penale e sistema dei servizi sociali*, in « Esperienze di rieducazione », 1976.
756. – DE MAIO B., *Assistenza ai liberati dai carceri. Dati statistici*, in « Rassegna studi penitenziari », 1976.
757. – FASSONE E., *Gli ostacoli legali al reinserimento dei condannati*, Giur. it., IV, 1976.
753. – FASSONE E., *Carcere: rieducare come? Rieducare a che cosa?* in « Promozione sociale », n. 6, 1976.
759. – FORNARI U., *La percezione dell'operatore psicosociale nella struttura penitenziaria*, in « Rassegna di criminologia », n. 1-2, 1976.
760. – GIZAI F., *Il ruolo regionale nella riforma penitenziaria*, in « Carcere e società », Venezia, Marsilio, 1975.
761. – GRANITO A., *Nuovi aspetti del regime penitenziario e problemi di applicazione della normativa*, in « Rassegna studi penitenziari », 1976.
762. – INSOLEVA G., *Legge 25 luglio 1975 n. 354 ed enti locali*, in « Questione criminale », 1976.
763. – ORTOLEVA G., *Esperienze di osservazione e trattamento nell'istituto penale di Saluzzo*, in « Rassegna di studi penitenziari », 1976.
764. – RAGOZZINO D., *Sulle nuove prospettive in tema di assistenza all'alienato criminale nell'ambito della difesa sociale*, in « Rassegna studi penitenziari », 1976.
765. – STURNIOLO I., *La comunità penitenziaria e la figura dell'educatore previste dal nuovo ordinamento penitenziario*, in « Rassegna studi penitenziari », n. 2, 1976.
766. – STURNIOLO I., *Dinamiche delle relazioni dei detenuti con le famiglie e con gli assistenti volontari alla luce del nuovo ordinamento penitenziario*, in « Rassegna di studi penitenziari », n. 5, 1976.
767. – WEINTRAUB F., *Il servizio sociale a favore delle famiglie dei detenuti*, in « Rassegna di studi penitenziari », n. IV, 1976.
768. – *ATTI del Convegno di studio Enrico de Nicola « Pene e misure alternative nell'attuale momento storico »* (Lecce 3-5 dicembre 1976), Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, Giuffrè, 1977.
769. – BARDUSCO A., SORIA D., *Le competenze degli organi regionali nella legislazione sull'assistenza sociale*, in « Amministrare », a. 1977.
770. – DE CILLIS E., *I servizi sociali e il pluralismo istituzionale dopo la 382*, in « Rassegna di servizio sociale », n. 3, 1977.

771. – FADIGA L., *Consultori familiari ed esperienze di interazione tra servizi territoriali e giustizia minorile in Emilia Romagna*, in « Diritto di famiglia », 1977.
772. – FIANDACA G., *Competenza degli enti locali e problema carcerario* in « Cronache parlam. », sic. 1977.
773. – ORTOLEVA G., *Considerazioni sul trattamento e sulla osservazione alla luce del primo anno di esperienze*, in « Rassegna studi penitenziari », 1977.
774. – PALAZZO D., *Il trattamento programmato del condannato*, in « Rassegna di studi penitenziari », n. IV-V, 1977.
775. – POTOTSCHING U., *I servizi sociali nel decreto 615*, in « Le Regioni », a. 1977.
776. – SABALICH G., *Assistenza post-penitenziaria e delega alle Regioni Parziale incostituzionalità dell'art. 23 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, Mondo giudiz., 1977.
777. – STURNIOLO I., *Pedagogia penitenziaria. Considerazioni tecniche sugli interventi previsti dal nuovo ordinamento penitenziario nei confronti dei detenuti e degli internati*, Tipografia Mantellate, Roma, 1977.
778. – FRANCO N., *Magistrato di sorveglianza e amministrazione penitenziaria*, Quale giustizia, 1978.
779. – NEPPI MODONA G., *Riforma carceraria, enti locali e politica del territorio*, Hinterland, 1978.
780. – PLESCIA A., *Il cammino del gambero, ovvero la breve storia della assistenza post-penitenziaria*, in « Rivista Cancelliere », 1978.
781. – TONINI P., *I rapporti fra i centri di servizio sociale e l'Autorità giudiziaria*, in « Rivista it. dir. proc. pen. », 1978, 994.
782. – *ATTI del Seminario: Lo stato di attuazione della riforma penitenziaria e il ruolo degli Enti locali*, Venezia, 20 giugno 1979. Assessorato agli Affari Istituzionali del Comune di Venezia, Marsilio, 1979.
783. – BERTELLI B., *L'assistenza post-penitenziaria. Dal privato al pubblico: quale prospettiva?*, Città crimine, 1979.
784. – S.M. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Diritto penitenziario e misure alternative*. Incontro di studio e documentazione per i magistrati (25-30 marzo 1979) Roma, Arti Grafiche Jasillo, 1979.
785. – FRANCO N. E ALTRI, *Funzioni del magistrato di sorveglianza con riferimento anche alle misure di sicurezza. Rapporti con l'amministrazione penitenziaria centrale e periferica*, Quad. inc. magistr. dir. penit., marzo 1979.
786. – GIANGRECO S. E ALTRI, *Individualizzazione del trattamento del detenuto anche in relazione al detenuto minorenni ed organi di attuazione con particolare riferimento al ruolo degli enti locali*. Quad. inc. magistr. dir. penit., marzo 1979.

787. - TASSINARI L., *Il ruolo dell'Ente Regione*, in « Il carcere dopo le riforme », (Magistratura Democratica), Milano, Feltrinelli, 1979.
788. - ATTI DEL SEMINARIO DI STUDI, *Ruolo dell'assistente sociale in rapporto all'ente locale ed alla autorità giudiziaria minorile*, Porto Cesario 13-15 febbraio 1980. Centro studi problemi minorili. Lecce.
789. - S.M. AA.VV., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di Vittorio Grevi, Zanichelli, Bologna, 1980.
790. - COPPOLA C., *Rapporti tra servizi della giustizia e territorio*, in « Esperienze di Rieducazione », numero speciale, 1980.
791. - LOPIANO ANIGNANO A., *Strutture penitenziarie. Enti locali e volontariato*, in « Rassegna penitenziaria criminologica », 1980.
792. - OCCULTO R., *L'istituto per minorenni nel quadro dell'attuale organizzazione dei servizi sociali*, in « Esperienze di rieducazione, numero speciale », 1980.
793. - MILANESI SINI DE BURGIS J., *Individualizzazione del trattamento rieducativo comune secondo la normativa dettata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, Critica pen., 1980.
794. - RUOCCO E., *L'attività nel settore penale degli uffici di servizio sociale*, in « Esperienze di Rieducazione, numero speciale », 1980.
795. - STURNIOLO I., *Considerazioni su alcune modalità di intervento degli operatori penitenziari*, in « Rass. penit. criminol. », 1980.
796. - S.M. STURNIOLO I., *Problematica pedagogica penitenziaria*, Firenze Laurus, 1980.
797. - VALERIANI P., *Uno schema di organizzazione di servizi sul territorio*, in « Esperienze di Rieducazione, numero speciale », 1980.
798. - FARANDA C., *Verso l'attuazione della sentenza indeterminata: trattamento penitenziario e nuova difesa sociale*, Giust. pen., 1981.
799. - S.M. MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI, *Il decentramento dei servizi socio-assistenziali*, Indagine conoscitiva dello stato dell'attuazione del D.P.R. n. 616 del 1977 sul settore socio-assistenziale, Editore dal Clusis, luglio 1981.
800. - BATTISTACCI G., *La comunità locale di fronte alla devianza, alla delinquenza e al trattamento del condannato*, in « Rassegna penit. criminol. », 1982.
801. - BAVIERA I., *Le misure rieducative: prevenzione del delitto e protezione dei giovani*, Dir. famiglia, 1982.
802. - S.M. CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALE, *Indagine nazionale sull'andamento della devianza minorile*, CENSIS, 1982.
803. - DE MAIO S., *Disadattamento sociale e delinquenza: ruolo degli Enti Locali, delle Regioni e del Ministero di Grazia e Giustizia nella*

- prevenzione e nel recupero. Rispettivi interventi e reciproca integrazione*, in « Autonomie locali e Servizi Sociali », Ed. Il Mulino, n. 2, 1982.
804. – FARANDA C., *Individualizzazione del trattamento nel quadro dei problemi del recupero e della sicurezza*, Quad. inc. magistr. uffici scrv., Castelgandolfo 1982.
805. – S.M. COCO M., SERRA C., *Devianza, conflitto, criminalità*, Bulzoni, Roma, 1983.
806. – *Linee operative dei servizi minorili in Campania*, in « Esperienze di Rieducazione », n. 1, 1983.
807. – M.P. *Reinserimento sociale e trasferimenti dall'estero di detenuti italiani*, Indice pen., 1983.
808. – AA.VV., *Aspetti della riforma penitenziaria: agenti di custodia, personale civile e ruolo delle autonomie locali*, Atti del Convegno 22 gennaio 1983, Torino, 1983.
809. – LOFFREDO V., CECCARELLI G., CUTTICA ODDONE L., *Disadattamenti e territorio*, in « Esperienze di Rieducazione », n. 2, 1984.
810. – MAZZINI P., RIZZOLI A., VICARI L., *Gli arresti domiciliari e i minori*, in « Esperienze di Rieducazione », n. 2, 1984.

4 – AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE. PROFILI GIURIDICI E OPERATIVI.

811. – CAPOBIANCO A., *Natura giuridica dell'affidamento al servizio sociale*, in « Esperienze di rieducazione », a. IX, n. 7, 1962.
812. – DI GENNARO G., *Il giudice italiano di fronte al Probation*, in « Giustizia e Costituzione », I, 1970.
813. – DI GENNARO G., *Il Probation – aspetti operativi*, in « Quaderni di criminologia clinica », 3, 1970.
814. – ERVENTINI A., *Il probation e l'orientamento penale italiano*, in « Riunione di aggiornamento degli educatori dell'istituto » (C. Beccaria), Milano, maggio 1970.
815. – D. AMELIO C., *Probation*, in « L'agente di custodia », 10, 1971.
816. – CANEPA G., *Il trattamento criminologico col sistema probation*, in « Rassegna di Criminologia », vol. II, 1971.
817. – COCO N., *Parole e Probation: ipotesi e prospettive*, in « Rass. studi pen. », n. 3, 1972.
818. – GIANTURCO V., *Retribuzione ed emenda: sanzioni penali e trattamento correzionale e rieducativo in assistenza sociale*, in « Rivista di Polizia », 11, 1972.

819. - S.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Probation: rassegna di legislazione e pratica*, «Quaderno n. 3 dell'Ufficio studi e ricerche della Direzione Generale degli Istituti Prevenzione e Pena», Ministero di Grazia e Giustizia, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1972.
820. - DE MAIO B., BRUNETTI G., *Nuovi orientamenti dell'assistenza detenuti e ai liberati*, in «Rass. studi penitenziari», V, 1974.
821. - S.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Opinioni sul Probation*, «Quaderni dell'Ufficio Studi e Ricerche della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione di Pena», n. 7, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1974.
822. - ANTILLA I., *Probation e parole: controllo e servizio sociale?*, Magistratura, (6-10), 3, 1975.
823. - GIOGGI F., *Il nuovo ordinamento penitenziario. Elementi caratterizzanti della riforma. In particolare: misure alternative alla detenzione. Magistrati e sezione di sorveglianza. Il volontariato*, in «Iustitia», 190, 1975.
824. - BARCELLONA L., *Le pene detentive di breve durata e le misure alternative alla detenzione*, «Rass. studi penit.», 1976.
825. - BRICOLA F., *L'affidamenti in prova al servizio sociale: fiore all'occhiello della riforma penitenziaria*, in «Questione criminologica», 1976, 373.
826. - COCO M., *Rilievi e spunti critici sull'esecuzione penale in relazione alla riforma dell'ordinamento penitenziario*, in «Rass. studi penitenziari», 1975, 439.
827. - S.M. COCO N., *Bibliografia criminologica italiana (1970-1975)*, Ed. Nuove Dimensioni, Roma, 1976.
828. - S.M. DI GENNARO G.-BONOMO M.-BREDA R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1976.
829. - GIOGGI F., *Elementi caratterizzanti del nuovo ordinamento penitenziario*, «Giust. pen.», I, 118, 1976 ».
830. - GIOGGI F., *La normativa della legge 25 luglio 1975 n. 354 recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, anche con riguardo alle relative disposizioni regolamentari*, in «Critica pen.», 1976. 172.
831. - GREVI V., *L'art. 47, 2 comma, dell'ordinamento penitenziario: una disposizione da rivedere*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 577, 1976.
832. - GREVI V., *Innovazioni, limiti e prospettive della riforma penitenziaria - Magistratura 1976*, Magistratura, 1976.
833. - GREVI V., MANTOVANI F., RAMACCI F., TAORMINA C., *La riforma penitenziaria*, Dialectica, 1976.
834. - INSOLERA G., *Legge 26 luglio 1975 n. 354 ed enti locali*, in «Questione crim.», 1976.
835. - NUVOLONE P., *Politica penitenziaria: crisi di principi o crisi di applicazione?*, in «Giust. pen.», 1976.

836. – ORTOLEVA G., *Nuovi aspetti teorici e pratici del trattamento del detenuto*, in « Rass. studi penit. », 1976.
937. – TARTAGLIONE G., *Le misure alternative alla detenzione nel convegno di Lecce*, in Giust. costituz. », 1976.
838. – *ATTI del Convegno « Pene e misure alternative nell'attuale momento storico », Convegno di studio « Enrico De Nicola »* (Lecce, 3-5 dicembre 1975), Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, Giuffrè, 1977.
839. – BRICOLA F., *Le misure alternative alla pena nel quadro di una nuova politica criminale*, Atti del Convegno *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Convegno di studio Enrico De Nicola, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, Giuffrè, 1977, Riv. it. dir. proc. pen., 1977, 13.
840. – CANEPA G. GATTI U., *L'affidamento in prova al servizio sociale come alternativa alla detenzione: problemi criminologici*, in « quaderni di criminologia clinica », n. 2, 1977.
841. – COCO N., *Affidamento in prova al servizio sociale ed azione degli enti locali*, in « Carcere e Misure alternative », Univ. Palermo, Palermo, 5-6 novembre 1977.
842. – DELLA CASA F., FANCHIOTTI V., PISA P., *Le misure alternative alla detenzione: problemi di applicazione pratica e di concorrenza con altri istituti*, Temi, 1977, 533.
843. – FASSONE E., *Misure alternative al carcere*, in « Promozione sociale », n. 3, 1977.
844. – FASSONE E., *L'affidamento in prova: problemi e proposte*, « Riv. it. dir. proc. pen. », 1977, 1472.
845. – GIOGGI F., *Ordinamento penitenziario ed assistenza privata - Volontariato*, in « Rass. studi penit. », 1977.
846. – GREVI V., *Magistratura di sorveglianza e misure alternative alla detenzione nell'ordinamento penitenziario: profili processuali*, Atti del Convegno *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Convegno di studi « Enrico De Nicola », Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, Giuffrè, 1977.
847. – S.M. GRUPPO PENALISTICO DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, *Sulle misure cosiddette alternative*, in *Il carcere « riformato »* (a cura di Bricola F.), Bologna, Il Mulino, 1977.
848. – FLORA G., *I destinatari dell'affidamento in prova*, in « Riv. i. dir. proc. pen. », 1977, 620.
849. – LUPONE F., *Rilievi critici sull'affidamento in prova al servizio sociale*, in « Foro nap. », 1977 (III), XX.
850. – MALINVERNI A., *Aspetti di diritto comparato*, in « *Atti del Convegno Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Convegno di studio Enrico De Nicola, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, Giuffrè, 1977.

851. - MANTOVANI F., *Pene e misure alternative*, in « Riv. it. dir. proc. pen. », 1977.
852. - MANTOVANI F., *Pene e misure alternative nel sistema vigente*, in *Atti del Convegno « Pene e misure alternative nell'attuale momento storico »*, Convegno di studio Enrico De Nicola, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, Giuffrè, 1977, 77.
853. - MARGARA A., *Aspetti pratico-operativi delle misure alternative alla detenzione*, in *Atti del Convegno Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Convegno di studio Enrico De Nicola, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, Giuffrè 1977.
854. - PALAZZO D., *Il trattamento « programmato » del condannato (con particolare riguardo al 'campione minorile')*, in « Rass. studi penit. », 1977.
855. - PALAZZO F.C., *Le interdizioni nella prospettiva delle misure alternative alla pena*, in « Riv. it. dir. proc. pen. », 1977.
856. - PATALANO V., *Riflessioni sulle « misure alternative » in diritto penale militare*, in « Rass. giust. milit. », 1977.
857. - PIRRONE V., *Alternative all'istituzionalizzazione carceraria*, Temi rom., 1977.
858. - PIZZICOLI G., *L'affidamento in prova al servizio sociale*, in « Rass. studi penit. », 1977, 49.
859. - PORTIGLIATTI BAREOS M., *Pena e misure alternative alla detenzione: la realtà di una attesa e prospettive in concreto*, *Atti del Convegno Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Convegno di studio « Enrico De Nicola », Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, Giuffrè, 1977.
860. - BARBERA M. E ALTRI, *Brevi osservazioni su: sovraffollamento delle carceri; depenalizzazione dei reati minori; misure alternative alla detenzione*, in « Rass. studi penit. », 1978.
861. - BARCELLONA L., *Affidamento in prova al servizio sociale e affidamento al servizio sociale minorile: analogie e differenze*, in « Rass. stud. penit. », 1978.
862. - CIANI G., *Orientamenti giurisprudenziali sulla legge 26 luglio 1975, n. 354*, Cass. pen. 1978, 240.
863. - COPPOLA C., *Misure alternative ed enti locali*, in « Rass. penit. criminol. », 1973, (3-4).
864. - S.M. DI GENNARO G., BONOMO M., BREDA R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, Giuffrè, 1978.
865. - EMANUELE M.L., *Riflessioni sull'affidamento in prova nella sua prima applicazione nel distretto giudiziario della Corte di Appello di Palermo*, in « Rass. stud. penit. », 1978, 657,
866. - GIOSTRA G., *Un limite non giustificato in tema di misure alternative*, *Politica dir.*, 1978.

867. - MARGARA A., *La magistratura di sorveglianza tra un carcere da rifiutare ed una riforma da realizzare*. Quale giustizia, 1978.
868. - PALAZZO F.C., *Misure alternative e libertà controllate nelle attuali proposte di riforma*, in « Arch. giur. », 1978, (2-3), 63.
869. - PALIERO C.E., *Revoca « postuma » dell'affidamento in prova e scomputo della pena del periodo « utilmente » trascorso*, (nota a Cass., 12 gennaio 1978, Pricolo), Riv. it. dir. proc. pen., 1978, 1473.
870. - ROSSO G., *Difesa sociale e misure alternative alla detenzione*, in « Riv. polizia », 1978.
871. - SCARDACCIONE G., *Alcune considerazioni criminologiche sul trattamento come previsto dalla legge 26 luglio 1975 n. 354*, in « Rass. studi penit. », 1978.
872. - VERGINE A.L.-PALIERO C.E., *La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale: profili di diritto comparato*, in « Riv. it. dir. proc. pen. », 1978, 209.
873. - ZECCHINO O., *Problemi interpretativi della prima fase applicazione delle misure alternative*, Indice pen. 1978, 41.
874. - ZECCHINO O., *Principio di eguaglianza ed esclusione delle misure alternative per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*, Giur. merito, 1978.
875. - ATTI DEL SEMINARIO *Lo stato di attuazione della riforma penitenziaria e il ruolo degli Enti locali*, Comune di Venezia. Assessorato Affari Istituzionali, Venezia, Marsilio, 1979.
876. - ATTI INCONTRO ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI, *Misure alternative e depenalizzazione in una odierna prospettiva di difesa sociale*, Roma, 1977, Rass. pen. crim. n. 3/4, 1979.
877. - BUONAMANO M., *Il trattamento penitenziario e la nuova magistratura di sorveglianza*, in « Riv. cancelliere », 1979.
878. - BRUTI LIBERATI E., *Tavola rotonda sul tema « Misure alternative della detenzione: problemi sostanziali e processuali »*, in « Diritto penitenziario e misure alternative », Consiglio Superiore della Magistratura; Arti Grafiche Jasillo, Roma, 1979.
879. - CASELLA G., *Pene brevi ed immissione all'affidamento in prova al servizio sociale*, in « Foro it. », 1979, 645.
880. - S.M. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Diritto penitenziario e misure alternative*, Incontro di studio e documentazione per i magistrati (25-30 marzo 1979), Roma, Arti Grafiche Jasillo, 1979.
881. - CONSO G-GIOSTRA G., *Natura giuridica e vicende interruttrive dell'affidamento in prova al servizio sociale*, in « Rass. penit. criminol. », n. 1-2, 1979, 1.
882. - COPPOLA C., *Misure alternative ed Enti locali*, in « Atti incontro Associazione Italiana Giuristi », Roma, 1977, Rass. pen. crim. 1979, numeri 3/1, 175.

883. - EMANUELE M.L., *Tavola rotonda sul tema « Misure alternative della detenzione: problemi sostanziali e processuali »*, in « Diritto penitenziario e misure alternative », Consiglio Superiore della Magistratura, Arti Grafiche Jasillo, Roma, 1979.
884. - FRANCO N., *Tavola rotonda sul tema « Funzioni del Magistrato di sorveglianza con riferimento alle misure di sicurezza, rapporti con l'Amministrazione penitenziaria centrale e periferica »*, in « Diritto penitenziario e misure alternative. Consiglio Superiore della Magistratura », Arti Grafiche Jasillo, Roma, 1979.
885. - GREVI V., *Tavola rotonda sul tema « Misure alternative alla detenzione: problemi sostanziali e processuali »*, in « Diritto penitenziario e misure alternative », Consiglio Superiore della Magistratura, Arti Grafiche Jasillo, Roma, 1979.
886. - LO PIANO A., *Tavola rotonda sul tema « Misure alternative della detenzione: problemi sostanziali e processuali »*, in « Diritto penitenziario e misure alternative », Consiglio Superiore della Magistratura, Arti Grafiche Jasillo, Roma, 1979.
887. - MALINVERNI A., *Le misure alternative nel quadro delle sanzioni penali*, in « Rass. penit. criminol. », n. 3-4, 1979.
888. - MARGARA A., *Le misure alternative alla detenzione*, in « Lo stato di attuazione della riforma penitenziaria e il ruolo degli Enti locali, (Assessorato agli Affari Istituzionali del Comune di Venezia), Venezia, Marsilio, 1979.
889. - *Misure alternative e depenalizzazione in una moderna prospettiva di difesa sociale*, « Atti incontro Associazione Italiana Giuristi », Roma, 1977, Rass. cen. crim. 1979, n. 3-4.
890. - PADOVANI T., *Evoluzione storica ed aspetti di diritto comparato nelle misure alternative*, Cass. pen., 1979.
891. - PAGLIARO A., *La riforma delle sanzioni penali tra teoria e prassi*, in « Riv. it. dir. proc. pen. », 1979.
892. - PIRONE G., *Il nuovo ordinamento penitenziario*, in « Riv. polizia », 1979.
893. - PISANTI F., *Tavola rotonda sul tema « Misure alternative della detenzione: problemi sostanziali e processuali »*, in « Diritto penitenziario e misure alternative », Consiglio Superiore della Magistratura, Arti Grafiche Jasillo, Roma, 1979.
894. - ROSSO G., *Difesa sociale e misure alternative alla detenzione*, in « Atti incontro Associazione Italiana Giuristi », Roma 1977, Rass. Pen. crim. 1979, n. 3-4, 113.
895. - TARTAGLIONE G., *Misure alternative e depenalizzazione in una moderna prospettiva di difesa sociale*, in « Rass. penit. crim. », 1979.
896. - VALENTI A.M., *Le misure alternative. Profili comparati e internazionali*, in « Atti Rassegna penitenziaria e criminologia », n. 3-4, 1979, 49.

897. - ZIAGREBELSKY V., *Osservazioni sull'affidamento in prova al servizio sociale di M. Tanassi e O. Lefèbvre D'Ovidio*, Cass. pen., 1979.
898. - CARAZZOLO MIGLIORE D., *Gli affidamenti revocati a Milano dall'inizio della riforma al 31 dicembre 1978*, in « Rass. penit. criminol. », 1980.
899. - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Attuazione del D.P.R. del 1977 in materia di assistenza minorile e rapporti con gli Enti locali*, in « Incontri di studio e documentazione per magistrati », C.S.M., 1980.
900. - S.M. DI GENNARO G., BONOMO M., BRED A R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Ed. Giuffrè, Milano, 1980.
901. - S.M. FASSONE E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980.
902. - GALLINA FIORENTINI P., *Perizia criminologica e affidamento in prova al servizio sociale*, Atti congr. med. leg., Chianciano 1980.
903. - MAGGI V., *Sanzioni alternative, depenalizzazione e sistema penale militare*, in « Rass. giust. milit. », 1980.
904. - NUOVO A., *La disciplina delle misure alternative alla pena nei suoi aspetti processuali*, in « Riv. pen. », 1980.
905. - PALAZZO C.F., *Prevenzione generale ed allarme sociale nella questione dei limiti alle misure alternative*, Giur. costituz., 1980.
905. - SABATINI F., *Affidamento in prova al servizio sociale*, Mondo giudiz., 1980.
907. - SALTALAMACCHIA C., « Osservazione » e trattamento nei confronti degli imputati: critica di un orientamento giurisprudenziale in tema di affidamento in prova al servizio sociale, in « Rass. penit. criminol. », 1980.
908. - BONFIGLIO S., *Sulla competenza per territorio in tema di misure alternative*, in « Riv. it. dir. proc. pen. », 1981.
909. - CESARIS L., *Corte Costituzionale e misure alternative alla detenzione: una decisione*, in « Riv. it. dir. proc. pen. », 1981.
910. - COCO N., *Gli esperti ex art. 80 IV comma L. 26 luglio 1975, n. 354 e l'obbligo del segreto professionale*, in « Rass. penit. criminol. », 1981.
911. - DI TROCCHIO G., *Misura della pena inflitta ed affidamento in prova degli infraventunenni*, Giust. pen., 1981.
912. - FOSCHINI I., *Probation per adulti e Probation per minori. (Una ipotesi particolare di affidamento in prova)*, in « Giurisprudenza di merito », 1981, 1987.
913. - LATTANZI G., *Osservazioni sull'affidamento in prova al servizio sociale effettuato in base ad un provvedimento annullato*, Cass. pen. 1981.

914. - MENCARELLI F., *Considerazioni in tema di affidamento in prova al servizio sociale e di estensione degli effetti penali della condanna a seguito del positivo espletamento della prova anche alla luce della nuova legge di depenalizzazione*. Giust. pen., 1981.
915. - S.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA *Gli studi di prevenzione e pena*, in « Quaderno della giustizia », n. 1, 1981.
916. - S.M. AA.VV., *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria* (a cura di Vittorio GREVI), Ed. Zanichelli, Bologna, 1982.
917. - ANTONINI E., *Illegittimità dell'affidamento e valutazione del periodo di prova*, Riv. it. dir. proc. pen., 1982.
918. - FASSONE E., *L'affidamento in prova al servizio sociale negli orientamenti della giurisprudenza* (L; 26 luglio 1975, n. 354), Legisl. pen., 1982.
919. - LA MOTTA F., *Le misure alternative alla detenzione*, Nuova rass., 1982.
920. - MONTANARA G., *Commento a Cassazione Sez. Un. del 7 febbraio 1981 n. 1*, Mass. pen., 1982.
921. - SALVI F., *L'affidamento in prova del condannato militare*, in « Rass. penit. criminol. », 1982.
922. - ZAPPA G., *Prescrizioni nel corso dell'affidamento in prova al servizio sociale, modifica delle stesse e trasferimento dell'esperimento in località situata fuori dalla giurisdizione dell'ufficio*, in « Rass. penit. criminol. », 1982.
923. - GIOSTRA G., *Prognosi rieducativa e pendenze penali nell'affidamento al servizio sociale*, Cass. pen. 1983.
924. - S.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *L'affidamento in prova e la semilibertà nei primi quattro anni di applicazione della normativa 1976-1979*. Quaderno n. 15 dell'Ufficio Studi, ricerche e documentazione della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, Roma, 1983.
925. - PELLEGRINO M.G., *Revoca dell'affidamento in prova e deducibilità della pena del periodo trascorso in affidamento*, in « Riv. it. dir. proc. pen. », 1983.
926. - ZAPPA G., *La revoca dell'affidamento in prova al Servizio Sociale e della semilibertà nell'esperienza del Distretto di Brescia e nel triennio 1979-1981*, in « Rassegna penitenziaria e criminologica », gennaio-aprile, 1983.
927. - DAGA L., *Le misure alternative alla detenzione nel contesto dei sistemi giuridici europei*, in « Quaderni della Giustizia », nn. 37 e 33, 1984.
928. - DE LIGUORI L., *Le alternative alla detenzione*, in « Quaderni della Giustizia », n. 41, 1984.
929. - S.M. DI GENNARO G., BONOMO M., BREDA R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Edizione Giuffrè, Milano, 1984 (edizione aggiornata).

4.1. - INDICE RIVISTE CITATE

- Agente di Custodia.
 Aggiornamenti sociali.
 Animazione sociale.
 Archivio giuridico.
 Assistenza d'oggi.
 Assistenza sociale.
 Assistenza Sociale nell'industria italiana.
 Autonomie locali e servizi sociali.
 Bollettino CISS.
 Bollettino delle Ricerche Sociali.
 Carcere e società.
 Cassazione penale.
 Centro sociale.
 Città e Società.
 Conferenza sulla formazione degli operatori sociali e sanitari.
 Cooperazione Sociale.
 Critica penale.
 Critica sociologica.
 Dialettica.
 Difesa del ragazzo.
 Difesa Sociale.
 Documentazioni di Servizio Sociale.
 Economia.
 Economia, Istruzione e Formazione professionale.
 Esperienze amministrative.
 Edilizia popolare.
 Esperienza di rieducazione.
 Esperienze Sociali.
 Fogli di informazione.
 Formazione e qualifica.
 Foro italiano.
 Foro Napoletano.
 Giustizia e Costituzione.
 Igiene mentale.
 INADEL.
 Inchiesta.
 Incontriamoci.
 Indice penale.
 Infanzia anormale.
 Itinerari.
 Iustitia.
 Lavoro e medicina.
 Magistratura.
 Maternità e Infanzia.
 Mercanzia.
 Notiziario per gli Assistenti Sociali.
 Orientamenti Sociali.
 Politica del diritto.
 Previdenza Sociale.
 Problemi attuali del Servizio Sociale.
 Problemi del Servizio Sociale.
 Problemi dell'Assistenza Sociale.
 Problemi della Sicurezza Sociale.
 Promozione sociale.
 Prospettive assistenziali.
 Prospettive Sociali e Sanitarie.
 Psicoterapia e Scienze umane.
 Pubblcalettura.
 Quaderni di Azione Sociale.
 Quaderni di documentazione « La Assistenza Sociale nell'Industria Italiana ».
 Quaderni di criminologia clinica.
 Quaderni della Fondazione Agnelli.

- Quaderni della Giustizia.
Quaderni Formez.
Quaderni di informazione per Assistenti Sociali.
Quaderni di scienze sociali.
Quaderni di Sociologia.
Quaderni di Sociologia e di Servizio Sociale.
Questione criminale.
Questione criminologica.
Questitalia.
Quindicinale di note e commenti.

Rassegna Arma dei Carabinieri.
Rassegna dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia.
Rassegna di criminologia.
Ragazzi d'Oggi.
Rassegna di Servizio Sociale.
Rassegna di Studi Penitenziari.
Rassegna Parlamentare.
Rassegna penitenziaria e criminologica.
Rassegna Sindacale.
Realtà educativa.
Ricerca sociale.
Ricerca Sociale e Servizio Sociale.
Ricreazione.
Rinascita umana.
Rivista cancelliere.
- Rivista degli Infortuni e delle malattie Professionali.
Rivista di Polizia.
Rivista di psicoanalisi.
Rivista di Servizio Sociale.
Rivista internazionale della protezione sociale.
Rivista Internazionale di Scienze Sociali.
Rivista Italiana di diritto e procedura penale.
Rivista italiana di previdenza sociale.
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile.

Salute e territorio.
Scuola e città.
Servizio Sociale.
Servizio Sociale di comunità.
Servizio Sociale Familiare.
Solidarietà umana.
Studi di sociologia.

Temi.
Temi romani.

Vie Assistenziali.
Vita Serena.

4.2. - INDICE AUTORI CITATI

- AGRESTI G., 30, 268.
 AGNOSTAKIS S., 733.
 AJELLO L., 80, 98, 99, 112, 121,
 132, 151, 152, 309, 431, 432, 457,
 458, 471, 472, 473, 515, 541, 719.
 ANTILLA I., 822.
 ANTONANGELI M., 542.
 ANTONINI E., 917.
 ARDIGO A., 270.
 APPETECCHIA E., 96.
 BACCHINI M., 273.
 BALDINO G., 339.
 BANDINELLI M., 363.
 BANDINI T., 727.
 BARBACCIA G., 172.
 BARBANO F., 250.
 BARBANO S.V., 313.
 BARBERA M., 860.
 BARCELLONA L., 824, 861.
 BARDUSCO A., 769.
 BARONE V., 734.
 BASSANI M.C., 543.
 BASSANINI M.C., 153.
 BASTANELLI V., 636.
 BATTISTACCI G., 800.
 BAUER R., 189.
 BAVIERA I., 659, 801.
 BELTRAME G., 274.
 BENEDETTI A., 6.
 BEN-OR J., 133.
 BENVENUTI P., 574.
 BERTELLI B., 575, 783.
 BIANCHI E., 177.
 BIANCO S., 53.
 BIELLONI M., 603.
 BIESTEK F., 293.
 BIONDI R., 544.
 BOCCOTTI L., 497.
 BOEGLIN M., 561, 580.
 BOYER G., 366.
 BOLOCAN PARISI L., 294, 364.
 BONELLI S., 72.
 BONFIGLIO S., 908.
 BONOMO M., 828, 864, 900, 929.
 BOSCO B.C., 251.
 BOSCO G., 240.
 BOSCO T., 160, 252, 340, 341, 365,
 562.
 BREDÀ R., 20, 210, 632, 637, 660,
 672, 673, 676, 677, 678, 732, 828,
 864, 900, 929.
 BRICHETTI R., 477.
 BRICOLA F., 825, 839.
 BRUNETTI G., 460, 742, 820.
 BRUTI LIBERATI E., 878.
 BUONAMANO M., 877.
 BUSNELLI FIORENTINO E., 40, 314,
 315, 720.
 BUZZI G., 497.
 CALDERARO B., 728.
 CALI L., 641.
 CALOGERO A., 413.
 CALOGERO G., 180.
 CALOGERO M., 181, 190.
 CANEPA G., 320, 340, 369, 816.
 CAO PINNA M., 220, 241, 242, 275,
 316.
 CAPO E., 342.
 CAPOBIANCO A., 811.
 CAPRI D., 221, 222.
 CARAZZOLO MIGLIORE D., 73, 367,
 700, 707, 708, 898.
 CARONARO A., 414.
 CARCANI A., 63, 295.
 CARLI L., 145, 461, 498.
 CARNEVALI G., 368.
 CAROTTI A., 396.
 CARUSO A.P., 9, 202.

- CASELLA G., 879.
CASTAGNOLI L., 223.
CATELANI R., 41.
CAVALLONE A.M., 134, 203, 224.
415, 433, 434, 462, 499, 460,
CAZZANIGA A., 42.
CECCARELLI G., 809.
CESARIS L., 909.
CHIARINI L., 330.
CHILANTI P., 43.
CIANI G., 862.
CIARLATANI DI PAOLO R., 386.
CIOFFI F., 730.
CIOLFI OSSICINI T., 343, 425.
CIPOLLA C., 563.
CIVIDALI I., 736, 737.
COCCHI M., 93, 212, 243, 317,
387, 642, 649, 650, 664, 673,
679, 690, 721, 731.
COCO N., 805, 817, 826, 827, 841.
COCOZZI I., 577.
COEN A., 154.
COLAGIOVANNI E., 31, 253, 318.
COLOMBO U.M., 426, 564.
COLUCCI G., 623.
CONSO G., 881.
COPPOLA C., 643, 665, 680, 701,
722, 749.
CORSINI M., 54, 81, 93, 100, 276,
319, 388, 389, 437, 481, 501.
CORTELLESA D., 651, 691.
COSTA A., 192.
COSTANZO G., 754, 755, 790, 863,
882.
CRISTIANA D., 574.
CROSS P.C., 546.
CUOCO N., 910.
CURCI A.V., 390.
CURRADO R., 321.
CURTI G., 681.
CUTRUFU N., 122.
CUTTICA ODDONE L., 809.
- DAGA L., 927.
D'ALBA B., 502.
D'AMELIO C., 815.
DANI L., 578.
DE BRAY L., 101.
- DE CILLIS E.G., 106, 135, 173,
322, 397, 400, 503, 591, 644,
652, 666, 770.
DE DENARO E., 370, 710.
DE FILIPPIS A.M., 404.
DE FRANCESCO E., 32.
DELCOURT J., 123.
DE LIGUORI L., 928.
DE LITALIA L., 24.
DELLA CASA F., 842.
DELLA PERGOLA G., 107, 136.
DELMATI V., 10, 82, 204, 211, 244.
DE MAIO B., 744, 745, 750, 756,
803, 820.
DE MENASCE G., 21, 33, 45, 245,
323, 401.
DE ROMANIS J., 644, 652, 666,
770.
DE SANDRE I., 565.
DE VINCENTIIS E., 692.
DE VITA A., 182, 183.
DE ZOTTI L., 75.
DI CARLO A., 522.
DI GENNARO G., 438, 638, 812,
813, 828, 864, 900, 929.
DI GIROLAMO F., 743.
DI MARCO E., 55.
- DI TROCCHIO G., 911.
DONDINA M., 624.
- EMANUELE M.L. 324, 344, 723,
865, 883.
EMENTINI A., 814.
ERRA C., 629.
- FADIGA L., 771.
FALORNI M.L., 23, 200, 225, 256,
325, 398.
FANCHIOTTI V., 842.
FARANDA C., 798, 804.
FARRAGE, 104, 155, 257.
FASOLO E., 64, 113, 277, 288, 297,
371, 405, 406.
FASSONE E., 757, 758, 843, 901,
918.
FAUSTINI G., 661.
FERRARI E., 161.
FERRAROTTI F., 76, 83, 97, 205,
298, 372, 391.

- FERRETTI M., 425.
 FERRO I., 206.
 FIANDACA G., 772.
 FINOCCHIARO B., 373.
 FIORENTINO F., 34, 246.
 FLESCH G., 193.
 FLICK G., 56.
 FLORA G., 848.
 FLOREA A., 46, 87, 93, 124, 278,
 279, 299, 326, 374, 407.
 FONTANESI M., 667.
 FORNARI U., 759.
 FOSCHINI I., 912.
 FRANCO N., 778, 785, 884.
 FRIEDLANDER W., 65, 346.
 GALLINA FIORENTINI P., 902.
 GATTESCHI D., 611.
 GATTI U., 840.
 GAZZANIGA L., 300, 392.
 GHEZZI M., 420.
 GHIO G., 156.
 GIANBRUNO A., 198, 301, 526, 548.
 GIANGRECO S., 786.
 GIANTURCO V., 818.
 GIOBBI A., 711.
 GIOGGI F., 393, 823, 829, 830, 845.
 GIORDANO M., 88.
 GIOSTRA G., 866, 881, 923.
 GIZZI F., 760.
 GOTELLI A., 375.
 GOZIO G., 527.
 GRANITO A., 761.
 GREGORIS P., 392.
 GREVI V., 746, 831, 832, 833, 846
 885.
 GROSSMANN M., 7, 8, 14, 22, 184,
 185, 194.
 GRUSSU S., 483, 509.
 HAMILTON G., 12, 25.
 HILL E.B., 89, 394, 408.
 HOEI J., 18.
 HUTMANN G., 376.
 INSOLERA G., 762, 834.
 INVERNIZZI E., 484.
 L'ABATE A., 162.
 LAY G., 94.
 LA MOTTA F., 919.
 LA PORTA R., 446.
 LA ROSA M., 157, 167, 174, 485,
 529, 550, 593.
 LATTANZI G., 630, 913.
 LERMA M., 259, 327, 328.
 LINGER S., 125.
 LIPPERA G., 66.
 LISI M.A. 303.
 LOFFREDO V., 809.
 LOMBARDO M., 674.
 LO PIANO ANTIGNANO A., 791,
 886.
 LORENZO F., 693.
 LOVERSO G., 378.
 LUPONE F., 848.
 MACCOTTA CECCARELLI A.M., 447.
 MAGGI V., 903.
 MAGGIAN R., 137.
 MAJNO E., 631.
 MALESANI P., 126.
 MALINVERINI A., 850, 887.
 MANCA P., 682.
 MANGANONI P., 568.
 MANETTI MARTELLI L., 751.
 MANNA O., 712.
 MANTOVANI F., 833, 851, 852.
 MARAFIOTTI RENZI E., 47.
 MARCHI M.R., 530.
 MARCON P., 448.
 MARGARA A., 853, 867, 888.
 MARICONDA BRAUNS E., 628, 646,
 653.
 MARINATO L., 347.
 MAROCCO C., 348.
 MARONGIU G., 48, 57, 77.
 MAROTTA M., 349.
 MARRACI G., 19.
 MARRI G., 49.
 MARTINELLI F., 84.
 MARTINELLI J., 50.
 MARTINELLI U., 683.
 MARTINI A., 551.
 MARTINO SANTUCCI F., 281.
 MARTINOLLI A., 701.
 MARSELLI G.A., 304.
 MARZI A., 3, 23.
 MASCIA V., 552.
 MAURINO S., 163.

- MAZZINI P., 810.
MAZZOCCHI SCARZELLA E., 645.
MEDUGNO D., 624.
MEDUSA G., 684.
MENCARELLI F., 914.
MEOLINO G., 138.
MESSORI TURRICELLI R., 305.
MEZZETTI L., 305.
MIGLIORI G.B., 379.
MILANA L., 78.
MILANESI SINI DE BURGIS J., 793.
MILANI L.G. 409.
MINARDI E., 157, 174, 593.
MINGUZZI L., 531.
MISITI R., 531.
MOCHI ORZI A., 329.
MOGLIA T., 668, 686.
MOLINAROLI F., 127, 214, 215,
226, 662.
MONARI SANDRI S., 128.
MONTANARA G., 920.
MONTANARI A., 157.
MONTINI L., 247, 510.
MORIN E., 227.
MOSS L., 282.
MUSATTI L.C., 186.
- NAPOLITANI D., 417.
NEPPI MODONA G., 532, 779.
NERI G., 67, 228, 350.
NERI P., 306.
NERVO G., 229.
NICOLETTI G., 163.
NOVACOVICH M., 427.
NUOVO A., 904.
NUVOLONE P., 835.
- OCCULTO R., 553, 792.
OREFICE A.M., 51.
ORLANDO P., 114, 428, 449.
ORTOLEVA G., 735, 762, 763, 773,
836.
- PADOIN F., 380, 694, 695, 713.
PADOVANI T., 890.
PAGLIARI TACCANI P., 748.
PAGLIARO A., 891.
PALADIRI L., 752.
PALAZZO D., 774, 854.
PALAZZO F.C., 855, 868, 905.
- PALIERO C.E., 869, 872.
PALMIERI V.M., 260.
PALMONARI A., 129.
PANIZZI G., 423, 714.
PAOLICCHI P., 533.
PARACONE C., 163.
PASSANTE E., 512, 534.
PASSERA A.L., 597.
PASTENA V., 740.
PATALANO V., 856.
PELLERINO M.G., 925.
PEPA L., 381.
PERIGO G., 139.
PERROTTI N., 187, 230.
PETRILLI G., 52, 79.
PIRONE G., 892.
PIRRONE V., 857.
PISA P., 842.
PISANTI F., 893.
PITTALUNGA M., 178.
PIZZICOLI G., 858.
PLESCIA A., 780.
POGGI A., 68, 351, 352.
POLMONARI A., 511.
POMBENI L., 587.
PONTI G., 715, 716.
PONTICELLI DAL PRZ M., 115, 116,
140, 168, 450, 465, 535, 581, 598,
607.
PONZO M., 195.
PORTIGLIATTI BARBOS M., 859.
POTOTSCHING U., 775.
PRUNER A., 216.
PUSIC E., 130.
- QUAGLIONE L., 654.
- RADAELLI U., 399, 639, 655, 663,
670, 686, 687, 696, 702, 708.
RAGOZZINO D., 764.
RAMACCI F., 833.
REALE N., 675.
RECOGNINI G., 169.
REI D., 583.
RENI G.B., 261.
RESSMANN A., 382.
RISSE F., 531.
RIZZO G., 108, 609.
RIZZO PAOLETTI F., 697.
RIZZOLI A., 810.

- ROSINI G., 58.
 ROSOLEN M., 452.
 ROSSETTI B., 69.
 ROSSETTI M.R., 625, 627.
 ROSSI G., 584, 717.
 ROSSO G., 870, 894.
 ROTIGLIANO G., 231.
 RUOCCO E., 634, 640, 647, 657,
 703, 724, 725, 794.
 RURLA P., 167.
 RUSCONI S., 327.
 RUSSO S., 117.
 RYLAND G., 358.

 SABALICH G., 776.
 SABATINI F., 906.
 SALIZZONI A., 26.
 SALTALAMACCHIA C., 907.
 SALVI F., 921.
 SANTANERA F., 453, 454, 467, 468.
 SANTOLONI M., 429.
 SANTORO G., 330.
 SANTUCCI M.F., 36, 248, 610.
 SARCHIELLI G., 529.
 SASSO C., 542.
 SAVI E., 488.
 SCARDACCIONI G., 871.
 SCORTEGAGNA F., 570, 585.
 SELENATI F., 13.
 SENA E., 307, 353.
 SERRA C., 805.
 SGROI E., 331, 383.
 SIGNORELLI D'AYALA A., 109.
 SIRIGATTI S., 611.
 SOLDANI A., 610.
 SORIA D., 769.
 SPANU GARIAZZO G., 148.
 STARNA M., 201.
 STASI R., 217.
 STURNIOLO I., 572, 738, 753, 765,
 766, 777, 795, 796.

 TAORMINA C., 833.
 TARTAGLIONE G., 688, 837, 895.
 TARUGI P., 2, 24, 196, 308.

 TASSINARI L., 787.
 TENTORI T., 59, 60, 332, 354.
 TOMASSINI G., 333, 334, 355, 384,
 410.
 TONINI P., 781.
 TORRI V., 37, 61, 262, 288.
 TOSTI A., 131, 158, 456.
 TRASATTI S., 698.
 TRAVERSA C., 207.
 TREVISAN C., 41, 118, 164, 356,
 357, 612.

 VACCA E., 235, 236, 237, 238,
 648, 658.
 VACCARI F., 534, 726.
 VALENTE C., 38, 197, 208.
 VALENTI A.M., 896.
 VALERIANI P., 797.
 VALERIANO G., 62.
 VELLIN O., 188, 209, 626.
 VALLINI G., 263.
 VARISCO L., 689.
 VENTURINI M., 85.
 VERDUCCI D., 574.
 VERGINE A.L., 872.
 VICARI L., 810.
 VILLAVECCHIA D., 86, 704.
 VISALBERGHI A., 613.
 VIVIANI S., 90.

 WARREN R.L., 141.
 WEINTRAUB J.F., 767.
 WILSON G., 358.

 ZANCAN E., 264, 265, 266, 267.
 ZANCAN L., 537.
 ZANI B., 159, 587.
 ZAPPA G., 922, 926.
 ZAVALLONI R., 359.
 ZECCHINO O., 873, 874.
 ZIAGREBELSKI V., 897.
 ZITO A., 110.
 ZUCCALA G., 718.
 ZUCCONI A., 335.

CORTE COSTITUZIONALE

a) *decisioni.*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Annullamento del provvedimento di ammissione - Non deducibilità dal calcolo della pena espiata del periodo trascorso in affidamento - Illegittimità costituzionale art. 47, 26 luglio 1975 n. 354, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. (Cost. artt. 3.13.27; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Ammissione - Annullamento del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova - Non computabilità del periodo trascorso in affidamento nel calcolo della pena espiata ai fini dell'ammissione alla semilibertà - Illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 2, legge 26 luglio n. 354, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. (Cost. artt. 3, 13.27; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50 comma 2.).

Corte Cost. - Sentenza - 12, 13 giugno 1985, n. 185 - Pres. PALADIN - Rel. MALAGUCINI.

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 13 Cost., l'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui esclude che possa valere come pena espiata il periodo trascorso in affidamento nel caso di annullamento del provvedimento di ammissione per cause di inammissibilità originarie o sopravvenute. L'ammissione dell'affidamento non annulla il carattere sanzionatorio del trattamento, per cui, se si dovesse ritenere come mai trascorso tale periodo la misura alternativa si trasformerebbe in misura aggiuntiva alla detenzione, senza che questo supplemento di pena sia legittimato da una sentenza di condanna.

E' per gli stessi motivi illegittimo l'art. 50 comma 2° legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto la ritenuta computabilità del periodo trascorso in affidamento vale anche al fine di accertare se sia stata espiata oppure no almeno metà della pena per l'ammissione alla semilibertà.

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 50, comma 2°, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), promosso con tre ordinanze emesse il 7 febbraio 1981, il 17 febbraio 1983

e il 26 settembre 1983 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, nei confronti di Talluto Arcangelo e Reinhart Marco, iscritte ai nn. 104 e 913 del registro ordinanze 1983 e n. 171 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 dell'anno 1983 e nn. 67 e 218 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1985 il giudice relatore Alberto Malagugini;

udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 aprile 1979 la Corte di cassazione annullava per violazione di legge l'ordinanza 28 ottobre 1978 con cui la sezione di sorveglianza di Caltanissetta aveva ammesso Talluto Arcangelo all'affidamento in prova di servizio sociale, in quanto il trattamento era stato disposto prima del decorso del termine minimo di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (13 settembre 1978) richiesto dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) ai fini dell'osservazione della personalità in istituto. Dopo l'annullamento insorgeva una divergenza interpretativa circa la detraibilità della pena residua da espriare del periodo trascorso dal condannato in affidamento al servizio sociale, tra la Procura della Repubblica — che non ne teneva conto nell'emettere l'ordine di carcerazione — ed il giudice dell'esecuzione che, sull'incidente di esecuzione proposto dall'interessato, lo riteneva computabile.

A seguito del ricorso del p.m. la causa veniva assegnata alle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione.

Con ordinanza del 7 febbraio 1981 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 febbraio 1983: r.o. 104 del 1983), le S.U. esaminavano innanzitutto il problema degli effetti della revoca dell'affidamento, riaffermando al riguardo il prevalente orientamento della Corte che nega la fungibilità tra periodo di affidamento e detenzione in caso di esito negativo della prova. La tesi della loro incondizionata equivalenza, sostenuta in alcune sentenze, confliggerebbe, secondo le S.U., col fatto che nella struttura dell'istituto — inquadrato tra le misure condizionali di sorveglianza assistita e definito come « probation penitenziario » — l'effetto estintivo della pena deriva (testualmente) dall'esito positivo della prova e non dal mero decorso del periodo di affidamento: sicché l'equivalenza tra questo e l'espiazione della pena non potrebbe essere prospettata come conseguenza del rapporto tra quantità e situazioni omogenee.

Quanto poi alla tesi intermedia, pure talvolta sostenuta dalla Cassazione, che considera come periodo utile ai fini della estinzione della pena quello trascorso in affidamento fino al verificarsi del fatto che ne ha comportato la revoca, le S.U. obiettavano che questa non deriva auto-

maticamente dal verificarsi di un fatto, bensì dalla valutazione complessiva ed unitaria del comportamento del condannato, considerato come sintomatico della mancata realizzazione dello scopo di rieducazione proprio della misura e quindi del fallimento dell'intera prova. D'altra parte « la deducibilità del periodo di prova risoltosi negativamente minerebbe in radice le finalità rieducative della misura, perché lo stimolo alla conclusione positiva dell'esperimento ne sarebbe quanto meno attenuato ». Alla medesima conclusione della non computabilità del periodo trascorso in affidamento ai fini dell'estinzione della pena dovrebbe, secondo le S.U. pervenirsi anche nei casi — quali quello di specie — di annullamento del provvedimento ammissivo. Poiché infatti l'annullamento elimina *ex tunc* gli effetti di questo — giusta la regola generale, valida anche nei confronti di un provvedimento, quale quello in questione, di natura giurisdizionale — la misura alternativa si deve considerare come mai adottata. Né nella specie potrebbe farsi richiamo ai casi, pur presenti nell'ordinamento, di resistenza agli effetti distruttivi dell'annullamento, quale ad es. il « principio della fungibilità (pressocché) assoluta della custodia preventiva con la pena, certamente comprensivo dell'ipotesi in cui il titolo della custodia preventiva sia stato annullato ». Nella struttura dell'art. 47 ord. penit., infatti « la fungibilità tra misura alternativa e detenzione è inesorabilmente legata alla conclusione positiva della prova, che ne presuppone l'integrale compimento, e non è concepibile, quando manchino addirittura i presupposti di ammissibilità della misura ».

Poste tali premesse interpretative, le S.U. sollevano di ufficio una questione di legittimità costituzionale del citato art. 47, « nella parte in cui esclude che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale in caso di annullamento del provvedimento di ammissione », assumendone il contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost.

Ad avviso del giudice *a quo* la violazione del principio di uguaglianza è ravvisabile sotto un duplice profilo. Sarebbe, innanzitutto, irrazionale la parificazione negli effetti — in termini di non computabilità del periodo di affidamento — di due situazioni, quali la revoca e l'annullamento, che sono tra loro profondamente diverse « non soltanto per le caratteristiche concettuali, ma perché la prima deriva da una condotta del condannato, di segno negativo, che manca del tutto nel secondo ». Rispetto al caso dell'annullamento, resta in tal modo inoperante, « per volontà di legge, un periodo di tempo che è stato pur vissuto non tanto nel materiale, anonimo trascorrere del tempo, ma in un impegno di emenda che non è smentito come nel caso della revoca, che è guidato attraverso i controlli e gli ausili del servizio sociale, che è sofferto, infine, con la soggezione alle prescrizioni limitative della libertà del condannato, la cui afflittività è intuitivamente rivelata dal loro contenuto, descritto nei commi 4° e 5° dell'art. 47 ».

La razionalità della scelta legislativa sarebbe, poi, censurabile anche sotto il profilo dell'ingiustificata differenziazione di situazioni analoghe non apparendo infondato « il giudizio di simiglianza tra la posizione del condannato nei cui confronti, per il superamento con esito

positivo della prova, si verifichi l'estinzione della pena, e quella del condannato il quale, avendo trascorso in tutto o in parte il periodo di prova in modo identicamente coerente alle finalità rieducative del trattamento, e con modalità altrettanto afflittive, non consegua in tutto o in parte l'effetto della estinzione della pena ».

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 13 Cost., il giudice *a quo* osservava che, « se l'annullamento dell'ordinanza di affidamento neutralizza l'idoneità della prova a determinare la estinzione della pena, all'annullamento medesimo sembra residuare un complesso di retribuzioni della libertà personale del condannato che ingiustificatamente si sovrappone alla pena senza poter ripetere la sua ammissibilità da un provvedimento del giudice, essendo stata eliminata l'ordinanza di affidamento ».

In riferimento, infine, alla finalità rieducativa assegnata alla pena dall'art. 27 Cost. le S.U. rilevavano che tale norma costituzionale « trova diretta esplicazione nel principio della individuazione della pena, perché tanto più probabile sarà il raggiungimento dello scopo rieducativo, quanto più differenziato, e adeguato alla personalità del condannato, sarà il trattamento sanzionatorio ». Questo principio « ha trovato significativa anche se non compiuta realizzazione nella riforma penitenziaria del 1975, con la quale sono state apprestate misure alternative che, privilegiando il fattore risocializzante rispetto a quello retributivo (senza tuttavia sopprimere del tutto l'afflittività della sanzione), si inseriscono nel vasto disegno di una progressione nel trattamento penitenziario, articolata e personalizzata, dinamicamente operante tra i poli estremi della espiazione della pena secondo modelli tradizionali, a prevalente contenuto retributivo, e della misura alternativa nella quale sia per converso preminente la funzione di emenda e di recupero sociale del condannato ».

Ora, « l'istituto che più intensamente rispecchia questa linea di tendenza », è, appunto, l'affidamento in prova al servizio sociale; non sarebbe perciò — ad avviso delle S.U. — « coerente con il precetto costituzionale far derivare da un evento del tutto estraneo alla condotta del condannato la vanificazione di un risultato rieducativo in tesi già conseguito attraverso il trattamento alternativo ».

2. — La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma ult., legge n. 354 del 1975 veniva altresì sollevata dalla Corte di cassazione — sempre in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. — con due ordinanze emesse rispettivamente il 17 febbraio 1983 (r.o. n. 914 del 1983) ed il 26 settembre 1983 (r.o. n. 171 del 1984) su altrettanti ricorsi del P.g. avverso due ordinanze della sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Firenze concernenti il trattamento penitenziario di Reinhart Marco.

Nelle premesse in fatto delle ordinanze di rimessione, la Corte precisava quanto segue.

« Con sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 26 giugno 1979 Marco Reinhart fu condannato a due anni e sei mesi di reclusione;

il 5 novembre 1981 gli fu concesso il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.

In data 5 agosto 1982 il Reinhart fu arrestato per l'esecuzione di altra pena di sei mesi inflittagli dal Tribunale di Arezzo con sentenza 3 marzo 1982, e poiché il cumulo delle due pene superava i limiti di due anni e sei mesi previsti dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 come condizione per l'applicabilità della misura. La sezione di sorveglianza presso la suddetta Corte d'appello, con ordinanza n. 1359 del 19 ottobre 1982, dichiarava inefficace l'affidamento al servizio sociale e con lo stesso provvedimento dichiarava parzialmente estinta, per il periodo di nove mesi, la pena inflitta con la prima sentenza: tale periodo è quello intercorrente tra la data di concessione del beneficio e quella dell'arresto.

Con altra ordinanza — n. 1360 — in pari data, la stessa Sezione di sorveglianza, sul presupposto, che il periodo di nove mesi di affidamento doveva essere considerato come pena espiata, ammetteva il Reinhart — dopo aver cumulato in tre anni le condanne di cui alle indicate sentenze — al regime di semilibertà, rilevando che il condannato aveva scontato oltre la metà della pena complessiva (sette mesi e venti giorni per la prima sentenza, nove mesi in affidamento, due mesi e cinque giorni per la seconda sentenza, per un totale superiore alla metà della pena complessiva) » (ord. n. 914 del 1983).

Con successiva ordinanza in data 23 marzo 1983, la medesima Sezione di sorveglianza « estendeva l'ammissione alla semilibertà di Reinhart Marco alla ulteriore pena di anni uno di reclusione (revoca condono 1978 concesso su parte civile alla di cui sentenza 26 giugno 1979 Corte d'Appello - Firenze) » (ord. n. 171 del 1984).

Con le due citate ordinanze la Corte di cassazione richiamava espressamente, facendola propria, la motivazione di quella delle Sezioni Unite in data 7 febbraio 1981. La censura, in riferimento agli stessi parametri costituzionali e sulla base degli stessi presupposti interpretativi, veniva peraltro estesa all'art. 50, comma 2°, della medesima legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detta norma, prevedendo che — al di fuori dei casi di cui agli artt. 49 e 50, comma 1° — « il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena », esclude che valga come espiazione di pena ai fini dell'ammissione a tale regime il periodo di affidamento in prova al servizio sociale in caso di annullamento del provvedimento di ammissione.

3. - Intervenedo con memorie di identico tenore nei (soli) giudizi instaurati con le ordd. n. 914 del 1983 e n. 171 del 1984, l'Avvocatura dello Stato chiedeva che le questioni sollevate venissero dichiarate infondate; e ciò essenzialmente in base alla contestazione dei presupposti interpretativi da cui esse traevano origine.

A sostegno della piena fungibilità tra periodo di affidamento in prova ed espiazione di pena — sostenuta in dottrina, oltre che da una parte della giurisprudenza — l'Avvocatura adduceva innanzitutto la natura amministrativa (pur se corredata da garanzie giurisdizionali)

del rapporto esecutivo, il quale ha ad oggetto non più la pretesa punitiva dello Stato, bensì la pretesa dello Stato-Amministrazione a che il condannato sconti la pena inflitta. Da ciò l'Avvocatura deduceva: a) che se alla pena è sostituita la misura alternativa dell'affidamento in prova, è segno che questo è ritenuto « prestazione » equivalente all'esecuzione della pena, in quanto egualmente soddisfattiva degli interessi tutelati con questa: b) che dovendo l'annullamento e la revoca dell'affidamento — non considerati nell'art. 47, comma ult., legge cit. — essere disciplinati alla stregua dei principi generali del diritto amministrativo, ad essi andrebbe assegnata efficacia caducatoria solo *ex nunc* (e non *ex tunc*). Tale conclusione varrebbe non solo per la revoca — che ha per sua natura tale efficacia in quanto prescinde da qualsiasi difetto iniziale dell'atto e muove da una rinnovata valutazione degli interessi in esso implicati — ma anche per l'annullamento, dato che questo « non può eliminare tutti gli effetti ormai irretrattabilmente prodotti dall'atto anormale ».

Dalla natura pur sempre « affittiva e limitativa della libertà personale » propria dell'affidamento l'Avvocatura deduceva poi che esso sarebbe — in definitiva — null'altro che una « modalità » di esecuzione della pena diversa dalla detenzione, sicché il periodo di osservazione — il cui esito favorevole ne condiziona l'adozione — andrebbe considerato più come presupposto del potere di disporre tale diversa modalità di esecuzione che come condizione di legittimità dell'ammissione del condannato ad un beneficio.

Sull'assunto, infine, di una « sostanziale identità ontologica » tra l'affidamento in prova e le misure sostitutive introdotte con la legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Avvocatura osservava che il ritenere che il periodo di affidamento in prova risoltosi negativamente non può essere considerato come pena espiata potrebbe dar luogo a seri dubbi di compatibilità con l'art. 3 Cost., atteso che per le suddette misure sostitutive è, viceversa, accolto il principio opposto (art. 66 legge cit.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — I giudici *a quibus* dubitano tutti, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, secondo il loro assunto, « esclude che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione ».

Due delle tre ordinanze di rimessione (r.o. nn. 914 del 1983 e 171 del 1984) coinvolgono nell'incidente di costituzionalità, insieme all'art. 7, anche l'art. 50, comma 2°, della legge in esame. Ciò perché in forza del combinato disposto dei due citati articoli (di legge), in caso di annullamento del provvedimento di ammissione, non potrebbe tenersi conto del periodo trascorso in affidamento nel calcolo della pena espiata al fine della ammissione, facoltativa, al regime di semilibertà.

I tre giudizi possono, quindi, venire riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — La sola questione da decidere è quella avente ad oggetto l'art. 47 della legge n. 354 del 1975, nei termini prospettati con l'ordinanza 7 febbraio 1981 delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, le cui argomentazioni sono sinteticamente riprese nelle restanti, successive, ordinanze della prima sezione penale della medesima Corte.

Il giudice *a quo*, ribadito l'orientamento prevalso in giurisprudenza, per cui « la durata del periodo di prova risoltosi negativamente non può essere considerata come pena espiata » giacché « la revoca che è (invece) il riflesso sanzionatorio del fallimento della prova, non può consentire effetti estintivi neppure parziali », osserva che l'articolo di legge denunciato conduce ad identico risultato anche nell'ipotesi di annullamento del provvedimento, giurisdizionale, di ammissione del condannato alla misura alternativa. Infatti, secondo il giudice rimettente, per effetto dell'annullamento, il provvedimento in questione deve considerarsi « come mai adottato », con la conseguenza che « il rapporto esecutivo penale recupera l'originaria operatività e la espiatione della pena riprende il suo corso per un tempo uguale alla differenza tra la quantità inflitta e quella precedentemente scontata in carcere ». Questa conclusione, ritenuta ineludibile sul piano interpretativo dal giudice di legittimità, (il che rende inconferenti le diverse argomentazioni addotte dall'Avvocatura dello Stato) dà luogo però ai dubbi di costituzionalità dedotti ed illustrati nelle ordinanze di rimessione (in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.).

3. — La legge n. 354 del 1975, approvata al termine di un tormentato *iter* parlamentare, protrattosi per parecchie legislature, reca « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ».

Come è fatto palese anche dalla riportata rubrica, la legge in esame — per quanto rileva ai fini del presente giudizio — attiene alla esecuzione — o meglio alle modalità di esecuzione — delle pene e delle misure di sicurezza detentive e si ispira fundamentalmente all'esigenza di recuperare, per quanto possibile, accanto a quelle di prevenzione la finalità di rieducazione del condannato che la Costituzione assegna alla pena.

A questo scopo la legge stabilisce l'obbligo di attuare, nei confronti dei condannati e degli internati « un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti col mondo esterno, al reinserimento sociale degli stessi » e precisa il dovere di individualizzare « in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti » un simile trattamento (art. 1 comma ult.) sulla scorta dell'osservazione scientifica della personalità del condannato o dell'internato, compiuta all'inizio della esecuzione e proseguita nel corso di essa (art. 13, commi 1 e 2).

4. — Nell'ambito di questo disegno (la cui realizzazione normativa risente dei profondi contrasti insorti nel corso del dibattito parlamentare e che non è qui il caso di definire in tutti i suoi aspetti) si collocano anche le disposizioni del capo VI, « Misure alternative alla detenzione (e rimessione del debito) », sotto il quale è posto l'art. 47, impugnato

in parte qua. Il disposto di legge in esame, nel testo risultante in seguito alle modificazioni apportate con le leggi 12 gennaio 1977, n. 1 (art. 4) e 13 settembre 1982, n. 646 (art. 7), prevede la possibilità di affidare al servizio sociale, fuori dell'istituto carcerario, il condannato (con esclusione per taluni delitti) a pena detentiva (cui non segua una misura di sicurezza pure detentiva) per un tempo non superiore a due anni e sei mesi (ovvero a tre anni se si tratti di infraventunenni o di ultrasettantenni.) L'affidamento è disposto, « per un periodo uguale a quello della pena da scontare », « sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta per almeno tre mesi in istituto » ed al soggetto, all'atto dell'affidamento, sono imposte le prescrizioni, modificabili nel corso dell'affidamento stesso, cui egli dovrà attenersi.

La condotta del soggetto, affidato al servizio sociale è costantemente controllata da quest'ultimo, che ne riferisce periodicamente fornendo dettagliate notizie al magistrato di sorveglianza. I due ultimi commi dell'art. 47 recitano testualmente « L'affidamento è revocato quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge e alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della prova ».

« L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale ».

5. - Giova qui sottolineare che la misura alternativa in esame può essere applicata soltanto sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta per almeno tre mesi in istituto e conclusa con un giudizio prognostico, che, (valutata, appunto, la personalità del soggetto, anche in termini di pericolosità sociale) faccia presumere sufficienti, ai fini di prevenzione e di emenda, le prescrizioni dettate all'atto dell'affidamento.

Tali prescrizioni riguardano i rapporti con il servizio sociale, la dimora del soggetto, la sua libertà di locomozione, il divieto di frequentare determinati locali ed il lavoro (comma 4°) e ad esse possono aggiungersene altre concernenti il divieto o l'obbligo di soggiorno in determinati comuni, le sue attività ed i suoi rapporti personali (comma 5°).

Giustamente, quindi, il giudice *a quo* sottolinea come il periodo di tempo trascorso in affidamento è vissuto dal condannato in un « impegno di emenda » ed « è sofferto » « con la soggezione alle prescrizioni limitative della libertà » « la cui afflittività è intuitivamente rivelata dal loro contenuto, descritto nei commi 4° e 5° dell'art. 47.

Le suesposte argomentazioni non possono non essere condivise. Infatti, il periodo trascorso in affidamento (nell'ambito della durata complessiva, che è e rimane unica, della pena inflitta) comporta per il condannato l'osservanza di prescrizioni restrittive della sua libertà e insieme la soggezione, pur se in un quadro di assistenza, ai costanti controlli del servizio sociale nonché alla vigilanza del magistrato di sorveglianza, cui il servizio sociale è tenuto a fornire periodicamente dettagliate notizie.

Se ne deve, allora, dedurre che l'affidamento in prova al servizio sociale costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità

di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto, il trattamento fuori dell'istituto, perché ritenuto più idoneo, sulla base dell'osservazione, al raggiungimento delle finalità, di prevenzione e di emenda, proprie della pena.

In effetti il condannato ad una pena detentiva, ricorrendo i presupposti stabiliti dalla legge, può essere ammesso all'affidamento solo dopo un « assaggio », più o meno prolungato, del carcere, posto che il termine di tre mesi fissato per l'osservazione della personalità nell'istituto penitenziario decorre dal momento in cui il soggetto acquista la qualità appunto di condannato (essendo, perciò possibile, se non addirittura probabile, che egli abbia sofferto anche un periodo di carcerazione preventiva). È l'osservazione scientifica della personalità del condannato compiuta in istituto — e cioè sul soggetto in stato di detenzione — che porta ad indicare l'opportunità di sostituire al trattamento carcerario il trattamento in affidamento, ma questa scelta non muta o quanto meno non annulla il carattere sanzionatorio del trattamento prescelto e non ne cancella ma semplicemente ne attenua l'affittività. Invero, far dipendere, anche se ai soli fini di comparazione o di equivalenza, il carattere penale di un determinato trattamento dal grado, maggiore o minore, di affittività dello stesso, misurato rispetto alla detenzione in istituto, condurrebbe a svilire il valore che il bene supremo della libertà riveste nel nostro ordinamento ed a porre in discussione la pur praticata diversità degli stessi trattamenti carcerari e delle possibili modalità di esecuzione della custodia cautelare.

Alla stregua di quanto sin qui detto, non è quindi neppure pensabile, che in caso di annullamento del provvedimento di ammissione, il periodo effettivamente trascorso in affidamento in ottemperanza alle specifiche prescrizioni imposte al condannato, venga, viceversa, considerato non mai trascorso ovvero inutilmente trascorso.

L'astrazione dogmatica, infatti, in questo caso, oltre a ribaltare il principio di realtà prima che giuridico, per cui « *factum, infectum fieri nequit* », si risolverebbe in una inaccettabile contraddizione dal momento che una « misura alternativa » alla detenzione si trasformerebbe in una « misura aggiuntiva » alla detenzione stessa, senza che questo vero e proprio « supplemento » di pena trovi fondamento e sia quindi legittimato da una sentenza di condanna.

Evidente è, dunque, la violazione dell'art. 13 Cost. e tanto basta per dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, *in parte qua*, restando assorbito ogni altro profilo di censura.

6. — La decisione qui sopra raggiunta risolve di per sé la ulteriore questione prospettata anche in relazione all'art. 50, comma 2°, della medesima legge.

La ritenuta computabilità del periodo trascorso in affidamento, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione, nel calcolo della pena espiata vale infatti anche al fine di accertare se sia stata espiata oppure no almeno metà della pena, al fine dell'ammissione, facoltativa, alla semilibertà.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione (1).

(1) La sentenza è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1985, n. 143 bis. L'ordinanza di rimessione Cass. 7 febbraio 1981 si legge in *Foro it.* 1982, II, 280, con nota di richiami, commentata da ANTONINI, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1982, 1597, da LATTANZI in *Cass. pen.* 1981, 1764 e da LUPONE in *Arch. pen.* 1983, 584; Cass. 17 febbraio 1983 si legge in *Giur. costit.* 1984, II, 437; Cass. 26 settembre, *ibid.*, 1385.

La sentenza riportata è stata commentata da LA GRECA, *Sulla natura giuridica dell'affidamento in prova* in *Foro it.* 1985, I, 1888; CESARIS, *La scomputabilità del periodo di affidamento in prova nel caso di annullamento o di revoca*, in *Legislaz. pen.* 1985, 730; BALZAROTTI, *Annullamento e revoca dell'affidamento in prova di fronte alla corte costituzionale*, in *Cass. pen.* 1985, 1964.

Sull'istituto nei suoi aspetti generali, cons. da ultimo FASSONE, *Probation e affidamento in prova*, in *Encicl. dir.*, Giuffrè, Milano, 1986, XXXV, 783.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca del provvedimento di ammissione - Non compatibilità del periodo trascorso in affidamento nel calcolo della pena espia - Illegittimità costituzionale dell'art. 47, legge 26 luglio 1975 n. 354 in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. (Cost., art. 3, 13, 27; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47).

Corte Cost. - Sentenza - (3 dicembre) 6 dicembre 1985 n. 312 - Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI - Ric. FERRARO.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 13 Cost., l'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1984 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel procedimento di sorveglianza relativo a Fer-

raro Luciano, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80-bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il giudice relatore Alberto Malagugini.

RITENUTO IN FATTO

1. - Nel corso del giudizio sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma avverso l'ordinanza del 1° febbraio 1984 della Sezione di sorveglianza presso detta Corte d'appello che, revocando l'affidamento in prova al servizio sociale di Ferraro Luciano per insussistenza delle condizioni legittimanti l'affidamento retrodatava gli effetti della revoca al momento della costituzione in carcere del Ferraro e non al momento iniziale dell'affidamento, la Corte di cassazione sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.

La Corte rimettente rilevava che l'art. 47 della legge n. 354 del 1975 impedisce di scomputare il periodo trascorso in affidamento dalla pena detentiva da eseguire in tutti i casi di revoca del provvedimento di affidamento, senza distinguere tra i casi di revoca dovuta al cattivo esito della prova e quelli di revoca (o annullamento) per sussistenza di cause originarie o sopravvenute di inammissibilità dell'affidamento. Il predetto art. 47 sarebbe perciò in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., in ragione della indebita equiparazione fra situazioni del tutto diverse e della discriminazione fra situazioni similari come quella dei condannati che superano il periodo di prova ed ottengono l'estinzione della pena, e quella dei condannati che, pur avendo in tutto o in parte superato detto periodo di prova, non possono ottenere, per ragioni indipendenti dal proprio comportamento, l'effetto dell'estinzione; b) con l'art. 13 Cost., in ragione della insussistenza di un titolo giustificativo della restrizione della libertà personale del condannato una volta venuto meno l'originario provvedimento giudiziario preveduto dai commi 4° e 5° dell'art. 47, legge n. 354 del 1975; c) con l'art. 27 Cost., in ragione della vanificazione della funzione di rieducazione e risocializzazione propria della pena che sarebbe cagionata dalla previsione di conseguenze sfavorevoli al condannato per fatto non addebitabile alla sua condotta.

2. - Nel giudizio così instaurato non vi è stata costituzione di parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione, prima sezione penale, dubita, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975,

n. 354 — recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » — « nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova ».

Nella motivazione dell'ordinanza, la Corte rimettente richiama espressamente, facendole nella sostanza (e talora testualmente) proprie, le argomentazioni già addotte a sostegno dell'illegittimità costituzionale del citato art. 47 ord. penit., in riferimento ai medesimi parametri, nelle ordinanze emesse dalle Sezioni penali della medesima Corte in data 7 febbraio 1981 (proc. Talluto Arcangelo; r.o. 104/83) e dalla stessa prima sezione penale di questa in data 26 settembre 1983 (proc. Reinhart Marco; r.o. 171/84).

2. — Decidendo sugli incidenti di costituzionalità promossi con le citate ord. n. 104 del 1983 e 171 del 1984 (nonché con altra ordinanza analoga — n. 914 del 1983 — emessa il 17 febbraio 1983, pure nel proc. Reinhart Marco, dalla stessa prima sezione penale della Corte di legittimità), questa Corte, con la sentenza n. 185 del 1985, ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione ». Come risulta dalla narrativa in fatto di detta sentenza, le fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus* concernevano due casi di annullamento di provvedimenti di affidamento in prova al servizio sociale, motivati: *a)* dall'essere stato il trattamento disposto prima del decorso del termine minimo di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, richiesto dall'art. 47 ord. penit. ai fini dell'osservazione della personalità in istituto (proc. Talluto); *b)* dalla sopravvenienza di altra sentenza di condanna a pena che, cumulata con quella in relazione alla quale l'affidamento in prova era stato disposto, superava il limite di due anni e sei mesi previsto dal medesimo art. 47 come condizione per l'applicabilità della misura (proc. Reinhart).

Nel caso ora in esame, era oggetto di impugnativa innanzi alla Corte rimettente il provvedimento di revoca, da parte della Sezione di sorveglianza di Roma, dell'affidamento in prova di Ferraro Luciano precedentemente disposto dalla Sezione di sorveglianza de L'Aquila; revoca determinata dalla sopravvenuta considerazione, in sede esecutiva di una sentenza di condanna non computata nel precedente provvedimento di cumulo e dalla conseguente fissazione della pena espiananda, in sede di nuovo cumulo, in una misura superiore ai due anni e sei mesi di reclusione.

Trattasi, quindi, di un caso di caducazione del provvedimento in tutto analogo, quanto a presupposti ed effetti, a quelli precedentemente esaminati, ed, in particolare a quello descritto *sub b)*. Ed è evidente che, sul piano della valutazione di legittimità costituzionale, vanno untariamente considerati tanto i casi di annullamento, quanto que li d

revoca per cause originarie o — come nella specie — sopravvenute di inammissibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale: a nulla rilevando, a tali fini, la diversa denominazione dei provvedimenti terminativi.

Anche rispetto alle ipotesi di revoca fondate su ragioni diverse dall'esito negativo della prova deve, quindi, ribadirsi quanto ritenuto nella citata decisione n. 185 del 1985: che non è, cioè, « neppure pensabile » — alla stregua del disposto dell'art. 13 Cost. — che ... il periodo effettivamente trascorso in affidamento in ottemperanza alle specifiche prescrizioni imposte al condannato, venga, viceversa, considerato come non mai trascorso ovvero inutilmente trascorso », con la conseguenza che esso va computato nella pena da espiaare.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova (1).

(1) La sentenza è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 1985, n. 291 bis. L'ordinanza di rimessione si legge in *Giur. costit.* 1985, II, 310.

Per l'analisi della sentenza cons. i contributi di CESARIS e di BALZAROTTI richiamati nella nota alla sentenza che precede, cui *adde* CROSTI, *Sulla revoca dell'affidamento al servizio sociale per cause non dipendenti dall'esito negativo della prova*, in *Cass. pen.* 1986, 1689.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca del provvedimento di ammissione - Non computabilità del periodo trascorso in affidamento nel calcolo della pena espiaata - Illegittimità costituzionale dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. - Questione già decisa - Manifesta infondatezza. (Cost. artt. 3, 19, 27; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47).

Ordinamento penitenziario - Esecuzione di pene concorrenti durante il periodo di affidamento in prova al servizio sociale - Preclusione alla declaratoria di estinzione della pena da parte della sezione di sorveglianza in caso di riarresto dell'affidato per condanna sopravvenuta comportante il superamento del limite massimo di ammissibilità della misura - Pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354, in relazione agli artt. 382 c.p.p. e 76 c.p., in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27

Cost. - Questione comportante la creazione di nuove norme. Manifesta inammissibilità. (Cost. artt. 3, 13, 25, 27; c.p. art. 76; c.p.p. art. 382; legge 26 giugno 1975 n. 354, art. 47).

Corte Cost. Ordinanza - (12. 17 dicembre 1985 n. 352 - Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI - Ric. SERAFINI.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova: norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte impugnata, con la sentenza n. 312 del 1985.

È manifestamente inammissibile, in quanto comporterebbe un'innovazione al sistema normativo di esclusiva competenza del legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, in correlazione con gli artt. 582 c.p.p. e 76 c.p., prospettata in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., per la parte di cui tale norme non è disciplinato, durante il periodo di affidamento, il concorso di altre pene, ed è precluso alla sezione di sorveglianza (in caso di riarresto dell'affidato per l'espiazione di diversa condanna) di provvedere alla dichiarazione di estinzione della pena a termine dell'ultimo comma del medesimo art. 47.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) in relazione agli artt. 582 c.p.p. e 76 c.p. promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1985 dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello delle Marche nel procedimento di sorveglianza relativo a Serafini Piero, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101-bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello delle Marche dubita della legittimità costituzionale: a) dell'art. 47 comma ult., della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), assumendo che detta norma, nella parte in cui esclude che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale in caso di revoca per inammissibilità sopravvenuta del provvedimento di ammissione, contrasti con gli artt. 3, 13 comma 2° e 27 comma 3° Cost.; b) del medesimo art. 47 legge n. 354 del 1975 « in correlazione con gli artt. 582 c.p.p. e 76 c.p., per la parte in cui non è disciplinato, durante il periodo di affidamento, il concorso di altre pene, ed è precluso alla Sezione di sorveglianza (in caso di riarresto dell'affidato per l'espiazione di diversa condanna) di provvedere alla dichiarazione di estinzione della pena a termine dell'ultimo comma del medesimo art. 47 »: sostenendo al ri-

guardo che la disciplina risultante dalle predette norme — in forza della quale, in caso di sopravvenienza di altra condanna, spetta al p.m. di provvedere al cumulo e di disporre il riarresto dell'affidato ove sia superato il limite di 30 mesi fissato per l'ammissibilità della misura dal citato art. 47 — darebbe luogo a violazione;

— dell'art. 3 Cost., in quanto il completamento del periodo di prova (con conseguente estinzione della pena) o la sua interruzione dipenderebbero dalla maggiore o minore solerzia del p.m. nel provvedere all'unificazione delle pene concorrenti;

— con l'art. 25 Cost., in quanto l'attribuzione al p.m. anziché alla Sezione di sorveglianza, del potere di provvedere al cumulo (e di determinare, con ciò, la cessazione dell'affidamento), sottrarrebbe l'affidato al suo giudice naturale;

— con l'art. 13 comma 2° Cost., in quanto la pena modificata in affidamento in prova non potrebbe considerarsi come pena della stessa specie, sicché sarebbe insuscettibile di cumulo e potrebbe ritradersi in detenzione in carcere non per mero provvedimento dell'organo di esecuzione ma solo con motivato provvedimento della Sezione di sorveglianza;

— con l'art. 27 Cost., in quanto il riarresto dell'affidato frusterebbe la sua legittima aspettativa ad offrire una buona prova ed a conseguire così l'estinzione della pena.

Considerato che la questione *sub a*) è stata già decisa con la sentenza n. 312 del 1985 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, « nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova »; che pertanto tale questione va dichiarata manifestamente infondata;

— che la questione *sub b*) il giudice *a quo* sostanzialmente assume che, ove con la pena in relazione alla quale sia stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale concorra altra pena che, cumulata con la prima, comporti il superamento dei limiti di ammissibilità della misura fissata dal comma 1° del citato art. 47, non dovrebbe procedersi all'unificazione delle pene concorrenti secondo le regole ordinarie, ma dovrebbe dettarsi una speciale disciplina che consenta il completamento del periodo di affidamento (e con esso l'estinzione della pena) ed attribuirsi alla sezione di sorveglianza anziché al p.m., la competenza a provvedere in merito; che è peraltro evidente che, con siffatta prospettiva, si chiede alla Corte di introdurre, per l'ipotesi in questione, una nuova e complessa regolamentazione normativa, derogatoria rispetto a quella ordinaria sia in tema di disciplina del concorso, di pene, che di attribuzione delle competenze nella fase esecutiva;

— che pertanto, poiché — secondo la costante giurisprudenza di questa Corte — l'innovazione al sistema normativo, nonché l'individuazione, tra i vari possibili, del tipo di rimedio che valga a realizzarla esulano dai poteri della Corte e rientrano invece nell'esclusiva compe-

tenza del legislatore, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 comma ult., della legge 26 luglio 1975, n. 354 — già dichiarato illegittimo nella parte impugnata, con la sentenza n. 312 del 1985 — sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello delle Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 195/85);

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 47 in relazione agli artt. 582 c.p.p. e 76 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. con la medesima ordinanza (1).

(1) L'ordinanza è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale, 8 gennaio 1986, n. 1.

L'ordinanza di rimessione si legge in *Giur. costit.* 1985, II, 310.

Corte cost. n. 312/85, in questo fascicolo, pag. 231, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevedeva che valesse come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova. L'ampia formula adoperata include l'ipotesi di specie considerata dall'ordinanza di rimessione.

Per ulteriori richiami, v. le note alla già menzionata Corte cost. n. 312/85 nonché a Corte cost. n. 185/85, anch'essa in questo fascicolo, pag. 231.

Ordinamento penitenziario - Sezione di sorveglianza - Addotta carenza di nesso organico con la Corte d'Appello - Configurazione come giudice speciale anziché come sezione specializzata - Criteri di identificazione - Riconducibilità al C.S.M. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, in relazione all'art. 68, legge 26 luglio 1975 n. 354, in riferimento all'art. 102 comma 2. Cost. - Infondatezza. (Cost. art. 102 comma 2°; legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 68 e 70).

Corte Cost. - Sentenza . (8 gennaio) 14 gennaio 1986 n. 4 - Pres. PALADIN - Rel. FERRARI - Intelligente.

Non è fondata, in riferimento all'art. 102 comma 2° Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, in rapporto all'art. 68, legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata sotto il profilo

che tale norma configurerebbe la Sezione di sorveglianza non come Sezione specializzata costituita presso la Corte d'appello, ma come giudice speciale, avendo dato vita ad un modello organizzativo autonomo. La distinzione tra giudici speciali e Sezioni specializzate va ricercata, oltre che nel dato testuale di cui all'art. 102 comma 2° Cost., con riguardo all'intero sistema delle norme concernenti l'«ordinamento giurisdizionale» (artt. da 104 e 107 Cost. in particolare), dal quale è desumibile che appartengono alla giurisdizione ordinaria tutti e solo gli organi giurisdicenti, istituzionalmente collegati al Consiglio superiore della magistratura.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70, in relazione all'art. 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà») promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1983 dalla sezione di sorveglianza di Bologna sull'istanza proposta da Intelligente Vincenzo iscritta al n. 822 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il giudice relatore Giuseppe Ferrari.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il 4 ottobre 1983, la sezione di sorveglianza di Bologna teneva udienza nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia per decidere in merito all'istanza di revoca della anticipata misura di sicurezza; proposta da tale Intelligente Vincenzo. Questi, chiamato a rispondere di omicidio continuato per avere cagionato la morte dei propri genitori, era stato riconosciuto non imputabile dal giudice istruttore presso il Tribunale di Chiavari, per totale incapacità di intendere e di volere, con conseguente applicazione della misura del ricovero nel suddetto manicomio giudiziario per la durata minima di anni dieci, decorrenti dal 23 dicembre 1981 ed aventi termine il 23 dicembre 1991. Senonché, meno di un anno e mezzo dopo il ricovero, l'Intelligente chiedeva la revoca anticipata della misura di sicurezza applicatagli, ed il presidente della sezione di sorveglianza, acquisita la relazione sanitaria, che ribadiva la pericolosità dell'internato e ne segnalava una riacutizzazione della sintomatologia psichiatrica, fissava la data della prescritta udienza, nel corso della quale l'Intelligente non accennava più menomamente alla istanza di revoca anticipata, limitandosi a chiedere il trasferimento nell'ospedale psichiatrico provinciale di Genova-Quarto. La sezione di sorveglianza si riservava ed emetteva ordinanza (r.o. n. 822/1984), sollevando d'ufficio, in riferimento all'art. 102 comma 2° Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, in rapporto all'art. 68 legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui si configura la sezione di sorveglianza, non come sezione specializzata, ma come giudice speciale.

2. — Premesso che il citato precetto costituzionale ha voluto porre il requisito della sussistenza di un nesso organico fra sezioni specializzate ed organi giudiziari ordinari (secondo quanto ritenuto dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 76/1961), il giudice *a quo* afferma che l'art. 70 della legge n. 354 del 1975, istituendo la « sezione » di sorveglianza « in ciascun distretto di Corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di Corte d'appello », e non invece « presso » la Corte d'appello, presti ossequio solo nominale al precetto primario. La norma denunciata avrebbe in realtà costituito un organo autonomo, non legato da alcuna relazione organica o funzionale alla Corte di appello (né, la coincidenza dell'ambito della competenza territoriale, come sarebbe dato evincere dalla circostanza, che, ex art. 68 comma 4^o, della stessa legge n. 354 del 1975, « l'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza »).

Del resto — continua l'ordinanza — gli stessi uffici di sorveglianza, presenti in sole 56 sedi secondo circoscrizioni non coincidenti con quelle dei tribunali (tabella A, allegata alla legge citata), sono totalmente autonomi sotto i profili organizzativo, funzionale ed amministrativo rispetto ai tribunali presso i quali sono costituiti. Anche qui l'espressione « presso il tribunale », di cui al cit. art. 68, sarebbe priva di significato funzionale e invece diretta ad indicare la mera coincidenza territoriale della sede.

Lo sviluppo della funzione di sorveglianza attraverso l'ampliamento degli spazi dell'intervento giurisdizionale nella fase dell'esecuzione della pena — continua il giudice *a quo* — non è stato dalla legge del 1975 perseguito, secondo una concezione organica ed unitaria della giurisdizione penale, mediante il potenziamento, all'interno dell'organo giudiziario ordinario, il tribunale, dell'ufficio del « giudice di sorveglianza » (art. 45 dell'ord. giudiziario); bensì con la creazione di un assetto istituzionale nuovo che, costituendo l'ufficio di sorveglianza come organo autonomo totalmente esterno al tribunale e privo di qualsiasi relazione con esso, ha sortito l'effetto di frantumare l'unità della giurisdizione penale.

Gli uffici di sorveglianza costituirebbero invero, anche territorialmente, un ordine speciale separato dagli organi nell'ambito della Corte d'appello, ove ha sede la sezione di sorveglianza, tuttavia dalla prima totalmente autonoma, secondo quanto riconosciuto anche dal Consiglio superiore della magistratura con deliberazione in data 8 marzo 1978.

La prassi avrebbe poi accentuato la condizione di totale separazione degli uffici di sorveglianza rispetto agli organi giudiziari ordinari, sovente collocati in diversi edifici, addirittura riconoscendo al magistrato d'appello della sezione di sorveglianza funzioni di vigilanza nei confronti degli altri uffici del distretto e così avallando l'esistenza di un ordine di uffici collaterale e separato dagli organi giudiziari ordinari, in netto contrasto col disposto dell'art. 102 comma 2^o Cost., che inequivocabilmente postula un rapporto di integrazione organica fra organo giudiziario ordinario e sezione specializzata.

Né varrebbe invocare in contrario il potere di vigilanza o di temporanea destinazione che comunque compete al presidente della Corte d'appello (*ex art. 14 comma 2° d.l. n. 511 del 1946*), ovvero il rapporto funzionale tra uffici di sorveglianza ed organi del pubblico ministero; non sembrando ciò sufficiente per ritenere sussistente quel rapporto di immedesimazione di cui s'è detto. Neppure varrebbe ad inserire la sezione di sorveglianza nel sistema degli organi giudiziari la norma di cui all'art. 71 comma 1° della stessa legge n. 354 del 1975, che non estende la disciplina del procedimento di sorveglianza alla istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza; ché, anzi, essendo in materia previsto (*ex art. 640 c.p.p.*) il ricorso alla Corte di appello come giudice di secondo grado avverso le decisioni della sezione di sorveglianza, resta definitivamente escluso che la seconda possa riguardarsi come sezione specializzata della prima.

3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, negando che la sezione di sorveglianza possa essere ritenuta giudice speciale. L'espressione « sezioni specializzate », di cui all'art. 102 Cost., non esclude invero « moduli organizzativi diversi da quelli previsti nell'ordinamento giudiziario », ma impone solo un rapporto da *genus* a *species* che, sulla scorta degli elementi di identificazione indicati nella sentenza n. 76 del 1961, devono ritenersi ricorrere nella specie (designazione dei componenti da parte del C.S.M.; vigilanza da parte dei capi degli uffici della magistratura ordinaria; sottoposizione del giudizio alle regole del codice di procedura penale; controllo di legittimità spettante alla Corte di cassazione).

La sezione di sorveglianza sarebbe dunque assimilabile per alcuni aspetti strutturali al tribunale per i minorenni, la cui natura di giudice speciale è stata esclusa sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - La sezione di sorveglianza di Bologna, reputando che la disciplina instaurata in materia con la riforma di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, peraltro modificata con la legge 12 gennaio 1977, n. 1, le abbia conferito natura di giudice speciale piuttosto che di sezione specializzata, denuncia l'illegittimità della propria costituzione. Ed al riguardo essa dedica larga parte della sua motivazione ai magistrati di sorveglianza.

Si legge, infatti, nell'ordinanza: che questi, « presenti in sole 56 sedi..., sono totalmente autonomi, organizzativamente, funzionalmente, amministrativamente rispetto ai tribunali « presso » i quali sono costituiti »; che in tal senso si pronunciò il Consiglio superiore della magistratura, quando, con deliberazione 8 marzo 1978, « riconobbe sciolto da ogni legame organico l'ufficio di sorveglianza rispetto al tribunale » e « ne riaffermò la completa autonomia funzionale, organizzativa, am-

ministrativa e finanziaria, anche in rapporto al suo carattere policirco-scrizionale»; che « l'espressione " presso il tribunale " di cui all'impugnato art. 68 è priva di significato funzionale essendo diretta ad indicare la mera coincidenza della sede, di luogo geograficamente inteso»; che, « mentre prima della riforma le più limitate funzioni del giudice di sorveglianza erano organizzate all'interno dell'organo-tribunale », con la riforma si è, viceversa, creato « un assetto istituzionale nuovo », in conseguenza del quale « il giudice di sorveglianza è stato per così dire espulso dal tribunale » e costituito « in autonomo organo totalmente esterno al tribunale »; che « nella prassi in concreto degli uffici di sorveglianza si è vieppiù accentuata la condizione di totale separazione e autonomia rispetto agli organi giudiziari ordinari, anche con sempre più frequenti sistemazioni logistiche in edifici distinti »; che « perciò è stata data vita ad un modello organizzativo — ufficio di sorveglianza — totalmente innovativo con circoscrizioni pluricircondariali, secondo ritagli geografici talvolta capricciosi, sempre poco funzionali, privi, come si è detto, di rapporti orizzontali con gli organi ordinari-tribunali, ma collegati tra loro ». E « non pare sufficiente » — conclude l'ordinanza sul punto — « a far rientrare nel sistema degli " organi giudiziari ordinari " né il potere di vigilanza del presidente della Corte d'appello "..., né il potere di temporanea destinazione — cioè applicazione — affidata allo stesso presidente della Corte d'appello, né, infine, il rapporto funzionale con gli organi del pubblico ministero... ».

2. — Con l'argomentazione testé riportata, il giudice *a quo* mostra palesemente di dubitare della legittimità costituzionale, non solo della propria costituzione, ma anche degli uffici e dei magistrati di sorveglianza; in definitiva, dubita di alcune fra le innovazioni più qualificanti dell'attuale ordinamento penitenziario. Senonché l'impugnazione dell'art. 70 « in rapporto » con l'art. 68 non trova, in punto di rilevanza della proposta questione, una plausibile giustificazione, giacché l'art. 70 prevede e disciplina esclusivamente le sezioni di sorveglianza, mentre l'art. 68 prevede e disciplina gli uffici di sorveglianza. Ed invero, le deduzioni afferenti a questi ultimi, presumibilmente offerte nel disegno di puntellare la sollevata questione, non possono valere, quand'anche ne fosse indiscutibile la fondatezza, nei confronti della sezione di sorveglianza: esse travalicano, infatti, i precisi termini della sollevata questione, nel senso che riguardano pur sempre un organo distinto, per cui l'eventuale illegittimità di questo — che, comunque, non comporterebbe al giudice *a quo* di denunciare — non comporterebbe l'illegittimità della sezione di sorveglianza.

3. — L'esame della questione va perciò portato prevalentemente sull'art. 70 e sugli argomenti da esso dedotti.

Tali argomenti si lasciano ridurre, a ben vedere, all'asserita e ribadita carenza di un « rapporto di immedesimazione (o integrazione o compenetrazione) organica « tra la sezione di sorveglianza, da un lato, e la Corte d'appello nel cui ambito territoriale essa risulta istituita, dall'altro lato. Benché, infatti, l'impugnato art. 70 comma 1^o, dispon-

ga che « in ciascun distretto di Corte d'appello... è costituita un'apposita sezione di sorveglianza », questa — afferma l'ordinanza — è in realtà un « giudice autonomo », cioè speciale e, quindi, illegittimo. Sempre secondo il giudice *a quo*, la Costituzione, adottando il principio dell'unità della giurisdizione, vieta la creazione di nuovi giudici speciali e consente (art. 102 comma 2°) che possano istituirsi soltanto « sezioni specializzate, per determinate materie », e soltanto « presso gli organi giudiziari ordinari ». Ma poiché, sia nel pensiero del costituente, sia nel suo significato letterale, « sezione » deve intendersi « come articolazione organizzativa interna agli esistenti organi giudiziari ordinari », « come suddivisione, ripartizione in cui si articola l'unità organica », come « ripartizione di una unità complessiva unitaria », nella specie — prosegue l'ordinanza — « la denominazione “ sezione ” si adegua solo nominalmente al precetto dell'art. 102 comma 2° Cost. »: la sezione di sorveglianza, insomma, non avendo con la Corte d'appello alcun legame, ma solo una mera « coincidenza della circoscrizione territoriale », impropriamente verrebbe dal legislatore denominata « sezione ».

4. — L'insistita negazione dell'esistenza di un nesso organico tra la sezione di sorveglianza e la Corte d'appello nel cui distretto è costituita — a parte il rilievo che la dizione « rapporto di immedesimazione (o compenetrazione o integrazione) organica » si addice meglio al rapporto fra la persona giuridica ed i suoi organi, anziché a quello tra questi e le loro articolazioni — risulta sorreggersi su considerazioni, tutto sommato di ordine esegetico — il significato lessicale del sostantivo « sezione » e della preposizione « presso » — a scapito di quelle di ordine sistematico, e soprattutto, su uno schematismo ancorato ad una visione incompleta, preconcepita e statica dell'ordinamento giudiziario. Non si spiegano altrimenti la svalutazione o distorsione di elementi non negligibili e tutt'altro che privi di rilievo.

Tutti gli uffici giudiziari del distretto sono posti sotto la sorveglianza del presidente della Corte d'appello (art. 14 comma 2° r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sulle « guarentigie della magistratura »), e lo stesso Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.) si è pronunciato nel senso che tale norma si applica anche agli uffici ed alle sezioni di sorveglianza: il giudice *a quo*, che pure rievoca il parere del C.S.M., disconosce al suddetto potere di sorveglianza il valore di rapporto fra la sezione di sorveglianza e la Corte d'appello. È espressamente previsto (art. 68 comma 3°, impugnato) che alla sostituzione di un magistrato impedito provveda con proprio decreto il presidente della Corte d'appello: anche tale dato non avrebbe alcun pregio. Inoltre, secondo l'interpretazione comunemente accolta del combinato disposto degli artt. 71 e 71-ter della legge *de qua*, i provvedimenti in tema di revoca anticipata delle misure di sicurezza sono ricorribili in Corte d'appello; neppure tale ricorribilità configurerebbe un nesso tra i due organi ed, anzi, porterebbe ad escludere « definitivamente che questo organo possa considerarsi sezione specializzata della Corte d'appello », quasi che sia inconcepibile nel nostro ordinamento — basterà in proposito ricordare anche solo il disposto di cui all'art. 383 del c.p.c. — il riesame di una controversia

da parte di un giudice di pari grado, purché diverso da quello che si è già pronunciato. Va rilevato ancora che la ripetuta attribuzione della qualifica di organo « autonomo » alla sezione di sorveglianza non assurge ad autonomo profilo, perché è semplicemente l'iterazione dell'asserita mancanza di alcun rapporto con la Corte d'appello. Ed in quanto, da ultimo, alla censura rivolta al legislatore di avere dato vita, con le sezioni (e gli uffici) di sorveglianza, ad un « modello organizzativo... anomalo », essa, lungi dall'avvalorare la denunciata illegittimità, rivela una concezione fundamentalmente erronea, e perciò inaccettabile. È la concezione, secondo cui l'assetto stabilito dall'ordinamento giudiziario tuttora in vigore avrebbe valore paradigmatico pressoché vincolante per il legislatore ordinario, cui, viceversa, non è precluso, sia di creare strutture del tutto nuove e diverse dagli attuali uffici giudiziari — fatta salva, ben s'intende, la Corte di cassazione, che è l'unico organo della giurisdizione ordinaria previsto dal testo costituzionale — sia di modificare, anche radicalmente, strutture già esistenti. Ed al giudice *a quo* è, invece, sfuggito che proprio quest'ultima ipotesi si potrebbe dire essersi verificata nella specie.

5. — Per convalidare la denuncia di illegittimità, il giudice *a quo* invoca una sentenza di questa Corte (n. 76 del 1961), di cui, anzi, riporta il passo nel quale si legge che l'art. 102 comma 2° Cost. « consente quelle sole sezioni specializzate che siano istituite “ presso ” gli organi giudiziari ordinari; termine, questo con il quale si è voluto significare l'esistenza di un nesso organico, di una compenetrazione istituzionale, tra le une e gli altri.

Senonché tale sentenza, contrariamente a quanto si ritiene nell'ordinanza, non conforta l'assunto. Ed invero, in quella pronuncia la Corte, dopo avere enunciato che, se effettivamente dall'art. 102 comma 2° Cost., si deduce l'esistenza di un nesso, non è tuttavia agevole « determinare quali siano gli indizi sufficienti a far ritenere la presenza di tale nesso », affermò che bastano, sotto il profilo funzionale, l'adozione, nel procedimento, del codice di rito, le eventuali deroghe al quale « dovrebbero essere formulate in modo esplicito » e, sotto il profilo strutturale, l'assoggettamento delle sezioni « alla sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari ai quali sono collegate ». Ora, nella presente fattispecie ricorrono e concorrono proprio quegli « indizi sufficienti » a far ritenere l'esistenza, tra la sezione specializzata e la Corte d'appello, del nesso di cui alla richiamata pronuncia: a tacer d'altro, per ciò che concerne il profilo funzionale, ai provvedimenti in tema di revoca anticipata delle misure di sicurezza si applicano le comuni norme del codice di rito ed il procedimento di sorveglianza è disciplinato con norme espresse; perciò che concerne il profilo strutturale, se anche non si voglia tener conto del collegamento con la Procura generale, non si comprende come a riguardo di un ordinamento cui ripugna qualsivoglia rapporto di tipo gerarchico possa — peraltro indimostratamente — disconoscersi il valore di legame alla sorveglianza che, secondo quanto si è già rilevato, il presidente della Corte d'appello esercita su ogni ufficio giudiziario del distretto e, quindi, anche sulla sezione di sorveglianza.

La pronuncia risulta, insomma, invocata a torto; tanto che l'Avvocatura dello Stato, sia nell'atto di intervento, sia alla pubblica udienza, si giova proprio degli argomenti ivi contenuti per confutare convicentemente l'ordinanza, segnalando altresì, non infondatamente, che la sezione di sorveglianza « è per alcuni aspetti strutturali assimilabile al tribunale dei minorenni, rispetto al quale la Corte di cassazione e la dottrina hanno escluso la natura di giudice speciale. »

Ma a riguardo di quella remota sentenza, a parte quanto si è testé osservato, non deve ignorarsi che la Corte fu allora sollecitata a decidere una questione ben diversa da quella odierna e tale, da non richiedere alcun approfondimento in ordine alla distinzione fra giudici speciali e sezioni specializzate. Trattandosi, infatti, di giudicare se un collegio giudicante, composto in prevalenza di persone estranee alla magistratura, sia per tale sua composizione giudice speciale, non sezione specializzata, la Corte non aveva motivo di approfondire il punto. Essa, sentenziando nel senso dell'infondatezza, dopo avere osservato che il criterio discretivo fra giudici e sezioni specializzate, già in passato « d'ardua determinazione », è divenuto « ancora più incerto » oggi, stanti le maggiori garanzie prescritte dalla Costituzione anche per i primi, poté limitarsi a ricavare semplici « indizi » dal solo art. 102 comma 2° Cost., anziché tentare di estrarre sicuri criteri dal sistema.

6. — Il costituente repubblicano ha dedicato alla giurisdizione un intero titolo, composto di tredici articoli — quasi tutti contenenti una pluralità di disposizioni — cui si devono aggiungere i quattro articoli — da 24 a 27 — non a caso collocati nel titolo primo della parte prima della Costituzione, avente per oggetto i « rapporti civili », nonché la sesta e settima disposizione, comma 1°. Non più dunque, i soli sei scarni articoli — da 68 a 73 — del perento statuto, regio ma un complesso di norme cospiranti ad assicurare a chiunque e contro chiunque l'effettiva ed obiettiva tutela di ogni diritto soggettivo — in primo luogo, della libertà — e di ogni interesse legittimo. Una parte di tali norme afferisce più propriamente all'esercizio della giurisdizione, l'altra parte più propriamente all'organizzazione e funzionamento di questa — all'« ordinamento giurisdizionale », insomma, come appunto recita l'epigrafe della sezione prima, titolo quarto della parte seconda del testo costituzionale — componendosi in due gruppi tra loro complementari. E nell'ambito di ognuno di questi le norme ivi comprese sono tanto univocamente ed intimamente legate, che sovente non può cogliersi il genuino e pieno senso dell'una, se non si tengono presenti le altre e, soprattutto, il sistema cui nel loro insieme danno vita. Nella specie, l'esame condotto unicamente sul dato testuale di cui all'art. 102 comma 2° Cost., è inadeguato a risolvere il problema della individuazione del criterio discretivo fra giudici speciali e sezioni specializzate, sicché non può non essere insicuro ed inappagante il risultato.

Ora, limitando all'attenzione alla parte che qui interessa — a quella, cioè, che disciplina l'ordinamento giudiziario — sembra irrefutabile l'affermazione che pietra angolare di questo è il C.S.M. Per espresso dettato della Costituzione (arrtt. 104 e 107) sono riservati al Consiglio

superiore, tutti i poteri in ordine allo *status* di tutti i magistrati ordinari, siano giudicanti o requirenti, collegiali o monocratici, professionali od onorari. Ed in coerenza con l'attribuzione della totalità dei poteri sui singoli magistrati si deve riconoscere che spetta ad esso di deliberare anche i « provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari », oltre che il pubblico ministero (art. 7 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'« ordinamento giudiziario »): basti ricordare il potere di approvare le tabelle annuali relative alla composizione degli uffici giudiziari costituiti in più sezioni (artt. 7 citato, 91 del r.d. 14 dicembre 1865, n. 2641, e 39 comma 3° r.d. n. 12 del 1941), ed il potere di promuovere inchieste sugli uffici giudiziari — sia pure, almeno allo stato, attraverso l'ispettore presso il Ministero della giustizia — quando ricorrano « esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite » (artt. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante « norme sulla costituzione e sul funzionamento del C.S.M. », e 40 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, recante « disposizioni di attuazione e di coordinamento » della predetta legge).

La constatazione che tali poteri possono e devono essere esercitati esclusivamente dal C.S.M., ed esclusivamente sui magistrati ordinari e sugli organi giudiziari ordinari, rivela l'esistenza di un collegamento istituzionale di questi con quello. Ma allora, questo rapporto, se può e deve correre, secondo il preciso e lucido disegno del costituente, solo fra magistrati ed organi giudiziari ordinari, da un lato, e C.S.M., dall'altro, assume il valore di sicuro indice di riconoscimento della giurisdizione ordinaria. Esso consente, insomma, di affermare, che appartengono alla giurisdizione ordinaria gli organi giudicanti riconducibili al Consiglio superiore della magistratura.

7. — Non rimane, allora, che verificare la corrispondenza, o meno, della posizione delle sezioni di sorveglianza al criterio testé enunciato.

All'uopo è agevole constatare che la loro composizione « è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario » (art. 70 comma 4°, legge n. 354 del 1975); che esse si compongono di due magistrati ordinari e di due esperti (art. 70 citato comma 3°), alla cui assegnazione, per i primi, e nomina, per i secondi, provvede il C.S.M. (art. 10 comma 1° e 2° legge n. 195 del 1958); che all'eventuale destinazione temporanea dei magistrati provvede il presidente della Corte d'appello (art. 68 comma 3°, legge citata); che, come già detto; quest'ultimo esercita la sorveglianza, sia sui magistrati, sia sulle sezioni (e sugli uffici) di sorveglianza. E vale aggiungere che, come in fondo riconosce lo stesso giudice *a quo*, anche per i magistrati delle sezioni di sorveglianza le valutazioni previste dall'ordinamento giudiziario (artt. 1 comma 1° legge 25 luglio 1966, n. 570, 21 legge 20 dicembre 1973, n. 831 e 1 comma 1° legge 2 aprile 1979, n. 97) vengono esattamente ritenute di competenza del consiglio giudiziario, e precisamente di quello del distretto nel quale i magistrati in parola esercitano le loro funzioni.

Sono dati questi, che sia separatamente, sia ancor più congiuntamente, impongono di riconoscere che le sezioni di sorveglianza, risul-

tanto avere come referente il C.S.M., rientrano nella giurisdizione ordinaria. Se, poi, una volta escluse la natura di giudice speciale, esso siano propriamente sezioni specializzate, oppure organi del tutto nuovi ovvero ancora una ristrutturazione dei preesistenti giudici di sorveglianza, è problema che non ha rilievo sul piano della giustizia costituzionale.

P.Q.M.

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, in rapporto all'art. 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (« Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »), sollevata in riferimento all'art. 102 comma 2° Cost. dalla sezione di sorveglianza di Bologna con l'ordinanza in epigrafe (1).

(1) La sentenza è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale 22 gennaio 1986, n. 3.

L'ordinanza di rimessione si legge in *Foro it.* 1984, II, 584, con nota di richiami.

La sentenza è stata commentata da AMATUCCI, *Consiglio superiore della magistratura, giudici ordinari e giudici speciali*, in *Cass. pen.* 1986, 662; BARTOLE, *Un caso di riduzione del thema decidendum in materia di uffici di sorveglianza*, in *Giur. costit.* 1986, I, 241; ROSSI, *Le sezioni di sorveglianza tra giurisdizioni speciali e sezioni specializzate*, in *Legislaz. pen.* 1986, 349.

Si ricorderà che l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ha disciplinato *ex novo* la materia, trasformando la sezione in tribunale di sorveglianza.

Ordinamento penitenziario - Adozione di provvedimenti decisori di carattere giurisdizionale - Questione già decisa manifesta inammissibilità (art. 24 Cost.; art. 69, 5° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte Cost. - Ordinanza - 20 marzo - 2 aprile 1986, n. 77 - Pres. PALADIN - Rel. CONSO.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, cost. dell'art. 69, comma quinto, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) « nella parte in cui consente al magistrato di sorveglianza la adozione di provvedimenti decisori di carattere giurisdizionale ».

Infatti, la questione è già stata decisa, nel senso della inammissibilità, con sent. n. 103/1984, la quale, ribadendo un principio già enunciato in sede di giudizio sulla ammissibilità di un conflitto di attribuzione (v. sent. n. 87/1978), ha escluso che gli ordini di servizio del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti in materia di lavoro (riguardanti l'attri-

buzione della qualifica lavorativa, la mercede, la remunerazione, il tirocinio, il lavoro e le assicurazioni generali), rientrano nell'ambito dell'attività giurisdizionale, in quanto tali reclami non sostituiscono « la tutela del giudice del lavoro (1) ».

(1) La questione viene dichiarata manifestamente inammissibile in quanto già dichiarata inammissibile da Corte Cost. n. 103/1984, che si legge in questa *Rivista*, 1984, 347, con nota di richiami.

Ordinamento penitenziario - Spese processuali - Istanza di remissione del debito da parte del condannato - Perentorietà dei termini (artt. 3 e 24 Cost.) - Disciplina contenuta in un atto non avente forza di legge - Questione già dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità (artt. 3, 24 Cost.; art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte Cost. - Ordinanza - 20 marzo - 2 aprile 1986, n. 78 - Pres. PALADIN - Rel. CONSO.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), « così come integrato » dall'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), impugnato — in riferimento agli artt. 3 e 24 cost. — in quanto prevede, per la presentazione della richiesta di remissione del debito, relativo a spese di procedimento e di mantenimento, termini perentori, individuati in relazione alla data di dimissione del condannato o dell'internato. Infatti, identica questione è già stata decisa, nel senso dell'inammissibilità, con la sentenza n. 51/1984, sul rilievo che l'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (novellato dall'art. 9 del D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339) — unico precetto che stabilisca limiti di tempo, sia iniziali sia finali, per la presentazione della « richiesta » o della « proposta » di remissione del debito — è inserito in un testo normativo privo di forza di legge e come tale non suscettibile di sindacato da parte della corte; mentre l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non contemplando, nè implicitamente nè tanto meno esplicitamente, la necessità di alcuna integrazione circa i termini per l'esercizio del diritto ivi previsto, non può essere coinvolto nella proposta denuncia di illegittimità (1).

(1) La questione viene dichiarata manifestamente inammissibile in quanto già dichiarata inammissibile da Corte Cost. n. 51/1984, che si legge in questa *Rivista* 1984, 341, con nota di richiami.

Carceri e sistema penitenziario - Trattamento penitenziario - In genere - Sezioni speciali - Art. 90 legge n. 354 del 1975 - Differenziazioni del trattamento dei detenuti (comportante ulteriore restrizione della loro libertà) dipendente dal giudizio del Ministro che si sovrappone a quello del Magistrato di sorveglianza - Aggravamento della condanna (e della custodia preventiva) svincolato dagli schemi giurisdizionali - Preteso contrasto con artt. 101 e 13 comma 2 Cost. - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. (Cost., artt. 13 comma 2, 101; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 90).

Corte Cost. - Ordinanza - (1 luglio) 18 luglio 1986, n. 202 - Pres. (ff.) LA PERGOLA - Rel. CONSO - FARO - Pres. Cons. Ministri.

E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 13 comma 2, 101 Cost., dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Avellino con ordinanza dell'11 dicembre 1982 (r.o. n. 206 del 1983; G.U. n. 239, 1983), perchè « consente l'emanazione di un decreto da parte del Ministro col quale è possibile vanificare l'azione di trattamento predisposta dal Magistrato medesimo nei confronti del detenuto » e perchè comporta « un aggravamento della condanna (ed ancor più della custodia preventiva) al di sopra dei rituali schemi giurisdizionali ».

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 90 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1982 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Avellino sull'istanza proposta da Faro Antonino, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 239 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Avellino, con ordinanza dell'11 dicembre 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 101 e 13 comma 2 Cost., l'illegittimità dell'art. 90 legge 26 luglio 1975, n. 354, perché « consente l'emanazione di un decreto da parte del Ministro col quale è possibile vanificare l'azione di trattamento predisposta dal Magistrato di sorveglianza nei confronti del detenuto » e perché comporta « un aggravamento della condanna (ed ancor più della custodia preventiva) al di sopra dei rituali schemi giurisdizionali »;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, osservando, fra l'altro, che la questione è stata proposta « in una situazione in cui il magistrato si è limitato a sollevarla senza in alcun modo motivare sulla rilevanza »;

considerato che effettivamente l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione.

Visti gli artt. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 13 comma 2 e 101 Cost., dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Avellino con ordinanza dell'11 dicembre 1982 (1).

(1) La decisione è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, 25 luglio 1986, n. 36.

L'ordinanza di rimessione si legge in *Foro it.* 1983, II, 473, con nota di LA GRECA, *Documenti per una riflessione sugli istituti di « massima sicurezza »*, cui adde ID., *Novità nel regime di « massima sicurezza » negli istituti penitenziari*, in *Legislaz. penale* 1985, 299.

Si ricorderà che l'art. 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ha disposto l'abrogazione dell'art. 90 dell'ordinamento penitenziario e ha disciplinato *ex novo* il potere del ministro di grazia e giustizia di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamenti dei detenuti in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza.

L'intervento dell'autorità giudiziaria, non previsto in questa ipotesi, è previsto invece dall'art. 2 della legge cit., che consente al detenuto, sottoposto al regime di sorveglianza particolare, di proporre reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento che dispone o proroga il particolare regime, disciplinato nel nuovo testo dagli artt. 14 *bis*, *ter* e *quater*.

Carceri e sistema penitenziario - Trattamento penitenziario - Lavoro - Mercedi - Artt. 22 e 23 legge n. 354 del 1975 - Preteso contrasto con artt. 3 e 36 Cost.

Inadeguatezza della retribuzione per il lavoro carcerario - Deduzione in via « principale » (anziché incidentale) - Manifesta inammissibilità della questione. (Cost. artt. 3, 36; legge 26 luglio 1975 n. 354, artt. 22 e 23; legge 11 marzo 1953 n. 87, artt. 23, 31, 32, 33).

Corte Cost. - Ordinanza - 19-23 dicembre 1986, n. 291 - Pres. LA PERCOLA - Rel. CONSO - BUZZI ed altri c. Ministero di Grazia e Giustizia.

È manifestamente inammissibile, per carenza del requisito dell'incidentalità, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, nella parte in cui, rispettivamente, dispongono che le « mercedi » da corrispondere per il lavoro prestato sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e che la remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera « mercede » per gli internati e di sette decimi di quest'ultima per gli imputati e per i condannati.

L'oggetto del giudizio a quo appare, infatti, esclusivamente rappresentato dalla denuncia di illegittimità costituzionale, con la conseguenza che le questioni proposte risultano sollevate non in via incidentale, come prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge n. 87 del 1953, (dove l'inammissibilità delle questioni stesse: cfr. le sentenze nn. 256 del 1982, 92 del 1973, 65 del 1964).

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1986 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Buzzi Salvatore ed altro e il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1. serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Roma, adito in sede di ricorso ex art. 409 n. 1 c.p.c. da un gruppo di detenuti lavoratori « che lamentano l'incostituzionalità di alcune norme della legge 26 luglio 1975, n. 354 », ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., l'illegittimità degli artt. 22 e 23 della suddetta legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, rispettivamente, dispongono che le « mercedi » da corrispondere per il lavoro prestato sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e che la remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera « mercede » per gli internati e di sette decimi di quest'ultima per gli imputati e per i condannati;

considerato che dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione — nella quale, peraltro, è significativamente assente ogni accenno alla rilevanza — l'oggetto del giudizio a quo appare rappresentato esclusivamente dalle denunce d'illegittimità costituzionale, con la conseguenza che le questioni proposte risultano sollevate non in via incidentale, come prescritto dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ma in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge n. 87 del 1953, donde l'inammissibilità delle questioni stesse (v. sentenze nn. 256 del 1982, 92 del 1973, 65 del 1964).

Visti gli artt. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87, 9, comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 legge 26 luglio 1975 n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe (1).

(1) L'ordinanza di rimessione si legge in *Foro it.* 1986, I, 1430, con note di LA GRECA, MONTELEONE, LAMBERTUCCI e BORSINI, nonché di *Nuovo dir.* 1986, 462, con nota di DALMASSO.

Gli artt. 22 e 23 dell'ordinamento penitenziario sono stati rispettivamente sostituiti dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e modificato dall'art. 29 della stessa legge. È stata mantenuta la determinazione delle mercedi « in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro ». La limitazione della remunerazione ai sette decimi della mercede, prima prevista per gli imputati ed i condannati, è stata invece soppressa.

Giurisprudenza

a cura di Luigi Daga e Carlo Palermo

CORTE DI CASSAZIONE

Ordinamento penitenziario - Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere - Singole misure - Sorveglianza speciale - Concorso con le misure alternative alla detenzione ex legge n. 354 del 1975 - Esclusione - Contemporaneità tra le misure alternative e le misure di prevenzione - Revoca delle seconde - Loro eventuale ripristino alla fine del trattamento. (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 8 aprile 1986, n. 188 - Pres. CARNEVALE - Rel. LUBRANO - P.M. concl. diff. - Ric. MESSINA.

Sussiste incompatibilità logico-giuridica tra le misure alternative alla detenzione, e, in particolare, tra l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge n. 354 del 1975, e le misure di prevenzione di cui alla legge 22 dicembre 1956, n. 1123 sussistendo contraddizione in termini fra dichiarazione di pericolosità sociale e fiducia sull'idoneità del soggetto condannato a mantenere un comportamento socialmente adattato.

Pertanto, nel caso di contemporaneità tra la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. Quest'ultima deve essere revocata e riesaminata, con l'eventuale suo ripristino. Dopo la fine del trattamento qualora sia accertata la persistente attualità delle condizioni legittimatrici della misura di prevenzione (1).

(1) Non risultano precedenti in Tribunale.

La sentenza riportata in massima risolve un nuovo problema che avevano creato non pochi inconvenienti pratici nella gestione delle misure alternative.

Occorre ricordare che, se le misure di sicurezza son in chiaro declino (anche precedente alla decisiva abrogazione dell'art. 204 c.p. per effetto della legge n. 663 del 1986), le misure di prevenzione sono in netta fioritura.

Restano i problemi della differente attribuzione di competenza delle due valutazioni, affidate ad organi diversi, che dovranno coordinare gli interventi. Sulle misure di prevenzione v. Ferraro G. in rapporto tra procedimento di prevenzione e procedimento penale per associazione di tipo mafioso, Cass. pen. 1986, 29) eventuali preced. Di Raimondo, lineamenti delle bibliogr. misure di prevenzione, Padova 1983.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova - Limite di pena - Computo. (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 8 aprile 1986, n. 914 - Pres. MOLINARI - Rel. DE LILLO - P.M. concl. conf. - Ric. GRANDE.

Ai fini dell'accertamento del limite di pena previsto dal primo comma dell'art. 47 del vigente ordinamento penitenziario per l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Deve tenersi conto, in caso di pluralità di condanne, della intera pena complessiva cumulabile, ancorché non sia stato emesso un formale provvedimento di cumulo. Dovendosi escludere solamente le pene condonate o comunque estinte, mentre non assume alcun rilievo ai suddetti fini la distinzione tra la parte di pena già scontata e quella residua ancora da scontare (1). (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

(1) La massima è riportata in *Corte Cass.*, 1987, pag. 651. In senso conforme cfr. *Corte di Cass.*, Sez. I, Ric. Argentini, in *Corte Cass.*, 1982, pag. 164. Nello stesso senso v. *Cass. sez. I*, 5 febr. 1986, Tosolini, in *Cass. pen.* 1987, 816; *Cass. sez. I*, 13 maggio 1986, Costorelle, inedito. Cfr. *Cass. sez. I*, 24 febbraio 1981, Argentini in questa *Rivista*, 1981, pag. 543; *Cass. Sez. I*, 3 luglio 1981, Barletta, *ibidem*, 1981, pag. 544, *Cass. Sez. I*, 9 marzo 1982, Mazzara, *ibidem*, 1982, pag. 813; *Cass. Sez. I*, 24 marzo 1982, Balido, *ibidem* 1983, pag. 822.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Criteri di computo della pena massima - Parte di pena estinta in virtù di indulto - Effetto immediato conseguente alla applicabilità del beneficio. (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 8 agosto 1986, n. 2951 - Pres. PICCININNI - Rel. PAPA - P.M. concl. conf. - Ric. ESPOSITO.

Ai fini dell'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, per stabilire se la pena superi i limiti legislativamente fissati occorre detrarre dalla stessa la parte estinta in virtù di condono, il quale esplica i suoi effetti fin dal momento della sua applicazione, senza necessità di attendere la mancata verifica di cause di revoca (1).

(1) La massima pubblicata è coerente con la giurisprudenza consolidata, vedila riportata nella nota *sub* la massima precedente.

Affidamento in prova al servizio sociale - Rigetto dell'istanza - Riferimento al notevole lasso di tempo trascorso dal periodo di assunzione nella sostanza stupefacente - Insufficienza del criterio - Motivazione - Estremi. (art. 47 legge 22 dicembre 1975, n. 685).

Corte di Cassazione - Sez. I - 29 luglio 1986, n. 2319 - Pres. CARNEVALE - Rel. CECIONI - P.M. concl. diff. - Ric. CAMINATI.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (nella specie tossicodipendente), non può il giudice rigettare l'istanza in base al semplice richiamo al lasso di tempo trascorso (nella specie due anni) dal periodo di assunzione della sostanza stupefacente: ciò perché non vi sono criteri precisi ed universalmente recepiti per determinare quanto tempo uno stato di tossicodipendenza possa sopravvivere al periodo di sistematica assunzione della droga.

In tal caso il giudice deve disporre adeguato accertamento tecnico, il quale potrà essere posto a base della decisione insieme con gli altri elementi legislativamente previsti (idoneità del programma terapeutico in corso, non preordinazione del medesimo o dello stato di tossicodipendenza al conseguimento del beneficio (1)).

(1) Nessun precedente in termini.

Sulla attuale situazione delle misure alternative per i tossicodipendenti v. Daga, *Le Tossicodipendenze e le misure alternative al carcere: applicazione delle norme legislative in « marginalità e società »*, nn. 1-2, 1987 pag. 67.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento al servizio sociale - Osservazione della personalità - Necessità di strumenti tecnici specifici - Esclusione. (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 4 febbraio 1986, n. 3314 - Pres. MOLINARI - Rel. SIBILIA - P.M. concl. conf. - Ric. BUONAIUTO.

L'osservazione della personalità, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non deve necessariamente consistere in un approccio sempre sostenuto dall'uso di specifici strumenti tecnici, potendo attuarsi sulla base di schemi liberi, che diano opportuno rilievo alle possibilità cognitive od interpretative della personalità del condannato (1).

(1) La massima è riportata su *Corte Cass.*, 1987, pag. 650. In senso conforme al principio enunciato nella massima cfr. *Cass. Sez. I*, 19 febbraio 1979, Ric. Lo Vasto, in *Corte Cass.*, 1980, pag. 541. Si ricorda che secondo, il nuovo testo dell'art. 47 della legge n. 354/1975, quale modificato della legge 10 ottobre 1986, n. 663, l'osservazione della personalità è condotta « collegialmente ».

Ordinamento penitenziario - Misure alternative - Affidamento in prova al servizio sociale - Condizioni - Ordinanza di accoglimento - Motivazione - Fattispecie annullamento di ordinanza di accoglimento priva di specifica motivazione e giustificata da parametro estraneo alla misura (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 25 maggio 1986, n. 1922 - Pres. CARNEVALE - Rel. SAVOICOLOMBIS - P.M. concl. conf. - Ric. MARCHIORI.

La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è disposta, ai sensi dell'art. 47 terzo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), sulla base della osservazione scientifica della personalità e solo ove dai risultati di essa si possa desumere che la pericolosità sociale palesata dal condannato con la commissione del reato sia fronteggiabile con gli strumenti coesenziali alla misura e, quindi, con i divieti e le prescrizioni, di cui ai commi successivi, piuttosto che con la restrizione in carcere.

Conseguentemente, la motivazione dell'ordinanza che accoglie la richiesta deve palesare l'avvenuta, rigorosa valutazione della personalità del condannato e di ogni altra circostanza rilevante ai fini della decisione da adottare. Non essendo sufficiente la buona condotta carceraria, che costituisce un preciso dovere di tutti i detenuti, né il richiamo a generici giudizi positivi espressi dagli organi penitenziari.

Cfr. in senso conforme: Cass. Sez. I, 9 maggio 1983, CASTRONAI, in questa Rivista, 1983, pag. 870; Cass. Sez. I, 18 dicembre 1981, IELUSICH, *Ibidem*, 1982, pag. 811.

Sulla insufficienza, ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, al S.S., del richiamo a pareri espressi dagli organi penitenziari, cfr. Cass. Sez. I, 15 febbraio 1979, Cicolani, in questa Rivista, 1981, pag. 160.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Assenza dall'Istituto protrattasi per oltre dodici ore - Revoca obbligatoria conseguente all'accertamento del reato di evasione del provvedimento di semilibertà - Possibilità di disporre anche la revoca facoltativa - Sussistenza - Ratio (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 13 dicembre 1986, n. 3688 - Pres. GAMBINO - Rel. DE FILIPPIS - P.M. concl. conf. - Ric. GULAN.

La previsione di revoca obbligatoria del provvedimento di semilibertà, di cui all'art. 51 quarto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nel caso di assenza dall'istituto protrattasi per oltre dodici ore, non esclude che per tale fatto possa essere disposta la revoca facoltativa prevista dal primo comma dello stesso articolo. Infatti, l'obbligatorietà, della revoca, conseguente al reato di evasione realizzato con il mancato rientro (terzo comma medesimo art. 51) e quindi subordinata al suo accer-

tamento con sentenza irrevocabile, non preclude, tuttavia, che l'assenza dall'istituto possa essere presa in considerazione non quale fatto reato, sul quale è competente a pronunciarsi in via esclusiva il giudice della cognizione, bensì, ai sensi del citato primo comma dell'art. 51, quale mero fatto storico, che dimostra la inidoneità del condannato al particolare trattamento penitenziario rappresentato dal regime di semilibertà (1).

(1) Nessun precedente in termini.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Misura di sicurezza della espulsione dallo stato del condannato - Compatibilità - Ragione. (legge 26 luglio 1975, n. 354 artt. 48, 50).

Corte di Cassazione - Sez. I dep. 26 febbraio 1985 - Pres. DI MARCO - Rel. BUOGO - P.M. concl. conf. - Ric. ORTIZ.

Non sussiste incompatibilità tra la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato italiano e la misura alternativa della semilibertà, sia perché non vi è ostacolo normativo, sia perché esse trovano applicazione in tempi diversi, sia perché le misure alternative trovano applicazione nei confronti di tutti coloro che si trovano ad espriare pene, inflitte dal giudice italiano, in istituti italiani, senza differenziazione di nazionalità. Neppure può ravvisarsi contrasto tra l'espulsione ed il fine del regime della semilibertà, volto a favorire il reinserimento del soggetto nella società, senza distinzione fra società italiana ed estera, dato che la risocializzazione non può assumere connotati nazionalistici, ma va apportata alla collaborazione fra gli stati nel settore della giurisdizione (1).

(1) La massima è riportata su *Cass. Pen.*, 1986, p. 592.

In senso conforme cfr.: *Cass. Sez. I*, 5 maggio 1982, Schubeyr, in questa *Rivista*, 1982, pag. 817 (con motivazione). Vedi sul tema L. DAGA, *Espulsione e risocializzazione*, osservazioni in tema di trattamento del detenuto straniero, ivi pag. 635.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Accertamento di presupposti - Rinvio alla fase successiva del collocamento al lavoro - Illegittimità. (legge 26 luglio 1975 n. 354, art. 54).

Corte di Cassazione - Sez. I - 23 maggio 1985 - Pres. CARNEVALE - Rel. LACAVA - P.M. concl. conf. - Ric. SALA.

Il regime di semilibertà presuppone, ai fini della sua operatività, una duplice indagine e, precisamente, una di carattere soggettivo e un'altra di carattere oggettivo. La prima deve essere rivolta a stabilire se l'opera

rieducativa abbia conseguito risultati apprezzabili; la seconda è intesa ad individuare il tipo di attività lavorativa, che, in concreto, il detenuto è chiamato ad attuare. Ne consegue che non è consentito rimandare ad una fase successiva l'accertamento del tipo di collocamento al lavoro, perché in tal modo si sottrarrebbe ad ogni controllo l'attività lavorativa che deve essere rigorosamente accertata e vagliata al fine di valutare la serietà, l'attendibilità e l'idoneità a consentire il reinserimento sociale del reo (1).

(1) La massima è riportata in *Cass. Pen.*, 1986, pag. 1384. In senso conforme cfr. da ultimo *Cass. Sez. I*, 14 maggio 1984, *Ric. Stanghellini*, in *Cass. Pen.*, 1985, pag. 1669).

Cass. Sez. I 9 marzo 1982 *Ciriaco*, in questa *Rivista*, 1982, pag. 814.

Sui progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento e conseguente giudizio positivo, sulle possibilità di reinserimento sociale dello stesso quali presupposti per l'ammissione al regime di semilibertà cfr.: *Cass. Sez. I* 23 febbraio 1978 *Lucchini* in questa *Rivista*, 1979, pag. 271; *Cass. Sez. I* 9 dicembre 1980 *Traina* ibidem 1981, 167.

Sulla disponibilità di un posto di lavoro quale presupposto per l'ammissione al regime di semilibertà cfr.: *Cass. Sez. I* 23 febbraio 1978, *Lucchini*, in questa *Rivista*, 1979, pag. 271, *Cass. Sez. I*, 14 giugno 1978, *Papeo*, ibidem, 1979, pag. 267 (con motivazione); *Cass. Sez. I* 12 dicembre 1984 *Mangherini* ibidem 1984, pag. 405.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Fonte del giudizio - Motivazione. (c.p.p. artt. 474, 475, 524; legge 26 luglio 1975, n. 354 artt. 1, 45, 47, 48, 50, 54; D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 artt. 1, 27, 29, 53, 54).

Corte di Cassazione - Sez. I - 18 aprile 1985 - Pres. DI MARCO - Rel. ESPOSITO - P.M. concl. conf. - Ric. LA ROSA.

Il giudizio concernente l'adozione delle misure alternative alla detenzione è fondato sulle risultanze del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione non può limitarsi a vuote formule di stile o al semplice richiamo dei testi normativi, ma deve dimostrare, con puntuale riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta valutazione di tutti i criteri previsti dalla legge, che hanno condotto all'accoglimento o al rigetto dell'istanza e della proposta.

Il trattamento penitenziario, costituisce, dal punto di vista giuridico, un obbligo di fare per l'amministrazione penitenziaria che si sostanzia in una offerta di interventi, i quali, però, non sono dalla legge considerati atomisticamente ma sono finalizzati, tramite l'osservazione scientifica della personalità del soggetto, alla predisposizione di un programma individualizzato di trattamento, i cui risultati devono essere periodicamente valutati per le varie esigenze previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Il « fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società » costituisce l'obiettivo della misura alternativa alla detenzione del regime di semilibertà, la quale deve essere disposta « in relazione ai progressi com-

più nel corso del trattamento », sì che è in relazione a quest'ultimo parametro che la relativa valutazione deve essere effettuata (1).

(omissis).

Il ricorso è fondato.

Il giudice del merito, limitandosi testualmente ad affermare che « i risultati delle indagini non consentono un giudizio positivo sulle possibilità di graduale reinserimento del La Rosa nella società », non solo si è sostanzialmente sottratto all'obbligo imposto dalla Costituzione di motivare i provvedimenti giurisdizionali, ma attraverso la motivazione apparente adottata ha fatto erronea applicazione dei criteri stabiliti dalla legge per la concessione o il diniego della richiesta misura alternativa alla detenzione.

Come è ben noto, la motivazione costituisce lo strumento che rende possibile controllare la fedeltà del giudice alla legge in quell'opera di attuazione delle prescrizioni normative in cui si esprime la « iurisdictio »: il provvedimento che fa applicazione della legge deve, infatti, essere accompagnato dalla « ratio decidendi », sia per quel che attiene alla individuazione della fonte normativa che giustifica il provvedimento, la quale può anche essere implicita e sostanzialmente risultare dalla motivazione nel suo complesso, sia per quel che concerne la necessaria coincidenza razionale fra la protasi della norma (la cosiddetta fattispecie legale) e la situazione di fatto presa ad oggetto della decisione (la cosiddetta fattispecie reale o concreta), la quale, però, deve essere resa in forma esplicita, perché solo attraverso la relativa enunciazione il giudice dà conto concretamente delle ragioni della decisione racchiusa nel dispositivo del provvedimento.

Ora, nel caso in esame, dalla formula adottata non solo non è dato di cogliere quale sia stata la situazione di fatto valutata, non avendo il giudice del merito chiarito in che cosa si fossero concretati gli asseriti « risultati delle indagini » e perché gli stessi non avrebbero consentito « un giudizio positivo », ma attraverso una apodittica motivazione è stata inquadrata la presunta fattispecie concreta in uno schema legale — il « giudizio sulle possibilità del graduale reinserimento del soggetto nella società » — che non appartiene alla previsione normativa che qui interessa.

Il « fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società », costituisce, infatti, l'obiettivo della misura alternativa prevista dall'art. 50 della legge n. 354 del 1975, la quale deve essere « disposta » — come chiarisce la legge — « in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento », sì che è in relazione a quest'ultimo

(1) Le massime sono riportate su *Cass. Pen.*, 1986, pag. 1178. In senso conf. cfr. *Cass. Sez. I*, 18 ottobre 1982, Ric. Casari, in *Cass. Pen.*, 1984, pag. 410; *Cass. Sez. I*, 8 febbraio 1979, ric. Gigliotti, in *Cass. Pen.*, 1980, pag. 554; *Cass. Sez. I*, 24 giugno 1982, Ric. Cagliari, in *Mass. Uff.*, 1983, n. 157079; *Cass. Sez. I*, 9 ottobre 1981, Ric. Varohe, in *Mass. Uff.*, 1981, n. 150410. Sulla definizione del trattamento penitenziario come obbligo di fare, v. *Cass. Sez. I*, 24 marzo 1982, Balido, in questa *Rivista*, 1983, 873.

parametro che la relativa valutazione deve essere effettuata (cfr., sul punto, Cass., sez. I, 18 ottobre 1982, mass. uff. 156.200).

Al riguardo questa Corte ha ripetutamente chiarito che la motivazione di provvedimenti concernenti le misure alternative alla detenzione non può limitarsi a vuote formule di stile o al semplice richiamo dei testi normativi, ma deve dimostrare, con puntuale riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta valutazione di tutti i criteri previsti dalla legge, che hanno condotto all'accoglimento o al rigetto dell'istanza o della proposta (Cass., sez. I, 8 febbraio 1978, Gigliotti) e che, in particolare, il giudizio concernente l'adozione di tali misure è fondato sulle risultanze del trattamento individualizzato, condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità (Cass., sez. I, 24 marzo 1982, Cagliari, mass. uff. 157.082), ulteriormente specificando, che il trattamento penitenziario costituisce, dal punto di vista giuridico, un obbligo di fare per l'amministrazione penitenziaria che si sostanzia in una offerta di interventi, i quali, però, non sono dalla legge considerati atomisticamente, ma sono finalizzati, tramite la osservazione scientifica della personalità del soggetto, alla predisposizione di un programma individualizzato di trattamento, i cui risultati devono essere periodicamente valutati per le varie esigenze previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario (Cass., sez. I, 24 marzo 1982, Cagliari, cass. uff. 157.079; Cass., sez. I, 1. luglio 1981, Varone, mass. uff. 150.410).

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio degli atti allo stesso giudice per nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra indicati. (*omissis*).

P.Q.M.

La Corte di cassazione, visti gli artt. 531, 543 n. 1, annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio degli atti alla Sezione di sorveglianza di Cagliari per nuovo esame.

**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Revoca - Nuova concessione
Possibilità - Fattispecie - Annullamento di diniego per omesso esame delle condizioni di legge (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sez. I - 28 marzo 1986, n. 778 - Pres. PICCININNI - Rel. DE VINCENTIS - P.M. concl. conf. - Ric. SCABURRI.

Ai fini della concedibilità del beneficio della semilibertà, di cui all'art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, la inidoneità accertata con precedente revoca del beneficio non può escludere, a priori e da sola, la successiva idoneità (1).

(1) La massima è riportata in *Corte Cass.*, 1987, pag. 652. In senso conforme cfr. *Corte di Cass.* Sez. I, 11 gennaio 1979, Ric. ABBINANTE, in *Corte di Cass.*, 1980, pag. 1455.

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Diritto alla difesa - Necessità di osservanza - Udiienza - Mancata traduzione dell'interessato - Violazione del diritto - Sussistenza (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 71).

Corte di Cassazione - Sez. I - 12 novembre 1985 - Pres. DATILO - Rel. DE FILIPPIS - P. M. (concl. conf.) - Ric. MARTELLI.

Anche nel procedimento di sorveglianza, che involge questioni attinenti alla libertà personale, il diritto di difesa deve trovare sempre pienezza di garanzia. Ne consegue che la violazione del diritto dell'interessato di presentare all'udienza della deliberazione dei provvedimenti previsti dall'art. 71 legge n. 354 del 1975, consistente nella mancata traduzione del soggetto innanzi alla sezione di sorveglianza nel giorno in cui si discute dell'incidente relativo alla proposta di revoca del provvedimento di semilibertà in precedenza concesso a suo favore, costituisce nullità assoluta, dovendosi, in simile ipotesi, rinviare l'udienza stessa.

Omissis.

Con ordinanza 19 settembre 1984 del Magistrato di sorveglianza di Bologna veniva disposta la sospensione della misura di sottoposizione al regime di semilibertà, di cui godeva Glauco Martelli dal 10 giugno 1982, e veniva chiesta la revoca del regime;

— all'udienza del 18 dicembre 1984 la Sezione di sorveglianza di Bologna revocava il provvedimento di ammissione al regime di semilibertà.

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'anzidetto provvedimento per inosservanza a pena di nullità dell'art. 71-bis dell'ord. penitenziario e per difetto di motivazione.

Il Martelli assume che, ristretto per altro nella Casa circondariale di Bologna, non sarebbe stato accompagnato dinanzi alla sezione di sorveglianza nel giorno dell'udienza e che l'ordinanza difetterebbe di motivazione per aver tenuto conto soltanto della sua particolare, contingente posizione: l'essere, cioè detenuto, perché inquisito in altro procedimento.

Anche nel procedimento di sorveglianza, che involge questioni che riguardano l'interesse alla libertà personale, il diritto di difesa deve trovare sempre pienezza di garanzia.

Nel rispetto del capoverso dell'art. 71-bis della legge n. 354 del 1975, l'interessato ha il diritto di presenziare all'udienza di deliberazione dei provvedimenti previsti dall'art. 71.

L'inosservanza della norma determina una nullità assoluta.

Nel caso in esame, risulta dagli atti che il Martelli, detenuto per altro, non fu tradotto innanzi alla sezione di sorveglianza il 18 dicembre 1984, nel quale giorno si discusse l'incidente relativo alla proposta di revoca del provvedimento di semilibertà in precedenza concessogli. La mancata comparizione avrebbe dovuto comportare il rinvio della discussione.

L'inosservanza, afferendo ad una nullità assoluta, determina la nullità degli atti successivi.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la nullità dell'ordinanza 18 dicembre 1984 della Sezione di sorveglianza di Bologna con rinvio degli atti allo stesso giudice per nuovo esame della proposta di revoca, tenendo anche conto del motivo di merito proposto dal ricorrente (1).

(1) La sentenza è riportata su *Cass. Pen.* 1987 pag. 1014 con nota di ANNA FAVI, cui si rinvia per i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali.

Ordinamento penitenziario - Pluralità di sentenze per lo stesso fatto - Procedura prevista dall'art. 579 cod. proc. pen. - Applicabilità analogica per il caso di una pluralità di provvedimenti di liberazione anticipata (art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 28 novembre 1986 n. 3535 - Pres. CARNEVALE - Rel. LUBRANO - P.M. concl. conf. - Ric. RUGGIERO.

La procedura prevista dall'art. 579 cod. proc. pen. per il caso di pluralità, di condanne per il medesimo fatto contro la stessa persona è esperibile, in via analogica, anche riguardo ad una pluralità di provvedimenti concernenti la liberazione anticipata quando, con una pluralità di provvedimenti, sia stata più volte concessa una riduzione di pena.

In tal caso va disposta l'esecuzione dell'ordinanza che ha concesso il maggior periodo di liberazione anticipata, con annullamento degli altri provvedimenti.

In senso conforme cfr.: *Cass. Sez. I* 8 aprile 1981 Naglieri in questa *Rivista* 1982 pag. 255; *Cass. Sez. III* 15 giugno 1984 Pagano *ibidem* 1984 pag. 430.

Pena - Applicazione - Carcerazione preventiva (detrazione della) - Divieto di punire due volte lo stesso fatto-reato con riferimento ai giudicati stranieri - Riferibilità della disposizione di cui all'art. 138 Cod. pen. oltre che alla pena vera e propria, anche alle ipotesi di misure alternative cui il condannato sia stato sottoposto all'estero - Computo della pena detentiva da infliggere dal giudice italiano delle misure alternative - Suddette - Condizioni (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 16 settembre 1986 n. 9449 - Pres. CARNEVALE - Rel. LUBRANO - P.M. concl. diff. - Ric. BARLETTA.

Accanto al « ne bis in idem » processuale, che si sostanzia nel principio della forza preclusiva del giudicato, si pone quello del « ne bis in idem » sostanziale inteso come divieto di punire due volte il medesimo fatto-reato che trova rilievo, con riferimento ai giudicanti stranieri nell'art. 138 cod. pen.

Tale disposizione, peraltro, pur recando la rubrica « pena e carcerazione preventiva per reati commesi all'estero » deve essere ritenuta, stante la sua formulazione generica e non ostandovi ostacoli di ordine razionale riferibile non solo alla pena vera e propria, ma altresì alle ipotesi di misure alternative cui il condannato sia stato eventualmente sottoposto all'estero e che possono essere considerate equivalenti a quelle che nell'ordinamento italiano hanno, o possono essere ritenute aventi, la medesima valenza dell'espiazione di pena.

Pertanto nel computo della pena detentiva da infliggere il giudice italiano deve, in caso di nuovo giudizio per reato commesso all'estero, tenere conto anche delle misure alternative della pena detentiva, equivalenti a quelle considerate dall'ordinamento italiano come aventi gli stessi effetti dell'espiazione di pena, cui il soggetto sia stato già sottoposto all'estero e per il periodo correlativo (1).

(1) Nessun precedente in termini. La massima è interessante perché parifica a giusta ragione le misure alternative eseguite all'esterno alla pena privativa della libertà.

Libertà personale dell'imputato - Custodia preventiva - In genere - Impugnazioni - In genere - Richiesta di autorizzazione ad essere sottoposto a visita medica a proprie spese - Provvedimento del giudice - Impugnabilità - Esclusione (art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 8 aprile 1986 n. 1381 - Pres. MOLINARI - Rel. PAPA - P.M. concl. conf. - Ric. BERNARDI.

Il provvedimento con il quale viene concessa o negata la autorizzazione prevista dall'art. 11, comma nono della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente la richiesta dell'imputato di essere sottoposto a visita medica a proprie spese, è inoppugnabile (1).

(1) È conforme alla Cass. Sez. I sent. 19 luglio 1977 Allatta in *Giust. penale* 1977 III 613 di cui riportiamo la massima, più esauriente:

« È inoppugnabile il provvedimento con il quale viene concessa o negata l'autorizzazione prevista dall'art. 11 comma nono della legge n. 354 del 1975 concernente la richiesta dell'imputato di essere visitato a sue spese da un sanitario di sua fiducia. Trattasi infatti di provvedimento contro il quale non è previsto uno specifico mezzo di impugnazione e che d'altra parte non può essere annoverato tra quelli sulla libertà personale, dal momento che, lungi dall'incidere sullo status libertatis dell'imputato, ha carattere meramente amministrativo e trova la sua ratio nella necessità che il magistrato procedente, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, possa porre dei limiti ai rapporti dell'imputato con persone estranee all'istituto, al fine di evitare il pericolo di inquinamento delle prove ».

Ordinamento penitenziario - Licenze - Provvedimenti relativi - Procedimento di sorveglianza - Inapplicabilità - Ragioni (art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 18 novembre 1986, n. 2674 - Pres. VELLA - Rel. GIULIANI - P.M. concl. conf. - Ric. ZABIROSKI.

Il primo comma, dell'art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354 indica i provvedimenti ai quali è applicabile il procedimento di sorveglianza elencandoli tassativamente e in tale elenco non figurano le licenze; se ne deve, quindi, dedurre che l'art. 71 ter, contenente disposizioni in tema d'impugnazioni, non si applichi alle ordinanze con le quali viene concessa o negata una licenza.

Invero le ordinanze di cui si fa menzione in detta norma, sono quelle adottate a conclusione del procedimento di sorveglianza, sia perché ciò chiaramente emerge dalla sua stessa collocazione, sia perché solo tali ordinanze, in quanto conseguenti, ad un procedimento in cui vi è contraddittorio fra le parti, partecipano dei caratteri della giurisdizionalità, e quindi, possono essere oggetto di ricorso per cassazione, mentre le altre, e quindi, anche quelle in tema di licenza, non hanno natura giurisdizionale, bensì amministrativa e, quindi, non possono essere gravate da ricorso per cassazione (1).

(1) Nessun precedente in termini.

Ordinamento penitenziario - Licenze - Provvedimenti relativi - Non inclusione tra i provvedimenti sulla libertà personale - Ragioni (art. 52 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 18 novembre 1986, n. 2674 - Pres. VELLA - Rel. GIULIANI - P.M. concl. conf. - Ric. ZABIROSKI.

Sono da ricomprendersi tra i provvedimenti sulla libertà personale quei provvedimenti con i quali vengono adottate misure restrittive dello « status libertatis », nonché quelli che, comunque, incidono sulla cessazione in tali misure.

L'ordinanza con la quale viene concessa o negata una licenza ex artt. 52 e 53 legge 26 luglio 1975, n. 354 non può essere compresa tra tali provvedimenti.

Invero, dalla ratio ispiratrice della norma che la contempla, risulta che la licenza è una particolare misura amministrativa (di qui la decisione con provvedimento de plano anziché a seguito del procedimento ex art. 71 e seguenti) concernente la modalità di trattamento del detenuto, di natura eminentemente premiale e quindi discrezionale, volta, da un lato, ad attenuare il rigore del regime restrittivo, rigore pur sempre sussistente, ancorché trattasi di detenuti in semilibertà o internati in esecuzione di

una misura di sicurezza detentiva, e dall'altro ad attenuare, consentendo sia pur sporadiche occasioni di primo contatto con l'ambiente esterno, gli effetti deterioranti che sulla personalità di un soggetto ha la detenzione continua, sicché le ordinanze in tema di licenza, pur incidendo sullo status detentionis, al pari, ad esempio, delle sanzioni disciplinari, non sono provvedimenti sulla libertà personale ma solo mezzi con i quali può essere realizzato il trattamento penitenziario e l'individualizzazione della pena (1).

(1) Nessun precedente in termini.

Ordinamento penitenziario - Ordine di servizio del direttore della casa circondariale - Natura amministrativa del provvedimento - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. (Cost., art. 111; c.p.p. art. 190).

Corte di Cassazione - Sez. I - 7 marzo 1985 - Pres. CARNEVALE - Rel. PERROTTI - P.M. concl. conf. - Ric. RABITO.

Ha natura soggettivamente ed oggettivamente amministrativa l'ordine di servizio, con il quale il direttore di una casa circondariale disponga cautele per la preparazione e la somministrazione del cibo ad un detenuto, il suo isolamento in cella singola ed il controllo a vista nelle ore di maggior pericolo. Il provvedimento (adottato nella specie a protezione dell'imputato) non riguarda la libertà personale e non ha nemmeno carattere punitivo. Esso non è dunque impugnabile in sede giurisdizionale (1).

(1) Nessun precedente in termini. Nello stesso senso, per una fattispecie relativa alla impugnabilità dell'ordine del direttore relativamente alla esecuzione di foto segnaletiche e rilievi, v. Cass. Sez. 5, 1 ottobre 1983, Zambonelli, Mass. Pen. n. 160385; in questa rivista, 1983, 901 con osservazione di SALVI « fotografia e impronte digitali del detenuto o internato » e in Cass. pen. 1986 pag. 590 con nota di E. MEYER « Sui pretesi compiti del direttore dell'istituto penitenziario in ordine a foto segnaletiche e rilievi dattiloscopici ».

Nullità nel processo penale - Concernenti il giudice - Partecipazione al collegio giudicante di magistrato addetto all'ufficio di sorveglianza - Nullità - Insussistenza (art. 68 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. V - 30 ottobre 1986, n. 12030 - Pres. MARVASI - Rel. LUMIA - P.M. concl. conf. - Ric. RONCHI.

Non sussiste nullità ai sensi dell'art. 185 n. 1 cod. proc. pen., nel caso in cui ad un collegio giudicante partecipi un magistrato addetto all'ufficio di sorveglianza in violazione della norma dell'ordinamento penitenziario

(art. 68, comma terzo, legge 26 luglio 1975, n. 354) che fa divieto di adibire i predetti magistrati ad altre funzioni giudiziarie. Tali nullità, infatti, si riferisce soltanto alla capacità generica di esercizio della funzione giurisdizionale e non comprende la violazione di norme interne relative al funzionamento degli uffici (1).

(1) Giurisprudenza convalidata, v. nello stesso senso Cass. Sez. II sent. 28 aprile 1981, Paganello Mass. pen. n. 117726; Cass. sez. I sent. 18 novembre 1975, Garofalo, Mass. pen. n. 131179.

Ordinamento penitenziario - Permessi ai condannati - Osservanza delle modalità di permesso - Presupposto determinante - Per la liberazione condizionale - Esclusione (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 27 maggio 1986, n. 1920 - Pres. CARNEVALE - Rel. DE LILLO - P.M. concl. conf. - Ric. LAUDANI.

Ai sensi dell'art. 30 della legge n. 354 del 1975 i permessi prescindono del tutto dal ravvedimento del condannato potendo, in taluni specifici casi, essere concessi anche senza che egli abbia serbato una buona condotta, con l'effetto che la loro concessione e il puntuale ritorno in carcere, che costituisce una semplice norma di adattamento al regolamento carcerario, non costituiscono un elemento determinante per la concessione della liberazione condizionale (1).

(1) Nessun precedente in termini.

Ordinamento penitenziario - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna e inizio della esecuzione - Periodo intercorrente - Rilascio di permessi - Competenza fattispecie (art. 89 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 18 luglio 1986, n. 1904 - Pres. CARNEVALE - Rel. PICCININI - P.M. concl. conf. - Ric. RUFFINO.

La magistratura di sorveglianza è istituzionalmente preposta — anche nel vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario — a « vigilare » sulla « esecuzione delle pene detentive » (art. 144 cod. proc. pen. nel testo abrogato dall'art. 89 legge 354 citata) e pertanto, ogni sua funzionale competenza non può venire in evidenza se non dopo l'instaurarsi del rapporto di esecuzione da parte degli organi a ciò preposti dall'art. 577 cod. proc. pen.; nel periodo temporale intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed il concreto inizio

della esecuzione da parte del competente pretore o P.M., il soggetto interessato — non più imputato, ma nello « status » particolare di condannato in attesa di espiazione — versa in una posizione processuale nel contesto della quale ogni determinazione compete, in via esclusiva, agli organi esecutivi a cui è attribuito il potere-dovere di porre in esecuzione la condanna.

Pertanto, la competenza al rilascio dei permessi ai soggetti che eccezionalmente si trovino nella predetta situazione va attribuita, nel silenzio della legge, all'organo dell'esecuzione instauranda, (fattispecie relativa a detenuto agli arresti domiciliari).

(1) Nessun precedente in termini.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Periodi di pena scontata - Distinzione tra carcerazione preventiva ed esecuzione di pena - Esclusione. (legge 26 luglio 1975 n. 354, artt. 54, 80).

Corte di Cassazione - Sez. I - 21 dicembre 1985 - Pres. PICCININNI - Rel. POMPA - P.M. concl. conf. - Ric. SCIUTO.

Nel caso che il detenuto in espiazione di pena chieda il beneficio della liberazione anticipata di cui all'art. 54 sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354) allo scopo di determinare il periodo della pena scontata occorre riferirsi alla detenzione sofferta in concreto, senza distinzione tra carcerazione preventiva ed esecuzione della pena. Deve considerarsi, infatti, che per la concessione del detto beneficio non è richiesto — a differenza dell'affidamento in prova al servizio sociale — un periodo minimo di espiazione di pena esecutiva, di guisa che il giudizio sul comportamento del condannato ben può essere fondato sui rapporti delle autorità carcerarie e sui risultati dell'osservazione che, ove non sia stata effettuata, il giudice può disporre direttamente avvalendosi di professionisti di cui all'art. 80 della legge sull'ordinamento penitenziario (1).

(1) La massima è riportata in *Corte Cass.*, 1987, pag. 206. Nello stesso senso *Cass. Sez. I*, 5 giugno 1986, Balbarotto, ined. e *Cass. sez. I*, 8 agosto 1986, Condura, ined. - *Contra*: *Cass. Sez. I*, 13 giugno 1983 Trombetta in questa *Rivista*, 1983, pag. 888.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Pena scontata - Computo della custodia cautelare - Esclusione sul rilievo della mancata sottoposizione del detenuto ad osservazione scientifica della personalità - Erroneità - Ratio (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 5 giugno 1986, n. 1768 - Pres. MOLINARI - Rel. POMPA - P.M. concl. conf. - Ric. BALBAROTTO.

In tema di liberazione anticipata, ad escludere dal computo della pena scontata il periodo sofferto in stato di custodia cautelare non vale il rilievo che nel corso di essa il detenuto non verrebbe sottoposto ad osservazione scientifica della personalità e quindi, non sarebbe possibile valutare la sua partecipazione all'opera di rieducazione.

Infatti, se è vero che tale osservazione è effettuata solo nei confronti dei detenuti in espiazione di pena (artt. 13 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 27 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431), tuttavia va rilevato che ai sensi dell'art. 15, terzo comma, della indicata legge gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e che a mente dell'art. 1 primo comma, citato D.P.R. è prevista anche per essi una forma di trattamento, sicché deve concludersi che anche per il periodo trascorso in custodia cautelare la sezione di sorveglianza è in possesso di elementi che consentano di valutare adeguatamente il comportamento dell'imputato ai fini della liberazione anticipata (1).

(1) In senso conforme, la sentenza sopra riportata in massima; Contro: Cass. Sez. I, 13 maggio 1983, Trombetta, in questa Rivista, 1983, pag. 888.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Periodi trascorsi in custodia domiciliare - Computabilità ai fini della liberazione condizionale (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 8 aprile 1986, n. 1161 - Pres. CARNEVALE - Rel. CECIONI - P.M. concl. diff. - Ric. CELANI.

La custodia presso il domicilio è custodia cautelare a tutti gli effetti, nella quale rientra come una specie nel genere: ne discende che ogni disparità fra la forma carceraria e quella domiciliare della custodia cautelare non può essere ammessa se non sia prevista dalla legge, in deroga al generale principio della equipollenza delle due forme.

Nessuna deroga è prevista, né può implicitamente ricavarsi, dalla disciplina normativa della liberazione anticipata: ne deriva che, al fine del computo di tale beneficio, devono prendersi in esame anche i semestri trascorsi in regime di custodia domiciliare (1).

La massima è riportata su Cass. Pen., 1987, pag. 1014. Cfr. Corte di Cass. Sez. I, 20 novembre 1978, Ric. Magliulo, in Cass. Pen., 1980, p. 545 e precedenti ivi citati.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata - Istanza di riduzione della pena - Pena già completamente espiata - Interesse ad impugnare - Sussistenza. (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 13 maggio 1986 n. 1827 - Pres. FLETZER - Rel. SCOPPELLITI - P.M. concl. diff. - Ric. RONCHIATO.

Anche nell'ipotesi in cui, nelle more del procedimento, la pena sia stata completamente espiata, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di diniego della riduzione della pena ai fini della liberazione anticipata, attesa la possibilità in futuro della fungibilità del periodo di riduzione di pena in relazione a quanto disposto dall'art. 271 ultimo comma cod. proc. pen. (1).

(1) Massima completamente diversa da quella che segue.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Finalità - Concessione - Condizioni ostative (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

L'istituto della liberazione anticipata è finalizzato al graduale reinserimento anticipato del condannato nella società e può essere attivato solo allorché in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, la pena detentiva da ridurre sia in corso di esecuzione.

Ne consegue che la concessione del beneficio non può essere offerta ad un condannato che sia stato già anteriormente liberato per il quale non sussistono più le ragioni giustificatrici a cui l'istituto medesimo è finalizzato (1).

(1) Nel senso che il liberato condizionalmente non può chiedere la riduzione di pena, v. Cass. Sez. I, 12 marzo 1981, Piras, in questa Rivista, 1981, 171.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazione retrospettiva concernente l'intero arco della detenzione sofferta - Criteri di valutazione (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54; D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, art. 94).

Corte di Cassazione - Sez. I - 18 aprile 1985 - Pres. VESSIA - Rel. ESPOSITO - P.M. concl. diff. - Ric. DI BLASI.

Nell'ipotesi in cui la sezione di sorveglianza sia chiamata, retrospettivamente e per l'arco complessivo della detenzione sino ad allora sofferta, a valutare il comportamento del detenuto ai fini della concessione o no del beneficio della riduzione di pena ai fini della liberazione condizionale, essa dovrà, innanzitutto, esaminare se, allo stato, gli obiettivi prefissati

nel programma di trattamento siano stati o no perseguiti. Nell'ipotesi di risposta negativa, l'istanza dovrà senz'altro essere respinta, quale che sia stato l'atteggiamento psicologico con cui il soggetto abbia seguito i singoli momenti e le singole fasi del trattamento (1).

(1) La massima è riportata su *Cass. Pen.*, 1986, pag. 1178. In senso conforme cfr. *Cass. Sez. I*, 9 ottobre 1981, Ric. Varone, in *Mass. Uff.* 1981, m. 150415. Sulla nozione di partecipazione all'opera di rieducazione cfr.: *Cass. Sez. I* 1° luglio 1981 Varone, in questa rivista, 1981 pag. 524 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Richiesta - Istituto di prevenzione e di pena in cui si trova il richiedente - Magistrato di sorveglianza competente - Debito per spese di giustizia relative a precedente procedimento penale militare - Competenza del magistrato di sorveglianza anche per la remissione di tale debito (legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 56, 69, 71; D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, art. 96).

Corte di Cassazione - Sez. un. - 21 luglio 1986 - Pres. TAMBURRINO - Rel. PICCININNI - P.M. (concl. conf.) - Confl. giur. tra Giudice mil. di sorveglianza in Roma e Magistrati di sorveglianza di Pisa e Messina in proc. Sanfedele Fortunato.

La competenza a provvedere in ordine alla remissione del debito spetta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, anche se questa riguarda la remissione del debito relativo alle spese di giustizia in progresso procedimento penale militare.

Il 15 maggio 1984 Fortunato Sanfedele, detenuto nella Casa circondariale di Lucca in espiazione di pena inflittagli dalla Corte d'assise di Palmi per il delitto di omicidio, proponeva istanza al magistrato di sorveglianza di Pisa — a' sensi degli artt. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 — per la remissione del debito per spese di giustizia relative ad un procedimento penale militare concluso con sentenza 16 febbraio 1973 del Tribunale militare di Palermo con la condanna a due mesi di reclusione militare.

Il predetto magistrato trasmetteva l'istanza al giudice militare di sorveglianza di Roma, il quale le restituiva declinando la giurisdizione, e quindi al magistrato di sorveglianza di Messina, essendo risultato che il Sanfedele era stato, nel frattempo, trasferito alla sezione minorati fisici dell'ospedale giudiziario di Barcellona-Pozzo di Gotto; quest'ultimo magistrato, ritenuto che, trattandosi di remissione del debito conseguente a condanna a reclusione militare, non era ravvisabile la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, rimetteva nuovamente gli

atti al giudice militare di sorveglianza di Roma il quale, con ordinanza 22 novembre 1985, ha denunciato conflitto e, dopo aver premesso che il Sanfedele era stato « degradato, espulso dall'esercito e cancellato dai ruoli militari a decorrere dal 1° aprile 1978 », osserva che, sebbene la legislazione militare nulla prevede in merito all'istituto della remissione del debito per spese di giustizia, tuttavia è da ritenere che, nei limiti fissati dall'art. 20 r.d. 10 febbraio 1943, n. 306, le disposizioni contenute nell'art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354 e nell'art. 96 del relativo regolamento di esecuzione siano applicabili alle spese di giustizia conseguenti a condanna a pena di reclusione militare inflitta dall'autorità giudiziaria militare; sostiene, quindi che, trattandosi di soggetto detenuto — all'atto di presentazione dell'istanza — in un istituto penitenziario ordinario, la competenza per il relativo procedimento spetta, ai sensi dell'art. 71, penultimo comma della legge n. 354 all'organo giudiziario di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto predetto e cioè allo stesso magistrato che è competente ad esercitare la vigilanza sull'organizzazione di quell'istituto e ad effettuare la valutazione della condotta del soggetto interessato, tenendo anche conto degli elementi di sua diretta conoscenza, acquisiti nel corso dei colloqui e delle visite previste, in via generale, dall'art. 67, lett. c) dell'ordinamento penitenziario e dagli artt. 5 e 70, comma 1° del relativo regolamento di esecuzione.

Il conflitto va risolto con la dichiarazione di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Deve premettersi che in sede di risoluzione di situazioni conflittuali ex art. 54 c.p.p. — avente carattere meramente incidentale — non sono consentite anticipazioni su questioni riservate ai giudici del merito giacché le eventuali pronunzie al riguardo si porrebbero come violazioni dell'ordine legale delle competenze e dei gradi di giudizio: spetterà, quindi al giudice dichiarato competente la valutazione sull'ammissibilità della richiesta sia in rapporto all'applicabilità, nell'ambito dell'ordinamento penale militare, dell'istituto della remissione del debito per spese di giustizia, sia per quanto concerne la tempestività della domanda e la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 96 del D.P.R. n. 431 del 1976.

Tanto premesso, si osserva che le norme sull'ordinamento penitenziario collocano il magistrato di sorveglianza in una situazione di rigoroso collegamento funzionale con gli istituti sottoposti alla sua vigilanza ed i soggetti che in essi sono ristretti; egli è investito, come specifica l'art. 69 della legge n. 354 del 1975, della cognizione e decisione delle misure concernenti il trattamento penitenziario e delibera sui reclami dei detenuti e degli internati in materia di lavoro e di disciplina nonché, tra l'altro, « sulla remissione del debito di cui all'art. 56 ». Le funzioni del magistrato di sorveglianza, quindi, coerentemente e perfettamente si inseriscono nel sistema penitenziario giacché le determinazioni che attengono al trattamento penitenziario o che ad esso sono comunque riferibili non possono che competere all'organo cui è demandato, per legge, il compito della vigilanza e che, per tale sua funzione, è in condizione di esprimere le necessarie ed opportune valuta-

zioni; e per la remissione del debito, anzi, il magistrato di sorveglianza deve anche tener conto « degli elementi di sua diretta conoscenza » (art. 96 del regolamento del 1976).

Va, d'altra parte, considerato, a dimostrazione del preminente rilievo attribuito dal sistema al collegamento funzionale di cui si è parlato, che l'art. 71 della legge n. 354 nel regolare (comma 3°) la competenza territoriale degli organi di sorveglianza, attribuisce la competenza alla sezione o al magistrato di sorveglianza « che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta ed all'inizio d'ufficio del procedimento ».

Pertanto, essendo stata la richiesta presentata dal Sanfedele mentre si trovava ristretto in un istituto di pena previsto dalla legge ordinaria in rapporto ad uno stato di detenzione correlato a reato comune, è indubbio che egli, per tale suo stato, sia sottoposto alla giurisdizione del giudice di sorveglianza ordinario, competente in tema di remissione del debito anche se relativo a spese per pregresso procedimento militare.

Gli atti vanno trasmessi al magistrato di sorveglianza di Pisa, territorialmente competente ai sensi del citato art. 71, a nulla rilevando il successivo trasferimento del Sanfedele ad altro istituto penitenziario (1).

(1) La sentenza è riportata su *Cass. Pen.*, 1986, pag. 1921.

Ordinamento penitenziario - Dimissione anticipata per liberazione condizionale - Remissione debito - Termine finale - Individuazione (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 56; D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, art. 96; D.P.R. 24 maggio 1977, n. 399, art. 9).

Corte di Cassazione - Sez. I - 3 dicembre 1985 - Pres. VESSIA - Rel. Pianura - P.M. concl. conf. - Ric. CARMAGNINI.

Qualora il condannato o l'internato sia dimesso anticipatamente per concessione della liberazione condizionale, il termine finale trimestrale per la richiesta di rimessione del debito decorre dalla data di scadenza ordinaria della pena. Non potendosi ammettere che il beneficio, condizionato sotto ogni altro profilo, produca effetti definitivi solo in relazione alla esaminata decorrenza (1).

(1) La massima è riportata su *Corte Cass.*, 1987, pag. 205. In senso conforme cfr. Corte di Cass. Sez. I, 20 novembre 1979, Ric. Ciavarra, in *Corte Cass.* 1981, pag. 1890 con motivazione e nota di L. CESARIS, *Remissione del debito ex art. 56 ord. penit. e dimissione anticipata del condannato* ed in questa *Rivista*, 1981, pag. 173.

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Termini stabiliti dal regolamento - Compatibilità con la norma dell'ordinamento giudiziario - Ragione (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 11 marzo 1986 n. 646 - Pres. PICCININNI - Rel. DE LILLO - P.M. concl. conf. - Ric. VANNUCCHI.

Sono da ritenersi legittimi i termini iniziali e finali aggiunti dall'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 alla disposizione di legge che prevede la remissione del debito; ciò in base al generale principio che i regolamenti di esecuzione pur non potendo modificare la legge a cui si riferiscono. Possono integrarla armonicamente con norme complementari che, non ponendosi in contrasto con le finalità della stessa, rendano possibile l'esatta e concreta applicazione della legge medesima, eliminando incertezze e perplessità cui questa possa dare luogo (1).

(1) La massima è riportata in *Corte Cass.*, 1987, pag. 651. In senso conforme cfr. Corte di Cass. Sez. I, 19 febbraio 1982, Ric. Marcontelli, in *Corte Cass.*, 1983 pag. 1869, con motivazione e i richiami ivi contenuti. Si ricorda che l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è stato sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. L'attuale testo dell'art. 56 è pertanto il seguente: « Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30-ter. La relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese ». L'art. 32 della cit. legge n. 663 1986 stabilisce che entro sei mesi dovranno essere apportate le necessarie modificazioni ed integrazioni ai D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431.

In senso conforme cfr. Cass. Sez. I 25 novembre 1982 Petrosiani in questa *Rivista* 1983 pag. 836.

Cass. Sez. I, 16 aprile 1982 Carcereri, *ibidem*, 1982, pag. 807; Cass. Sez. I, 19 febbraio 1982, Capovilla *ibidem* 1982, pag. 802 (con motivazione).

MAGISTRATURA DI MERITO

Ordinamento penitenziario - Misure alternative - Liberazione anticipata - Condannato definitivo - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Mancanza di ordine di carcerazione - Irrilevanza ai fini del decidere da parte della Sezione. (artt. 1, 54, 57 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 8 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431; artt. 576, 577 C.P.P.; artt. 28 e 34 Disp. Reg. e 38 Disp. att. C.P.P.).

Sezione di Sorveglianza di Brescia 7 maggio 1985 - Pres. Est. ZAPPA - Cond. SAVOLDI.

La qualità del condannato viene assunta nel momento in cui la sentenza di condanna passa in giudicato e pertanto nessuna influenza ha sui poteri della Sezione di Sorveglianza in tema di misure alternative il fatto — non imputabile al condannato — che l'ufficio competente per l'esecuzione della sentenza ritardi nell'emettere l'ordine di carcerazione, atto puramente amministrativo, come tale non vincolante per la Magistratura di Sorveglianza (1).

(1) Non si rinviengono precedenti in termini.

La decisione sembra fare puntuale applicazione delle norme indicate, segnalando in particolare che per « condannato » si intende colui che è stato ritenuto tale in una sentenza divenuta esecutiva e non colui che è raggiunto dall'ordine di carcerazione, provvedimento questo successivo, di natura meramente amministrativa ed esecutiva.

In dottrina, di recente si vedano i lavori di:

LA MONICA - Legittimità e validità del titolo esecutivo penale: i poteri del giudice della esecuzione. (*Giust. Pen.*, 1984, III, 674);

PIERRO - I rapporti tra il giudice della esecuzione ed il magistrato di sorveglianza nel processo penale. (*Riv. It., Dir. Proc. Pen.*, 1984, 983).

La giurisprudenza è ormai ferma nel sottolineare che « in sede esecutiva » possano essere dedotte solo questioni concernenti la validità e l'esistenza del titolo esecutivo (Cass. 10 febbraio 1983, in *Giust. Pen.*, 1984, III, 109); che la competenza spetta, in caso di più condanne, a quello che ha pronunciato l'ultima sentenza e che non abbia rilievo il fatto che la condanna non sia eseguibile per il sopravvenire di cause estintive della pena (Cass. 1 gennaio 1983 in *Cass. Pen.*, 1984, 590).

D'altra parte, qualsiasi provvedimento del giudice, che sia suscettibile di esecuzione e per il quale non sia previsto un apposito mezzo di impugnazione, può costituire oggetto di richiesta, ex art. 628 C.P.P., di un controllo da parte dello stesso giudice che lo ha emesso (Cass. 17 settembre 1984, in *Riv. Pen.*, 1985, 588).

Savoldi Ivan è detenuto dal 29 luglio 1980 ed è stato ristretto nelle Case di Trieste, Brescia, San Gimignano, tenendo sempre condotta del tutto consona al regolamento e partecipando all'opera di rieducazione, come risulta dai rapporti in atti.

Particolare attenzione merita il caso per la posizione giuridica del detenuto che attualmente è da considerarsi condannato definitivo. In origine, il Savoldi è stato condannato con due sentenze (5 agosto 1982 Corte Assise Bergamo e 26 gennaio 1984 della stessa Corte), alla pena di 3 anni e 6 mesi e di 7 anni e 4 mesi rispettivamente.

La Corte d'Assise d'Appello di Brescia con sentenza 1° marzo 1985 ha unificato tutti i reati e stabilito un'unica pena, quella di 5 anni di reclusione, ormai quasi del tutto espiata.

La sentenza suddetta, qui trasmessa in estratto, non è ancora stata depositata, essendo tuttora in corso l'estensione, ma è passata in giudicato non avendo né il condannato, né il difensore, né il P.G. proposto ricorso per Cassazione.

Per altro, né presso questa Procura Generale, competente per la esecuzione, né presso la Casa risulta essere ancora pervenuto l'estratto della sentenza suddetta, onde il fine pena indicato è ancora quello originale del 21 gennaio 1991. Tenuto conto della pena attuale e della decorrenza, il fine pena è invece da stabilire attualmente al 29 luglio 1985.

Il Savoldi, d'altra parte, nel caso ottenga la liberazione anticipata (pari nel massimo a 9 semestri) 180 giorni, dovrebbe già essere scarcerato. È peraltro sufficiente per una pronta scarcerazione una liberazione anticipata di 80 giorni.

La Sezione ritiene che sono irrevocabili le sentenze dal giorno in cui sono scaduti i termini per proporre l'impugnazione e da tale giorno alle sentenze stesse è data esecuzione.

L'autorità incaricata della esecuzione è il P.M. presso la Corte o il Tribunale che ha emesso il procedimento.

Ciò risulta in modo evidente dal disposto degli artt. 576 e 577 C.P.P. e 38 bis Disp. Atti, secondo il quale la sentenza di condanna

L'incidente di esecuzione è un mezzo di impugnazione ed il giudice anche d'ufficio ha l'obbligo di accertare l'esistenza del titolo e la sua regolarità formale (Cass. 5 ottobre 1984, in *Riv. Pen.*, 1985, 588).

Il giudicato si forma, ed ha effetto preclusivo, in ordine ai provvedimenti che sono adottati dal giudice nell'esercizio della sua potestà giurisdizionale e che statuiscano su diritti (Cass. 2 marzo 1984, in *Riv. Pen.*, 1985, 72).

Da quanto sopra consegue che l'emissione dell'ordine di carcerazione è atto successivo e diverso da quello del giudicare e segue eventualmente il titolo esecutivo, che è costituito dal giudicato e soltanto da questo. È la preminenza del giudicato cui bisogna badare. Onde non sembra convincente quella giurisprudenza restrittiva secondo cui oggetto dell'incidente di esecuzione sono sì le controversie che sorgono tra gli organi giudiziari cui spetta l'esecuzione e l'interessato, ma perché si possa far ricorso alla procedura incidentale « è necessario che l'esecuzione sia iniziata, promossa con la emissione dell'ordine di carcerazione » (Cass. 14 dicembre 1983, in *Riv. Pen.*, 1984, 76).

Il « condannato », pertanto, è anche il soggetto cui si riferisce la sentenza passata in giudicato, e non soltanto quello colpito dall'ordine di carcerazione che, se eseguito, fa iniziare l'esecuzione in concreto e se non eseguito induce la qualità di latitante.

deve essere iscritta nel registro delle esecuzioni entro 5 giorni, « previa determinazione, quando occorre, della pena che deve essere scontata ».

La cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile la trasmette per estratto all'ufficio che cura l'esecuzione (art. 33 Disp. Reg.) che forma il fascicolo ed iscrive l'affare nel registro della esecuzione (art. 34 Disp. Reg. e art. 38 Disp. Att.).

È ormai divenuta prassi diffusa, fatta propria anche dallo schema del prontuario delle disposizioni sui servizi delle cancellerie, la formazione di un fascicolo dell'esecuzione provvisoria delle pene che consente un migliore controllo della esecuzione ed una tempestiva informazione dell'organo cui — si ricordi — spetta, ai sensi dell'art. 276 C.P.P., di ordinare la liberazione di un detenuto.

L'art. 28 Disp. Reg. impone infatti al cancelliere del dibattimento di trasmettere alla segreteria del P.M. « copia del dispositivo di ogni sentenza » emessa ai sensi dell'art. 472 C.P.P. Si forma in tal modo un fascicolo dell'esecuzione provvisoria e l'affare è iscritto in un registro non ufficiale, con numerazione progressiva annuale. Viene quindi emesso un ordine di scarcerazione, provvisorio, trasmesso alla Casa ove il condannato è detenuto.

Al momento in cui la sentenza diventa irrevocabile, gli atti suddetti vengono allegati al fascicolo dell'esecuzione definitiva.

È di tutta evidenza che la normativa suddetta nella specie non è stata ancora seguita, ma ciò non può volgersi a danno del condannato, del tutto estraneo alla vicenda e compito della Sezione, quale garante dei diritti del condannato stesso, è quello di intervenire per evitare il protrarsi di una carcerazione ingiusta, del tutto priva di giustificazione e di legittimo fondamento.

D'altra parte, è noto che l'ordine di carcerazione (e quello di scarcerazione) è atto di natura amministrativa con cui si dà attuazione al comando contenuto in una sentenza di condanna (o di assoluzione), divenuta irrevocabile.

Il titolo è costituito dalla sentenza che sola attribuisce o non la qualità di condannato ad un soggetto, tanto è vero che contro l'ordine suddetto non è dato ricorso alla Cassazione, come avviene per i mandati od ordine di cattura, aventi natura giurisdizionale, ma soltanto incidente di esecuzione (Cass. Sez. Unite, 22 aprile 1958, in *Giustizia Penale*, 1958, III 417 e 25 novembre 1967, in *Giustizia Penale*, 1968 III 601).

D'altra parte lo stesso provvedimento amministrativo di unificazione di pene può essere scisso dalla Sezione di Sorveglianza (Cass. 6 luglio 1977 in *Foro It.*, 1978 II 112 e 2 febbraio 1978, in *Giust. Pen.*, 1978 II 205).

Ciò dimostra che l'inerzia del potere amministrativo non vincola la magistratura di sorveglianza né può incidere sulla posizione sostanziale dei condannati.

D'altronde, quando gli artt. 7, 48, 54, 56 della L.P. precisano che le misure alternative possono essere concesse al « condannato », ha evidentemente inteso fare riferimento al soggetto ormai raggiunto da un titolo giurisdizionale di condanna ad una certa pena detentiva,

determinata per qualità e quantità, e pertanto, ad una sentenza divenuta irrevocabile. Non certo ad un soggetto colpito — o non — da un ordine di carcerazione e di scarcerazione, atti amministrativi che possono o mancare o ritardare o essere inficiati da errore.

Ciò vale anche al fine dell'interpretazione da dare all'art. 1 ult. comma della L.P. secondo cui nei confronti dei condannati « deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale degli stessi ».

Ordinamento penitenziario - Misure alternative - Liberazione anticipata e detenzione domiciliare - Condannato in gravi condizioni di salute - È ammissibile (artt. 47^{ter}, 54 legge 16 ottobre 1986 n. 663).

Tribunale di Sorveglianza di Milano 4 dicembre 1986 - Pres. MAISTO - Est. GORRA - Cond. FANNI.

La liberazione anticipata è assimilabile alle cause di estinzione della pena. Viene quindi ad incidere sulla pena stessa e perciò sulla quantità della carcerazione da eseguire, modificando l'originario fine pena.

È ammissibile, pertanto, nel caso di « persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali », l'istanza di detenzione domiciliare, qualora il fine pena, dedotta la liberazione anticipata, sia inferiore agli anni 2.

Premesso che ... nata a Cagliari il 10 aprile 1948, ristretta nella Casa Circondariale di Voghera in espiazione della pena di anni cinque di reclusione inflittale con Sentenza 19 settembre 1985 della Corte d'Appello di Milano, ha avanzato istanza tendente all'applicazione degli artt. 47, 47 *ter*, 48 *ss* e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modifiche, che la suddetta, regolarmente citata a comparire dinanzi a questo Tribunale, è comparsa all'udienza odierna, revocando la nomina del difensore di fiducia del quale non è risultato in atti l'avviso per l'odierna udienza; che il P.M. e il difensore d'ufficio hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza;

OSSERVA

Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale in considerazione del fatto che la pena inflitta alla Fanni supera il limite di 3 anni fissato nel novellato testo dell'art. 47 legge 354 del 1975.

Deve invece essere rigettata nel merito l'istanza di semilibertà, in astratto ammissibile poiché risulta espiaata più di metà della pena: infatti la condannata non ha prospettato (né è emersa in sede istruttoria e dibattimentale), una attività di lavoro o di studio o comunque utile

al reinserimento sociale. Occorre, infine, esaminare le istanze di liberazione anticipata e di detenzione domiciliare: la decisione sulla prima appare pregiudiziale rispetto alla concessione del secondo beneficio, in quanto, completando l'accoglimento della istanza di liberazione anticipata una riduzione della pena in espiatione, essa determina una anticipazione della scadenza pena in misura tale da rendere ammissibile la detenzione domiciliare. Ebbene: si può affermare che l'istanza di liberazione anticipata merita accoglimento poiché dal comportamento della detenuta può desumersi che ella ha dato prova di partecipazione alla opera di rieducazione con riferimento al periodo dal 24 febbraio 1984 al 24 agosto 1986 per complessivi 5 semestri.

Tale periodo è stato in gran parte trascorso dalla Fanni in regime dei cosiddetti arresti domiciliari presso l'abitazione di Milano, C.so di Porta Romana n. 51, in ragione delle sue gravi condizioni di salute (vedi perizia medico legale disposta dal G.I. del Tribunale di Milano in data 3 aprile 1984). La circostanza che tale misura alternativa di custodia cautelare non sia stata revocata e che la Fanni sia stata ritratta in carcere solo a seguito della notifica dell'ordine di carcerazione, è di per sé prova sufficiente per ammetterla al beneficio in esame.

Quanto alla detenzione domiciliare, occorre in via preliminare valutare l'ammissibilità in rapporto al limite di pena che l'art. 47 *ter* legge citata fissa come primo requisito per la concessione della misura alternativa: tale limite è quantificato in anni due di reclusione, anche se costituenti parte residua di maggior pena.

Ora, la concessione di giorni duecentoventicinque di liberazione anticipata viene a modificare l'originario fine pena così che la Fanni si trova a dover espiare una pena residua di anni uno mesi sette giorni cinque di reclusione, cioè inferiore al limite fissato nella disposizione in esame. L'interpretazione qui accolta sembra coerente con l'orientamento giurisprudenziale in materia di semilibertà formatosi sotto il previgente testo dell'art. 54, né può essere contrastata attraverso il riferimento al nuovo art. 54 v.c., che, nell'enunciare la rilevanza come pena scontata della pena detratta a seguito di liberazione anticipata, non menziona, accanto alla semilibertà, ai permessi-premio e alla liberazione condizionale, la detenzione domiciliare. Invero, diversa è la prospettiva in cui va inserito l'art. 54 v.c. rispetto al problema esaminato, dal momento che tale comma permette di considerare come già scontata effettivamente una carcerazione che in realtà non è stata sofferta, mentre nel caso della detenzione domiciliare l'inciso « anche se costituente parte residua di maggior pena » implica la valutazione della parte di carcerazione che ancora deve essere espiata. In altri termini il calcolo che deve essere fatto in sede di art. 47 *ter*, è relativo alla durata in futuro della reclusione, quello che invece va compiuto per i benefici enunciati nell'art. 54 v.c. si riferisce alla passata carcerazione.

Sotto questo profilo, dunque, la liberazione anticipata che, secondo un consolidato insegnamento del Supremo Collegio (cfr. sez. I, 4 giugno 1977, n. 24) è assimilabile alle cause di estinzione della pena, incide sulla scadenza della pena stessa e perciò sulla quantità della carcerazione da eseguire.

Dunque non può non rilevare ai fini della concessione la misura alternativa della detenzione domiciliare.

Superato perciò il problema di rito, conviene passare ad esaminare il merito dell'istanza proposta, che va certamente accolta. La Fanni è infatti senza dubbio « persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali » (art. 47 *ter* n. 2), dal momento che è affetta da cirrosi epatica scompensata con alto rischio di emorragie digestive (vedi perizia già citata, documentazione medica della Divisione di Medicina generale degli Istituti Clinici di perfezionamento nonché relazione del Sanitario della Casa Circondariale di Voghera in data 30 giugno 1986), e d'altro canto la lunga permanenza agli arresti domiciliari, senza che emergessero problemi di sorta, induce ad escludere l'attualità di collegamenti della condannata con la criminalità organizzata e di una scelta di criminalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 47, 47 *ter*, 48 *ss* e *sg* legge 26 luglio 1975, n. 354.

DICHIARA

inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Fanni Lidia;

RIGETTA

l'istanza di semilibertà avanzata dalla detenuta suddetta;

DISPONE

che la suddetta sia ammessa al beneficio della liberazione anticipata e che la sua pena detentiva sia ridotta di giorni duecentoventicinque;

che la Fanni debba espiare la pena detentiva residua in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione con le seguenti modalità:

– non allontanarsi dalla propria abitazione di Milano, C.so di p.ta Romana, 51 se non per sottoporsi a cure connesse al suo stato di malattia, comprovate e documentate in ogni occasione;

– prendere contatto con il Centro di Servizio Sociale di Milano con frequenze almeno bimensile.

Massima di evidente esattezza alla luce del nuovo art. 54 u. in base al quale si stabilisce che « agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del 1. comma si considera come scontata ».

In tal caso l'intervento legislativo supera la nota e controversa questione relativa alla qualificazione giuridica della liberazione anticipata: se cioè il periodo di liberazione anticipata fosse da considerare pena estinta ex lege o pena espiata.

L'art. 54 nella originaria versione disponeva che la liberazione anticipata fosse computata esclusivamente al fine della liberazione condizionale e la Cassazione aveva avvallato tale tesi con sentenza Sezione I 28 giugno 1977, in *Foro It.*, 77, II, 409.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Progressi nel trattamento - Valutazione in relazione alla opportunità effettivamente offerte Poteri della Sezione di Sorveglianza (artt. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Sezione di Sorveglianza di Trieste 9 agosto 1983 - Pres. MANGONI - Cond. REVERE.

Nel caso non infrequente che la Amministrazione Penitenziaria, sia pure incolpevolmente, non sia in grado di adempiere all'obbligo impostale di sottoporvi il condannato al trattamento penitenziario, individualizzato e rieducativo) la Sezione di Sorveglianza non può negare il beneficio della semilibertà, allo scopo di tentare il recupero sociale del soggetto, sussistendo favorevoli circostanze e in particolare un lavoro sicuro oltre a quella « regolare condotta » così come viene definita dall'art. 94 del Reg. Una diversa interpretazione finirebbe per portare alla reiezione di quasi tutte le domande dei condannati e quindi ad una situazione di denegata giustizia per fatto non addebitabile agli stessi.

Nel procedimento iscritto al n. 102 83 R.G. promosso da Revere Lorenzo, nato a Milano il 6 marzo 1929, domiciliato a Milano in Via Mazzucotelli n. 5 per regime di semilibertà.

Con ordinanza n. 186 82 dd. 14 dicembre 1982 la Sezione di Sorveglianza del distretto della Corte di Appello di Trieste concesse a Revere Lorenzo, in espiatione di una pena di anni 5 di reclusione, di cui anni 3 condonati, il beneficio della semilibertà.

Avverso l'ordinanza predetta il P.G. propose rituale impugnazione, deducendo l'inosservanza dell'art. 148 III comma C.P.P. per mancanza di motivazione e conseguente erronea applicazione dell'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La Suprema Corte, con sentenza dd. 5 aprile 1983, annullava, con rinvio degli atti a questa Sezione per un nuovo esame, l'ordinanza suindicata, rilevando che l'accertamento positivo dei progressi compiuti nel corso del trattamento costituiscono un presupposto imprescindibile per l'ammissione al regime di semilibertà, mentre nell'ordinanza impugnata non vi era uno specifico riferimento al comportamento del Revere nel corso della restrizione e del trattamento rieducativo e dei progressi compiuti per ravvicinarsi alla società.

Un tanto premesso, osserva la Sezione che nonostante la chiarezza della norma e la interpretazione che di essa ne ha sempre dato la Cassazione, in concreto, l'applicazione degli artt. 50 e 54 del Nuovo Ord.

Penit. non è stata semplice, né agevole, perché la realtà carceraria, purtroppo, è cosa ben diversa da quella che il legislatore ha voluto quando ha dettato disposizioni in materia di misura alternative.

La legge n. 354, nel suo complesso, tende a raggiungere una nobile ed importantissima finalità: valorizzare la personalità del detenuto e realizzare quello scopo di emenda e di reinserimento nella vita sociale che, in senso moderno, costituisce l'essenza della pena secondo il dettato costituzionale.

Pertanto è stato espressamente previsto nei confronti dei condannati il « trattamento individualizzato », come offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali e tendenti a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale (art. 1 del Regolamento di esecuzione).

Più precisamente, tali interventi (art. 15 della legge) si presentano come momenti organizzati ed armonici del menzionato programma di trattamento e consistono in una vasta serie di attività, tra le quali rientrano il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e l'agevolazione di opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Il trattamento, da un punto di vista giuridico, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo di fare da parte dell'Amministrazione, cui corrisponde un diritto del detenuto, che peraltro non è obbligato ad assoggettarsi al trattamento medesimo, di cui egli rimane, come è stato incisivamente detto, l'autore ed il protagonista (vedi in tal senso Cass. n. 1161 dd. 1° luglio 1981 nel procedimento riguardante Varone Antonio).

È notorio però che tale obbligo, per una serie di motivi ben conosciuti e che non possono essere comunque trattati in questa sede, viene solo raramente e parzialmente soddisfatto.

In conseguenza di quanto sopra, questa Sezione ha adottato i provvedimenti di competenza, tenendo sempre ben presente la realtà degli Istituti di pena e curando di non far ricadere sugli interessati le carenze e le accennate inadempienze dell'Amministrazione Penitenziaria.

Così, in tema di liberazione anticipata, la Sezione stessa, pur riconoscendo formalmente corretta l'interpretazione della Suprema Corte, che ritiene necessario per la concessione del beneficio la effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e non sufficiente, quindi, la sola buona condotta, in sostanza, ha concesso il beneficio della liberazione anticipata quando, per carenza di mezzi e di personale o per qualsiasi altro motivo, non sia stata data al condannato alcuna possibilità di partecipare a quell'opera, ma il soggetto, sotto il profilo del buon comportamento e per eventuali altre ragioni, si era parimenti reso meritevole del beneficio richiesto.

Analogamente, per quanto concerne la semilibertà, il condannato è stato ammesso a tale regime quando, avendo la possibilità di espletare attività lavorativa all'esterno dell'Istituto, alle volte interrotta proprio al momento del suo arresto, è stato ritenuto possibile un suo graduale reinserimento.

Invero, la Legge richiede, fra le altre condizioni, che il condannato abbia compiuto « progressi nel corso del trattamento » ma se di fatto, per le carenze di cui sopra è stato fatto cenno, non viene praticato nei confronti dei detenuti alcun trattamento, non è sembrato alla Sezione poter, in conseguenza di tali inadempienze, negare il beneficio quando, sussistendo altre favorevoli circostanze, il beneficio medesimo poteva essere determinante per tentare, in conformità allo spirito della legge di riforma, il recupero del soggetto.

Siffatta interpretazione, oltre che rispondere ai più elementari principi di equità, sembra d'altronde trovare perfetta rispondenza nella previsione dell'art. 94, II comma, del Regolamento, nella parte in cui si precisa che la partecipazione all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte al condannato nel corso del trattamento.

Conseguentemente, se al detenuto, costretto, come di solito avviene, a restare in ozio per l'intera giornata, non viene concessa alcuna possibilità di fornire una significativa risposta a stimoli rieducativi, non può che farsi essenzialmente riferimento alla « buona » o « regolare » condotta e agli altri elementi cui fa riferimento il citato articolo 94 del Regolamento (atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni ed i familiari) elementi che, in definitiva, si riconducono, sia pure indirettamente, al corretto comportamento del soggetto.

Una diversa interpretazione porterebbe, inevitabilmente, al rigetto della quasi totalità delle domande, atteso che le Direzioni degli Istituti di Pena, nel rispondere alle informazioni che vengono loro richieste dalle Sezioni di Sorveglianza, anche se con raccomandazione di un dettagliato rapporto, inviano spesso risposte dalle quali è possibile desumere solo se il condannato ha tenuto un comportamento soddisfacente, se ha subito sanzioni disciplinari, se è stato eventualmente deferito all'Autorità Giudiziaria per fatti commessi durante la detenzione e se ha espletato (circostanza non frequente per note ragioni) un'attività lavorativa all'interno dell'Istituto.

Tutto ciò premesso, per quanto concerne il caso di specie, osserva la Sezione che il Revere, in base a quanto risulta dagli atti, trovasi per la prima volta detenuto in un istituto di pena, anche se in precedenza ha riportato varie condanne, tutte peraltro di non particolare gravità e relative a fatti commessi in epoca antecedente al 1977.

Dalla relazione finale degli esperti della casa circondariale di Milano, da quella più recente degli operatori della casa circondariale di Gorizia e dal rapporto trasmesso dal Direttore della casa circondariale di Milano, risulta che il Revere ha sempre mantenuto un buon comportamento, che ha anche svolto attività lavorativa all'interno dell'istituto, quando gliene è stata offerta la possibilità (casa circondariale Milano dal 28 gennaio 1982 al 6 agosto 1982), dimostrando nel lavoro serietà ed impegno e massima disponibilità nei confronti degli stessi operatori.

Dalle circostanze che precedono sembra poter rilevare che il Revere non solo ha partecipato all'opera di rieducazione, ma ha dato prova di concreti progressi, peraltro pienamente confermati dal recente

rapporto trasmesso con nota 29 giugno 1983 del Direttore della casa circondariale di Milano, ove il Revere ha usufruito del regime di semilibertà fino a quando non è stata data comunicazione della citata sentenza della Corte di Cassazione.

In detto documento, in particolare, è stato riferito che il Revere ha osservato tutte le prescrizioni che sono state imposte nel programma di trattamento, ha instaurato buoni rapporti di relazione sia con gli operatori interni che con i compagni di detenzione, ha fruito di varie licenze senza dar adito a rilievi di sorta, ha lavorato all'esterno dell'istituto con impegno e serietà, ha dato ottima prova di reinserimento sociale sia dal punto di vista lavorativo che familiare, e che, in definitiva, la prognosi penitenziaria era favorevole.

Sulla base di quanto precede sembra alla Sezione, acquisita la prova che il soggetto abbia attivamente partecipato all'opera di rieducazione dimostrando sensibili, concreti progressi nel corso del trattamento, in relazione alle opportunità offertegli, per cui il beneficio richiesto trova piena giustificazione anche per favorire il definitivo e completo reinserimento del Revere nel contesto sociale.

P. Q. M.

Su conforme parere del P.G.

Visti gli artt. 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Concede a Revere Lorenzo il beneficio della semilibertà.

Dispone che per l'ulteriore corso della detenzione fino al 27 novembre 1983 il medesimo Revere trascorra parte del tempo all'esterno della casa circondariale di Milano, ove risulta attualmente ristretto, secondo i termini e le modalità del programma di trattamento già formulato dal Direttore.

Il problema affrontato dalla decisione della Sezione di Trieste non è nuovo, ma purtroppo non è ancora stato risolto, anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1986, n. 633, che pur ha ampliato e migliorato il sistema delle misure alternative ed i poteri giurisdizionali della Magistratura di Sorveglianza.

È il problema della effettività del trattamento inframurale, che spesso rimane tuttora una nobile aspirazione, oltre che il principio teorico, basilare su cui si fonda tutta la riforma penitenziaria del 1975.

L'intervento della Magistratura di Sorveglianza è — o dovrebbe essere — il coronamento del trattamento suddetto oltre che della osservazione scientifica della personalità del condannato. Le decisioni della Magistratura di Sorveglianza devono — o dovrebbero — essere fondate sulle notizie, sui risultati del trattamento.

Ma se il trattamento (e l'osservazione) mancano o sono largamente insufficienti, quali sono i mezzi per costringere l'amministrazione penitenziaria ad assolvere ad un preciso dovere di fare ciò che la legge le ha imposto?

È questo l'interrogativo che tuttora non ha risposto e che costituisce il banco di prova degli anni futuri in tema di realizzazione della riforma, voluta nel 1975, ma tuttora largamente inattuata.

Occorrono prima di tutto le strutture necessarie, in edifici e personale addetto allo specifico settore che qui interessa.

Secondo i dati più recenti disponibili tutte le strutture edilizie sono state sovraffollate fino al limite massimo del 20,33 % (raggiunto nel 1984) con una eccedenza di 6.962 unità rispetto alla capienza ordinaria degli istituti. Il sovraffollamento si è temporaneamente attenuato a seguito dell'amnistia e del condono di cui al D.P.R. 865/86 che ha fatto scendere le presenze al 31 gennaio 1987 e 32.315 unità (contro le 41.158 del 31 gennaio 1986).

Nonostante gli sforzi compiuti nell'ultimo decennio, per la costruzione di un istituto sono necessari da 4 a 10 anni e le nuove costruzioni in esercizio o in buone condizioni sono soltanto $36 + 40 = 76$ (con capienza di $8.660 + 6.579 = 15.239$ unità).

Gli istituti in condizioni « mediocri » sono ancora 62 (capienza 10.201); quelli « scadenti » 34 (capienza 3.610); quelli « discreti » 39 (capienza 6.807).

Appare, quindi, evidente che siano ancora lontani dall'aver raggiunto un grado accettabile di qualità e quantità senza di che ogni proposta riformista si vanifica.

La situazione del personale civile addetto alla osservazione ed al trattamento è ancora più grave. Gli organici degli educatori e degli assistenti sociali erano fino all'aprile '87 (quando è stato emanato il D.L. n. 164 del 29 aprile 1987), rispettivamente fissati in 610 e 670.

L'aumento è stato di 155 e 210 unità.

Ma i presenti nel 1986 sono soltanto 396 e 489. Dal 1985 sono in fase di lento espletamento due concorsi per soli 104 e 162 posti (le domande presentate sono state 7.830 e 3.852). Pur in tale difficile situazione, il sistema delle misure alternative funziona, almeno in senso ponderale, perché le misure concesse sono in progressivo aumento. Gli affidamenti in prova e le semilibertà nel 1984 sono state 5.705; nel 1985, 7.613; nel 1986 (fino al 30 settembre 1986), n. 6982.

Tutto ciò denota un notevole sforzo compiuto non solo dalla Amministrazione Penitenziaria con le poche risorse di cui dispone, ma soprattutto dalla Magistratura di Sorveglianza che — conscia della situazione — tende evidentemente ad una interpretazione delle norme nel senso favorevole al condannato, che non ha alcuna responsabilità di tale stato di cose e su cui non è giusto far ricadere le conseguenze dei ritardi e delle lacune sopra illustrate.

Tutto ciò non è privo di costi.

L'opera di supplenza che la Magistratura di Sorveglianza è chiamata a compiere non è consona al sistema, si presta a facili critiche, quale patologica espressione del sistema stesso che male funziona, non contribuisce a fare chiarezza sulla effettiva funzione delle misure alternative e della Magistratura di Sorveglianza già per altri versi in cerca di una difficile sistemazione e di una sua precisa identità; scarica sulla Magistratura di Sorveglianza una serie di responsabilità, anche politiche, che non le spettano determina nella Magistratura di Sorveglianza un ruolo ingrato di mediazione » o di « bilanciamento » delle opposte tendenze nel settore carcerario, alla fine un ruolo attivo di politica gestionale penitenziaria più mirata ad ottenere un carcere governabile, vivibile, utile ai custoditi ed ai custodi che non un sistema alternativo al carcere, basato su valori diversi, più duraturi, meno contingenti e precari.

La premialità pura e semplice, in altri termini, rischia di divenire il fine, anziché il mezzo del sistema così come attualmente disegnato dal legislatore e su tale versante è indispensabile un generale, serio ripensamento, anche per evitare che le responsabilità di un possibile fallimento non ricadano esclusivamente sulla Magistratura di Sorveglianza.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Mancanza del presupposto della espiazione della metà pena - Ordinanza della Sezione di Sorveglianza - Successiva declaratoria di inefficacia - E' possibile (artt. 48, 50, 71 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 90 CPP).

Sezione di Sorveglianza di Torino 14 ottobre 1983 - Pres. Est. FORNACE - Cond. SOTTOMANO.

Nel caso che venga concessa ad un condannato la semilibertà pur non essendo stata espia la metà pena, la stessa od altra Sezione di Sor-

veglianza, con successiva ordinanza può dichiarare l'inefficacia della decisione per mancanza dei presupposti, non essendo applicabile nella specie il principio del « ne bis in idem » (pur non essendo indubitabile il carattere giurisdizionale del procedimento di sorveglianza), perchè il procedimento stesso, finalizzato allo scopo di accertare se la pena ha raggiunto il proprio fine rieducativo, deve consentire il continuo riesame di una situazione sempre fluida ed in continuo divenire, passibile di miglioramenti o di peggioramenti.

Svolgimento del fatto.

Con missiva 13 settembre 1985 il direttore della Casa Circondariale di Torino segnalava quanto segue: « Informo la S.V. che con il provvedimento che si rimette in copia la detenuta Sottomano Monica, ammessa al regime di semilibertà da parte della Sezione di Sorveglianza di Milano è stata qui trasferita per l'esecuzione del provvedimento. Essendo emerso che la predetta non ha maturato la prescritta metà pena per ottenere detto beneficio, prego farmi conoscere se questa Direzione dovrà eseguire l'ordinanza di cui trattasi, formulando il relativo programmati trattamento. Si rimette in visione il fascicolo personale della detenuta ».

L'ordinanza della Sezione di Sorveglianza di Milano n. 131/85 era del seguente tenore: « Premesso che la detenuta Sottomano Monica, nata il 22 luglio 1959 a Torino ristretta nella Casa circondariale di Voghera in espiazione della pena di anni cinque, mesi 3 di reclusione (presofferto anni 1, mesi 1 e giorni 3) inflittagli con sentenza 2 marzo 1983 della Corte d'Appello di Torino (ordine di carcerazione n. 758/84 Procura Generale di Torino per il residuo di anni 4, mesi 1 e giorni 22) per detenzione d'arma, ha avanzato istanza tendente all'applicazione degli articoli 48 e 50 della legge 27 luglio 1975, n. 354; che la suddetta regolarmente citata a comparire dinanzi a questa Sezione è comparsa all'odierna udienza; che il P.M. ed il difensore hanno concluso come in atti; ritenuto l'ammissibilità della domanda a norma degli artt. 48 e 50 legge citata, ritenuto, inoltre, in base agli elementi raccolti in sede istruttoria e nel corso del dibattito ed in particolare, dall'osservazione della sua personalità, che la semilibertà è idonea: nel caso di specie, a favorire il graduale reinserimento sociale della detenuta suddetta: tenuto conto della accertata inesistenza di pendenze e delle buone informazioni di Polizia sulla proposta di lavoro, che appare seria e concreta; P.Q.M. Visti gli artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 92e Reg. Esec.; ammette la detenuta Sottomano Monica alla semilibertà in relazione alla pena di cui sopra ».

Orbene attraverso la semplice lettura della posizione giuridica della detenuta Sottomano Monica risulta quanto segue: 1) la sentenza in esecuzione nei confronti della stessa è indicata nella citata ordinanza della Sezione di Sorveglianza di Milano; 2) la pena inflitta in detta sentenza è di anni 5, mesi 3 di reclusione con un presofferto di anni 1, mesi 1 e giorni 3.

La metà pena di anni 5, mesi 3 è di anni 2, mesi 7 e giorni 15.

Orbene sommando il periodo sopra indicato di carcerazione preventiva con il periodo della carcerazione in corso, per detta sentenza (dal 9 gennaio 1985 al 3 settembre 1985 data della emissione dell'ordinanza della Sezione di Sorveglianza di Milano) risulta un totale di anni 1, mesi 10 e giorni 4.

È evidente dunque che alla data della emissione dell'ordinanza di concessione di semilibertà la Sottomano non aveva espiato metà pena (metà pena anni 2, mesi 7 e giorni 15, pena espiata anni 1, mesi 10 e giorni 4). Si chiedeva un preventivo chiarimento al Magistrato di Sorveglianza di Pavia relatore della citata ordinanza. Costui inviava in risposta il seguente fono: In riferimento alle segnalazioni fatte pervenire circa possibile errore relativamente al computo della metà pena espiata per la concessione di semilibertà a Sottomano Monica, si precisa che le cartelle biografiche esistenti presso questo ufficio non consentono di rilevare esattamente se e quale possa essere stato l'errore. Qualora ciò risultasse confermato, vorrà la S.V. provvedere al quanto di competenza ».

Sulla base di detto documento veniva avviata una procedura per la declaratoria dell'inefficacia della precitata ordinanza della Sezione di Sorveglianza di Milano per difetto di un presupposto normativo (art. 50 2° comma Ordinamento Penitenziario: il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena).

All'udienza del 23 settembre 1985 il difensore della Sottomano chiedeva un rinvio della discussione della causa per portare a termine in via preliminare due iniziative: 1) ottenere il passaggio in giudicato della sentenza 25 febbraio 1985 della Corte d'Assise di Torino che aveva assolto la Sottomano per insufficienza di prove; 2) ottenere la declaratoria di fungibilità della carcerazione preventiva di anni 2, mesi 2 e giorni 23 sofferta in relazione ai fatti definiti con detta sentenza.

La Sezione concedeva un rinvio.

Prima di procedere oltre è opportuno illustrare le ragioni della richiesta del difensore.

La Sottomano era stata arrestata il 25 febbraio 1981 per una serie di fatti definiti con la precitata sentenza di condanna della Corte di Appello 2 marzo 1983. Costei, che era stata scarcerata l'1 aprile 1982 perché assolta in primo grado (fu condannata invece in secondo grado), fu riarrestata il 4 dicembre 1982 per una serie di imputazioni in relazione alle quali la Corte d'Assise di Torino pronunciava in data 26 febbraio 1985 sentenza di assoluzione, in parte con formula piena, ed in parte per insufficienza di prove.

La Sottomano ed il suo difensore proposero impugnativa avverso detta sentenza di assoluzione per insufficienza di prove per ottenere l'assoluzione con formula piena.

Il processo relativo doveva essere deciso all'udienza del 2 dicembre 1985 dalla 2° Sezione della Corte d'Assise di Torino.

Questa iniziativa impediva pertanto alla Sottomano di utilizzare ai sensi dell'art. 271 ultimo comma C.P.P. la carcerazione già sofferta

(anni 2, mesi 2, giorni 23) e ciò in relazione ad eventuali benefici previsti dall'O.P. (liberazione anticipata-semilibertà); invero la sentenza del processo d'appello non consentiva di dare esecuzione alla sentenza assolutoria del 26 febbraio 1985. Invece la Sottomano ha ottenuto dalla Sezione di Sorveglianza di Milano entrambi i benefici (liberazione anticipata e semilibertà). Infatti in data 14 maggio 1985 la Sezione di Milano ha pronunciato la seguente ordinanza: « Premesso che la detenuta Sottomano Monica, nata il 22 luglio 1959 a Torino ristretta nella Casa Circondariale di Voghera in espiazione della pena residua di anni 4, mesi 1 e giorni 22 di reclusione per porto e detenzione illegale di armi, inflitta con ordine di carcerazione n. 758/84 res. e n. 268/84 della Procura Generale della Rep. di Torino del 17 dicembre 1984 (carcerazione preventiva: anni 1, mesi 1 e giorni 8) ha avanzato istanza tendente all'applicazione dell'art. 54 legge 27 luglio 1975, n. 354, che la suddetta, regolarmente citata a comparire dianzi a questa Sezione è comparsa all'odierna udienza; che il P.M. ed il difensore hanno concluso come in atti; ritenuto che ricorrono i presupposti dell'art. 54 Legge citata e che dal comportamento della detenuta suddetta può desumere che ella abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione con riferimento al periodo della carcerazione preventiva e dal 4 dicembre 1982 al 3 dicembre 1984; P.Q.M. visti gli art. 54, 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; dispone che Sottomano Monica sia ammessa al beneficio della liberazione anticipata e che la sua pena detentiva sia ridotta di giorni centoventi. »

Orbene la riduzione di giorni 120 pari a tre anni di reclusione può essere giustificata soltanto se si aggiunge alla carcerazione sofferta per la sentenza di condanna in esecuzione (Corte di Assise di Torino 2 marzo 1983, anni 1, mesi 1 e giorni 8 presofferto più mesi 4 e giorni 6 per la condanna in corso—anni 1, mesi 5 e giorni 14 (la carcerazione presofferta in relazione alla sentenza di assoluzione per insufficienza di prove (anni 2, 4 dicembre 1982—3 dicembre 1984) che, ripetiamo, non era esecutivo perché pendeva procedimento di appello.

È questa la prima anomalia riscontrata.

La Sezione di Sorveglianza di Milano, ha altresì concesso, con la citata ordinanza del 3 settembre 1985 la semilibertà: che come si è dimostrato dianzi è stata data in assenza del presupposto normativo; espiazione della metà pena: questa è la seconda irregolarità rilevata.

In entrambe le occasioni è stata utilizzata indebitamente la carcerazione preventiva in relazione ad una sentenza assolutoria per insufficienza di prove che non era definitiva per esplicita iniziativa della stessa Sottomano, che aveva impugnato detta sentenza. In tal modo costei ha ottenuto una riduzione di pena ed una semilibertà in modo indebito con il vantaggio di poter discutere la causa il 2 dicembre 1985 davanti alla Corte d'Assise d'Appello ed ottenere eventualmente una sentenza assolutoria più favorevole. La procedura instaurata davanti a questa Sezione ha reso inoperante questo progetto ed ha indotto la difesa della Sottomano a prendere le iniziative sopra illustrate; iniziative che dovevano essere realizzate prima della presentazione delle due richieste avanti alla Sezione di Sorveglianza di Milano.

Esse hanno determinato il sorgere di una situazione nuova provocata dalla emissione dei seguenti provvedimenti: 1) la Corte d'Appello di Torino con ordinanza 24 settembre 1985 ha decretato il passaggio in giudicato della sentenza assolutoria del 26 febbraio 1985; 2) la Procura Generale di Torino il 30 settembre 1985 ha emesso il seguente provvedimento: « Visti gli atti dell'esecuzione a carico di Sottomano Monica, nata a Torino il 22 luglio 1959 detenuta presso la Casa Circondariale di Torino; ritenuto che nei confronti della Sottomano sono state emesse le seguenti sentenze: 1) Corte Assise Appello di Torino 2 marzo 1983 (rif. Corte Assise Torino 1 aprile 1982 - esecutiva 30 aprile 1984), anni 5, mesi 3 di reclusione (porto e detenzione arma ed altro in continuazione: 27 maggio 1978) presofferto dal 25 febbraio 1981 al 1° aprile 1982 (= anni 1, mesi 1, giorni 8); 2) Corte Assise di Torino 26 febbraio 1985 (esecutiva il 29 settembre 1985) assoluzione per insufficienza di prove (banda armata e detenzione di armi da guerra: fino al 4 dicembre 1982) presofferto dal 4 dicembre 1982 al 26 febbraio 1985 (= anni 2, mesi 2 e giorni 23) che ricorrendo le condizioni di cui all'art. 277 C.P., tale ultimo periodo di custodia cautelare deve essere detratta dalla pena in fase di esecuzione; che, inoltre, debbono pure essere detratti gg. 120 per liberazione anticipata concessa con provvedimento della Sezione di Milano in data 14 maggio 1985 con riferimento al periodo 4 dicembre 1982 - 3 dicembre 1984: P.Q.M. determina il residuo pena in anni 3, mesi 9 e giorni 2 di reclusione; fissa l'inizio pena al 4 dicembre 1982 e termina al 26 settembre 1986 ». Sulla scorta dei precitati documenti allo stato risulta che la Sottomano ha espiato: 1) anni 2, mesi 2 e giorni 23 di presofferto (4 dicembre 1982 al 26 febbraio 1985), pena dichiarata fungibile il 30 agosto 1985 in relazione alla sentenza 26 febbraio 1985 Corte Assise di Torino; 2) anni 1, mesi 2 e giorni 8 di presofferto (dal 25 febbraio 1981 all'1 aprile 1982) in relazione alla sentenza 2 marzo 1983 Corte Appello di Torino; 3) mesi 7 (dal 27 febbraio 1985 al 27 settembre 1985) carcerazione in corso per detta sentenza 2 marzo 1983: Totale: anni 3, mesi 9 e giorni 31.

Il Magistrato di Sorveglianza di Torino, sulla scorta di detti documenti, poiché ha rilevato che la situazione carceraria della Sottomano si è modificata ed ha accertato che essa in data 30 settembre 1985 ha espiato metà pena ha firmato il programma di trattamento consentendo alla stessa di uscire in semilibertà.

La Sezione, prendendo atto di tutti questi fatti nuovi, che sul piano formale hanno riportato la situazione nell'alveo del pieno rispetto dell'art. 50 2° comma O.P. potrebbe dichiarare non luogo a provvedere; tuttavia deve invece esaminare l'eccezione pregiudiziale proposta dall'avv.to Perla, il quale ha chiesto che la Sezione dichiari « l'improponibilità dell'azione e delle procedure relative »: in altri termini il difensore ha contestato alla Sezione di Torino la legittimità di riesaminare l'ordinanza 3 settembre 1985 della Sezione di Sorveglianza di Milano.

Per dare una risposta esauriente alla eccezione sollevata dal difensore si devono affrontare due temi: uno riguarda la natura del procedimento di sorveglianza, l'altro concerne la estensibilità alle deci-

sioni della Sezione di Sorveglianza del principio della cosa giudicata fissato dall'art. 90 C.P.P. Sul carattere giurisdizionale del processo non dovrebbero esserci dubbi. L'organo giudicante è costituito da due giudici togati e da due esperti.

Nel corso del processo è garantito l'intervento delle parti, dei difensori e del P.M. in un contraddittorio preceduto da rituale citazione a pena di nullità assoluta. Il provvedimento conclusivo deve essere motivato e può essere impugnato per violazione di legge.

L'atto che conclude il procedimento di sorveglianza è qualificato « ordinanza dell'art. 71 *bis* ultimo comma e dall'art. 71 *ter*; l'art. 71 primo comma e 71 *bis* 3° comma usano l'espressione « provvedimento ». L'ordinanza è dunque un provvedimento giurisdizionale che ha le caratteristiche essenziali di una sentenza.

Per stabilire se a detto provvedimento si possa applicare il principio della cosa giuridica fissato dall'art. 90 occorre ricordare quali sono le ragioni profonde di siffatta statuizione.

Questi motivi sono di duplice ordine: giuridico e politico. Nel giudizio conclusivo di un processo penale, sia esso di condanna o di assoluzione, è fissata una « verità giudiziaria » che si apparenta alla verità reale. In tal modo trovano piena attuazione due interessi primari: quello alla repressione dei fatti delittuosi o l'interesse difensivo che esige la preservazione dell'innocenza e la tutela delle libertà civili.

Un altro risultato altamente positivo che costituisce il fondamento politico del principio della cosa giudicata è rappresentata dalla consapevolezza che tutta la collettività creda nella verità e nella giustizia del giudicato: di qui il principio del *ne bis in idem* fissato dall'art. 90 C.P.P. Queste esigenze di ordine giuridico e di ordine politico che sono il fondamento dell'intangibilità del giudicato penale non sussistono invece in relazione al provvedimento conclusivo del procedimento di sorveglianza per le seguenti ragioni. Già fin dall'anno 1974 (sentenza n. 204 del 4 luglio 1974) la Corte Costituzionale aveva affermato che il legislatore deve predisporre mezzi idonei a realizzare la finalità rieducative della pena e che il protrarsi della pretesa punitiva deve essere riesaminata sino al termine, al fine di accertare se in effetti la pena abbia assolto al suo fine rieducativo. La legge n. 354, in applicazione del dettato Costituzionale, ha posto il trattamento penitenziario al primo posto, predisponendo in tale ottica alcuni istituti che consentono di trasformare o far cessare anzitempo, la pena creando *ex novo* una magistratura specializzata ed un procedimento di sorveglianza.

Tale procedimento, in quanto finalizzato ai compiti sopra indicati, deve consentire un continuo riesame di una situazione sempre fluida ed in continuo divenire, passibile di miglioramenti o peggioramenti, mai cristallizzata.

Il procedimento di sorveglianza è stato predisposto per verificare dette realtà fluide ed in particolare se sussistano in modo permanente le condizioni di carattere soggettivo ed oggettivo indicate nella legge penitenziaria per la concessione dei benefici quali: l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà. Le condizioni di carattere oggettivo sono fissate nella legge per ognuno dei benefici. Questa condizioni

primarie inderogabili della semilibertà per esempio sono le seguenti: 1) la posizione di condannato del detenuto; 2) l'espiazione di metà pena al di fuori delle ipotesi fissate nel 1° comma dell'art. 50; 3) la possibilità del detenuto di svolgere attività risocializzante.

La condizione soggettiva per la semilibertà è costituita « dai progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento ».

Queste condizioni, anzitutto, devono sussistere al momento decisionale, in secondo luogo esse devono accompagnare il rapporto punitivo-rieducativo sino al termine. Quindi vi è una realtà in continua evoluzione sempre soggetta a riesame.

Non vi è dunque spazio per il richiamo, per detta realtà non cristallizzata, ad un principio, quale quello del giudicato penale, che ha per oggetto una verità immodificabile.

E il legislatore, non a caso, ha fatto puntuale applicazione di tale antinomia prevedendo negli artt. 47 penultimo comma, 51 e 54 penultimo comma il riesame delle precedenti decisioni e la revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà e della liberazione anticipata in presenza di un comportamento negativo del condannato.

Sulla scorta di siffatte enunciazioni devono essere risolti tutti i problemi relativi alla verifica delle condizioni oggettive primarie dei precitati benefici.

Riprendendo l'esame dei presupposti oggettivi della semilibertà, accade non infrequentemente, che si modifichi la prima condizione; ad esempio quando al condannato viene notificato un ordine di cattura per un fatto nuovo; in tal caso il detenuto non è soltanto condannato ma diventa altresì imputato.

In tale ipotesi la Sezione riesaminerà la pratica e toglierà efficacia al provvedimento di concessione della semilibertà. Si può modificare per un condannato semilibero la condizione n. 2 di cui sopra: nel senso che, con la notifica di un nuovo ordine di carcerazione, la metà pena non risulta più espia.

È gioco forza intervenire anche in tal caso a porre nel nulla il precedente provvedimento di concessione.

La situazione non è diversa concettualmente nel caso in cui per una serie di errori o equivoci venga concessa la semilibertà in assenza di una delle due condizioni oggettive sopra citate.

Si è detto dianzi che nel corso del rapporto punitivo-rieducativo persiste il controllo circa le condizioni di legge della semilibertà.

Questo controllo così come può evidenziare la sopravvenienza di cause oggettive ostative al beneficio, così può mettere in luce la *insussistenza* di dette condizioni sin dall'inizio, del procedimento.

Recentemente in due distinte procedure la Sezione di Sorveglianza di Torino ha concesso la semilibertà a due condannati sul presupposto erroneo che costoro avessero espia metà pena: l'errore era stato provocato dalla colpevole condotta di funzionari dell'istituto penitenziario che non avevano comunicato la posizione giuridica esatta dei due detenuti prima dell'esame della pratica.

La Sezione, alla quale è stata comunicata successivamente la esatta situazione detentiva dei due condannati semiliberi, ha verificato che al

momento della decisione non vi era il presupposto normativo della espiazione della metà pena, ed ha annullato i precedenti provvedimenti di concessione della semilibertà.

Identica situazione si è verificata nel caso di specie.

Dianzi è stato ampiamente dimostrato che il 3 settembre 1985 la Sottomano non aveva espiaato la metà della pena in esecuzione.

Poiché la detenuta è stata trasferita al carcere di Torino e la pratica è stata trasmessa al Magistrato di Sorveglianza di Torino per la approvazione del programma di trattamento, legittimamente la Sezione è stata investita per la verifica delle condizioni oggettive di legge della semilibertà. Successivamente sono intervenuti i fatti sopra illustrati che hanno modificato la posizione detentiva della Sottomano: la situazione detentiva è ritornata del tutto regolare ai fini della espiazione della metà pena e la Sezione, preso atto altresì che il Magistrato di Sorveglianza aveva approvato il programma di trattamento (proprio perché le condizioni di legge erano rispettate), deve deliberare di non provvedere al riesame della precitata ordinanza della Sezione di Sorveglianza di Milano: la metà della pena inflitta a Sottomano è stata espiaata ed il presupposto normativo fissato dall'art. 50 O.P. esiste e pertanto costei può legittimamente usufruire della semilibertà concessa dalla Sezione di Sorveglianza di Milano il 3 settembre 1985.

Ribadiamo però che, ove non fossero intervenuti i fatti nuovi sopra illustrati che hanno modificato la situazione detentiva della Sottomano, la Sezione di Torino aveva il dovere di dichiarare l'inefficacia del provvedimento del 3 settembre 1985 della Sezione di Milano.

Prima di concludere è doveroso evidenziare la terza anomalia rilevata nel corso del processo.

L'ordinanza 3 settembre 1985 fa esplicito riferimento all'osservazione della personalità della Sottomano con le espressioni « ritenuto che in base agli elementi raccolti in sede istruttoria e nel corso del dibattito ed in particolare dall'osservazione della sua personalità ».

Richiamo doveroso all'osservazione della Sottomano, posto che, per le pene non brevi la semilibertà viene concessa « in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento » (art. 50 O.P. ultimo comma). È superfluo citare la giurisprudenza della Cassazione che, in merito al predetto requisito, ha ribadito sempre che il regime della semilibertà presuppone ai fini della sua operatività una indagine volta a stabilire se l'opera rieducativa abbia conseguito apprezzabili risultati nel corso del trattamento individualizzato.

Orbene alla Sezione di Torino è pervenuto dal carcere di Voghera il 19 settembre 1985 il seguente fono: « Comunicasi che agli atti di questo istituto non esiste alcuna relazione gruppo osservazione relativa at detenuta Sottomano Monica, in quanto da Sezione di Sorveglianza Milano non est stata giunta richiesta, né questa direzione era a conoscenza che per predetta detenuta era in corso pratica di semilibertà-precisasi che soltanto in circostanza et su richiesta Sezione Sorveglianza Milano per pratica liberazione anticipata questa direzione inviò breve relazione comportamentale et ribadiscesi che mai detta Sezione Sorveglianza fece richiesta di relazione sintesi equipe osservazione at

fine semilibertà punto Precisasi altresì che questa direzione est venuta at conoscenza che per detenuta Sottomano Monica era in corso pratica semilibertà solo quando la Sezione di Sorveglianza Milano est giunto fonogramma di concessione detta misura alternativa virgola né detenuta stessa si premurò di portare a conoscenza questa direzione che era incorso suddetta pratica.

Nei documenti trasmessi alla Casa Circondariale di Torino non è stata rinvenuta la relazione della personalità alla quale fa riferimento l'ordinanza 3 settembre 1985 e che, seconda norma, avrebbe dovuto essere redatta dal gruppo di osservazione del carcere di Voghera composta dal direttore, dall'educatore, dall'assistente sociale e da uno psicologo.

Negli atti è stato rinvenuto soltanto il seguente documento: « la detenuta Sottomano Monica qui ristretta dal 17 dicembre 1982 per assegnazione ministeriale ha sempre tenuto buon comportamento con le compagne di pena, mentre lo stesso non si può affermare per quanto riguarda i rapporti con il personale operante in istituto, la stessa infatti in più occasioni ha dimostrato la sua insofferenza verso le norme che regolano la vita del penitenziario, si segnala comunque che la stessa non ha mai subito rapporti disciplinari. Per quanto riguarda la partecipazione al trattamento di rieducazione, questa direzione non può esprimersi in quanto sino al 31 ottobre 1984 vigeva l'art. 90 ».

Questo documento è stato inviato alla Sezione di Milano in occasione dell'udienza fissata per la discussione della pratica della liberazione anticipata.

Questi fatti sono stati evidenziati con estremo disagio perché riguardano una detenuta che sino all'ottobre dell'anno 1984 era soggetta alla disciplina dell'art. 90 O.P.: La Sottomano è la prima brigatista che ha ottenuto la semilibertà nelle circostanze sopra illustrate;

P.Q.M.

dichiara non farsi luogo a provvedere in ordine alla pratica decisa dalla Sezione di Sorveglianza di Milano del 3 settembre 1985;

ORDINA

trasmettersi copia della presente al Signor Presidente della Corte di Appello di Milano, al Signor Procuratore Generale di Milano e, per conoscenza al Signor Presidente della Corte di Appello di Torino ed al Signor Procuratore Generale di Torino.

Così deciso il 14 ottobre 1985.

La giurisprudenza più recente e di gran lunga prevalente (Cassazione Sez. I, 1° luglio 1981) ha dichiarato la natura giurisdizionale del procedimento di sorveglianza in quanto si svolge con la garanzia del contraddittorio e viene definito con un provvedimento impugnabile con ricorso per Cassazione.

Tale provvedimento, formalmente denominato ordinanza ma avente sostanziale natura di sentenza, è quindi una decisione di carattere giurisdizionale, che come tale, una volta non esperita l'impugnazione prevista dalla Legge, produce il normale effetto preclusivo del giudicato rispetto a tutte le questioni decise, rimanendo coperto il dedotto ed il deducibile.

Tuttavia, poiché per l'affidamento in prova al Servizio Sociale e l'ammissione alla semilibertà la legge prevede, nel caso di sopravvenienza di determinate circostanze, la revoca del provvedimento, il principio dell'intangibilità del giudicato opera nei limiti delle situazioni oggettive considerate nella statuizione, con la conseguenza che, come si ammette il riesame « in melius », così deve essere ammesso anche un riesame « in peius » ed a maggior ragione una declaratoria di inefficacia per mancanza di presupposti.

Ordinamento penitenziario - Trattamento del condannato in semilibertà - Retribuzione - Natura e finalità - Pretesa di amministrazione da parte della Casa - Illegittimità. (artt. 20, 21, 23, 24, 48 legge 26 luglio 1975, n. 354 - artt. 49, 51 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 - art. 5 All. E legge 1865, n. 2248).

Pretore Lavoro Brescia 13 novembre 1985 - Est. TERZI - MESTRINER contro Ministero di Grazia e Giustizia.

È illegittima in quanto prater legem il disposto dell'art. 51 del D.P.R. 431/1976 e delle successive e conseguenti disposizioni emanate, in forza delle quali l'Amministrazione Penitenziaria pretende che i semiliberi non non percepiscano direttamente la retribuzione del proprio datore di lavoro, soggetto estraneo, e di conseguenza la norma suddetta deve essere disapplicata dal Magistrato.

Oggetto: pagamento competenze per lavoro.

Causa discussa all'udienza del 13 novembre 1985 sulle seguenti conclusioni delle parti.

Ricorrente: « Dichiarata l'illegittimità, inefficacia ed inapplicabilità di ogni norma in contrario e particolarmente dell'art. 51 del regolamento di esecuzione della legge penitenziaria approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 e della circolare 2 maggio 1977 del Ministero convenuto, dichiarare avere il ricorrente diritto di riscuotere direttamente dall'azienda datrice di lavoro, ed essere quest'ultima correlativamente obbligata al corrispondente versamento, le proprie retribuzioni, indennità e competenze tutte di lavoro; spese ed onorari rifusi ».

Resistente (Mestriner e Ottolini): contumace.

Resistente (Ministero di Grazia e Giustizia): « Voglia il signor Pretore respingere il ricorso perché infondato.

Spese rifuse ».

Fatto

Con ricorso depositato il 15 novembre 1984 Mestriner Claudio, premesso di essere detenuto nella casa Circondariale di Brescia e di essere stato ammesso al regime di semilibertà per svolgere attività la-

vorativa alle dipendenze della Ditta Mestriner e Ottolini, esponeva di essere stato obbligato in base ad una disposizione del piano di trattamento esecutivo dell'art. 51 D.P.R. n. 431/76 e della circolare 2 maggio 1977, n. 2415/4969 del Ministero di Grazia e Giustizia a non percepire direttamente la retribuzione del datore di lavoro, il quale era tenuto, in forza di dette norme e versarle alla amministrazione penitenziaria. Sosteneva il ricorrente l'illegittimità delle norme sopracitate in quanto non autorizzate dall'art. 21 legge n. 354/75 e conveniva, pertanto, in giudizio il Ministero di Grazia e Giustizia e la Ditta Mestriner e Ottolini al fine di sentire dichiarare nei loro confronti, disapplicati gli atti amministrativi illegittimi e fermo restando il divieto di introdurre denaro all'Istituto di pena, il suo diritto a percepire direttamente le retribuzioni dal datore di lavoro. Si costituiva ritualmente in giudizio il Ministero di Grazia e Giustizia sostenendo la legittimità dell'art. 51 D.P.R. n. 431/76 e successivi atti amministrativi, in quanto esecutivi dell'art. 21 legge n. 354/75. All'udienza del 13 novembre 1985, accertata la ritualità dell'avvenuta notificazione del ricorso, veniva dichiarata la contumacia dalla Ditta Mestriner a Ottolini s.d.f. e la causa passava in decisione sulla conclusione sopra riportate.

Motivi della decisione

La presente controversia verte esclusivamente sull'interpretazione dell'art. 21 ultimo comma legge n. 354/75 sull'ordinamento penitenziario. Si tratta, quindi, di procedere all'esame della norma al fine di stabilire se la medesima, nella parte in cui dispone che il lavoro esterno presso aziende private dei detenuti e degli internati deve svolgersi sotto il diretto controllo della Direzione dell'Istituto, intenda riferirsi ad ogni forma di lavoro esterno compreso quello svolto dei detenuti ammessi al regime di semilibertà ex art. 48 legge citata oppure intenda riferirsi al solo lavoro penitenziario di cui all'art. 20 e al primo comma dell'art. 21 legge n. 354/75. Nella prima ipotesi l'art. 51 del regolamento di esecuzione, emanato con D.P.R. n. 431/76, sarebbe legittimo in quanto il versamento diretto della retribuzione del semilibero da parte del datore di lavoro alle amministrazione penitenziaria costituirebbe una modalità del diretto controllo della direzione dell'Istituto sul lavoro esterno del detenuto previsto dalla legge. Nella seconda ipotesi, invece, la norma contenuta nell'art. 51, D.P.R. n. 431/76 sarebbe illegittima, non essendovi una disposizione di legge che preveda il diretto controllo dell'amministrazione penitenziaria sul lavoro esterno del semilibero, e con essa sarebbero inficiati da illegittimità tutti i successivi atti amministrativi della norma medesima esecutivi. Non vi può infatti, essere dubbio che in virtù del generale principio di legalità degli atti amministrativi non sia consentito nemmeno nei confronti dei detenuti e degli internati imporre per atto amministrativo, al di fuori dei casi previsti dalla legge, obblighi positivi o negativi di fare o non fare.

Orbene, un primo rilievo di carattere sistematico porta ad escludere che la disposizione in esame si riferisca ad altro lavoro esterno che non sia quello penitenziario. Essa costituisce, all'interno del capo 3°

dedicato alle « Modalità del trattamento », la parte terminale del secondo ed ultimo comma dell'art. 21 intitolato « Modalità del lavoro » il quale, a sua volta, segue l'art. 20 intitolato « Lavoro ». L'art. 20 prevede e disciplina il solo lavoro penitenziario come si ricava testualmente non solo dal 2° comma — « Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato » —, ma anche dai commi 1°, 4°, 5°, 6° e 7° che con le locuzioni « destinazione al lavoro », « possono essere assegnati al lavoro », « assegnazione al lavoro », « ammissione ed esercitare », « essere ammessi ad esercitare » tutte riferite all'agente inesperto « Direzione dell'Istituto », indicano chiaramente che ci si riferisce al lavoro organizzato direttamente dall'amministrazione dell'Istituto di pena e quindi al lavoro penitenziario.

Il seguente art. 21, che disciplina le modalità del lavoro, non può, dunque, che riferirsi al lavoro penitenziario ed una conferma testuale si ha sia nel I comma dell'articolo che dispone appunto in ordine alla organizzazione da parte dell'amministrazione penitenziaria del lavoro all'interno ed all'esterno degli istituti di pena sia nella I parte del secondo comma che, disciplinando specificamente il lavoro esterno presso aziende pubbliche e private, con disposizioni incompatibili con il regime di semilibertà, prevede la possibilità che i detenuti vengano accompagnati al lavoro con una scorta. Non è quindi, possibile ritenere che l'ultima parte dell'art. 21, inserita in un insieme di norme che riguardano il solo lavoro organizzato dall'amministrazione penitenziaria, si riferisca invece anche al lavoro esterno del semilibero, infatti, essenziale e dirimente l'osservazione che il lavoro del semilibero non è organizzato dalla Amministrazione penitenziaria ed è, invece, un lavoro che si esplica in rapporti del tutto privatistici.

La differenza « qualitativa » dei due generi di lavoro emerge una chiarezza ancor più che dal confronto con il lavoro subordinato del semilibero, al quale comunque non si applicano ad es. gli artt. 22 e 23 legge n. 354/75, dal confronto con il lavoro autonomo del semilibero. L'art. 20, 7° comma, legge n. 354/75 prevede una sorta di lavoro autonomo dei detenuti e degli internati in relazione ad attività artigianali, culturali ed artistiche. L'art. 49 D.P.R. n. 431/76 disciplina tali attività che vengono svolte su autorizzazione del Direttore, all'interno dell'istituto di pena, con organizzazione diretta da parte dell'amministrazione penitenziaria, e prevede che la commercializzazione diretta del prodotto possa avvenire solo su autorizzazione. È di tutta evidenza la profonda diversità con il lavoro autonomo del semilibero, il quale, svolgendo la sua attività all'esterno del carcere, la organizza e la esegue senza possibilità alcuna di ingerenza pratica da parte dell'amministrazione penitenziaria. A questo proposito non deve trarre in inganno l'ultimo comma dell'art. 49 D.P.R. n. 431/76 il quale menziona sì anche i detenuti semiliberi ma non può che riferirsi alla attività subite all'interno dell'Istituto. La norma menziona i semiliberi in relazione ai prelievi diretti di cui agli articoli 23 e 24 legge n. 354/75 e ciò non può essere riferito che alla vendita di prodotti di cui l'amministrazione penitenziaria ha la disponibilità od il controllo. Questa circostanza non si verifica e non può verificarsi per le attività svolte dai semiliberi fuori

dall'Istituto: tanto è vero che con la circolare 2 maggio 1977, n. 2415/4869 si è imposto ai semiliberi lavoratori autonomi di dichiarare ogni mese alla Direzione dell'Istituto l'ammontare del reddito percepito.

Oltre che la diversa « qualità » in ragione dei rapporti inerenti ai due generi di lavoro un'altra differenza essenziale impedisce di equiparare il lavoro penitenziario, sia pure esterno, al lavoro esterno dei detenuti ammessi al regime di semilibertà.

Il lavoro penitenziario, come emerge dall'art. 15 e dagli articoli 20 e seguenti legge n. 354/75, nonché degli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 D.P.R. n. 431/76, è un elemento del trattamento.

L'ammissione al lavoro, la revoca della stessa, il tipo di lavoro affidato dipendono tutti da determinazioni della Direzione dell'Istituto adottate mediante atti amministrativi; determinazioni che involgono una certa discrezionalità ed in relazione alle quali i detenuti non possono vantare veri e propri diritti soggettivi. Per i semiliberi, invece, come si ricava direttamente dall'art. 48 legge n. 354/75, il lavoro è una delle modalità dell'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione. L'ammissione al regime di semilibertà per svolgere attività lavorativa è di competenza della Sezione di Sorveglianza, la quale provvede, dopo l'apposito procedimento, con ordinanza (artt. 70 e segg.). Il detenuto ammesso al regime di semilibertà finché perdura tale suo « status » ha un diritto soggettivo pieno a svolgere il lavoro per il quale la misura alternativa gli è stata concessa, con nessuna possibilità di ingerenza da parte della amministrazione penitenziaria.

La profonda diversità di organizzazione e di esecuzione del lavoro e la netta distinzione di « status » nei confronti dell'attività lavorativa non consentono, quindi, di rinvenire alcun elemento di omogeneità che permetta di ritenere equiparabile il lavoro esterno penitenziario al lavoro esterno del semiliberato ai fini della applicazione del II comma dell'art. 21 legge n. 354/75. Queste conclusioni trovano conforto anche in ulteriori considerazioni.

Innanzitutto lo stesso regolamento di esecuzione distingue nettamente, con gli artt. 45, 46 e 51, fra il lavoro penitenziario esterno ed il lavoro esterno del semiliberato. Mentre il primo è minuziosamente disciplinato nella organizzazione e nella esecuzione al fine di attuare il controllo di cui all'art. 21 legge n. 354/75 per il secondo è previsto solo che le retribuzioni debbano essere versate dai datori di lavoro alla amministrazione penitenziaria e la differenza fra i due generi di lavoro è stata anche recentemente ribadita con la circolare 7 febbraio 1982, n. 2906/5356 del Ministero dei Grazia e Giustizia.

In secondo luogo la disciplina « *praeter legem* » del lavoro esterno dei detenuti ammessi al regime di semilibertà ha istituito una irrazionale disparità di trattamento fra il semiliberato lavoratore dipendente ed il semiliberato lavoratore autonomo che non trova base alcuna nella legge. Infatti, di fronte all'impossibilità di attuare un controllo effettivo sulla fonte di reddito del lavoratore autonomo, a quest'ultimo in forza della circolare 2 maggio 1977 citata è stato imposto solo di dichiarare alla amministrazione penitenziaria l'ammontare del reddito mensile, mentre al detenuto lavoratore dipendente è stata vietata la percezione

materiale del reddito. Ne è conseguita una assimilazione al detenuto ammesso al lavoro penitenziario esterno del solo detenuto lavoratore subordinato, quando una equiparazione razionale in relazione al lavoro potrebbe farsi solo fra detenuti ammessi e detenuti non ammessi ad un regime alternativo alla detenzione, ferma restando naturalmente l'uguaglianza di tutti i detenuti per ciò che attiene alla vita ed alle attività che si svolgono all'interno dell'Istituto di pena.

Non è qui in discussione la reale, seria ed incontestabile esigenza dell'amministrazione penitenziaria di avere un qualche controllo sul lavoro e le attività esterne dei detenuti anche ammessi al regime di semilibertà. Questo controllo, però, deve essere previsto da norme di legge. La potestà regolamentare dell'Autorità amministrativa, per il principio di legalità, può essere esercitata solo sulla base di disposizioni di legge e nell'ambito da esse delimitato. L'art. 87 legge n. 354/75 ha autorizzato il Governo ad emanare norme regolamentari per dare esecuzione alle norme legislative nella legge stessa contenuta. Non essendo però stato previsto dalla legge n. 354/75 un controllo della amministrazione penitenziaria sul lavoro esterno dei semiliberi nessuna norma di esecuzione poteva essere emanata.

Per i motivi esposti deve ritenersi che l'art. 51 D.P.R. n. 431/76 abbia disposto « praeter legem » in materia di diritti dei detenuti ammessi al regime di semilibertà e quindi la suddetta norma e gli atti amministrativi della medesima esecutivi, e precisamente la circolare 2 maggio 1977, n. 2415/4869 del Ministero di Grazia e Giustizia ed il piano di trattamento, del ricorrente, vanno dichiarati illegittimi e disapplicati ai sensi dell'art. 5 all. E legge n. 2248/1865 nella parte in cui dispongono l'obbligo per il ricorrente di non percepire direttamente la retribuzione del datore di lavoro. La domanda formulata va pertanto accolta e va dichiarata il diritto del ricorrente a percepire direttamente dal datore di lavoro la retribuzione.

Nulla per le spese, in ragione della particolare posizione processuale e sostanziale della convenuta per quanto riguarda il rapporto fra il ricevente e la ditta Mestriner e Ottolini. Il Ministero di Grazia e Giustizia va invece condannato in ragione della soccombenza, alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Pretore di Brescia, quale Giudice del Lavoro, dichiara il diritto del ricorrente Mestriner Claudio a riscuotere direttamente dal datore di lavoro la retribuzione.

Condanna il Ministero di Grazia e Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive L. 590.900 di cui L. 52.900 per spese, L. 258.000 per diritti e L. 300.000 per onorari.

Nulla per le spese nel rapporto fra il ricorrente la convenuta, Ditta Mestriner e Ottolini s.d.f.

Brescia, 13 novembre 1985.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Requisiti - Attività del semilibero - Non deve essere priva di significato (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354; 249 ult. comma Legge Com. e Prev. 1934).

Tribunale di Sorveglianza di Salerno 23 settembre 1986 - Pres. ABBATE - Est. CENTONZE - Cond. LIOI.

L'ammissione alla semilibertà presuppone necessariamente una duplice indagine, soggettiva ed oggettiva. Sotto tale secondo profilo, non può essere ammesso alla semilibertà un condannato, già dipendente comunale, sospeso dal lavoro, e riammissibile soltanto a pena interamente espia.

LA SEZIONE DI SORVEGLIANZA

riunita in camera di consiglio, letta l'istanza con cui Lioi Vincenzo, già generalizzato condannato alla pena complessiva di anni 2 mesi 10 con sentenza Trib. SA 19 dicembre 1983 per il reato di art. 71 legge 685/75 ha adito questa Sezione chiedendo di essere ammesso al regime di semilibertà a norma degli artt. 48 e 50 della legge 26 luglio 1975 n. 354, esaminati gli atti del procedimento, sentito l'interessato e lette le conclusioni rassegnate dal P.G. e dal difensore in atti, rilevato che il detenuto ha espiaato della pena complessiva, e che il titolo del reato non ostativo alla concessione del beneficio.

Osserva quanto segue: come è noto, l'ammissione al regime di semilibertà presuppone una duplice indagine, una di natura soggettiva, volta a stabilire, attraverso una valutazione globale della personalità del detenuto, se l'opera di rieducazione abbia conseguito positivi risultati, l'altra oggettiva, inerente al tipo di attività da svolgere all'esterno dell'Istituto penitenziario.

Pertanto, può farsi luogo alla concessione del beneficio solo quando sia accertato quale tra le attività indicate nell'art. 48 I comma il detenuto possa svolgere al fine della realizzazione del suo reinserimento sociale: trattasi di una condizione essenziale, dovendosi evitare, in conformità ai fini della riforma penitenziaria, che i periodi di tempo trascorsi dal condannato fuori dell'Istituto siano dedicati ad attività prive di ogni significato (in termini Cass. Sez. I 11 agosto 1978, n. 1537 Papeo e Cass. Sez. I 19 aprile 1978, n. 444, Zacchini).

Nel caso di specie, il Lioi, nei confronti del quale in data recente il 26 agosto 1986, fu disposta da questa stessa Sezione la concessione del beneficio ben più ampio della riduzione di pena per liberazione anticipata, può senz'altro essere ritenuto meritevole, sotto il profilo soggettivo, anche del beneficio della semilibertà; ciò nonostante la domanda non può trovare accoglimento, in quanto l'attività che l'istante ha dichiarato di voler svolgere una volta ottenuto il beneficio è, per espressa disposizione di legge, priva del requisito della concretezza. Invero, il Lioi ha affermato che, una volta ottenuto il beneficio, sarà riammesso in servizio come netturbino presso il Comune di Salerno, alle dipendenze del quale lavorava prima della detenzione e che attualmente lo ha

sospeso dal servizio. La riammissione in servizio invece non sarà possibile se non dopo che il Lioi avrà scontato interamente la pena, ciò per espressa disposizione di legge (art. 249 ult. co. Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico 1934): « il salariato condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale è sospeso durante il periodo di espiazione della pena ».

Ritenuto, pertanto, che non ricorrono le condizioni oggettive per la concessione del beneficio richiesto e che, pertanto, l'istanza non può essere accolta

P.Q.M.

La Sezione di Sorveglianza di Salerno, letti ed applicati gli articoli 48, 50, 70, 71 e 71 *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 92 del D.P.R. n. 431 del 1976, su conforme parere del P.G., rigetta l'istanza proposta da Lioi Vincenzo, nato a Salerno il 1 dicembre 1932 e ivi domiciliato,

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata, immediatamente, al P.G. in sede, ed alle altre parti interessate.

Incarica la cancelleria dei conseguenti adempimenti.

Così deciso in Salerno, addì 23 settembre 1986.

Ordinamento penitenziario - Pena detentiva inferiore a 6 mesi - Semilibertà - Assaggio di pena - Non è necessario - Dimostrazione della volontà di reinserimento - Necessità. (art. 50, 6° comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 mod. da art. 14, legge 10 ottobre 1986, n. 633).

Tribunale di Sorveglianza di Salerno 16 dicembre 1986 - Pres. RIZZO - Est. CENTONZE - Cond. CAPRIGLIONE.

Per concedere la semilibertà senza l'assaggio del carcere, la legge esige che il condannato dimostri la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, cosa diversa e più rigorosa dei progressi nel trattamento richiesti a colui che ha espiauto oltre la metà della pena. È il condannato che deve con la concreta dimostrazione di una inversione di tendenza, tale da rendere superflua l'osservazione (non è stato ammesso alla misura un condannato per furto di energia elettrica, gravato da pendenze penali per reati urbanistici, omicidio colposo, privo di valutazione critica nei confronti del reato commesso).

Nel procedimento di sorveglianza relativo a: Capriglione Pietro; nato il 18 dicembre 1929 in Angri residente in Sant'Egidio Monte Albino Via Buonarroto, 42, e avente per oggetto: istanza per la concessione del beneficio della semilibertà ai sensi degli articoli 48 e 50 legge n. 354 del 1975 e 92 D.P.R. n. 431 del 1976.

LA SEZIONE DI SORVEGLIANZA

riunita in camera di consiglio, letta l'istanza con cui Capriglione Pietro, nato il 18 dicembre 1929 ad Angri condannato alla pena complessiva di mesi uno di reclusione con sentenza 12 giugno 1984 della Corte di Appello di Salerno per il reato di furto di energia elettrica, ha adito questa Sezione chiedendo di essere ammesso al regime di semilibertà a norma degli artt. 43 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, esaminati gli atti del procedimento, sentito l'interessato e lette le conclusioni rassegnate dal P.G. e dal difensore riportate a verbale, osserva quanto segue:

ai sensi del 5° comma dell'art. 50 della legge n. 354/75, così come modificato dall'art. 14 della legge n. 663/1986, la semilibertà può essere disposta prima dell'inizio della espiazione della pena se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale. Nel caso di specie, il Capriglione, che commise il reato per il quale invoca il beneficio (furto di energia elettrica) il 16 giugno 1982, è stato successivamente condannato a 2 mesi di arresto dal Pretore di Nocera Inferiore per reati urbanistici (pena condonata) e risulta imputato presso la stessa Pretura di Nocera Inferiore per violazioni alla medesima legge nonché coinvolto in un incidente stradale nel quale ha perso la vita un ragazzo di sedici anni (l'istante svolge l'attività di autotrasportatore). Inoltre, secondo quanto emerge dalla relazione del Centro di Servizio Sociale, manca nell'istante ogni valutazione critica in ordine al reato commesso. Orbene, è opportuno precisare che il legislatore, introducendo la disposizione che prevede la possibilità di concedere la misura alternativa al carcere senza il c.d. « assaggio di pena », l'ha però subordinata alla ricorrenza di un requisito (la volontà di reinserimento nella vita sociale) ben più ampio di quello previsto per la generalità dei casi ipotizzati (progressi compiuti nel trattamento ed esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella vita sociale). In altri termini, l'istante, nell'ipotesi prevista dal citato 5° comma, deve dare prova concreta di una intervenuta inversione di tendenza, che consenta di formulare nei suoi confronti un favorevole giudizio di prognosi senza procedere all'osservazione trattamentale, attuata in carcere nel caso in cui sia disposto il c.d. « assaggio di pena ».

Ritiene questo Collegio che nel caso di specie, visti i carichi pendenti del Capriglione, non possa affatto ritenersi che questi abbia dimostrato in questi ultimi quattro anni una decisa volontà di reinserimento tale da far ritenere che sia intervenuta una vera e propria inversione di tendenza, anzi, ove venisse dimostrata in giudizio la sua colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli, potrebbe addirittura affermarsi il contrario.

Ritenuto, pertanto, che non ricorrono le condizioni soggettive per la concessione del beneficio richiesto e che, pertanto, l'istanza non può essere accolta.

P.Q.M.

la Sezione di Sorveglianza di Salerno, letti ed applicati gli articoli 48, 50, 70, 71 e 71 *bis* della legge 26 luglio 1975 n. 354 e 92 del D.P.R. n. 431

del 1976, su difforme parere del P.G., non ammette Capriglione Pietro, nato a Angri il 18 dicembre 1929 e domiciliato a S. Egidio Monte Albino al regime di semilibertà.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata, immediatamente, al P.G. in sede, anche per l'esecuzione, ed alle altre parti interessate.

Incarica la cancelleria dei conseguenti adempimenti.

Così deciso in Salerno, addì 16 dicembre 1986.

Non si rinvergono precedenti in termini, essendo la decisione strettamente legata all'art. 50, VI comma, della Legge Penitenziaria, introdotto quale novità dall'art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 633 che consente ora di concedere la semilibertà prima dell'inizio della espiazione se il condannato è in grado di dimostrare almeno la propria volontà di reinserimento nella vita sociale.

Non è più pertanto, indispensabile « l'assaggio di pena » che, invece, con la precedente normativa era ineluttabile, essendo allora consentito, al più, in casi del genere, di concedere la semilibertà senza bisogno di procedere alla osservazione scientifica della personalità.

La nuova disciplina dimostra il netto sfavore del Legislatore nei confronti delle pene detentive brevi nei casi in cui si rivelerebbero una punizione tardiva e fine a sé stessa, ponendo in pericolo o addirittura danneggiando il già iniziato reinserimento del condannato.

Per espresso richiamo operato dall'art. 50, VI comma, ultima parte, nel caso che sia proposta tempestiva domanda, l'ufficio che deve emettere l'ordine di carcerazione informato dall'interessato od anche dal Tribunale di Sorveglianza, ha il dovere di sospendere l'esecuzione per 45 giorni (termine peraltro ordinario) ai sensi dell'art. 47, IV comma.

È da segnalare la necessità che il Regolamento alla legge n. 663 si occupi in particolare della esecuzione della decisione del Tribunale di Sorveglianza se favorevole al condannato che — in tal caso — deve costituirsi presso una Sezione per semilibertà ed ha titolo per iniziare immediatamente l'espiazione della pena quale semilibero.

Sarebbe veramente utile che il Regolamento prevedesse in tal caso che l'Ufficio competente per l'esecuzione, informato dal Tribunale, emettesse non già l'ordine di carcerazione, ma l'ingiunzione a costituirsi in carcere (art. 578, II comma, C.P.P.), consentendo in tal modo di evitare un sia pure breve periodo di totale carcerazione al condannato che, nel momento della costituzione, è già semilibero e deve essere munito del piano di trattamento, sia pure provvisorio, da redigere durante i 5 giorni che sono a disposizione per la spontanea costituzione suddetta.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova particolare di condannato tossicodipendente - Mancata domanda di differimento all'ufficio competente all'esecuzione - Irrilevanza (artt. 47, 47 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - introdotto con legge 21 giugno 1985, n. 297).

Sezione di Sorveglianza di Brescia - 8 ottobre 1985 - Pres. Est. ZAPPA - Cond. TREGAMBE.

La Sezione di Sorveglianza quale organo giurisdizionale autonomo può procedere all'affidamento al Servizio Sociale di condannato tossico-

dipendente che si trovi in trattamento rieducativo ai sensi dell'art. 47 bis anche se l'interessato non si è preventivamente rivolto all'ufficio che cura in via amministrativa l'esecuzione della condanna per ottenere la sospensione o il differimento della pena. Una diversa interpretazione della norma violerebbe i principi costituzionali della parità di trattamento tra i cittadini, del diritto di difesa, del diritto alla salute e della soggezione del giudice soltanto alla legge.

Il Tregambe è stato condannato a piede libero dal Tribunale di Brescia a mesi 4 e giorni 10 di arresto per porto abusivo di arma bianca, con sentenza 23 dicembre 1985.

Divenuta esecutiva la condanna, la Procura di Brescia ha opportunamente emesso ai sensi dell'art. 581 C.P.P. ingiunzione a costituirsi in carcere il 3 settembre 1985.

L'interessato ha presentato il 3 ottobre 1985 domanda a questa Sezione intesa ad ottenere l'affidamento « particolare » al Servizio Sociale ai sensi dell'art. 47 bis della L.P. così come introdotto dalla legge 21 giugno 1985 n. 297 e si è costituito nella Casa di Brescia il 7 ottobre 1985.

All'udienza odierna la Sezione ha esaminato il caso e sulla base della relazione del Nucleo Operativo T.D. dell'U.S.L. n. 41 di Brescia del 4 ottobre 1985 ritiene di dover accogliere la istanza, trattandosi di condanna non ostativa ai sensi dell'art. 47 a carico di un soggetto T.D. che è attualmente in valido trattamento rieducativo, di tipo farmacologico e psicologico, che ha rapporti con la famiglia ed una attività lavorativa.

La carcerazione protratta, pertanto, potrebbe pregiudicare l'esito di un rapporto, pur difficile, che è stato costruito tra il condannato e gli operatori del Nucleo.

La Sezione ritiene di poter accogliere la domanda, pur non rivolta, ai sensi dell'art. 47 bis, I comma, alla Procura della Repubblica competente, ma direttamente alla Sezione.

Infatti, ai sensi del II comma, il Procuratore della Repubblica avrebbe dovuto esaminare il caso e « in luogo di emettere ordine di carcerazione » (o l'equipollente ingiunzione a costituirsi in carcere) avrebbe dovuto trasmettere d'ufficio gli atti a questa Sezione nella cui giurisdizione è il luogo ove è eseguito il programma terapeutico.

Nella specie la domanda è successiva alla emissione della ingiunzione ma precedente alla volontaria costituzione in carcere, e pertanto si deve ritenere che l'ufficio suddetto avrebbe dovuto revocare l'ingiunzione, provvedimento equipollente ad un ordine di carcerazione. L'ordine di esecuzione, infatti, non era stato ancora « eseguito » ed è pertanto da escludere l'applicabilità dell'art. 47 bis, III comma.

La Sezione ritiene che il mancato rispetto della procedura, per altro lunga complessa prevista dai primi 3 commi dell'art. 47 bis, non sia di ostacolo alla applicazione dell'art. 47 bis IV comma.

Innanzitutto bisogna distinguere tra l'intervento dell'ufficio competente per l'esecuzione che, con provvedimento di indubbia natura

amministrativa, è libero di decidere se evitare l'incarcerazione e di disporre la temporanea e cautelare scarcerazione del condannato tossicodipendente in trattamento riabilitativo e l'intervento della Sezione di Sorveglianza che è organo giurisdizionale e che, con la procedura specifica prevista per il procedimento di sorveglianza, è libera di decidere in senso negativo o positivo, valutando autonomamente le risultanze del fascicolo che anzi può incrementare rispetto a quelle raccolte dall'Ufficio di esecuzione, come del resto è espressamente previsto dall'art. 47 *bis*, V comma.

La Sezione, pertanto, può accogliere o non accogliere la domanda del condannato, come del resto risulta dal VI comma dell'articolo suddetto, senza che giochi alcun ruolo al riguardo la decisione positiva dell'Ufficio di esecuzione della sentenza di condanna.

Ne consegue che l'unico obbligo della Sezione è quello di decidere entro un termine breve, come risulta dal IV comma ed il Presidente della Sezione deve attivarsi anche se il condannato non ha ritenuto di rivolgersi preventivamente all'Ufficio esecuzione ai sensi del I e II comma.

Non bisogna dimenticare che, ai sensi della norma generale (art. 71, II comma), il procedimento di sorveglianza può iniziare d'ufficio, oltre che su richiesta o proposta. E non si vede perché tale norma non debba applicarsi soltanto nel caso di affidamento di cui all'art. 47 *bis* L.P.

D'altra parte l'art. 47 non ha previsto che cosa accada nel caso che l'ufficio che cura l'esecuzione non accolga l'istanza avanzata dal condannato ai sensi dei commi I e II, eventualità questa tutt'altro che ipotetica.

È evidente che in tal caso il condannato può certo proporre incidente formale di esecuzione (artt. 628 e segg. C.P.P.) ma può anche rivolgersi direttamente alla Sezione di Sorveglianza, cioè all'organo collegiale specializzato, competente in via esclusiva a decidere nel merito, ai sensi dell'art. 47 *bis* IV comma.

Una diversa interpretazione e lettura della nuova normativa in materia, ad avviso della Sezione, costituirebbe grave violazione ai principi Costituzionali perché introdurrebbe una incomprensibile disparità di trattamento tra condannati che si trovano nelle stesse condizioni (tossicodipendenti in trattamento) come risulta dall'art. 3; perché non garantirebbe a tutti i condannati tossicodipendenti, la effettiva tutela della loro salute (art. 32 I comma); perché violerebbe il diritto di difesa negando al condannato la possibilità di rivolgersi alla Sezione di Sorveglianza nel caso in cui l'ufficio esecuzione, « inaudita altera pars » e senza garanzie giurisdizionali ritenga di non accogliere la istanza di non carcerazione o di scarcerazione ai sensi dei commi I e II dell'art. 47 *bis*, perché violerebbe la norma secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge (e non alle decisioni di organi amministrativi) secondo il disposto dell'art. 101.

La decisione, che non risulta avere precedenti aditi, conserva interesse perché il Legislatore ha introdotto il nuovo testo dell'art. 47 *bis* (in tema di condannati tossico

od alcool dipendenti in trattamento riabilitativo) con l'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 633, apportando notevoli aggiustamenti sostanziali e processuali, rispetto al testo dell'art. 47 bis, così come introdotto forse con eccessiva precipitazione con la legge 21 giugno 1985, n. 297.

Con il nuovo testo, la domanda di affidamento deve essere presentata al Tribunale di Sorveglianza, mentre all'Ufficio del P.M. competente per l'esecuzione della condanna deve essere presentata la domanda di differimento della esecuzione se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o la domanda di scarcerazione se l'esecuzione è già incorso (art. 47 bis, II comma).

In tal modo si è ovviato al facile rilievo della incostituzionalità del testo del 1985.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al Servizio Sociale - Condannato tossicodipendente in trattamento terapeutico riabilitativo - Misura sostitutiva della semidetenzione - Intervento della Sezione di Sorveglianza su segnalazione del Magistrato di Sorveglianza - È possibile (artt. 47, 47 bis legge 26 luglio 1975, n. 354; 4 ter e 4 quinquies; legge 10 luglio 1985, n. 421; 52, 67 legge 21 novembre 1981, n. 689).

Magistrato di Sorveglianza di Ancona 17 gennaio 1986 - Est. MONTELEONE - Cond. CHIAPPINI.

La semidetenzione, pur essendo una sanzione penale con spiccata capacità di reinserimento del condannato rispetto alla detenzione ordinaria, se eseguita può produrre danni gravi al condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico. Di conseguenza, il Magistrato di Sorveglianza che debba applicare la semidetenzione nel caso suddetto, pur nell'assenza di esplicita disposizione di legge, può d'ufficio provocare l'intervento della Sezione di Sorveglianza sospendendo l'emissione della ordinanza, equiparabile pertanto all'ordine di carcerazione.

In diritto.

Validamente si è sempre sostenuto che la misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale (art. 47 legge 354/75) non sarebbe passibile di applicazione all'istante semidetenuto, ostandovi il necessario trascorso in osservazione.

L'art. 47 bis di recente introdotto nella stessa legge 354, disciplina un affidamento di diversa ragione normativa, da ricercare nella garanzia alla salute quale diritto costituzionalmente garantito, anche se in peculiare rapporto con i valori penali.

Infatti la misura non richiede alcuna osservazione, ma i presupposti dello stato di dipendenza, del trattamento terapeutico in corso, della carenza di ogni strumentalizzazione, talune condizioni giuridiche.

Ulteriore premessa riguarda poi la semidetenzione.

Questa pur rimanendo di natura detentiva manifesta una spiccata capacità di reinserimento rispetto alla detenzione ordinaria, nella sua formulazione esecutiva e quindi nella sua ragione normativa.

A questa misura l'art. 47 *bis* non fa alcun esplicito riferimento. Vero è che non osterebbe più la mancanza del necessario trascorso in osservazione, per l'applicazione del nuovo affidamento anche al semidetenuto tossicodipendente, e che per la conduzione giuridica della misura alternativa da adattare varrebbe il paradigma di cui all'art. 57, legge 689/81 ove « per qualsiasi effetto giuridico un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semidetenzione ».

Tuttavia la legge afferma chiaramente che « l'interessato » si può rivolgere « al pubblico ministero o al pretore competente » e che è il giudice di merito a trasmettere gli atti alla Sezione di Sorveglianza.

D'altronde non si vede la ragione di pretendere una duplice competenza sull'invio degli atti alla Sezione di sorveglianza, potendo l'interessato rivolgersi immediatamente alla autorità giudicante anziché successivamente al magistrato di sorveglianza, che potrebbe quasi costituire una sede di riesame su eventuale diniego.

Si badi bene però che la fattispecie in esame è differente.

L'entrata in vigore dell'art. 47 *bis* nelle more di ricezione della conversione inviata al magistrato di sorveglianza per l'esecuzione, ha certamente precluso al pretore ogni valutazione differente.

Questo è argomento decisivo se relazionato alla efficacia retroattiva dell'art. 47 *bis*, che autorizza la revoca di ordini di carcerazione già emessi e la immediata liberazione degli istanti già precedentemente condannati.

Pertanto il condannato alla pena detentiva breve, non voluta sostituire nella semidetenzione dall'autorità giudicante, potrebbe avvalersi di una misura alternativa realmente idonea al proprio stato di tossicodipendenza, mentre il soggetto che si era voluto favorire magari proprio in ragione dell'accertato suo stato di dipendenza, ne sarebbe paradossalmente escluso.

Ed è inutile sottolineare i danni che può apportare anche la semidetenzione a chi ha un programma terapeutico in corso ed a certi livelli poi di dipendenza, come risultano nella fattispecie. Questa argomentazioni inducono ad un maggiore sforzo ermeneutico, che non si limiti pertanto al dettato letterale della norma in questione.

In sostanza se la valutazione non potuta effettuare dal pretore in sede giudicante, possa quindi effettuarsi avanti il magistrato di sorveglianza proprio sulla base di una oggettiva impossibilità di proposizione antecedente, costituisce il fulcro del problema. In proposito certo valido, ma difficile anche da concretizzare in ineccepibile dimostrazione, è da ricordare la ragione legislativa della scelta del magistrato di sorveglianza quale organo giurisdizionale e competente, per residenza del condannato, alla specificazione della esecuzione della misura sostitutiva. Questo costituisce però l'argomento di rilievo, e che per la sua notorietà non va peculiarmente analizzato, basti dire che il processo penale è teorema sul « fatto » e che è inadeguato all'esame delle possibilità di reinserimento in riferimento alla personalità e al contesto sociale cui il condannato appartiene.

Altrettanto chiaro è che il magistrato di sorveglianza non potrebbe comunque snaturare la misura sostitutiva assegnando un luogo

di esecuzione sostitutivo del carcere e compiendo una parificazione a questo, abnorme.

Vero invece che l'ordinanza del magistrato di sorveglianza si pone, per parità di effetti, a « sostituzione » dell'ordine di carcerazione, oltre a presentare specificazioni, indissolubili.

Una interpretazione pertanto di costruito direttamente costituzionale, non può trovare difficoltà nella terminologia usata dall'art. 47bis con l'essersi questo riferito ad « ordine di carcerazione già concesso ».

Le argomentazioni esposte risultano pertanto convincenti a superamento di discrepanze letterali, in rapporto alla volontà manifestata dal legislatore, con l'articolo in esame, e se organicamente valutate. Questo magistrato ritiene pertanto di propria competenza l'esame della istanza presentata dalla condannata ai sensi dell'art. 47 bis legge 534/75.

La documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica è risultata idonea all'accoglimento della istanza di invio degli atti alla Sezione di Sorveglianza competente.

E poiché la condannata risulta inserita in comunità terapeutica compresa nel distretto della Sezione di sorveglianza di Ancona, se ne dichiara la competenza, all'esame degli atti che questo Ufficio invia, in luogo di emettere ordinanza di applicazione della misura sostitutiva della semidetenzione.

P.Q.M.

Visti gli articoli 52 E 67 legge 689/81, 4 ter e 4 quinquies n. 2, legge 10 luglio 1985, n. 421;

Il magistrato di sorveglianza così provvede:

Invia gli atti per competenza alla Sezione di Sorveglianza di Ancona.

Dispone in separata sede controlli sulla prosecuzione del programma terapeutico.

Manda alla cancelleria per tutte le comunicazioni e per conoscenza alla Pretura di S. Benedetto del Tronto.

Si veda inoltre e nello stesso senso la decisione della Sezione di Brescia dell'8 ottobre 1985.

Il decreto del Magistrato di Sorveglianza, da condividere, ribadisce anche che la misura sostitutiva della semidetenzione è una sanzione penale a tutti gli effetti anche se, per le caratteristiche intrinseche, è equiparabile alla semilibertà e tende a danneggiare al minimo un eventuale procedimento di reinserimento già in corso.

Come tale, consente certamente di essere evitata mediante l'affidamento in prova, nei casi in cui non vi è più bisogno della osservazione inframurale della personalità, introdotto con l'art. 47 bis della legge 295/1985.

Nello stesso senso si veda anche la decisione 10 giugno 1986 (Ferrario) della Sezione di Sorveglianza di Brescia (in questa stessa Rivista).

Sanzioni sostitutive - Libertà controllata - Conversione nella pena detentiva - Affidamento al servizio sociale - Condannato tossico-dipendente - Divieto - Non sussiste (articoli 47 e 47 bis legge 26 luglio 1975, n. 354; 66, 67 e 72 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Sezione di Sorveglianza di Brescia 10 giugno 1986 - Pres. ZAPPA - Cond. FERRARIO.

Nel caso in cui a carico di un condannato tossico-dipendente, che si trovi attualmente in stato di trattamento riabilitativo, venga convertita in pena detentiva una sanzione sostitutiva, a seguito di reato successivamente commesso, può essere concesso l'affidamento particolare al servizio sociale di cui all'art. 47 bis O.P. perché le finalità di recupero del soggetto sono prevalenti su ogni altro aspetto così come il programma terapeutico in atto rispetto a comportamenti precedenti all'inizio del programma stesso, anche se successivi alla sostituzione della pena. Esigenza primaria accolta dal legislatore è infatti quella di dare la precedenza alla cura rispetto alla punizione per i soggetti tossico-dipendenti nei cui confronti è ormai accertato che la detenzione sortisce effetti positivi.

Fatto e diritto.

Ferrario Daniele, ora ricoverato presso la Comunità Terapeutica di San Martino di Ceresara da oltre un anno, deve essere sottoposto a due misure sostitutive;

1) quella della libertà controllata per mesi sei inflitta dal Pretore di Saronno il 5 dicembre 1984, in sostituzione di mesi tre di reclusione per furto commesso il 4 dicembre 1984;

2) quella di giorni 30 di reclusione, inflitta con sentenza 4 novembre 1983 dello stesso Pretore, per tentato furto commesso il 10 giugno 1983.

Questa ultima misura, per altro, è stata revocata dalla Sezione di Sorveglianza di Milano il 12 febbraio 1986 e convertita in giorni 15 di reclusione, ai sensi dell'art. 72 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avendo al Ferrario riportato, successivamente, la condanna di cui al punto 1), per un reato a sua volta commesso in tempo successivo.

La Sezione deve ora risolvere due problemi, se l'affidamento al Servizio Sociale sia (art. 47 L.P.) applicabile alle sanzioni sostitutive, se il divieto di cui all'art. 67 della legge 689/1981 (secondo cui l'affidamento e la semilibertà « sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'art. 66 ») sia operante anche nel caso di revoca per altra successiva condanna ai sensi dell'art. 72, I comma, della legge n. 689 (che così recita: « se sopravviene una delle condanne... ovvero la condanna... per un fatto commesso successivamente alla sospensione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'art. 66 ») e se in ogni caso il divieto suddetto valga tuttora, dopo che l'art. 4 ter della legge 21 giugno 1985, n. 297, ha intro-

dotto l'affidamento in prova nel caso particolare di condannato tossicodipendente in trattamento terapeutico (art. 47 *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354).

Il primo problema è già stato affrontato e risolto positivamente (si veda per tutta la decisione del 10 aprile 1984, condannato Zambelli; pubblicata su *Rassegna Penitenziaria e Criminologica* anno 1984), né la Sezione rileva motivi per mutare il proprio convincimento.

Il secondo problema non si presenta di facile soluzione. Infatti è evidente lo scollegamento tra l'art. 67 e l'art. 72 della legge 689, determinato dal fatto che, mentre il primo era presente fin dal disegno di legge originario, il secondo fu introdotto soltanto successivamente, nel testo approvato dal Senato il 13 maggio 1981.

È difficile dubitare circa l'opportunità di tale norma, tenuto conto anche della grande, forse eccessiva cautela usata dal Legislatore in materia; ma resta il fatto che sono stati introdotti due istituti, quello della « conversione » della misura, a seguito di violazione delle prescrizioni (art. 66) e quello della « revoca » per reato successivamente commesso, (art. 72, I comma).

Sarebbe stato, certamente, più corretto unificare il testo e parlare « tout court » di revoca e soltanto di questa, vertendosi in ogni caso in un comportamento del condannato, successivo alla applicazione della misura, costituente o meno reato, ma pur sempre rivelatore di una sintomatica difficoltà ad osservare le regole e ad adeguarsi alla non facile condizione di libero controllato e di semidetenuto.

Alla revoca può e deve, naturalmente, far seguito contestualmente la « conversione », secondo quanto — del resto — dispone in modo espresso l'art. 72.

Senonché l'art. 67, recante il divieto di applicazione di misure alternative a pene detentive conseguenti alla suddetta conversione, fa esplicito riferimento ai casi di cui al primo comma dell'art. 66 e non reca alcun accenno ai casi di revoca di cui all'art. 72, non avendo il Legislatore avvertito l'esigenza di completare l'art. 67 con il richiamo anche all'art. 72, quando, sia pure all'ultimo momento, questo era introdotto.

La Sezione non ha però dubbi interpretativi; se, come è evidente, la ratio (se non la struttura) degli artt. 66 e 72 è identica, identiche devono essere le conseguenze, nonostante la lacuna legislativa, facilmente ed evidentemente spiegabile e di cui sopra si è detto.

Tanto più che anche le misure alternative dell'affidamento e della semilibertà sono revocabili qualora la prova sia giudicata negativa ed il condannato si dimostri inidoneo (artt. 47 e 51 L.P.); il che si verifica innanzitutto nel caso che vengano commessi reati e segua condanna.

La « ratio » legislativa, pertanto, è identica e condivisibile e ciò esclude che si possa riservare a casi analoghi trattamenti diversi.

D'altra parte, l'art. 12 delle preleggi impone all'interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese sia dal significato proprio delle parole « secondo la connessione di esse che dalla intenzione del legislatore ».

Il terzo problema, è invece, nuovo in quanto originato dallo *ius superveniens*, rappresentato dalla legge 297/85 sopra citata. Occorre, innanzi tutto, capire la « ratio » della novella e quali sono le finalità che il legislatore ha inteso raggiungere.

Il tossicodipendente detenuto ha ora diritto, sia imputato che condannato, di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di recupero e riabilitazione (art. 84 legge 22 dicembre 1975, n. 685, norma ribadita dall'art. 4 quater della legge 21 giugno 1985, n. 297 secondo il quale il tossicodipendente detenuto, che non possa ottenere misure alternative, se è sottoposto o intenda sottoporsi ad un programma terapeutico, ha titolo per proseguire in carcere in tale programma ad opera del Servizio Sanitario Penitenziario con il concorso delle strutture sanitarie territoriali).

Qualsiasi intervento sanitario d'urgenza è comunque di competenza della direzione della Casa che vi provvede a mezzo dal proprio Servizio sanitario, (art. 11 legge 24 luglio 1975, n. 354).

La Direzione della Casa stipula con l'U.S.L. competente per territorio apposita convenzione, allo scopo di consentire agli operatori del Nucleo Operativo per Tossicodipendenti dell'U.S.L. stessa, libero accesso alla Casa per iniziare o proseguire un programma terapeutico di recupero dei tossicodipendenti detenuti che lo richiedano o lo consentano, programma che può anche prevedere la somministrazione di metadone.

La suddetta convenzione deve comunque rispettare il principio secondo cui il recupero e la riabilitazione, (così come la somministrazione del metadone) è compito esclusivo del Nucleo Operativo il quale, nonostante la detenzione, rimane l'unico titolare del programma terapeutico sia pure con la massima possibile collaborazione degli operatori della Casa.

La detenzione non interrompe il programma terapeutico individualizzato già in corso, ma rende necessario l'ingresso degli operatori del N.O.T. nella Casa allo scopo di proseguire nel trattamento stesso con le modalità previste dalla convenzione sopracitata.

Se la detenzione viene attuata in una Casa posta fuori dalla giurisdizione dell'U.S.L. del luogo di residenza anagrafica del tossicodipendente, il N.O.T. competente segnalerà il caso con il mezzo più rapido e nel modo più completo, al N.O.T. dell'U.S.L. dove si trova l'istituto di pena, per i necessari interventi.

In tal caso la modifica o la cessazione del programma terapeutico deve essere decisa dai due N.O.T. che collaboreranno curando ogni possibile coordinamento tra di loro e con gli Operatori penitenziari.

Del pari la detenzione non è un ostacolo all'inizio di un programma terapeutico individualizzato sul tossicodipendente che lo richieda o che vi consenta. Il N.O.T. del luogo ove si trova la Casa agirà però sempre in stretto contatto con il N.O.T. di residenza anagrafica del soggetto.

Di ogni dimissione di soggetti tossicodipendenti e in particolare di quelli in trattamento terapeutico, il N.O.T. avente competenze sul-

l'Istituto di pena darà tempestiva e completa notizia al N.O.T. di residenza anagrafica.

Il N.O.T. di residenza anagrafica del tossicodipendente è tenuto a comunicare al giudice dell'esecuzione ed al magistrato di sorveglianza, al fine dell'applicazione dell'art. 47 *bis* della Legge Penitenziaria, una completa relazione per quei soggetti tossico o alcooldipendenti che hanno in corso un programma di recupero e per i quali debba perseguire l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato tra l'interessato ed il N.O.T. stesso, nel caso che risulti debba essere eseguito una sentenza di condanna a pena detentiva.

Nella relazione dovrà risultare:

- che si tratta di soggetto il cui stato di tossico o alcooldipendenza è stato accertato con le modalità previste;
- quale è il programma concordato e perché tale programma è ritenuto idoneo ai fini del recupero;
- quali sono tutte le modalità di esecuzione del programma e che l'affidamento al Servizio Sociale del soggetto risulta attuato per la prima volta;
- che il programma di recupero non è preordinato al conseguimento della misura alternativa alla pena detentiva;
- quali sono le specifiche prescrizioni e le forme di controllo suggerite per accertare che il soggetto prosegua regolarmente nel programma nel caso di concessione dell'affidamento.

Qualora il programma venga interrotto dall'interessato o comunque il soggetto si dimostri inadatto al trattamento, tenendo comportamento contrario alle prescrizioni ed incompatibile con l'esecuzione della prova e le specifiche finalità della stessa, il N.O.T. è tenuto a darne sollecita notizia al Centro di Servizio Sociale ed al Magistrato di Sorveglianza per l'eventuale revoca della misura alternativa (art. 47, pen. comma, legge 26 luglio 1975, n. 354).

In tali condizioni, appare chiaro alla Sezione, che, di fonte allo art. 47 *bis* L.P., debba cadere il divieto di cui all'art. 67 della legge n. 689, se è vero, come è vero, che l'affidamento al Servizio Sociale « particolare » persegue innanzitutto il recupero e la riabilitazione del tossicodipendente che si trovi, attualmente, sottoposto ad un preciso programma terapeutico. Tale programma deve, in altri termini, essere considerato prevalente su ogni altro, precedente comportamento del soggetto, anche se si sia concretizzato nella violazione delle prescrizioni proprie delle misure sostitutive che nella commissione di reati.

È infatti esigenza primaria ormai legislativamente accolta, quella di dare la precedenza su ogni altro divieto od ostacolo, alla cura, più che alla punizione, di quei soggetti del tutto particolari anche sotto il profilo criminologico, che sono i tossicodipendenti, nei cui confronti (come è purtroppo ormai ampiamente noto e dimostrato) la detenzione ben raramente sortisce effetti positivi.

E ciò è tanto più vero se il tossicodipendente manifesti chiari, tangibili e controllabili segnali di adesione ad un modello di vita diverso da quello anteatto.

La decisione conferma l'orientamento, fatto proprio dal Legislatore con la legge 21 giugno 1985, n. 297, inteso a dare la massima possibile rilevanza — e prevalenza — all'aspetto terapeutico del trattamento in libertà del tossicodipendente su quello meramente custodiale, punitivo, tradizionale.

È da sottolineare, anzi, che con la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il Legislatore è nuovamente intervenuto in materia, confermando l'art. 47 bis ed anzi migliorando ed ampliando il sistema dell'affidamento al Servizio Sociale di tossico ed alcool-dipendente condannati definitivi a pena inferiore a tre anni.

Segno, questo, di una meditata scelta di politica criminale che è ormai dato acquisito nel nostro ordinamento e che prende atto della vastità e profondità del fenomeno della tossicodipendenza, che non è stato certo arginato dalla scelta operata, in prevalente senso punitivo e penale, dalla legge n. 865 del 1975.

L'art. 47 bis segna una svolta che avrà possibilità di ampliamento in sede della non facile modifica della legge 865 suddetta.

In tale ottica, anche le pene detentive, derivanti da misure sostitutive convertite, non si sottraggono alla possibilità di essere espiate mediante affidamento ai sensi dell'art. 47 bis, sempre che il Tribunale di Sorveglianza ravvisi la sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni prescritte.

Misura di sicurezza detentiva dell'O.P.G. — Revoca ordinaria - Malato di mente già ricoverato in O.P. prima del 16 maggio 1978 - Rientro - È possibile - Condizioni (artt. 203, 208 C.P. — legge 27 giugno 1981, n. 331).

Magistrato di Sorveglianza di Mantova 18 giugno 1986. Est. TREMATERRA — Int. PITRE'.

I soggetti nei cui confronti sia stata revocata la misura di sicurezza dell'O.P.G. e che fossero già ricoverati in una struttura psichiatrica alla data dell'8 maggio 1978 hanno titolo per chiedere ed ottenere di essere riammessi nella struttura suddetta, laddove permanga lo stato di malattia e non siano disponibili altre forme di assistenza, una volta che il Magistrato abbia accertato la cessazione della pericolosità sociale da intendere esclusivamente come probabilità di ricaduta nel reato e non anche quale cessazione dello stato di malattia mentale.

OSSERVA

Pitré Antonio è già stato prosciolto nel 1971 (sentenza 7 agosto 1971) dal Giudice Istruttore di Parma per il reato di omicidio volontario perché ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere a causa di schizofrenia paranoica (parte lesa T.A.).

Sottoposto alla misura di sicurezza dell'O.P.G., fu poi più volte ricoverato a Roma, Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà, ove si trovava il 16 maggio 1978 al momento in cui entrò in vigore la legge n. 180 che abolì gli Ospedali Psichiatrici. La diagnosi fu sempre quella di « personalità » psicopatica di tipo schizoide ».

Il 12 marzo 1974, nell'ospedale suddetto, il Pitré, nel locale-televisone, colpiva — senza motivo apparente — reiteratamente un altro ricoverato (Campiani Vincenzo) che decedette senza aver ripreso conoscenza il 18 successivo.

Il Giudice Istruttore di Roma con sentenza 7 maggio 1980 proscioglieva il Pitré dalla imputazione di omicidio volontario per totale incapacità di intendere e di volere perché affetto da « psicosi schizofrenica » e ne ordinava il ricovero in O.P.G. per la durata minima di 5 anni.

Il 10 dicembre 1982 il Pitré chiedeva alla Sezione di Sorveglianza di Brescia la revoca anticipata della misura che scadeva il 23 ottobre 1984, impegnandosi a farsi ricoverare volontariamente presso l'Ospedale Psichiatrico di Gudionia o di Roma, S. Maria della Pietà.

Con relazione 10 dicembre 1982 i medici curanti dell'O.P.G. di Castiglione delle Stiviere riferivano che era presente una sintomatologia di tipo dissociativo con incoerenza ideo-verbale, anaffettività, abulia, quasi nulla capacità di socializzazione.

Aveva però sempre assunto i farmaci, la condotta era passiva ed inerte, parziale la critica del reato commesso.

I medici sottolineavano che le condizioni del Pitré non erano suscettibili di ulteriori miglioramenti e che, essendo le condizioni stesse apprezzabilmente stazionarie, davano parere favorevole alla revoca anticipata della misura, purché subordinata ad un ricovero in struttura protetta che potesse favorire « sufficienti garanzie terapeutiche e custodialistiche ».

La Sezione dispose una perizia d'Ufficio che concluse il 14 luglio 1983 per l'esistenza di una sindrome dissociativa di tipo paranoide in fase di cronicizzazione, grave, non reversibile, pur dovendosi constatare una « relativa attenuazione e stabilizzazione di alcuni aspetti della originaria patologia mentale in relazione alla terapia farmacologica opportunamente effettuata ».

Il perito peraltro riteneva che persistesse la pericolosità sociale e ipotizzava un trasferimento del Pitré in O.P. « solamente se si verificasse un ulteriore e significativo miglioramento del quadro clinico ».

Il comportamento del Pitré « dovrebbe offrire credibili garanzie di controllo delle sue cariche pulsionali aggressive », manifestatesi anche in ambiente clinico, che potrebbero ripetersi in assenza di adeguati provvedimenti e controlli terapeutici ed assistenziali ».

Il Presidente della Sezione, su conforme parere del P.G., emetteva il 15 settembre 1983 decreto con cui dichiarava inammissibile la domanda ed il decreto non veniva reclamato avanti la Sezione.

Il 15 ottobre 1984 il Magistrato di Sorveglianza esaminava il Pitré al fine della eventuale revoca ordinaria della misura; i medici curanti confermavano la diagnosi di schizofrenia cronica con turbe deliranti ed anomalie comportamentali e detto Magistrato di Sorveglianza

il 17 ottobre 1984 dichiarava non cessato lo stato di pericolosità disponendo la proroga della misura per anni 1.

Era accaduto nel frattempo che il Pitré era stato ricoverato in ospedale per tachicardia parossistica — ne era stato dimesso con diagnosi di cardiopatia dilatativa secondaria ed ischemia miocardica, che aveva comportato anche un idropericardio. Tale malattia, invalidante, richiedeva terapia « ad hoc », continua, con astensione assoluta dal fumo, per evitare una rapida evoluzione ulteriormente peggiorativa. Nel frattempo, inoltre, considerata l'impossibilità per la madre, residente a Roma-Ostia, di riprendere con sé il figlio l'O.P.G. compiva passi in varie direzioni allo scopo di reperire al Pitré in Roma una sistemazione idonea in struttura protetta possibilmente presso l'Ospedale S. Maria della Pietà, ma senza esito. In particolare, la lettera inviata al C.S.M. di Roma 13 non otteneva risposta.

Nel frattempo, infine, il 4 aprile 1986 veniva iniziata avanti il Tribunale procedura per l'interdizione legale.

Questo Magistrato di Sorveglianza con decreto 16 ottobre 1985, in mancanza di reperimento di tale struttura e persistendo lo stato di malattia, prorogava di un altro anno la misura, fino al 23 ottobre 1986.

La madre, con lettera 27 novembre 1985 e 15 aprile 1986 insisteva per la revoca della misura. All'udienza del 3 giugno 1986 avanti questo Magistrato, la donna insisteva per la revoca della misura, dichiarandosi in via subordinata, disponibile anche a prendersi carico direttamente del figlio, riportandolo a Roma, nel caso di mancato reperimento di un idoneo ospedale.

Il Pitré dichiarava la propria, totale disponibilità ad un ricovero ospedaliero anche di tipo volontario e si impegnava a continuare ad assumere la terapia necessaria, attese le sue condizioni di salute mentale e fisica.

Il medico curante, responsabile del reparto, esprimeva parere favorevole tenendo presente che l'accettazione dell'ammalato presso l'O.P. S. Maria della Pietà di Roma era condizionata dall'atteggiamento di rifiuto di quel Direttore, che si era dichiarato disposto a riacogliere il paziente soltanto se ciò gli fosse stato imposto dalle Autorità.

Il medico ribadiva che la dimissione dall'O.P.G. poteva aver luogo anche in caso di mancato reperimento di una struttura, il Pitré sarebbe stato consegnato alla madre, che infine occorreva ormai una azione adeguata affinché il Pitré fosse sistemato altrove.

Il Magistrato di sorveglianza tanto premesso osserva quanto segue.

La degenza del Pitré in O.P.G. (Reggio Emilia prima e Castiglione poi) dura ormai da oltre sette anni. Il caso è emblematico. Vi è un soggetto che in condizioni di istituzionalizzazione ha commesso un grave reato a danno di un compagno di sventura e che dopo lunga terapia ha raggiunto un accettabile stadio di stabilizzazione della malattia mentale peraltro irreversibile, di cui è affetto, dimostrando almeno in parte di essere critico nei confronti del reato commesso.

Nel frattempo è insorta una malattia cardiaca grave, a prognosi infausta.

La pericolosità sociale consiste in una probabilità di recidiva (art. 203 C.P.) e dà luogo ad un giudizio prognostico. L'accertamento di una infermità psichica in atto rende « ragionevole » il criterio presuntivo adottato dal codice secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale (sent. n. 139 dell'8-27 luglio 1982), perché — secondo i dati di comune esperienza, l'infermità può dar luogo a reiterazione di condotta criminosa, L'O.P.G. pone così in risalto e inscindibilmente lega, la dimensione « sicurezza » e quella « terapeutica ».

La misura dell'O.P.G. è così finalizzata, orientata a risultati ad un tempo di sicurezza e di terapia ed appare connessa al duplice presupposto tipico della commissione del reato e della esistenza dell'infermità.

La Corte ha però pur dovuto riconoscere l'illegittimità della presunzione di durata della pericolosità e ciò lascia spazi a « puntuali verifiche » dell'evolversi della situazione concreta.

In altri termini, se lo stato di salute del soggetto abbia subito una positiva evoluzione, accertata peritalmente, la pericolosità può dirsi cessata, anche se lo stato di malattia permane.

D'altra parte, se l'O.P.G. ha una dimensione terapeutica e non meramente custodialistica (come nei voti se non nella realtà), non si vede come negare la possibilità che un periodo adeguato di ricovero possa influire positivamente sull'ammalato.

Se l'O.P.G. serve a « curare », non deve durare all'infinito, anche se la malattia mentale è irreversibile, l'O.P.G. è quindi misura temporanea e come tale deve essere trattata.

Il Magistrato di Sorveglianza quindi per disporre la revoca non deve necessariamente essere in possesso della prova della guarigione; se così fosse il Paese sarebbe trasformato in un enorme O.P.G.. Basta — invece — che abbia raccolto elementi tali da far ritenere cessata la pericolosità sociale « per le modificazioni profonde determinate da un assiduo ed efficace regime di cura » per usare le testuali parole della relazione ministeriale (1, 255).

La pericolosità sociale del reato è ancorata « non alla previsione di nuove generiche manifestazioni di attività antisociali, bensì alla previsione di quelle particolari, forme che sono rappresentate da fatti criminosi (Relaz. Min. al C.P.P., 1, 252).

Non basta quindi la mera possibilità, occorre la probabilità di altri reati, pur persistendo la malattia si da escludere che il giudice possa basare il giudizio su mere presunzioni o, peggio, sospetti—privi di base oggettiva.

D'altronde, se in psichiatria è difficile eseguire diagnosi, è ancora più difficile emettere prognosi e scegliere il tipo di terapia. L'alienazione mentale non possiede nette delimitazioni; il confine tra follia e normalità è incerto; i disturbi psichici sono dinamici, si radicano nella evoluzione della personalità, netta è la prevalenza di lunghi decorsi e di fasi cicliche, con alternanze di acuzie e di remissioni.

D'altronde è ormai certo che la malattia di mente può e deve essere affrontata anche e soprattutto fuori da una lunga degenza, la legge n. 180 ha riconosciuto tutto ciò.

Il sistema manicomiale chiuso è caduto, travolto dai suoi stessi limiti ed errori, dopo una negativa esperienza durata circa 80 anni e pochi hanno pianto per questo, anche se molti giustamente lamentano ingiustificabili ritardi nell'apprestare quei presidi socio sanitari sul territorio che devono sostituire l'O.P.

Oggetto del giudizio del Magistrato di Sorveglianza in questa sede perciò non deve essere quello dell'accertamento dell'esistenza di una malattia che può permanere e spesso permane. Deve, invece, il giudice accertare che sia cessata la pericolosità intesa come probabilità di recidiva nel delitto. Perciò non ha rilevanza il fatto che l'ammalato possa compiere altri atti antisociali genericamente devianti: ciò è anzi scontato, essendo tipico della malattia mentale.

Essenziale è invece il giudizio sui risultati di riordino essenziale ottenuti durante il ricovero e quindi al tipo di terapia attuato.

Ma il giudice deve anche esaminare l'ambiente in cui il soggetto sarà riaccolto, verificando quali garanzie vengono fornite per attuare un reinserimento privo di conflitti e di incertezze.

Il Magistrato di Sorveglianza deve soprattutto accertare che con la revoca dell'O.P.G. non si interrompe il « controllo terapeutico » instauratosi durante la degenza, anzi, se possibile, che tale controllo venga potenziato mediante più proficue e puntuali interventi dei presidi psichiatrici del territorio.

A questo proposito nel caso in esame devono essere dette parole chiare. Il soggetto era già stato pesantemente istituzionalizzato prima di quel 16 maggio 1978, giorno in cui entrò in vigore la legge n. 180 e prima che commettesse il reato.

Il soggetto versa tuttora in condizioni ambientali da sconsigliare un suo ritorno alla vita libera, anche a causa della inidoneità dell'ambiente familiare, costituito dalla sola madre, pur sensibile e disponibile.

Il soggetto d'altronde è a sua volta disponibile ad un ricovero di tipo volontario in una struttura protetta, che garantisca non solo la necessaria custodia, pur non coatta, ma anche il proseguimento della terapia farmacologica e psicologica.

Le strutture che lo hanno gestito in precedenza al maggio 1978, devono pertanto riprenderlo in carico, fermo restando l'intervento dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura in caso di necessità per ricoveri coatti ed urgenti.

Occorre ricordare che l'art. 4 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 37 è decaduto per mancata conversione ma è stato sostituito con l'art. 4 del D.L. 30 aprile 1981, n. 168 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1981) che è stato convertito in legge 27 giugno 1981, n. 331 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1981). Tale norma consente che gli infermi di mente già ricoverati anteriormente all'8 maggio 1978, che lo richiedono, laddove non sono disponibili forme alternative di assistenza, possono essere riammessi negli O.P. « previa certificazione rilasciata da uno dei servizi di cui all'art. 34 della legge 833 ».

Hanno diritto all'assistenza suddetta i cittadini internati negli O.P.G. che abbiano ottenuto la revoca della misura di sicurezza per-

sonale detentiva e che ne facciano richiesta alla Autorità Sanitaria competente.

Con circolare n. 28 del maggio 1983 l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio ha dato istruzioni per la concreta applicazione della legge suddetta, identificando gli Ospedali in cui il ricovero poteva avvenire e fra questi vi è Santa Maria della Pietà (USL RM 19). Precisa la circolare che si tratta di riammissione temporanea, a richiesta dell'interessato, possibile quando sia esclusa ogni altra soluzione alternativa (come nel caso si verifica) da concordare con responsabile del Centro di Salute Mentale cui il paziente sarebbe stato affidato (in questo caso quello dell'USL-RM 13).

Nella specie, come già detto, l'O.P.G. di Castiglione delle Stiviere ha già interessato i servizi territoriali suddetti che non hanno risposto e tanto vale per ritenere la loro sostanziale adesione, ove si consideri anche che già con la nota in atti in data 23 luglio 1982 diretta alla Sig.ra Mera Pitré la Direzione dell'Ospedale S. Maria della Pietà aveva comunicato la propria disponibilità ad accogliere il soggetto in caso di revoca anticipata della misura di sicurezza e in mancanza di altre soluzioni. È da escludere che un atteggiamento passivo dell'USL possa annullare il sistema e vanificare la legge: ciò sarebbe inammissibile e andrebbe ben oltre la lettera e lo spirito della legge stessa tanto più che la decisione ultima spetta al Magistrato più che all'interessato e alla U.S.L. L'interessato può esprimere il proprio consenso al ricovero temporaneo suddetto e infatti la decisione del Magistrato in proposito non riguarda tanto uno stato di malattia, che persiste, ma il venir meno della probabilità di recidiva del reato.

E sotto tale profilo, il giudizio è — a sua volta — chiaramente ancorato al concreto accertamento della possibilità per l'ammalato di essere adeguatamente seguito e controllato (se necessario, con ricovero volontario o coatto) dai servizi socio psichiatrici del territorio.

Per il resto le concrete modalità di attuazione del provvedimento attengono alla fase esecutiva e vanno concordate direttamente fra gli enti interessati territorialmente competenti, nulla di più.

L'U.S.L. deve, poi, a mezzo del suo servizio alla stregua della legge, rilasciare soltanto la certificazione necessaria, relativa alla sussistenza dello stato di malattia ed alla mancanza di soluzioni diverse.

Per il vero, il previo « accordo » è richiesto soltanto dalla circolare e non dalla legge e questa è una ragione di più perché questo Ministero si possa ritenere non vincolato alla mancanza di tale accordo, almeno in forma esplicita.

La verità è che — pur non avendolo espressamente ricordato né la legge né la circolare, ogni decisione spetta al Magistrato di Sorveglianza che, con provvedimento giurisdizionale, dichiara cessato lo stato di pericolosità sociale del soggetto (che — in tal modo — viene riconsegnato ai servizi psico-sociali territoriali, ai quali compete, in virtù dei propri compiti istituzionali, ogni successivo intervento in ordine alla cura dello infermo).

Questo Magistrato non vede, pertanto, soluzioni diverse nel caso in esame che quella della revoca della misura di sicurezza subordinata

alla consegna dell'internato ai Servizi Psichiatrici del luogo di residenza ed all'Ospedale S. Maria della Pietà di Roma. Una diversa impostazione, perpetuerebbe una situazione abnorme, penalizzando in modo iniquo il Pitрэ rispetto ad altri casi analoghi, trasformando l'O.P.G. in un'area di parcheggio illimitata, grazie soltanto alla passività, alle lacune, alle carenze dei servizi socio-psichiatrici del territorio cui spetta di provvedere in forza della legge 22 dicembre 1978, n. 833 (art. 34, 1° comma e 3° comma).

L'O.P.G. — invece — ha proprie funzioni, non deve servire come comodo alibi o copertura di carenze di altre strutture, né deve sostituirsi ad altri organismi od enti specificamente competenti, né ha interesse a prolungare una funzione di supplenza che può far comodo a molti, ma che non gli spetta.

Visto l'art. 208 c.p.

Visto il parere favorevole del P.M.

P.Q.M.

1) *dispone* la revoca della misura di sicurezza dell'O.P.G. nei confronti di Pitрэ Antonio, dichiarando cessata la pericolosità sociale dello stesso;

2) *dispone* che il Pitрэ venga dimesso dall'O.P.G. e ricoverato temporaneamente, avendo manifestato il proprio consenso, presso l'Ospedale S. Maria della Pietà di Roma che lo aveva in carico il 16 maggio 1978;

3) *dispone* che il presente provvedimento venga comunicato per conoscenza e per quanto di competenza anche ai Servizi psico-sociali territorialmente competenti (Centro Servizi Mentali 13 e 19 U.S.L. Roma) oltre che al Giudice Tutelare di Roma.

Mantova, li 18 giugno 1986.

La decisione, riguardante un caso emblematico, è pienamente da condividere e si pone nel solco della ormai affermata dottrina secondo la quale la misura di sicurezza personale dell'O.P.G. irrogata al soggetto che ha commesso il reato in stato di totale o parziale incapacità di intendere o di volere, può essere revocata anche in via anticipata non ostante che la malattia mentale permanga.

La pericolosità sociale, infatti, è legata non già allo stato di malattia ma alla permanenza in concreto di una prognosi infausta circa la probabilità che l'ammalato, lasciato in ambiente libero, commetta altri reati. Deve essere accettata l'idea che continui a comportarsi, anche all'esterno, da ammalato di mente, atteso che la malattia mentale in genere ha prognosi infausta, anche se conosce spesso lunghi periodi di quiescenza.

A questi fini, di conseguenza, diventa rilevante lo stabilire da parte del Magistrato di Sorveglianza da un lato quale sia lo stato di riordino e di compenso attuato durante il trattamento inframurale, alternato con le necessarie licenze da consumare in ambiente libero ma in modo protetto e controllato dai servizi socio-psichiatrici del territorio, dall'altro quali siano le concrete possibilità di proseguimento del trattamento (anche farmacologico) nell'ambiente esterno lavorativo, familiare, sociale, sempre protetto e controllato periodicamente.

Quanto sopra vale, a maggior ragione, per quei soggetti che erano già psichiatricamente istituzionalizzati prima del 1978 e che in seguito sono finiti in O.P.G. avendo commesso dei reati.

La Cassazione esattamente (sent. n. 2146 del 17 novembre 1982) ha statuito che il magistrato in sede di riesame della personalità, ove si tratti di internato in O.P.G. non è tenuto a prendere in considerazione esclusivamente i dati di natura medico-psichiatrica, ma può attribuire rilievo a qualsiasi altro elemento da cui possa essere desunta (o esclusa) una prognosi di pericolosità (es. precedenti dell'imputato, natura e gravità dei reati commessi, contegno tenuto nel corso dell'internamento, concrete possibilità di adeguato reinserimento sociale).

La decisione è stata confermata con sent. della 1a Sezione n. 8547 del 17 ottobre 1984.

In dottrina si veda Scardaccione - « Aspetti giuridici e criminologici della pericolosità e delle misure di sicurezza » in Rassegna Studi penitenziari 1978-697 e De Fazio-Luberto-Galliani « La perizia criminologica e la valutazione della pericolosità - approccio medico legale » in *Riv. Ital. di Medicina Legale*, 1982-56.

Ordinamento penitenziario - Revoca della dichiarazione di delinquente abituale e della misura di sicurezza detentiva (artt. 21 e 31 legge 16 ottobre 1986, n. 663 - (art. 208 cp. e art. 133 cp.) - (art. 176 cp. e art. 177 cp.).

Magistrato di Sorveglianza di Milano 16 dicembre 1986 - Est. GORRA - Cond. RIVELLI.

Si rende necessario un rigetto dell'istanza di revoca della dichiarazione di delinquente abituale qualora si verifichi l'impossibilità di formulare un valido giudizio sulla pericolosità sociale dello stesso al momento attuale, posto che esso interverrebbe in un momento ampiamente antecedente la scadenza della misura della liberazione condizionale, lasciando presupporre nel frattempo la possibilità del verificarsi di concrete ed inequivocabili manifestazioni di pericolosità sociali tali da comportare la revoca della diversa modalità esecutiva della pena trattandosi di un beneficio sottoposto a condizione risolutiva e la conferma della dichiarazione di delinquenza abituale. È pertanto opportuno che il giudizio sulla pericolosità, nel caso di specie, venga emesso nel periodo di tempo immediatamente antecedente la scadenza della pena.

OSSERVA

Occorre preliminarmente evidenziare come il procedimento per l'eventuale revoca della misura di sicurezza sia pregiudiziale alla revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, costituendone il presupposto.

La novella introdotta dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 al IV comma dell'art. 21 e all'art. 31 prevede che il Magistrato di Sorveglianza in sede di procedimento per il riesame della pericolosità, applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata delle misure di sicurezza, proceda alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza. Ciò appare desumibile sia dalla lettera della legge citata (laddove, al IV comma dell'art. 21,

parla di « decreto motivato », « in occasione dei provvedimenti anzidetti ») sia dai principi normativi generali in tema di misure di sicurezza.

Infatti, solo qualora l'accertamento della pericolosità sociale abbia avuto esito negativo il Magistrato di Sorveglianza potrà procedere alla revoca — eventualmente anticipata — della misura di sicurezza, per poi decidere in ordine alla revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, che ha costituito il presupposto dell'applicazione della misura di sicurezza stessa.

Nella presente ipotesi, viene esaminata la posizione di persona già dichiarata delinquente abituale con due diverse sentenze (9 marzo 1966 e 11 dicembre 1967, entrambe del Tribunale di Milano) che applicarono separatamente misure di sicurezza detentive (poi dichiarate unificate nella misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due con il provvedimento di questo Magistrato di Sorveglianza indicato in epigrafe) mai in concreto eseguite.

Preliminarmente, quindi, sarebbe necessario procedere all'accertamento della pericolosità sociale dell'istante, che al momento attuale risulta sottoposto alle prescrizioni della libertà vigilata a seguito di concessione della liberazione condizionale (ord. 12 dicembre 1984 della Corte d'Appello di Milano) fino al 23 marzo 1988, momento in cui dovrebbe avere concreta esecuzione la misura di sicurezza detentiva.

Come è noto, la liberazione condizionale è un beneficio sottoposto a condizione risolutiva, essendo soggetto a revoca quando la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata disposta ai sensi dell'art. 230 n. 2 c.p. Appare pertanto scarsamente attendibile ai fini dell'accertamento della pericolosità del Rivelli, una valutazione della stessa al momento attuale, posto che essa interverrebbe in un momento antecedente di oltre un anno e tre mesi la scadenza della misura, periodo in cui ben potrebbero verificarsi fatti tali da comportare l'adozione del provvedimento di cui all'art. 177 c.p.

Ritiene altresì il decidente che in sede di accertamento della pericolosità sociale possa essere a buon diritto valutato, tra le altre circostanze indicate nell'art. 133 c.p., anche il comportamento del condannato durante la detenzione, la espiazione della pena in regime di misure alternative o diverse modalità esecutive della pena, come la liberazione condizionale, posto che, anche nelle sopramenzionate situazioni, possono aversi concrete ed inequivocabili manifestazioni di pericolosità sociale. Ma anche tale considerazione, non può che indurre ad un rigetto della istanza, attesa l'impossibilità di formulare un valido giudizio sulla pericolosità sociale con così largo anticipo nel corso di un beneficio sottoposto a condizione risolutiva.

P. Q. M.

Visti gli artt. 21 e 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663.

Visti gli artt. 176 e 177 c.p.

RIGETTA

allo stato, l'istanza avanzata da Rivelli Domenico, nato a Genova il 20 gennaio 1927, domiciliato a Milano, Via Ranzoni, n. 2.

Milano, 16 dicembre 1986.

La decisione è da condividere in punto al momento in cui è opportuno che il Magistrato di Sorveglianza debba pronunciarsi sulla revoca della misura di sicurezza detentiva e della declaratoria di delinquenza qualificata.

Tale momento, nel caso che il soggetto sia tuttora detenuto in espiazione di pena deve essere identificato nel periodo finale dell'espiazione suddetta, quando possono essere valutati nel complesso sia la risposta fornita dal soggetto al trattamento inframurale, sia le prospettive concrete del possibile reinserimento sociale.

Il giudizio di pericolosità infatti non può che essere falsato se riferito al momento detentivo del soggetto.

D'altra parte, il giudizio deve riferirsi alla « attualità » della pericolosità che in senso penitenziario ha certo rilievo ma a fini diversi da quelli che nella specie interessano.

Da ciò consegue che, in ogni caso, al momento della fine della espiazione della pena detentiva, il giudizio sulla pericolosità non potrebbe che essere ripetuto, atteso che le misure di sicurezza sono eseguite soltanto dopo le pene detentive, per espresso obbligo di legge (art. 211 C.P.).

E il giudizio suddetto non può che riferirsi a tale momento, se vuole essere — come deve essere — « attuale ».

Sanzioni sostitutive - Libertà controllata - Inosservanza delle prescrizioni - Conversione - Natura e limiti (artt. 66, 72, 108 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Sezione di Sorveglianza Milano 5 febbraio 1985 - Pres. MAISTO - Est. GIACARDI - Cond. FERROTTA.

Il Legislatore ha regolato in modo uniforme l'istituto della « conversione » delle misure sostitutive conseguente a revoca delle misure sostitutive di pene brevi per inosservanza delle prescrizioni. La conversione riguarda in ogni caso la sola parte di pena non ancora espia al momento della decisione e l'oggetto soltanto:

a) *i giorni non potuti eseguire per effetto del provvedimento di conversione;*

b) *i giorni di pena sostitutiva di fatto non eseguiti a partire dall'inizio della pena e fino al giorno della conversione, nei quali il condannato ha tenuto un comportamento tale da far ragionevolmente pensare che non abbia voluto assoggettarsi alla esecuzione della misura.*

Deve infatti essere applicato il principio secondo il quale non è possibile fare espire due volte la stessa pena.

Perrotta Francesco, nato a Grisolia il 17 settembre 1961, veniva condannato a L. 750.000 di ammenda con decreto penale del Pretore di Borgomanero in data 6 giugno 1983.

Con ordinanza della medesima autorità in data 18 novembre 1983 detta pena pecuniaria veniva convertita in gg. 30 di libertà controllata, le cui modalità di esecuzione, venivano determinate con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Varese in data 20 aprile 1984.

In concreto l'esecuzione iniziava in data 4 maggio 1984 con fine stabilita al 2 giugno 1984.

Con fonogramma del 7 maggio 1984 e con successivo rapporto del 3 giugno 1984 il Comando Stazione Carabinieri di Sesto Calende notiziava il Magistrato di Sorveglianza di Varese che il Perrotta alle ore 01.00 del 7 maggio 1984 ed alle ore 23,30 dell'11 maggio 1984 non era stato trovato nella sua abitazione violando pertanto le prescrizioni impostegli.

Il Magistrato di Sorveglianza di Varese con nota del 7 giugno 1984 indirizzata a questa Sezione proponeva la conversione della libertà controllata ai sensi dell'art. 108 legge n. 689/81.

All'odierna udienza, seppur ritualmente avvisato, non compariva il Perrotta. Il P.M. e la difesa concludevano come in atti.

Ritiene questa Sezione che la proposta di conversione debba essere archiviata.

La materia è regolata dall'art. 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tale norma presenta forti analogie con quella di cui all'art. 66 stessa legge regolante la conversione delle pene sostitutive di pene detentive brevi e ripropone pertanto i medesimi problemi interpretativi.

Essenzialmente due : automaticità o meno della conversione in caso di violazione di prescrizioni, determinazione del momento al quale occorre fare riferimento per stabilire quale sia la parte di pena (di misura sostitutiva) da convertire.

In questa sede interessa maggiormente il secondo.

Il 1° comma dell'art. 108 citato stabilisce che : « Quando è violata anche solo una delle prescrizioni (...) la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte... ».

Tale dizione si discosta da quella della norma gemella di cui al già pur esso citato art. 66 per il quale, più stringatamente, « *la restante parte della pena si converte...* ».

Ritiene questa Sezione che le due formulazioni letterali si equivalgono.

Al riguardo basti considerare che:

1) una regolamentazione diversa di situazioni pressoché analoghe, quali quelle di cui agli artt. 66 e 108 legge 689/81, apparirebbe irragionevole e ingiustificata;

2) l'art. 72 legge 689/81, che si riferisce al caso di revoca e conseguente conversione di pene sostitutive di pene brevi, parla di « parte non ancora eseguita ». Orbene se « parte restante di pena » (art. 66 legge 689/81) significasse cosa diversa da « parte non ancora eseguita »

si verificherebbe che la revoca e conseguente conversione di pene sostitutive di pene brevi verrebbe ad essere regolamentata in modo diverso dalla conversione di pene sostitutive di pene brevi per inosservanza delle prescrizioni. Il che appare, ugualmente, irragionevole ed ingiustificato.

Si deve dunque pensare che il legislatore abbia regolato in modo uniforme l'istituto della « conversione » sia che essa consegua a revoca di pene sostitutive di pene brevi (art. 72) o la inosservanza delle prescrizioni inerenti a pene sostitutive di pene brevi (art. 66) o, da ultimo, a inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene sostitutive conseguenti a conversione di pene pecuniarie (art. 108).

La conversione pertanto riguarderà solamente la parte di pena non ancora eseguita. Tale principio appare peraltro confermato dall'art. 102 legge 689/81 al suo ultimo comma: norma che si riferisce ad un altro caso di conversione quello delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità. Del resto principio generalissimo vuole che nessuno possa essere costretto ad espriare più volte, seppur sotto forme diverse, un medesimo titolo esecutivo. Se a ciò si aggiunge il fatto che ai sensi del 1° comma dell'art. 57 legge 689/81 le pene sostitutive di pene detentive brevi per ogni effetto giuridico si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella sostituita, appare ovvio che non potrà convertirsi la parte di pena sostitutiva eseguita anche se dopo la commissione della violazione delle prescrizioni e che pertanto per « parte restante di pena » dovrà necessariamente intendersi « la parte di pena non ancora eseguita ».

I principi testé esposti e l'assenza di specifiche indicazioni temporali da parte del legislatore inducono inoltre a ritenere che la determinazione della parte di pena non ancora eseguita e di quella eseguita dovrà essere effettuata facendo riferimento al momento della conversione, momento in cui la pena sostitutiva, per effetto della stessa conversione si interromperà. L'adozione di tale punto di riferimento temporale per il calcolo della pena da convertire consente di scomputare quella parte di pena sostitutiva eventualmente eseguita dopo la commissione della violazione dalle prescrizioni e nelle more, del giudizio di conversione. Eventualità che potrà verificarsi dal momento che la normativa vigente non prevede la sospensione della esecuzione delle pene sostitutive in caso di violazione delle prescrizioni ad esse sottese e conseguente inoltre alla Sezione di Sorveglianza della proposta di conversione.

Si può dunque concludere che *la conversione riguarderà la parte di pena non ancora eseguita al momento della conversione stessa.*

L'assunto merita ulteriore precisazione.

Infatti, mentre è facile con riferimento alle pene tradizionali (reclusione, arresto) stabilire quanta parte di esse sia stata eseguita o meno atteso il loro carattere coattivo ed il loro contenuto eminentemente custodialistico, molto più problematica si presenta detta operazione per pene, quali quelle sostitutive (libertà controllata, semidetenzione, lavoro sostitutivo), il cui contenuto si articola in una serie di

prescrizioni a cui il condannato può o meno aderire, in tutto o in parte subendo peraltro la conseguenze di tale suo comportamento.

Ora è certo che se il condannato a pena sostitutiva non ottempera ad alcuna delle prescrizioni impartitegli, per esempio rendendosi irripetibile (ovviamente dopo la consegna dell'ordinanza precettiva), non potrà dirsi che costui abbia espiato la pena sostitutiva.

Ma questo è un caso limite.

I problemi sorgono quando il condannato, come nel caso sottoposto all'esame di questa Sezione, ha violato solo una od alcuna delle prescrizioni a lui imposte. Basterà la violazione anche di una sola prescrizione per far ritenere non espiata la pena sostitutiva con riferimento al giorno o ai giorni in cui la violazione è stata posta in essere? O sarà invece necessario a tal fine che il condannato abbia tenuto un comportamento più complesso e tale da far ragionevolmente pensare che egli non abbia inteso, anche solo per un periodo di tempo determinato, assoggettarsi alla esecuzione della pena sostitutiva?

La prima soluzione ha il pregio di essere ancorata ad elementi certi (la violazione anche di una sola prescrizione) a differenza della seconda che si fonda su di un criterio di valutazione elastico e perciò non completamente idoneo a garantire quella certezza indefettibile in materia di computo della pena eseguita (espiata).

Ma pur garantendo certezza nel computo la prima soluzione può portare a conseguenze non del tutto apprezzabili quale quella, per esempio, di non conteggiare come pena eseguita la giornata in cui il libero controllato, pur attenendosi scrupolosamente a tutte le altre prescrizioni, sia rientrato in casa con qualche ritardo rispetto agli orari eventualmente fissati dal Magistrato di Sorveglianza nell'ordinanza precettiva o si sia presentato ai Carabinieri o alla P.S. con qualche ritardo rispetto all'orario stabilito; conseguenze che invece verrebbero evitate adottando la seconda delle soluzioni prospettate.

La legge nulla dice al riguardo.

Propendiamo per la seconda soluzione.

La situazione del condannato a pena sostitutiva infatti non è dissimile da quella del semilibero.

Entrambi sono in espiazione di pena, ed entrambi sono sottoposti a prescrizioni (ordinanza del Magistrato di Sorveglianza — programma di trattamento). Orbene, nel caso in cui un semilibero violi una o più prescrizioni contenute nel programma di trattamento, la Sezione di Sorveglianza, valutata la sua inidoneità, gli revocherà il beneficio; il semilibero riprenderà a scontare la sua pena in regime ordinario. Di certo però gli verranno computati come pena espiata anche i giorni in cui egli non ha ottemperato al programma di trattamento.

Solo in caso di evasione i giorni di latitanza non gli verranno computati come pena espiata.

Non si vede perché allora non applicare le stesse regole anche al condannato a pena sostitutiva.

Invero al comportamento del semilibero che evade può parificarsi il comportamento del condannato a pena sostitutiva, che sia tale da far ragionevolmente pensare che egli non abbia inteso, anche solo per un

determinato periodo di tempo, assoggettarsi alla esecuzione della pena sostitutiva medesima; le mere violazioni di prescrizioni, non valutabili nel senso predetto, verranno apprezzate come le inottemperanze al programma di trattamento; cagioneranno la conversione ma i giorni in cui esse sono state poste in essere verranno ugualmente conteggiati come pena eseguita (espiata).

In tal modo l'oggetto della conversione viene contenuto in ambiti accettabilmente rigorosi; in presenza delle condizioni di legge (violazione di anche una sola delle prescrizioni) verranno (o potranno) essere convertiti:

1) i giorni di pena sostitutiva non potuti eseguire per effetto del provvedimento di conversione; in altre parole i giorni di pena sostitutiva ancora da eseguire a residuati a decorrere dal giorno della conversione;

2) i giorni di pena sostitutiva di fatto non eseguiti a partire dall'inizio della pena e sino al giorno della conversione; in altre parole, utilizzando il criterio sopra enunciato, i giorni, compresi, fra l'inizio della esecuzione della pena sostitutiva e il giorno della conversione, nei quali il condannato ha tenuto un comportamento tale da far ragionevolmente pensare che egli non abbia inteso assoggettarsi alla esecuzione della pena sostitutiva.

L'ambito di convertibilità così delineato appare in linea teorica, come già detto, accettabilmente rigoroso e rispettoso del principio per il quale non è possibile far espiare due volte la stessa pena. Nella pratica, peraltro, si verifica che, adottata tale soluzione, per effetto delle lungaggini della procedura di conversione, della brevità delle pene sostitutive, e della mancata previsione della sospensione della esecuzione delle pene sostitutive in caso di violazione delle prescrizioni, il più delle volte la violazione delle prescrizioni rimanga di fatto senza sanzione.

Le patologie processuali o le carenze della norma, tuttavia, non devono indurre l'interprete ad adottare soluzioni non corrette ed invero contrastanti con i principi generali solo al fine di poterle in qualche modo ovviare.

Ciò posto passando all'esame del caso concreto sottoposto al giudizio di questa Sezione occorre rilevare che Perrotta Francesco ha espiato la pena sostitutiva di giorni 30 di libertà controllata. Essa è stata eseguita dal 5 maggio 1984 al 2 giugno 1984, compreso. Il Perrotta durante l'esecuzione della pena ha in due occasioni ed in particolare nei giorni 7 maggio 1984 e 11 maggio 1984 violato la prescrizione di rientrare nella sua abitazione all'orario prestabilito. Applicati i criteri sopra enunciati, non può dirsi che il Perrotta con tali suoi comportamenti abbia dato prova di volersi sottrarre per i giorni indicati alla esecuzione della pena sostitutiva avendo, fino a prova contraria, ottemperato a tutte le altre prescrizioni.

I giorni predetti pertanto non possono essere considerati come giorni di libertà controllata non eseguita.

P. T. M.

Visto l'art. 108 legge 689/81 e 71 della legge 26 luglio 1975 n. 354

DISPONE

l'archiviazione della proposta di conversione.

Milano, lì 5 febbraio 1985.

La massima è da condividere.

Il sistema attuato dal legislatore del 1981 in tema di revoca e conversione delle misure sostitutive a seguito di violazione delle prescrizioni, appare gravemente sproporzionato o addirittura spesso inoperante, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per provocare l'intervento del Tribunale di Sorveglianza.

È auspicabile che anche sul punto il Legislatore ponga mano al più presto ad un riesame di tutto il sistema: in particolare è da suggerire che venga prevista la possibilità per il Magistrato di Sorveglianza di sospendere l'esecuzione della misura sostitutiva, in attesa della decisione del Tribunale, così come, in tema di misure alternative, si è provveduto con l'art. 51 *ter* della Legge Penitenziaria opportunamente introdotto dall'art. 16 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Atti osceni - Sala colloqui della Casa Circondariale - Luogo aperto al pubblico - Non è tale. (art. 527 C.P.).

Pretore Brescia 4 febbraio 1985 - Est. PLATÉ - Imp. FRANCESCUTTI

La sala colloqui della Casa Circondariale, specie se utilizzata per gli incontri di coniugi co-detenuti, incontri che hanno carattere di specialità e si svolgono in orari e giorni diversi dai colloqui ordinari, non è luogo aperto al pubblico perché nello stesso non può accedere un numero indeterminato di persone e la ratio della norma incriminatrice è diretta ad evitare il pericolo di una diffusività anche soltanto potenziale di comportamenti offensivi del senso del pudore. Di conseguenza, non costituisce reato di atti osceni lo scambio di effusioni di natura sessuale tra coniugi detenuti nelle circostanze suddette.

Con rapporto del 12 maggio 1984 il Direttore della Casa Circondariale di Brescia trasmetteva all'autorità giudiziaria copia della relazione contenuta nel « Registro rapporti detenuti » nella quale l'agente di custodia Malandrino Angelo riferiva di essere stato offeso con la frase: « Fatti i cazzi tuoi » dal detenuto Francescutti Gianni il quale, mentre era a colloquio con la moglie, pure essa detenuta, era stato invitato a tenere un atteggiamento composto in modo da consentirgli di potere tenere sotto controllo visivo altre persone a colloquio.

Altresì venivano trasmessi gli accertamenti eseguiti dal Comandante degli agenti di custodia cui sia il Malandrino sia la vigilatrice

Fierro Irma, addetti entrambi al servizio di controllo dei colloqui, riferivano il loro convincimento secondo cui la moglie del Francescutti avrebbe masturbato costui nel corso del colloquio.

Il successivo 24 maggio 1984 la Direzione dell'Istituto trasmetteva altro rapporto concernente ancora il Francescutti relativamente ad episodio assai simile a quello precedentemente descritto. Nel rapporto interno redatto dall'agente di custodia Cordaro Francesco si lamentava che il Francescutti, mentre ancora era a colloquio con la moglie, aveva reagito ad un richiamo con la stessa frase già precedentemente illustrata.

Trasmessi per competenza gli atti a questo Pretore si disponeva l'esecuzione di rilievi fotografici della sala di colloquio, sita nella sezione femminile del carcere, ove erano avvenuti entrambi gli episodi ora ricordati. Il Francescutti e la Bono venivano quindi citati all'odierno dibattimento per rispondere, entrambi, del reato di atti osceni: il solo Francescutti della duplice imputazione di oltraggio.

All'odierno dibattimento, gli imputati negavano concordemente il gesto di natura sessuale loro ascritto. Il Francescutti sosteneva di essere stato richiamato, in entrambe le occasioni, perché si teneva abbracciato alla moglie, negando tuttavia di avere reagito con la frase attribuitegli. Precisava di avere protestato con gli agenti, facendo loro presente la necessità di non opporre un rigido « fiscalismo » di fronte alla esigenza totalmente comprensibile di poter fruire di qualche momento di scambievole tenerezza con la persona amata.

Sui fatti venivano poi sentiti gli agenti Malandrino e Cordaro, la vigilatrice Fierro ed i testi Baldiraghi e Pini, presenti nella sala colloqui in occasione dell'episodio accaduto il 9 maggio 1984. Il direttore della Casa Circondariale, dr. Pagano, veniva, infine, interrogato sulle modalità di svolgimento dei colloqui c.d. « speciali ».

All'esito delle risultanze probatorie, il giudicante ritiene di potere con serenità affermare che effettivamente durante il colloquio del 9 maggio 1984 vi fu tra i due imputati uno scambio di effusioni non propriamente caste. La documentazione fotografica in atti consente, innanzitutto, di affermare (vedi in particolare fotografia n. 5) che l'agente Malandrino e la vigilatrice Fierro erano in posizione ottimale per poter scorgere i movimenti dei due imputati che si trovavano a pochi metri di distanza, l'uno di fronte all'altro separati dal bancone fisso che taglia in due la sala dei colloqui.

Non è possibile, dunque, dubitare dell'esattezza di quanto riferito da entrambi i testimoni immediatamente dopo il fatto. Anche all'odierno dibattimento poi il Malandrino ha riferito di avere precisamente visto la mano della Bono accarezzare le parti intime dell'uomo. Sull'argomento, tuttavia, non ritiene lo scrivente il dovere più oltre indagare per l'assorbente ragione che le informazioni fornite dal direttore dell'Istituto consentono di escludere il carattere di « luogo aperto al pubblico » del luogo che è stato teatro dell'episodio, e quindi la sussistenza di un elemento costitutivo del reato. A tale conclusione si giunge ponendo mente alla utilizzazione tutta particolare della sala in questione in occasione di incontri come quelli autorizzati fra coniugi co-

detenuti, appartenenti fra l'altro a quella specifica categoria nota come « dissociati da formazioni terroristiche ».

Di qui l'individuazione dei colloqui in esame come aventi carattere di specialità. Ed invero, non solo essi si svolgono in orari e giorni diversi dai colloqui ordinari, ma altresì è escluso che alla sala-colloqui possano accedere persone diverse da quelle previamente ammesse. La esclusione degli estranei, nella fattispecie concreta in esame, tanto più è da escludere in quanto si trattava di colloqui fra persone, tutte detenute nello stesso istituto, sia pure in Sezioni diverse.

Ricordato ora che, secondo la nozione tradizionale, « luogo aperto al pubblico » è quello cui può accedere un numero *indeterminato* di persone per quanto solo in certi momenti o con l'osservanza di speciali condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo medesimo, si osserva che tali caratteristiche non può dirsi rivestire l'aula di colloquio ove si sono svolti i fatti per cui è processo.

Proprio in ragione del fatto di svolgersi in tempi diversi dai colloqui cui accede la massa previamente interminabile delle persone cui è consentito l'ingresso, e dall'essere riservati a coppie di coniugi detenute, si esclude che alla sala occupata in concreto dagli imputati potesse avere accesso il pubblico.

Con tale ultimo concetto si vogliono intendere persone estranee a quella cerchia di soggetti che tipicamente compone la comunità carceraria. Nella specie cioè non ricorre quel requisito della indeterminatezza dei possibili aventi diritto all'ingresso, necessaria perché si abbia luogo aperto al pubblico. La necessità di limitare nel senso sopradetto la nozione di « pubblico » conferendo ad essa un significato diverso e non coincidente con quello di « terzi presenti » si giustifica del resto sulla base della « ratio » della norma incriminatrice diretta ad evitare il pericolo di una diffusività anche solo potenziale di comportamenti offensivi del sentimento del pudore.

Ove tale diffusività manchi viene meno l'esigenza di persecuzione penale. Ritenendo il contrario, paradossalmente, si correrebbe il rischio di veder incriminato qualsiasi atteggiamento della vita intima delle persone... sol perché, ad esempio, svolgentesi all'interno di una collettività familiare numerosa.

Il giudicante, pur non nascondendosi che la Corte di Cassazione in tempi recenti ha manifestato sul tema orientamenti estremamente restrittivi giungendo ad affermare che è luogo aperto al pubblico la cella dell'istituto carcerario quantunque lo spioncino di essa sia stato occluso, ritiene, alla luce delle considerazioni sopra svolte, più corrette e razionali le conclusioni cui pervenne una giurisprudenza non recente (si veda per tutte: Corte di Cassazione-Sezione I, sentenza 26 novembre 1945 in Archivio penale 1946, 440) secondo la quale è luogo sottratto alla accessibilità del pubblico (nella specie trattasi di cella carceraria) quello in cui non possono che entrare i detenuti ed il personale di custodia.

Conclusivamente, si impone a proposito della imputazione di atti osceni la assoluzione di entrambi con la formula perché il fatto non costituisce reato.

Per quanto, invece, riguarda le imputazioni di oltraggio, si deve pervenire alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei riguardi, del Francescutti.

Che l'imputato abbia proferito le espressioni attribuitegli è provato sul fondamento delle affermazioni credibili dei pubblici ufficiali cui furono rivolte. Per vero, lo stesso Francescutti ha escluso che gli agenti si siano rivolti a lui con termini volgari o con atteggiamenti provocatori. Ne discende che, escludendosi con assoluta certezza che fra agenti e detenuto si sia svolta una rissa verbale, il pubblico ufficiale nessun motivo di astio e di rancore poteva nutrire per riferire in modo alterato od inesatto le frasi rivoltegli. Del resto, i richiami rivolti al Francescutti non rivestono alcun carattere di vessatorietà dato che essi erano diretti a consentire che il controllo visivo sui colloquianti potesse svolgersi nel modo più penetrante ed erano quindi finalizzati per l'appunto, al raggiungimento di quel compito loro affidato (vedi art. 35 del Regolamento sull'ordinamento penitenziario).

La frase « fatti i cazzi tuoi » rivolta agli interlocutori riveste poi idoneità lesiva del prestigio del pubblico ufficiale sia perché la stessa trivialità dei termini usati manifesta il sentimento di disistima nutrito nei confronti dell'interlocutore, sia perché con tale espressione si usa generalmente far intendere alla persona cui è diretta che l'atteggiamento tenuto è importuno, irrispettoso, lesivo dell'altrui privatezza. La volgarità della frase evidenzia poi che non si è in presenza di una semplice critica dell'operato del pubblico ufficiale, bensì di un aggressivo ed immotivato attacco al patrimonio morale.

I due episodi, sintomatici di un medesimo sentimento di insofferenza, vanno ricondotti sotto il vincolo della continuazione di talché unica sarà la pena da irrogare. La generalizzata diffusione dell'espressione incriminata tale da usurarne anche la carica ingiuriosa, e la non particolare gravità del nesso psichico caratterizzantesi nella forma del dolo di impeto, consigliano di fissare la pena nel minimo edittale. Si concedono altresì al Francescutti le attenuanti generiche in ragione della particolare e talora esasperata reattività agli stimoli esterni che la detenzione fatalmente comporta. La sanzione in concreto da irrogare si fissa dunque, in mesi quattro e giorni dieci di reclusione (minimo edittale diminuito di 1/3 per le generiche, con equo aumento di giorni 10 ex art. 81 c.p.). Di diritto segue la condanna alle spese processuali.

La gravità dei reati per i quali l'imputato trovasi in stato di custodia cautelare, discendenti dalla militanza ascritta al Francescutti in formazioni sovversive, osta alla concessione della sospensione condizionale della pena, non consentendo la formulazione di giudizio prognostico pienamente favorevole. Lo ammontare della pena irrogata consente, tuttavia, di operare la sostituzione della sanzione inflitta con quella della semidetenzione. Ed invero tale misura, ove l'atteggiamento di respiscenza dell'imputato persistesse nel tempo potrebbe concorrere al reinserimento sociale del medesimo, non ostacolandone, ad esempio, una futura attività lavorativa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 433 e 433 c.p.p.;

Dichiara il Francescutti Gianni colpevole dei reati di oltraggio ascrittogli ai capi A) e B) della imputazione, riuniti dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 53 e segg. Legge 24 novembre 1981, n. 689, ordina che la pena soprainflitta venga sostituita da mesi quattro e giorni dieci di semi-detenzione.

Visto l'art. 479 c.p.p.

Assolve Francescutti Gianni e Bono Marina dalla imputazione di cui al capo C) perché il fatto non costituisce reato.

Brescia, lì 4 febbraio 1985.

La mancata qualificazione della sala colloqui della Casa Circondariale quale luogo aperto al pubblico, giustificata nella fattispecie dal carattere di specialità dei colloqui tra coniugi co-detenuti, contrasta con i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia. Si ritiene infatti che gli Istituti di Prevenzione e Pena *devono* considerarsi luoghi aperti al pubblico, in quanto nessuna distinzione può farsi fra i locali in cui si svolge la vita in comune ed i locali isolati (come le celle occupate da singoli detenuti), poiché tutte le parti degli stabilimenti carcerari sono aperte ad una quantità indeterminata di persone, (Cass. Sez. III 10 gennaio 1979, Cass. pen. Mass. 1979/241) che in esso si rechino per ragioni di servizio, di affari o di relazione con coloro che vi abitano - (Cass. Sez. III, 28 marzo 1960, in *Giust. pen.*, 1961, II, 436). Ed è in ragione di ciò che ai fini della configurabilità del delitto di atti osceni quando si tratti di luogo pubblico o aperto al pubblico (a differenza del luogo esposto al pubblico) è sufficiente la sola visibilità in astratto degli atti idonei ad offendere il pudore, non ritenendosi necessaria l'indagine volta ad accertare la visibilità in concreto (Cass. Sez. III 9 aprile 1973, *Giust. pen.* 1974, II, 37 - Cass. pen. Mass. Ann. 1975, 123).

Ordinamento penitenziario - Assistenti volontari - Magistrato di Sorveglianza - Proposta vincolante per l'Amm. Penit. - Non è tale.
(artt. 78 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale Amm. Regionale Milano 3 dicembre 1986 - Pres. MANGIONE - UGGE' contro Ministero di Grazia e Giustizia.

La proposta per la nomina o la conferma ad assistente volontario in un istituto di prevenzione e pena, proveniente dal Magistrato di Sorveglianza, è un parere non vincolante per l'Amministrazione Penitenziaria che, in caso di reiezione dell'istanza di nomina o di conferma da parte del cittadino, ha l'obbligo della motivazione, vale a dire di dare conto dei motivi che impediscono l'inizio o la prosecuzione della attività.

Diversamente opinando il potere del Ministro o del Magistrato di Sorveglianza, pur assai ampio, sconfinerebbe nel mero arbitrio e non soggiacerebbe neppure al controllo di legittimità sotto il profilo della logica e della ragionevolezza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso n. 287/1986 proposto da Uggè Mario rappresentato e difeso dall'avv. Luca Benzoni ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Milano, Piazza Po, 7.

CONTRO

il Ministero di Grazia e Giustizia costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso da avvocatura di Stato ed elettivamente domiciliato presso la medesima in Milano, via Freguglia 1, per l'annullamento del provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia con il quale al ricorrente è stata negata l'autorizzazione ad accedere al carcere circondariale di Lodi in qualità di assistente volontario.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 3 dicembre 1986 il relatore dott. M. Terzi;

Udito, altresì, l'avv. Benzoni, per il ricorrente; l'avv. Rago per il resistente;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue;

Fatto.

Con ricorso notificato il 15 gennaio 1986 Uggè Mario esponeva di:

– aver richiesto il rinnovo di autorizzazione ad accedere al carcere circondariale di Lodi in qualità di assistente carcerario volontario per l'anno 1983;

– di aver ricevuto la nota 25 novembre 1985 con la quale la Direzione della Casa Circondariale comunicava sostanziale diniego all'istanza avanzata.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnato provvedimento sostenendo l'illegittimità per violazione di legge ed accesso di potere per difetto dei presupposti e della motivazione.

Si costituiva in giudizio, con memoria meramente formale l'intimato Ministero di Grazia e Giustizia.

A seguito di ordinanza presidenziale del 14 maggio 1986 veniva depositata in giudizio la documentazione concernente il procedimento de qua.

Con memoria notificata il 3 luglio 1986 il ricorrente proponeva motivi aggiunti di impugnazione sostanzialmente esplicativi alla luce di documenti prodotti, delle censure già esposte.

Il ricorso veniva infine discusso all'udienza del 3 dicembre 1986.

1) Il ricorrente ha svolto per vari anni attività di assistente volontario carcerario presso la Casa Circondariale di Lodi.

Presentate istanze di rinnovo dell'autorizzazione per l'anno 1983, a seguito di diffida emessa in mora riceveva dalla Direzione della Casa Circondariale nota 25 novembre 1985 con la quale si comunicava testualmente: « Il Superiore Ministero ha precisato che la vostra attività di volontario è cessata non per proposte di revoca da parte dello scrivente, ma per mancate proposte di rinnovo dell'incarico da parte del Magistrato di Sorveglianza, pertanto trattasi non di provvedimento di revoca, bensì di cessazione per mancato rinnovo ».

2) Ai sensi dell'art. 78 primo comma legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) « L'Amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza ed alla educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati ed al futuro reinserimento nella vita sociale ».

Ai sensi dell'art. 107 Regolamento di Esecuzione legge citata « l'autorizzazione preveduta del primo comma dell'art. 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno »...!

3) Ritiene il Collegio che l'impugnato provvedimento sia illegittimo essendo fondate le dedotte censure di difetto di motivazione.

Ed invero, come si desume dalla nota 25 novembre 1985 comunicata al ricorrente, il Ministero ha ritenuto l'insussistenza di una posizione qualificata del ricorrente che aveva avanzato istanza di rinnovo dell'autorizzazione. Difatti ha risposto di non poter aderire all'istanza attesa la mancata proposta di rinnovo da parte del Giudice di Sorveglianza.

Sostanzialmente si è dunque qualificata come vincolante — nella fattispecie procedimentale — la « proposta » del Giudice di Sorveglianza di cui al citato art. 78 legge 354/75.

Ritiene il Collegio che tale « interpretazione » non sia condivisibile in generale ed ancor meno nella fattispecie particolare.

Già in generale nella fattispecie procedimentale prevista dalla legge 354/75 e del Regolamento di Esecuzione non pare potersi ritenere quale vero e proprio atto di iniziativa la proposta del Giudice di Sorveglianza, essendo prevista la possibilità per persone con determinati requisiti di avanzare autonome istanze; la cd. « proposta » al di là della lettura della norma, si deve ritenere un parere. D'altronde tale qualificazione è stata recepita dallo stesso Ministero con la circolare emanata, successivamente al provvedimento impugnato prot. n. 473281/13 del 5 dicembre 1983.

Già in tale ottica appare dunque palese, il difetto di motivazione laddove non vengono neppure richiamate le ragioni addotte nella « proposta » negativa del Giudice di Sorveglianza.

Per di più, rileva il Collegio l'obbligo di motivazione nel caso in esame sorgeva anche dalla particolare e qualificata posizione del ricorrente già autorizzato per gli anni precedenti; e per il quale, dunque, si trattava di un « rinnovo » di autorizzazione.

A fronte di tale situazione l'Amministrazione non poteva non dar conto dei motivi sopravvenuti che impediscono la prosecuzione di una attività già ripetutamente autorizzata per la quale dunque si era altre volte pronunziata favorevolmente.

Diversamente opinando il potere del Ministero — ovvero — del Giudice di Sorveglianza per quanto, in ragione di ovvii motivi di ordine e sicurezza pubblica, sia assai ampio — sconfinerebbe in mero arbitrio e non soggiacerebbe neppure al controllo di legittimità sotto il profilo della logica e della ragionevolezza, conseguente al riconoscimento di una posizione qualificata da parte dell'istante.

In conclusione dunque il ricorso va accolto; le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sul ricorso n. 287/86 così provvede:

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato; e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, il 3 dicembre 1986 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giovanni MANGIONE (Presidente), Vincenzo FRANCO (Consigliere), Massimo TERZI (Referendario est).

A mò di commento pubblichiamo il ricorso che è stato deciso dal TAR di Milano. Trattasi di una questione assolutamente nuova, da segnalare sotto un duplice profilo.

Innanzitutto perché ritiene che il parere del M.to di Sorveglianza in tema di nomina di assistenti volontari negli istituti di pena non è vincolante per l'amministrazione penitenziaria, anche se obbligatorio.

In secondo luogo, la decisione dell'amministrazione, in particolare se negativa, deve essere motivata ed è pertanto sottoposta al controllo di legittimità come tutti gli atti amministrativi.

Fatto.

Il presente ricorso ha un carattere peculiare in quanto la lesione che legittima il contenzioso ha un aspetto più che altro morale-sociale.

Il ricorrente è semplicemente una brava persona con solide basi religiose. Niente di più.

Da quanto sopra deriva che sono anni ed anni che cerca di aiutare gli altri.

Si deposita agli atti un curriculum dal quale si evince che il ricorrente svolge un'intensa attività sociale in tal senso e si è meritato persino il premio della Bontà Città di Lodi... in merito non servono altre parole.

Il presente ricorso nasce non perché il Sig. Uggè sia litigioso, ma perché è stato offeso nella sua dignità.

Infatti tra le altre attività il ricorrente ha ottemperato all'indirizzo evangelico « sono stato carcerato e mi sei venuto a trovare » e pertanto dal 1970 dopo avere seguito un corso svolge anche l'attività di assistente carcerario volontario presso la casa circondariale di Lodi ed è consigliere del Patronato Lodigiano per Liberati dal Carcere costituito in Lodi con r.d. 21 gennaio 1883.

Anni di intenso lavoro in favore dei problemi dei carcerati, anni dei quali comunque è felice per le intense soddisfazioni morali avute e la riconoscenza avuta dagli assistiti.

È intervenuta la legge 26 luglio 1975, n. 354 « Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà ove all'art. 78 si afferma che l'Amministrazione penitenziaria può su proposta del Magistrato di Sorveglianza autorizzare persone idonee all'assistenza ed all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari.

In base all'art. 107 del Regolamento di esecuzione della legge approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 l'autorizzazione ha durata annuale e può essere rinnovata.

Cosicché il ricorrente ha avuto le sue autorizzazioni all'accesso al carcere ed il relativo tesserino annuale.

Nel 1977 il Ministero di Grazia e Giustizia ha rilasciato un diploma al merito della redenzione sociale.

È giunto l'anno 1983.

Come sempre il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione per l'accesso al carcere.

La direzione della Casa Circondariale di Lodi ha fornito il proprio parere favorevole ed è stato chiesto il colloquio con il Magistrato di Sorveglianza di Milano competente sul carcere di Lodi.

Il colloquio è stato eseguito.

Nulla più si è saputo, tanto che il ricorrente è stato costretto a notificare una diffida onde far maturare il silenzio rifiuto.

Successivamente è pervenuta la nota 25 novembre 1985 della Direzione della Casa Circondariale di Lodi con la quale si rende edotto il ricorrente che « il Superiore Ministero ha precisato che la Vostra atti-

vità di volontario è cessata non per proposta di revoca da parte della scrivente, ma per mancata proposta di rinnovo dell'incarico da parte del Magistrato di Sorveglianza, pertanto trattasi non di provvedimento di revoca bensì di cessazione per mancato rinnovo ».

Avverso tale modo di procedere e con espressa riserva di motivi aggiunti non appena si conosceranno i provvedimenti del Ministero di Grazia e Giustizia ed il parere del Magistrato di Sorveglianza il Sig. Uggè sin da ora ricorre per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) *Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e della motivazione.*

Come si è accennato in fatto il ricorrente svolge la funzione di assistente volontario dal 1970 ed ha ricevuto solo encomi ed attestati di benemerenzza.

Il come mai ora improvvisamente non è pi autorizzato a proseguire nella sua azione non è dato di sapere.

Anzi il Ministero neppure risponde e l'Amministrazione invia la sibillina lettera impugnata.

È questo già un preciso vizio di assenza di motivazione. Ma per scrupolo difensivo esaminiamo i criteri che possono spingere l'Amministrazione al diniego.

Il Regolamento di esecuzione della legge n. 354/1975 approvato con D.P.R. n. 431/1976 all'art. 107 dispone i criteri per la revoca della autorizzazione che possono ben essere assimilati ai presupposti per il mancato rinnovo.

Tali criteri sono l'inidoneità al corretto svolgimento dei suoi compiti.

Ulteriore supporto è dato dalla riferita circolare 5 dicembre 1983, n. 3001/5451 del Ministero di Grazia e Giustizia che afferma:

« Occorre, dunque, che gli accertamenti preliminari, dimostrino, sia in caso di rilascio *ex novo* della autorizzazione, sia in caso di rinnovo, che si tratta di persone « idonee all'assistenza e all'educazione », « che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno ».

Ecco che allora comincia ad identificarsi il quadro dei presupposti nei quali deve essere inserita l'azione amministrativa nell'esame delle autorizzazioni in questione.

Certo nessuna ombra può esservi sul ricorrente tant'è che la Direzione del Carcere di Lodi ha, con nota 15 giugno 1984 affermato « a tal proposito questa direzione esprime parere ampiamente favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'ingresso in questo Istituto, in considera-

zione della serietà dimostrata e del nobile compito che assolvono le persone indicate in oggetto ».

L'applicazione di tali criteri deve necessariamente trovare una motivazione nel provvedimento ed una sua logica non essendo meramente affidata ad un'impressione, ma ad un'attenta analisi dei requisiti delle persone.

Il tutto nel caso in esame è assente e quindi insanabilmente illegittimo si appalesa il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Non è ultroneo rilevare che gli stessi criteri soprariferiti vincolano anche il Magistrato di Sorveglianza nella redazione della sua proposta che non può essere una mera tautologia della legge, ma un'analitica relazione del suo esame e delle sue conclusioni.

Quanto sopra a maggior ragione dopo che il richiedente svolge da 15 anni tale funzione.

2) *Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e della motivazione.*

L'art. 78, legge 26 luglio 1975, n. 354 dispone che la Amministrazione del Penitenziario può, su proposta del Magistrato di Sorveglianza, autorizzare persone idonee a frequentare gli Istituti penitenziari.

Da quanto sopra derivano le seguenti conseguenze giuridiche:

1) si tratta di autorizzazione su istanza del cittadino e pertanto la proposta del Magistrato non è tecnicamente un atto di iniziativa alla azione amministrativa, in quanto l'atto di iniziativa è l'istanza del cittadino all'Amministrazione;

2) la proposta prevista dalla legge è a carattere obbligatorio, ma non vincolante in quanto la legge citata afferma che l'Amministrazione può autorizzare su proposta e non che deve autorizzare.

D'altro canto quando la legge prescrive un parere senza aggiungere altro il parere è da ritenersi obbligatorio, ma non vincolante e per analogia quanto sopra non può che essere applicato anche alle proposte.

In effetti l'ottica della legge non è affatto quella della proposta in senso tecnico, intesa come atto di iniziativa all'azione amministrativa inserita nella sua fase preparatoria, ma più precisamente, come un atto di valutazione nella fase decisoria del provvedimento e cioè un parere.

In tal senso infatti si esprime il Ministero di Grazia e Giustizia con circolare Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e pena 5 dicembre 1983, n. 3001/5451 che definisce parere e non proposta l'atto del giudice di sorveglianza.

Ed invero inteso come parere ben trova applicazione nel diritto amministrativo l'inserimento di un organo che amministrativo non è quale il Magistrato di Sorveglianza nella formazione di un atto amministrativo.

Evidenziato quanto sopra risulta evidente l'illegittimità dell'affermazione contenuta nella nota 25 novembre 1985, secondo la quale non si è rinnovata l'autorizzazione per mancata proposta di rinnovo dell'incarico da parte del Magistrato di Sorveglianza.

Invero non può esservi una mancata proposta in quanto il Magistrato di Sorveglianza ha dato il proprio parere o negativo (come sembra intendersi) o favorevole.

In entrambi i casi sussiste per l'Amministrazione l'obbligo giuridico di rispondere all'istanza del ricorrente *motivando in merito alla sua decisione* e comunicando il parere del Magistrato di Sorveglianza in quanto divenuto parte dell'atto amministrativo che ha efficacia esterna.

Legislazione e Documentazione

a cura di Franco Salvi

LEGISLAZIONE

Testo del decreto legge 29 novembre 1985, n. 685 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 30 novembre 1985 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985), **coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 1986, n. 8** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1986), **recante: « Nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini ».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo, al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo ove è stato eseguito il fermo, secondo la rispettiva competenza per materia, ovvero al pretore del mandamento in cui è avvenuto il fermo, se diverso da quello nel quale ha sede il tribunale ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 254-bis del codice di procedura penale le parole: « ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'art. 282 e nel secondo comma dell'art. 284 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'art. 282 ».

Art. 3.

I commi nono, decimo e undicesimo dell'art. 279 () del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:*

« Quando sussista taluna delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'art. 254, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'art. 282. Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze.

Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione è inconciliabile con le finalità per le quali essi sono stati imposti, ovvero se risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 292.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al primo comma, le disposizioni dell'art. 272, in quanto applicabili ».

Art. 4.

L'art. 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 282. (Sottoposizione a prescrizioni). — Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria o con un'altra successiva il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.

Il giudice può imporre, anche in aggiunta alla prescrizione prevista dal comma precedente, l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità di polizia giudiziaria indicata nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione; può, inoltre, vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo ovvero può imporgli l'obbligo di dimorare nel comune di residenza o in un altro comune, o in una frazione di essi.

Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonchè, se prescritto dal giudice, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.

Del provvedimento che impone uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al giudice di ogni infrazione.

(*) Così rettificato a seguito di errata corregge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1986.

L'ordinanza che impone, modifica o revoca taluna delle prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successiva a quella che concede la libertà provvisoria, può essere impugnata a norma dell'art. 281 ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 284 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se il giudice accerta l'impossibilità dell'imputato di prestare la cauzione o la malleveria, impone uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 282 ».

Art. 6.

Dopo l'art. 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 291-bis. (Modifica e revoca degli obblighi - Permessi). - Le prescrizioni imposte ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 282 e del secondo comma dell'art. 284 possono essere sempre modificate o revocate con ordinanza.

Per comprovati motivi di salute, di famiglia o di lavoro, il giudice può altresì consentire deroghe temporanee alle prescrizioni, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare un efficace controllo.

Dei provvedimenti previsti dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente per il controllo ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 287 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nei casi preveduti dal secondo comma dell'art. 282, l'imputato assume con le medesime forme gli obblighi ivi previsti ».

Art. 8.

Nell'art. 292 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria che ha disposto gli obblighi per i provvedimenti di sua competenza ».

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGGE 24 gennaio 1986, n. 17.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1986.

Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono iscritti d'ufficio nel ruolo d'onore delle rispettive Forze armate, previo collocamento in congedo assoluto, qualora siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure abbiano dato luogo ad un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base a leggi precedentemente vigenti;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I militari e graduati di truppa del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, solo in tempo di guerra per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

Art. 2.

I militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al

grado superiore a quello di iscrizione, anche se di sottufficiale, dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:

- a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
- b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;
- c) ovvero, nel caso di richiamo ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

I militari e i graduati di truppa che abbiano conseguito la promozione ai sensi del comma precedente possono ottenere una terza promozione allorché, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) o c) dello stesso comma.

Possono conseguire una quarta promozione i militari e graduati di truppa che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure siano titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorché si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del precedente secondo comma.

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

Art. 3.

L'avanzamento di cui al precedente articolo ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, ad esprimere giudizi di avanzamento.

I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.

Art. 4.

Restano in vigore le norme della legge 5 marzo 1973, n. 29, come integrate dalla legge 26 novembre 1975, n. 623.

L'articolo unico della legge 2 dicembre 1940, n. 1963, già sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 588, è abrogato.

Art. 5.

I sottufficiali ed i militari ai quali è stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti nel ruolo d'onore anche se il relativo decreto è stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, a condizione che la domanda di concessione sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente.

Art. 6.

L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già in congedo assoluto e vi hanno titolo, avverrà in base a domanda da presentarsi ai competenti enti territoriali entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà decorrenza dalla data in cui sono venute a sussistere per l'interessato le condizioni previste dall'art. 1 della presente legge.

Art. 7.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai militari e graduati di truppa del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 12 febbraio 1986, n. 27.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1986)

Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie.

Art. 1.

L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, è stabilito come segue:

appuntati e guardie n. 19.844.

Art. 2.

L'organico delle vigilatrici penitenziarie di cui alla legge 26 aprile 1982, n. 215, è stabilito come segue:

- vigilatrici penitenziarie capo n. 32;
- vigilatrici penitenziarie superiori n. 130;
- vigilatrici penitenziarie n. 1.832.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 23.000.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1985.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986).

Regolamentazione della « gestione per conto dello Stato » della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL.

IL MINISTERO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTERO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1939, come modificato dai decreti ministeriali 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947, che disciplina la particolare « gestione per conto dello Stato », attuata dall'Isti-

tuto nazionale contro gli infortuni sul lavoro nei confronti dei dipendenti statali, obbligatoriamente soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale 19 gennaio 1939, e successive modificazioni, il quale contempla che le amministrazioni dello Stato sono tenute a rimborsare all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, oltretché l'ammontare delle prestazioni erogate per loro conto, anche una quota delle spese di gestione, che sarà stabilita per ogni esercizio finanziario dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'Istituto, in base alle risultanze di bilancio relative all'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario;

Considerata la sopravvenuta inadeguatezza delle norme contenute nel detto decreto ministeriale del 19 gennaio 1939, e successive modificazioni, per quanto concerne i criteri da seguire per il rimborso degli oneri di gestione a carico delle amministrazioni statali e in particolare l'adozione, per il rimborso delle spese di competenza di un dato esercizio, di aliquote calcolate sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente, che ha dato luogo a notevoli inconvenienti, attesa la non corrispondenza tra le quote di rimborso determinate con le aliquote così stabilite e le spese effettivamente sostenute dall'Istituto predetto e da attribuirsi allo Stato per quell'esercizio. Tale discordanza è da attribuirsi al fatto che il periodo di osservazione è diverso e che da tempo sono sensibilmente mutevoli, con andamento, peraltro, non costante e non uniforme, i parametri di calcolo presi in considerazione.

Ritenuto necessario di adottare, per la determinazione delle aliquote di caricamento delle spese di gestione di un esercizio, le risultanze di competenza dell'esercizio stesso, al fine di una appropriata imputazione delle spese, in modo da soddisfare le esigenze di certezza e correttezza dei rapporti tra lo Stato e l'INAIL.

Ritenuta più equa una redistribuzione delle spese di gestione fra le varie amministrazioni statali sulla base del numero degli eventi infortunistici e delle rendite, in luogo dell'ammontare finanziario delle prestazioni erogate;

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che, nel confermare la possibilità del ricorso da parte delle amministrazioni statali alla menzionata forma di gestione, conferisce la potestà di regolamentare la materia con norme da emanarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

Sentite le amministrazioni dello Stato interessate;

DECRETA:

Art. 1.

I dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali in base alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme contenute nel presente decreto.

L'obbligo dell'assicurazione di cui al precedente comma è limitato ai dipendenti statali che vi sono soggetti ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

L'assicurazione del personale sopra menzionato è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per ciascuna amministrazione dello Stato dalla quale il personale medesimo dipende, col sistema di gestione per conto dello Stato.

Le norme previste dal presente decreto non si applicano ai dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato, per i quali si applicano le disposizioni per essi appositamente adottate.

Art. 2.

Le amministrazioni rimborsano annualmente all'INAIL, su prestazione di appositi elaborati meccanografici, il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell'Istituto e convalidato dall'organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell'art. 66, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, le amministrazioni stesse rimborsano annualmente allo INAIL per le spese generali di amministrazione, per le spese di accertamenti medico-legali, nonché per le prestazioni integrative concesse dalla speciale gestione grandi invalidi del lavoro di cui al capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una aliquota determinata in funzione dell'incidenza del numero degli infortuni afferenti la gestione dipendenti statali e per conto dello Stato rispetto a quelli complessivi della gestione industria.

Per le spese generali di amministrazione delle rendite le predette amministrazioni rimborsano una aliquota calcolata in funzione della incidenza del numero delle rendite inerenti alla gestione dipendenti dello Stato e per conto dello Stato rispetto a quello complessivo della gestione industria.

Gli importi unitari così determinati, stabiliti sulla base delle risultanze del conto consuntivo relativo all'anno di erogazione, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'INAIL potrà richiedere alle amministrazioni statali a titolo di finanziamento della gestione, un'anticipazione annuale pari al 50 % dell'importo dell'ultima richiesta di rimborso. Tale anticipazione sarà conguagliata in occasione della presentazione della rendicontazione annuale.

Art. 3.

Nei casi di unificazione di rendita da infortunio o da malattia professionale a carico dell'INAIL con altra a carico dello Stato, allorché, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si costituisce un'unica rendita appartenente alla gestione ordinaria, le amministrazioni statali verseranno all'INAIL i valori capitali delle quote parti delle rendite unificate di competenza delle amministrazioni stesse.

Tali valori capitali dovranno essere calcolati sulla base delle tabelle approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Qualora la percentuale invalidante da addebitare alla gestione per conto dello Stato sia inferiore al minimo indennizzabile, le amministrazioni dello Stato verseranno all'INAIL una quota del valore capitale della rendita unificata proporzionale al grado di inabilità relativo all'infortunio a carico dello Stato.

Il valore capitale della quota di rendita dovuta dalla amministrazione statale sarà calcolato con riferimento alla data di costruzione della rendita unificata.

Art. 4.

L'INAIL, costituita la rendita secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, provvederà a darne immediata comunicazione all'amministrazione statale.

L'INAIL è tenuto ad informare l'amministrazione statale anche in caso di esito negativo della richiesta di indennizzo per mancanza dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente.

Art. 5.

Nei casi in cui gli infortunati o tecnopatici abbiano acquisito il diritto ad optare, a norma di legge, o per la rendita di infortunio cumulata con il trattamento ordinario di quiescenza oppure per la pensione privilegiata statale con rinuncia alla rendita infortunistica, le amministrazioni statali interessate sono tenute a richiedere la prescritta dichiarazione opzionale direttamente agli interessati e di trasmetterla allo INAIL.

L'opzione esercitata è irretrattabile.

Nell'ipotesi di opzione per la pensione privilegiata statale, l'INAIL, acquisita la predetta dichiarazione, sospenderà il pagamento della rendita a partire dal rateo immediatamente successivo e comunicherà all'amministrazione statale gli importi corrisposti al predetto titolo.

Alle successive operazioni di conguaglio provvederà direttamente l'amministrazione statale interessata.

Art. 6.

Il personale dello Stato in posizione di comando presso qualsiasi ente pubblico conserva agli effetti del presente decreto la qualità di « dipendente dello Stato ».

Nei confronti del personale suddetto dovrà trovare applicazione la forma assicurativa della « gestione per conto dello Stato » fino a quando lo stesso non sarà stato giuridicamente inquadrato nei ruoli organici degli enti.

Nella ipotesi in cui il predetto personale subisca un infortunio sul lavoro ovvero contragga una malattia professionale tutelati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, l'ente presso il quale è distaccato è tenuto a rimborsare all'amministrazione statale cui il personale appartiene l'ammontare delle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché il valore capitale della eventuale rendita costituita.

Art. 7.

In caso di controversie tra assicurati dipendenti statali e l'INAIL, quest'ultimo è abilitato a stare in giudizio ed è tenuto a dare comunicazione dell'instaurazione dei relativi procedimenti nonché del loro esito alle amministrazioni statali interessate.

LEGGE 20 maggio 1986, n. 198.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 febbraio 1986).

Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali.

Articolo unico

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso condono per:

a) le sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico, quanto le sanzioni comminate non hanno comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

b) le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali.

Il condono previsto dalla presente legge non si estende agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Testo del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, (in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1986 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1986), **coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1986, n. 79** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1986), **recante: « Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'appello ».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il seguente:

Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Testo del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1986) **coordinato con la legge di conversione 17 giugno 1986, n. 284** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 1986) **recante: « Proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia ».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, prorogato da ultimo con legge 24 aprile 1985, n. 149, è ulteriormente prorogato *di un anno*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
3 giugno 1986.

Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 12 e 95, primo comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1085;

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260;

Ritenuta l'opportunità di dettare disposizioni per disciplinare uniformemente l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

DECRETA

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina le modalità d'uso ed esposizioni della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

2. Nelle disposizioni che seguono, con il termine « bandiera » si intende il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni.

3. Sono fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.

Art. 2.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli uffici pubblici ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale.

2. La bandiera viene altresì esposta:

- a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni;
- b) all'esterno della sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;
- c) all'esterno delle sedi dei consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
- d) all'esterno degli edifici scolastici durante le ore di lezione in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico e accademico;
- e) all'esterno degli edifici giudiziari nel giorno d'inaugurazione dell'anno giudiziario.

3. La bandiera viene esposta permanentemente all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Art. 3.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), dell'art. 2, dalle ore 8 al tramonto.

2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 4.

1. Quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

2. La bandiera non può essere usata per alcun tipo di drappo o festone. Per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, possono utilizzarsi nastri verdi, bianchi e rossi, i quali dovranno essere collocati l'uno a fianco dell'altro a partire dal verde.

Art. 5.

1. Qualora la bandiera venga esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore, a destra, o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.

2. La bandiera, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima e ammainata per ultima.

3. Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto può comunque essere posto al di sopra della bandiera italiana.

4. Qualora vengano esposte le bandiere di due o più Stati, esse vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza. Le bandiere devono avere la stessa dimensione e devono essere issate allo stesso livello. La successione delle bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.

Art. 6.

1. Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 7.

1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso; né su di essa, né sul pennone che la reca possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 663.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 1986).

Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 14-bis. — (*Regime di sorveglianza particolare*). — 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;

b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;

c) che nella vita penitenziaria si avvolgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.

3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.

4. — In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.

5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza ».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente art. 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 14-*ter.* — (*Reclamo*). — 1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto all'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.

3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.

4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-*bis* del titolo II ».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 14-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 14-*quater.* — (*Contenuti del regime di sorveglianza particolare*). — 1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.

2. L'amministrazione penitenziaria può adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria competente.

3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.

4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.

5. Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa

e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento ».

Art. 4.

1. L'ottavo comma dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto ».

Art. 5.

1. Il sesto comma dell'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

« Ai fini dell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri ed attitudini nonché delle considerazioni economiche della famiglia.

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale possono, previa autorizzazione del Ministro de grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tento conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto ».

Art. 6.

1. L'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — (*Lavoro all'estero*). — 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza».

Art. 7.

1. L'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 22. — (*Determinazione delle mercedi*). — 1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.

3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.

4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario ».

Art. 8.

1. Nel quarto comma dell'art. 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la parola: « facoltà » è sostituita con la seguente: « diritto ».

Art. 9.

1. Dopo l'art. 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, è inserito il seguente:

« Art. 30-ter. — (*Permessi premio*). — 1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano di particolare pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di

durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni per ciascun anno di espiazione.

2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.

3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna all'ergastolo.

5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'art. 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30-bis.

8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali ».

Art. 10

1. Dopo l'art. 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 41-bis. — (*Situazioni di emergenza*). — 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto ».

2. L'art. 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è conseguentemente abrogato.

Art. 11.

1. L'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e dall'art. 7 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché dall'art. 4-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Art. 47. — (*Affidamento in prova al servizio sociale*). — 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero o il pretore investito dell'esecuzione.

4. Se l'istanza di cui al precedente comma 3 è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale ».

Art. 12.

1. L'art. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 4-ter del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Art. 47-bis. — (*Affidamento in prova in casi particolari*). — 1. Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1 dell'art. 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcool-dipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'art. 1-bis del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcool-dipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.

2. Si applica la procedura di cui al comma 4 dell'art. 47 anche se la domanda è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato.

3. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta.

4. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcool-dipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

5. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.

6. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

7. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.

8. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ».

Art. 13.

1. Dopo l'art. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal precedente art. 12 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 47-ter. — (*Detenzione domiciliare*). — 1. La pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:

- 1) donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente;
- 2) persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- 3) persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente;
- 4) persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

2. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.

3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'art. 47.

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 254-*quater* del codice di procedura penale. Si applica il quinto

comma del medesimo articolo. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nel comma 1.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca ».

Art. 14.

1. L'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 50. - (*Ammissione alla semilibertà*). - 1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47 se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 del presente articolo, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di almeno metà della pena.

3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.

6. Nei casi previsti dal comma 1 la semilibertà può essere altresì disposta prima dell'inizio dell'espiazione della pena se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale; in tal caso si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 47.

7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 ».

Art. 15.

1. Dopo l'art. 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 51-bis. - (*Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà*). - 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le codizioni di cui al comma 1 dell'art. 47 o al comma 1 dell'art. 47-ter o ai primi tre commi dell'art. 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura ».

Art. 16.

1. Dopo l'art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente art. 15 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 51-ter. - (*Sospensione cautelativa delle misure alternative*). - 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti ».

Art. 17.

1. Dopo l'art. 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 53-bis. - (*Computo del periodo di permesso o licenza*). - 1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.

2. Avverso il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all'art. 14-ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio ».

Art. 18.

1. L'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 54. - (*Liberazione anticipata*). - 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semi-libertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo ».

Art. 19.

1. L'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 56. - (*Remissione del debito*). - 1. Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condan-

nati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30-ter. La relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese ».

Art. 20.

1. L'art. 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 7 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 68. - (*Uffici di sorveglianza*). - 1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.

2. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli artt. 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

3. Con decreto del presidente della Corte di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.

4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie ».

Art. 21.

1. L'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 8 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 69. - (*Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza*). - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.

4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'art. 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costi-

tuiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'art. 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, le mercede e la remunerazione nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta.

7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

8. Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'art. 56 della presente legge e sui ricoveri di cui all'art. 148 del codice penale.

9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.

10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge ».

Art. 22.

1. L'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 9 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 70. - (*Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza*).

- 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.

2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.

3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.

4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.

5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.

6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.

7. La composizione dei collegi giuridicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

9. Agli esperti componenti del tribunale è riservato il trattamento economico assegnato agli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 operanti negli istituti di prevenzione e di pena ».

Art. 23.

1. Dopo l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 22 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 70-bis. - (*Presidente del tribunale di sorveglianza*). - 1. Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello.

2. Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:

a) a dirigere e ad organizzare le attività del tribunale di sorveglianza;

b) a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del tribunale, l'attività degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;

c) a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio;

d) a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 68;

e) a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;

f) a svolgere tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai regolamenti ».

Art. 24.

1. Dopo l'art. 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 23 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 70-ter. - (*Nuove denominazioni*). - 1. Le denominazioni « sezione di sorveglianza » e « giudice di sorveglianza » di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti : « tribunale di sorveglianza » e « magistrato di sorveglianza ».

2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di sorveglianza di cui all'art. 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia ».

Art. 25.

1. L'art. 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 71. - (*Norme generali*). - 1. Per l'adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza espressamente indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 70, nonché dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di ricoveri di cui all'art. 148 del codice penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza e di quelli relativi all'accertamento dell'identità personale ai fini delle dette misure, si applica il procedimento di cui ai commi e agli articoli seguenti.

2. Il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Se l'interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, il difensore è nominato di ufficio dal presidente del tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della trattazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

3. La competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento.

4. Se l'interessato non è detenuto o internato, la competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui non sia possibile determinare la competenza secondo il criterio sopra indicato, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 635 del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo V del libro IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente

disposto dalla presente legge. L'art. 641 del codice di procedura penale resta in vigore limitatamente ai casi di cui all'art. 212 dello stesso codice ».

Art. 26.

1. L'art. 71-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 71-*ter*. - (*Ricorso per cassazione*). - 1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e, ai sensi di cui agli articoli 14-*ter* e 69, comma 6, l'amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 640 del codice di procedure penale. Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'art. 631 del codice di procedura penale ».

Art. 27.

1. L'art. 71-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto all'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è abrogato.

Art. 28.

1. Il terzo comma dell'art. 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena ».

Art. 29.

1. Sono abrogati i primi tre commi dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il terzo comma dell'art. 48 della stessa legge n. 354, nonché la legge 12 febbraio 1975, n. 6.

Art. 30.

1. La detrazione di pena prevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 18 della presente legge, si applica con provvedimento del tribunale di sorveglianza anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 31 agosto 1981 nonché al semestre in corso a quella data, nella misura di 45 giorni, o in quella integrativa di 25 giorni nei casi in cui sono state già concesse le detrazioni di pena secondo le norme preesistenti, sempreché attualmente e con riferimento ai semestri suddetti risulti provata la partecipazione del condannato

all'opera di rieducazione secondo i criteri indicati nell'art. 94 del regolamento di esecuzione della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Art. 31.

1. L'art. 204 del codice penale è abrogato.
2. Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

Art. 32.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, verranno apportate le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Nota all'art. 4, comma 1:

Il testo dell'art. 18 della legge n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2 della legge n. 1/1977, e come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

« Art. 18. (*Colloqui, corrispondenza e informazione*). - I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.

Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa ».

Nota all'art. 5, comma 1:

Il testo dell'art. 20 della legge n. 354/1975, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

« Art. 20. (*Lavoro*). – Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati.

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

Ai fini dell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri ed attitudini nonché delle condizioni economiche della famiglia.

Le direzioni degli istituti penitenziari in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi ad un tirocinio retribuito.

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale ».

Nota all'art. 8, comma 1:

Il testo dell'art. 26 della legge n. 354/1975, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

« Art. 26. (*Religione e pratiche di culto*). – I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrare i riti ».

Nota all'art. 28, comma 1:

Il testo dell'art. 176 del codice penale, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634, poi modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

« Art. 176. (*Liberazione condizionale*). – Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

Note all'art. 29, comma 1:

– Il testo dell'art. 23 della legge n. 354/1975, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

« Art. 23. (*Remunerazione e assegni familiari*). – Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento ».

– Il testo dell'art. 48 della legge n. 354/1975, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

« Art. 48. (*Regime di semilibertà*). – Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili ».

Nota all'art. 30, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976 è il seguente:

« Art. 94. (*Riduzioni di pena per la liberazione anticipata*). – Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio preveduto dall'art. 54 della legge, si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 91 del presente regolamento.

La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento, all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari.

Il pubblico ministero o il pretore competenti per l'esecuzione comunica alla sezione di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena ».

Legge 7 novembre 1986, n. 743.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 7 novembre 1986).

Modifiche alla disciplina della custodia cautelare.

Art. 1.

1. Il numero 5), terzo comma, dell'art. 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 75 della

legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

26 settembre 1986, n. 794.

Adeguamento delle indennità spettanti ai giudici popolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificata dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, concernente le indennità spettanti ai giudici popolari;

Considerato che l'art. 2 della legge n. 795 del 1982 prevede che ogni tre anni possa essere adeguata la misura delle indennità previste dal citato art. 36, primo e secondo comma, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente;

Vista la variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal 1° novembre 1982 al 31 dicembre 1985;

Considerato che la misura delle indennità fissata dalla legge n. 795 del 1982 non appare più adeguata;

Ritenuta l'opportunità di procedere al suo aggiornamento nella misura del 30 %;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

L'indennità di cui all'art. 36, primo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, è stabilita nella misura di L. 26.000.

Le indennità di cui all'art. 36, secondo comma, sono stabilite nella misura, rispettivamente, di L. 52.000, 58.500 e 65.000.

All'onere derivante dall'attuazione del decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1986 e dei corrispondenti capitali per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE 12 dicembre 1986 n. 861.

(*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1985*).

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

Art. 1.

A m n i s t i a

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, solo o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni sessantacinque;

c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dall'art. 491 in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo;

e) per i reati di cui all'art. 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge;

f) per il reato di cui al comma terzo dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza, nonché per il reato di cui al comma

decimo dell'art. 10 della citata legge, limitatamente alla sua applicazione alle fattispecie di cui ai commi sesto e ottavo dello stesso art. 10, allorché il fatto, per la sua qualità e il numero limitato delle armi, debba ritenersi di lieve entità;

g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dell'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal num. 1, nonché da quella di cui all'art. 112, num. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

h) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'art. 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'art. 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

i) per i reati per i quali è stata pronunciata sentenza estintiva del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva a norma dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2.

Esclusioni oggettive dall'amnistia

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale;

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;

5) 321 (pene per il corruttore);

6) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

7) 371 (falso giuramento della parte);

8) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

9) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste nel comma secondo;

10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste nel comma primo.

11) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

12) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

13) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

14) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

15) 501-*bis* (manovre speculative su merci);

16) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;

17) 595, comma terzo, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;

18) 644 (usura);

b) al delitto previsto dall'art. 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

c) ai reati previsti;

1) dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), e dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), e dagli articoli 21, 22 e 24-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, comma secondo, della stessa legge;

3) dall'art. 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), così come sostituiti dall'art. 1-*ter* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, salvo che si tratti di inquinamento organico di lieve entità provocato dalla lavorazione non industriale di prodotti ittici;

4) dagli articoli 24, 25, primo e terzo comma, 26, 27, 29 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);

5) dall'art. 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici) e dall'art. 14 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 (provvedimenti urgenti, per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione), convertito con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;

6) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);

7) dall'art. 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (alterazione di armi);

8) dall'art. 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Art. 3.

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, num. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'art. 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata anche dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'art. 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 4.*Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia*

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o professionalità non sia estinta o revocata, e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646;

b) a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi.

2. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

b) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale;

c) dei reati estinguibili per effetto della presente o di precedenti amnistie.

3. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.

Art. 5.*Rinunciabilità all'amnistia*

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 6.*Indulto*

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non supe-

riore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli: 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 625; 628, commi primo e secondo; 629, comma primo, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'art. 575 del codice penale, anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2, o all'art. 89 (vizio parziale di mente) del codice penale, nonché per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dell'art. 186 e dal secondo comma dell'art. 195 del codice penale militare di pace, anche se aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui all'art. 198 del codice penale militare di pace o quella di cui all'art. 62, numero 1, del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 1, lettera b), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione. Nella valutazione dei precedenti penali di cui alla richiamata lettera b) del comma 1 dell'art. 4, non si tiene conto delle condanne alle quali deve essere applicato il presente indulto.

4. La misura dell'indulto è di tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che sono affetti da invalidità permanente non inferiore al 71 %, secondo la tabella prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 ottobre 1980, in esecuzione della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

5. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del comma terzo del citato art. 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata.

Art. 7.

Esclusioni soggettive dall'indulto

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o professionalità non sia estinta o revocata, ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 8.

Esclusioni oggettive dall'indulto

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica alle pene:

- a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
- 1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);
 - 2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive);
 - 3) 270-*bis*, comma primo (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
 - 4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);
 - 5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
 - 6) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
 - 7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
 - 8) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
 - 9) 286 (guerra civile);
 - 10) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali);
 - 11) 289-*bis*, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
 - 12) 306 (banda armata);
 - 13) 314 (peculato);
 - 14) 315 (malversazione a danno di privati);
 - 15) 317 (concussione);
 - 16) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
 - 17) 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commesse con armi o da più persone riunite.
 - 18) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);
 - 19) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
 - 20) 422 (strage);
 - 21) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
 - 22) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio);
 - 23) 430 (disastro ferroviario);
 - 24) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);
 - 25) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti);
 - 26) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);
 - 27) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
 - 28) 438 (epidemia);
 - 29) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
 - 30) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

31) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute);

32) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);

33) 519 (violenza carnale);

34) 521 (atti di libidine violenti);

35) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 della presente legge;

36) 628, comma terzo (rapina aggravata);

37) 629, comma secondo (estorsione aggravata);

38) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

39) 648-*bis* (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione).

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:

1) 167, comma primo (distruzione o sabotaggio di opere militari);

2) 186 (insubordinazione con violenza,) relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 della presente legge;

3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 della presente legge;

4) 215 (peculato militare);

5) 216 (malversazione a danno di militari);

6) 217 (peculato e malversazione del portalettere);

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli:

1) 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, recante disposizioni penali per i militari del Corpo della Guardia di finanza;

2) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sostituito dall'art. 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

3) 71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 74, e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

4) 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre, l'aggravante di cui al comma quinto del predetto art. 1;

5) 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, concernente l'attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete;

d) per i reati finanziari;

e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto secondo le disposizioni del decreto, determinando la quantità di pena condonata.

Art. 9.

Indulto per le pene accessorie

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art. 10.

Indulto condizionato

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 6, 7 e 8, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto in misura non superiore a due anni per le pene inflitte per i reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, esclusi il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'estorsione e la rapina aggravata dall'uso di armi, a condizione che il condannato provi:

- a) di essere stato tossicodipendente al momento del fatto;
- b) di avere commesso il fatto a causa della sua condizione di tossicodipendente;
- c) di non essere tossicodipendente al momento della presentazione dell'istanza per l'applicazione dell'indulto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il giudice applica l'indulto con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.

Art. 11.

Revoca dell'indulto

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.

Art. 12.

Disposizioni in tema di sanzioni sostitutive

1. Se per effetto dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto deve cessare anche la esecuzione di pene sostitutive, il giudice, quando prov

vede ai sensi del secondo comma dell'art. 593 del codice di procedura penale, dichiara anche l'estinzione della pena sostitutiva e trasmette copia del provvedimento al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che provvede all'esecuzione del provvedimento.

2. Il pubblico ministero o il pretore possono disporre la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva anche prima che la cessazione della medesima sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto, dandone immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza indicato nel comma 1.

Art. 13.

Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

16 dicembre 1986, n. 865.

Concessione di amnistia e di indulto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;
Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 12 dicembre 1986, n. 861;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A m n i s t i a

1. È concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ha superato gli anni sessantacinque;

c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dall'art. 491 in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo;

e) per i reati di cui all'art. 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge;

f) per il reato di cui al comma terzo dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza, nonché per il reato di cui al comma decimo dell'art. 10 della citata legge, limitatamente alla sua applicazione alle fattispecie di cui ai commi sesto e ottavo dello stesso art. 10, allorché il fatto, per la sua qualità e il numero limitato delle armi, debba ritenersi di lieve entità;

g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal n. 1, nonché da quella di cui all'art. 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

h) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'art. 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'art. 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

i) per i reati per i quali è stata pronunciata sentenza estintiva del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva a norma dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2.

Esclusioni oggettive dall'aministia

1. L'aministia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale;

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;

5) 321 (pene per il corruttore);

6) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

7) 371 (falso giuramento della parte);

8) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

9) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste nel comma secondo;

10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste nel comma primo;

11) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

12) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

13) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

14) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

15) 501-bis (manovre speculative su merci);

16) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;

17) 595, comma terzo, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzo di diffusione radiofonica o televisiva;

18) 644 (usura);

b) al delitto previsto dall'art. 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

c) ai reati previsti;

1) dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), e dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), e dagli articoli 21, 22 e 24-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, comma secondo, della stessa legge;

3) dall'art. 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), così come sostituiti dall'art. 1-*ter* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, salvo che si tratti di inquinamento organico di lieve entità provocato dalla lavorazione non industriale di prodotti ittici;

4) dagli articoli 24, 25, primo e terzo comma, 26, 27, 29 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);

5) dall'art. 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici) e dall'art. 14 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 (provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;

6) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);

7) dall'art. 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (alterazione di armi);

8) dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863;

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'amnistia secondo le disposizioni del presente decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Art. 3.

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti.

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'art. 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, parte seconda, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata anche dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'art. 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 4.

Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia

1. L'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitudine o professionalità non sia estinta o revocata, e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646;

b) a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno riportato una o più condanne a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi.

2. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,

sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

b) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale;

c) dei reati estinguibili per effetto della presente o di precedenti amnistie.

3. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.

Art. 5.

Rinunciabilità dell'amnistia

1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 6.

I n d u l t o

1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli: 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 625; 628, commi primo e secondo; 629, comma primo, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'art. 575 del codice penale, anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2, o all'art. 89 (vizio parziale di mente) del codice penale, nonché per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dall'art. 186 e dal secondo comma dell'art. 195 del codice penale militare di pace, anche se aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui all'art. 198 del codice penale militare di pace o quella di cui all'art. 62, n. 1, del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 1, lettera b), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione. Nella valutazione dei precedenti penali di cui alla richiamata lettera b) del comma 1 dell'art. 4, non si tiene conto delle condanne alle quali deve essere applicato il presente indulto.

4. La misura dell'indulto è di tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno compiuto il sessantacin-

quesimo anno di età o che sono affetti da invalidità permanente non inferiore al 71 %, secondo la tabella prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 ottobre 1980, in esecuzione della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

5. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del comma terzo del citato art. 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata.

Art. 7.

Esclusioni soggettive dall'indulto

1. L'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitudine o professionalità non sia estinta o revocata, ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 8.

Esclusioni oggettive dall'indulto

1. L'indulto non si applica alle pene:

- a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale;
 - 1) 253 (distinzione o sabotaggio di opere militari);
 - 2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive);
 - 3) 270-bis, comma primo (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
 - 4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);
 - 5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
 - 6) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
 - 7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
 - 8) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
 - 9) 286 (guerra civile);
 - 10) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali);
 - 11) 289-bis, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
 - 12) 306 (banda armata);
 - 13) 314 (peculato);
 - 14) 315 (malversazione a danno di privati);
 - 15) 317 (concussione);
 - 16) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);

- 17) 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commesse con armi o da più persone riunite;
- 18) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
- 19) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
- 20) 422 (strage);
- 21) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
- 22) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio);
- 23) 430 (disastro ferroviario);
- 24) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);
- 25) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti);
- 26) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);
- 27) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
- 28) 438 (epidemia);
- 29) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
- 30) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);
- 31) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute);
- 32) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);
- 33) 519 (violenza carnale);
- 34) 521 (atti di libidine violenti);
- 35) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto;
- 36) 628, comma terzo (rapina aggravata);
- 37) 629, comma secondo (estorsione aggravata);
- 38) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- 39) 648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);
- b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:
- 1) 167, comma primo (distruzione o sabotaggio di opere militari);
- 2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto;
- 3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto;
- 4) 215 (peculato militare);
- 5) 216 (malversazione a danno di militari);
- 6) 217 (peculato e malversazione del portalettere);

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli:

1) 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, recante disposizioni penali per i militari del Corpo della guardia di finanza;

2) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sostituito dall'art. 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

3) 71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 74, e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

4) 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al comma quinto del predetto art. 1;

5) 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, concernente l'attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete;

d) per i reati finanziari;

e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto secondo le disposizioni del presente decreto, determinando la quantità di pena condonata.

Art. 9.

Indulto per le pene accessorie

1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, indulto.

Art. 10.

Indulto condizionato

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 6, 7 e 8, è concesso indulto in misura non superiore a due anni per le pene inflitte per i reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, esclusi il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'estorsione e la rapina aggravata dall'uso di armi, a condizione che il condannato provi:

a) di essere stato tossicodipendente al momento del fatto;

b) di avere commesso il fatto a causa della sua condizione di tossicodipendente;

c) di non essere tossicodipendente al momento della presentazione dell'istanza per l'applicazione dell'indulto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il giudice applica l'indulto con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.

Art. 11.

Revoca dell'indulto

1. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.

Art. 12.

Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto

1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE 22 dicembre 1986, n. 905.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1986).

Aumento di duemila unità dell'organico del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 1.

1. L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'art. 1 della legge 12 febbraio 1986, n. 27, è aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1986, di duemila unità.

Art. 2.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 39.000 milioni in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 19.500 milioni, ed a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata in lire 39.000 milioni per ciascuno di detti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria ».

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DOCUMENTAZIONE

CIRCOLARE n. 3154/5604 del 2 gennaio 1986.

OGGETTO: Assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati.

È noto ed evidente quanto importante e delicata sia l'assistenza sanitaria da prestare ai detenuti ed agli internati, non soltanto con riguardo al valore essenziale dei beni della vita e della salute di ogni cittadino (art. 32 Costituzione), ma anche in considerazione del fatto che si tratta, nella specie, di persone affidate in larga misura alla Amministrazione Penitenziaria.

Invito, pertanto, le SS.LL. a volere, nell'ambito delle rispettive competenze, prendere tutte le iniziative e verificare con continuità che l'assistenza suddetta sia sempre adeguata alle esigenze che deve soddisfare e sia prestata nel pieno rispetto della normativa vigente, delle convenzioni stipulate e delle disposizioni impartite con le circolari della Direzione Generale, fra le quali richiamo particolarmente quelle n.2630/5083 del 7 settembre 1979, n. 2931/5381 del 21 febbraio 1983 e n. 3024/5474 del 24 febbraio 1984.

Speciale attenzione dovrà essere rivolta alla attività di consulenza specialistica. A questo riguardo i sigg. Ispettori verificheranno per tutti gli istituti del rispettivo distretto, informandone sollecitamente l'uffi-

cio VII della Direzione Generale, se tale attività sanitaria specialistica risponda alle esigenze sopra richiamate ed in ispecie se essa per ipotesi dia luogo ad inconvenienti o ad abusi di qualunque tipo, essendo, come è evidente, assolutamente necessario che ci sia il massimo della serietà e dello scrupolo, sia nelle richieste delle prestazioni specialistiche, sia nella effettuazione di queste.

Speciale attenzione dovrà anche essere rivolta a quanto disposto nella citata circolare del 24 febbraio 1984 a proposito della necessità di sensibilizzare adeguatamente i sanitari che prestano servizio negli istituti circa le certificazioni che essi rilasciano, sia in relazione al provvedimento con il quale il magistrato competente dispone che un detenuto o un internato sia ricoverato in un ospedale civile od in un altro luogo esterno di cura imponendosi cure ed accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti (art. 11 Legge n. 354/1975), sia in relazione al ricovero di un detenuto od internato in una infermeria o in un Centro Diagnostico Terapeutico dell'Amministrazione, sia in relazione al provvedimento con il quale il direttore provvede al ricovero di un detenuto o di un internato in un luogo esterno di cura per ragioni di assoluta urgenza che non consentono di ottenere una preventiva decisione dell'autorità giudiziaria (art. 17 D.P.R. n. 431/1976), sia in relazione alla segnalazione da parte del direttore alla competente autorità giudiziaria delle condizioni psichiche dei detenuti e degli internati che possono portare alla adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 148, 206, 212 2° co. C.P., 88 C.P.P. e 98 4° co. D.P.R. 431/1976 (art. 99 D.P.R. n. 431/1976).

Desidero, infatti, ribadire con la massima decisione che, se è necessario e doveroso tutelare nel modo più adeguato e più sollecito le esigenze sanitarie dei detenuti e degli internati, è altrettanto necessario e doveroso evitare che un accertamento non sufficientemente obiettivo, accurato e scrupoloso delle suindicate esigenze possa in qualsiasi modo determinare una non tollerabile strumentalizzazione da parte dei detenuti e degli internati delle strutture, dell'assistenza e dei presidi sanitari od una permanenza in questi oltre i termini imposti da effettive esigenze sanitarie o consentiti dalla legge.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3153/5603 del 7 gennaio 1986.

Invito le SS.LL. ad usare la massima attenzione e cautela nel disporre i c.d. sffollamenti, onde evitare il rischio di trasferimenti indiscriminati ed ingiustificati di detenuti che:

– provengano dalla città, dalla provincia o dalla regione nella quale è situato l'istituto o siano, attraverso il trasferimento, allontanati maggiormente da questa città, provincia, regione.

L'Amministrazione è impegnata e dovrà sempre più impegnarsi per realizzare nella maggiore misura possibile, nonostante le difficoltà, il principio della territorialità della pena; è dunque assurdo e intollerabile che attraverso uno sfollamento vengano vanificati gli sforzi fatti ripetute volte per avvicinare singoli detenuti alle zone di residenza delle famiglie.

- stiano seguendo corsi scolastici o professionali o programmi di trattamento ovvero abbiano una occupazione lavorativa;

- nei nuovi istituti possano creare rischi per l'ordine, la sicurezza e la disciplina o per la incolumità di altri detenuti ovvero vengano ad essere esposti a rischi per la loro incolumità personale.

Allo scopo di poter valutare adeguatamente le situazioni esposte e tutte le circostanze che nei casi concreti si presentano, prima di disporre lo sfollamento le SS.LL. acquisiranno dai direttori degli istituti dai quali gli spostamenti dovrebbero essere disposti un elenco dei detenuti trasferibili senza inconvenienti. In ogni caso è opportuno che i suddetti direttori interpellino previamente la popolazione detenuta e internata onde verificare se qualcuno chiede di essere trasferito, nel qual caso sarà, nei limiti del possibile, accontentato. È anche opportuno che l'elenco al quale si è accennato contenga, per ogni detenuto, la indicazione della residenza.

I sigg. Direttori che leggono per conoscenza, da parte loro, limiteranno le richieste di sfollamento ai casi in cui esse siano necessarie e quando dovranno farlo avranno cura di fornire, anche attraverso l'elenco, le indicazioni utili per disporre trasferimenti giusti ed opportuni.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

LETTERA CIRCOLARE n. 845125/2-15 P.C.M. del 4 febbraio 1986.

OGGETTO: Richiesta di informazioni agli organi di Polizia.

Come è noto la legge 29 ottobre 1984, n. 732, ha abrogato il numero 3 del primo comma dell'art. 2 del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla legge stessa (viene, pertanto, abrogato, altresì, l'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del precitato T.U.).

Di conseguenza, essendo stato eliminato il possesso del requisito della « buona condotta » ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici, le SS.LL. non dovranno più far luogo alle formali richieste di informazioni agli organi si polizia.

Si ricorda, poi, che, ai sensi dell'art. 11 lett. b) delle predette norme di esecuzione del T.U., è tuttora rimasta vigente la disposizione che prevede l'acquisizione, nei confronti dei candidati risultati vincitori di concorsi, del certificato generale del Casellario giudiziale, nonché dei certificati di carichi pendenti rilasciati dalle Procure della Repubblica e dalle Preture territorialmente competenti e che analoga documentazione è richiesta qualora si tratti di assunzione diretta di personale appartenente alle categorie previste dalle specifiche norme in vigore.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3167/5617 del 28 febbraio 1986.

OGGETTO: Rapporti informativi e giudizi complessivi per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria. - Chiarimenti.

A seguito di taluni quesiti posti a questa Direzione Generale ed i alcuni dubbi interpretativi sorti sulla materia, si ritiene utile precisare, — sentito il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8 legge 18 marzo 1968, n. 249, che in data 18 febbraio 1986 ha espresso parere favorevole al riguardo —, le Autorità competenti a redigere i rapporti informativi e a formulare i relativi giudizi complessivi, con l'avvertenza che, trattandosi di quadro teorico di riferimento, verranno previste anche delle situazioni di preposizioni a uffici o servizi non immediatamente riscontrabili nell'attuale realtà penitenziaria.

Come noto, infatti, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Ministero del 6 ottobre 1984 i rapporti informativi devono essere predisposti — oltre che per i primi dirigenti — per tutti i funzionari appartenenti alle ex carriere direttive per i quali non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 17 legge 11 luglio 1980, n. 312.

A) PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

1) Primi dirigenti, ispettori generali e direttori capi R.E. degli istituti di prevenzione e pena.

L'art. 21 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 rinvia, come noto, alle vigenti disposizioni per gli impiegati della ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Come parimenti noto la Commissione Speciale Pubblico Impiego del Consiglio di Stato ha individuato la esistenza di una corrispondenza — ai fini che qui interessano — tra le qualifiche di primo dirigente, ispettore generale e direttore capo dei ruoli ad esaurimento.

Consegue da quanto sopra che, mentre per i vice consiglieri ministeriali, gli ispettori generali e i direttori capi r.e. in servizio presso questa Direzione Generale i rapporti informativi saranno redatti dal Direttore Generale degli istituti di prevenzione e di pena e il giudizio complessivo sarà formulato dal Consiglio di Amministrazione (art. 47, lett. a, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), per i predetti funzionari in servizio presso sedi periferiche la competenza sarà così determinata:

1a) *Primi dirigenti addetti con funzioni vicarie e di collaborazione e ispettori generali e direttori capi r.e. in servizio presso gli uffici degli Ispettori Distrettuali*: il rapporto informativo sarà redatto dall'Ispettore Distrettuale, loro superiore gerarchico, e il giudizio complessivo sarà formulato dal Consiglio di Amministrazione (art. 48, primo e secondo comma, D.P.R. 3/57 cit.).

1b) *Primi dirigenti, ispettori generali e direttori capi r.e. direttori di centri rieducazione minorenni*: trattandosi di funzionari preposti a uffici con circoscrizione pari o superiore a quella provinciale, il rapporto informativo sarà redatto dal Direttore Generale e il giudizio complessivo formulato dal Consiglio di Amministrazione (art. 48, terzo comma, D.P.R. 3/57 cit.).

1c) *Primi dirigenti, ispettori generali e direttori capi r.e. direttori di istituti penitenziari*: il rapporto informativo sarà predisposto dal Procuratore della Repubblica del circondario ove insiste l'istituto (art. 48, primo comma, D.P.R. 3/57 cit. in riferimento agli artt. 79 e 97 R.D. 30 luglio 1940, n. 2041) previo parere dell'Ispettore Distrettuale (art. 10, lett. c, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538). Nel caso di direttore di istituto minorile il rapporto informativo sarà redatto dal Procuratore della Repubblica presso il competente Tribunale dei Minorenni sentito, pare opportuno, il Direttore del locale Centro Rieducazione Minorenni. In ogni caso il giudizio complessivo verrà formulato dal Consiglio di Amministrazione (art. 48, secondo comma, D.P.R. 3/57 cit.).

1d) *Ispettori generali e direttori capi r.e. con funzioni di vice direttori di istituti penitenziari*: il rapporto informativo sarà redatto dall'Ispettore Distrettuale su parere del Direttore dell'istituto ove il funzionario presta servizio (art. 48, primo comma, D.P.R. 3/57 cit. e art. 10, lett. b, D.P.R. 1538/55 cit.), mentre il giudizio complessivo sarà espresso dal Consiglio di Amministrazione (art. 48, secondo comma, D.P.R. 3/57 cit.).

2) *Direttori (7° e 8° livello) del ruolo amministrativo.*

Per quanto riguarda i funzionari in servizio presso la Direzione Generale occorre innanzitutto precisare che ove si sia in presenza di un Direttore di sezione ovvero di un vice direttore con una anzianità maggiore di 4 anni e 6 mesi, il rapporto informativo sarà redatto dal direttore dell'Ufficio mentre il giudizio complessivo sarà formulato, su

relazione del Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione (art. 47, lett. b, D.P.R. 3/57 cit.); ove, invece, si sia in presenza di un vice direttore con una anzianità inferiore a 4 anni e 6 mesi, il rapporto informativo sarà redatto dal Direttore dell'Ufficio e il giudizio complessivo sarà espresso dal Direttore Generale (art. 47, lett. c, D.P.R. 3/57 cit.).

Per i restanti funzionari in servizio presso le sedi periferiche, va premesso che il Consiglio di Stato — sezione III —, interpellato da questa Amministrazione, ha confermato la applicabilità in materia del già citato R.D. 2041/40 (parere n. 1567/84 del 18 dicembre 1984).

Le competenze saranno, pertanto, così determinate:

2a) *Direttori di istituti penitenziari*: il giudizio complessivo verrà formulato per tutti dal Procuratore Generale della Repubblica del competente distretto di corte d'appello in relazione al rapporto informativo redatto, per i direttori di istituti penitenziari per adulti, dal Procuratore della Repubblica del circondario (art. 97, primo comma, R.D. 2041/40 cit.) sentito il competente Ispettore distrettuale (art. 10 lett. c, D.P.R. 1538/55 cit.), o, per i direttori di istituti minorili, dal Procuratore della Repubblica del locale Tribunale dei Minorenni, acquisito il parere — sembra opportuno, ancorché non espressamente previsto normativamente — del Direttore del Centro rieducazione minorenni.

2b) *Funzionari addetti ai Centri Rieducazione Minorenni*: poiché i Centri sono uffici con competenza territorialmente superiore allo stesso distretto, le competenze in materia vanno ricercate nei principi generali indicati nel D.P.R. 3/57 cit., mancando una previsione normativa nel già citato R.D. 2041/40. Il rapporto informativo sarà quindi redatto dal Direttore Generale, nel caso di Direttori di Centro, o dal Direttore del Centro, nel caso di direttori in funzione di collaborazione, mentre il giudizio complessivo sarà formulato dal Consiglio di Amministrazione o, nel caso di funzionari addetti con meno di 4 anni e 6 mesi di permanenza nel 7° livello, dal Direttore del Centro (art. 48 D.P.R. 3/57 cit.).

2c) *Funzionari addetti all'Ufficio dell'Ispettore Distrettuale*: nel caso in cui l'Ufficio dell'Ispettore Distrettuale abbia circoscrizione pari a quella del distretto di corte di appello, il giudizio complessivo sarà formulato dal locale Procuratore Generale (art. 97, primo comma, R.D. 2041/40 cit.) e il rapporto informativo sarà redatto dall'Ispettore Distrettuale (art. 10, lett. b, D.P.R. 1538/55 cit.). Negli altri casi, invece, poiché non si possono applicare le norme succitate — sussistendo la competenza di più Procuratori Generali della Repubblica —, si dovrà fare riferimento ai principi generali. Il rapporto informativo, pertanto, sarà sempre redatto dall'Ispettore Distrettuale, ma il giudizio complessivo sarà formulato dallo stesso Ispettore Distrettuale — ove trattati di impiegato con qualifica inferiore a quella di direttore di sezione (o con meno di 4 anni e 6 mesi di permanenza nel 7° livello) — e dal Consiglio di Amministrazione — negli altri casi — (art. 48, primo e secondo comma D.P.R. 3/57 cit.).

2d) *Vice direttori di istituti penitenziari*: - il rapporto informativo sarà redatto dall'Ispettore Distrettuale, sentito il parere del Direttore dell'Istituto in cui presta servizio il vice direttore, (art. 10, lett. b, D.P.R. 1538/55 cit.) e il giudizio complessivo sarà espresso dal Procuratore Generale della Repubblica del distretto (articolo 97, primo comma, R.D. 2041/40 cit.).

B) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO E DEL RUOLO SANITARIO.

Si applicano le medesime disposizioni di cui innanzi concernenti il personale del ruolo amministrativo.

C) PERSONALE DEL RUOLO DI SERVIZIO SOCIALE.

Il primo comma dell'art. 83 legge 26 luglio 1975, n. 354 ha istituito un ruolo unico del personale della carriera direttiva di servizio sociale tanto per i centri di servizio sociale per adulti che per gli uffici di servizio sociale minorenni, sostituendo con una nuova la tabella allegata alla legge 16 luglio 1962, n. 1085. A tutto il personale direttivo va pertanto applicata, in virtù di interpretazione estensiva, la legge anzidetta, salvo che per i funzionari in servizio al ministero per i quali trova applicazione l'art. 47 D.P.R. 3/57 cit.).

Le competenze vengono, pertanto, così individuate:

1) *Primi dirigenti e direttori capi r.e. di servizio sociale.*

Mentre per i vice consiglieri ministeriali aggiunti e per i direttori capi r.e. in servizio presso questa Direzione Generale il rapporto informativo viene redatto dal Direttore Generale e il giudizio complessivo viene formulato dal Consiglio di Amministrazione (art. 47 lett. a, D.P.R. 3/57 cit.), per gli altri funzionari in servizio presso sedi periferiche occorre distinguere:

1a) *Primi dirigenti e direttori capi r.e. preposti a centri di servizio sociale per adulti e a Uffici di servizio sociale minorenni*: ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per la formulazione del giudizio complessivo, il rapporto informativo sarà redatto, rispettivamente, dal Direttore dell'Ufficio I e dal Direttore dell'Ufficio della Giustizia Minorile (art. 16, quarto comma, legge n. 1085/62 cit.), previo parere, sembra opportuno, dell'Ispettore distrettuale o del Direttore dei Centri Rieducazione Minorenni, a seconda del caso.

1b) *Direttori capi r.e. vice direttori di centro di servizio sociale per adulti o di Ufficio di servizio sociale minorenni ovvero addetti all'Ufficio dell'Ispettore Distrettuale o al Centro Rieducazione Minorenni*: le competenze sono le stesse delineate sub 1a) (art. 16, quarto comma, legge n. 1085/62).

2) *Direttori (7° e 8° livello) del ruolo di servizio sociale.*

Anche per quanto riguarda i funzionari di servizio sociale in servizio presso la Direzione Generale occorre precisare che il rapporto informativo dei direttori di sezione e dei consiglieri con un'anzianità maggiore di 4 anni e 6 mesi sarà redatto dal Direttore dell'Ufficio mentre il giudizio complessivo sarà formulato, a seguito di relazione del Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione (art. 47, lett. b, D.P.R. 3/57 cit.); il rapporto informativo dei consiglieri di servizio sociale con anzianità inferiore a 4 anni e 6 mesi, sarà redatto dal Direttore dell'Ufficio e il giudizio complessivo sarà espresso dal Direttore Generale (art. 47, lett. c, D.P.R. 3/57 cit.). Per i Direttori in servizio presso sedi periferiche, invece, le competenze saranno le seguenti:

2a) *Direttori di centro di servizio sociale per adulti e di Ufficio di servizio sociale per minorenni*: il rapporto informativo sarà redatto dall'Ispettore Distrettuale o dal Direttore di Centro rieducazione minorenni rispettivamente competenti (art. 16, primo comma, legge n. 1085/62 cit.), e il giudizio complessivo sarà formulato dal Direttore Generale (art. 16, terzo comma, legge n. 1085/62 cit.).

2b) *Vice direttori di centro di servizio sociale per adulti e di ufficio di servizio sociale per minorenni*: il rapporto informativo sarà redatto dai rispettivi direttori (art. 16 primo comma, legge n. 1085/62 cit.), mentre il giudizio complessivo sarà formulato dall'Ispettore Distrettuale o dal Direttore dei Centri Rieducazione Minorenni (art. 16 terzo comma, legge n. 1085/62 cit.).

2c) *Funzionari addetti all'Ufficio dell'Ispettore Distrettuale o al Centro Rieducazione Minorenni*: può essere loro estesa la normativa prevista dalla citata legge n. 1085/62, per cui il rapporto informativo sarà redatto dall'Ispettore Distrettuale o dal Direttore del Centro Rieducazione Minorenni mentre il giudizio complessivo sarà espresso dal Direttore Generale.

Al fine di poter semplificare la procedura relativa alla richiesta di rapporti informativi, l'Ufficio I della Direzione Generale, entro la prima decade del mese di gennaio di ogni anno, richiederà nominativamente il rapporto informativo alle Autorità competenti alla formulazione del giudizio complessivo.

A tale richiesta dovrà essere data sollecita risposta giusto quanto previsto dall'art. 42 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Si ricorda con l'occasione che ove il funzionario abbia prestato servizio in più istituti od uffici la competenza è determinata dall'ultima sede di servizio. Le Autorità competenti a redigere il rapporto informativo vorranno richiedere informazioni in merito al Capo dell'istituto o Ufficio presso il quale il funzionario ha prestato più di sei mesi di servizio nel corso dell'anno cui si riferisce il rapporto informativo (art. 98 R.D. 2041/40 cit.).

Si richiama, in quanto applicabile, la circolare di questo Ministero per il personale delle cancellerie n. 1505/c del 19 maggio 1974, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia* n. 11 15 giugno 1974 e ad ogni buon fine allegata in copia.

Nell'inviare unitamente alla presente circolare uno schema riassuntivo delle diverse competenze in materia di rapporti informativi, si ringraziano le SS.LL. per la preziosa collaborazione che vorranno continuare ad offrire.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3168/5618 del 5 marzo 1986.

OGGETTO: Professionisti esperti di cui agli artt. 80 legge 26-7-1975, n. 354 e 120 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

A seguito e a parziale modifica di quanto stabilito da ultimo con circolare n. 3067/5517 del 29 ottobre 1984, si dispone che, atteso l'incremento del costo della vita e gli aumenti già corrisposti ad altri specialisti operanti presso questa Amministrazione, l'onorario da corrispondere ai Coordinatori degli esperti e ai Professionisti indicati in oggetto sia aumentato — con decorrenza 1° marzo 1986 — come appresso indicato:

a) coordinatori degli esperti e Professionisti esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 legge n. 354/75 — salvi i casi appresso indicati —: L. 16.500 (sedicimilacinquecento);

b) professionisti esperti che collaborano con le direzioni degli istituti di Asinara, Capraia, Favignana, Gorgona, Pianosa e Porto Azzurro: L. 18.000 (diciottomila).

Nulla è mutato, invece, per quanto concerne l'ammontare del rimborso forfettario per le spese di viaggio da corrispondere agli esperti aventi diritto, già stabilito in lire 200 al chilometro.

Si precisa, inoltre, che il rapporto esperti-detenuati mediamente presenti in istituto, già regolato dalle circolari n. 2490/4943 del 23 gennaio 1978 e n. 2599/5052 del 13 aprile 1979, risulta ora così definito: 50 vacanze orarie per ogni 250 imputati, appellanti e ricorrenti e 50 vaccinazioni orarie per ogni 150 condannati o internati. Il limite massimo di ore attribuibile ad ogni esperto, come già anticipato ai Signori Ispettori Distrettuali con lettera circolare n. 2160/Esp del 23 ottobre 1984, rimane fissato in 64 vacanze mensili.

L'Ufficio I di questa Direzione Generale ha predisposto, in applicazione della suddetta disposizione, l'allegata tabella contenente l'indicazione del numero massimo di ore da utilizzare mensilmente negli istituti penitenziari per la collaborazione dei professionisti indicati in oggetto.

La tabella è stata predisposta sentiti gli Ispettori Distrettuali, il Coordinamento Nazionale Esperti dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Ufficio V di questa Direzione Generale.

Il numero di ore mensili indicato per ogni istituto costituisce tuttavia un dato tendenziale da raggiungere ed è immediatamente operativo solo per quegli istituti che siano privi della collaborazione di tali professionisti per un monte ore complessivamente inferiore a quello precisato.

L'Ufficio I, conseguentemente, autorizzerà nuove forme di collaborazione esclusivamente nei limiti di ore come determinate nell'allegato senza, tuttavia, effettuare, almeno per il momento, modifiche alle autorizzazioni già date che comportino riduzione nelle ore a disposizione per la collaborazione di singoli esperti. Eventuali riduzioni di ore già autorizzate in eccesso potranno tuttavia essere effettuate ove sussista l'accordo dell'esperto ovvero nel caso in cui questo ultimo non abbia inteso assicurare per lungo tempo il monte ore massimo richiestogli. Gli Ispettori Distrettuali vorranno a tal fine vigilare sulla piena attuazione delle autorizzazioni ministeriali agli istituti e servizi per la utilizzazione della collaborazione dei professionisti in oggetto, inviando, altresì, con regolarità trimestrale il prospetto riassuntivo allegato, già richiesto con ministeriale dell'ex Ufficio VII n. 627307/Esp del 23 aprile 1983.

I Signori Ispettori Distrettuali — ove riscontrino l'inadeguatezza del numero di ore assegnate nella tabella allegata ad una direzione (a causa di una sostanziale modifica della presenza dei detenuti in istituto o di un diverso sviluppo delle attività di osservazione e di trattamento, nel cui ambito, come noto, si pone la collaborazione dell'esperto) —, sentite le direzioni interessate o a seguito di loro richiesta, vorranno proporre all'Ufficio I di questa Direzione Generale, entro il mese di settembre di ogni anno, l'eventuale modifica della tabella stessa.

Sembra superfluo precisare che i programmi relativi alle spese necessarie al pagamento degli onorari agli esperti che verranno inviati all'Ufficio I di questa Direzione Generale ai sensi della circolare n. 3138/5588 del 4 novembre 1985 dovranno trovare corrispondenza nelle ore autorizzate ovvero, nelle more dell'autorizzazione — richiesta ma non ancora accordata —, nella tabella allegata.

Pregasi assicurare.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3173/5623 del 7 aprile 1986.

OGGETTO: Suicidi ed atti di autolesionismo.

Richiamo la necessità che tutto il personale, secondo le rispettive competenze, assicuri costantemente con prontezza, efficacia e scrupolo il massimo impegno allo scopo di prevenire il verificarsi di suicidi e di

atti di autolesionismo da parte dei detenuti, sia rimuovendone, per quanto possibile, le cause, sia impedendone l'esecuzione.

È, in specie, necessario che i Sigg.ri Sanitari, in occasione della visita di primo ingresso — e successivamente — con la massima cura ed urgenza accertino e segnalino ogni eventuale inclinazione, tendenza o sintomo suscettibile di tradursi in un atto autoaggressivo, richiedendo, se del caso, l'intervento dello specialista in psichiatria (previsto dall'art. 11 primo comma legge n. 354/75).

È anche necessario che sia adeguatamente utilizzata l'opera di sostegno degli esperti psicologi.

Confido nel senso di responsabilità e nella sensibilità di tutto il personale che sarà portato a conoscenza di questa circolare.

Il Direttore Generale

NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3178/5628 del 14 maggio 1986.

**OGGETTO: Artt. 84 e 85 del Regolamento di Esecuzione legge 354-75
Vendita oggetti abbandonati dai dimessi e dagli evasi.**

Gli artt. 84 e 85 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni dispongono che i beni non ritirati dai dimessi e quelli degli evasi, dopo un anno dalla dimissione e dall'evasione, debbano essere venduti « a cura della direzione » ed il ricavato, unitamente all'eventuale peculio, versato alla Cassa delle Ammende (per i dimessi) ed alla Cassa Depositi e Prestiti (per gli evasi).

Appare opportuno, al riguardo, integrare la normativa al fine di uniformare le modalità della vendita e di garantire il conseguimento delle condizioni più vantaggiose.

Le indicazioni che qui di seguito si forniscono si riferiscono in linea di massima alla generalità dei casi; ove si presentasse l'opportunità di adottare procedure particolari, conseguenti alla natura dei beni, alla ubicazione degli istituti o alla possibilità di avvalersi nella fase preliminare degli istituti vendite giudiziarie, le direzioni dovranno interessare il competente Ispettore Distrettuale e darne notizie a questo Ministero.

1) *Stima degli oggetti.*

Qualora, da un sommario apprezzamento effettuato direttamente o attraverso la collaborazione di persona competente, l'oggetto apparisse meritevole di essere sottoposto a formale valutazione, come nel caso di metalli e pietre preziose e di cose di notevole fattura artistica, la commissione incaricata della vendita dovrà richiedere la stima di un

esperto, indicato dal Tribunale o dalla Camera di Commercio, oppure di un commerciante del settore, autorizzato al rilascio di dichiarazione scritta.

2) *Commissione incaricata della vendita.*

Per la vendita degli oggetti, verrà composta una commissione formata dal direttore, che la presiede, dal ragioniere capo e dal contabile, o in mancanza, dal sottufficiale titolare.

3) *Vendita degli oggetti.*

La vendita degli oggetti, a cui sarà data la necessaria pubblicità attraverso l'affissione di avvisi presso le direzioni, il Comune, Camera di Commercio, ecc....., dovrà avvenire previa offerta in busta chiusa e sigillata entro un congruo termine stabilito dalla Commissione, non inferiore comunque a 15 giorni.

Se ritenuto necessario, gli oggetti potranno essere posti in visione degli offerenti per uno o due giorni nelle ore di ufficio, presso la direzione dell'istituto.

L'avviso dovrà contenere anche l'indicazione del prezzo minimo di vendita. Potranno essere accettate offerte oltre che di ditte e commercianti che svolgono specifica attività locale anche di privati, ma è in ogni caso vietata la vendita a favore di detenuti, internati o persone che risultino congiunti, affini o in rapporto con questi, nonché al personale civile e militare dell'Amministrazione penitenziaria o loro congiunti e affini e comunque ad ogni altra persona in stretto contatto con l'istituto (fornitori, assistenti volontari, esperti, aggregati, comandati, incaricati di servizi vari da altre amministrazioni o enti pubblici e privati ecc...).

Gli offerenti dovranno dichiarare di essere in regola con la normativa antimafia.

La Commissione di cui al precedente n. 2, in seduta plenaria procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte pervenute nel termine stabilito e individuerà quella più vantaggiosa il cui prezzo risulti almeno uguale al limite minimo fissato nell'avviso.

Comunque, per qualsiasi problema di procedura connesso alla esecuzione di detta vendita, la Commissione si potrà avvalere delle disposizioni in materia di incanti o aste pubbliche.

Nel caso in cui la gara dovesse risultare deserta, la Commissione farà ricorso alla trattativa privata ai sensi dell'art. 3 R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, modificato dall'art. 2 D.P.R. 31 giugno 1972, n. 6272 dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Di tale necessità verrà redatto processo verbale.

La Commissione delibererà il prezzo di vendita sulla base della migliore offerta, tenuto conto del valore dell'eventuale stima e dell'iter della gara precedentemente esplicita.

La vendita a trattativa privata potrà sempre essere effettuata dalla Commissione quando si tratti di oggetti di modico valore, comunque non superiore alle L. 150.000.

4) *Versamento del ricavato.*

Il versamento della somma ricavata dalla vendita degli oggetti, unitamente all'eventuale peculio, dovrà essere effettuato tempestivamente alla Cassa delle Ammende (per i dimessi) con la procedura prevista dagli articoli 110 e 11 del D.P.R. n. 431/76, modificati con D.P.R. n. 339/77 e alla Cassa Depositi e Prestiti (per i valori degli evasi).

Gli *originali* dei vaglia del tesoro dovranno essere trasmessi alle rispettive Casse con l'elenco nominativo dei dimessi o degli evasi, corredato dalle generalità complete e con l'indicazione, per ciascuno, della somma che dovrà essere costituita in deposito.

Qualora gli interessati dovessero avanzare richiesta di restituzione delle somme depositate, tramite la direzione dell'istituto che ebbe a provvedere al versamento, nella nota di accompagnamento dell'istanza diretta alla competente Cassa, dovranno essere indicati: la data e il numero dei vaglia del Tesoro, la data e il numero della nota di trasmissione del vaglia, la somma richiesta e le generalità dell'istante.

Si resta in attesa di assicurazione.

*per il Direttore Generale
Il capo della Segreteria*
EDOARDO FAZZIOLI

LETTERA CIRCOLARE del 16 giugno 1986.

OGGETTO: Adeguamenti mercedi dei detenuti lavoranti.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ha stabilito le nuove mercedi dovute ai detenuti lavoranti ed internati per effetto degli adeguamenti contrattuali e dell'aumento dell'indennità di contingenza.

Si trasmettono pertanto le tabelle relative facendo presente quanto segue:

- 1) Allegato *A* - Riguarda i conguagli delle mercedi spettanti con decorrenza 1 novembre 1985 a tutti i detenuti ed internati lavoranti aggiornate in relazione alle tariffe previste dai contratti nazionali di lavoro;
- 2) Allegato *B* - Riguarda le mercedi aggiornate in relazione all'aumento dell'indennità di contingenza con decorrenza 1 maggio 86.

ALLEGATO A

CATEGORIE	1	2	3	4	5	6	7	RETRIBUZIONE LORDA		
								Mensile (5 + 6 + 7)	8	9
		Paga base	Indennità contingenza al 1 nov.1985	Indennità contingenza	TOTALE	Quota XIII mensilità 8,33 % su importo col. 5	Quota ind. di anzianità su col. 2 + 6			
1) Addetti ai servizi vari di Istituto										
A)		214.199	456.499	—	670.698	55.869	12.985	739.552	28.444	
B)		194.769	456.499	—	651.268	54.250	11.972	717.490	27.595	
C)		166.910	456.499	—	623.409	51.930	10.521	685.860	26.379	
2) Addetti alle infermerie										
A)		201.000	518.808	—	719.808	59.960	25.092	804.860	30.956	
B)		184.250	518.808	—	703.058	58.565	23.347	784.970	30.191	
3) Metalmeccanici										
A)		262.640	458.407	—	721.047	60.063	26.891	808.001	31.076	
B)		241.535	458.407	—	699.942	58.305	24.986	783.233	30.124	
C)		211.720	458.407	—	670.127	55.821	22.295	748.243	28.778	
D)		169.376	366.725	—	536.101	44.657	17.836	598.594	23.022	

Segue: ALLEGATO A

CATEGORIE I	2	3	4	5	6	7	RETRIBUZIONE LORDA		
							8	9	10
	Paga base	Indennità contingenza al 1 nov. 1985	Indennità contingenza	TORALE	Quota XIII mensilità 8,33% su importo col. 5	Quota ind. di anzianità su col. 2 + 6	Mensile (5 + 6 + 7)	Giornaliera	
4) Falegnami									
A)	301.500	458.407	—	759.907	63.300	17.538	840.745	32.336	
B)	268.000	458.407	—	726.407	60.509	15.793	802.709	30.873	
C)	239.190	458.407	—	697.597	58.109	14.293	769.999	29.615	
D)	191.352	366.725	—	558.077	46.487	11.434	615.998	23.692	
5) Calzolari									
A)	260.630	458.407	—	719.037	59.896	15.408	794.341	30.551	
B)	239.190	458.407	—	697.597	58.110	14.292	769.999	29.615	
C)	212.390	458.407	—	670.797	55.877	12.896	739.570	28.445	
D)	169.912	366.725	—	536.637	44.702	10.317	591.636	22.756	
6) Edili									
A)	310.316	458.407	—	768.723	64.034	17.997	850.754	32.721	
B)	279.284	458.407	—	737.691	61.449	16.381	815.521	31.366	
C)	238.704	458.407	—	697.111	58.069	14.268	769.448	29.594	
D)	190.964	366.725	—	557.689	46.455	11.414	615.558	23.675	

Segue: ALLEGATO A

CATEGORIE	1	2	3	4	5	6	7	RETRIBUZIONE LORDA	
								8	9
		Paga base	Indennità contingenza al 1 nov. 1985	Indennità contingenza	TOTALE	Quota XIII mensilità 8,33 % su importo col. 5	Quota ind. di anzianità su col. 2 + 6	Mensile (5 + 6 + 7)	Giornaliera
7) Grafici									
A)		293.125	458.407	—	751.532	62.602	28.503	842.637	32.409
B)		274.365	458.407	—	732.772	61.039	26.875	820.686	31.565
C)		260.295	458.407	—	718.702	59.867	25.654	804.223	30.931
D)		234.500	458.407	—	692.907	57.719	23.414	774.040	29.770
E)		187.600	366.725	—	554.325	46.175	18.731	619.231	23.816
8) Agricoli									
A)		252.462	458.407	—	710.869	59.215	24.974	795.058	30.579
B)		225.887	458.407	—	684.294	57.001	22.667	763.962	29.383
C)		189.821	458.407	—	648.228	53.997	19.536	721.761	27.760
D)		151.856	366.725	—	518.581	43.197	15.629	577.407	22.208
9) Cotonifici, maglierie, calzetterie, lino, canapa, confezioni in serie, lanifici									
A)		256.610	458.407	—	715.717	59.561	15.200	790.478	30.403
B)		237.180	458.407	—	695.587	57.942	14.187	767.716	29.527
C)		208.370	458.407	—	666.777	55.542	12.687	735.006	28.269
D)		166.696	366.725	—	533.421	44.434	10.150	588.005	22.615

ALLEGATO B

C A T E G O R I E	1	2	3	4	5	6	7	RETRIBUZIONE LORDA	
								8	9
		Paga base	Indennità contingenza al 30 aprile 1986	Indennità contingenza al 1 maggio 1986	TOTALE	Quota XIII mensilità 8,33 % su importo colonna 5	Quota individuale di anzianità su colonne 2 + 6	Mensile (5 + 6 + 7)	Giornaliera
1) Addetti ai servizi vari d'Istituto									
A)		214.199	456.499	12.488	683.186	56.909	13.033	753.128	28.966
B)		194.769	456.499	12.355	663.623	55.279	12.021	730.923	28.112
C)		166.910	456.499	12.166	635.575	52.943	10.568	699.086	26.887
2) Addetti alle infermerie									
A)		201.000	518.808	12.817	732.625	61.028	25.195	818.848	31.494
B)		184.250	518.808	12.708	715.766	59.623	23.447	798.836	30.724
3) Metalmeccanici									
A)		262.640	458.407	12.830	733.877	61.132	26.979	821.988	31.614
B)		241.535	458.407	12.686	712.628	59.362	25.074	797.064	30.656
C)		211.720	458.407	12.484	682.611	56.861	22.381	761.853	29.302
D)		169.376	366.725	11.573	547.674	45.621	—	—	—

Segue: ALLEGATO B

C A T E G O R I E	2	3	4	5	6	7	RETRIBUZIONE LORDA	
							8	9
I	Paga base	Indennità contingenza al 30 aprile 1986	Indennità contingenza al 1 maggio 1986	Totale	Quota XIII mensilità su importo colonna 5	Quota individuale di anzianità su colonna 2 + 6	Mensile (5 + 6 + 7)	Giornaliera
4) Falegnami								
A)	301.500	458.407	13.094	773.001	64.391	17.590	854.982	32.883
B)	268.000	458.407	12.866	739.273	61.581	15.845	816.699	31.411
C)	239.190	458.407	12.671	710.268	59.165	14.343	783.776	30.145
D)	191.352	366.725	11.722	569.799	47.464	11.481	628.744	24.182
5) Calzolai								
A)	260.630	458.407	12.816	731.853	60.963	15.460	808.276	31.087
B)	239.190	458.407	12.671	710.268	59.165	14.343	783.776	30.145
C)	212.390	458.407	12.488	683.285	56.918	12.947	753.150	28.967
D)	169.912	366.725	11.576	548.213	45.666	10.363	604.242	23.240
6) Edili								
A)	310.316	458.407	13.155	781.878	65.130	18.050	865.058	33.271
B)	279.285	458.407	12.944	750.636	62.527	16.432	829.595	31.907
C)	238.704	458.407	12.668	709.779	59.125	14.317	783.221	30.123
D)	190.964	366.725	11.576	569.265	47.418	11.460	628.143	24.159

Segue: ALLEGATO B

C A T E G O R I E	1	2	3	4	5	6	7	RETRIBUZIONE LORDA	
								8	9
		Paga base	Indennità contingenza al 30 aprile 1986	Indennità contingenza al 1 maggio 1986	TOTALE	Quota XIII mensilità 8,33 % su importo colonna 5	Quota individuale di anzianità su colonne 2 + 6	Mensile (5 + 6 + 7)	Giornaliera
7) Grafici									
A)		293.125	458.407	13.037	764.569	63.689	28.589	856.847	32.955
B)		274.365	458.407	12.910	745.682	62.115	26.960	834.757	32.106
C)		260.295	458.407	12.814	731.516	60.935	25.739	818.190	31.468
D)		234.500	458.407	12.638	705.545	58.772	23.497	787.814	30.300
E)		187.600	366.725	11.697	566.022	47.150	18.808	631.980	24.306
8) Agricoli									
A)		252.462	458.407	12.761	723.630	60.278	25.058	808.966	31.114
B)		225.887	458.407	12.580	696.874	58.050	22.750	777.674	29.910
C)		189.821	458.407	12.335	660.563	55.025	19.618	735.206	28.277
D)		151.857	366.725	11.454	530.036	44.152	15.704	589.892	22.688
9) Cotonifici, maglierie, calzetterie, lino, capana, confezioni in serie, lanifici									
A)		256.610	458.407	12.789	727.806	60.626	15.251	803.683	30.910
B)		237.180	458.407	12.657	708.244	58.997	14.238	781.479	30.056
C)		208.370	458.407	12.461	679.238	56.580	12.737	748.555	28.790
D)		166.696	366.725	11.554	544.975	45.396	10.196	600.567	23.098

La Commissione ha inoltre deliberato di lasciare invariato l'orario settimanale di lavoro già fissato in quaranta ore, fatta eccezione per gli addetti alle infermerie e per i calzolai ridotto, rispettivamente, a 38 e 39 ore settimanali a partire dal 1 luglio p.v.

Infine si precisa che la doppia mercede corrisposta ai detenuti ed internati, oltre quella normale per il lavoro prestato durante le giornate festive, dovrà corrispondere ad 1/26 della paga base più la contingenza mensile.

Il direttore dell'Ufficio VI

GIOVANNI SELIS

CIRCOLARE n. 3180/5630 del 25 giugno 1986.

OGGETTO: Utilizzazione del personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia invalido per causa di servizio. — Art. 94 legge 1° aprile 1981, n. 121, D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738.

Il personale militare che a seguito di ferite, lesioni o altre infermità abbia riportato una invalidità in conseguenza di eventi connessi ai compiti d'istituto, è utilizzato, in mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa.

L'accertamento della invalidità è demandato alle Commissioni mediche ospedaliere che esprimono il proprio giudizio concernente al non idoneità al servizio, ricorrendo, in alternativa, alla formula:

- inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto;
- inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale.

Nella seconda ipotesi, poiché il giudizio di inidoneità parziale è stato introdotto con la finalità della adozione di un provvedimento che consenta l'utilizzazione dell'invalido in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa, la C.M.O. dovrà esprimersi, in via indiretta, fornendo le controindicazioni all'impiego in incarichi pregiudizievoli alle menomate condizioni fisio-psichiche.

Si sottolinea che il particolare giudizio medico-legale di inidoneità permanente parziale deve essere adottato, ai sensi e con esplicita citazione degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 738/1981, nei casi in cui l'invalidità sia derivata interamente da ferite, lesioni o altre infermità « riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto » (cfrs. Direttive tecniche in attuazione del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 diramate dal Ministero della Difesa - Direzione Generale di Sanità militare con circolare prot. n. 973/ML-23 del 27 settembre 1982, trasmessa con lettera circolare n. 286866/2.7 del 30 ottobre 1982).

In considerazione degli effetti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sulle possibilità di trattenimento previsti per il personale

invalido e soprattutto del diritto di questi alla corresponsione di « una speciale indennità una tantum, proporzionata al grado di invalidità accertato, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo maggiorato del venti per cento », come recita l'art. 7 del medesimo Decreto Presidenziale, la Corte dei Conti in Sezione di Controllo, nell'adunanza del 7 novembre 1985 (Deliberazione n. 1593) ha precisato che:

- a) il trattenimento, in servizio con mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa non può aversi contro il volere dell'interessato;
- b) l'attribuzione della speciale indennità *una tantum*, compete purché il personale invalido sia stato effettivamente impiegato, dopo l'accertamento della parziale inidoneità, in compiti di istituto, a domanda dell'interessato da prodursi entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del verbale della C.M.O.;
- c) qualora il soggetto abbia in precedenza beneficiato di equo indennizzo per la medesima menomazione alla integrità fisica, la speciale indennità si concreta nella maggiorazione del 20 % sulla attuale misura dell'equo indennizzo stesso.

Pertanto, allorquando venga formulato un giudizio di « permanente inidoneità in modo parziale » nei confronti di un militare dipendente, questi dovrà essere invitato immediatamente ad esprimere *formale assenso* al suo ulteriore impiego in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa.

Qualora l'interessato non rilasci il suddetto assenso, dovrà cessare dal servizio per infermità con la conseguente corresponsione, per un periodo di tre mesi, degli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo: dal predetto trattamento è escluso il personale in ferma o rafferma.

Nel caso che il militare invalido, successivamente al suo impiego, rinunci ad essere utilizzato nei predetti servizi, la cessazione dal servizio sarà disposta a domanda dell'interessato.

L'autorità che dispone per l'impiego determinerà in via provvisoria, previo parere medico e tenuto conto delle controindicazioni fornite dalla C.M.O., i servizi a cui il dipendente invalido va destinato e i compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta provvedendo, nel contempo, a richiedere a questa Direzione Generale — Ufficio II — la formale determinazione dei servizi d'istituto, compresi quelli relativi all'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali, in cui l'invalido potrà essere utilizzato.

La richiesta della formale destinazione agli specifici servizi di istituto sarà corredata da:

- verbale della C.M.O. contenente il giudizio di inidoneità permanente in modo parziale;
- atto di assenso dell'interessato alla sua ulteriore utilizzazione;
- copia aggiornata del foglio matricolare;
- indicazione dei compiti provvisoriamente assegnati;
- verbali di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tutte le infermità che concorrono alla invalidità.

La formale destinazione dei servizi sarà emessa dal Direttore dell'Ufficio II, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 738/1981, istituita con Decreto Ministeriale.

Al predetto personale continuano ad applicarsi le norme di stato previste per la carriera di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico.

Per accertate esigenze di assistenza e cura, tale personale può avanzare domanda di trasferimento ad altra sede.

L'Amministrazione, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 4 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, può disporre il trasferimento in sede diversa da quella richiesta, purché la località sia provvista dei presidi sanitari ed assistenziali indispensabili al soddisfacimento delle predette esigenze.

Qualora motivi di servizio impediscano il trasferimento richiesto, l'accertata invalidità costituisce titolo preferenziale per dar luogo successivamente al trasferimento stesso, con le modalità di cui alla circolare n. 2977/5427 del 21 settembre 1983 — Assegnazioni e trasferimenti a domanda, parte prima, punto 6.

Si assicuri.

Il Direttore Generale

NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3182/5632 del 21 luglio 1986.

OGGETTO: Tutela della vita e della salute delle persone detenute.

Purtroppo si devono talvolta lamentare, all'interno degli istituti di pena da parte dei detenuti, atti di immotivata ed ingiustificata aggressività, ovvero di autoaggressività o di autolesionismo che giungono fino al suicidio o al tentativo di suicidio. Inoltre, sono presenti persone detenute, come i tossicodipendenti, i malati di mente, i giovanissimi e gli anziani, le persone più deboli o più fragili, quelle che fanno per la prima volta ingresso in un istituto di pena, tutte quelle, in genere, la cui salute fisica o psichica è esposta a particolare rischio o per le quali alla privazione della libertà sono inevitabilmente connesse conseguenze di maggiore sofferenza o particolarmente traumatiche o che sono più esposte ad eventuali intimidazioni, ricatti, prevaricazioni da parte di altri detenuti.

In tutti questi casi e da parte di tutto il personale è necessario il massimo dell'attenzione, della sensibilità, dell'impegno per eliminare, o quanto meno alleviare le sofferenze e i disagi e per prevenire od impedire situazioni spiacevoli o effetti negativi.

Ricordo che l'art. 11 4° e 5° co. della legge n. 354 del 1975 stabilisce, fra l'altro:

« All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della

permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche... ».

Invito a considerare che queste norme e le altre ad esse collegate hanno un significato molto rilevante, intendendosi giustamente stabilire che la salute dei detenuti merita ogni attenzione ed ogni impegno sia sul piano della prevenzione che su quello della cura.

È essenziale che la prima visita venga effettuata con la massima sollecitudine, perché non raramente può risultare decisiva la tempestività dell'intervento sanitario. È essenziale inoltre che essa non sia un adempimento più o meno formale e di routine ma venga effettuata con il massimo scrupolo e senso di responsabilità e con la massima completezza, allo scopo di impedire che sfuggano determinate esigenze terapeutiche, sia di natura fisica che di natura psichica.

Alla prima visita devono eventualmente seguire, secondo le esigenze che emergono, non soltanto le analisi e gli interventi specialistici, ma anche quelli dello psichiatra e dell'esperto psicologo.

Ma sono necessari anche gli interventi di tutto il personale penitenziario giacché, se una persona detenuta mostra segni di qualche debolezza o fragilità o ha esigenze, bisogni, carenze di qualunque tipo, è doverosa una mobilitazione di tutte le risorse utili disponibili allo scopo di offrire a quella persona tutto l'aiuto e l'assistenza possibili, non solo per evitare che le condizioni di salute fisica e psichica peggiorino o determinino atti di aggressività o di autoaggressività o autolesionismo ma anche per far sì che esse migliorino quanto più possibile.

Anche in questo ambito e per queste finalità assume grande rilevanza il colloquio di primo ingresso, previsto dall'art. 23 del regolamento n. 431 del 1976 che, tra l'altro, significativamente dispone:

« Nel corso del colloquio il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Di tali problemi, a direzione informale il centro di servizio sociale ».

Tale colloquio deve essere effettuato, il più sollecitamente e con la maggiore attenzione e scrupolo possibile, dal direttore o da altro operatore penitenziario addetto ad attività di trattamento da lui delegato.

Esso non deve riguardare la vicenda processuale ma, oltre alle restanti finalità indicate nella vigente normativa, deve essere inquadrato in una accurata attività di sostegno psichico ed indirizzato alla individuazione delle esigenze, dei bisogni e delle carenze di qualunque tipo della persona detenuta onde offrirle tutto l'aiuto possibile.

Conseguentemente, in tali casi, le SS.LL., doverosamente e con la massima sollecitudine, segnaleranno alle competenti autorità giudiziarie le risultanze del colloquio onde porle, nel modo più rapido e completo, in grado di adottare le determinazioni di loro competenza atte ad assicurare alla persona detenuta il massimo aiuto e sostegno.

Quanto fin qui disposto non è limitato al momento dell'ingresso di un nuovo detenuto, dunque alla prima visita ed al primo colloquio,

Come prima ricordato, l'art. 11 della legge afferma:

« L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati. Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta », e, si può aggiungere, coloro che, pur non facendone richiesta, ne abbiano bisogno.

Principi analoghi valgono anche per le udienze e gli altri contatti con cui il direttore o altro operatore da lui delegato e in genere tutti gli operatori, secondo le loro attribuzioni e compiti, devono seguire gli eventuali problemi personali o familiari delle persone detenute.

Si tratta, dunque, in generale, di una cura, di una attenzione e di una sensibilità che devono accompagnare la persona detenuta per tutto il tempo che rimane nell'istituto, tanto più quanto più debole o fragile sia, quanto maggiori siano le sue esigenze, i suoi bisogni, le sue carenze.

Il direttore e tutti gli altri dipendenti dell'amministrazione, i medici, gli infermieri, gli psichiatri, gli esperti, i volontari devono in questi casi ritenersi incondizionatamente tenuti ad offrire a chi ne ha o potrebbe averne bisogno tutta l'assistenza, l'aiuto, il sostegno che è nelle loro possibilità, dovendo essere convinti che in questo dovere professionale, di civiltà e di solidarietà umana, che impegna interamente il loro senso di responsabilità e la loro sensibilità, non c'è spazio possibile per giustificare eventuali disattenzioni, negligenze, carenze o tiepidezze nell'adempimento dei propri compiti.

E tutte le volte che emergeranno esigenze, bisogni, carenze, ragioni di una qualche fragilità, che richiedono una valutazione o un intervento dei magistrati competenti, le SS.LL. li informeranno immediatamente, nel modo più scrupoloso e completo, per modo che anche da questo fondamentale profilo alle persone detenute possa essere veramente assicurato nella maniera più adeguata e rapida, tutto il sostegno e l'aiuto possibili, nell'esatta e scrupolosa osservanza della normativa vigente e dei principi di civiltà, di umanità e di solidarietà ai quali, sulla base della Corte Costituzionale, essa si ispira.

Dovendosi sempre ricordare che la vita, la salute, il benessere possibile di ogni uomo sono beni preziosi e la cui tutela merita tanta più attenzione ed impegno quando si tratta, come nel caso dei detenuti, di persone affidate alla sorveglianza ed alla cura di altri.

Con più particolare riferimento alla assistenza sanitaria, ricordo che la vigente normativa offre tre diverse soluzioni.

In via principale e normale la persona detenuta dovrebbe essere assistita e curata dai servizi sanitari intramurari, fra cui, quando necessario, i C.D.T. dell'Amministrazione. In caso di bisogno questi servizi devono impegnarsi ad offrire la migliore assistenza possibile, anche per evitare non necessari ricoveri esterni.

Ove, peraltro, come statuisce l'art. 11 della legge, « siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti » i detenuti sono trasferiti, con provvedimento del magistrato competente, in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura.

La competenza a valutare se ricorrano le condizioni del ricovero e, in caso positivo, a disporlo, sono, pertanto, del competente magistrato, al quale la direzione dell'istituto invierà con la massima sollecitudine e completezza le certificazioni sanitarie sulla base delle quali possa ravvisarsi la opportunità o la necessità di un ricovero esterno. Se la persona detenuta dipende da più magistrati la direzione dell'istituto invierà a tutti, con la medesima completezza e sollecitudine, le sopraindicate certificazioni sanitarie. In questi casi, peraltro, non è necessario che tutti i magistrati ordinino il ricovero in luogo esterno di cura. È sufficiente che anche uno solo dei suddetti magistrati ordini il ricovero. Una volta pervenuto quest'ordine di ricovero il direttore ne darà immediata notizia a tutti gli altri magistrati dai quali la persona detenuta dipende, comunicando che per eseguire doverosamente l'ordine di ricovero egli farà immediata richiesta al competente comando dei carabinieri o della polizia di Stato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 79 del regolamento penitenziario. Subito di seguito, pertanto, il direttore richiederà all'autorità competente come sopra specificato la traduzione del detenuto all'ospedale o all'altro luogo esterno di cura. Naturalmente, se prima della traduzione, interviene espressa opposizione al ricovero da parte di qualche altro magistrato, il ricovero stesso sarà sospeso in attesa che gli stessi magistrati, subito informati, avranno composto il loro dissenso.

A proposito delle sopraindicate certificazioni sanitarie che danno o possono dar luogo a ricoveri esterni, lo scrupolo sanitario deve conciliarsi con la serietà degli accertamenti, cioè la attenta cura dell'interesse alla salute deve comporsi con la necessità di evitare rigorosamente eventuali strumentalizzazioni ed abusi, per i quali, in realtà, le ragioni sanitarie siano nulla più che un pretesto.

La terza ipotesi è quella prevista dall'art. 17 u. co. del regolamento, secondo il quale il direttore provvede direttamente al trasferimento in un luogo esterno di cura — dandone peraltro contemporanea comunicazione ai magistrati competenti, oltre che notizia al Ministero ed allo ispettore distrettuale — quando vi siano ragioni di « assoluta urgenza » « e non sia possibile ottenere l'immediata decisione dell'autorità giudiziaria che procede o del magistrato di sorveglianza » .

Le SS.LL. porteranno questa circolare a conoscenza di tutto il personale dipendente, dei medici e degli infermieri, degli psichiatri e degli esperti, nonché dei volontari e inviteranno tutti alla sua scrupolosa ed attenta osservanza, di tutti richiamando e stimolando la sensibilità ed il senso del dovere e della responsabilità.

I sigg. Ispettori distrettuali cureranno che questa sensibilizzazione sia quanto più estesa, intensa e continua possibile e che quanto disposto sia attuato quanto più scrupolosamente possibile.

Il direttore generale

NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3184/3634 del 5 agosto 1986.

OGGETTO: Impiego degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Come ben noto alle SS.LL. la materia degli esperti è stata oggetto, dal 1978 ad oggi, di numerose circolari. È parso, pertanto, opportuno riordinare sistematicamente, aggiornandole, le disposizioni impartite in materia nel tentativo di semplificare il lavoro agli operatori penitenziari.

È, innanzitutto, necessario ricordare che l'attività degli esperti — di cui è noto il carattere di liberi professionisti non dipendenti gerarchicamente da questa Amministrazione — si concretizza fundamentalmente nella collaborazione alle direzioni degli istituti e servizi penitenziari nell'ambito delle attività del gruppo per l'osservazione scientifica della personalità (artt. 80 IV comma legge n. 354/75, 28 e 29 D.P.R. n. 431/76), dell'offerta di interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei detenuti, (art. 1 D.P.R. n. 431/76), della commissione per il regolamento interno dell'istituto (art. 16 legge n. 354/75) nonché della commissione per la scelta dei libri per la biblioteca dei detenuti e degli internati (art. 12 legge n. 354/75).

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

Presupposto della collaborazione in qualità di esperto negli istituti e servizi penitenziari è l'inserimento del professionista nell'elenco del relativo distretto di Corte di Appello.

Negli elenchi in questione, aggiornati periodicamente da questa Direzione Generale, non possono essere iscritti i componenti delle sezioni di sorveglianza, gli iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, i dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria.

L'autorizzazione al conferimento dei singoli incarichi da parte delle direzioni degli istituti e servizi penitenziari a uno o più professionisti viene data, come noto, da questo Ministero, art. 120 D.P.R. 431/76, su proposta del competente ispettore distrettuale, e contiene l'indicazione del limite di ore — minimo e massimo — entro il quale può essere utilizzata la collaborazione dell'esperto. Il nominativo del professionista e il numero di ore da attribuire sono anch'essi proposti dall'ispettore distrettuale, previa consultazione con la direzione interessata.

Si richiama sul punto quanto disposto da questa Direzione Generale circa il rapporto esperti/detenuti mediamente presenti in istituto: 50 vacanze orarie per ogni 250 imputati, appellanti o ricorrenti e 50 vacanze orarie per ogni 150 condannati o internati. Il limite massimo di ore attribuibile ad ogni esperto rimane fissato in 64 vacanze mensili.

Le tabelle contenenti l'indicazione del numero massimo di ore da utilizzare mensilmente negli istituti penitenziari per la collaborazione

degli esperti, sono quelle predisposte da questo Ministero, sentiti gli ispettori distrettuali.

Per quanto concerne l'individuazione del nominativo dell'esperto da proporre tra quelli inseriti in elenco — che non costituisce graduatoria — è necessario che i criteri portino alla scelta di esperti in grado di assicurare la più adeguata e pronta collaborazione anche con riguardo alla integrazione con le figure professionali degli altri operatori penitenziari.

Al fine di evitare possibili dannose confusioni di ruoli va in ogni caso evitato che sia nominato in un istituto o centro di servizio sociale un professionista che già vi operi a diverso titolo (insegnante, assistente volontario, sanitario, ecc.).

Si sottopone ancora all'attenzione dei signori ispettori distrettuali, per contenere il costo globale degli esperti, l'esigenza di limitare l'utilizzazione di uno stesso esperto in più istituti, riducendo il ricorso al pagamento del rimborso spese forfettario ai casi strettamente necessari.

Per quanto riguarda poi le autorizzazioni alle direzioni dei centri di servizio sociale ad avvalersi della collaborazione dei professionisti in questione, gli ispettori distrettuali, in accordo con la direzione del centro interessato, vorranno trasmettere proposte motivate anche in ordine al numero di ore massimo e minimo da assegnare mensilmente all'esperto — numero che non può essere aprioristicamente definito, attesa la particolare attività svolta dai centri di servizio sociale e la saltuarietà dell'impiego in quel settore degli esperti in psicologia e in criminologia clinica.

Ricevuto il provvedimento di autorizzazione, il direttore dell'istituto o servizio interessato sottoscriverà l'accordo individuale di cui alla circolare n. 3026/5476 del 9 marzo 1984. In tale accordo, come è noto, deve essere specificato il numero delle ore autorizzate dal Ministero che l'esperto si impegna a svolgere mensilmente. Per quanto riguarda, poi, la temporanea sostituzione dell'esperto in tempi brevi, competenza demandata agli ispettori distrettuali, si richiama la lettera circolare n. 752/Esp. del 28 aprile 1986.

Gli ispettori distrettuali vorranno continuare ad inviare trimestralmente il quadro consuntivo delle vacanze effettivamente svolte da ogni esperto nei singoli istituti o centri di servizio sociale.

Qualora dall'analisi delle prestazioni effettuate dovesse emergere una scarsa presenza dei professionisti in questione, ovvero un loro impegno non corrispondente alle esigenze dei programmi dell'istituto o del centro di servizio sociale, gli ispettori distrettuali, sentite le direzioni interessate, vorranno proporre motivatamente a questa Direzione Generale l'adozione dei conseguenti opportuni provvedimenti (riduzione del numero delle ore autorizzate, o revoca dell'incarico).

Al fine, poi, di tenere iscritti negli appositi elenchi, esclusivamente nominativi di professionisti effettivamente disponibili a collaborare in tempi brevi con gli istituti e servizi dipendenti, gli ispettori distrettuali proporranno a questo Ministero la cancellazione di coloro che si dichiarino indisponibili.

Vorranno, altresì, proporre la cancellazione di quei professionisti che non sono più reperibili ovvero che hanno reiteratamente rifiutato di collaborare con l'Amministrazione. Queste ultime proposte di cancellazione dovranno essere adeguatamente motivate e dovranno porre in evidenza il fatto che all'esperto siano state prospettate possibilità di incarichi in sedi diverse (nel caso di diniego ad operare in una cosiddetta isola « minore », all'esperto dovrà essere proposto prima della cancellazione anche un incarico presso un istituto della terraferma).

ONORARI PER GLI ESPERTI.

Per le prestazioni libero-professionali dell'esperto continuerà ad essere corrisposto, dietro presentazione di regolare parcella, l'onorario di L. 16.500 (sedecimilacinquecento) al lordo delle ritenute fiscali e al netto dell'I.V.A. (se dovuta) per ogni ora di prestazione effettuata, salvo il caso dei professionisti che collaborano con le direzioni degli istituti di Asinara, Capraia, Favignana, Gorgona, Pianosa e Porto Azzurro, per i quali il compenso orario lordo resta fissato in L. 18.000 (diciottomila).

La competenza per la contabilizzazione spetta al direttore dell'istituto presso il quale il professionista opera. Se il professionista svolge la sua collaborazione presso un centro di servizio sociale, la documentazione relativa alla spesa per la liquidazione sarà rimessa alla direzione dell'istituto contabilmente collegato.

Si ritiene opportuno precisare ancora una volta che la liquidazione delle parcelle e dell'eventuale rimborso spese viene effettuata mensilmente solo per comodità contabile, attesa la difficoltà di procedere a tale liquidazione volta per volta come in realtà si dovrebbe.

Per ottenere la liquidazione delle sue prestazioni il professionista presenterà alla direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale apposita fattura in regola con le vigenti disposizioni in materia di I.V.A. Nei casi in cui il professionista si ritenga esonerato dal versamento della imposta in questione — che, comunque, di norma dovrà essere versata — la fattura sarà sostituita da analogo dichiarazione in calce alla quale l'esperto dichiarerà di non essere tenuto al pagamento dell'I.V.A. — precisandone i motivi — e, quindi, di non richiedere il rimborso.

Nella fattura o nella dichiarazione sottoscritta dall'esperto saranno precisate le date e le ore delle prestazioni, sommando queste ultime in calce insieme alle eventuali frazioni orarie, nonché i nominativi dei casi trattati o le altre attività svolte. La direzione vi apporrà il visto di convalida, previo controllo del registro di ingresso, se si tratta di un istituto, ovvero di altro apposito registro da far firmare volta per volta dal professionista (e da controfirmare dall'autorità dirigente) se si tratta di centro di servizio sociale.

Poiché è stato previsto che un esperto possa operare in più istituti — anche se nel limite complessivo di 64 ore mensili indipendentemente dalla tecnica di osservazione eseguita, compresa la somministrazione di tests — il pagamento delle prestazioni verrà effettuato, *con-*

trariamente a quanto precedentemente disposto, dalle singole direzioni, ciascuno per la parte di propria competenza. Solo il rimborso spese forfettario continuerà ad essere liquidato dalla direzione autorizzata per il maggior numero di ore — o da altra disposta dall'ispettorato distrettuale —, secondo quanto indicato nel paragrafo seguente.

L'ammontare delle somme pagate agli esperti che siano anche lavoratori dipendenti dello Stato o di altri soggetti pubblici o privati dovrà essere comunicato, entro 30 giorni dall'emissione del titolo di pagamento, all'Ufficio tenuto all'erogazione degli stipendi e delle altre retribuzioni di carattere fisso del professionista, affinché se ne tenga conto in sede di conguaglio di fine anno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dall'art. 11 legge 13 aprile 1977, n. 114).

RIMBORSO SPESE AGLI ESPERTI.

Per quanto concerne l'eventuale rimborso di spese al professionista, si ribadisce che esso non compete per gli spostamenti che il predetto effettua dal luogo di sua abituale dimora per raggiungere la direzione presso la quale è incaricato né il relativo tempo impiegato può rientrare nel calcolo dalle vacanze, che va riferito soltanto alla durata effettiva delle prestazioni professionali svolte su richiesta esclusiva dell'Amministrazione.

Nel caso tuttavia in cui l'esperto sia stato incaricato di collaborare con più istituti ubicati in comuni diversi, per gli spostamenti effettuati dalla sede di un istituto ad un altro, continuerà ad essere riconosciuto il rimborso forfettario di ogni forma di spesa affrontata nella misura di lire 200 per ogni chilometro percorso (compreso il viaggio di ritorno).

A tal fine l'esperto richiederà la liquidazione del rimborso in questione alla direzione autorizzata ad avvalersi della sua collaborazione per il maggior numero di ore, dichiarando i giorni e le ore degli avvenuti spostamenti, nonché i relativi chilometraggi. La direzione dell'istituto di cui sopra procederà alla liquidazione, previa conferma — anche a mezzo fonogramma — dell'esattezza della dichiarazione dell'esperto da parte delle direzioni degli istituti interessati.

Ove il comune di dimora del professionista sia più vicino alla sede dell'istituto raggiunto, il rimborso va calcolato su tale distanza.

Ove l'esperto sia già in trasferta perché proveniente da un istituto e sia immediatamente dopo diretto ad altro istituto, è evidente che non compete un rimborso per un doppio viaggio di andata e ritorno ma soltanto per un viaggio.

Analogamente ci si comporterà nel caso di esperti contemporaneamente autorizzati per istituti e centri di servizio sociale ovvero autorizzati per più centri di servizio sociale.

ESPERTI CONVOCATI DALL'ISPETTORE.

Nel caso in cui l'ispettore distrettuale convochi l'esperto, nell'ambito del suo potere-dovere di coordinamento previsto dall'art. 4 D.P.R.

n. 431/76, al professionista spetta il compenso di lire 16.500 per ogni ora di riunione effettuata. Come risulta dal relativo verbale, l'orario della riunione — che dovrà svolgersi presso l'Ispettorato o presso altra sede penitenziaria — dovrà risultare dall'apposito verbale sottoscritto anche dall'ispettore distrettuale o da altro funzionario allo scopo delegato.

Al fine della liquidazione del compenso, l'Ispettorato comunicherà alla direzione dell'istituto presso cui l'esperto è autorizzato a svolgere il maggior numero delle ore la durata della riunione.

Verrà altresì riconosciuto il rimborso spese commisurato alla distanza del luogo della riunione — ispettorato, istituto o centro di servizio sociale — dall'istituto in cui normalmente opera l'esperto ovvero dall'istituto, fra quelli per i quali sussiste autorizzazione, più vicino. È evidente che la distanza si riferirà al luogo di dimora, se più vicino.

Si ribadisce in proposito che ogni professionista non potrà svolgere mensilmente un numero di ore superiore a quello globalmente autorizzato dall'Ufficio I di questa Direzione Generale — salva, ovviamente, specifica autorizzazione su richiesta del competente ispettore distrettuale —. Ne consegue, pertanto, che le ore utilizzate nella riunione di coordinamento comporteranno una riduzione della presenza dell'esperto in quell'istituto che l'ispettore avrà cura di indicare.

ONORARI E RIMBORSO SPESE AI COORDINATORI DEGLI ESPERTI.

Nel caso in cui gli ispettori distrettuali si avvalgano ancora della collaborazione dei coordinatori degli esperti — la cui attività, come noto, rappresenta unicamente una occasione di consulenza offerta ai professionisti ma non può in alcun modo interferire nelle attribuzioni degli stessi ispettori, o dei direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale —, l'ispettore interessato segnalerà mensilmente il numero di ore effettivamente svolte alla direzione dell'istituto del capoluogo del distretto di designazione, la quale procederà secondo le disposizioni dettate per gli esperti, corrispondendo il rimborso spese — ove dovuto — nonché il compenso orario di lire 16.500.

Si precisa al riguardo che potranno essere liquidate esclusivamente le prestazioni rese dal coordinatore degli esperti presso l'ispettorato ovvero presso gli istituti o i centri di servizio sociale in accordo con l'ispettore distrettuale. Il limite massimo di ore attribuibile anche ad ogni coordinatore rimane fissato in 64 vacanze mensili.

Si conferma che la spesa relativa al pagamento delle parcelle agli esperti e ai loro coordinatori va fatta gravare sul capitolo 2105, amministrato, per la parte che qui interessa, dall'Ufficio I.

A tale Ufficio dovranno essere inoltrate le annuali richieste di accreditamento secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni (circolare n. 3138/5588 del 4 novembre 1985).

Si ricorda che tali richieste, per i motivi indicati nella ministeriale n. 684/Esp. del 4 aprile 1985, è opportuno che vengano trasmesse al suddetto Ufficio I, non oltre il *15 novembre di ogni anno*.

Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale sono pregate di rendere edotti di quanto sopra gli esperti che con loro collaborano. Pregasi assicurare.

Il direttore generale

NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3184/3634-bis del 26 agosto 1986.

OGGETTO: Ammontare delle somme che possono essere spese dai detenuti e internati per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari e conviventi. Anno 1986.

In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e del sesto comma dell'art. 54 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431), si dispone che, a decorrere dalla data odierna ed in considerazione dell'aumento del costo della vita nel frattempo intervenuto, i limiti di importo delle somme in oggetto specificate — a modifica delle precedenti circolari n. 2925/5375 del 7 febbraio 1983 e n. 3111/5561 del 2 aprile 1985 — vengano elevati nel modo che segue:

a) per gli acquisti e la corrispondenza:

misura mensile Lt. 480.000

misura settimanale Lt. 120.000

b) per l'invio ai familiari ed ai conviventi:

misura mensile Lt. 200.000

Tenuto conto delle particolari esigenze delle detenute madri ristrette con i propri figli nelle apposite sezioni degli istituti penitenziari, si dispone inoltre che il predetto limite di spesa mensile di L. 480.000 possa essere per queste ultime elevato fino ad un limite massimo di L. 600.000 mensili (L. 150.000 settimanali), sempreché l'ulteriore somma di L. 120.000 (da ripartirsi in L. 30.000 settimanali) eccedente il limite generale di spesa di L. 480.000, risulti finalizzata ad acquisti diretti alla cura ed all'assistenza dei bambini stessi, e limitatamente al periodo di permanenza dei medesimi in istituto.

Si assicuri l'esatto adempimento.

Il Ministro

LETTERA CIRCOLARE n. 81294/2-40 del 9 settembre 1986.

(Come rettificata dalla lettera circolare, di pari numero, del 4 ottobre 1986).

OGGETTO: Sussidi e premi di rendimento da corrispondere ai detenuti ed agli internati studenti e frequentanti corsi professionali.

Si trasmette per competenza copia del decreto indicato in oggetto.

Per quanto concerne, poi, l'imputazione delle spese le SS.LL. procederanno come segue:

- *Cap. 2205 - Uff. V* - Premi e sussidi per studenti di scuole di ogni ordine e grado;

- *Cap. 2091 - Uff. VI* - Premi e sussidi per frequentanti corsi professionali presso gli istituti manifatturieri, che gestiscono il capitolo 2091 (industria);

- *Cap. 2089 - Uff. IX* - Premi e sussidi per frequentanti corsi professionali presso gli istituti che non gestiscono il cap. 2091.

Si rammenta, infine, che per particolari casi, opportunamente motivati, il massimale del sussidio può essere superato solo previa autorizzazione ministeriale.

Il capo della segreteria

EDOARDO FAZZIOLI

VISTO l'art. 25, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

VISTO l'art. 43 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431;

VISTO il D.I. 17 agosto 1976 e successivi aggiornamenti;

VISTO il D.M. 24 dicembre 1979, reg. il 26 marzo 1980 con il quale sono state aumentate, con decorrenza 1° gennaio 1980, le misure dei sussidi e premi di rendimento a favore dei detenuti ed internati studenti e frequentanti corsi di addestramento professionale;

CONSIDERATO che, stante la limitatezza degli aumenti apportati e il tempo trascorso senza variazioni, si appalesa opportuno, al fine di incentivare concretamente la partecipazione dei detenuti ed internati ai corsi scolastici e di addestramento professionale, di fissare l'entità dei premi e dei sussidi secondo misure più elevate rispetto a quelle previste dal citato D.M. 24 dicembre 1979;

D E C R E T A

Art. 1.

Ai soggetti che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado è corrisposto un sussidio nella misura di L. 2.400 per ogni giornata di frequenza o di assenza non volontaria.

Agli stessi, nel periodo compreso tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, è corrisposto, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 43, terzo comma, ultima parte, del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, per ogni giornata feriale, un sussidio di L. 1.500.

Art. 2.

Ai soggetti partecipanti ai corsi di addestramento professionale è corrisposto un sussidio di L. 750 per ogni ora di effettiva frequenza ai corsi stessi o di assenza non volontaria.

Art. 3.

A conclusione di ciascun anno scolastico, sono corrisposti agli studenti premi di rendimento nelle seguenti misure:

1) L. 250.000 per coloro che hanno frequentato e superato con esito positivo corsi a livello di scuola elementare;

2) L. 350.000 per coloro che hanno frequentato e superato con esito positivo corsi di scuola media di primo grado;

3) L. 150.000 per coloro che hanno frequentato e superato con esito positivo corsi di scuola secondaria di secondo grado;

4) L. 400.000 per coloro che hanno seguito corsi individuali di scuola secondaria di secondo grado e hanno superato gli esami con effetti legali;

5) L. 450.000 per coloro che hanno seguito corsi presso Università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami dell'anno;

6) L. 150.000 per coloro che hanno frequentato e superato con esito positivo corsi di addestramento professionale.

Art. 4.

I sussidi e premi di rendimento corrisposti non sono soggetti a prelievi o ritenute di qualsiasi specie.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1° giugno 1986.

La Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e di pena è incaricata dell'esecuzione delle disposizioni stesse.

È revocato il D.M. 24 dicembre 1979, reg. 26 marzo 1980.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma lì, 10 giugno 1986.

Il Ministero per la Grazia e Giustizia

Registrato alla Corte dei Conti il 6 agosto 1986, Registro n. 38, Grazia e Giustizia, foglio n. 164.

CIRCOLARE n. 3185/3635 del 20 ottobre 1986.

OGGETTO: Regolamenti interni degli Istituti Penitenziari.

L'art. 32 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, recante « Modifiche alla legge sull'Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » (pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 26 ottobre 1986) ha disposto che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, verranno apportate le necessarie modifiche e integrazioni al Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

Allo scopo di evitare che, nel frattempo, vengano predisposti schemi di regolamenti interni, oppure eventuali schemi di modifiche di quelli già approvati, che, a breve scadenza, la Commissione preveduta dal secondo comma dell'art. 16 della legge 354/75 dovrebbe poi rivedere per adeguarli alla nuova normativa, si prega di voler considerare l'opportunità di sospendere, ove non ostino motivi particolari o di urgenza, l'invio dei predetti schemi a questo Ministero, per l'approvazione, sino a quando non saranno state emanate le modifiche e le integrazioni al Regolamento di esecuzione.

Il direttore generale
NICOLÒ AMATO

LETTERA CIRCOLARE prot. n. 317579/1.1 del 10 dicembre 1986.

OGGETTO: Autorizzazioni a risiedere in località diversa dalla sede di servizio.

In analogia a quanto disposto dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nei confronti del personale appartenente alla Polizia di Stato e a quanto disposto per il personale civile di questa Amministrazione con lettera

circolare 83/12 del 29 gennaio 1982 ed integrata con nota pari numero del 9 aprile 1982, si comunica quanto segue:

1) competente a rilasciare al personale militare di custodia la autorizzazione a risiedere fuori sede, per rilevanti ragioni, è il Direttore dell'Istituto di appartenenza;

2) l'eventuale diniego, debitamente motivato, sarà notificato per iscritto all'interessato;

3) il Direttore dell'Istituto, nella valutazione, dovrà tener conto della conciliabilità fra la richiesta ed il pieno e regolare adempimento di ogni dovere del militare;

4) tutti i provvedimenti dovranno essere trasmessi per conoscenza al competente Ispettorato Distrettuale.

Il direttore dell'Ufficio II

MAROTTA GIGLI

CIRCOLARE n. 3190/3640 del 22 dicembre 1986.

OGGETTO: Legge 20 maggio 1986, n. 198. - Condono sanzioni disciplinari.

La *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1986, ha pubblicato la legge 20 maggio 1986, n. 198, con la quale viene concesso il condono delle sanzioni disciplinari inflitte ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, ivi compresi i militari e gli appartenenti ai Corpi militarizzati, per infrazioni commesse sino al 31 dicembre 1979, quando le sanzioni stesse non abbiano comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro.

La predetta legge prescrive, inoltre, che delle sanzioni condonate non devono rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Pertanto, per effetto delle disposizioni di cui sopra, qualsiasi annotazione o riferimento, relativa alle sanzioni condonate, deve essere cancellata dal foglio matricolare.

La cancellazione si estende anche alle sospensioni precauzionali dal servizio eventualmente disposte in relazione a procedimenti disciplinari.

La regolarità della obliterazione è convalidata dalla Autorità Dirigente.

Restano fermi gli effetti già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte alla data di entrata in vigore della legge.

Sono, quindi, da escludere la restituzione di somme relative a sanzioni pecuniarie e la reintegrazione di periodi di interruzione del servizio.

Si precisa che non può ritenersi compreso nel condono il periodo di esperimento, in quanto esso non ha carattere di sanzione disciplinare e per tanto non può farsi luogo al riesame della posizione di carriera degli interessati, considerato che il condono non ha alcuna incidenza sulle situazioni ormai definite ed esaurite, in quanto l'atto di clemenza è inteso ad eliminare per l'avvenire gli effetti delle sanzioni disciplinari inflitte.

Con l'occasione si rammenta che nel foglio matricolare non devono essere annotate le ammonizioni e la consegna, così come, in caso di modifica della punizione da parte del Ministero, a norma dell'art. 96 del vigente Regolamento per il Corpo degli Agenti di Custodia deve essere annotata solo la punizione definitiva.

Si prega assicurare.

*per il direttore generale
Il Capo della Segreteria*
EDOARDO FAZZIOLI

CIRCOLARE n. 3191/5641 del 29 dicembre 1986.

In relazione alla recente emanazione della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) ed in attesa che, secondo quanto disposto dall'art. 32 di essa, vengano apportate le modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione del 1976, reputo opportuno fornire alcune indicazioni operative su punti particolarmente delicati.

1) *Permessi di colloquio.*

L'art. 4, modificando l'art. 18 della legge n. 354 del 1975, afferma che « dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto ».

La formulazione normativa contiene un riferimento temporale — « dopo la pronuncia della sentenza di primo grado » — che, non essendo limitato, necessariamente comprende anche i detenuti già raggiunti da sentenza definitiva. Nè essa contiene limitazioni concernenti le persone con le quali i detenuti sono ammessi ad avere colloquio.

Si deve pertanto ritenere che il suddetto art. 4 abbia implicitamente abrogato il primo comma dell'art. 35 del regolamento di esecuzione nella parte in cui attribuiva all'ispettore distrettuale la competenza ad autorizzare i colloqui dei condannati e degli internati con persone diverse dai congiunti e dai conviventi.

In conclusione, attualmente, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, si tratti di detenuti non ancora definitivi, ovvero di con-

dannati o di internati, spetta al direttore dell'istituto la competenza ad autorizzare i colloqui, sia con i congiunti ed i conviventi, sia con persone diverse da essi.

Per questa seconda categoria di persone occorre tuttavia sempre il requisito della sussistenza dei « ragionevoli motivi », già previsto dal citato art. 35 del regolamento, in quanto la implicita abrogazione di cui si è detto non può oltrepassare l'ambito della nuova norma, la quale modifica unicamente il regime della competenza autorizzativa e non anche i presupposti dei colloqui.

Nell'esercizio del suo delicato potere discrezionale riguardo ai colloqui con le persone diverse dai congiunti e dai conviventi e quindi alla valutazione circa la sussistenza o meno dei ragionevoli motivi, il direttore avrà cura di conciliare con equilibrio i legittimi interessi dei detenuti e degli internati ai rapporti con il mondo esterno anche ai fini della loro risocializzazione, con la decisiva esigenza di evitare che attraverso tali colloqui possano anche indirettamente essere favoriti collegamenti illeciti o rapporti con persone appartenenti o comunque legate ad organizzazioni od ambienti criminali.

A tal fine il direttore provvederà ad assumere le necessarie informazioni ed a richiedere agli organi di polizia od ai comandi dei carabinieri le informazioni che lo mettano in grado di decidere adeguatamente sulle richieste avanzate.

Anche quando si tratta di richieste di colloquio con persone conviventi è opportuno che il direttore richieda preventivamente le opportune informazioni agli organi di polizia od ai comandi dei carabinieri, in quanto non è da considerare sufficiente l'esibizione di una dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile.

È altresì da suggerire che, acquistando la competenza in materia in relazione alla pronuncia della sentenza di primo grado, il direttore tenga anche conto delle determinazioni precedentemente adottate dalle competenti autorità giudiziarie.

È anche necessario che le autorizzazioni dei colloqui con le persone diverse dai congiunti e dai conviventi rispondano a criteri di uniformità. A questo fine i direttori trasmetteranno con sollecitudine agli ispettori distrettuali per le loro valutazioni e determinazioni i provvedimenti con i quali ritengono di autorizzare i suddetti colloqui, corredati dalle informazioni assunte e di ogni altro utile elemento acquisito. Nel caso in cui l'ispettore distrettuale non si sia pronunciato entro cinque giorni dalla ricezione, il provvedimento potrà essere eseguito, salvo che nel frattempo siano intervenuti nuovi elementi che ne comportino una modifica.

Alla procedura indicata sono sottratti i colloqui concernenti gli operatori socio-sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali rispetto ai detenuti od agli internati già seguiti prima dell'ingresso in istituto purché essi abbiano lo scopo di mantenere la continuità dell'intervento, nell'ambito dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale istituzionalmente svolti.

Nulla è innovato in materia di corrispondenza telefonica.

2) *Vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie.*

La modificazione apportata all'art. 20 dell'ordinamento penitenziario dall'art. 5 della legge consente ora alle direzioni degli istituti — in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale — di effettuare, previa autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.

In relazione a tali previsioni, le direzioni che hanno il servizio delle bonifiche agrarie gestito con i fondi del capitolo 2092 avranno cura di documentare al più presto all'ufficio VI di questa Direzione Generale i prezzi da praticare, determinati in base alle disposizioni ora in vigore.

Gli istituti che hanno, invece, il servizio delle industrie gestito con i fondi del capitolo 2091, nel caso intendessero proporre la vendita di manufatti a prezzo pari o inferiore al relativo costo di produzione dovranno trasmettere al suddetto ufficio VI una apposita dettagliata relazione, precisando l'oggetto, la quantità, la qualità ed il valore risultante dallo sviluppo dell'ordine di lavoro e allegandovi la documentazione relativa all'indagine svolta per accertare i prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona ove trovasi l'istituto penitenziario, al fine di mettere in condizione questa Direzione Generale di inoltrare specifiche richieste di autorizzazioni all'On. Signor Ministro.

3) *Lavoro all'esterno.*

L'art. 6 della legge, modificando l'art. 21 dell'ordinamento penitenziario, apporta in materia due innovazioni di grande rilevanza.

Innanzitutto, il lavoro all'esterno non è più circoscritto alle imprese agricole ed industriali ma è ammissibile senza alcuna limitazione.

In secondo luogo il provvedimento con il quale il direttore dell'istituto ammette al lavoro all'esterno un condannato o un internato è sottoposto alla approvazione del magistrato di sorveglianza, approvazione che ne condiziona la esecutività. Ferma sempre l'esigenza, stabilita nel primo comma dell'art. 46 del regolamento, che dell'ammissione sia prevista la possibilità nel programma di trattamento, a sua volta soggetto alla approvazione del magistrato di sorveglianza ai sensi di quanto stabilito nel quinto comma dell'art. 69 dell'ordinamento penitenziario modificato dall'art. 21 della legge, il quale ribadisce ulteriormente la necessità che il medesimo magistrato approvi anche il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno.

Sul programma di trattamento, eventualmente comprensivo della possibilità del lavoro all'esterno, il magistrato di sorveglianza effettuerà pertanto, come prima, un controllo di legittimità emanando una decisione positiva se non vi sono elementi che costituiscono una violazione dei diritti del condannato o dell'internato.

Ma a questo esame di legittimità la nuova normativa aggiunge ora un esame di merito che il magistrato di sorveglianza è chiamato a compiere, dopo la approvazione del programma di trattamento, sul provvedimento con il quale il direttore dell'istituto, in esecuzione di quel programma e realizzando una possibilità da esso prevista, ammette concretamente il condannato o l'internato al lavoro all'esterno.

In conclusione, tale provvedimento è oggetto di una duplice approvazione da parte del magistrato di sorveglianza: una approvazione preliminare e di legittimità, nell'ambito della valutazione del programma di trattamento, ed una approvazione successiva e di merito.

Il provvedimento con il quale il direttore dell'istituto ammette un condannato o un internato al lavoro all'esterno — di cui naturalmente sia prevista la possibilità nel programma di trattamento —, oltre a contenere le prescrizioni di dettaglio, deve essere accuratamente motivato con la indicazione delle ragioni in vista delle quali egli ha esercitato positivamente il suo delicato potere. Ciò anche per consentire al magistrato di sorveglianza di decidere appropriatamente se approvarlo o meno. A tal fine inoltre il provvedimento sarà trasmesso al suddetto magistrato con il corredo di tutte le documentazioni acquisite ed i risultati delle indagini svolte nella istruttoria del caso. Restando naturalmente salva la facoltà del magistrato, ove lo ritenga, di disporre o richiedere opportune integrazioni istruttorie.

Le modifiche normative indicate tolgono validità alla circolare n. 2906/5356 del 7 dicembre 1982 nella parte in cui prevedeva che « il Ministero quale organo centrale... o l'Ispettorato distrettuale possano intervenire anteriormente alla emanazione del provvedimento per sostenere le valutazioni del direttore sì da lasciarlo meno solo nella fase decisionale e meno esposto nelle sue responsabilità » e pertanto a tal fine presupponeva che il direttore comunicasse preventivamente il caso al competente ufficio della Direzione Generale.

4) *Trattenuta dei tre decimi della mercede.*

Ponendo fine alla dibattuta questione concernente la trattenuta dei tre decimi della mercede (già devoluta al Ministero del Tesoro per le finalità della ex cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto), l'art. 29 della legge in oggetto ha abrogato i primi tre commi dell'art. 23 dell'ordinamento penitenziario.

Di conseguenza, le direzioni degli istituti non dovranno più operare la trattenuta suddetta a decorrere dal 31 ottobre 1986, data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

5) *Permessi premio.*

Come è noto, secondo l'art. 30 *ter*, introdotto con l'art. 9 della legge, « ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano di particolare pericolosità so-

ziale, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro ».

Pertanto, la decisione se concedere o meno il permesso premio spetta esclusivamente al magistrato di sorveglianza. Al direttore dell'istituto spetta invece di esprimere un parere su richiesta del suddetto magistrato. Si tratta indubbiamente di un compito delicato che il direttore deve esercitare con alto senso di responsabilità e di equilibrio rappresentando al magistrato tutti gli elementi ed i dati utili per metterlo in condizioni di decidere nel modo più giusto. Il direttore considererà con cura le finalità di risocializzazione a cui l'istituto è rivolto ma valuterà anche, con la dovuta attenzione, i requisiti della condotta regolare e la assenza di particolare pericolosità sociale. Circa i primi va tenuto conto di quanto stabilito nel comma 8 secondo il quale « la condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato *costante* senso di *responsabilità* e *correttezza* nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali ». Ed è chiaro che la condotta non può essere ritenuta « regolare » se i requisiti previsti dalla legge non sono tutti sussistenti per il periodo della detenzione anche per la parte eventualmente scontata presso altri istituti, nella pienezza del significato dei termini usati dalla legge. Circa la assenza di pericolosità sociale è evidente come debbano essere valutati al riguardo i precedenti penali e penitenziari del detenuto ed in generale quant'altro può risultare alla direzione dalla storia del soggetto e dalla sua cartella personale, seppure relativo a periodi di detenzione svolti in altri istituti.

Dal testo del comma 1 dell'articolo risulta anche con evidenza che la regolare condotta e la assenza di particolare pericolosità sociale sono due presupposti distinti dell'istituto e devono concorrere entrambi. Sicché è da escludere assolutamente che la sussistenza della regolare condotta possa di per sé implicare la assenza della particolare pericolosità. Vi sono o possono indubbiamente esservi detenuti i quali, pur tenendo una condotta formalmente regolare, sono tuttavia da considerare senz'altro particolarmente pericolosi. Giacché, come si è accennato, i requisiti sui quali si misura il secondo presupposto non sono soltanto quelli sui quali si misura il primo ma comprendono anche circostanze di altra natura che pure possano fare ritenere abbastanza probabile la commissione di ulteriori reati da parte del soggetto.

In conclusione, va considerato che risponde ad una esigenza di civiltà e di umanità del tutto condivisibile questo strumento del permesso premio, il quale consente ai condannati di coltivare, e fuori dell'ambiente penitenziario, i loro interessi affettivi, culturali o di lavoro ma proprio per tutelare la valenza positiva dell'istituto occorre con ogni cura e con ogni scrupolo evitare il rischio che esso sia strumentalizzato o usato per fini non consentiti o come occasione per sottrarsi alla esecuzione della pena.

Ricordo ancora che secondo il comma 3 « l'esperienza dei permessi è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita

dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio ».

In fase di esecuzione del provvedimento, l'interessamento degli operatori penitenziari al buon esito del permesso consisterà, di regola, nel fornire al condannato e ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni necessarie a stabilire rispettivi validi collegamenti per gli eventuali problemi di carattere materiale, la cui soluzione alla stregua di quanto avviene per la comunità dei cittadini — è propria degli enti locali.

Gli educatori dell'istituto e gli assistenti sociali del centro territorialmente competente continueranno comunque a rappresentare dei referenti ai quali il condannato in permesso potrà rivolgersi in caso di necessità, segnalando le esigenze in ordine alle quali l'istituto o il centro da cui essi dipendono si attiverà per dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.

6) *Inchieste sociali per i soggetti non detenuti, considerati dal Tribunale di sorveglianza per l'eventuale concessione di una misura alternativa.*

La possibilità — sinora prevista solo per i tossicodipendenti e per gli alcoolodipendenti — che un condannato possa ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al Servizio sociale senza essere sottoposto ad osservazione in istituto è stata — come è noto — estesa dalla nuova normativa anche ai soggetti i quali, dopo un periodo di custodia cautelare, abbiano goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da far ritenere che l'affidamento contribuisca alla rieducazione dei soggetti stessi e assicuri la prevenzione del pericolo che essi commettano altri reati.

Una possibilità analoga è prevista in relazione alla concessione della semilibertà per i soggetti che — anche senza avere subito un periodo di custodia cautelare — hanno dimostrato, nello stato di libertà in cui si trovavano, la propria volontà di reinserimento nella vita sociale.

È verosimile che, allo scopo di integrare la valutazione delle situazioni personali suddette — che comprendono non solo elementi di comportamento obiettivo, ma anche aspetti attinenti agli atteggiamenti interiori e alle disponibilità relazionali dei soggetti interessati —, i tribunali di sorveglianza richiederanno ai Centri di Servizio sociale le inchieste sociali di cui all'art. 72 dell'ordinamento penitenziario.

Tali eventuali richieste saranno corrisposte con particolare cura ed urgenza, data l'importanza che il contributo tecnico in questione può rivestire per la formazione del giudizio da parte dei magistrati di sorveglianza e, in definitiva, per il successo delle delicate previsioni normative di cui si tratta.

I Centri di Servizio sociale procederanno agli interventi di competenza — dati i termini di tempo ristretti indicati dalla legge — con la massima sollecitudine, prevedendo modalità organizzative semplificate, sia per l'assegnazione degli incarichi e per le pratiche amministrative connesse (richiesta di autorizzazioni, rilevamenti informativi presso altri centri o uffici, ecc.), sia per lo svolgimento degli interventi tecnici

propri (colloqui con gli interessati presso la sede del centro, visite domiciliari di approfondimento solo in caso di effettiva necessità, ecc.), sia, infine, per la comunicazione della relazione conclusiva (evitando formalità di trasmissione che provochino inutili ritardi nell'utilizzazione dell'adempimento).

Se l'attività in questione lo renderà necessario, i direttori dei centri di servizio sociale potranno richiedere a questa Direzione Generale la autorizzazione ad avvalersi dell'opera degli esperti di cui all'art. 80 O.P., come previsto dall'art. 120 del regolamento di esecuzione. Tale collaborazione, inquadrabile nelle finalità generali dell'osservazione e del trattamento per i quali è prevista l'opera degli esperti, dovrà concretizzarsi preferibilmente in attività di intervento diretto sui soggetti dell'indagine (tipicamente nella forma del colloquio), piuttosto che come consulenza indiretta, e svolgersi sotto la responsabilità del direttore del centro, che impartirà in proposito le opportune disposizioni e istruzioni, come espressamente indicato nell'art. 3 del regolamento di esecuzione.

Accorgimenti particolari dovranno essere adottati perché l'attività di servizio sociale in ordine alle indagini in questione possa essere svolta con efficacia, senza pregiudizio per gli altri settori di intervento, tra i quali — come è noto — restano in primissimo piano quelli relativi alla fase esecutiva delle stesse misure alternative e all'attività di osservazione ordinaria.

I centri di servizio sociale comunicheranno tempestivamente a questa Direzione Generale eventuali proposte concrete, per la migliore organizzazione del servizio, che richiedano l'intervento dell'Amministrazione centrale.

7) *Detenzione domiciliare.*

L'art. 47 *ter* comprende anche ipotesi che consistono sostanzialmente nell'estensione alla fase dell'esecuzione penale delle previsioni già esistenti (a partire dal 1984, legge 28 luglio, n. 398) per gli imputati in materia di arresti domiciliari.

Il richiamo — formalmente espresso nel comma 4 dell'articolo — alle modalità procedurali dell'art. 254 *quater* del codice di procedura penale (secondo e quinto comma) chiarisce anche il tipo di adempimento che verosimilmente potrà essere richiesto dal tribunale di sorveglianza al centro di servizio sociale.

La distinzione effettuata dal legislatore tra le prescrizioni — sottoposte al controllo della polizia giudiziaria, ai sensi del quinto comma dell'art. 254 *quater* — e le disposizioni « altresì » impartite al servizio sociale lascia supporre che queste ultime non comprendano aspetti di controllo sulla presenza fisica del condannato presso il proprio domicilio, ma riguardino piuttosto interventi di altra natura.

Dato che la detenzione domiciliare — così come è stata delineata dal legislatore — non sembra comprendere lo svolgimento di alcun programma specifico di trattamento penitenziario, si può ritenere che gli

interventi di cui il servizio sociale potrà essere investito si risolvano principalmente nell'instaurazione degli opportuni collegamenti con i servizi assistenziali territoriali per la segnalazione degli eventuali problemi di competenza.

Anche l'ipotesi di revoca della misura, collegata al comportamento del soggetto contrario alla legge o alle prescrizioni dettate (e non anche alle disposizioni concernenti gli interventi del servizio sociale), sembra confermare il ruolo marginale assegnato dal legislatore ad un organismo penitenziario, come è il centro di servizio sociale, nell'ambito di una misura del tutto particolare, quale appunto la detenzione domiciliare.

Le direzioni degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale sono invitati a segnalare ogni aspetto riguardante l'applicazione della nuova normativa che proponga difficoltà di interpretazione sul ruolo che gli istituti ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria devono assumere in ambito operativo, o concernenti il coordinamento tra le nuove competenze emergenti e quelle già assunte ai sensi della precedente normativa, affinché questa Direzione Generale possa assicurare la realizzazione del processo operativo comune nel segno della continuità e della omogeneità degli indirizzi seguiti.

Il direttore generale
NICOLÒ AMATO

QUADRO GENERALE (*)

1. - NOTA INTRODUTTIVA
2. - CONVENZIONI ED ACCORDI
 - 2.1. *Nuove firme e ratifiche, denunce e deroghe.*
 - 2-2. *Nuove convenzioni.*
 - 2-3. *Lavori parlamentari italiani.*
3. - RISOLUZIONI, RACCOMANDAZIONI E RAPPORTI
 - 3-1. *Documenti adottati.*
 - 3-2. *Attività terminate.*
 - 3-3. *Attività in corso.*
 - 3-4. *Attività future.*
4. - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA
 - 4-1. *Commissione (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-2. *Corte (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-3. *Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.*
 - 4-4. *Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.*
5. - GIURISPRUDENZA ITALIANA SULLE CONVENZIONI
6. - CONFERENZE, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO
7. - PUBBLICAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E BIBLIOGRAFIA
8. - QUADRO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI
9. - APPENDICE

(*) In questo quadro di insieme sono indicati gli argomenti che si intendono trattare nei vari numeri della *Rivista* che in avvenire saranno pubblicati.

Gli argomenti trattati in questo numero del notiziario sono trattati in modo specifico, nel sommario della *Rivista*.

LE NUOVE REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE

Introduzione

Al fine di permettere una ampia diffusione nell'ambiente penitenziario, pubblichiamo in questo numero della « Rassegna » il testo delle « Regole Penitenziarie Europee », versione europea rivista e aggiornata dell'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti, raccomandazione N° R(87)3 approvata dal Comitato dei Ministro del Consiglio d'Europa il 12 febbraio 1987, nel corso della 404^a riunione dei delegati dei Ministri.

La traduzione italiana che presentiamo, e che sarà edita, con un più ampio apparato critico e con il commento agli articoli, nonché il testo relativo alla « Storia, filosofia ed evoluzione delle regole penitenziarie europee », che accompagnano la raccomandazione, su un prossimo numero dei Quaderni dell'Ufficio studi e Ricerche, è opera del redattore di queste brevi note introduttive, che, in qualità di membro del Comitato di cooperazione penitenziaria, ha collaborato alla stesura della nuova versione delle regole europee. Nuova versione che il Comitato stesso ha terminato a tempo di record, avendo ricevuto un primo mandato dal CDPC (Comitato Europeo per i problemi criminali) nel 1983 (XXXII riunione del CDPC, 18-22 aprile 1983), mandato poi perfezionato nel 1984, e presentato il nuovo testo nel corso della XXXV sessione plenaria del CDPC del 3-6 giugno 1986.

In quella seduta il CDPC approvava il testo delle regole all'unanimità, con la sola astensione della Svizzera, mentre in seno al Comitato dei Ministri due paesi, in applicazione dell'art. 10, 2° comma del regolamento interno delle riunioni dei delegati dei Ministri, avanzano riserva, rispettivamente la Danimarca alla regola 38 par. 3, e la Francia alla regola 54 par. 2.

Una versione aggiornata delle regole europee era richiesta dal grande sviluppo della pratica penitenziaria nell'ultimo quindicennio, dalla nuova concezione del trattamento affermatasi in Europa e dalla quantità di singole raccomandazioni su temi penitenziari che occorreva coordinare nel « Corpus » delle regole europee. (1)

(1) Tra le Risoluzioni parzialmente recepite nel nuovo testo delle regole vi sono la Ris. (66)26 relativa allo Statuto, al reclutamento e alla formazione del personale penitenziario (pubblicata in questa Rivista, 1982, 976), la R.(68)24 relativa allo Statuto, selezione e formazione del personale direttivo degli istituti penitenziari (in questa rivista, 1982, 1001), la R.(73)17 sul trattamento di corta durata dei condannati adulti

Le regole penitenziarie europee (che, per il loro carattere estremamente avanzato — per rispetto, ad esempio, alle regole ONU, che devono essere applicate a livello planetario — hanno oggi perso la qualifica di « minime »), hanno giocato storicamente un ruolo importante al fine di assicurare un livello soddisfacente di umanità e dignità per i detenuti nei sistemi penitenziari europei, sottoposti ad una pressione senza precedenti a causa dei tassi crescenti di criminalità, dell'aumento della popolazione penitenziaria e della diminuzione delle risorse finanziarie per il sistema penale, tendenze univoche a livello europeo.

Secondo le statistiche del Consiglio d'Europa erano presenti al 1 settembre 1986 nei 21 paesi membri, 323.761 detenuti di cui il 30,6 % giudicabili, il 16,4 % stranieri, il 10,1 % minori e giovani e il 4,3 % donne.

Tra febbraio 1983 e febbraio 1986 la popolazione penitenziaria è aumentata mediamente del 13 %, e il tasso di incarcerazione X 100.000 abitanti è passato dal 58 del 1° febbraio 1983 al 65 del 1° febbraio 1986.

Le cento regole attuali, (2) aggiornamento delle 94 preesistenti del 1973, tengono conto, come detto, delle problematiche emergenti e degli sviluppi più avanzati delle legislazioni europee.

Un tale « codice penitenziario europeo » copre ogni aspetto della vita quotidiana dei detenuti come i locali, l'igiene personale, il vitto la disciplina, l'istruzione, il tempo libero, le cure mediche. Una diversa e più ampia trattazione è riservata ai problemi del personale penitenziario, e alle questioni relative al reinserimento sociale dei detenuti e del ruolo della società esterna.

Benché le regole in sé non siano vincolanti dal punto di vista del diritto internazionale, trattandosi di semplici raccomandazioni (ma il loro effettivo valore è dimostrato anche dal fatto che due paesi hanno sentito il bisogno di aderirvi con riserva), esse sono tradizionalmente un punto di riferimento per organismi quali la Corte e la Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo. Esiste oggi una giurisprudenza notevole della Commissione in materia di condizione di detenzione, e le regole sono state riconosciute come un « codice virtuale per il trattamento dei detenuti ». Ben 17 paesi membri del Consiglio d'Europa — tra cui l'Italia — hanno praticamente incorporato le regole minime del 1973 nella loro legislazione. Altri se ne ispirano nelle pratiche penitenziarie. Tutti hanno risposto — ed anche in questo caso è evidente la differenza con quanto avviene a livello planetario — alle due ultime inchieste

(in questa Rivista, 1983, 495); la R.(75)25 sul lavoro penitenziario (ivi, 1983, 511); la R.(76)2 sul trattamento dei detenuti in detenzione di lunga durata (ivi 1983, 512); la R. (78)62 sulla delinquenza giovanile e la trasformazione sociale; la R.(80)11 sulla detenzione provvisoria (ivi 1983, 517); la R.(82)16 sui permessi penitenziari; la R.(82)17 detenzione ed il trattamento dei detenuti pericolosi; la R.(84)12 sui detenuti stranieri.

(2) In particolare, rispetto alle 94 regole della Ris. (73)5, il nuovo testo contiene 100 regole, delle quali 15 integralmente nuove; 9 regole vecchie sono state soppresse (da 1 a 4, 57, 67, 84.1, 85.2, 87), tutte le altre emendate in misura più o meno cospicua. In allegato viene comunque riprodotta la tavola di corrispondenza tra il vecchio testo ed il nuovo, curata dal Segretariato del Consiglio d'Europa.

quinquennali sullo stato di applicazione delle regole, del 1978 e del 1983.

La versione italiana, attenta alla fedeltà dei contenuti più che alla migliore forma, è stata curata tenendo presente le due versioni originali, quella inglese e quella francese: in caso di lievi discordanze tra le due lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, cosa che gli addetti ai lavori sanno non rara tra i documenti adottati dal Consiglio d'Europa, si è preferito aderire alla versione inglese, che è quella in cui tali regole sono state originariamente redatte.

Per chi volesse confrontare il nuovo testo con il precedente europeo, e con il testo delle regole ONU, si ricorda che in Ris. (73)5, insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti è stata pubblicata, nelle due lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, dalla Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 1982, fasc. 1-2, pag. 390 ss. Nello stesso numero della rivista si può trovare il testo italiano delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti approvate il 30 agosto 1955 dalle Nazioni Unite.

Dedico questo mio lavoro alla memoria di Costas Cristo, membro del Comitato di Cooperazione penitenziaria e corredatore di queste regole, Direttore dell'Amministrazione Penitenziaria di Cipro, ucciso qualche mese fa in un attacco terroristico.

LUIGI DAGA

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DELLE REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE (Ris (87) (3) E DELLE REGOLE MINIME PER IL TRATTAMENTO DEI DETENUTI (Ris. (73) (6)

Nuove regole		Vecchie regole
--------------	--	----------------

Preambolo

I. Principi fondamentali

1		5.3 prima fase
2		5.1,5.2
3		58,59,66
4		56.1
5		56.2
6		nuova regola

II. Gestione

7		6.1, prima e seconda frase
8		6.2
9		5.3, seconda frase
10		67.2 + 3
11		7 + 85
12		68
13		69
14		8
15		9
16		10
17		11
18		12
19		13
20		14
21		15
22		16
23		17
24		18
25		19

26	21
27	22
28	23
29	24
30	25
31	26
32	63
33	27.1
34	28
35	29
36	30
37	27.2 + 31

II. Gestione

38	32
39	33
40	34
41	35
42	36
43	37 + NR
44	38
45	39
46	41
47	42
48	43
49	44
50	45

III. Personale

51	NR
52	NR
53	NR + 46.2
54	46
55	47 + NR
56	48
57	49
58	50
59	51
60	52
61	53
62	54
63	55

IV. Obiettivi di trattamento e regimi

64	58
65	NR + 80
66	60.1 + 2 + 67.1 + 4
67	64
68	70
69	71
70	62 + NR
71	72
72	73
73	74
74	75
75	76
76	77
77	NR + 79
78	NR
79	78.1
80	NR
81	78.2
82	40
83	NR
84	NR
85	NR
86	20
87	NR
88	61
89	81

V. Categorie speciali

90	NR + 4.2
91	84.2
92	92 + NR
93	93
94	86
95	88
96	89
97	90
98	91
99	94
100	82 + 83

**RACCOMANDAZIONE N. R(87)3
SULLE REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE (1)**

*(Adottata dal Comitato dei Ministri il 12 febbraio 1987)
Durante la 404^a riunione dei delegati dei Ministri)*

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'art. 15.b. dello Statuto del Consiglio d'Europa;

Considerando che è interesse degli Stati Membri del Consiglio di Europa stabilire principi comuni in materia di politica penale;

Constatando che, nonostante i progressi considerevoli intervenuti nella adozione di misure non carcerarie di trattamento dei delinquenti, la privazione della libertà rimane una sanzione necessaria nei sistemi di giustizia penale;

**I. RECOMMENDATION No. R (87) 3
OF THE COMMITTEE OF MINISTERS
TO MEMBER STATES ON THE EURO-
PEAN PRISON RULES I**

*(Adopted by the Committee of Ministers on
12 February 1987 at the 404th meeting
of the Ministers' Deputies)*

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe.

Considering the importance of establishing common principles regarding penal policy among the member states of the Council of Europe;

Noting that, although considerable progress has been made in developing non-custodial alternatives for dealing with offenders, the deprivation of liberty remains a necessary sanction in criminal justice systems;

**I. RECOMMANDATION N° R (87) 3
DU COMITE DES MINISTRES AUX
ETATS MEMBRES SUR LES REGLES
PENITENTIAIRES EUROPEENNES I**

*(adoptée par le Comité des Ministres le 12
février 1987, lors de la 404^e réunion des
Délégués des Ministres)*

Le Comité des Ministrés, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe.

Considérant qu'il est de l'intérêt des Etats membres du Conseil de l'Europe d'établir des principes communs en matière de politique pénale;

Constatant que (nonobstant les progrès considérables intervenus dans la mise au point de mesures non pénitentiaires de traitement des délinquants) la privation de liberté demeure une sanction pénale nécessaire:

(1) In occasione dell'adozione di questa raccomandazione, ed in applicazione dell'art. 10.2.c. del regolamento interno delle riunioni dei delegati dei Ministri;

- Il delegato della Danimarca ha riservato il diritto per il suo governo di uniformarsi o meno all'art. 38.3 dell'Allegato alla Raccomandazione;

- Il delegato della Francia ha riservato il diritto per il suo governo di uniformarsi o meno all'art. 54.2 dell'Allegato alla Raccomandazione.

Considerando il ruolo importante delle regole internazionali nella pratica e nella filosofia penitenziaria;

Osservando tuttavia che l'evoluzione della società e i mutamenti relativi al trattamento dei detenuti e alla organizzazione penitenziaria hanno reso opportuno una riformulazione delle Regole Minime Standard per il trattamento dei detenuti adottate dal Consiglio d'Europa (Ris. (73)5) anche per sostenere e incoraggiare il meglio di questi sviluppi e offrire un quadro di riferimento ai progressi futuri;

I. Raccomanda ai Governi degli Stati membri di ispirarsi nella loro legislazione e pratica interne ai principi contenuti nel testo delle Regole Penitenziarie Europee, figuranti in allegato alla presente raccomandazione, in vista della loro progressiva messa in opera, prestando una attenzione particolare agli obiettivi enunciati nel preambolo ed ai principi fondamentali esposti nella Parte I, e di dare a questo testo la massima diffusione possibile.

Considering the important role of international rules in the practice and philosophy of prison treatment and management;

Noting, however, that significant social trends and changes in regard to prison treatment and management have made it desirable to reformulate the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners of the Council of Europe (Resolution (73) 5) so as to support and encourage the best of these developments and offer scope for future progress.

Recommends that the governments of Member States be guided in their internal legislation and practice by the principles set out in the text of the European Prison Rules, appended to the present Recommendation, with a view to their progressive implementation with special emphasis on the purposes set out in the preamble and the rules of basic principle in Part I, and to give the widest possible circulation to this text.

Considérant l'importance que revêtent les règles internationales dans la pratique et la philosophie pénitentiaires;

Observant toutefois que l'évolution de la société et les changements concernant le traitement des détenus et l'administration pénitentiaire sont tels qu'ils exigent une révision de l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, élaborées par le Conseil de l'Europe (Résolution (73) 5) afin d'appuyer et d'encourager les conceptions les plus appropriées et d'offrir un cadre aux modifications ultérieures.

Recommande aux gouvernements des Etats membres de s'inspirer dans leurs législations et pratiques internes des principes retenus dans le texte des règles pénitentiaires européennes, tel qu'il figure en annexe à la présente Recommandation, en vue de leur mise en oeuvre progressive, en prêtant une attention particulière aux objectifs énoncés dans le préambule et aux principes fondamentaux exposés dans la première partie, et de donner à ce texte la plus large diffusion possible.

*Allegato***VERSIONE EUROPEA RIVEDUTA DELLE REGOLE MINIME STANDARD PER IL TRATTAMENTO DEI DETENUTI (*)****PREAMBOLO**

La finalità delle regole è:

a) di stabilire un insieme di regole minime su tutti gli aspetti dell'amministrazione penitenziaria che siano essenziali per assicurare delle condizioni umane di detenzione e un trattamento positivo nel quadro di un sistema moderno e progressivo;

b) di stimolare le Amministrazioni penitenziarie a sviluppare una politica, una gestione e una pratica fondate su principi contemporanei finalizzati ed equi;

c) di incoraggiare il personale penitenziario ad adottare un atteggiamento conforme alla importanza morale e sociale del proprio lavoro e a creare condizioni nelle quali esso possa ottimizzare le proprie prestazioni a beneficio della società in generale, dei detenuti ad esso affidati, e della soddisfazione alla propria vocazione professionale;

*Appendix to Recommendation No. R (87) 3
Revised European version of the Standard
Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners*

PREAMBLE

The purposes of these rules are:

a. to establish a range of minimum standards for all those aspects of prison administration that are essential to human conditions and positive treatment in modern and progressive systems;

b. to serve as a stimulus to prison administrations to develop policies and management style and practice based on good contemporary principles of purpose and equity;

c. to encourage in prison staffs professional attitudes that reflect the important social and moral qualities of their work and to create conditions in which they can optimise their own performance to the benefit of society in general, the prisoners in their care and their own vocational satisfaction;

*Annexe à la Recommandation n° R (87) 3
Version européenne révisée de l'Ensemble
des règles minima pour le traitement des
détenus*

PRÉAMBULE

Les buts de ces règles sont:

a) d'établir un ensemble de règles minima portant sur les aspects de l'administration pénitentiaire qui sont essentiels pour assurer des conditions humaines de détention et un traitement positif dans le cadre d'un système moderne et progressif;

b) d'inciter les administrations pénitentiaires à développer une politique, une gestion et une pratique fondées sur des principes de finalité et d'équité actuels;

c) d'encourager le personnel pénitentiaire à adopter une attitude conforme à la déontologie de la profession et à la fonction sociale qu'il est appelé à remplir, à exercer son activité de manière gratifiante au mieux des intérêts de la collectivité et des détenus qui lui sont confiés;

(*) Ris.(73)5 adottata il 19 gennaio 1973, pubblicata nelle due lingue ufficiali del Consiglio d'Europa su questa rivista, 1982, 390 ss.

d) di definire criteri di base realistici che permettono alle amministrazioni penitenziarie ed ai servizi ispettivi di giudicare validamente dei risultati ottenuti e di misurare i progressi in funzione di più elevati standard qualitativi.

È stato sottolineato che le regole non costituiscono un modello di sistema poiché in pratica numerose Amministrazioni Penitenziarie Europee sono già oggi andate oltre tali regole e che altre si affretteranno a seguire tale esempio. In ogni caso ove l'applicazione delle regole fosse difficoltosa o ponesse dei problemi dell'ordine pratico, il Consiglio d'Europa ha l'esperienza ed i mezzi necessari per assistere con i suoi consigli, e comunicare i frutti delle esperienze di cui già dispongono in questa materia le diverse amministrazioni penitenziarie.

Nelle regole si è molto insistito sulla nozione di dignità umana, sulla volontà dell'Amministrazione penitenziaria di intraprendere un trattamento positivo ed umano, sull'importanza del ruolo del personale e di un approccio moderno alla gestione della Amministrazione. Le regole sono state elaborate per servire da parametro, guidare e incoraggiare l'azione del personale di ogni livello dell'Amministrazione penitenziaria. Il commento che accompagna le regole (*) che per finalità la migliore

d. to provide realistic basic criteria against which prison administrations and those responsible for inspecting the conditions and management of prisons can make valid judgments of performance and measure progress towards higher standards.

It is emphasised that the rules do not constitute a model system and that, in practice, many European prison services are already operating well above many of the standards set out in the rules and that others are striving, and will continue to strive, to do so. Wherever there are difficulties or practical problems to be overcome in the application of the rules, the Council of Europe has the machinery and the expertise available to assist with advice and the fruits of the experience of the various prison administrations within its sphere.

In these rules, renewed emphasis has been placed on the precepts of human dignity, the commitment of prison administrations to humane and positive treatment, the importance of staff roles and effective modern management approaches. They are set out to provide ready refe-

d) de définir des critères de base réalistes permettant aux administrations pénitentiaires et aux services d'inspection de porter des jugements valables sur les résultats obtenus et d'améliorer encore ces résultats.

Soulignons que ces règles ne sont pas des règles types et que, en fait, de nombreux services pénitentiaires européens sont d'ores et déjà allés au-delà et que d'autres s'efforcent de leur emboîter le pas. Lorsque l'application des règles est malaisée ou pose des problèmes d'ordre pratique, le Conseil de l'Europe a l'expérience et les moyens nécessaires pour donner des avis et faire part des fruits de l'expérience dont disposent déjà dans ce domaine les diverses administrations pénitentiaires des Etats membres.

Il est beaucoup insisté, dans ces règles, sur la notion de dignité humaine, sur la volonté de l'administration pénitentiaire d'agir avec humanité et efficacité, sur l'importance du rôle joué par le personnel et la mise en oeuvre d'une gestion moderne. Ces règles ont été élaborées pour servir de référence, encourager et guider

(*) Il Commentario, che consta di 100 paragrafi, uno per ogni regola, non è qui pubblicato (N.di.T.).

comprensione e accettazione delle regole, conferendo loro la flessibilità necessaria per assicurarne il più alto realistico livello di applicazione anche oltre le regole base.

PARTE PRIMA

Principi fondamentali

1) La privazione della libertà deve eseguirsi in condizioni materiali e morali che assicurino il rispetto della dignità umana e in conformità con queste regole.

2) Le regole devono essere applicate imparzialmente. Non si deve operare alcuna discriminazione per razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o nazionali, nascita, condizione economica o di altro tipo. Le credenze religiose e i principi morali del gruppo al quale appartiene il detenuto devono essere rispettati.

rence, encouragement and guidance to those who are working at all levels of prison administration. The explanatory memorandum that accompanies the rules is intended to ensure the understanding, acceptance and flexibility that are necessary to achieve the highest realistic level of implementation beyond the basic standards.

l'action du personnel à tous les niveaux de l'administration pénitentiaire. L'exposé des motifs qui accompagne les règles a pour objet de bien faire comprendre et accepter les règles et de leur conférer la souplesse nécessaire pour en assurer l'application dans les meilleures conditions possible.

PART I

The basic principles

1. The deprivation of liberty shall be effected in material and moral conditions which ensure respect for human dignity and are in conformity with these rules.

2. The rules shall be applied impartially. There shall be no discrimination on grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, birth, economic or other status. The religious beliefs and moral precepts of the group to which a prisoner belongs shall be respected.

PREMIÈRE PARTIE

Principes fondamentaux

1. La privation de liberté doit avoir lieu dans des conditions matérielles et morales qui assurent le respect de la dignité humaine en conformité avec les présentes règles.

2. Les règles doivent être appliquées avec impartialité. Il ne doit pas être fait de différence de traitement fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la naissance, la situation économique ou toute autre situation. Les croyances religieuses et les principes moraux du groupe auquel le détenu appartient doivent être respectés.

3) Le finalità del trattamento dei condannati deve essere quello di salvaguardare la loro salute e dignità e, nella misura in cui lo permette la durata della pena, di sviluppare il loro senso di responsabilità e incoraggiare quelle attitudini e competenze che potranno aiutarli nel reinserimento sociale con le migliori prospettive di vivere senza violare la legge e provvedere ai propri bisogni dopo la dimissione.

4) Ispettori qualificati e dotati di esperienza, nominati da un autorità competente, devono procedere alla ispezione regolare degli Istituti e servizi penitenziari. Il loro compito deve consistere in particolare nel sorvegliare se ed in quale misura questi istituti sono amministrati conformemente alle leggi e regolamenti in vigore, agli obiettivi dei servizi penitenziari e alle norme contenute in queste regole.

5) Il rispetto dei diritti individuali dei detenuti, in particolare la legalità dell'esecuzione delle pene, deve essere assicurato da una autorità giudiziaria o ogni altra autorità legalmente abilitata a visitare i detenuti e non appartenente alla Amministrazione penitenziaria.

3. The purposes of the treatment of persons in custody shall be such as to sustain their health and self-respect and so far as the length of sentence permits, to develop their sense of responsibility and encourage those attitudes and skills that will assist them to return to society with the best chance of leading law-abiding and self-supporting lives after their release.

4. There shall be regular inspections of penal institutions and services by qualified and experienced inspectors appointed by a competent authority. Their task shall be, in particular, to monitor whether and to what extent these institutions are administered in accordance with existing laws and regulations, the objectives of the prison services and the requirements of these rules.

5. The protection of the individual rights of prisoners with special regard to the legality of the execution of detention measures shall be secured by means of a control carried out, according to national rules, by a judicial authority or other duly constituted body authorised to visit the prisoners and not belonging to the prison administration.

3. Les buts du traitement des détenus doivent être de préserver leur santé et de sauvegarder leur dignité et, dans la mesure où la durée de la peine le permet, de développer leur sens des responsabilités et de les doter de compétences qui les aideront à se réintégrer dans la société, de vivre dans la légalité et de subvenir à leurs propres besoins après leur sortie de prison.

4. Des inspecteurs qualifiés et expérimentés, nommés par une autorité compétente, devront procéder à l'inspection régulière des établissements et services pénitentiaires. Leur tâche consistera en particulier à veiller si et dans quelle mesure ces établissements sont administrés conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs des services pénitentiaires et aux normes imposées par les présentes règles.

5. Le respect des droits individuels des détenus, en particulier la légalité de l'exécution des peines, doit être assuré par un contrôle exercé conformément à la réglementation nationale par une autorité judiciaire ou toute autre autorité judiciaire ou toute autre autorité légalement habilitée à visiter des détenus, et n'appartenant pas à l'administration pénitentiaire.

6) 1. - Queste regole devono essere portate a conoscenza del personale nella lingua nazionale.

2. - Esse devono essere anche disponibili per i detenuti nella stessa lingua e in altre lingue, nella misura del possibile.

PARTE SECONDA

Gestione del sistema penitenziario

Ingresso e registrazione.

7) 1. - Nessuno può essere ricevuto in un istituto penitenziario senza un titolo di detenzione valido.

2. - I dati essenziali del titolo di detenzione e quelli relativi all'ingresso devono essere immediatamente registrati.

8) In ogni luogo ove vi siano persone in detenzione una completa e sicura registrazione delle seguenti informazioni deve essere conservata, per ogni detenuto;

a) dati sulla identità personale;

6. 1. These rules shall be made readily available to staff in the national languages;

2. They shall also be available to prisoners in the same languages and in other languages so far as is reasonable and practicable.

6. 1. Ces règles doivent être portées à la connaissance du personnel dans les différentes langues nationales.

2. Elles doivent également être accessibles aux détenus dans ces mêmes langues et dans la mesure du possible dans d'autres langues.

PART II

The management of prison systems

Reception and registration

7. 1. No person shall be received in an institution without a valid commitment order.

2. The essential details of the commitment and reception shall immediately be recorded.

8. In every place where persons are imprisoned a complete and secure record of the following information shall be kept concerning each prisoner received:

a. information concerning the identity of the prisoner;

DEUXIEME PARTIE

Administration des établissements pénitentiaires

Accueil et enregistrement

7. 1. Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un titre de détention valable.

2. Les principales indications figurant sur ce titre et celles relatives à l'accueil doivent être immédiatement consignées.

8. Dans tout endroit où des personnes sont incarcérées, les informations suivantes concernant chaque nouveau détenu admis doivent être conservées dans leur totalité et en lieu sûr, à savoir:

a. son identité;

b) motivazione del titolo di detenzione e autorità che lo ha emesso;

c) giorno ed ora dell'ingresso e della uscita.

9) Le procedure di ingresso devono essere conformi a principi fondamentali contenuti nelle regole e idonee ad aiutare i detenuti a risolvere i propri urgenti problemi personali.

10) 1. - Appena possibile, successivamente all'ingresso, deve essere formato un fascicolo dettagliato sulla situazione processuale di ogni condannato a pena di una certa durata e organizzato un programma di trattamento in vista della liberazione; tale programma sarà sottoposto al direttore per informazione o, se del caso, approvazione.

2. - Ogni fascicolo deve contenere il referto del sanitario e i rapporti del personale che si trova in diretto contatto con il detenuto internato.

3. - I fascicoli e le informazioni relative ai detenuti devono essere mantenuti, con il debito riguardo al loro carattere riservato, in dossier individuali regolarmente aggiornati ed accessibili alle sole persone autorizzate.

b. the reasons for commitment and the authority therefore;

c. the day and hour of admission and release.

9. Reception arrangements shall conform with the basic principles of the rules and shall assist prisoners to resolve their urgent personal problems.

10. 1. As soon as possible after reception, full reports and relevant information about the personal situation and training programme of each prisoner with a sentence of suitable length in preparation for ultimate release shall be drawn up and submitted to the director for information or approval as appropriate.

2. Such reports shall always include reports by a medical officer and the personnel in direct charge of the prisoner concerned.

3. The reports and information concerning prisoners shall be maintained with due regard to confidentiality on an individual basis, regularly kept up to date and only accessible to authorised persons.

b. le motif de sa détention et l'autorité compétente qui l'a décidée;

c. le jour et l'heure de l'admission et de la sortie.

9. L'accueil des détenus doit être conforme aux principes fondamentaux des règles et conçu de façon à les aider à résoudre leurs problèmes personnels urgents.

10. 1. Dès que possible après l'admission, il convient d'établir des dossiers détaillés sur la situation personnelle de chaque détenu condamné à une peine d'une certaine durée et de mettre sur pied un programme de formation pour préparer sa sortie. Ce programme sera soumis au directeur pour information ou approbation selon les cas.

2. Il faut obligatoirement que figurent dans les dossiers les rapports d'un médecin et du personnel directement responsables du détenu en cause.

3. Les rapports et renseignements concernant chaque détenu doivent être réunis en tenant compte de leur caractère confidentiel dans les dossiers individuels, régulièrement mis à jour et accessibles aux seules personnes autorisées.

Assegnazione e classificazione dei detenuti.

11) 1. - Per l'assegnazione dei detenuti ai diversi istituti o regimi penitenziari deve essere considerata la loro posizione giuridica (in attesa di giudizio o condannati, delinquenti primari o recidivi, condannati a lunga o corta pena), le esigenze particolari del loro trattamento, le esigenze sanitarie, il sesso e l'età.

2. - Gli uomini e le donne devono essere detenuti separatamente in linea di principio, ma essi possono partecipare assieme ad attività organizzate previste in un determinato programma di trattamento.

3. - I detenuti in attesa di giudizio ed i condannati devono essere tenuti separatamente in linea di principio, salvo se essi accettino di essere assegnati assieme o ammessi assieme ad attività organizzate ad essi utili.

4. - I giovani detenuti devono essere alloggiati in condizioni che li proteggano nel modo migliore possibile dalle influenze negative e che tengano conto delle necessità peculiari della loro età.

12) La classificazione o riclassificazione dei detenuti deve avere la finalità:

The allocation and classification of prisoners

11. 1. In allocating prisoners to different institutions or regimes, due account shall be taken of their judicial and legal situation (untried or convicted prisoner, first offender or habitual offender, short sentence or long sentence), of the special requirements of their treatment, of their medical needs, their sex and age.

2. Males and females shall in principle be detained separately, although they may participate together in organised activities as part of an established treatment programme.

3. In principle, untried prisoners shall be detained separately from convicted prisoners unless they consent to being accommodated or involved together in organised activities beneficial to them.

4. Young prisoners shall be detained under conditions which as far as possible protect them from harmful influences and which take account of the needs peculiar to their age.

12. The purposes of classification or reclassification of prisoners shall be:

Répartition et classification des détenus

11. 1. Pour la répartition des détenus dans les établissements ou le choix d'un régime applicable, il est tenu compte notamment de leur situation judiciaire ou légale (prévenu ou condamné, condamné primaire ou récidiviste, courte peine ou longue peine), des exigences particulières de leur traitement, de leurs besoins médicaux, de leur sexe et âge.

2. Les hommes et les femmes doivent être détenus en principe séparément, mais ils peuvent participer ensemble à des activités organisées dans le cadre d'un programme de traitement déterminé.

3. En principe, les prévenus et les femmes doivent être détenus séparément, sauf s'ils acceptent de cohabiter ou de participer ensemble à des activités profitables à tous.

4. Les jeunes détenus doivent être hébergés dans des conditions qui les protègent, le mieux possible contre toute influence néfaste et ils doivent bénéficier d'un régime qui tienne compte des besoins particuliers de leur âge.

12. La répartition des détenus, ou la modification de cette répartition, doit avoir pour objet:

a) di separare dagli altri quei detenuti che, in ragione dei loro precedenti penali o per la loro personalità, hanno interesse a beneficiare di tale separazione o che possono esercitare una influenza negativa sugli altri;

b) di assegnare i detenuti in modo da facilitare il loro trattamento ed il loro reinserimento sociale tenendo conto delle esigenze della Amministrazione e della sicurezza.

13) Nella misura del possibile bisogna utilizzare separati istituti o separate sezioni di un istituto per facilitare l'applicazione dei diversi regimi trattamentali o l'assegnazione di determinate categorie di detenuti.

Locali di detenzione.

14) 1. - I detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali, salvo nel caso in cui sia considerata vantaggiosa una sistemazione in comune con altri detenuti.

2. - Quando una camera è in comune, deve essere occupata da detenuti riconosciuti adatti ad essere alloggiati in queste condizioni.

a. to separate from others those prisoners who, by reasons of their criminal records or their personality, are likely to benefit from that or who may exercise a bad influence; and

b. to assist in allocating prisoners to facilitate their treatment and social resettlement taking into account the management and security requirements.

a. de séparer les détenus qui, en raison de leurs antécédents ou de leur personnalité, ont intérêt à être isolés des autres ou qui risquent d'exercer une influence fâcheuse sur les codétenus; et

b. de placer les détenus de manière à faciliter leur traitement et leur réadaptation sociale en tenant compte des exigences de l'administration et de la sécurité.

13. So far as possible separate institutions or separate sections of an institution shall be used to facilitate the management of different treatment regimes or the allocation of specific categories of prisoners.

13. Il faut disposer, dans la mesure du possible, d'établissements séparés ou, de sections distinctes d'un établissement, pour faciliter l'application des différents régimes de traitement ou l'affectation de certaines catégories de détenus.

Accommodation

14. 1. Prisoners shall normally be lodged during the night in individual cells except in cases where it is considered that there are advantages in sharing accommodation with other prisoners.

2. Where accommodation is shared it shall be occupied by prisoners suitable

Locaux de détention

14. 1. Les détenus doivent en principe être logés pendant la nuit dans des chambres individuelles, sauf dans les cas où il est considéré comme préférable qu'ils cohabitent avec d'autres détenus.

2. Lorsqu'une chambre est partagée, elle doit être occupée par des détenus re-

Deve essere adottata una sorveglianza notturna in relazione alla natura dell'istituto.

15) I locali di detenzione ed in particolare i locali occupati di notte devono rispondere a requisiti di sanità e igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la cubatura d'aria, una superficie ragionevole, l'illuminazione, il riscaldamento e l'aerazione.

16) In tutti i locali in cui i detenuti devono vivere e lavorare:

a) le finestre devono essere abbastanza ampie perché i detenuti, tra l'altro, possano leggere o lavorare alla luce naturale in condizioni normali. Esse devono essere costruite in modo da permettere l'ingresso dell'aria esterna, salvo se esista un sistema di aria condizionata adeguato.

b) la luce artificiale deve soddisfare gli standard tecnici riconosciuti.

to associate with others in those conditions. There shall be supervision by night, in keeping with the nature of the institution.

15. The accommodation provided for prisoners, and in particular all sleeping accommodation, shall meet the requirements of health and hygiene, due regard being paid to climatic conditions and especially the cubic content of air, a reasonable amount of space, lighting, heating and ventilation.

16. In all places where prisoners are required to live or work:

a. the windows shall be large enough to enable the prisoners, *inter alia*, to read or work by natural light in normal conditions. They shall be so constructed that they can allow the entrance of fresh air except where there is an adequate air conditioning system. Moreover, the windows shall, with due regard to security requirements, present in their size, location and construction as normal an appearance as possible;

b. artificial light shall satisfy recognised technical standards.

connus aptes à être logés dans ces conditions. La nuit, les détenus seront soumis à une surveillance adaptée au type d'établissement considéré.

15. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de la santé et de l'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, une surface raisonnable, l'éclairage, le chauffage et l'aération.

16. Dans tout local où les détenus sont appelés à vivre ou à travailler:

a. les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse notamment lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié. En outre, les fenêtres doivent, compte tenu des exigences de sécurité, présenter par leurs dimensions, emplacement et construction, une apparence aussi normale que possible;

b. la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques admises en la matière.

17) Le installazioni sanitarie e l'accesso a queste ultime devono permettere al detenuto di soddisfare i propri bisogni naturali quando necessario in condizioni di pulizia e decenza.

18) Installazioni adeguate di bagni e docce devono essere apprestate perché ogni detenuto possa essere in grado di fare il bagno o la doccia ad una temperatura adatta al clima e con la frequenza necessaria per l'igiene generale, relativamente alla stagione e alla regione geografica, ma in ogni caso almeno una volta la settimana. Dovunque ciò sia possibile, i detenuti dovrebbero avervi libero accesso in ogni momento ragionevole.

19) Tutti i locali di un istituto devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di ordine e pulizia.

Igiene personale.

20) I detenuti devono essere obbligati a mantenere pulite le loro persone, e, per questo fine essi devono disporre di acqua, e degli articoli di toilette necessari per la loro igiene e pulizia.

17. The sanitary installations and arrangements for access shall be adequate to enable every prisoner to comply with the needs of nature when necessary and in clean and decent conditions.

17. Les installations sanitaires et leur accès doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu dans des conditions de décence et de propreté.

18. Adequate bathing and showering installations shall be provided so that every prisoner may be enabled and required to have a bath or shower, at a temperature suitable to the climate, as frequently as necessary for general hygiene according to season and geographical region, but at least once a week. Wherever possible there should be free access at all reasonable times.

18. Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat, et aussi fréquemment que l'exige l'hygiène générale, selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine. Partout où cela est possible, les détenus devraient y avoir librement accès à tout moment jugé raisonnable.

19. All parts of an institution shall be properly maintained and kept clean at all times.

19. Tous les locaux d'une institution doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de propreté.

Personal hygiene

Hygiène personnelle

20. Prisoners shall be required to keep their persons clean, and to this end they shall be provided with water and with such toilet articles as are necessary for health and cleanliness.

20. On doit exiger des détenus la propreté personnelle; à cet effet, ils doivent disposer d'eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté.

21) Per ragioni di igiene e al fine che i detenuti possano tenere un'aspetto corretto e mantenere il rispetto di sé stessi, sarà fornito ad essi il necessario per la cura dei capelli e della barba e gli uomini devono potersi radere regolarmente.

Vestiario ed effetti letterecchi.

22) 1. - I detenuti che non sono autorizzati a portare indumenti propri devono ricevere un vestiario adatto al clima e tale da mantenerli in buona salute. Tale vestiario non deve essere in alcuna maniera degradante o umiliante.

2. - Tutti gli indumenti devono essere puliti e mantenuti in buono stato. La biancheria deve essere cambiata e lavata con la frequenza necessaria al mantenimento dell'igiene.

3. - Quando un detenuto ottiene un permesso per uscire dall'Istituto, deve essere autorizzato a portare i propri indumenti personali o degli indumenti che non attirino l'attenzione.

23) Al momento dell'ingresso di un detenuto in un istituto devono essere adottate misure per assicurare il mantenimento in buono stato dei suoi indumenti.

21. For reasons of health and in order that prisoners may maintain a good appearance and preserve their self-respect, facilities shall be provided for the proper care of the hair and beard, and men shall be enabled to shave regularly.

Clothing and bedding

22. 1. Prisoners who are not allowed to wear their own clothing shall be provided with an outfit of clothing suitable for the climate and adequate to keep them in good health. Such clothing shall in no manner be degrading or humiliating.

2. All clothing shall be clean and kept in proper condition. Underclothing shall be changed and washed as often as necessary for the maintenance of hygiene.

3. Whenever prisoners obtain permission to go outside the institution, they shall be allowed to wear their own clothing or other inconspicuous clothing.

23. On the admission of prisoners to an institution, adequate arrangements shall be made to ensure that their personal clothing is kept in good condition and fit for use.

21. Par souci d'hygiène et afin de permettre aux détenus d'avoir un aspect correct et de préserver le respect d'eux-mêmes, des facilités seront prévues pour le bon entretien de la chevelure et de la barbe; les hommes doivent pouvoir se raser régulièrement.

Vêtements et literie

22. 1. Tout détenu qui n'est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir un trousseau adapté au climat et propre à le maintenir en bonne santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants.

2. Tous les vêtements doivent être propres et maintenus en bon état. Les sous-vêtements doivent être changés et lavés aussi fréquemment qu'il est nécessaire pour le maintien de l'hygiène.

3. Quand un détenu obtient la permission de sortir de l'établissement, il doit être autorisé à porter ses vêtements personnels ou des vêtements n'appelant pas l'attention.

23. Au moment de l'admission d'un détenu dans un établissement, des dispositions doivent être prises pour assurer le maintien en bon état de ses vêtements.

24) Ogni detenuto deve disporre di un letto individuale e di effetti letterecchi personali e idonei che devono essere mantenuti in buono stato e cambiati con la frequenza necessaria ad assicurarne la pulizia.

Alimentazione.

25) 1. - L'Amministrazione deve, in conformità alle norme stabilite in materia dalle autorità sanitarie, fornire ai detenuti, negli orari abituali, una alimentazione convenientemente preparata e presentata, rispondente in quantità e qualità alle regole della dietetica e dell'igiene moderna, e che tenga conto della loro età, della loro salute, della natura del loro lavoro e, nella misura del possibile, delle esigenze religiose e culturali.

2. - L'acqua potabile deve essere disponibile per ogni detenuto.

Servizi Sanitari.

26) 1. - Ogni istituto penitenziario deve disporre almeno della opera del medico generico.

I servizi sanitari dovrebbero essere organizzati in stretta relazione con il servizio sanitario della comunità o nazionale. Essi devono com-

24. Every prisoner shall be provided with a separate bed and separate and appropriate bedding which shall be kept in good order and changed often enough to ensure its cleanliness.

24. Chaque détenu doit disposer d'un lit et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.

Food

25. 1. In accordance with the standards laid down by the health authorities, the administration shall provide the prisoners at the normal times with food which is suitably prepared and presented, and which satisfies in quality and quantity the standards of dietetics and modern hygiene and takes into account their age, health, the nature of their work, and so far as possible, religious or cultural requirements.

2. Drinking water shall be available to every prisoner.

Alimentation

25. 1. L'administration doit, conformément aux normes établies en la matière par les autorités de santé, fournir aux détenus, aux heures habituelles, une nourriture convenablement préparée et présentée, répondant du point de vue de la qualité et de la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène modernes en tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, des exigences imposées par des convictions religieuses ou culturelles.

2. Chaque détenu doit avoir la possibilité de disposer d'eau potable.

Medical services

26. 1. At every institution there shall be available the services of at least one qualified general practitioner. The medical services should be organised in close

Services médicaux

26. 1. Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d'un médecin généraliste. Les services médicaux devraient être organisés en relation

prendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, nel caso, per il trattamento delle turbe psichiche.

2. - I detenuti malati che richiedono cure speciali devono essere ricoverati in istituti specializzati o strutture sanitarie civili.

Quando il trattamento ospedaliero è organizzato nell'Istituto, questo deve essere provvisto di installazione, materiali e prodotti farmaceutici che consentano di offrire ai malati le cure ed i trattamenti convenienti; il personale sanitario deve avere una sufficiente formazione professionale.

3. - Ogni detenuto deve poter usufruire delle cure di un dentista qualificato.

27) I detenuti non possono essere sottoposti ad alcun esperimento che possa provocare loro un danno fisico o morale.

28) 1. - Nella misura del possibile devono essere adottate le disposizioni idonee per permettere la nascita dei bambini in un ospedale esterno all'istituto.

Tuttavia, quando ciò non sia possibile, gli istituti devono disporre di personale adeguato e di strutture idonee per il parto e le cure post-

relation with the general health administration of the community or nation. They shall include a psychiatric service for the diagnosis and, in proper cases, the treatment of states of mental abnormality.

2. Sick prisoners who require specialist treatment shall be transferred to specialised institutions or to civil hospitals. Where hospital facilities are provided in an institution, their equipment, furnishing and pharmaceutical supplies shall be suitable for the medical care and treatment of sick prisoners, and there shall be a staff of suitably trained officers.

3. The services of a qualified dental officer shall be available to every prisoner.

27. Prisoners may not be submitted to any experiments which may result in physical or moral injury.

28. 1. Arrangements shall be made wherever practicable for children to be born in a hospital outside the institution. However, unless special arrangements are made, there shall in penal institutions

étroite avec l'administration générale du service de santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le diagnostic et, s'il y a lieu, le traitement des troubles mentaux.

2. Pour les détenus malades qui ont besoin de soins médicaux spécialisés, il faut prévoir le transfèrement vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'une installation, d'un matériel et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades; le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante.

3. Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d'un dentiste diplômé.

27. Les détenus ne peuvent être soumis à des expériences pouvant porter atteinte à l'intégrité de leur personne physique ou morale.

28. 1. Dans la mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que les accouchements aient lieu dans un hôpital civil. Toutefois, à défaut de tels arrangements, les institutions doivent

natali. Se un bambino è nato in prigione, questo fatto non deve essere menzionato nel certificato di nascita.

2. - Se le madri detenute sono autorizzate a tenere con sé i propri figli, si deve poter disporre di un asilo nido dotato di personale qualificato dove i bambini saranno sistemati quando non sono affidati alle loro madri.

29) Il sanitario deve vedere e visitare ogni detenuto al più presto possibile dopo il suo ingresso ed in seguito con la frequenza necessaria, in particolare al fine di verificare l'esistenza di una malattia fisica o psichica e di adottare tutte le misure necessarie alle cure mediche, di assicurare l'isolamento dei detenuti sospetti di essere affetti da malattie infettive o contagiose, di identificare le deficienze fisiche o psichiche che potrebbero ostacolare il reinserimento del detenuto dopo la liberazione, e di determinare l'idoneità di ogni detenuto al lavoro.

30) 1. - Il sanitario deve aver cura della salute fisica e psichica dei detenuti. Deve visitare, nelle condizioni e con la frequenza consigliata dalle norme ospedaliere, tutti i detenuti malati, tutti quelli che

be the necessary staff and accommodation for the confinement and post-natal care of pregnant women. If a child is born in prison, this fact shall not be mentioned in the birth certificate.

2. Where infants are allowed to remain in the institution with their mother, special provision shall be made for a nursery staffed by qualified persons, where the infants shall be placed when they are not in the care of their mothers.

29. The medical officer shall see and examine every prisoner as soon as possible after admission and thereafter as necessary, with a view particularly to the discovery of physical or mental illness and the taking of all measures necessary or medical treatment; the segregation of prisoners suspected of infectious or contagious conditions; the noting of physical or mental defects which might impede resettlement after release; and the determination of the fitness of every prisoner to work.

30. 1. The medical officer shall have the care of the physical and mental health of the prisoners and shall see, under the conditions and with a frequency con

disposer du personnel nécessaire, d'arrangements et d'installations spéciaux pour l'accouchement des femmes enceintes et les soins post-nataux. Si l'enfant est né en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas mention.

2. Lorsque les mères détenues sont autorisées à garder leur enfant, des mesures spéciales doivent être prises pour disposer d'une crèche, dotée d'un personnel qualifié, où les nourrissons seront placés durant le temps où ils ne sont pas laissés au soin de leur mère.

29. Le médecin doit examiner chaque détenu dans les plus brefs délais possible après son admission et aussi souvent que cela est nécessaire par la suite, aux fins notamment de déceler l'existence possible d'une maladie physique ou mentale et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son traitement médical; d'assurer la séparation des détenus suspects d'être atteints de maladies infectieuses ou contagieuses; de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle à sa réinsertion après sa libération, et de déterminer la capacité physique de travail de chaque détenu.

30. 1. Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il doit voir, dans les conditions et suivant la fréquence qu'imposent les normes

segnalano di essere malati o feriti, e tutti quelli sui quali la sua attenzione è particolarmente attirata.

2. - Il sanitario deve far rapporto al Direttore ogni qualvolta ritenga che la salute fisica o psichica di un detenuto è stata o può essere sfavorevolmente influenzata da un prolungamento o da una qualsivoglia modalità della detenzione.

31) 1. - Il sanitario o una autorità competente deve effettuare delle ispezioni regolari e consigliare il Direttore per quel che riguarda:

a) la quantità, la qualità, la preparazione e la distribuzione degli alimenti e dell'acqua;

b) l'igiene e la pulizia dell'Istituto e dei detenuti;

c) le installazioni sanitarie, il riscaldamento, l'illuminazione e la ventilazione dell'Istituto;

d) la qualità e la pulizia dei vestiti e degli effetti lettereschi dei detenuti.

2. - Il direttore deve prendere in considerazione i rapporti e i pareri del sanitario previsti dalle regole 30.2 e 31.1 e, in caso di accordo, adottare immediatamente le misure volute perché tali raccomandazioni

sistent with hospital standards, all sick prisoners, all who report illness or injury and any prisoner to whom attention is specially directed.

2. The medical officer shall report to the director whenever it is considered that a prisoner's physical or mental health has been or will be adversely affected by continued imprisonment or by any condition of imprisonment.

31. 1. The medical officer or a competent authority shall regularly inspect and advise the director upon:

a. the quantity, quality, preparation and serving of food and water;

b. the hygiene and cleanliness of the institution and prisoners;

c. the sanitation, heating, lighting and ventilation of the institution;

d. the suitability and cleanliness of the prisoners' clothing and bedding.

2. The director shall consider the reports and advice that the medical officer submits according to Rules 30, paragraph 2, and 31, paragraph 1, and, when in concurrence with the recommendations made, shall take immediate steps to give effect to those recommendations; if they are not within the director's competence or if the director does not concur with them, the director shall immediately

hospitalières, tous les détenus malades, tous ceux qui signalent être malades, blessés, et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée.

2. Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale a été ou sera défavorablement affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention.

31. 1. Le médecin ou une autorité compétente doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur en ce qui concerne:

a. la quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments et de l'eau;

b. l'hygiène et la propreté de l'établissement et des détenus;

c. les installations sanitaires, le chauffage, l'éclairage et la ventilation de l'établissement;

d. la qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus.

2. Le directeur doit prendre en considération les rapports et conseils du médecin visés aux règles 30, paragraphe 2, et 31, paragraphe 1, et, en cas d'accord, prendre immédiatement les mesures voulues pour que ces recommandations soient suivies; en cas de désaccord ou si la ma-

siano applicate; in caso di disaccordo, o se la materia non rientra nella sua competenza, egli deve trasmettere immediatamente le sue osservazioni e il rapporto sanitario alla autorità sovraordinata.

32) I servizi sanitari dell'istituto devono adoperarsi per diagnosticare e curare tutte le malattie fisiche o mentali e le malformazioni suscettibili di compromettere il reinserimento del detenuto dopo la sua liberazione. A questo fine, devono essere fornite al detenuto tutte le cure mediche, chirurgiche e psichiatriche necessarie, ivi comprese quelle che sono fornite all'esterno.

Disciplina e punizioni.

33) L'ordine e la disciplina devono essere mantenuti nell'interesse della sicurezza, di una vita comunitaria bene organizzata e degli obiettivi del trattamento perseguiti nell'istituto.

34) 1. - Nessun detenuto potrà rivestire nei servizi dell'istituto un ruolo che imponi un potere disciplinare.

2. - Questa regola non dovrà comunque essere da ostacolo al buon funzionamento di iniziative che implicino che determinate atti-

submit a personal report and the advice of the medical officer to higher authority.

32. The medical services of the institution shall seek to detect and shall treat any physical or mental illnesses or defects which may impede a prisoner's resettlement after release. All necessary medical, surgical and psychiatric services including those available in the community shall be provided to the prisoner to that end.

Discipline and punishment

33. Discipline and order shall be maintained in the interests of safe custody, ordered community life and the treatment objectives of the institution.

34. 1. No prisoner shall be employed, in the service of the institution, in any disciplinary capacity.

2. This rule shall not, however, impede the proper functioning of arrangements under which specified social, educational

tière n'est pas de sa compétence, il transmettra immédiatement ses propres commentaires et le rapport médical à l'autorité supérieure.

32. Les services médicaux de l'établissement doivent s'efforcer de dépister et de traiter toutes les maladies physiques ou mentales, ou de corriger les défauts susceptibles de compromettre la réinsertion du détenu après sa libération. A cette fin, il doit être fourni au détenu tous les soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques nécessaires, y compris ceux qui sont dispensés à l'extérieur.

Discipline et punition

33. L'ordre et la discipline doivent être maintenus dans l'intérêt de la sécurité, d'une vie communautaire bien organisée et des objectifs du traitement poursuivis dans l'établissement.

34. 1. Aucun détenu ne pourra remplir dans les services de l'établissement un emploi comportant un pouvoir disciplinaire.

2. Cette règle ne saurait toutefois faire obstacle au bon fonctionnement d'ar-

vità o responsabilità di tipo sociale, educativo e sportivo siano affidate, sotto controllo, a gruppi di detenuti nell'ambito della loro partecipazione a programmi previsti dal loro regime.

35) I seguenti punti devono essere regolati da una legge o da un regolamento emanato dalla autorità competente;

- a) la condotta che integra una infrazione disciplinare;
- b) il genere e la durata delle sanzioni disciplinari che possono essere inflitte;
- c) l'autorità competente a infliggere tali sanzioni;
- d) l'autorità cui ricorrere e la procedura da seguire;

36) 1. - Un detenuto non può essere punito che in conformità alle disposizioni di una tale legge o di un tale regolamento, e mai due volte per lo stesso fatto.

2. - Il rapporto disciplinare deve essere immediatamente trasmesso alle autorità competenti che decidono senza ritardo.

3. - Nessun detenuto può essere punito senza essere informato dell'infrazione che gli si contesta e senza che abbia la possibilità di discolarsi.

or sports activities or responsibilities are entrusted under supervision to prisoners who are formed into groups for the purposes of their participation in regime programmes.

rangements impliquant que certaines activités ou responsabilités d'ordre social, éducatif ou sportif soient confiées, sous contrôle, à des détenus groupés en vue de leur participation à des programmes propres à leur régime.

35. The following shall be provided for and determined by the law or by the regulation of the competent authority:

- a. conduct constituting a disciplinary offence;
- b. the types and duration of punishment which may be imposed;
- c. the authority competent to impose such punishment;
- d. access to, and the authority of, the appellate process.

35. Les points suivants doivent être déterminés soit par la loi, soit par un règlement de l'autorité compétente:

- a. la conduite qui constitue une infraction disciplinaire;
- b. le genre et la durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées;
- c. l'autorité compétente pour prononcer ces sanctions;
- d. l'autorité à saisir d'un recours et la procédure à suivre en la matière.

36. 1. No prisoner shall be punished except in accordance with the terms of such law or regulation, and never twice for the same act.

2. Reports of misconduct shall be presented promptly to the competent authority who shall decide on them without undue delay.

3. No prisoner shall be punished unless informed of the alleged offence and given a proper opportunity of presenting a defence.

36. 1. Un détenu ne peut être puni que conformément aux dispositions d'une telle loi ou d'un tel règlement, et jamais deux fois pour les mêmes faits.

2. Le rapport disciplinaire doit être immédiatement transmis aux autorités compétentes qui statuent sans délai.

3. Aucun détenu ne peut être puni sans être informé de l'infraction qu'on lui reproche et sans qu'il ait eu la possibilité de présenter sa défense.

4. — Quando necessario e possibile, il detenuto deve essere autorizzato a discolarsi per mezzo di un interprete.

37) Le sanzioni collettive, le pene corporali, la assegnazione ad una camera priva di luce così come ogni punizione crudele, inumana o degradante devono essere completamente vietate come sanzioni disciplinari.

38) 1. — La sanzione dell'isolamento disciplinare e ogni altra misura punitiva che rischierebbe di alterare la salute fisica e mentale del detenuto non può essere inflitta se non quando il medico, dopo aver esaminato il detenuto, certifichi per iscritto che costui è in condizione di sopportarle.

2. — In ogni caso tali misure non devono mai essere contrarie ai principi posti dalla regola 37.

3. — Il sanitario deve visitare giornalmente i detenuti che subiscono tali sanzioni disciplinari e deve fare rapporto al direttore se ritiene necessario porre fine alla sanzione o modificarla per ragioni di salute fisica o psichica.

4. Where necessary and practicable prisoners shall be allowed to make their defence through an interpreter.

4. Dans la mesure où cela est nécessaire et réalisable, le détenu doit être autorisé à présenter sa défense par l'intermédiaire d'un interprète.

37. Collective punishments, corporal punishment, punishment by placing in a dark, and all cruel, inhuman or degrading punishment shall be completely prohibited as punishments for disciplinary offences.

37. Les sanctions collectives, les peines corporelles, la mise au cachot obscur, ainsi que toute punition cruelle, inhumaine ou dégradante, doivent être complètement défendues comme sanctions disciplinaires.

38. 1. Punishment by disciplinary confinement and any other punishment which might have an adverse effect on the physical or mental health of the prisoner shall only be imposed if the medical officer, after examination, certifies in writing that the prisoner is fit to sustain it.

38. 1. La sanction de l'isolement disciplinaire et toute autre mesure punitiva qui risquerait d'altérer la santé physique et mentale du détenu, ne peuvent être infligées que si le médecin, après avoir examiné le détenu, certifie par écrit que celui-ci est capable de les supporter.

2. In no case may such punishment be contrary to, or depart from, the principles stated in Rule 37.

2. En tout cas, de telles mesures ne devront jamais être contraires au principe posé par la règle 37, ni s'en écarter.

3. The medical officer shall visit daily prisoners undergoing such punishment and shall advise the director if the termination or alteration of the punishment is considered necessary on grounds of physical or mental health.

3. Le médecin doit visiter tous les jours les détenus qui subissent de telles sanctions disciplinaires et doit faire rapport au directeur s'il estime nécessaire de mettre fin à la sanction ou de la modifier pour des raisons de santé physique ou mentale.

Strumenti di contenzione.

39) L'uso di catene e ferri deve essere proibito. Le manette, le camice di forza e altri mezzi di contenzione non saranno mai impiegate a titolo di sanzione. Esse non potranno essere utilizzati che nei casi seguenti:

a) se necessario, come precauzione contro una evasione durante un trasferimento, purché siano tolte quando il detenuto compare davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a meno che la detta autorità decida altrimenti;

b) per ragioni sanitarie, su indicazione e sotto controllo del medico;

c) per ordine del direttore, se gli altri mezzi per contenere il detenuto siano falliti, al fine di impedirgli di causare danno a se stesso o ad altri o causare danni rilevanti; in questo caso, il Direttore deve consultare con urgenza il sanitario e fare rapporto alla Autorità amministrativa superiore.

40) Il modello e il sistema di impiego degli strumenti di contenzione autorizzati dall'articolo precedente devono essere regolati dalla legge

Instruments of restraint

39. The use of chains and irons shall be prohibited. Handcuffs, restraintjackets and other body restraints shall never be applied as a punishment. They shall not be used except in the following circumstances:

a. if necessary, as a precaution against escape during a transfer, provided that they shall be removed when the prisoner appears before a judicial or administrative authority unless that authority decides otherwise;

b. on medical grounds by direction and under the supervision of the medical officer;

c. by order of the director, if other methods of control fail, in order to protect a prisoner from self-injury, injury to others or to prevent serious damage to property; in such instances the director shall at once consult the medical officer and report to the higher administrative authority.

40. The patterns and manner of use of the instruments of restraint authorised in the preceding paragraph shall be decided by law or regulation. Such instru-

Moyens de contrainte

39. L'emploi de chaînes et de fers doit être prohibé. Les menottes, les camisoles de force et autres entraves ne seront jamais appliquées à titre de sanctions. Elles ne pourront être utilisées que dans les cas suivants:

a. au besoin, par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu'elles soient enlevées dès que le détenu comparait devant une autorité judiciaire ou administrative à moins que ladite autorité en décide autrement;

b. pour des raisons médicales, sur indication et sous la surveillance du médecin;

c. sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts importants; dans ce cas, le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure.

40. Le modèle et le mode d'emploi des instruments de contrainte autorisés à l'article précédent doivent être déterminés par la loi ou les règlements en vis

o dai regolamenti. La loro applicazione non deve essere prolungata oltre il tempo strettamente necessario.

Informazione e reclami dei detenuti.

41) 1. - Ogni detenuto, al momento dell'ingresso in istituto, deve ricevere informazioni scritte relative alla regolamentazione del trattamento dei detenuti della propria categoria, alle regole disciplinari dell'istituto, ai mezzi autorizzati per ottenere informazione e formulare reclami, a tutto ciò che può essere necessario per permettergli di conoscere i suoi diritti e obblighi e adattarsi alla vita dell'istituto.

2. - Se il detenuto non può comprendere le informazioni scritte, esse devono essere fornite oralmente.

42) 1. - Ogni detenuto deve avere quotidianamente la possibilità di avanzare richieste e sporgere reclami al direttore dell'istituto o al funzionario che ne fa le veci.

2. - Ogni detenuto deve poter rivolgersi o presentare istanze e sporgere reclami a un ispettore degli istituti o a ogni altra autorità autorizzata a visitare l'istituto senza la presenza del direttore e di altri

ments must not be applied for any longer time than is strictly necessary.

gueur. Leur application ne doit pas être prolongée au delà du temps strictement nécessaire.

Information to, and complaints by, prisoners

41. 1. Every prisoner shall on admission be provided with written information about the regulations governing the treatment of prisoners of the relevant category, the disciplinary requirements of the institution, the authorised methods of seeking information and making complaints, and all such other matters as are necessary to understand the rights and obligations of prisoners and to adapt to the life of the institution.

2. If a prisoner cannot understand the written information provided, this information shall be explained orally.

42. 1. Every prisoner shall have the opportunity every day of making requests or complaints to the director of the institution or the officer authorised to act in that capacity.

2. A prisoner shall have the opportunity to talk to, or to make requests or complaints to, an inspector of prisons or

Information et droit de plainte des détenus

41. 1. Lors de son admission, chaque détenu doit recevoir des informations écrites concernant la réglementation relative au traitement des détenus de la catégorie concernée, des règles disciplinaires de l'établissement, des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et de tous autres points qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations et de s'adapter à la vie de l'établissement.

2. Si le détenu ne peut prendre connaissance de ces informations, toutes explications doivent lui être données oralement.

42. 1. Tout détenu doit avoir chaque jour l'occasion de présenter des requêtes et des plaintes au directeur de l'établissement ou au fonctionnaire ayant qualité pour agir en ses lieu et place.

2. Tout détenu doit pouvoir s'adresser ou présenter des requêtes ou des plaintes à un inspecteur des prisons ou à toute

membri del personale. Comunque, i ricorsi contro decisioni formali possono essere limitati alle procedure autorizzate.

3. - Ogni detenuto deve essere autorizzato ad indirizzare, in busta chiusa, una istanza o reclamo all'Amministrazione penitenziaria centrale, all'autorità giudiziaria o ad altre autorità competenti.

4. - Ogni istanza o reclamo indirizzato o trasmesso alla autorità penitenziaria deve essere esaminato senza ritardo e la risposta al detenuto deve essere data in tempo utile.

Contatti con il mondo esterno.

43) 1. - I detenuti devono essere autorizzati ad avere contatti con le famiglie e, con i limiti imposti dalle esigenze del trattamento, dalla sicurezza e dall'ordine e disciplina dell'istituto, con le persone e i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite di dette persone a intervalli regolari.

2. - Per incoraggiare i contatti con il mondo esterno, deve essere previsto un sistema di permessi compatibile con gli obiettivi del trattamento, che sono oggetto della Parte IV di queste regole.

to any other duly constituted authority entitled to visit the prison without the director or other members of the staff being present. However, appeals against formal decisions may be restricted to the authorised procedures.

3. Every prisoner shall be allowed to make a request or complaint, under confidential cover, to the central prison administration, the judicial authority or other proper authorities.

4. Every request or complaint addressed or referred to a prison authority shall be promptly dealt with and replied to by this authority without undue delay.

Contact with the outside world

43. 1. Prisoners shall be allowed to communicate with their families and, subject to the needs of treatment, security and good order, persons or representatives of outside organisations and to receive visits from these persons as often as possible.

2. To encourage contact with the outside world there shall be a system of prison leave consistent with the treatment objectives in Part IV of these rules.

autre autorité dûment habilitée à visiter l'établissement, hors de la présence du directeur et des autres membres du personnel. Toutefois, les recours introduits contre des décisions officielles peuvent être limités aux procédures autorisées.

3. Tout détenu doit être autorisé à adresser, sous pli fermé, une requête ou plainte à l'administration pénitentiaire centrale, à l'autorité judiciaire ou à d'autres autorités compétentes.

4. Toute requête ou plainte adressée ou transmise à l'autorité pénitentiaire doit être étudiée sans retard par cette autorité et une réponse doit être donnée au détenu en temps utile.

Contacts avec le monde extérieur

43. 1. Les détenus doivent être autorisés à communiquer avec leur famille et, sous réserve des impératifs de leur traitement de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, avec les personnes ou représentants d'organismes extérieurs, et à recevoir des visites desdites personnes à intervalles réguliers.

2. Afin d'encourager les contacts avec le monde extérieur, il doit exister un système de congé pénitentiaire compatible avec les objectifs du traitement qui font l'objet de la quatrième partie des présentes règles.

Deposito degli oggetti appartenenti ai detenuti.

48) 1. - Quando il regolamento non autorizza i detenuti a tenere in loro possesso denaro, oggetti di valore e altri effetti loro appartenenti, questi devono essere conservati in luogo sicuro, al momento dell'ammissione nello stabilimento. Un elenco di essi sarà firmato dal detenuto. Devono essere adottate misure per conservare questi oggetti in buono stato. Se qualche oggetto deve essere distrutto per motivi di igiene, il fatto sarà registrato e il detenuto informato.

2. - Tali oggetti e il denaro devono essere restituiti al detenuto al momento della liberazione, ad eccezione del denaro legalmente prelevato e degli oggetti che egli ha potuto inviare all'esterno o che hanno dovuto essere distrutti per motivi di igiene. Il detenuto deve firmare una ricevuta per il denaro e gli oggetti che gli sono stati restituiti.

3. - Nella misura del possibile, i valori e gli oggetti inviati dall'esterno al detenuto sono sottoposti alle stesse regole, a meno che il loro uso durante la detenzione sia previsto ed autorizzato.

4. - Se il detenuto porta con sé medicinali al momento dell'ammissione in istituto, il medico deciderà del loro impiego.

Retention of prisoners' property

48. 1. All money, valuables and other effects belonging to prisoners which under the regulation of the institution they are not allowed to retain shall on admission to the institution be placed in safe custody. An inventory thereof shall be signed by the prisoner. Steps shall be taken to keep them in good condition. If it has been found necessary to destroy any article, this shall be recorded and the prisoner informed.

2. On the release of the prisoner, all such articles and money shall be returned except insofar as there have been authorised withdrawals of money or the authorised sending of any such property out of the institution, or it has been found necessary on hygienic grounds to destroy any article. The prisoner shall sign a receipt for the articles and money returned.

3. As far as practicable, any money or effects received for a prisoner from outside shall be treated in the same way unless they are intended for and permitted for use during imprisonment.

4. If a prisoner brings in any medicines, the medical officer shall decide what use shall be made of them.

Dépôt des objets appartenant aux détenus

48. 1. Lorsque le règlement n'autorise pas les détenus à conserver en leur possession l'argent, les objets de valeur et autres effets qui leur appartiennent, ceux-ci doivent être placés en lieu sûr, lors de l'admission dans l'établissement. Une liste de ces objets doit être établie et signée par le détenu. Des mesures doivent être prises pour conserver ces objets en bon état. Si des objets sont détruits par mesure d'hygiène, ce fait doit être consigné et le détenu en sera informé.

2. Ces objets et l'argent doivent lui être rendus à sa libération, à l'exception de l'argent qui a été régulièrement prélevé, des objets qu'il a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont pu être détruits par mesure d'hygiène. Le détenu doit donner décharge des objets et de l'argent qui lui ont été restitués.

3. Dans la mesure du possible, les valeurs ou objets envoyés de l'extérieur au détenu sont soumis aux mêmes règles à moins que leur utilisation pendant l'incarcération ait été prévue et autorisée.

4. Si le détenu est porteur de médicaments au moment de son admission, le médecin décidera de l'usage à en faire.

Notificazione di decessi, malattie, trasferimenti, ecc.

49) 1. - In caso di decesso o grave malattia o lesione di un detenuto, o di ricovero in un istituto per il trattamento di malattie o anormalità psichiche, il direttore deve informare immediatamente il congiunto, se il detenuto è coniugato, o il parente più prossimo, e in ogni caso ogni altra persona preventivamente indicata dal detenuto.

2. - Un detenuto deve essere informato subito della morte o della grave malattia di un parente prossimo. In tal caso, e quando le circostanze lo permettono, il detenuto dovrebbe essere autorizzato a visitare libero o scortato il parente malato o visitare la salma.

3. - Ogni detenuto deve avere il diritto di informare subito la propria famiglia della propria detenzione o del suo trasferimento in un altro istituto.

Trasferimento dei detenuti.

50) 1. - Quando i detenuti sono condotti in un Istituto o ne sono trasferiti, essi devono essere esposti il meno possibile alla vista del pub-

Notification of death, illness, transfer, etc.

49. 1. Upon the death or serious illness of or serious injury to a prisoner, or removal to an institution for the treatment of mental illness or abnormalities, the director shall at once inform the spouse, if the prisoner is married, or the nearest relative and shall in any event inform any other person previously designated by the prisoner.

2. A prisoner shall be informed at once of the death or serious illness of any near relative. In these cases and whenever circumstances allow, the prisoner should be authorised to visit this sick relative or see the deceased either under escort or alone.

3. All prisoners shall have the right to inform at once their families of imprisonment or transfer to another institution.

Notification de décès, maladie, transfèrement, etc.

49. 1. En cas de décès ou de maladie grave ou de placement du détenu dans un établissement pour malades mentaux, le directeur doit en informer immédiatement le conjoint ou le parent le plus proche et, en tout cas, toute autre personne dont le détenu a demandé qu'elle soit informée.

2. Un détenu doit être informé immédiatement du décès ou de la maladie grave d'un proche parent. Dans ce cas, et lorsque les circonstances le permettent, le détenu devrait être autorisé à rendre visite à ce parent, soit sous escorte, soit librement.

3. Tout détenu aura le droit d'informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement dans un autre établissement.

Removal of prisoners

50. 1. When prisoners are being removed to or from an institution, they shall be exposed to public view as little as possible, and proper safeguards, shall be

Transport des détenus

50. 1. Lorsque les détenus sont amenés dans un établissement ou en sont extraits, ils doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public, et des dispo-

blico, ed opportune disposizioni devono essere adottate per proteggerli dagli insulti, dalla curiosità e da ogni tipo di pubblicità.

2. - Deve essere proibito il trasporto dei detenuti in veicoli con ventilazione e illuminazione non adeguata, o in condizioni che impongono loro una non necessaria sofferenza fisica o una umiliazione.

3. - Il trasporto di detenuti deve avvenire a spese della Amministrazione conformemente alle regole in vigore.

PARTE TERZA

Personale

51) Considerato il ruolo fondamentale del personale penitenziario ai fini della buona gestione dell'istituto e gli sforzi per raggiungere gli obiettivi organizzatori e trattamentali, le Amministrazioni penitenziarie daranno la massima priorità alla piena applicazione delle regole relative al personale.

52) I membri del personale penitenziario saranno costantemente incoraggiati, attraverso la formazione, procedure di consultazione e

adopted to protect them from insult, curiosity and publicity in any form.

2. The transport of prisoners in conveyances with inadequate ventilation or light, or in any way which would subject them to unnecessary physical hardship or indignity shall be prohibited.

3. The transport of prisoners shall be carried out at the expense of the administration and in accordance with duly authorised regulations.

sitions doivent être prises pour les protéger des insultes, de la curiosité et de toute espèce de publicité.

2. Le transport des détenus dans des véhicules mal aérés ou éclairés ou dans des conditions leur imposant une souffrance physique ou une humiliation, doit être interdit.

3. Le transport des détenus doit se faire aux frais de l'administration, conformément aux règles en vigueur.

PART III

Personnel

51. In view of the fundamental importance of the prison staffs to the proper management of the institutions and the pursuit of their organisational and treatment objectives, prison administrations shall give high priority to the fulfilment of the rules concerning personnel.

52. Prison staff shall be continually encouraged through training, consultative procedures and a positive mana-

TROISIEME PARTIE

Personnel

51. Compte tenu du rôle capital joué par le personnel pénitentiaire en ce qui concerne la bonne gestion des établissements et les efforts déployés en vue d'atteindre leurs objectifs visés au plan de l'organisation et du traitement, les administrations pénitentiaires placeront en tête des priorités la stricte observance des règles applicables au personnel.

52. Les membres du personnel pénitentiaire seront constamment encouragés par le truchement de la formation, de procé-

metodi efficaci di gestione, a sviluppare il senso dell'umanità e del lavoro.

53) L'Amministrazione penitenziaria deve considerare che uno dei suoi maggiori compiti è di tenere l'opinione pubblica costantemente informata del ruolo svolto dal sistema penitenziario e del lavoro compiuto dal suo personale, in maniera da incoraggiare la pubblica comprensione dell'importanza del contributo offerto dal personale alla società.

54) 1. - L'Amministrazione penitenziaria deve scegliere con cura il personale di ogni livello al momento del reclutamento e delle progressioni di carriera. Deve essere tenuto conto in particolare delle qualità morali e umane, della capacità professionale delle attitudini personali a tale lavoro.

2. - I membri del personale devono normalmente essere impiegati, a titolo permanente, in qualità di funzionari penitenziari; essi devono avere lo status di pubblici impiegati e conseguentemente godere della stabilità dell'impiego, che può essere condizionata soltanto dalla loro buona condotta, efficacia del lavoro, buone condizioni fisiche e mentali, e da un livello di istruzione appropriato.

gement style to aspire to humane standards, higher efficiency and a committed approach to their duties.

53. The prison administration shall regard it as an important task continually to inform public opinion of the roles of the prison system and the work of the staff, so as to encourage public understanding of the importance of their contribution to society.

54. 1. The prison administration shall provide for the careful selection on recruitment or in subsequent appointments of all personnel. Special emphasis shall be given to their integrity, humanity, professional capacity and personal suitability for the work.

2. Personnel shall normally be appointed on a permanent basis as professional prison staff and have civil service status with security of tenure subject only to good conduct, efficiency, good physical and mental health and an adequate standard of education. Salaries shall be adequate to attract and retain suitable men and women, employment benefits and conditions of service shall

dures de consultation et des méthodes efficaces de gestion, à développer en eux le sens de l'humain et du devoir.

53. L'administration pénitentiaire doit estimer que l'une de ses tâches majeures est de tenir l'opinion publique constamment informée du rôle joué par le système pénitentiaire et du travail accompli par son personnel, de manière à mieux faire comprendre au public l'importance de leur contribution à la société.

54. 1. L'administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de tout grade, au moment du recrutement et lors des affectations successives. Compte doit être tenu en particulier de l'intégrité des qualités humaines, des capacités professionnelles et des aptitudes personnelles exigées par cette tâche.

2. Les membres du personnel doivent normalement être employés à titre permanent en qualité de fonctionnaires pénitentiaires; ils doivent avoir le statut d'agents de l'Etat et être assurés en conséquence d'une sécurité d'emploi ne dépendant que de leur bonne conduite, efficacité de leur travail, aptitude physique et santé mentale, et d'un niveau

La remunerazione deve essere sufficiente per permettere di assumere e trattenere in servizio uomini e donne competenti; i vantaggi di carriera e le condizioni di impiego devono essere stabiliti tenendo conto della natura penosa del lavoro.

3. - Ogni volta che è necessario impiegare personale a tempo parziale, questi criteri dovrebbero essere seguiti anche per tale personale, in quanto applicabili.

55) 1. - Il personale, al momento del reclutamento o dopo un appropriato periodo di esperienza pratica, deve frequentare un corso di formazione generale e particolare e superare prove teoriche e pratiche, a meno che la sua preparazione professionale renda ciò non necessario.

2. - Durante la carriera il personale dovrebbe mantenere e migliorare le sue conoscenze e la competenza professionale, frequentando corsi di perfezionamento organizzati periodicamente dall'Amministrazione.

3. - Dovrebbero essere adottate le misure necessarie per far acquistare una esperienza e una formazione più estesa al personale le cui capacità professionali sarebbero da ciò incrementate.

be favourable in view of the exacting nature of the work.

3. Whenever it is necessary to employ part-time staff, these criteria should apply to them as far as that is appropriate.

55. 1. On recruitment or after an appropriate period of practical experience, the personnel shall be given a course of training in their general and specific duties and be required to pass theoretical and practical tests unless their professional qualifications make that unnecessary.

2. During their career, all personnel shall maintain and improve their knowledge and professional capacity by attending courses of inservice training to be organised by the administration at suitable intervals.

3. Arrangements should be made for wider experience and training for personnel whose professional capacity would be improved by this.

d'instruction approprié. La rémunération doit être suffisante pour permettre de recruter et de maintenir en service des hommes et des femmes compétents; les avantages de carrière et les conditions d'emploi doivent être déterminés en tenant compte de la nature pénible du travail.

3. Chaque fois qu'il est nécessaire d'employer du personnel à temps partiel, ces critères devraient lui être appliqués dans la mesure où ils sont pertinents.

55. 1. Le personnel doit suivre, dès son recrutement ou après un stage de durée appropriée, un cours de formation générale et spéciale et satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques, à moins que ses qualifications professionnelles ne l'en dispensent.

2. Tout au long de sa carrière, le personnel devra entretenir et améliorer ses connaissances et ses compétences professionnelles en suivant les cours de perfectionnement organisés périodiquement par l'administration.

3. Des dispositions devraient être prises pour permettre au personnel, dont les capacités professionnelles en bénéficieraient, d'acquérir une expérience et une formation plus étendues.

4. - La formazione di tutto il personale dovrebbe includere una informazione sulle regole penitenziarie Europee e sulla loro applicazione, e sulla Convenzione Europea sui diritti dell'uomo.

56) Tutti i membri del personale devono in ogni circostanza comportarsi e svolgere i propri compiti in modo che il loro esempio abbia una influenza positiva sui detenuti e provochi il loro rispetto.

57) 1. - Nella misura del possibile il personale deve comprendere un numero sufficiente di specialisti come psichiatri, psicologi, assistenti sociali, insegnanti, capi d'arte, insegnanti di educazione fisica e istruttori sportivi.

2. - Questo personale ed altri specialisti devono normalmente essere impiegati a pieno tempo. Ciò non esclude che si possa ricorrere ad impiegati part-time o a dei volontari, in caso di necessità, se il loro impiego è considerato opportuno.

58) 1. - L'Amministrazione penitenziaria deve assicurare che ogni Istituto sia sempre sotto la piena responsabilità del direttore, del vice direttore o di altro funzionario autorizzato.

4. The training of all personnel should include instruction in the requirements and application of the European Prison Rules and the European Convention on Human Rights.

56. All members of the personnel shall be expected at all times so to conduct themselves and perform their duties as to influence the prisoners for good by their example and to command their respect.

57. *. So far as possible the personnel shall include a sufficient number of specialists such as psychiatrists, psychologists, social workers, teachers, trade, physical education and sports instructors.

2. These and other specialist staff shall normally be employed on a permanent basis. This shall not preclude part-time or voluntary workers when that is appropriate and beneficial to the level of support and training they can provide.

58. 1. The prison administration shall ensure that every institution is at all times in the full charge of the director, the deputy director or other authorised official.

4. Tous les membres du personnel, au cours de leur formation, devraient prendre connaissance des règles pénitentiaires européennes et être informés de leur mise en application; ils devraient également être initiés à la Convention européenne des Droits de l'Homme.

56. Tous les membres du personnel doivent en toute circonstance se comporter et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

57. 1. On doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure du possible, un nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, enseignants, instructeurs techniques, professeurs ou moniteurs d'éducation physique et sportive.

2. Ce personnel ainsi que d'autres spécialistes doivent normalement être employés sur une base permanente, mais on peut aussi faire appel à des auxiliaires à temps partiel ou à des bénévoles en cas de besoin, lorsque leur intervention est jugée opportune.

58. 1. L'administration pénitentiaire doit s'assurer que chaque établissement soit à tout moment sous l'entière responsabilité du directeur, du directeur adjoint ou d'un fonctionnaire en charge.

2. - Il direttore di un istituto deve essere ben qualificato per il suo incarico, relativamente alle qualità personali, alla competenza amministrativa, alla formazione e all'esperienza.

3. - Il direttore deve essere nominato a pieno tempo ed essere disponibile e accessibile in ogni momento, secondo quanto richiesto dalla Amministrazione penitenziaria nelle sue istruzioni professionali.

4. - Quando due o più istituti sono sotto l'autorità di un solo direttore, questi deve visitarli ad intervalli frequenti. Ognuno degli istituti deve avere a capo un funzionario responsabile.

59) L'Amministrazione deve promuovere metodi di organizzazione e sistemi di gestione idonei ad assicurare una buona comunicazione tra le diverse categorie di personale dell'istituto e un buon coordinamento dei servizi, specialmente per quel che concerne il trattamento ed il reinserimento sociale dei detenuti.

60) 1. - Il direttore, il vicedirettore e la maggioranza dei membri del personale dell'istituto devono parlare la lingua della maggioranza dei detenuti, o una lingua compresa dalla maggioranza di essi.

2. The director of an institution should be adequately qualified for that post by character, administrative ability, suitable professional training and experience.

3. The director shall be appointed on a full-time basis and be available or accessible as required by the prison administration in its management instructions.

4. When two or more institutions are under the authority of one director, each shall be visited at frequent intervals. A responsible official shall be in charge of each of these institutions.

59. The administration shall introduce forms of organisation and management systems to facilitate communication between the different categories of staff in institution with a view to ensuring co-operation between the various services, in particular, with respect to the treatment and re-socialisation of prisoners.

60. 1. The director, deputy, and the majority of the other personnel of the institution shall be able to speak the language of the greatest number of prisoners, or a language understood by the greatest number of them.

2. Le directeur d'un établissement doit être bien qualifié pour sa tâche, qu'il s'agisse de son caractère, de ses compétences administratives, de sa formation et de son expérience.

3. Le directeur doit être nommé à plein temps dans l'établissement; il doit pouvoir être contracté ou être disponible à tout moment, ainsi qu'il est stipulé dans les instructions de l'administration pénitentiaire.

4. Lorsque deux ou plusieurs établissements sont sous l'autorité d'un seul directeur, celui-ci doit les visiter l'un et l'autre à de fréquents intervalles. Chacun des établissements doit avoir à sa tête un fonctionnaire responsable.

59. L'administration doit promouvoir des méthodes d'organisation et des systèmes de gestion propres à assurer une bonne communication entre les diverses catégories de personnel de l'établissement et une bonne coordination des services, spécialement en ce qui concerne le traitement et la réinsertion sociale des détenus.

60. 1. Le directeur, son adjoint et la majorité des autres membres du personnel de l'établissement doivent parler la langue de la plupart des détenus, ou une langue comprise par la majorité d'entre eux.

2. - Si deve ricorrere ai servizi di un interprete ogni volta che ciò sia necessario e possibile.

61) 1. - Devono essere adottate misure per assicurarsi che un medico qualificato e riconosciuto sia in condizione di intervenire in ogni momento senza ritardo in caso di urgenza.

2. - Negli istituti che non dispongono di uno o più medici a pieno tempo, un medico a part-time o personale autorizzato di un servizio sanitario deve effettuare visite regolari.

62) Deve essere incoraggiato l'impiego, in un istituto o sezione di istituto che ospita detenuti di un determinato sesso, di personale dell'altro sesso.

63) 1. - Il personale degli istituti non deve utilizzare la forza nei confronti dei detenuti se non in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione o di resistenza fisica, attiva o passiva a un ordine impartito in base alla legge o al regolamento.

Il personale che ha fatto ricorso alla forza deve limitarne l'uso allo stretto necessario e deve fare rapporto sull'incidente immediatamente al direttore dell'istituto.

2. Whenever necessary and practicable the services of an interpreter shall be used.

61. 1. Arrangements shall be made to ensure at all times that a qualified and approved medical practitioner is able to attend without delay in cases of urgency.

2. In institutions not staffed by one or more full-time medical officers, a part-time medical officer or authorised staff of a health service shall visit regularly.

62. The appointment of staff in institutions or parts of institutions housing prisoners of the opposite sex is to be encouraged.

63. 1. Staff of the institutions shall not use force against prisoners except in self-defence or in cases of attempted escape or active or passive physical resistance to an order based on law or regulations. Staff who have recourse to force must use no more than is strictly necessary and must report the incident immediately to the director of the institution.

2. On doit recourir aux services d'un interprète chaque fois que cela est nécessaire et possible.

61. 1. Des dispositions doivent être prises, pour assurer qu'un médecin qualifié et approuvé soit en mesure d'intervenir à tout moment en cas d'urgence.

2. Dans les institutions ne disposant pas d'un ou plusieurs médecins permanents, un médecin à temps partiel ou un personnel autorisé d'un service de santé doit procéder à des visites régulières.

62. La nomination de membres du personnel des deux sexes travaillant ensemble, dans les établissements ou des ailes d'établissements, hébergeant des détenus hommes ou femmes, doit être encouragée.

63. 1. Le personnel des établissements ne doit utiliser la force à l'égard des détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance active ou passive à un ordre fondé sur la loi ou le règlement. Les fonctionnaires qui recourent à la force doivent en limiter l'emploi au strict nécessaire et signaler immédiatement l'incident au directeur de l'établissement.

2. - Il personale deve ricevere quando necessario una speciale formazione tecnica per rendere inoffensivi i detenuti violenti.

3. - Salvo che in circostanze speciali, il personale che svolge i suoi compiti a contatto diretto dei detenuti non deve essere armato.

Inoltre, non si deve mai affidare un'arma a un membro del personale senza che questi sia stato ben addestrato per il suo uso.

PARTE QUARTA

Obiettivi del trattamento a regime

64) La detenzione, data la privazione della libertà, è una punizione in quanto tale.

La condizione della detenzione e i regimi penitenziari non devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, eccetto che come condizione accidentale giustificata dalla necessità dell'isolamento o di mantenere la disciplina.

65) Ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da:

2. Staff shall as appropriate be given special technical training to enable them to restrain aggressive prisoners.

3. Except in special circumstances, staff performing duties which bring them into direct contact with prisoners should not be armed. Furthermore, staff should in no circumstances be provided with arms unless they have been fully trained in their use.

2. Les membres du personnel pénitentiaire doivent recevoir si nécessaire une formation technique spéciale qui leur permette de maîtriser les détenus violents.

3. Sauf circonstances spéciales, les agents qui assurent un service les mettant en contact direct avec les détenus ne doivent pas être armés. Par ailleurs, on ne doit jamais confier une arme à un membre du personnel sans que celui-ci ait été entraîné à son maniement.

PART IV

Treatment objectives and regimes

64. Imprisonment is by the deprivation of liberty a punishment in itself. The conditions of imprisonment and the prison regimes shall not, therefore, except as incidental to justifiable segregation or the maintenance of discipline, aggravate the suffering inherent in this.

65. Every effort shall be made to ensure that the regimes of the institutions are designed and managed so as:

QUATRIEME PARTIE

Objectifs du traitement et régimes

64. L'emprisonnement, de par la privation de liberté, est une punition en tant que telle. Les conditions de détention et les régimes pénitentiaires ne doivent donc pas aggraver la souffrance ainsi causée, sauf si la ségrégation ou le maintien de la discipline le justifie.

65. Tous les efforts doivent être entrepris pour s'assurer que les régimes des établissements soient établis et gérés de manière a:

a) assicurare che le condizioni di vita siano compatibili con la dignità umana e con le norme accettate dalla collettività;

b) ridurre al minimo gli effetti negativi della detenzione e le differenze tra la vita in carcere e quella in libertà, differenze che tendono a far diminuire il rispetto di sé e il senso della responsabilità personale nei detenuti;

c) mantenere e rinforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e la comunità esterna al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie;

d) offrire ai detenuti la possibilità di migliorare le loro possibilità di reinserimento nella società dopo la liberazione.

66) A questi fini, tutte le risorse riabilitative, educative, morali, spirituali e di altro tipo dovrebbero essere disponibili e utilizzate secondo le necessità trattamentali individuali dei detenuti. Si dovrebbero quindi prevedere:

a) un aiuto e una assistenza spirituale e la possibilità di lavorare, di beneficiare di un orientamento e di un addestramento professionale, di studiare, di praticare esercizi fisici, sviluppare le attitudini

a. to ensure that the conditions of life are compatible with human dignity and acceptable standards in the community;

b. to minimise the detrimental effects of imprisonment and the differences between prison life and life at liberty which tend to diminish the self-respect or sense of personal responsibility of prisoners;

c. to sustain and strengthen those links with relatives and the outside community that will promote the best interests of prisoners and their families;

d. to provide opportunities for prisoners to develop skills and aptitudes that will improve their prospects of successful resettlement after release.

a. assurer les conditions de vie compatibles avec la dignité humaine et avec les normes acceptables par la collectivité;

b. réduire au minimum les effets préjudiciables de la détention et les différences entre la vie carcérale et la vie en liberté afin que les détenus ne perdent pas le respect de soi ou le sens de leur responsabilité personnelle;

c. maintenir et renforcer les liens des détenus avec les membres de leur famille et le monde extérieur dans l'intérêt des uns et des autres;

d. offrir aux détenus la possibilité d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences et d'accroître ainsi leurs chances de réinsertion dans la société après leur libération.

66. To these ends all the remedial, educational, moral, spiritual and other resources that are appropriate should be made available and utilised in accordance with the individual treatment needs of prisoners. Thus the regimes should include:

a. spiritual support and guidance and opportunities for relevant work, vocational guidance and training, education, physical education, the development of social skills, counselling, group and recreational activities;

66. Dans cette perspective, tous les moyens curatifs, éducatifs, moraux, spirituels et tous les autres moyens appropriés devraient être disponibles et utilisés pour répondre aux besoins du traitement personnalisé des détenus. Il faudrait donc prévoir:

a. une aide et assistance spirituelles et la possibilité de travailler, de bénéficier d'une orientation et d'une formation professionnelles, de faire des études, de pratiquer des exercices physiques, d'appren-

a vivere in società, avere l'aiuto di esperti, essere occupati in attività di gruppo e ricreative;

b) misure appropriate perché tali attività siano concepite, nella misura del possibile, in modo da rendere più numerosi i contatti e le relazioni con la comunità esterna, anche per facilitare il reinserimento sociale dopo la liberazione;

c) procedure per stabilire e rivedere i programmi individuali di trattamento e di formazione nei confronti di detenuti dopo ampia consultazione con il personale interessato e, quando ciò sia praticabile, con i singoli detenuti interessati;

d) sistemi di comunicazione e uno stile di gestione che favoriscano lo stabilirsi di relazioni positive tra il personale e i detenuti, che permettano di elaborare prospettive di regime e programmi di trattamento efficaci.

67) 1. - Per raggiungere questi obiettivi, si deve individualizzare il trattamento e, a tal fine, occorre disporre di un sistema flessibile di assegnazione che permetta di collocare i detenuti in istituti o sezioni separate, dove ognuno possa ricevere il trattamento idoneo e la opportuna formazione.

b. arrangements to ensure that these activities are organised, so far as possible, to increase contacts with and opportunities within the outside community so as to enhance the prospects for social resettlement after release;

c. procedures for establishing and reviewing individual treatment and training programmes for prisoners after full consultations among the relevant staff and with individual prisoners who should be involved in these as far as is practicable;

d. communications systems and a management style that will encourage appropriate and positive relationships between staff and prisoners that will improve the prospects for effective and supportive regimes and treatment programmes.

67. 1. Since the fulfilment of these objectives requires individualisation of treatment and, for this purpose, a flexible system of allocation, prisoners should be placed in separate institutions or units where each can receive the appropriate treatment and training.

dre à vivre en société, d'être conseillé, de s'adonner à des activités de groupe et à des activités récréatives;

b. la prise de dispositions pour que ces activités soient conçues, dans la mesure du possible, de manière à rendre plus nombreux les contacts avec et les possibilités offertes par le monde extérieur afin de faciliter la réinsertion sociale des détenus;

c. des procédures pour établir et réviser les programmes de traitement personnalisés et de formation à l'intention des détenus après ample consultation du personnel concerné et, dans la mesure du possible, des détenus dont il est question;

d. des systèmes de communication et un mode de gestion qui favorisent l'établissement de relations positives entre le personnel et les détenus qui permettront d'élaborer des perspectives de régimes et de programmes de traitement efficaces.

67. 1. Pour atteindre ces objectifs, il convient de personnaliser les traitements; il faut donc mettre en place un système souple de répartition des détenus qui devraient être placés dans des établissements ou unités différents où chacun d'eux pourra recevoir la formation et le traitement appropriés.

2. - Il tipo, la dimensione, l'organizzazione e la capacità di questi istituti saranno determinate essenzialmente dalla natura del trattamento applicato.

3. - È necessario assicurarsi che i detenuti siano assegnati tenendo conto delle necessità di ordine e sicurezza, ma ogni restrizione dovrebbe essere adottata nella misura minima possibile compatibile con la sicurezza e dovrebbe rispettare gli speciali bisogni del detenuto. È necessario adoperarsi per assegnare i detenuti ad istituti aperti, o comunque offrire loro ampie opportunità di contatti con la comunità esterna. Nel caso di detenuti stranieri, bisogna considerare come particolarmente importanti i contatti con appartenenti alla comunità esterna della loro stessa nazionalità.

68) Il più presto possibile dopo l'ingresso in istituto e dopo l'osservazione della personalità di ogni detenuto condannato a pena di ragionevole durata, dovrà essere preparato un programma di trattamento in un istituto idoneo sulla base dei risultati ottenuti circa i suoi bisogni individuali, le sue capacità e attività, e in particolare del principio della vicinanza alla famiglia.

2. The type, size, organisation and capacity of these institutions or units should be determined essentially by the nature of the treatment to be provided.

3. It is necessary to ensure that prisoners are located with due regard to security and control but such measures should be the minimum compatible with safety and comprehend the special needs of the prisoner. Every effort should be made to place prisoners in institutions that are open in character or provide ample opportunities for contacts with the outside community. In the case of foreign nationals, links with people of their own nationality in the outside community are to be regarded as especially important.

68. As soon as possible after admission and after a study of the personality of each prisoner with a sentence of a suitable length, a programme of treatment in a suitable institution shall be prepared in the light of the knowledge obtained about individual needs, capacities and dispositions, especially proximity to relatives.

2. Le type, la dimension, l'organisation et la capacité de ces établissements ou unités dépendra essentiellement du traitement appliqué.

3. Le système de répartition des détenus tiendra pleinement compte des impératifs de sécurité et de contrôle. Les détenus devraient toutefois être placés dans la catégorie la plus basse possible, compatible avec la sécurité publique et les besoins de chacun d'eux. Il faut s'efforcer de placer les détenus dans des établissements ouverts, ou bien leur offrir de larges possibilités de contacts avec la communauté extérieure. Il semble particulièrement important que les ressortissants étrangers aient des contacts avec leurs propres compatriotes.

68. C'est pourquoi, dès que possible après l'admission et après une étude de la personnalité de chaque détenu condamné à une peine d'une certaine durée, un programme de traitement dans un établissement approprié doit être préparé pour lui, à la lumière des données dont on dispose sur ses besoins individuels, ses capacités et son état d'esprit, en particulier son désir de demeurer à proximité de sa famille.

69) 1. - Nel corso del regime, i detenuti devono avere l'opportunità di partecipare ad attività dell'istituto capaci di sviluppare il loro senso di responsabilità, e di autonomia e di stimolarli a interessarsi del proprio trattamento.

2. - Si dovrebbe cercare di sviluppare i metodi per incoraggiare la cooperazione e la partecipazione dei detenuti al proprio trattamento.

A questo fine i detenuti devono essere incoraggiati ad assumere, nei limiti specificati nella regola 34, delle responsabilità in alcuni settori delle attività dell'istituto.

70) 1. - La preparazione dei detenuti alla dimissione dovrebbe cominciare il più presto possibile dopo l'ingresso in un istituto penitenziario.

Per questo il trattamento dei detenuti deve sottolineare la loro non esclusione dalla comunità ma al contrario il fatto che essi continuano a farne parte. Organismi della comunità e operatori sociali dovrebbero nella misura del possibile essere coinvolti nella collaborazione con il personale dell'istituto nel compito del reinserimento sociale dei dete-

69. 1. Within the regimes, prisoners shall be given the opportunity to participate in activities of the institution likely to develop their sense of responsibility, self-reliance and to stimulate interest in their own treatment.

2. Effort should be made to develop methods of encouraging cooperation with and the participation of the prisoners in their treatment. To this end prisoners shall be encouraged to assume, within the limits specified in Rule 34, responsibilities in certain sectors of the institution's activity.

70. 1. The preparation of prisoners for release should begin as soon as possible after reception in a penal institution. Thus, the treatment of prisoners should emphasize not their exclusion from the community but their continuing part in it. Community agencies and social workers should, therefore, be enlisted wherever possible to assist the staff of the institution in the task of social rehabilitation of the prisoners particularly maintaining and improving the relationships with their families, with other persons and with the social agencies. Steps should be taken to safeguard, to the maximum

69. 1. Les détenus, astreints à tel ou tel régime, doivent pouvoir participer, dans l'établissement, à des activités susceptibles de développer leur sens des responsabilités, d'autodépendance et de les amener à s'intéresser activement à leur propre traitement.

2. On devrait s'efforcer de mettre au point des méthodes propres à favoriser la coopération et la participation des détenus à leur traitement. À cette fin, il conviendrait d'inciter les détenus à assumer, dans le cadre de la règle 34, des responsabilités dans certains secteurs d'activité de l'établissement.

70. 1. La préparation des détenus à leur libération devrait commencer le plus tôt possible après leur arrivée dans un établissement pénitentiaire. On doit se garder de faire sentir aux détenus qu'ils sont exclus de la société, mais bien au contraire leur donner à penser qu'ils continuent à en faire partie. Dans cette optique, il serait bon de faire appel dans toute la mesure du possible à des organismes et à des travailleurs sociaux pour aider le personnel de l'établissement à reclasser les détenus et, en particulier, à entretenir et à améliorer les relations du détenu avec sa famille, avec d'autres personnes et avec

nuti, in particolare mantenendo e migliorando le relazioni di essi con le famiglie, con altre persone e con gli organismi sociali. Dovranno essere adottate misure per salvaguardare, nella misura massima possibile compatibile con la legge e la condanna subita, i diritti civili, i diritti relativi alla sicurezza sociale e gli altri vantaggi sociali dei detenuti.

2. - I programmi di trattamento dovrebbero prevedere disposizioni relative ai permessi, che dovrebbero anche essere accordati nella più larga misura possibile, per motivi sanitari, educativi, professionali, familiari e per altre ragioni di carattere sociale.

3. - I detenuti stranieri non dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di beneficiare dei permessi soltanto a causa della loro nazionalità. Inoltre, ogni sforzo dovrebbe essere compiuto per permettere loro di partecipare in comune alle attività previste dal loro regime al fine di attenuare il loro senso di isolamento.

Lavoro.

71) 1. - Il lavoro penitenziario deve essere considerato come un elemento positivo del trattamento, della formazione del detenuto e della gestione dell'istituto.

extent compatible with the law and the sentence, the right relating to civil interests, social security right and other social benefits of prisoners.

2. Treatment programmes should include provision for prison leave which should also be granted to the greatest extent possible on medical, educational, occupational, family and other social grounds.

3. Foreign nationals should not be excluded from arrangements for prison leave solely on account of their nationality. Furthermore, every effort should be made to enable them to participate in regime activities together so as to alleviate their feelings of isolation.

les organismes sociaux. Des mesures doivent être prises aux fins de sauvegarder, dans toute la mesure compatible avec la loi et la peine infligée, les droits civils, les droits en matière de sécurité sociale et autres avantages sociaux des détenus.

2. Les programmes de traitement devraient également comporter une disposition relative aux congés pénitentiaires qui devraient aussi être accordés le plus largement possible pour des raisons médicales, éducatives, professionnelles, familiales et autres raisons sociales.

3. Les ressortissants étrangers ne devraient pas être exclus du bénéfice des congés pénitentiaires, uniquement en raison de leur nationalité. En outre, tout devrait être mis en oeuvre pour leur permettre de participer en commun aux activités prévues par leur régime, afin d'atténuer leur sentiment d'isolement.

Work

71. 1. Prison work should be seen as a positive element in treatment, training and institutional management.

Travail

71. 1. Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du traitement, de la formation et de la gestion de l'établissement.

2. - I condannati possono essere soggetti all'obbligo di lavoro, tenuto conto delle loro capacità fisiche e mentali, come determinate dal sanitario.

3. - Un lavoro sufficiente e di natura conveniente o, nel caso, altre attività utili, devono essere proposte al detenuto per occuparlo durante la normale durata di una giornata di lavoro.

4. - Nella misura del possibile il lavoro deve essere tale da aumentare la capacità del detenuto di guadagnarsi normalmente la vita dopo la sua dimissione.

5. - Bisogna offrire una formazione professionale per mestieri utili ai detenuti che sono in condizione di profittarne, e particolarmente ai giovani.

6. - Nei limiti compatibili con una razionale selezione professionale, con le possibilità dell'Amministrazione e le esigenze di disciplina dell'istituto, i detenuti devono poter scegliere il genere di lavoro che desiderano effettuare.

72) 1. - L'organizzazione e il metodo di lavoro negli istituti devono avvicinarsi nella misura del possibile a quelli che regolano un

2. Prisoners under sentence may be required to work, subject to their physical and mental fitness as determined by the medical officer.

3. Sufficient work of a useful nature, or if appropriate other purposeful activities shall be provided to keep prisoners actively employed for a normal working day.

4. So far as possible the work provided shall be such as will maintain or increase the prisoner's ability to earn a normal living after release.

5. Vocational training in useful trades shall be provided for prisoners able to profit thereby and especially for young prisoners.

6. Within the limits compatible with proper vocational selection and with the requirements of institutional administration and discipline, the prisoners shall be able to choose the type of employment in which they wish to participate.

2. Les détenus condamnés peuvent être soumis à l'obligation du travail, compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle qu'elle est déterminée par le médecin.

3. Un travail suffisant ou, le cas échéant, d'autres activités utiles doivent être proposés aux détenus pour qu'ils soient occupés pendant la durée normale d'une journée de travail.

4. Ce travail doit être, dans la mesure du possible, de nature à entretenir ou à augmenter la capacité du détenu de gagner normalement sa vie après sa sortie de prison.

5. Il faut donner une formation professionnelle dans des métiers utiles aux détenus qui sont à même d'en profiter, et particulièrement aux jeunes.

6. Dans les limites compatibles avec une sélection professionnelle rationnelle, les possibilités de l'administration et les exigences de la discipline de l'établissement, les détenus doivent pouvoir choisir le genre de travail qu'ils désirent accomplir.

72. 1. The organisation and methods of work in the institutions shall resemble as closely as possible those of similar work in the community so as to prepare pri-

72. 1. L'organisation et les méthodes de travail dans les établissements doivent se rapprocher autant que possible de celles qui régissent un travail analogue dans la

lavoro analogo nella società esterna, al fine di preparare il detenuto alle condizioni normali del lavoro libero. Il lavoro dovrebbe comunque rispondere alle regole giuridiche e tecniche in vigore ed essere organizzato nel quadro dei moderni metodi di gestione e produzione.

2. - Il fine di trarre un profitto finanziario dal lavoro penitenziario può avere quale effetto l'innalzamento del livello ed il miglioramento della qualità della formazione, ma gli interessi dei detenuti ed il loro trattamento non devono essere subordinati a questo fine.

73) 1. - Il lavoro per i detenuti deve essere assicurato dalla Amministrazione penitenziaria:

a) sia nei propri locali, officine e tenute agricole;

b) sia in concorso con imprenditori privati, all'interno o all'esterno dell'istituto, nel qual caso i datori di lavoro dovranno versare il salario normalmente dovuto, tenendo tuttavia conto del rendimento effettivo dei detenuti.

74) 1. - La sicurezza e l'igiene devono essere assicurati nella stessa misura che per i lavoratori liberi.

soners for the conditions of normal occupational life. It should thus be relevant to contemporary working standards and techniques and organised to function within modern management systems and production processes.

2. Although the pursuit of financial profit from industries in the institutions can be valuable in raising standards and improving the quality and relevance of training, the interests of the prisoners and of their treatment must not be subordinated to that purpose.

73. 1. Work for prisoners shall be assured by the prison administration:

a. either on its own premises, workshops and farms; or

b. in co-operation with private contractors inside or outside the institution in which case the full normal wages for such shall be paid by the persons to whom the labour is supplied, account being taken of the output of the prisoners.

74. 1. Safety and health precautions for prisoners shall be similar to those that apply to workers outside.

communauté, afin de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre. Ce travail devrait donc répondre aux normes en vigueur et aux techniques, et être organisé dans le cadre des méthodes modernes de gestion et de production.

2. La volonté de tirer un profit financier du travail pénitentiaire peut avoir pour effet d'élever le niveau et d'améliorer la qualité de la formation, mais les intérêts des détenus et leur traitement ne doivent pas être subordonnés à cette fin.

73. 1. La mise au travail des détenus doit être assurée par l'administration pénitentiaires:

a. soit dans ses propres locaux, ateliers et exploitations agricoles;

b. soit avec le concours de chefs d'entreprise à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement. Dans ce cas, les employeurs doivent verser le salaire normalement dû, en tenant toutefois compte du rendement des détenus.

74. 1. La sécurité et l'hygiène doivent être assurées dans des conditions semblables à celles dont bénéficient les travailleurs libres.

2. - Misure devono essere adottate per indennizzare i detenuti vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali, a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite dalla legge per i lavoratori liberi.

75) 1. - Il numero massimo giornaliero e settimanale di ore di lavoro per i detenuti deve essere fissato in conformità alle regole o agli usi locali concernenti il lavoro in libertà.

2. - I detenuti devono godere almeno di un giorno di riposo settimanale e di tempo sufficiente per istruirsi e per dedicarsi alle attività previste nel quadro del trattamento e in vista del loro reinserimento sociale.

76) 1. - Deve essere previsto un sistema equo di remunerazione del lavoro dei detenuti.

2. - Apposite norme devono permettere ai detenuti di utilizzare almeno una parte della propria remunerazione per l'acquisto di oggetti autorizzati dal regolamento, destinati all'uso personale, e di inviarne una parte alla famiglia o spenderla per altri fini autorizzati.

3. - Il regolamento dovrebbe anche prevedere che una parte della remunerazione sia accantonata dall'Amministrazione per costi-

2. Provision shall be made to indemnify prisoners against industrial injury, including occupational disease, on terms not less favourable than those extended by law to workers outside.

2. Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans des conditions égales à celles prévues par la loi dans le cas de travailleurs libres.

75. 1. The maximum daily and weekly working hours of the prisoners shall be fixed in conformity with local rules or custom in regard to the employment of free workmen.

75. 1. Le nombre maximum d'heures de travail des détenus par jour et par semaine doit être fixé conformément à la réglementation ou aux usages locaux concernant l'emploi des travailleurs libres.

2. Prisoners should have at least one rest-day a week and sufficient time for education and other activities required as part of their treatment and training for social resettlement.

2. Les détenus doivent bénéficier d'au moins un jour de repos par semaine et de suffisamment de temps pour s'instruire et s'adonner aux activités prévues dans le cadre de leur traitement et en vue de leur réinsertion sociale.

76. 1. There shall be a system of equitable remuneration of the work of prisoners.

76. 1. Le travail des détenus doit être rémunéré d'une façon équitable.

2. Under the system prisoners shall be allowed to spend at least a part of their earnings on approved articles for their own use and to allocate a part of their earnings to their family or for other approved purposes.

2. Le règlement doit permettre aux détenus d'utiliser au moins une partie de leur rémunération pour l'achat d'objets autorisés par le règlement, destinés à leur usage personnel et d'en consacrer une autre partie à leur famille ou à d'autres usages autorisés.

3. The system may also provide that a part of the earnings be set aside by the administration so as to constitute a sav-

3. Le règlement devrait prévoir également qu'une partie de la rémunération sera mise de côté par l'administration

tuire un peculio che sarà restituito al detenuto al momento della sua liberazione.

Istruzione.

77) Un programma di studi completo deve essere organizzato in ogni istituto per offrire a tutti i detenuti la possibilità di soddisfare almeno qualcuno dei loro bisogni e delle loro aspirazioni individuali. L'obiettivo di tali programmi dovrebbe essere quello di aumentare le possibilità di positivo reinserimento sociale, sostenere il morale dei detenuti, migliorare il loro comportamento e promuovere il senso del rispetto di sé.

78) L'istruzione dovrebbe essere considerata come una attività del regime penitenziario informata allo stesso status e remunerazione di base del lavoro, a condizione che sia organizzata durante l'orario di lavoro e faccia parte integrante del programma individuale di trattamento.

79) L'istruzione dei giovani detenuti, in particolare di quelli di origine straniera o aventi particolari bisogni culturali o connessi alla loro etnia, dovrebbe attirare particolarmente l'attenzione delle Amministrazioni penitenziarie.

ings fund to be handed over to the prisoners on release.

afin de constituer un pécule qui sera remis au détenu au moment de sa libération.

Education

77. A comprehensive education programme shall be arranged in every institution to provide opportunities for all prisoners to pursue at least some of their individual needs and aspirations. Such programmes should have as their objectives the improvement of the prospects for successful social resettlement, the morale and attitudes of prisoners and their self-respect.

78. Education should be regarded as a regime activity that attracts the same status and basic remuneration within the regime as work, provided that it takes place in normal working hours and is part of an authorised individual treatment programme.

79. Special attention should be given by prison administrations to the education of young prisoners, those of foreign origin or with particular cultural or ethnic needs.

Instruction

77. Un programme d'études complet doit être mis sur pied dans chaque établissement afin d'offrir à tous les détenus la possibilité de cultiver au moins certains de leurs centres d'intérêt. L'objectif de tels programmes devrait être d'accroître leurs chances de réinsertion sociale, de soutenir leur moral, d'améliorer leur comportement et de les aider à sauvegarder leur dignité.

78. L'éducation doit être considérée comme une activité du régime pénitentiaire, au même titre que le travail, à condition qu'elle soit intégrée dans l'horaire normal de travail et fasse partie intégrante du programme de traitement personnalisé.

79. L'éducation des jeunes détenus, notamment de ceux d'origine étrangère ou ceux ayant des besoins culturels particuliers, en raison de leur ethnie, devrait retenir particulièrement l'attention des administrations pénitentiaires.

80) Programmi speciali di istruzione dovrebbero essere organizzati per detenuti con speciali problemi, come gli analfabeti.

81) Nella misura del possibile, l'istruzione del detenuto deve:

a) essere integrata nel sistema di istruzione pubblica perché gli interessati possano continuare con facilità la propria formazione dopo la liberazione;

b) essere dispensata in istituti scolastici fuori dell'istituto penitenziario.

82) Ogni istituto deve disporre di una biblioteca per l'uso da parte di tutte le categorie di detenuti, convenientemente fornita con una larga scelta di libri istruttivi e ricreativi, e i detenuti devono essere incoraggiati ad usufruirne pienamente. Quando possibile, la biblioteca dell'istituto sarà organizzata in cooperazione con i servizi delle biblioteche pubbliche.

Educazione fisica, esercizi, sport e attività ricreative.

83) Il regime penitenziario deve riconoscere l'importanza, per la salute fisica e mentale, delle attività tendenti a mantenere i detenuti

80. Specific programmes of remedial education should be arranged for prisoners with special problems such as illiteracy or innumeracy.

81. So far as practicable, the education of prisoners shall:

a. be integrated with the educational system of the country so that after their release they may continue their education without difficulty;

b. take place in outside educational institutions.

82. Every institution shall have a library for the use of all categories of prisoners, adequately stocked with a wide range of both recreational and instructional books, and prisoners shall be encouraged to make full use of it. Wherever possible the prison library should be organised in cooperation with community library services.

Physical education, exercise, sport and recreation.

83. The prison regimes shall recognise the importance to physical and mental health

80. Des programmes spéciaux de rattrapage devraient être mis sur pied pour les détenus qui ont des problèmes spéciaux, par exemple ceux qui sont illettrés.

81. Dans la mesure du possible, l'instruction des détenus doit:

a. être intégrée au système d'éducation publique afin que les intéressés puissent poursuivre aisément leur formation après leur sortie de prison;

b. être dispensée dans des établissements d'enseignement en dehors de l'établissement pénitentiaire.

82. Chaque établissement sera doté d'une bibliothèque destinée à toutes les catégories de détenus; elle sera approvisionnée convenablement en ouvrages récréatifs et instructifs et les détenus seront encouragés à en faire pleinement usage. Partout où cela est possible, la bibliothèque de la prison devrait être organisée avec le concours des bibliothèques publiques.

Education physique, exercice, sports et loisirs.

83. Les régimes pénitentiaires doivent reconnaître l'importance pour la santé

in buona forma fisica, a compiere adeguati esercizi e a godere di attività di tempo libero.

84) Conseguentemente, un appropriato programma di educazione fisica, di sport e di altre attività di tempo libero, dovrebbe essere organizzato nel quadro del sistema di trattamento e di formazione. A questo fine, dovrebbero essere previsti spazi, installazioni ed attrezzature.

85) Le Amministrazioni penitenziarie dovrebbero assicurare che i detenuti che partecipano a questi programmi siano in possesso dei necessari requisiti fisici. Speciali misure dovrebbero essere adottate per organizzare, sotto direzione medica, attività fisiche educative e correttive per quei detenuti che ne hanno necessità.

86) Tutti i detenuti che non lavorano all'esterno, o che non sono assegnati a istituti aperti, devono essere autorizzati, se il tempo lo permette, a godere di almeno un'ora giornaliera di permanenza (*) o esercizio fisico appropriato all'aria aperta, nella misura del possibile al riparo dalle intemperie.

of properly organised activities to ensure physical fitness, adequate exercise and recreational opportunities.

84. Thus a properly organised programme of physical education, sport and other recreational activity should be arranged within the framework and objectives of the treatment and training regime. To this end space, installations and equipment should be provided.

85. Prison administrations should ensure that prisoners who participate in these programmes are physically fit to do so. Special arrangements should be made, under medical direction, for remedial physical education and therapy for those prisoners who need it.

86. Every prisoner who is not employed in outdoor work, or located in an open institution, shall be allowed, if the weather permits, at least one hour of walking or suitable exercise in the open air daily, as far as possible, sheltered from inclement weather.

physique et mentale d'activités visant à maintenir les détenus en bonne forme physique, à leur permettre de faire de l'exercice et de se distraire.

84. Par conséquent, un bon programme d'éducation physique, de sport et d'activités récréatives devrait être mis en place dans le cadre du système de traitement et de formation. A cet effet, le terrain, les installations et l'équipement doivent être mis à leur disposition.

85. Les administrations pénitentiaires devraient veiller à ce que les détenus qui participent à ces programmes possèdent les aptitudes physiques requises. Des dispositions spéciales devraient être prises sous la direction d'un médecin, aux fins d'organiser des séances d'éducation physique et de thérapies curatives à l'intention des prisonniers qui en ont besoin.

86. Tout détenu qui ne travaille pas à l'extérieur, ou qui n'est pas hébergé dans un établissement ouvert, doit être autorisé, si le temps le permet, à prendre une heure au moins par jour de promenade ou d'exercice physique approprié en plein air, dans toute la mesure du possible à l'abri des intempéries.

(*) Lett. « Passeggiata ».

Preparazione alla dimissione.

87) Tutti i detenuti dovrebbero poter beneficiare di misure specificamente dirette ad assisterli per il reinserimento sociale, familiare e lavorativo dopo la dimissione. Idonee procedure e speciali corsi dovrebbero essere organizzati a questo fine.

88) Nel caso di detenuti condannati a pena di più lunga durata, dovrebbero essere adottate misure per assicurare un graduale reinserimento nella società. Questo fine potrebbe essere conseguito in particolare grazie a un programma di preparazione alla dimissione organizzato nell'istituto stesso o in un altro istituto idoneo, o grazie a una liberazione condizionale sorretta da una efficace assistenza sociale.

89) 1. - Le Amministrazioni penitenziarie dovrebbero lavorare in stretta cooperazione con i servizi sociali e gli organismi che aiutano i detenuti liberati a ritrovare un posto nella società, in particolare a riprendere la vita familiare e lavorativa.

2. - Misure devono essere adottate per assicurare che ai detenuti liberati siano forniti, se necessario, documenti di identificazione validi e assistenza per reperire un alloggio idoneo e un lavoro.

Pre-release preparation.

87. All prisoners should have the benefit of arrangements designed to assist them in returning to society, family life and employment after release. Procedures and special courses should be devised to this end.

88. In the case of those prisoners with longer sentences, steps should be taken to ensure a gradual return to life in society. This aim may be achieved, in particular, by a pre-release regime organised in the same institution or in another appropriate institution, or by conditional release under some kind of supervision combined with effective social support.

89. 1. Prison administrations should work closely with the social services and agencies that assist released prisoners to re-establish themselves in society, in particular with regard to family life and employment.

2. Steps must be taken to ensure that on release prisoners are provided, as necessary, with appropriate documents

Régime préparatoire à la libération.

87. Tous les détenus devraient bénéficier de dispositions visant à les aider, lors de leur retour dans la société, à renouer avec leur vie familiale et à trouver un emploi après leur sortie de prison. Des arrangements et des cours spéciaux devraient être prévus à cette fin.

88. Quant aux détenus condamnés à des peines de plus longue durée, il convient de leur assurer un retour progressif à la vie en société. Ce but pourra être atteint, en particulier, grâce à un programme de préparation à la libération, organisé dans l'établissement même ou dans un autre établissement approprié, ou grâce à une libération conditionnelle sous contrôle assortie d'une assistance sociale efficace.

89. 1. Les administrations pénitentiaires devraient travailler en étroite coopération avec les services sociaux et les organismes qui aident les détenus libérés à retrouver une place dans la société, en particulier à reprendre la vie familiale et à trouver un emploi.

2. Des dispositions doivent être prises pour assurer que les détenus libérés dispo-

Essi devono essere provvisti dei mezzi di sussistenza per l'immediato, di abiti convenienti e adatti al clima e alla stagione, e dei mezzi sufficienti per raggiungere la propria destinazione.

3. - Rappresentanti autorizzati di servizi o organismi sociali dovrebbero potersi recare nell'istituto e visitare i detenuti per dare un pieno contributo alla preparazione della dimissione e del programma successivo alla liberazione.

PARTE QUINTA

Regole complementari applicabili a particolari categorie di detenuti

90) L'amministrazione penitenziaria dovrebbe essere guidata dalle regole precedenti nella misura in cui esse possono essere applicate effettivamente alle particolari categorie di detenuti per le quali sono dettate le seguenti regole complementari.

and identification papers, and assisted in finding suitable homes and work to go to. They should also be provided with immediate means of subsistence, be suitably and adequately clothed having regard to the climate and season, and have sufficient means to reach their destination.

3. The approved representative of the social agencies or services should be afforded all necessary access to the institution and to prisoners with a view to making a full contribution to the preparation for release and after-care programme of the prisoner.

sent des documents et pièces d'identité nécessaires et soient aidés à trouver un logement approprié et du travail. Ils doivent également être munis des moyens nécessaires pour subsister pendant la période qui suit immédiatement la libération, être pourvus de vêtements convenables et appropriés au climat et à la saison, et disposer de moyens leur permettant d'arriver à destination.

3. Les représentants agréés des services ou organismes sociaux devraient pouvoir se rendre dans l'établissement et s'entretenir avec les détenus afin de les aider à préparer leur libération et à se reclasser.

PART V

Additional rules for special categories

90. Prison administrations should be guided by the provisions of the rules as a whole so far as they can appropriately and in practice be applied for the benefit of those special categories of prisoners for which additional rules are provided hereafter.

CINQUIÈME PARTIE

Règles complémentaires applicables à certaines catégories de détenus

90. L'administration pénitentiaire doit s'inspirer de l'ensemble des règles dans la mesure où celles-ci peuvent être effectivement appliquées aux catégories spéciales de détenus pour lesquels les règles complémentaires ci-après sont prévues.

Detenuti in attesa di giudizio.

91) Senza pregiudizio delle regole legali dettate per la protezione della libertà individuale o relative alla procedura da osservare riguardo i detenuti in attesa di giudizio, a questi ultimi, che devono essere presunti innocenti fino a che non siano dichiarati colpevoli, sono applicati i benefici che possono loro derivare dalla applicazione della regola 90 e devono essere trattati senza altre restrizioni che quelle imposte dalle necessità del procedimento penale e dalla sicurezza dell'istituto.

92) 1. - Ogni detenuto in attesa di giudizio deve immediatamente potere informare la propria famiglia del suo arresto e ad esso deve essere accordata ogni ragionevole agevolazione per poter comunicare con la famiglia, gli amici e le persone con le quali ha un legittimo interesse ad entrare in contatto.

2. - Deve essere altresì autorizzato a ricevere, in condizioni soddisfacenti dal punto di vista umano, visite da queste persone, con le sole restrizioni e modalità di sorveglianza necessarie per l'amministrazione della giustizia e l'ordine e la sicurezza dell'istituto.

Untried prisoners.

91. Without prejudice to legal rules for the protection of individual liberty or prescribing the procedure to be observed in respect of untried prisoners, these prisoners, who are presumed to be innocent until they are found guilty, shall be afforded the benefits that may derive from Rule 90 and treated without restrictions other than those necessary for the penal procedure and the security of the institution.

92. 1. Untried prisoners shall be allowed to inform their families of their detention immediately and given all reasonable facilities for communication with family and friends and persons with whom it is in their legitimate interest to enter into contact.

2. They shall also be allowed to receive visits from them under humane conditions subject only to such restrictions and supervision as are necessary in the interests of the administration of justice and of the security and good order of the institution.

Prévenus.

91. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la protection de la liberté individuelle et suivant la procédure applicable aux prévenus, ces derniers, qui jouissent d'une présomption d'innocence jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie, doivent bénéficier des avantages qui peuvent leur être accordés au titre de la règle 90 et être traités sans autres restrictions que celles imposées par la procédure pénale et la sécurité de l'établissement.

92. 1. Tout prévenu doit immédiatement pouvoir informer sa famille de sa détention et se voir accorder toutes les facilités raisonnables pour pouvoir communiquer avec celle-ci, et avec ses amis et les personnes avec lesquelles il a un intérêt légitime d'entrer en contact.

2. Il doit aussi être autorisé à recevoir, dans des conditions pleinement satisfaisantes du point de vue humain, des visites de ces personnes, sous réserve des restrictions et des mesures de surveillance nécessaires dans l'intérêt de l'administration de la justice, de la sécurité et du bon ordre de l'établissement.

3. - Se un detenuto in attesa di giudizio non desidera informare qualcuna di queste persone, l'Amministrazione penitenziaria non dovrebbe farlo di propria iniziativa, a meno che ciò non sia necessario per ragioni connesse, ad esempio, all'età, alla condizione mentale o ad ogni altra incapacità del detenuto.

93) Ogni detenuto deve potere, all'inizio della detenzione, nominare un difensore d'ufficio quando ciò sia previsto, e ad incontrare l'avvocato per preparare la sua difesa, preparare e trasmettere istruzioni confidenziali e riceverne. A sua richiesta, ogni agevolazione deve essergli accordata a questo effetto. In particolare deve potersi fare assistere gratuitamente da un interprete nei suoi rapporti essenziali. Gli incontri tra il giudicabile e il suo difensore possono essere controllati visivamente ma non uditivamente da un funzionario di polizia o dell'istituto. La assegnazione dei detenuti in attesa di giudizio deve essere conforme alle previsioni della regola 11 paragrafo 3.

94) Salvo che se le circostanze rendano ciò poco consigliabile, il detenuto in attesa di giudizio deve poter disporre di una camera individuale.

3. If an untried prisoner does not wish to inform any of these persons, the prison administration should not do so on its own initiative unless there are good overriding reasons as, for instance, the age, state of mind or any other incapacity of the prisoner.

93. Untried prisoners shall be entitled, as soon as imprisoned, to choose a legal representative, or shall be allowed to apply for free legal aid where such aid is available and to receive visits from that legal adviser with a view to their defence and to prepare and hand to the legal adviser, and to receive, confidential instructions. On request, they shall be given all necessary facilities for this purpose. In particular, they shall be given the free assistance of an interpreter for all essential contacts with the administration and for their defence. Interviews between prisoners and their legal advisers may be within sight but not within hearing, either direct or indirect, of the police or institution staff. The allocation of untried prisoners shall be in conformity with the provisions of Rule 11, paragraph 3.

94. Except where there are circumstances that make it undesirable, untried prisoners shall be given the opportunity of having separate rooms.

3. Si un prévenu ne désire pas entrer en contact avec l'une ou l'autre de ces personnes, l'administration pénitentiaire ne doit pas intervenir, sauf pour des raisons impérieuses, comme par exemple l'âge, l'état mental ou toute autre incapacité du prévenu.

93. Tout prévenu doit pouvoir, dès son incarcération, choisir son avocat ou être autorisé à demander la désignation d'un avocat d'office, lorsqu'une telle assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles, et en recevoir. Sur sa demande, toute facilité doit lui être accordée à cet effet. Il doit notamment pouvoir se faire assister gratuitement par un interprète dans ses rapports essentiels avec l'administration et la défense. Les entrevues entre le prévenu et son avocat peuvent être à portée de vue mais pas à portée d'ouïe directe ou indirecte d'un fonctionnaire de la police de l'établissement. La répartition des prévenus doit être conforme aux dispositions de la règle 11, paragraphe 3.

94. Sauf si les circonstances le rendent peu souhaitable, la possibilité doit être donnée aux prévenus de disposer de chambres individuelles.

95) 1. – Il detenuto in attesa di giudizio deve avere la possibilità di indossare i propri indumenti personali se questi sono puliti e convenienti.

2. – I detenuti che non hanno tale possibilità devono essere forniti di indumenti convenienti.

3. – In mancanza di tenute convenienti personali, un abito civile in buone condizioni deve essere fornito al detenuto in attesa di giudizio per comparire davanti all'autorità giudiziaria o per altre uscite autorizzate.

96) Il detenuto in attesa di giudizio deve avere nella misura del possibile la opportunità di lavorare, ma senza averne l'obbligo. Se lavora, deve essere remunerato come gli altri detenuti. Se è previsto un programma di studi e di formazione professionale, deve essere incoraggiato a parteciparvi.

97) Il detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a procurarsi, a proprie spese o a spese di terzi, libri, giornali, materiali necessari per scrivere, così come altri mezzi per integrare il tempo nei limiti compatibili con gli interessi dell'Amministrazione della giustizia e con l'ordine e la sicurezza dell'istituto.

95. 1. Untried prisoners shall be given the opportunity of wearing their own clothing if it is clean and suitable.

2. Prisoners who do not avail themselves of this opportunity, shall be supplied with suitable dress.

3. If they have no suitable clothing of their own, untried prisoners shall be provided with civilian clothing in good condition in which to appear in court or on authorised outings.

96. Untried prisoners shall, whenever possible, be offered the opportunity to work but shall not be required to work. Those who choose to work shall be paid as other prisoners. If educational or trade training is available, untried prisoners shall be encouraged to avail themselves of these opportunities.

97. Untried prisoners shall be allowed to procure at their own expense or at the expense of a third party such books, newspapers, writing materials and other means of occupation as are compatible with the interests of the administration of justice and the security and good order of the institution.

95. 1. La possibilité doit être donnée au prévenu de porter ses vêtements personnels si ceux-ci sont propres et convenables.

2. Lorsque tel n'est pas le cas, une tenue convenable doit lui être fournie.

3. A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état doit être mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires ou lors de sorties autorisées.

96. Tout prévenu doit, dans la mesure du possible, avoir la possibilité de travailler, mais sans y être obligé. S'il travaille, il doit être rémunéré comme les autres détenus. S'il existe des programmes d'études et de formation professionnelle, il doit être encouragé à en bénéficier.

97. Tout prévenu doit être autorisé à se procurer, à ses frais ou aux frais de tiers, des livres, des journaux, le matériel nécessaire pour écrire, ainsi que d'autres moyens d'occupation dans les limites compatibles avec les intérêts de l'administration de la justice et avec la sécurité et le bon ordre de l'établissement.

98) Il detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a essere visitato e curato dal suo medico di fiducia o dal suo dentista personale, se vi sono valide ragioni. In caso di rifiuto, questo dovrebbe essere motivato. I costi relativi non devono essere a carico dall'Amministrazione penitenziaria.

Condannati per procedure non penali.

99) Nei Paesi dove la legge permette la carcerazione per ordine di una Corte in seguito a una procedura non penale, tali detenuti non devono essere assoggettati a restrizioni maggiori né essere trattati con severità maggiore di quella minima necessaria per assicurare l'ordine e la sicurezza. Il trattamento non può essere meno favorevole di quello dei detenuti in attesa di giudizio, ad eccezione, eventualmente, del fatto che essi possono essere obbligati a lavorare.

Detenuti alienati e anormali psichici.

100) 1. - Gli alienati non dovrebbero essere detenuti negli istituti penitenziari, e devono essere adottate misure per trasferirli al più presto possibile in istituti destinati ai malati psichici.

98. Untried prisoners shall be given the opportunity of being visited and treated by their own doctor or dentist if there is reasonable ground for the application. Reasons should be given if the application is refused. Such costs as are incurred shall not be the responsibility of the prison administration.

98. La possibilità doit être donnée au prévenu de recevoir la visite et les soins de son médecin ou de son dentiste personnel, si sa demande est raisonnablement fondée. En cas de refus, celui-ci doit être motivé. Les frais encourus ne sont pas à la charge de l'administration pénitentiaire.

Civil prisoners.

99. In countries where the law permits imprisonment by order of a court under any non-criminal process, persons so imprisoned shall not be subjected to any greater restriction or severity than is necessary to ensure safe custody and good order. Their treatment shall not be less favourable than that of untired prisoners, with the reservation, however, that they may be required to work.

Condannés par une procédure non pénale.

99. Dans les Etats où la législation prévoit l'emprisonnement pour des peines privatives de liberté résultant d'une décision judiciaire à la suite d'une procédure non pénale, ces détenus ne doivent pas être soumis à plus de restrictions ni être traités avec plus de sévérité qu'il n'est nécessaire pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre. Leur traitement ne doit pas être moins favorable que celui des prévenus, sous réserve toutefois de l'obligation éventuelle de travailler.

Insane and mentally abnormal prisoners.

100. 1. Persons who are found to be insane should not be detained in prisons and arrangements shall be made to remove them to appropriate establishments for the mentally ill as soon as possible.

Détenus aliénés et anormaux mentaux.

100. 1. Les aliénés ne doivent pas être détenus dans les prisons et des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans des établissements appropriés pour malades mentaux.

2. - Istituti specializzati o sezioni a gestione sanitaria dovrebbero essere disponibili per l'osservazione e il trattamento dei detenuti colpiti da altre affezioni o disordini psichici.

3. - Il servizio medico o psichiatrico dell'istituto penitenziario deve assicurare il trattamento psichiatrico ad ogni detenuto che ne abbia bisogno.

4. - Misure devono essere adottate, in collaborazione con gli organismi comunitari competenti, per assicurare quando necessario, dopo la dimissione, la continuazione del trattamento psichiatrico, e perché sia assicurata una assistenza sociale psichiatrica post-penitenziaria.

2. Specialised institutions or sections under medical management should be available for the observation and treatment of prisoners suffering gravely from other mental disease or abnormality.

3. The medical or psychiatric service of the penal institutions shall provide for the psychiatric treatment of all prisoners who are in need of such treatment.

4. Action should be taken, by arrangement with the appropriate community agencies, to ensure where necessary the continuation of psychiatric treatment after release and the provision of social psychiatric after-care.

2. Des institutions ou sections spécialisées placées sous contrôle médical doivent être organisées pour l'observation et le traitement des détenus atteints d'autres affections ou troubles mentaux.

3. Le service médical ou psychiatrique des établissements pénitentiaires doit assurer le traitement psychiatrique de tous les détenus qui ont besoin d'un tel traitement.

4. Des dispositions doivent être prises, en accord avec des organismes compétents, pour que le traitement psychiatrique soit continué, si nécessaire, après la libération et pour qu'une assistance sociale post-pénitentiaire à caractère psychiatrique soit assurée.